TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0604**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Fistulario.

Osservazioni sulla Storia di Udine

604

stelari
sservazioni
ulla
itoria
di
Udin

604

Indice de' Capitoli

Proemio — — — — — — pag. 2.
Cap. I. — — — — — — pag. 3.
Cap. II. — — — — — — pag. 15.
Cap. III. — — — — — — pag. 24.
Cap. IV. — — — — — — pag. 52.
Cap. V. — — — — — — pag. 97.
Cap. VI. — — — — — — pag. 122.
Cap. VII. — — — — — — pag. 131 t.°
Cap. VIII. — — — — — — pag. 143.
Cap. IX. — — — — — — pag. 158 t.°

Osservazioni Critiche intorno alla Storia della Città di Udine, dell'antica Famiglia de' Savorgnani del Monte, e del Generale Parlamento della Patria del Friuli, esposte in Nove Capitoli da un Sozio dell'Accademia della suddetta Città (1)

" Dum relego, scripsisse pudet. — Ovid. de Pont. Lib. I. Eleg. VI. vers. 15.

" Non enim bona conscientia, sed victoria
" Litigantis est praemium.

Cornelius Celsus, apud Quintilianum Instit. Orator. Lib. II. Cap. XV. Tom. I. pag. 113.
Edit. Patav. 1736.

(1) L'autore è il nobile Udinese Paolo Fistulario. Vedi il suo Elogio pubblicato dal di lui nipote Girolamo. Udine, 1781 in 8°.

Osservazioni Critiche
intorno alla Storia della Città di Udine, dell'antica Famiglia de' Savorgnani del Monte, e del Generale Parlamento della Patria del Friuli, esposte in Nove Capitoli

Ad un Socio dell'Accademia della suddetta Città (a)

Dum relego, scripsisse pudet.

Ovid. de Ponto, Lib. I. Eleg. VI. vers. 15.

Sed novi hominum pertinaciam. Timent enim, ne a nobis revicti, manus dare aliquando, clamante ipsa veritate cogantur. Obstrepunt igitur, et intercidunt, ne audiant: et oculos suos opprimunt, ne lumen videant, quod offerimus.

Lactant. Firm. Lib. V. Divin. Institut. Cap. I. pag. 329. Edit. Lips. 1715.

(a)

Proemio

Particolari contese, e antiche gare di Giurisdizione fra la Città di Udine, e il General Parlamento della Patria del Friuli, può riuscir cosa nuova, che impegnino a entrar di mezzo la Letteratura, e che a difesa del vero, e della real Storia nostra Nazionale, sia costretta uscire in campo in volto grave e severo la Critica, non senza suo ribrezzo e senza nausea, a combattere, non dico già contro l'ignoranza, o contro gli sbagli involontarj ed innocenti, ma contro le cavillazioni più studiate, e le più tonde e grossolane favole, che in faccia al pubblico, con fronte troppo alta ed incallita, siensi mai più udite uscir fuori in sembiante di verità.

Non è già per questo, che noi vogliamo entrare in queste tali controversie, ormai sopite e decise a favor della Città pretendente, che nella medesima (1) non abbia ad esservi altro Corpo Laico, che quello, che ne verrà formato da suoi soli Cittadini. Ma non possiamo ciò non ostante dispensarci di non resistere con risoluzione a quanto tumultuariamente si è introdotto dai Difensori del Parlamento d'intorno a un tal punto, con poca riputazion loro, e con pregiudizio e ingiuria manifesta della Storia Friulana. Molto si è abusato dai medesimi nella materia delle Carte da essi allegate per fondamento, con omissioni notabilissime, e con incredibili storpiamenti; e molto si è esagerato ancora in una loro Allegazione, con quella stessa buona fede che si è adoperata nella pubblicazione di queste sue Carte. Nulladimeno ogni cosa potrebbe forse donarsi senza gran dispendio al costume del Foro, di cogliere tutti i vantaggi possibili per queste vie oblique, e non aventi niuna lega col vero, e colla puntualità, quando cotesti Difensori oltrepassando i limiti delle Forensi controversie non si fossero compiaciuti come in via di leggenda e di manifesto, di pubblicar colle stampe questa loro Allegazione, porgendola qual pezzo di Storia in faccia al mondo erudito, senza por mente, ch'ella è fondata tutta su principj falsi ed equivoci, e che tanto l'Autore di essa, quanto il Compilatore di que' Documenti e di quelle Memorie, sia per indole, sia per ignoranza, poco o niun riguardo hanno avuto, nè alla verità, nè alla figura e al decoro del rispettabile Corpo, che si son presi a difendere. Per la qual cosa chi ha cuore per la nettezza e purità della Storia del Friuli, tanto inculcata, e tanto raccomandata dalla nostra Accademia, crederebbe mancar di troppo a se stesso e alla sua Patria, se non richiamasse l'Allegazione medesima, e particolarmente i Documenti, sopra i quali ella fonda, a una più sincera, e migliore discussione.

Si protesta nondimeno egli di far ciò in via critica, e di semplice erudizione. E ciò trattando la materia gli converrà non di rado maneggiarla con forza, e con risentimento, se ne dichiara anticipatamente [illegible] non dico già contro le particolari ben degne e nobili Famiglie, ch'hanno il jus di suffragio nel Parlamento, poichè come tali non entrano nella presente controversia, ma neppure contro il Parlamento medesimo, o alcuno de' suoi Membri, per cui nutre quel sentimento e quella stima, che ben loro si conviene, ma unicamente contro l'Autore dell'Allegazione, e più ancora contro il Compilatore de' Documenti, che condotti non da genio di verità, ma da spirito d'adulazione, hanno sì stranamente esposto il nome e la comparsa di un Corpo per se medesimo del più riguardevoli, e che forma di diritto lo Stato dell'intiera nobil Provincia del Friuli, e in conseguenza vi comprende anche la Città di Udine.

Prima egli però, a maggior chiarezza delle cose, di darsi mano partitamente distribuendo le materie in Capitoli, e incominciando dall'esame de' Documenti addotti dall'Autore dell'Allegazione innanzi la Dedizione al Dominio Veneto: indi passando a dar conto delle Memorie, e de' Documenti della Città sino alla Dedizione medesima, con un saggio di Storia dal 1195 sino al 1420 tanto del Parlamento, che della Città: li ricordando

(1) Memorial. 21. Maggio. 1768.
Decret. Senat. 24. Maggio. 1769.

erudito, senza por mente, ch' ella è fondata tutta su principj falsi ed equivoci, e che tanto l'Autore di essa, quanto il Compilatore di quê Documenti, e di quelle Memorie, sia per indole, sia per ignoranza, poco o niun riguardo hanno avuto, nè alla verità, nè alla figura e al decoro del rispettabile Corpo, che si son presi a difendere. Per la qual cosa chi ha cuore per la nettezza e purità della Storia del Friuli, tanto inculcata, e tanto raccomandata dalla nostra Accademia, crederebbe mancar di troppo a se stesso e alla sua Patria, se non richiamasse l'Allegazione medesima, e particolarmente i Documenti, sopra i quali ella fonda, a una più sincera, e miglior discussione.

Si protesta nondimeno egli di farlo in via critica, e di semplice erudizione. E sè trattando la materia gli converrà non di rado maneggiarla con forza, e con risentimento, se ne dichiara anticipatamente, che non intende di farlo, non dico già contro le particolari ben degne e nobili Famiglie, ch' hanno il gius di suffragio nel Parlamento, poichè come tali non ci entrano nella presente controversia, ma neppure contro il Parlamento medesimo, o alcuno dè suoi Membri, per cui nutre quel sentimento e quella stima, che ben lor si conviene, ma unicamente contro l'Autor dell'Allegazione, è più ancora contro il Compilatore dè Documenti, che condotti non da genio di verità, ma da spirito d'adulazione, hanno sì bruttamente esposto il nome è la comparsa di un Corpo, per se medesimo dè più riguardevoli, e che forma la Dizion di Stato dell'intiera nobil Provincia del Friuli, e in conseguenza vi comprende anche la Città di Udine.

Pensa egli pertanto a maggior chiarezza delle cose, di darvi mano partitamente, distribuendo le materie in Capitoli, e incominciando dall'esame dè Documenti addotti dall'Autor dell'Allegazione innanzi la Dedizione al Dominio Veneto: indi passando a dar conto delle Memorie, e dè Documenti della Città sino alla Dedizione medesima, con un saggio Storico dal. 1195. sino al. 1420. tanto del Parlamento, che della Città: discendendo

poscia a trattar la Storia della Città in confronto di quella dell' illustre Casato de' Savorgnani ~~[illegible]~~ del Monte: prendendo quindi a discorrere della figura ~~[illegible]~~ non meno della Città, che del Parlamento dopo la Dedizione, e riserbando in ultimo a darne una qualche idea dell' essere, e dell' importanza di questo nostro Parlamento. Colla giunta in fine di varj Documenti finora inediti, tolti fedelmente dagli originali, e usati di tratto in tratto in conferma, e illustrazione de' punti, che si espongono nel decorso dell' opera.

Cap. I

Dell' Allegazione del Parlamento, e de' Documenti che cita innanzi l'anno 1420.

~~Se mai [illegible] manifestamente [illegible] è certamente la presente Allegazione e segno evidente [illegible] affatto di prove, e di legittimi Documenti per conseguirlo~~ # Esagera ella entrata appena in disputa una piena confidenza di poter con pienissime lucide prove porre in essere, che il primo principal Corpo di tutta la Provincia è il Parlamento, e che la Città d' Udine è una sola parte del terzo Membro del medesimo. E poi pescando nel torbido passa a darcele molto ~~[illegible]~~ equivoche, e molto oscure, piantando per base unica di quest' edifizio un misero estratto ~~[illegible]~~, e malizioso (c) di certa Carta, rogata li 14. Maggio 1411. pieno più di eccetere, che di parole; la qual Carta a poterla leggere intiera, e senza tante omissioni studiate, contiene in sostanza un certo contratto di clientela rispettivamente, e di protezione, che segnarono sei Famiglie Castellane a numero, cioè Prata, Porzia, Brugnera, Polcenigo, Spilimbergo, e Valvasone, a nome anco di cinque Comunità loro collegate, Cividale, Gemona, Venzone, Tolmezo, e S. Vito, e della famiglia di Prampero;

Non ci poteva avvenir cosa, nè la più disgustosa, nè la più contraria all' indole di chi ama la pace, e la verità, che il dover dilucidare liberamente il nostro sentimento in via critica ed erudita sulle malizie, e sui spropositi della presente Allegazione, e sulle insidie che tende, e che fa al candore della Storia nostra, con racconti e con leggende d' invenzione, e con Memorie, e con Documenti, o falsi, o contrafatti, o adulterati a bello studio in mille modi. Taceva

(c)

col Serenissimo Dominio Veneto, dovendo essi Castellani per parte loro sottostare a una unione offensiva, e difensiva (1): Quod dicti Castellani, et Nobiles sint et esse debeant boni amici, adherentes, collegati, et recomendati prelibati Illustrissimi Principis, et inimici quarumcumque personarum, volentium esse in damnum, et offensam prelibati Ducis, Dominij, et Communis Venetiarum - E che per parte del Dominio, dovesse egli munire i passi della Livenza a tutte sue spese, e senza alcun danno de' distrettuali di detti Castellani. Che potesse spedir milizie in qualunque numero ne' loro Castelli, e fortilizj, alle quali essi dovessero permettere liberamente l'alloggio, e il transito, e negarlo ai nimici del Dominio, e prestare ~~[illegible]~~ alle medesime ogni ajuto, favore, e consiglio. Che in ogni evento lo stesso Dominio dovesse proteggerli, e conservarli in tutti i suoi diritti e consuetudini. Che nascendo guerra, e facendosi poi la pace, non si dovesse questa segnare, se prima essi Castellani e Comunità non fossero rimessi nel primitivo loro stato; e che tutti questi patti durar dovessero a die stipulationis presentis contractus usque ad decem annos proxime secuturos.

Tutte queste notizie noi le abbiam ricavate dall' Esemplare intiero di questa Carta, che casualmente è scappato di mano, non so bene se all' Autor dell' Allegazione, o al Compilator de' Documenti nell' atto di comunicarli innanzi ai Tribunali ~~[illegible]~~, benchè poscia nella Stampa, che dovea servire in giudizio ~~[illegible]~~, veggasi inserito non senza il suo perchè (a), con omissioni infinite di quasi tutta la Carta, e principalmente di quelle espressioni, che costituiscon l'anima della medesima. A maggior chiarezza, e spiegazion delle quali, noi non potremo meglio arrivarci, che col rivolgerci per pochi momenti all' aiuto della Storia.

Antonio Pancera con applauso e acclamazione di tutta la Patria, nel Febbraio del 1402. era stato eletto da Bonifazio IX. in Patriarca (b). Presone il possesso, fra le altre sue cure intraprese nel 1406. la ricupera

(1) Ristamp. Parlam.[to] pag. 44.

(a) Stamp. Parlam. ~~[illegible]~~ pag. 46. ~~[illegible]~~ pubblicato poscia intiero dopo consumato il Litigio, e segnato il Decreto 24. Maggio 1769. nella Ristampa pag. 44.

(b) Monum. Aquil. col. 990

della Giurisdizion di Tulmino dalle mani dè Cividalesi, spirata essendo la locazione che glie l'avea conferita (1). Resisterono i Cividalesi, e la causa dovette agitarsi in Romana Curia, dove fu deciso a favor del Patriarca. Si opposero colla forza i Cividalesi, e diedero in aperta ribellione contro di lui: contra prefatum Dominum ribellionis spiritum erexerunt. Tiraron dal suo partito le suddette Famiglie di Prata, Porzia, Polcenigo, Spilimbergo, e Valvasone, e la Comunità di Gemona, come si ha dalla Cronaca n:IV. nell'Appendice presso il Chiariss. P. de Rubeis (2); ai quali la Cronaca n:V. in detta Appendice vi aggiunge la Carnia, Tolmezo, S. Vito, Marano, e Brugnera (3). In questo stato si trovavan le cose, quando nel 1409 i Cividalesi cò suoi aderenti si diedero a Federigo Conte d'Ortemburgo, Vicario Imperiale di Venceslao Re dè Romani in Friuli (4): chiamati perciò continuamente anche nella Cronaca n. V. col nome di ribelli (5).

Intraprese Udine valorosamente contro i ribelli la difesa del Patriarca, naturale e legittimo suo Signore, come vedesi in un straordinario suo Consiglio del dì 29 Maggio dello stesso anno 1409 (6); e si dibattè fortemente fra le parti il punto senza por mano all'armi sino al seguente anno 1410 in cui nel giorno 26. l'Agosto (7) il Conte d'Ortemburgo intimò formalmente agli Udinesi la guerra, secondo che risulta dall'original registro dè Camerari nostri del Comune, e li 30 dello stesso mese (8) gli Udinesi avendo fatto lo stesso verso Cividale, e suoi aderenti, incominciarono le ostilità, andando a terminar le faccende in una aperta guerra, con continua reciproca strage (9), sino il giorno dè 29 Ottobre, in cui colla mediazione di Giacopo degl'Isolani Ambasciador del Sommo Pontefice, e di Bartolomeo Nani della Signoria di Venezia (10), fu tra le parti segnata tregua in S. Daniele, sino all'ultimo di Febbrajo del 1411 (11), che fu prorogata sino all'Aprile susseguente (12); e spirò li 21 di quel mese, riaccendendosi di bel nuovo la guerra (13). Questa guerra

(1) Mon. Aquil. col. 996. 997.

(2) Mon. Aquil. in Append. n. IV. pag. 15.

(3) Append. n. V. pag. 18

(4) Mon. Aquil. col. 1008. 1033. 1032.

(5) Append. n. V. pag. 17. et subinde passim.

(6) Mon. Aquil. col. 1010.

(7) Cam. Com. Civit. Utin. Tom. LXI. pag. 100.

(8) Tom. eod. pag. 100. t.°

(9) Append. n. V. pag. 18.

(10) Cam. Com. Tom. LXII. pag. 15. t.°

(11) Tom. eod. pag. 38.

(12) Tom. eod. pag. 37. t.°

(13) Mon. Aquil. col. 1034.

vertiva tra Udine, e suoi collegati, tutti fedeli al Patriarca Pancera suo legittimo Principe e Pastore, e tra i ribelli della Chiesa d'Aquileia, consistenti in Cividale, Gemona, Venzone, Tolmezo, e S. Vito, e le sette Famiglie Castellane nominate di sopra. E benchè alla fazion de' Ribelli continuasse l'assistenza del Conte d'Ortemburgo, confermato suo Vicario in Friuli da Sigismondo Re d'Ungheria, fratello di Venceslao, ch'era succeduto a Roberto nell'Imperio verso i principj del presente anno (1), pur nondimeno essi credettero bene di rinforzare il loro partito, col proccurarsi l'appoggio e la protezione del Dominio Veneto; il che seguì in Venezia li 14 Maggio 1411. giorni ventuno solamente dopo riacceso la guerra, come scorgesi pienamente in questa Carta, che presenta al pubblico il sovraccennato Compilator de' Documenti. E ben volentieri entrar dovette il ~~[illegible]~~ Veneto Dominio in questo negozio, sul sospetto massime, che Sigismondo fosse per mover l'armi a danni suoi, come seguì poco dopo, ma molto più forse per l'arbitrio a lui dato da questa Lega tumultuante, d'intromettersi di bel nuovo a proccurare, o un armistizio, o una pace colla parte opposta, vale a dire col Patriarca Pancera, e con Udine, se vi aderissero: volente, et consentiente cum effectu parti aduersa Foriiulij ad cessandum ab offensis; come sta scritto nell'Aggiunta al Trattato, de' 15. Maggio suddetto, registrata in fine della medesima Carta. Avvano anche gli Udinesi (2), cum consilio D. Tristani, richiesto ajuto e favore alla Serenissima Repubblica, e con solenne Ambasceria li 21. dello stesso Maggio avvano spedito a Venezia Alvise Zignotti, Giovanni de Castro, e Niccolò Filitini (3), ad instandum Inclito Dominio Venetiarum, quod dignaretur tractare pacem in Patria, onde fu facile alla medesima il ridurre gli animi de' due partiti a un armistizio, per trattare intanto seriamente della pace.

Stette in fatti quieto il partito de' Ribelli sino al penultimo di Settembre di quest'anno, quando i Cividalesi fomentati

(1) Mon. Aquil. col. 1032 - 1033.

(2) Mon. Aquil. col. 1034

(3) Camer. Com. Tom. eod. pag. 50. 4.°

da Sigismondo, che avea nel frattempo dichiarata la guerra a' Veneziani, *die ultimo Septembris*, dice la Cronaca (1), *cum quibusdam Hungaris, quos proditorie fecerunt venire in Terram suam, quia omnis fere Patria sperabat ~~habere~~ pacem habere, et nihil dubitabat, quin non esset pax*, ripigliarono apertamente le ostilità, violando ai Veneziani la fede in quel modo stesso, che parecchi anni prima l'avean sottratta al suo natural Principe Antonio Pancera. Il quale dopo tante molestie, e tanti guai, assunto li 6. Giugno di quest'anno medesimo alla Dignità Cardinalizia, erasi già indotto col consiglio degli Udinesi, per ben della Chiesa, e della Patria, a rinunziar al Patriarcato (2).

Ed ecco dove andò a finire questa Carta, o sia Trattato de' 14. Maggio 1411. Ella andò a terminare in un tradimento aperto, che fecero questi Ribelli della Chiesa d'Aquileia all'istesso Dominio Veneto, nella cui clientela si erano posti, violando la triegua contro i patti stipulati in quella Carta, e dichiarandosi del partito di Sigismondo attual nemico de' Veneziani, coll' introdur proditoriamente le sue milizie Unghere in Cividale.

In fatti poco dopo, cioè li 28. Novembre piombò in Friuli Filippo degli Scolari, comunemente appellato *Pippo Fiorentino*, alla testa di undici mila Ungheri, che immantinente preso di mira il partito fedele al Patriarcato, intimò a Udine di dover riconoscere Sigismondo per suo Principe (3), e a fronte delle proteste della Città stante la lega co' Veneziani, di non poter senza di essi prestar giuramento di fedeltà a chi che sia, non potè ottenere che dieci giorni di tempo; e in tali angustie li 6. Dicembre le convenne cedere, come fece, rassegnando l'atto dell' ubbidienza a Sigismondo in mano a Pippo, e soggettandosi a ricevere qual Patriarca, che fosse di sua maggior soddisfazione.

(1) Append. n. V. pag. 18.

(2) Mon. Aquil. col. 1035.

(3) Mon. Aquil. col. 1034
Marin. Sanut. Tom. XII. Rer. Ital.
Andr. Navag. ibi Tom. XIII.
Annal. Civit. Tom. XXIII.
Descriz. Patr. del Friuli
Ed. Ven. 1753. pag. 312.

L' ingresso in Udine delle truppe di Sigismondo # portò seco la conseguenza, che ne fosse cacciato (2) cum tota parentela eius, esso Tristano ~~di Savorgnano~~, con un buon numero d'altri Cittadini suoi aderenti, e che li 17. Dicembre incominciasse la guerra fra Sigismondo, e i Veneziani, che si distese in Trivigiana, Istria, e Dalmazia, come più difusamente ne parleremo al Cap. III. Nulladimeno avendo ottenuto Sigismondo, che fosse eletto in Patriarca li 6. Luglio 1412. Lodovico de' Duchi di Tech, suo gran confidente, e cognato del Conte d'Ortemburgo (3), non fu difficile, nell'Aprile del seguente anno 1413. che si devenisse a una lunga triegua di cinque anni fra i contendenti, che erano da una parte (4) la Repubblica di Venezia, il Marchese di Ferrara, il Malatesta Signor di Rimini, e Tristano Savorgnano, e dall'altra Sigismondo Re d'Ungheria, il Marchese di Mantova, e il Patriarca Lodovico di Tech cò sudditi suoi del Friuli. Nella qual triegua fra l'altre cose per parte de' Veneziani si volle inclusa la condizione del ritorno del Savorgnano, e altri fuorusciti in Udine, e della restituzione de' loro beni (5). Tale fu l'esito della guerra di Sigismondo cò Veneziani, accolto in Friuli dal partito dè Ribelli del Patriarcato; e tale fu quello della Carta 14. Maggio 1411. dai Ribelli medesimi stipulata in quell'incontro col Veneto Dominio.

fratello del già Patriarca Giovanni di Moravia (1), figliuol naturale di Carlo IV. Imperadore, levato di vita, siccome vedremo, da Tristano Savorgnano e suoi complici

(1) Mon. Aquil. col. 978.

(2) Mon. Aquil. col. 1034.

(3) Mon. Aquil. col. 1037.

(4) Mon. Aquil. col. 1014. 1015.

(5) Mon. Aquil. col. 1043.

Ora che questa Carta, che non serve ad altro, che a risvegliar la memoria della ribellione di poche Famiglie, e Comunità verso il Patriarca Antonio Pancera, attual suo Principe e Signore, e del tradimento da esse usato allo stesso Dominio Veneto, si riproduca come in trionfo nella presente controversia, e si riproduca in faccia allo stesso Veneto Augusto Senato colla maschera di volontaria Dedizione, e Dedizione del General Parlamento, come fa l'Autor dell'Allegazione, egli è un complesso di

menzogne, ed menzogne studiate, e volontarie da non tollerarsi, perchè tendenti niente manco, che a far travvidere, se fosse possibile, la Sapienza medesima del Principato.

Menzogna è, ~~[illegible]~~, che questa Carta importi Dedizione, in tempo che non contiene che un Contratto a dieci anni di Clientela, e di Protezione. Menzogna volontaria e studiata ella è doppiamente, che importi Dedizione del General Parlamento, in tempo che per stipulanti, e stipulanti al particolar suo nome non ci dà la Carta, che i Ribelli del Patriarcato, consistenti in sole sette Famiglie Castellane, e cinque Comunità. Menzogna è altresì per confessione dello stesso Compilator de' Documenti, il quale colle Lettere del Patriarca Lodovico di Tech ci fa vedere nella sua Stampa (1), che il General Parlamento l'ultimo di Giugno del 1418. era tuttavia suddito di quel Patriarca. Menzogna è del pari per forma della Lettera scritta alla Città di Udine da Federico, Gabriello, e Prosdocimo Conti di Porzia, una delle Famiglie comprese nella suddetta Carta del 1411. in cui chiaro apparisce (2), ch'essi pure li 23. Maggio del 1419. eran per anco sudditi del Patriarca. Menzogna ella è ancora in rapporto alla Città di Cividale, una anch'essa, anzi la prima delle Comunità comprese in detta Carta del 1411. che non ha Dedizione immaginabile prima delli 11. Luglio 1419. (3), se pur questa è Dedizione, come altrove ne daremo conto. Menzogna finalmente ella è in faccia a tutta la Storia, che non amette Dedizione alcuna in Friuli al Dominio Veneto, se non dopo che nell'Aprile del 1418. il Patriarca Lodovico s'indusse ostilmente (4) a resistere ai patti della suddetta Tregua del 1413.

Se dunque questa Dedizione del General Parlamento, che si ha avuto l'ardire di

(1) Stamp. Avvers. pag. 47.

(2) Stamp. nostr. pag. 65.

(3) Mon. Aquil. col. 1043.

(4) Mon. Aquil. ibi.

presentar sotto l'occhio infallibile della Sovrana pubblica maturità, e che si spaccia per unica base dell'Allegazione, è falsa, com'è falsissima, fonda egregiamente sul falso l'Autor della medesima la Primogenitura del Parlamento, che non è nè primo, nè secondo, nè terzo genito della Serenissima Repubblica in queste parti, mancando egli di qualunque Atto di Dedizione, tanto prima che dopo il 1411. e sul falso manifestamente appoggia anche il rimanente dell'Allegazione, e non è in conseguenza da attendersi da chiunque cerca il vero. Nulladimeno per chiarirsi, se colla stessa buona fede, che si è usato nel presentare al pubblico questa falsa Dedizione, siasi proceduto anche nella prodotta degli altri Documenti, sarà ben fatto di proseguirne l'esame.

Dopo la bravata di molti secoli di preminenza avanti questa falsa Dedizione, che poi non si provano, se non se forse colla favolosa origine del Parlamento da Carlo Magno (1), che qui taccesi per vergogna, si passa a dire a bocca piena, che non v'è restrizione di materia, a cui non s'estendesse fino dal secolo 1200. l'amplissima autorità del Parlamento, senza che poi se ne adduca in prova neppur un esempio di quel secolo, forse perchè si ha rossore in quella età, d'aver cercato indarno il nome di Parlamento; non essendosi in quel torno ancora ben stabilito il titolo di questa novella Unione, che chiamavasi a vicenda, ora col nome di (2) Terminus Generalis, ora di (3) Generalis Curia, ora semplicemente con quello di (4) Homines Terre Foriulij, ed or con quello di (5) Colloquium, sin dopo il 1300.

Tuttavia veggonsi addotti al margine due Parlamenti del secolo susseguente sotto Pagano: un Parlamento, e una Riduzione de' Consiglieri del Parlamento, e un Parlamento sotto Niccolò Patriarchi: tutti e cinque mal conci e sfigurati nella medesima maniera, ed anche peggio, che non fu la suddetta falsa Dedizione: pieni zeppi di omissioni, e di tali, e tante eccetere, che non basta neppur la

(1) Stamp. Avvers. pag. 32.

(2) Mon. Aquil. col. 768.

(3) Carta Ioannis de Lupico. 23. Iun. 1260.

(4) Mon. Aquil. col. 762.

(5) Carta Walteri Not. 7. Nov.[ri] 1279.

Pitonessa, per dichiarar qual sia il vero lor sentimento; meritandosi in conseguenza quella fede medesima, che si è data alla Carta della supposta lor Dedizione.

Ciò non ostante però con tutta l'arte usata con [redacted] questi mali modi, per magnificar più del vero le operazioni del Parlamento, elleno qui non traluceno tali, che con fasto, e con boria manifesta si predicano nell'Allegazione, niente in essi traspirandosi, nè de' trattati co' Principi, nè de' misterj de Gabinetti, nè degli affari di stato, e nè tampoco della materia delle guerre, e delle paci, o di altre simili cose toccanti l'alto Principato, nel qual genere non v'è neppur vestigio di Deliberazione alcuna negli allegati Parlamenti; benchè ampia materia glie ne potessero aver somministrata le vicende moltiplici, massime sotto Bertrando, e sotto Niccolò, note in tutte le Storie.

Veggonsi bensì fermate ne' medesimi varie Imposizioni, e accrescimenti di Milizie, non già per guerra alcuna del Parlamento, che il Parlamento non fece mai guerra, ma per contribuirle al Patriarca suo Signore, che le ricercava, nel modo stesso che anche oggidì dalle Giurisdizioni Parlamentarie continuano a corrispondersi in tempo di guerra queste tali gravezze al Serenissimo Dominio, sotto il nome di Tansa Militare. Ma il bello si è, che queste così fatte Imposizioni si millantano nell'Allegazione per Imposizioni di tributi, ed aggravj, come se il Parlamento ne fosse il padrone, e le avesse imposte ad altri, e non a se stesso, o pur per girarle a se medesimo, e non per corrisponderle al suo Principe, com'era di suo dovere. Debito, o vogliam dire diritto comune a tutti i Corpi sudditi, incominciando dai più cospicui, sino ai più infimi Comuni delle Ville, che tutti impongono a se medesimi le gravezze occorrenti, per supplire al natural loro debito verso il Principato.

Per quello poi che s'attiene all'interna sua economia, e al suo governo politico, non si è già inteso di negare al Parlamento in verun modo quell'attività nelle cose sue, che gli si conviene, e che comportano le sue rare e difficili Convocazioni, benchè non mai a quel grado, nè con quel metodo

giornaliero, e ben regolato, che per clemenza de' Sovrani esercitar sogliono del pari anche i Corpi delle Città suddite. Ma non è punto tollerabile quel che si ostenta innappresso, cioè che oltre la sfera di suddito si trovasse il Parlamento nell' esercizio d'una libera non mai opposta facoltà d' impor leggi, e d' alzar Tribunal suo proprio, e di giudicare, e giudicar liberamente, cioè a dire senza dipendenza. Chi parla così, parla a caso, e puramente a seconda di quel che desidera, e ignora affatto, o mostra d'ignorare i veri Autori delle nostre leggi Patrie, e il vero ordine de' Tribunali, e del Foro antico Patriarcale.

Oppressa l' Italia ne' secoli di mezzo dalle continue e successive irruzioni de' Barbari, niuna cosa restò più agitata, e sconvolta dalla loro ignoranza, che la materia delle Leggi. S'introdussero da' medesimi le Leggi Longobarde in figura di dominanti, con sommo pregiudizio delle Leggi antiche Romane. Non eran le Longobarde da principio scritte, sino ai tempi del Re Rotari, che fu il primo che di esse ne formasse un Codice, ciò che mandò le Romane in tal decadenza, che se ne smarrirono univer= salmente tutti gli Esemplari. Era ciò non ostante permesso in Italia il vivere secondo l'una e l'altra Legge, o Romana, o Longobarda, alle due differenti Nazioni, come è noto a chiunque ha qualche tintura della Storia di que' tempi. Ma lo smarrimento degli Esemplari delle Leggi Romane portò le cose a tal segno, che chi professava la Legge Romana, era costretto allegarla per Tradizione, di modo che queste Leggi nobilissime, di scritte che erano da tanti secoli, si trasformarono miseramente in semplici Tradizioni, e in Consuetudini, come osserva nella Storia di Napoli accuratamente (1) l' eruditissimo Pietro Giannone.

(1) Stor. Nap. Tom. I. pag. 212. 281. 352. 359. Tom. II. pag. 86. 122. 123. 137. 202. 301. Ediz. Venet. 1766.

Calato poscia a queste parti Carlo Magno a debellare i Longobardi, estinse quel Regno in Italia interamente, toltone il Ducato solo di Benevento, dove si mantennero più a lungo. E benchè per fini politici non le= vasse per allora dal mondo il nome, e le Leggi Longobarde, pur nondimeno le

diede un tal crollo colla depression totale di quella Nazione, e coll' introduzione di tant' altre Leggi (1) Saliche, Ripuarie, Bavaresi, Alemanne, che non da altri riconoscono esse, che da quel Monarca, il principio della lor decadenza, in maniera che coll' andar del tempo, e colle varie vicende di què secoli, rarissimi divennero i loro Esemplari, e si ridussero in molti Luoghi di Italia alla condizion medesima delle Romane, di doverle allegare in via di Tradizioni, e di Consuetudini.

(1) Murat. Dissert. Tom. I. Dissert. XXII. pag. 277.

Non è però per questo, che coteste due Leggi, Romana, e Longobarda, non continuassero tuttavia, benchè ridotte all' essere di Tradizioni, e di Consuetudini, sopra ogn' altra Legge a dominare fra noi; imperciocchè all' Italia dopo la perdita della libertà, non essendo rimasto alcun diritto di formar nuove Leggi, dovette essa reggersi necessariamente colle Romane Leggi, e colle Longobarde, o in grado di Leggi scritte, dove per avventura si fosse conservato un qualche Codice, o in difetto de' Codici, più comunemente colle Leggi medesime, passate in Tradizione, e in Consuetudine, sino alla famosa Pace di Costanza, stabilita nel. 1183. fra l' Imperador Federico. I. e le Città Lombarde.

Ora che alla condizione d'esser rimaste senza Codici di Leggi scritte, così Romane, come Longobarde, fosse giunta ne' tempi andati anche la nostra Provincia, noi siam più che certi dall' ampio attestato, che ne fa il Patriarca Marquardo nella promulgazione delle Leggi Patrie, che diede fuori quel Principe in iscritto per la prima volta nel. 1366. assicurando egli in quel solenne Atto, che il tutto innanzi quel tempo reggevasi a Tradizioni, e a Consuetudini. E' siam sicuri altresì, che quella Compilazione, ch' ei fece delle antiche Tradizioni, e Consuetudini nostre, a chi ben le esamina, e le tratta pesatamente, e con erudizione, ella non è in effetto che un misto di Leggi Romane e Longobarde, delle quali in mancanza di Codici n' era stata per lungo tratto depositaria la Nazione.

Ecco adunque i veri Autori delle nostre Leggi Patrie, vale a dire i Romani, e i Longobardi;

alle cui Leggi avendo obbedito un tempo come a Leggi scritte, per difetto d'Esemplari si passò poscia qui fra noi a riconoscerle, sotto il sembiante di Tradizioni antiche, e di Consuetudini.

Dopo la Pace di Costanza, in cui le Città d'Italia scossero il giogo della servitù, e dell'ubbidienza alle Leggi altrui, e sostennero a fronte dell'Imperador Federico Barbarossa il bel diritto di poter fare i suoi Statuti, e le sue Leggi, le prime in Friuli furono le Comunità a partecipar di un tal privilegio, come si ha dalla Costituzione De Statutarijs contra Ecclesiasticam libertatem, del Sinodo di Patriarca Raimondo, celebrato nel 1282. dove s'incolpano le Città e Comunità della contrada, d'aver formati questi tali Statuti (1); e principalmente potè quivi intendersi dello Statuto di Udine circa la Vendita de' Beni Ecclesiastici, stabilito tanto prima dagli Udinesi (2), con privilegio dell'Imperador Federico II. nell'incontro ch' egli passò di qui nel 1232. ed ebbe occasione di segnare in Udine una sua Bolla d'Oro, pro Libertate Principum S. R. I. (3).

Anche i Patriarchi, benchè assai più tardi delle Comunità, pensarono a sottrarsi dalla suggezion delle Leggi comuni de' Romani, e de' Longobardi, che infra di noi celavansi, come si è detto, sotto il nome di Tradizioni, e di Consuetudini. E Marquardo fu il primo a compilarle tutte in un Codice, e a pubblicarle come Leggi sue proprie; per formare il qual Codice senza quelle contraddizioni, e incongruenze, che seco porta la natura di Tradizioni e Consuetudini, affidate da secoli alla custodia, e al parere d'un intiera Nazione, per ovviar la confusione, dovette precedere necessariamente l'esame, e l'assenso della Nazione medesima, che n'era stata fino a quel tempo la depositaria, con destinazioni di Soggetti de' più pratici, ed assennati del Parlamento a farne l'espurgo. Terminato il quale passò il Patriarca nel suddetto anno 1366. a promulgare il Codice solennemente sotto il particolar suo nome, e coll'autorità Sovrana del suo Principato a imporre a tutti la puntuale sua osservanza.

(1) Mon. Aquil. col. 788.

(2) Annal. Civit. Tom. I. pag. 440. ex Apograph. sumpto ex Autograph. in Biblioth. S. Danielis.

(3) Mon. Aquil. col. 700.

Quest'Atto adunque così celebre, che costituisce una prima epoca delle Consuetudini nostre, Romane, e Longobarde, passate in particolari Leggi scritte dè Patriarchi in questa Patria, e che sta e vive in fronte all'original Codice di queste Leggi, che si conserva nella Cancelleria della Città: Atto sicuramente proprio del solo Patriarca, e che comincia col Marquardus Dei gratia sanctæ Sedis Aquilejensis Patriarcha, e termina al di lui solo nome, col sancimus, e col promulgamus, ella è ben cosa grande, che sia cascato in animo ai giorni nostri al Compilator di questi Documenti, di pritenderlo del Parlamento, passando colla natural sua franchezza, nello Squarcio di quest'Atto solenne, mutilato al solito, e mal concio nella sua Stampa, a titolarlo contro la verità dè fatti finora esposti (1): Parte del Parlamento per riformar li Statuti della Patria; e non esitando un momento neppur l'Autori dell'Allegazione, per coltivar la chimera che nutresi, che il Parlamento sia il Legislatore della Provincia, ad appoggiare sul falso, vale a dire sul prisente Atto del Patriarca, che per unica base della sua proposta, adduce al margine della Scrittura. Nulla contando il Parlamento. 17. Marzo. 1374. che al margine stesso vi si aggiunge (2), perchè ci vorrebbe Tiresia a indovinare il suo vero senso, tanto è ripieno di omissioni, e di errori introdotti a bella prova, e perchè il punto è già deciso col suddetto Atto. 1366. che la Legislazione, o sia la Promulgazion delle Leggi spettava al Patriarca, e non al Parlamento. Ciò che videsi confermato anche dopo, nella Riforma. 1429. di queste stesse Leggi sotto il Serenissimo Dominio Veneto, successo nè diritti Patriarcali; il quale permise bensì al Parlamento il versare sulla medesima, ma la Legislazione, o sia Promulgazion della Riforma, la riserbò a se stesso, e la fece eseguire da Marco Dandolo, suo Luogotenente d'allora (3). Ma tanto basti aver detto intorno alla pretesa, che il Parlamento imponesse Leggi, o avesse diritto di Legislazione, mentre noi passiamo a dir dell'ordine del Foro antico Patriarcale.

Chi si accostuma una volta a macchinar sul falso, difficilmente vi si ritira più. Continua

(1) Stamp. Avvers. pag. 4P.

(2) Stamp. sudd. pag. 41.

(3) Constit. Patr. Foriul. Ed. Venet. 1565. pag. 13.

a dire l'Autor dell'Allegazione, che i Patriarchi erano i Presidi del Parlamento: titolo, che da quest'Autore, e dal Palladio in fuori, nessuno il diede mai ai Patriarchi, che in tutti i Documenti, e in tutte le Storie si trovano costantemente appellati suoi Principi, e suoi Signori. E quando Enrico IV. Imperadore nel 1077. donò il Friuli, non lo donò già al Parlamento, che non era ancora nato, ma lo donò liberamente, e assolutamente al Patriarcato, nella persona di Sigeardo de Conti di Pleien, già suo Cancelliere, e Patriarca di quel tempo (1). Incompetente è dunque, non vero, e proprio solo de' rappresentanti il Dominio non suo, il titolo di Preside, che con fini indiretti se gli dà nell'Allegazione.

(1) Mon. Aquil. col. 530. 547.

Dice innoltre il medesimo Autore, che i Patriarchi riferivano al Parlamento tutti gli affari, più importanti, e gravi, facendoli di Principi diventar Sudditi, col debito di resa di conto. Il fatto si è, che tale era la suggezion del Parlamento ai Patriarchi, che non potea neppure unirsi senza la presenza loro, e senza un espresso loro comando; dove i medesimi conferivano e non riferivano, a piacer loro alcuni suoi affari, o d'imposizioni di Milizia, o di contribuzioni occorrenti al pubblico erario, o di cose attinenti all'economia, e polizia interna della Provincia, per ritrar parere, e consiglio. Dell'importanza e gravità de' quali può giudicarsi abbondantemente dall'esame, che si è fatto ~~di sopra~~ poc'anzi, de' Parlamenti addotti al margine dell'Allegazione, che certamente debbono essere de' più ben forniti di materie gravi, ed importanti.

Dice altresì, che i Patriarchi ricevevano dal Parlamento li Consiglieri, che nelle giornaliere deliberazioni gli assistessero. La qual espressione non può negarsi, che non abbia dell'equivoco, e dell'arrogante; sembrando in certo modo, che i Patriarchi vivessero

sotto la tutela del Parlamento, e che fossero obbligati a ricevere come per curatori què Consiglieri, che da lui se gl' imponevano. Ma la cosa non era così, perchè i Patriarchi stessi, quando facea bisogno, ne stabilivano la destinazione, come abbiamo da un dè Parlamenti medesimi (1), che si citano al margine, del dì. 20. Giugno. 1353. in cui Niccolò Patriarca, dovendo passare a Padova a unirsi coll' Imperador Carlo. IV. suo Fratello, provvide in absenza sua di Govèrnatori la Provincia, tanto in temporale, che in spirituale; e comandò a tutti i suoi sudditi di dover prestar loro ubbidienza, colla giunta di sei discreti Consiglieri, che gli assistessero, da eleggersi in Parlamento: Mandavit omnibus eius subditis tam in dicto Colloquio, quam alibi constitutis, quatenus eisdem deberent obedire. Et petijt per dictum Colloquium eligi sex discretos Consiliarios, qui assistant Gubernatoribus.

(1) Stamp. Avvers. pag. 39. 40.

Quindi è falso quelche si aggiunge dall' Autori, che questi Consiglieri in qualità d' Ufizio ordinario assistessero i Patriarchi nelle deliberazioni giornaliere, imperciocchè se ciò fosse vero, non avrebbe fatto un tal torto all' ordinario suo Ufizio il Patriarca Niccolò, di chiedere al Parlamento la creazion straordinaria di sei Consiglieri assistenti ai suoi Govèrnatori. Oltrechè vien riprovata intieramente questa asserzione arbitraria ed incauta da tutte le creazioni dè Consiglieri dè Parlamenti, che si trovano sparse per le vecchie Carte, dalle quali apparisce esser stato sempre straordinario quest' Ufizio di Consiglieri, senza prescrizion di numero, o di materia, creato soltanto, ora per questo, or per quell' altro affare, consumati i quali terminava anche l' Ufizio, senza alcun metodo di successione. Come senza ricorrere altrove, convincono gli stessi Parlamenti, che pure in prova si citano al margine.

dell'Allegazione. Nel primo de' quali del dì 29 Novembre 1327 si crean cinque Consiglieri, per sopraintendere nulla più che alle Imposizioni della Milizia (1). Nell' altro 7 Giugno 1329 se ne scielgono sei unicamente sopra un certo particolar negozio, e alcuni altri speziali affari (2). In quello de' 4 Luglio 1335 se ne destinano dieci, assistenti puramente ai cinque Capitani de' Quintieri del Friuli (3). In quello de' 19 Gennaio 1339 se ne incontrano sei, eletti semplicemente a sopraintendere all'accrescimento delle Milizie (4). E finalmente in quello del dì primo Febbraio 1352 se ne destinano otto, niente per altro, che per consumar varie cose, a cui per la brevità del tempo, non avèa potuto supplire in quel giorno il Parlamento (5). Sul fondamento de' quali esempj, che spiegan tutto il rovèscio, par ben impossibile, che s'abbia il coraggio di dire, che i Consiglieri del Parlamento assistevano i Patriarchi nelle deliberazioni giornaliere.

Ma dopo tanti, e sì magnifici apparati di autorità immaginarie, d'ideali diritti, e di prerogative apparenti in dedizione, il nostro Autore ormai ci guida al colmo della grandezza del Parlamento, a cui, per quanto non senza ammirazione ci significa, si devolvevano in appellazione perfino le Patriarcali sentenze. Che se così è, bisogna ben credere, che s'ingannasse in digrosso il Patriarca Niccolò, quando nelle parole però fa allegate comandò al Parlamento come suo suddito, che dovesse obbedire ai Governatori della Provincia, da lui destinati in quel momento a supplire alle sue veci. E che il Serenissimo Dominio Veneto mancasse di molto nella Transazion solenne del legittimo suo acquisto del Friuli, stipulata nel 1445 col Patriarca Lodovico Mezzarota (6), senza far capo col Parlamento, supremo Giudice della contrada. Ma lasciamo

(1) Stamp. Avver. pag. 26.

(2) Stamp. sudd. pag. 28.

(3) Stamp. sudd. pag. 32. Mon. Aquil. col. 896.

(4) Stamp. sudd. pag. 34.

(5) Stamp. sudd. pag. 36.

(6) Mon. Aquil. col. 1055.

queste ciance, poichè la proposizione non serve ad altro, che a palesare al mondo in un medesimo tempo, e il fasto, e l'ignoranza di chi la espone. Del fasto non occorre far parola, perchè è manifesto, e dell'ignoranza, basta il sapere, che tutto il paese era suddito, e che piccoli e grandi, pubblici e privati, Città, Comunità, Ville, Giurisdizioni, e il Parlamento medesimo, tutto era del Patriarca, legittimo Principe in què tempi, e Signore assoluto del Friuli, per non dar pazzamente in simili trasporti di fantasia.

Io so, che non è difficile a chi delira per questo Corpo, il serrare gli occhi per non vedere, e incontrando nelle antiche Carte una qualche Appellazione al Parlamento, il lasciarsi andare i fumi ciecamente alla testa, senza rifletter punto, nè di chi fosse il Parlamento, nè chi ne fosse il Giudice, nè qual fosse l'ordine del Foro antico Patriarcale. Il Parlamento èra del Patriarca, e il Patriarca in quel Congresso era il solo e vero Giudice. Basta questo per convincer non solo di equivoca, ma di falsa eziandio, ed arrogante oltre modo la proposizione, che le Sentenze Patriarcali si devolvevano al Parlamento. Sincera altrettanto, e piena di verità essendo quest'altra, che le Sentenze Patriarcali pronunziate in Curia, tribunal suo di prima instanza, per ordine del Foro si devolvevano in via definitiva al Patriarca medesimo in Parlamento, come spiega la clausola consueta d'Appellazione, ad Generale Colloquium Domini Patriarche.

L'ordine del Foro de' Patriarchi, per la costituzion delle Leggi Patrie, che, siccome osservammo, non erano scritte sino ai tempi di Marquardo, età vicinissima alla dedizion nostra al Serenissimo Dominio, ma consistevano in Tradizioni, e Consuetudini antiche, di cui n'era da secoli depositaria la Nazione, portava in conseguenza la necessità a tutti i Tribunali nell'atto di proferir sentenza, di ricorrere alla Nazione medesima, per sentir da essa

qual fosse la Consuetudine da osservarsi nelle decision delle liti; ciò che seguiva colla pluralità de' voti de' Circostanti nazionali. Tale era l'ordine de' tribunali de' particolari Giurisdicenti, come si prova colla sentenza del dì 31. Marzo. 1366. della Giurisdizion di Tarcento (1). Tale quello de' Capitani, Podestà, e Gastaldi delle Comunità, che erano i due tribunali, ai quali non interveniva il Patriarca. Tale quello della particolar Curia del Patriarca, alla quale potea appellarsi dalle sentenze dei due primi tribunali, dai cinquanta soldi in su, come si prova coll' appellazione. 4. Febbrajo. 1287. dalla sentenza del Podestà di Sacile (2). Tale era quello della Piena Curia, o sia del General Parlamento, come si ha dall' assoluzion del bando de' Signori di Prata. 23. Giugno. 1260. (3). alla quale poteva appellarsi dalle sentenze della particolar Curia, dalle cinquanta Lire in su, come risulta dall' appellazione. 28. Ottobre. 1319. che ci porge nella sua Stampa il Compilator de' Documenti (4).

Nè quai tribunali tutti giudicavasi a tenore di quanto decidevano sulla Legge colla pluralità de' voti i Circostanti nazionali; di che, senza ch' io mi difonda quì di soverchio, ne son ripiene d'esempj tutte le Carte antiche, e se ne può avere una ben ampia, e precisa notizia dalla famosa Bolla di Urbano. V. al Patriarca Marquardo, presso il P. de Rubeis (5), a cui rimettiamo in tal proposito i nostri Lettori.

Ma non per tutto ciò il Giudizio era de' Circostanti, ai quali spettava unicamente la giustificazion delle Consuetudini, ma era del Patriarca, tanto nè due tribunali di prima instanza, mediante i particolari Giusdicenti, e i Podestà, Capitani, e Gastaldi, che lo rappresentavano, quanto immediatamente nella particolar Curia, e nella Piena, o sia nell General Parlamento, dove interveniva sempre in persona, e ~~[illegible]~~ sedeva egli solo pro tribunali, come si prova colla Curia. 6. Marzo. 1288. (6).

(1) Ant. Bellon. Memorial. Tom. 1. pag. 206.

(2) Carta manu Nic. Not. de Civit.

(3) Carta manu Ioannis de Lupico Not.

(4) Stamp. Avvers. pag. 21.

(5) Mon. Aquil. col. 951.

(6) Carta manu Nic. Not. de Civit.

Un tal ordine triplicato di giudizj, siccome è proprio di qualunque ben regolato Governo, così in Friuli renderasi necessario a distinzione, per l'incertezza delle Consuetudini, sulle quali bisognava giudicare; passandole ben tre volte sotto l'esperimento, prima che il giudizio si facesse definitivo. Il qual giudizio definitivo a buona ragione si riserbarono i Patriarchi di pronunziare nel General Parlamento, dove i Circostanti siccome doveano esser più colti ed illuminati, com'è da credersi, così erano in maggior numero dè Circostanti degli altri tribunali.

Ed ecco appianata all'Autor nostro dell'Allegazione, quando così gli piaccia, la grande strada, per conseguire il vero e original sentimento delle due Carte 15. Giugno. 1298. e 28. Ottobre. 1319. citate al margine della Scrittura (1), senza torcerle stranamente al mostruoso significato, che il Servo giudichi sopra il Padrone, il Suddito sopra il Principe, il Parlamento sopra il Patriarca. Ecco a chi andavano le appellazioni delle Patriarcali sentenze, nate nella particolar sua Curia. Esse andavano ad Generale Colloquium Domini Patriarche, vale a dire al Patriarca medesimo nel Parlamento, perchè in quel Congresso egli solo era il Giudice, e perchè al Patriarca, e non ad altri, spettavano nel suo Stato tutti i Giudizj, e particolarmente il definitivo.

Con queste regole, che son certe ed infallibili, dovea esser intesa anche la Carta 26. Giugno. 1260. che pur si cita al margine, e che si ha il coraggio nella Stampa d'intitolare (2): Atto del Patriarca d'Aquileia, che ricerca la facoltà dalli Parlamentarii, per rimetter in grazia i Conti di Prata. Egli è diritto dè Principi il concedere facoltà a sudditi; ed è stoltezza il pensare, che i

(1) Stamp. Avvers. pag. 20. 21.

(2) Stamp. sudd. pag. 23.

sudditi conferir la possano ai Principi. Questa Carta nobilissima, che si conserva originale nella Cancelleria della Città, è composta di tre Documenti, il primo de' quali del dì. 25. Giugno. 1260. contiene una Piena Curia, o sia General Parlamento, dove il Patriarca Gregorio di Montelongo, vocatis ad presentiam suam Prelatis, Communibus Civitatum, Liberis, et Ministerialibus, chiese loro consiglio, quod ipsi sibi consulerent, se doveva o no sotto certi patti rimettere in grazia sua i Signori di Prata. I quali tutti, toltone un solo, il consigliaron di sì, soggiungendo, che come Padrone ch'egli era, se ne potea valere della sua piena autorità: Et haberet plenam fortiam tamquam Dominus ordinandi, faciendi, et disponendi super facto illorum de Prata prout sibi melius videretur, et esset de suae beneplacito voluntatis. Ma perchè trattavasi di cosa grande, e di liberar dal bando una Famiglia, che come fazionaria d'Ezzelino da Romano, avea fatte mille ingiurie, e infinite offese a tutta la Patria, e in conseguenza oltre l'offesa del Principato, tutta la Patria n'avea interesse, e n'era ripiena delle sue particolari doglianze, il Patriarca non si contentò così, ma volle che coi voti della Piena Curia si decidesse il punto. E allora la Curia colla facoltà impartitale dal Patriarca, facto partito per Dominum Patriarcham, passò a pieni voti dal canto suo ad accordarle un pieno arbitrio, ed una libera podestà di far tutto quello, che più gli fosse piaciuto

Il secondo Documento, rogato li. 26. del suddetto mese, contiene la supplica de' Signori di Prata al Patriarca Gregorio, offerenti la cessione e rinunzia di molti suoi Feudi, per esser rimessi in grazia sua, la quale aveano perduta propter graves offensas, et enormes iniurias illatas Venerabili Patri D. Gregorio Patriarche, ac Ecclesie Aquilegensi, ac toti Terre Foriulij, quondam Ezelino de Romano, ac alijs infidelibus ipsius Domini Patriarche, ac dictè Aqui=

tegensis Ecclesie, contra honorem ipsorum, et statum totius Terri dampnabiliter adherendo.

Il terzo Documento finalmente del dì medesimo. 26. Giugno, contiene una particolar Curia tenuta in seguito dal Patriarca, in cui fu pubblicata l'assoluzione del bando de' Signori di Prata. Ma innanzi di procedere alla pubblicazione, volle saper il Patriarca, se una tale assoluzione fosse giusto le Leggi, e secondo l'ordine del Foro, coll'aver egli in prima fatto decidere il punto in piena Curia, atteso che anche il bando egli l'avea fulminato cum iudicamento Curie sue. Il perchè passando il Patriarca a ricercar la Curia, colla solita clausola di tutte le Curie, e Giudizj Patriarcali, quid inde iuris esset, rispose la Curia, che l'ordine andava benissimo. Ma che se all'incontro la decision della Curia non fosse preceduta, per ogni buon ordine l'assoluzion del bando non potea procedere, stante che anche il bando era seguito cum iudicamento Curie sue.

Ora da questa ricerca del Patriarca fatta alla Curia, quid inde iuris esset, prende motivo il nostro Autore di magnificare al solito ridicolamente le cose del Parlamento, e stampando ad arte quest'ultimo solo Documento, di far credere, che il Patriarca ricercasse alla Curia la facoltà per rimetter in grazia i Conti di Prata, in tempo che tutto all'opposto ei non ricerca se non quid inde iuris esset; vale a dire quel che più di preciso disponessero sul proposito le Leggi Patrie, in conformità di quanto universalmente praticavasi a cagion delle Leggi non scritte, tanto in Civile, che in Criminale, in tutto il Foro Patriarcale. Lasciando fuori innoltre nella Stampa a bello studio il gran particolare, che allega il Patriarca, d'aver bandito i Signori di Prata cum iudicamento Curie sue, perchè non si vegga il fondamento della decision della Curia, e perchè resti all'oscuro, se la

decisione medesima si stendesse al merito del Giudizio, o semplicemente al puro e mero ordine di pronunziarlo giusto le Leggi. E non facendo neppure alcun caso del primo Documento de' 22. Giugno, in cui la Piena Curia chiamata puramente a consigliare, riconobbe apertamente per Padrone assoluto il Patriarca in questo negozio; nè si avanzò a decidere il punto co' suoi voti, se non dopo la facoltà espressa conferitale dal Patriarca. Il Patriarca adunque fu quello, che diede la facoltà di votare alla Curia sul punto di rimettere in grazia i Signori di Prata; il che fa toccar con mano, essere in ogni sua parte un mero sogno, e una impostura, che tutto al rovescio il Parlamento la concedesse al Patriarca, come col falso titolo apposto alla suddetta particolar Curia, che dalla precedente Piena Curia, o sia General Parlamento intieramente dipende, si è preteso di dare ad intendere.

Dell'ultima Carta, che si cita al margine[1] dintorno all'Intronizzazione del Patriarca Antonio, che il Compilator de' Documenti dee forse aver presa dai Monumenti d'Aquileia del P. de Rubeis (a), e di cui ben poche righe ne stampa, ingarbugliate al solito anche queste con infinite omissioni, e storpiamenti, non ci resta a dire, se non ch'ella non si è nemmeno intesa dal medesimo, adattandola egli al Patriarca Antonio Pancera, in tempo che s'appartiene al Patriarca Antonio Gaetano, e ch'essa Carta non è già un atto del Parlamento, e nè tampoco spettante a lui, ma a sole quattro private Castellane Famiglie; e che in sostanza non contiene neppur diritto alcuno di esse quattro Famiglie, ma una pura e mera sorpresa, intentata dalle medesime con animosità, nell'incontro che s'accostò alla sua Chiesa il Patriarca Antonio Gaetano, e repressa con egual risoluzione dal Capitolo d'Aquileia, in occasione che ne fu dato il possesso al suo successore il Patriarca Antonio Pancera. Della qual cosa due sole pagine dopo, con somma facilità ne' Monumenti medesimi (b), il nostro Compilatore potea pienamente certificarsi.

(1) Stamp. Avvers. pag. 45.

(a) Mon. Aquil. col. 987.

(b) Mon. Aquil. col. 992.

E qui hanno fine i Documenti, sopra i quali, non saprei ben dire, con quanto onor suo, e con qual salvezza ~~seguito~~ della figura di Corpo sì qualificato, fonda unicamente l'Autor dell'Allegazione gli antichi titoli del Parlamento, e le sue luminose prerogative, consistenti in una falsa Dedizione al Serenissimo Dominio: in cinque Generali Parlamenti, tutti dopo il 1300. pieni di omissioni, e sconnessi tutti, e sgangherati a bella prova, e che nulla affatto ciò non ostante ci recano di quel luminoso, che si millanta nell'Allegazione: nella Promulgazione delle Leggi Patrie del Patriarca Marquardo, falsamente, e senza niun rossore attribuita al Parlamento, con un susseguente straccio di Parlamento, che nulla significa: in due Appellazioni, falsamente, e sciocamente intitolate, Appellazioni al Parlamento delle Sentenze Patriarcali: in una ridicola, e stolta pretesa di facoltà data dal Parlamento al Patriarca Gregorio di Montelongo; e finalmente in una illegittima Intronizzazione del Patriarca Antonio Gaetano, di quattro private Castellane Famiglie.

Queste poche antiche Carte, che non dimostrano se non la povertà estrema di Documenti veridici, e di migliori prove, in cui s'è ritrovato il nostro Autore, benchè abusate a dovizia, nulladimeno a me non sembrano, nè sembreranno a verun uomo ragionevole aver conseguito il fine, che il medesimo erasi proposto fin da principio dell'Allegazione, di farsi strada con queste Memorie a provare, che il Parlamento sia il primo principal Corpo, e l'unico Capo della Provincia. Provano esse bensì ad evidenza, che tutta la Provincia insieme unita, e congregata, forma, e formò sempre il Generale, e non il Principal Corpo della contrada, che chiamossi in addietro, e tuttavia si appella il General Parlamento, e che come tale in se contiene oltre i particolari individui delle Giurisdizioni, i corpi tutti, Ecclesiastici, e Secolari, primarj, e secondarj,

più e meno illustri, e riguardevoli, Città, Comunità, e Terri della Provincia. Nel qual Corpo Generale ci dee essere, e dee cercarsi il primo principal Corpo; nel qual Corpo universale ci dee essere, e dee cercarsi il suo Capo, quando vogliasi, che sia perfetto, e non si tenti col nostro Autore di farlo comparire un mostro, di modo che il Capo eguagli in grandezza il Corpo contro ogni legge di natura, e che tutto sia Corpo, e tutto sia Capo.

Se l'Autore medesimo si fosse compiaciuto di leggere, o almeno di comunicare con chi ha letto o poco o molto gli antichi Documenti, ed è versato nella Storia, levate forse avrebbe a se la briga d'accozzare insieme inutilmente, e fuor di proposito coteste Memorie, e risparmiata a noi la fatica delle presenti Osservazioni; perchè trovato avrebbe senza difficoltà, che in nessuna legittima Carta, in nessun Diploma dè Principi, e dè secoli, e finalmente in nessuna Storia, nè dè presenti, nè dè passati tempi, al Parlamento è mai stata attribuita neppure in fallo una tal figura, nè un tal titolo; e che all'incontro la Città d'Udine son cinque secoli, che da tutti i Documenti, antichi e moderni, dall'autorità gravissima dè Patriarchi, e da quella di tant'altri Principi esteri, Monarchi, Pontefici, e Imperadori, ed in ispezie dai continui attestati, antichi e recenti, della munificenza della Serenissima Repubblica, dal testimonio amplissimo e imparziale di tutte le Storie, e da quello in fine dè Parlamentarj medesimi, è stata sempre riconosciuta, trattata, e considerata positivamente in qualità di Capo e Metropoli del Friuli, ad esclusione d'ogni altro; dove l'Allegazione ormai ci chiama a quistionar di bel nuovo.

Cap. II.

Delle Memorie, e Documenti della Città, con un Saggio della Storia, sì della medesima, che del Parlamento dal 1395 sino al 1420.

Dalle Memorie del Parlamento passa il nostro Autore come in trionfo a trattare di quelle della Città, e dice, che non altro fregio a confronto di così luminose prerogative mostrar potrà la Città di Udine in tempi tranquilli, e di retto governo, che d'esser una delle Comunità, come le altre del Parlamento; nè separate facoltative potrà mai mostrare d'aver ella esercitate, se non che quelle, che riguardano l'interno della propria Comunità, a similitudine delle altre molte, che formano il terzo Membro del Parlamento. Dove a parer mio, quella erudizione medesima, e quella mano, ch'egli ebbe nelle cose del Parlamento, quella stessa stessissima in brevi parole mostra di avere anche nè fatti della Città. Se dunque noi giungeremo a giustificare, aver Udine fin dagli antichi tempi esercitate per lungo tratto separate facoltative, ben luminose e ben cospicue, fuor dell'interno della propria Comunità, per forma del medesimo suo argomento ei dovrà perdere speditamente l'oppinione; non ostando punto il colpo di riserva, che si è formato dicendo, ciò non esseri nato in tempi tranquilli, e di retto governo. Grande è questa confessione dell'Avversario sulla verità del fatto, poco importando che sia seguito in tempo di procella, o pur di tranquillità. Nulladimeno per torrè ad esso ogni pretesto, e alla Città medesima qualunque neo, che offuscar potesse nè migliori tempi in minima parte la sua figura, sarà ben fatto colla Storia alla mano, di levarsi dintorno anche una sì fatta imputazione.

Sembra il nostro Autore, in quelle sue brevi misteriose parole, riferirsi ai tempi del Dominio Patriarcale; pieni veramente di sedizioni, e di turbolenze, incominciando dall'XI.

sècolo fin tutto il XIV. nè quali in fatti la Città giunse a fare quella grande figura, che neppur da lui se le nega. Rimane dunque a dichiararsi donde venissero, e chi ne fosse l'autore di sì ~~continue~~ rivoluzioni e discordie, che interruppero sì lungamente la pubblica tranquillità, e recarono tanta molestia al governo vettissimo dè Patriarchi. Ciò che meglio non potremo eseguire, che con un breve saggio della Storia di què tempi, tanto in relazione al Parlamento che alla Città, coll'unico oggetto di rilevare in qual dei due Corpi allignasse un così fatto spirito di sedizione. Nel che fare dobbiam chiedere prima di tutto scusa e perdono al nobile ed illustre Ceto dè Feudatarj, se così costretti dal nostro Autore, è condotti dalla Storia la più veridica, dovremo dir cose non del tutto grate e favorevoli al loro Membro; imperciocchè per esame da noi fatto nelle vecchie Memorie, e negli Autori più classici e imparziali, o di rado, o non mai ci è riuscito di ritrovare in altri quest'incomoda inclinazione, che in mezzo ai Feudi, molti dè quali bene spesso sedotti, o da Trivigiani, o dà Conti di Cammino, o da quelli di Gorizia, usarono fin dà suoi primordj, abbandonato il natural suo Principe, e la sua Patria, giurar loro ubbidienza, e fedeltà, con turbazione perpetua delle cose del Patriarcato.

Dacchè dunque nacquero i Feudi in Friuli per opera dè Patriarchi, ne surse un grande ostacolo all'ottimo loro governo, e un continuo fatale interrompimento della pubblica tranquillità. Io non dirò niente dè Conti di Gorizia, che è l'unico Feudo principesco, che dispensarono i Patriarchi infra di noi, non appartenendo un tal Feudo alla presente controversia. Nulladimeno è ben degno d'osservazione, che detti Conti, dè quali la prima memoria non eccede i tempi (1) dell'ultima vecchiaia del Patriarca Volrico I. che tenne la sede d'Aquileia dall'anno 1085 sin verso il 1122. ne fossero i primi ancora a turbar la quiete dè Patriarchi, e che li 28. Aprile 1150. vi fosse d'uopo d'un rappacificamento fra il Patriarca Pellegrino I. ed

(1) Mon. Aquil. col. 554.

Engelberto Conte di Gorizia, già entrato nel Feudo d'Avvocazia della detta Chiesa (1). Altra pace altresì noi veggiamo fra Mainardo, ed Engelberto Conti di Gorizia, collegati cò Trivigiani a danni della Chiesa d'Aquileia (2), e il Patriarca Pellegrino II. segnata li 27. Gennaio 1202. per tacer di mille altri disturbi recati continuamente da què Conti ai Patriarchi nel decorso dè secoli susseguenti, noti in tutte le Storie.

Nulladimeno il forte della quistione era a parar propriamente sopra i Feudi minori, o vogliam dire sopra le private Giurisdizioni, appellate comunemente dè Castellani, che costituirono fino ab antico un terzo Membro di questo nostro Parlamento. Di questi un qualche barlume ne traspira (3) sotto Volrico I. nel 1106. Qualche progresso ne abbiamo nella Carta (4) del 1129. Nell'altra del dì 13. Febbraio 1130. (5). In quella del Re Corrado dell'anno 1149. (6). e in quella della suddetta pace fra Pellegrino, e il Conte di Gorizia del 1150. Ma in maggior copia ancora appariscono nella Carta (7) di Volrico II. del 1166. Dalla moltiplicazione insensibile dè quali Feudi non andò gran tempo, che si videro pullulare i disturbi, le discordie, e le ribellioni. Toccò ben tosto ai Patriarchi Godefredo, e Pellegrino II. a provarne l'effetto, sotto i quali i principali Feudi si ribellarono, e si diedero a Trivigiani, come si ha dal Tesoro d'Aquileia registrato da Antonio Bellone nè suoi Memoriali (8): Tempore Gotefridi Patriarche usque ad tempora Perigrini Patriarche Tarvisini armata manu occuparunt fere totam Patriam, et omnia Castella Patrie, Utino excepto, ubi interfecty quidam Nobilis de Camino. Venne fatto al Patriarca Godefredo di quietar per poco le cose, e di segnare una Pace cò Trivigiani (9) li 19. Ottobre 1193. Ma il fuoco non s'estinse, e mancato a vivi Godefredo sui principj del 1195., si riaccese sotto Pellegrino II. La guerra, e finì colla suddetta terribile

(1) Mon. Aquil. col. 572.

(2) Mon. Aquil. col. 644.

(3) Mon. Aquil. col. 540.

(4) Mon. Aquil. col. 562.

(5) Mon. Aquil. col. 612.

(6) Mon. Aquil. col. 570.

(7) Mon. Aquil. col. 592.

(8) Ant. Bell. Memor. Tom. III. pag. 46.

(9) Mon. Aquil. col. 632.

rotta delle truppe Patriarcali. Il Patriarca allora ebbe ricorso al Papa Innocenzo III. il quale vi spedì un Legato, siccome continua a dire il Tesoro d'Aquileia: Tunc Pontifex misit Legatum, qui auditis iuribus Patriarchę ex una, et Communitatis Tarvisij, ac Castellanorum Liberorum ex alia, sententiavit debere restituere quamplurima Loca, Villas, et Castra abeis occupata D. Patriarchę, et Eclesię Aquilegensi. Fa menzione del suddetto fatto all'anno. 1202. anche Giovanni Bonifaccio nelle seguenti parole (1): Unitesi le genti Trivigiane coi Castellani a' cinque di Luglio assaltarono il Patriarca con tanto ardire, che in un tratto sbaragliarono, e posero in fuga le sue genti; ed egli abbandonati gl' impedimenti volò ad Udine.

Ecco adunque l'origine, e i primi semi dè disturbi al buon governo dè Patriarchi, e alla tranquillità di què tempi, nati quasi cò Feudi, e derivati dalle prime loro ribellioni. Ecco l'unico asilo dè Patriarchi ritrovato fin dallora in Udine, in coteste intestine così fatte sedizioni. Narra lo stesso Bonifaccio, che il seguente anno. 1203. seguì appuntamento fra la (2) Comunità di Trivigi, e il Patriarca, che intervenne per nome suo, e di tutto il Patriarcato, e Comunità della Patria, e che si conchiuse pace, perdonando il Patriarca à Castellani, e condescendendo in tutto al voler dè Trivigiani. Donde sempre più abbiamo quali fossero i fedeli al Patriarca, e al retto suo governo, e quali i suoi turbatori, e i suoi contumaci. Ma l'indole spiritosa dè Castellani non lasciò già correre troppo a lungo i tempi tranquilli.

Appena fu assunto li 27. Marzo. 1218. in cambio di Volchero successor di Pellegrino, il Patriarca Bertoldo, che ribellarono i Castellani un altra volta, e sotto li 16. Agosto 1219. si diedero di bel nuovo alla Comunità di Trivigi, come si ha dal Bonifaccio (3), e dal Documento di Dedizione conservatoci dal Chiariss. P. de Rubeis (4). Per la qual cosa quel disturbo ne nacque al suo Patriarcato,

(1) Stor. Trivig. Lib. IV. pag. 155. Ed. Ven. 1744.

(2) Stor. Triv. ivi pag. 158.

(3) Stor. Triv. Lib. V. pag. 170.

(4) Mon. Aquil. col. 683.

alla pubblica quiete, d'un ostinata guerra di tre anni continui fra il Patriarca, e i Trivigiani, che può vedersi difusamente presso lo stesso Bonifaccio (1). Io non crederò d'ingannarmi, se dirò che una tal guerra abbia a credersi un dè maggiori motivi, che indussero l'animo di Bertoldo a fissare la sua Residenza in Udine; imperciochè veggendo egli ormai radicato, e reso abituale nè Castellani lo spirito di sedizione, nè potendo sperare dalla Città d'Aquileia, per la sua decadenza, e per la sua spopolazione què presidj, che le Città Capitali somministrar sogliono nè gran pericoli, e nelle turbolenze ai loro Principi, dovitte necessariamente pensare ad altra Comunità nella Provincia, che ne sostenesse le veci, la più a proposito per affluenza di popolo, per potenza d'armi, fortificazioni, e guernimenti opportuni alla difesa, che far mai si potesse, sciegliendovi in prelazione ad ogn'altra questa nostra di Udine. Della cui fede e costanza nè videa le prove recenti sotto il Patriarca Pellagrino, nell'accennato tumulto dè Castellani, e della Comunità di Trivigi del 1202. e dove per appunto anch'egli terminata la guerra, nel 1222. stabilì poscia cò Trivigiani la pace, secondo che narra il Bonifacio (2), amettendo in Udine alla sua grazia di bel nuovo i Castellani.

Al Patriarca Bertoldo vi succedètte Gregorio di Montelongo, sotto il quale abbiamo esaminato quanto basta nel precedente Capitolo la ribellion terribile contro di lui dè Signori di Prata, sotto l'ombra d'Ezzelino da Romano, Tiranno in què tempi delle Città di Padova e di Trivigi. Per non dir niente delle vicende lagrimevoli, e della prigionia intentata contro sì buon Principe da Alberto Conte di Gorizia, e della sortita del Patriarca dalla Città di Udine alla testa dell'esercito, per far fronte a sì rovinoso, e implacabile suo Feudatario (B).

(1) Stor. Triv. ibi. pag. 171. usq. 175.

(2) Stor. Triv. ibi pag. 175.

(B) Mon. Aquil. Append. n. VIII. pag. 20. 21.

I principj del Patriarcato di Raimondo della Torre, che successe al Montelongo nel 1273 sembrano veramente alquanto più tranquilli; ma l'indole incostante de' nostri Feudatarj non potè troppo a lungo celarsi, e venne fatto al Patriarca nel 1277 di scoprir le pratiche, e le secrete loro intelligenze coi Visconti di Milano, capitali nemici suoi, e l'imbasciata, ch'era per fare il Conte di Gorizia, unito à Castellani in tal proposito, a Ridolfo Imperadore contro di lui. Ciò che finì col taglio della mano di Norando Notaio di Fagagna, che avea servito di mezzano in questa loro congiura (1). La Città all'incontro, indivisibile dal Principato, fece suo proprio l'interesse del Patriarca, e non lasciò intentato alcun mezzo per dargli prove della sua fede, e della sua lealtà, seguendolo valorosamente a danni de' Visconti colle sue truppe, e con tutti què sussidj, che le venne fatto di unire colle sue sostanze, alla volta di Milano, sino alla decisiva battaglia di Varrè, occorsa l'anno 1281 che per disavventura finì colla peggio del Patriarca (2). Donde ritornato Raimondo in gratitudine ricolmò la Città di què favori, e di quelle beneficenze, delle quali tuttavia per clemenza pubblica ella ne gode gli effetti. E questa è la grand'epoca, chè la Città si vide a spiegare in pubblico per le vie più onorate, e più legittime, l'esercizio suo di Capo e di Metropoli, giungendo a far comuni gl'interessi suoi con quelli dè Patriarchi, ai quali ella servì poscia di scudo, e di difesa continuamente, ora contro i Conti di Gorizia, ora contro i Signori di Cammino, ora contro altri Ghibellini confinanti cò suoi Stati, che se la intendevano sempre, o con tutti, o con buona parte dè nostri Castellani (3).

Troppo lungo sarebbe il narrare quel che nacque di sedizioni, e di molestie per parte dè Feudatarj, dopo la morte di Raimondo, tanto sotto il breve Patriarcato di

(1) Mon. Aquil. ivi. pag. 124.

(2) Gualv. de la Flam. Tom. XI. Rer. Ital. Manip. Flor. Cap. 315. 318.

(3) Descriz. Patr. Friul. pag. 128. usq. 135.

Pietro Gera, che gli successe nel 1299. quanto in tempo delle Sedi Vacanti, e in particolar modo sotto quello di Ottobuono dè Razzi, che nel 1301. gli tenne dietro. Sopra di che basta leggere la Cronaca di Giuliano, Scrittor vicino a què tempi (1), per ben comprendere la grande, e principal figura, che vi sostenne in quel torno la Città d'Udine, facendo sempre argine e resistenza, ora sola, ora alla testa delle altre Comunità, a nemici sì potenti, e alle ostinate pratiche dè Castellani, e sostenendo intrepidamente, e non senza spargimento di molto sangue, i diritti dè Patriarchi, e del Patriarcato, a fronte di chi vi sia.

Al Patriarcato di Ottobuono seguì quello dè due Turriani, Gastone, e Pagano, il primo dè quali morì in Fiorenza, prima di giungere al suo governo. Sotto questi niun disturbo, e niuna sedizione interruppe la pubblica tranquillità, per la stretta loro parentela col Conte di Gorizia, che avea per moglie Beatrice della Torre (2), e per l'attinenza ancora, incontrata cò Signori di Cammino, col matrimonio di Leonardina della Torre, figliuola di Carlevario, nipote di Pagano, segnato li 14. Giugno 1330. con Tolberto, nipote di Rizzardo di Cammino (3); mancando in cotal modo i due grandi appoggi delle domestiche nostre sollevazioni. Morì Pagano in Udine li 22. Dicembre 1332. di che in quella sera stessa la Città ne diede parte per la Provincia (4), e mancò con esso lui la quiete del Patriarcato; imperciocchè sotto Bertrando, Patriarca di santa memoria, che a Pagano successe li 4. Luglio 1334. più che mai si ruvvigliarono le turbolenze, e le sedizioni.

Questo buon Principe, avendo trovata la Città di Udine, ordinaria sua Residenza, in possesso da tanto tempo di supplire alle veci della desolata Aquileia, in qualità di Capo e di Metropoli Civile, meditava fin dallora d'innalzarla, siccome quella che n'avea pienamente i requisiti, al

(1) Mon. Aquil. ibi. pag. 128. usq. 135.

(2) Mon. Aquil. col. 842. 843.

(3) Mon. Aquil. col. 860.

(4) Cam. Com. Tom. XII. pag. 137.

grado ancora, e all'essere di Metropoli Ecclesiastica, col trasportare in Udine tutte le reliquie, tutte le suppellettili, e tutte le prerogative della già cadente antica sua Metropoli. Scopertisi questi tali disegni di Bertrando, irritarono spezialmente le due Città d'Aquileia, e di Cividale: la prima forse, perchè in aggiunta all'attual sua desolazione, vedeva inevitabile in cotal modo l'intiero suo abbandono; e la seconda ragionevolmente, perchè non dovia soffrir di buon animo in sì bella occasione di restarne posposta. Si fece pertanto nell'Agosto del 1348 una congiura in Cividale, capi della quale erano quattro Cittadini Cividalesi, e uno d'Aquileia, in cui si cospirò di dar la morte al Patriarca. Si scoprì la trama da un tentativo, che fecero i congiurati inutilmente, d'entrar con gente armata nel Palazzo Patriarcale; e rilevata formalmente la reità de' cinque Caporioni, seguì in Udine contro i medesimi li 10 Settembre di detto anno la capital sentenza di bando, e di confiscazione de' loro beni (1).

(1) Carta manu Dominici Mag.ri Zerbini Not.

Questa sentenza non servì che ad innasprir maggiormente l'animo degli ammutinati, i quali dichiarato Enrico Conte di Gorizia capo della loro fazione, tiraron del suo partito una gran parte de' Castellani (2). Scoppiò il nembo contro il Patriarca, e contro Udine nel 1349 e ne seguì fra i ribelli da una parte, e il Patriarca e la Città dall'altra, un aspra e sanguinosa guerra d'un anno intiero, alla fine del quale col mezzo di Guido Cardinale di S. Cecilia, s'acquietarono alquanto le cose, e vi conchiuse in Padova una tregua d'un anno. Ma non per tutto ciò deposero i sollevati il pensiero di condurre ad effetto l'orribile attentato, imperciocchè ritornando Bertrando da Padova verso Udine, pacificamente, e sulla fede della tregua, li 6 Giugno del 1350 poco lungi da Spilimbergo (3) fu colto da parecchi Castellani, assistiti dalla gente del Conte, dove investito con cinque ferite, vittima innocente de' loro delirj, poco dopo morì santamente, raccomandando gli uccisori, e il suo spirito a Dio.

(2) Mon. Aquil. Append. n. 14. pag. 13. Vit. B. Bertr. pag. 141. Ed. Ven. 1749.

(3) Mon. Aquil. col. 909.

Di questi avvenimenti, ben funesti e lagrimevoli, intese forse di dire il nostro Autore là dove nell' Allegazione, dopo aver accennato così in aria, e confusamente le intestine discordie, le guerre, e le stragi della Provincia, esce fuori in tuono grave e patetico, mascherando le cose tra il vero e il falso, e dicendo, che questi lagrimevoli avvenimenti ebbero origine prima dell' anno 1350. e ne tesse l' infausta Istoria il famoso Palladio Istorico e Cittadino Udinese. Lasciando così ad arte in sospeso a chi legge, contro chi vadano a finire coteste lamentazioni, ma con intreccio tale, che pieghi l' animo del lettori a credere in ogni modo, che vadan contro la Città. Ma pera il mondo, che noi vogliam trattarlo con altrettanta fede, e sincerità, quanto più egli procede verso di noi con gergo, e con versuzia, e vogliamo stare alla decisione medesima di quel famoso Istorico Udinese, ch' ei cita in testimonio, e che non ha poi cuore di addurne i sentimenti. La Città di Udine, dice il Palladio alla morte di Bertrando (1), era quella, che manteneva alla Sede Aquileiese le ragioni, e la libertà contro gli oppressori della medesima: Et il Conte Enrico di Gorizia, ed i Feudatarj suoi aderenti molto bene sapevano, che non era profittevole a i suoi interessi il vedere maggiormente aggrandita questa Città. Ei per quest' unico oggetto si sollevarono, e si ridussero all' orrendo eccesso di trucidare il proprio Principe: Principe de' più saggi, e de' più santi, e che ormai veneriamo pubblicamente sopra gli Altari.

(1) Pallad. Part. 1. Lib. VIII. pag. 347

Ed ecco levata colle parole stesse del Palladio la maschera a cotesta equivoca e studiata citazione del nostro Autore, e posto in chiaro quel ch' egli ci volea cambiar nelle mani, cioè, che l' infausta Storia del Palladio a questo passo, non è anzi che un panegirico ben pieno e abbondante per la Città, e un registro troppo chiaro, e troppo lagrimevole della ribellione, e del Parricidio de' ~~Castellani~~ Feudatarj. Dal qual pezzo di Storia, penetrando nel suo vero spirito, e ne' fatti delle età precedenti,

dovea egli piuttosto raccogliere il molo, e la via nobile e generosa, onde la Città di Udine, difendendo sempre i suoi Patriarchi, e il Patriarcato, e ostando colla forza ai tumulti, e alle sollevazioni giornaliere de' Feudatarj, pervenne fin da' rimoti tempi legittimamente, e per disposizione e volontà degli stessi suoi Sovrani, all' essere di Capo nazionale, e di Civile Metropoli del Friuli, e al grado cospicuo di Residenza ordinaria de' Patriarchi, in vece della cadente e desolata Aquileia. Al conseguimento del qual grado può ben dirsi forse, e non senza fondamento, che niuno contribuì tanto, quanto i Castellani medesimi colle loro sedizioni.

Ma ritorniamo in filo, dove la morte di Bertrando ci attende di bel nuovo. Negl' interregni, e nelle Sedi Vacanti de' Principati elettivi, costume ordinario di tutte le Corti straniere fu sempre quello di rivolgersi per le cose loro agli Anziani della contrada, o sia alle Città Capitali di què tali Regni, o Ducati, che si resero di mano in mano vacanti per la morte de' loro Principi. Alle prove finquì addotte, ben forti e convincenti, della figura e del grado di Capo, e di Metropoli, sostenuto finora con grido, e con lustro dalla nostra Città, aggiungeremo anche questa delle Sedi Vacanti, nelle quali i gran Signori, i Monarchi, gl' Imperadori, e i Pontefici, e particolarmente i Principi confinanti, come di tratto in tratto vedremo nel decorso dell' Opera, non trovansi così di leggieri, che facesser capo con altri che colla Città di Udine. Così per appunto alla morte di Bertrando il Duca d'Austria non ebbe ricorso ad altri che alla nostra Città, per ottenere col mezzo suo la carica di Capitan Generale della Provincia. E lo stesso Conte di Gorizia, ch' ebbe pur tanta parte in quel parricidio, e che la campagna antecedente l'avea impiegata tutta in far guerra al Patriarca, e alla Città, vacante per una tal morte il Patriarcato, rese nondimeno giustizia alla figura della medesima, e ne riconobbe il grado, ricorrendo anch' egli alla stessa, per ottenere il medesimo posto.

-ra vinse il Duca d'Austria, e a fronte del suo competitore fu dichiarato solennemente in Udine Capitan Generale dalla Città (1).

(1) Descr. Patr. Friul. pag. 83 Vit. B. Bertr. pag. 150.

Gran vigilanza e sollecitudine richiedean le cose del Patriarcato in sì funesto emergente; ma siccome la vigilanza in tutto il Corpo non s'appartiene che al Capo, così niuno intanto ebbe cura se non la Città di provvedere ai bisogni della Provincia in sì gran turbolenza, invocando sollecitamente con solenne Ambasceria la protezione dell'Imperador Carlo IV. che ne assunse benignamente il carico con sue lettere de' 4. Luglio 1350. piene di riconoscenza, e di umanità, raccomandando alla medesima la custodia di tutta la Patria (2). Altra Legazione ella ebbe cura di spedire li 17. settembre susseguente al Sommo Pontefice Clemente VI. perchè devenisse all'elezione di un nuovo Patriarca (3), che non tardò molto ad esaudir le sue suppliche, col passare li 22. Ottobre a farne la scelta, nella persona di Niccolò fratello naturale del medesimo Imperadore (4). Assunto che fu Niccolò al Patriarcato, rise giustizia anch'egli alla figura e al grado della Città, partecipandole in lettera del dì 29. di quel mese la sua elezione, e riconoscendo in essa a distinzione il carico di vigilanza, e raccomandandole caldamente l'onore, e lo stato pacifico della sua Chiesa (5). Appena ei n'ebbe preso il possesso, ch'ebbe campo anche la Città di darle prova di se medesima, e della sua fede, interessandosi nelle premure del Principato, e prestando al Patriarca intrepidamente l'opera sua, nella gran giustizia che fece contro gli autori dell'esecrando assassinio del santo suo Predecessore (6).

(2) Mon. Aquil. col. 910.

(3) Annal. Civit. Tom. 1. pag. 336.

(4) Mon. Aquil. col. 912.

(5) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 218.

(6) Mon. Aquil. Append. n. IV. pag. 13. Descr. Patr. Friul. pag. 84.

Oltre quanto si è finora dimostrato dai tempi del Patriarca Godefrido sino a quelli di Niccolò, spargendone io nel seguente Capitolo di tratto in tratto le testimonianze, non istarò qui registrando superfluamente quel che abbiamo in seguito dalle Cronache degli Scrittori contemporanei, e dalle vecchie Carte, appartenente alla figura sempre più grande,

e sempre più cospicua di Capo, e di Metropoli, che esercitò la Città in progresso sotto i Patriarchi successori, Lodovico della Torri, Marquardo di Randech, Filippo d'Alensone, Giovanni di Moravia, Antonio Gaetano, Antonio Pancera, e Lodovico dè Duchi di Tech. Figura sostenuta dalla medesima, non già abusivamente, o per violenza alcuna, ma per le vie più onorate, e più legittime, avvalorate da un possesso sì lungo di tante età, sotto gli auspizj, e sotto gli occhi degli stessi suoi Principi. Dè quali ella fu sempre fedele e indefessa sostenitrice, ponendosi alla testa degli affari più importanti e gravi, tanto politici, che della pace e della guerra: entrando nè gabinetti, e nelle corrispondenze dè Monarchi, e dè Pontefici, ora in difesa dè Patriarchi, ora del Patriarcato, tanto nelle guerre esterne, che nelle domestiche turbolenze, e nelle intestine frequenti rivoluzioni, originate sempre da quel principio, che le produsse nè tempi antecedenti.

Venga ora il nostro Autori, e a fronte di queste insigni e autentiche Memorie, sostenga, se ha cuor di farlo, anche col microscopio alla mano, per impiccolir l'essere, e la figura della Città, che Udine separate facoltative non potrà mai mostrare, di aver esercitate, se non che quelle, che riguardano l'interno della propria Comunità, che non troverà uomini di senno, che gli menin buone cotesti bravate, riconvinute da tutti i Documenti, e da tutte le migliori Cronacke, finora allegate, e che si andranno allegando dal 1300 sino al 1400. Per testimonianza delle quali non può rivocarsi in dubbio, Udine aver continuamente esercitate per tutto quel tratto, ben cospicue, e ben distinte, e separate facoltative, fuor dell'interno della propria Comunità, ed essersi innalzata col suo valore, e col suo senno fin da què secoli sopra tutte le altre Comunità della Patria, a quel grado medesimo, che sovrastava prima l'antica, e cadente Aquileia. Che se una tal figura non potè farla in tempi tranquilli, ciò niente toglie, e niente pregiudica alla sua legittimità, ridondando anzi in suo onor sommo,

ed in sua gloria, l'esser giunta fra i tumulti e le rivoluzioni perpetue de' Feudatarj, in premio della sua fede, e della sua costanza verso i Patriarchi, suoi Principi e suoi Signori, all'essere di Capo, e di Metropoli della nobil Provincia del Friuli.

Di quanto poi proseguendo il discorso va pur tuttavia borbottando lo stesso Autore, che per quel che riguarda le Leggi universali in qualunque materia, e le providenze sopra tutto l'intiero Corpo della Provincia, non altri giammai le ha dettate ed esercitate, che il solo Parlamento, non se ne dee tenere alcun conto; essendosi nel Capitolo precedente nella materia delle Leggi Patrie levata la maschera quanto basta a questa falsa ostentazione. Pur nondimeno a lume degli Autori medesimo, che ne tien tanto bisogno, diremo in aggiunta, che le Leggi stesse Patriarcali, o vogliam dire Patrie, che ora passano sotto il nome di Statuto della Patria, che furon sempre, e lo sono anche in presente in difetto evidente di positive Leggi, e Statuti Criminali, abbenchè servano di Leggi Universali, ciò non ostante però non obbligano punto, nè obbligarono mai neppure in Civile, se non per elezione, e per libero assenso, alcuno della Patria, che tenesse altronde il diritto di reggersi secondo i suoi Statuti e le sue Leggi, come può vedersi nello Statuto Rinovato (1) nel 1673. e più precisamente ancora nell'antica Riforma (2) di esso Statuto del 1429. Nel qual numero si compresero spezialmente fino ab antico le Comunità nostre, che tutte ebbero i particolari suoi Statuti. Quindi è che ne' Parlamenti de' 27. Febbraio, e de' 19. Giugno del 1429. sotto il Dominio Veneto, in cui trattavasi della Riforma delle suddette Leggi Patriarcali, s'incontrano i protesti delle Comunità di Tolmezzo, Venzone, Portogruaro, e S. Daniele, di voler salvi a fronte di qualunque Riforma i suoi Statuti e le sue Leggi. Ciò che fece istessamente nell'ultimo di questi due Parlamenti anche Giacopo olim ser Simonis de Pulcinico, il quale protestò anch'egli a nome di tutto il Consorzio: protestatus fuit in ipso Parlamento nomine Consortum de Pulcinico, quod non consentiebant dictis

(1) Statut. Rinov. Ed. Utin. 1673. Cap. CLII. pag. 150.

(2) Constit. Patr. For. Jul. Ed. Ven. 1565. Cap. CLXXX. p. 102.

Constitutionibus in aliquo, quod esset contra eorum Statuta, Consuetudines et iura. Delle quali proteste dè suoi Antenati non dovette forse aver notizia ai giorni nostri un ben chiaro ed erudito discendente di quella nobil Prosapia, che non ebbe difficoltà a impegnarsi di sostenere nel Parlamento privativamente, ed ad esclusione non solo dè particolari Feudi e delle Comunità, ma eziandio dè Patriarchi una ben troppo ampia, ed incompatibile facoltà legislativa (1). Si dia dunque pace il nostro Autore, ed entri di buon animo in sentimento con noi, chè siccome gli Statuti della Patria furon Leggi dè Patriarchi, e non del Parlamento, così queste Leggi Patriarcali non obbligavano alcuno delle contrade, se non chi non avea il diritto degli Statuti proprij, e delle proprie Leggi.

E quì dovrebbe aver fine il presente Capitolo, se un volo più che dinkarico, e affatto fuori di proposito, di questo nostro benedetto Autore, tuttavia un poco non ci trattenesse. Dopo aver compiante, come sopra, le intestine discordie, le guerre, e le stragi, e i lagrimevoli avvenimenti della Provincia, e allotta in testimonio con poco buona fede L'infausta Storia del famoso Palladio, tutto a un tratto egli esce fuori in dispregio della Città col seguente aneddoto, non mai più udito nella Storia nostra del Friuli, e dice che tra li più celebri avvenimenti scorgesi Udine fatta sede d'un poderoso partito, e dominata dall'illustre Famiglia Feudataria Savorgnan, che prevalendo nella forza, e nella fortuna dell'armi, ha potuto aver corrispondenza con esteri Principi, quali con quelle forze collegate dè Feudatarj e della Città, anelavano al dominio di quella vasta Provincia, come ogni cosa distintamente si narra dall'enunciato Palladio. Povero Palladio, in che cattive mani si è mai egli incappato!

Noi ci siamo più volte ingegnati di conseguire il sentimento di quest'aggregato di spropositi in Istoria, e di combinazioni accozzate insieme a bella prova, perchè non s'intendano, e a gran fatica abbiamo

(1) C. Giorg. di Polcen. Sagg. de' Nob. de Parlam. e de' Feudi Pl. Vecenzo pagina

potuto indovinare colla scorta dell' Informazione autentica, posta in fronte con tal titolo alla Stampa de' Documenti del Parlamento (1) la vera intenzion dell' Autore, dove chiaramente leggesi, che Udine un tempo fosse fatta sede d'un poderoso partito di Castellani, alla testa de' quali dominasse la Città l'illustre Famiglia Feudataria Savorgnan. Ma non abbiam potuto poi concepire, come gli esteri Principi colla corrispondenza, come dicesi, del Savorgnano, e colle forze collegate de' Feudatarj e della Città, anelar potessero al dominio di questa vasta Provincia. Cotesta Lega fra Città e Castellani non vi fu mai; e tanto la Città che i Savorgnani, siccome vedremo, furon sempre fedelissimi al Patriarcato. Venga dunque in campo il Palladio medesimo, che si adduce più in testimonio bestialmente, a sciogliere quest' enigma. Narra egli alla pagina stessa stessissima 373. che si cita dal nostro Autore (2), unita a tre altre antecedenti, come al Patriarca Lodovico della Torre, che occupò la Sede d'Aquileia dal 1358. sino al 1365. mossero guerra i due Principi esteri, Ridolfo e Federico Duchi d'Austria; assistiti, come dice egli, e lo dice ancora Giovanni Ailino Scrittor contemporaneo (3), non già dal Savorgnano, o dalla Città, ma dai Feudatarj ribelli della Chiesa d'Aquileia, Spilimbergo, Prata, Strasoldo, Partistagno, e Ragogna. E come dopo varie violenze praticate in Provincia, risolsero essi Duchi in persona di piantar l'assedio alla Città di Udine, che col solito valore e fedeltà si difese intrepidamente in modo, di astringerli a levar l'assedio, e a dare orecchio ai partiti di componimento proposti dal Patriarca di rimettere ogni cosa (4) nella persona dell' Imperador Carlo IV. Si conchiuse perciò in Vienna la pace, di dove ritornato il Patriarca, e giunto a Udine, conobbe, dice il Palladio (5), da què maneggiati affari, che le turbulenze, che così frequentemente suscitavansi nella Provincia contro la sua Sede, non ricevevano altro fomento, che da particolari interessi de' Feudatarj, perchè mantenevano questi del continuo fra loro, e con i Prencipi confinanti secrete corrispondenze, le quali poi disunite partorivano le sollevazioni. Ecco adunque spiegato l'enigma: ecco

(1) Stamp. Parlam. pag. 14.

(2) Pallad. Part. 1. Lib. VIII. pag. 370. seqq. 373.

(3) Mon. Aquil. Append. n. XI. pag. 44.

(4) Descriz. Patr. Friul. pag. 89.

(5) Pallad. ivi pag. 373.

in campo di bel nuovo quali fossero i fedeli, quali gli avversi ai Patriarchi: ecco l'abuso che si fa del Palladio sì bruttamente dal nostro Autore.

Ma vegniamo alla Leggenda, che Udine un tempo fosse divenuta sede d'un poderoso partito di Castellani, e dominata dall'illustre Famiglia Feudataria Savorgnan. Nell'esame della quale, riserbando al seguente Capitolo il punto del dominio della Famiglia illustre de' Savorgnani, ci ristringeremo per ora a quel solo della sede in Udine del poderoso partito de' Feudatarj. Intorno a che sempre più andiamo scorgendo l'occhio fosco, e l'ignoranza incomparabile del nostro Autore nelle vicende della Città. Se mai cosa alcuna fu aliena dagl'istituti, e dalle massime originali della medesima, una certamente fu quella di non ammettere nel suo seno chi avesse parte, o poca, o molta ne' Feudi, e ne' Castelli della Patria, contro i quali ella ebbe continuamente pel corso di due secoli, siccome abbiam dimostrato, a struggersi in un perpetuo conflitto, in difesa di sè medesima e de' suoi Patriarchi. Quindi è che per legge Statutaria antichissima, del cui tempo non è memoria, fu stabilito fermamente nel Consiglio della Città, che niun Castellano, quod nullus Castellanus, seu persona aliqua habens partem in Castro aliquo, videlicet In Patria Foriiulij, deberet nec posset perpetualiter recipi in Vicinum Terre Utini.

Era seguito l'esecrando assassinio del Santo Patriarca Bertrando, in cui ebbero tanta parte i Feudatarj; e contro questi nel 1350 il suo successore il Patriarca Nicolò ne avea fatto quella grande giustizia, che accennammo di sopra, e che minutamente ci descrivono le Cronache, assistito sempre dalla Città colla mano più forte e risoluta. Ma la Città non si contentò così, e li 16 Settembre del seguente anno 1351 per darne, com'è da credersi, un più ampio particolar testimonio della sua detestazione, rinovò solennemente la suddetta Legge, facendone giurar l'osservanza a tutti i Cittadini, e registrandola nel Codice de' suoi Statuti nel modo che segue (1): Cum alias dice ordinatum fuerit, statutum, et firmatum per

(1) Cod. M. S. Statut. Civit. Ut. Rub. VI. Cap. XXV. [illegible]

Consilium Terre Utini, quod nullus Castellanus, seu persona aliqua habens partem in Castro aliquo, videlicet in Patria Foriiulij, deberet, nec posset perpetualiter recipi in Vicinum Terre Utini. Nunc vero congregato Consilio dicte Terre super Domo Consilij ad sonum Campane more solito, ad evitandum perpetuo maxima preiudicia, et dampna, que accidere possent ipsi Communi Terre Utini, Statutum, et reformatum fuit per Nobiles, et potentes Viros Dominos, Crescimbenum Capitaneum, Hectorem, et Federicum Fratres de Savorgnano, Hermanum de Cavnea Milites, Henricum eius Fratrem, Nicolusium olim Domini Federici Orbiti, Gabrielem de Cremona, &c. et plures alios de Consilio, quod de cetero in perpetuum nullus Castellanus, seu aliquis habens partem in Castris Patrie Foriiulij, possit effici Vicinus in Terra Utini, nec aliquis qui fuerit pro tempore de Consilio ipsius Terre Utini, possit eundem Castellanum, seu Castellanos in suos Vicinos accipere. Et immo ad maiorem cautelam, et firmitatem, omnes predicti de Consilio iuraverunt ad Sancta Dei Evangelia corporaliter predictam Reformationem perpetuo adimplere, et observare.

Per forma dunque di questa Legge fondamentale, e Statutaria, presa fin da lontani tempi, e riconfermata alla morte di Bertrando, col formal giuramento del suo Consiglio, non solamente erano esclusi i Castellani dalla Città come tali, ma non poteano entrarci neppure in sembiante di Cittadini. E vi rimasero in cotal modo interdetti perpetuamente sino all'anno 1387. in cui supplicando un buon numero di Famiglie Castellane, e mancando in quel torno la Città di popolazione, per l'immenso numero di Cittadini, che avea perduti ne sei anni antecedenti di continua guerra, per le turbolenze insorte a motivo del Patriarcato, conferito in Commenda dal Pontefice Urbano VI. al Cardinal Filippo d'Alensone, e per la strage ancora, a cui le convinne soccombere nella

famosa peste del 1383. dovette ella rimettere dello Statutario suo rigore, e riceverle per la prima volta nel suo seno li 10. Luglio dello stesso anno 1387. concedendo loro la Cittadinanza, non obstante aliquo Ordinamento edito in contrarium. A condizione però sempre, che non ci entrassero, se non come Cittadini, e che giurar dovessero in mano alla Città, se perpetualiter esse bonos, rectos, legales, et fideles Cives, et Vicinos Terrae Utini. Con quelle ulteriori clausole decorosissime per la medesima, che spiccano dalla formola del giuramento, prestato da esse in quell' incontro in mano alla Città (1). Ad esempio delle quali ne' successivi tempi concorrero perciò a gara le Castellane Famiglie per ottenerne l' aggregazione, trasportando stabilmente in Udine il lor domicilio, e sottomettendosi intieramente alle leggi della Città, siccome abbiamo dalle originali Memorie de' nostri Annali (a).

Per la qual cosa non può darsi nè invenzione più sciocca, nè falsità più manifesta di questa della sede in Udine del poderoso partito di Castellani, ai tempi di Bertrando, come pretendesi, e del celebre Federico di Savorgnano. Tempi, in cui per appunto siamo certi, per testimonio delle migliori Memorie, e de' più autentici Documenti, che niun Castellano per legge Statutaria potea por piede in Udine, e che non vi lo pose mai prima dell' anno 1387. e questo eziandio in via precaria, e in figura di semplice Cittadino. La qual novità, siccome vedremo, non ebbe luogo, che un anno e mezzo innanzi che mancasse a vivi il suddetto Federico Savorgnano, di cui favoleggiasi dal nostro Autore allegramente, che alla testa di un tal partito dominasse la Città, e di cui non meno, che dell' illustre sua Famiglia, è ormai tempo, che passiamo a farne discorso.

(1) Stampe Nostr. pag. 137.

(a) Stampe Nostr. pag. 19 e segg. 45.

Cap. III.

Della Storia della Città in relazione a quella Della Famiglia de' Savorgnani del Monte ~~Savorgnana~~

L'invinzione niente meno sciocca, e ridicola della favolosa sede in Udine de' Castellani, vi è quest'altra, che la Città fosse dominata mai dall'illustri Famiglia Feudataria Savorgnan, e bastar dovrebbe abbondantemente la testè addotta Statutaria Legge, per convincerne in tutti gli aspetti la sua falsità. Imperciocchè il solo intervento de' due Fratelli, Ettore, e Federico Savorgnani, in qualità di Consiglieri della Città a prendere il Decreto, e a giurare cogli altri l'esclusion perpetua de' Castellani, e di chiunque avesse la minima parte ne' Castelli della Patria, dimostra ad evidenza, che il Consiglio allora, e non i Savorgnani dominavano nella Città, e che tanto essi, che la loro Famiglia, niuna relazione avevano in quel torno co' Castellani, e di niun Feudo, o Giurisdizione si prendean pensiero ne' Castelli della Patria. Tuttavia a giustificazione non meno della Città, che non fu dominata mai da alcuno in verun tempo, se non da' suoi Patriarchi sino alla fortunata sua dedizione al Dominio Veneto, che dell'istesso grande, e Nobile Casato de' Savorgnani, che non ebbe mai sì poca fede verso il Dominio de' Patriarchi, di cozzarla colla loro Sovranità, nè così poco amore verso la Città di opprimerla, e di dominarla, non ci sia discaro di toller brevimente l'illustrazione di un sì bel punto, che non può che ridondare in gloria della Città medesima, e in onore immortale di quella illustre e nobilissima Famiglia.

Non è già che la Città perdesse niente della dignità sua, se per avventura ella fosse mai stata signoreggiata dalla Famiglia de' Savorgnani, siccome nulla perdette la Città di Milano, dominata un tempo dai Turriani,

è dai Visconti, Padova dai Carraresi, Verona dagli Scaligeri, Rimini dai Malatesti, e così di mano in mano tant'altre Città nobilissime d'Italia, che tutte un tempo corsero la stessa fortuna, d'esser oppresse, e signoreggiate da qualche potente, e ambizioso suo Cittadino. Ma perchè le memorie più autentiche di questa illustre Famiglia ce la dipingono affatto a rovescio tutta Cittadina, e immedesimata fin dal secolo XIII. colla Città; piena di zelo del ben comune, e de' diritti, e della gloria del pubblico, nè gradi più cospicui, e nè più gelosi posti, che in Udine di tempo in tempo ella sostenne, crederessimo di fare ingiuria all'immortal suo nome, e a quel genio di patria inalterabile, che dimostrò sempre in pro della Città, se lasciassimo correre a suo peso impunemente questa falsa disseminazione.

Fin dall'anno 1259. abbiamo da Odorico Susanna nel suo Tesoro (1), che Federico di Colmallisio, che così anche appellaronsi i Savorgnani, copriva il riguardevole posto di Castello di Udine. E come tale intervenne anche nella Curia del 1260. allegata di sopra, nel caso de' Signori di Prata, che lo appella semplicemente Federicum Castaldionem Utini. Troppo lunghi sarissimo, se volessimo qui addurre tutti gl'impieghi, che da quel tempo in poi sostennero continuamente i Savorgnani per conto della Città, e ci basterà soltanto in conferma di aggiungerne alcuni pochi; come per cagion d'esempio l'intervento per la Città del suddetto Federico (2) nel Parlamento del dì P.° Maggio 1270. La creazione in Consigliero nel Parlamento 29 Novembre 1327. di Federico Savorgnano, pro Communi Utini (3). L'altra dello stesso Federico, pro Utino (4), nel Parlamento 11 Febbrajo 1328. E così quello nel Parlamento 7 Giugno 1329. del medesimo Federico pro Utino (5). Come finalmente l'altra nel Parlamento 20 Giugno 1353. di Castron Savorgnano pro Communi Utini (6).

Ma perchè il nostro Autore ci chiama precisamente a esaminare i tempi di Bertrando, e di quel celebre Federico Savorgnano,

(1) Lib. Thesauri Claritas ex Apogr. Ant. Bell. in Archiv. Metrop. Capit. Utin. pag. 181.

(2) Mon. Aquil. col. 362.

(3) Stamp. Avvers. pag. 27.

(4) Mon. Aquil. col. 855.

(5) Stamp. Avvers. pag. 30.

(6) Stamp. sudd. pag. 40.

che visse in quel torno, e da cui farnetica egli, che restasse oppressa, e dominata la Città di Udine, così di questi ne daremo un conto alquanto più chiaro, e più disteso. Per testimonianza de' pubblici nostri Annali, fra tutte doti nobilissime, che distinsero in ogni tempo i discendenti di quest'illustre Prosapia, ereditaria certamente fu quella del valore, e della esperienza nel maneggio dell'armi, nella quale gran fama avendosi acquistato il suddetto Federico, la Città nel 1349 seguitando il Patriarca Bertrando nella guerra col Conte di Gorizia, lo scelse nel suo Consiglio li 11 Settembre in General Capitano delle sue truppe (1): <u>in Capitaneum Generalem totius Militie, hominumque armatorum et peditum Terre Utini, et qui erunt ad stipendium, et servitium Communis dicte Terre.</u> Ecco adunque uno degl'impieghi dati dalla Città a questo valoroso personaggio, che il sostenne eziandio in quella campagna con grande onor suo, e delle truppe Udinesi, e Patriarcali.

Nacque l'anno appresso, siccome accennammo, la funesta Tragedia di Bertrando, della cui comitiva sfortunatamente era anche Federico (2), onde la Città in quel terribile caso chiamò tantosto il suo Consiglio, e creò per suo Gastaldo, o sia Capitano Francesco Savorgnano, il quale li 10 Giugno, unito ai Galidesj, Vicardussj, Joachini, Richi, e a nome pure d'Ettore, e Federico Savorgnani, e di tutte le altre Nobili Famiglie, che in buon numero abitavano in quel tempo nel Castello d'Udine, non tardò d'esporre al Consiglio, aver le medesime per disposizion di Bertrando il diritto Sede Vacante della custodia di quel Castello; alla qual novità il Consiglio non volle in alcun modo aderire (3). Ma non per tutto ciò i Savorgnani se la presero colla Città, di cui ne faceano quel conto, e quell'alta stima, che potea fare qualunque altro buon Cittadino. E il medesimo Federico, che per le sue rare qualità divenne col tempo la delizia d'Udine, continuò poscia lungamente con fede

(1) Annal. Civit. Tom. 1. pag. 187.

(2) Mon. Aquil. Append. n. 14. pag. 12.

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 252. t.

e con valore, nel servigio Militare della Città, ai cui stipendj lo troviamo tuttavia li. 23. Marzo. 1368. con settecento settantacinque Fiorini d'oro di contribuzione ogni sei Mesi (1). E tanta era la divozion loro verso il Comune della Città, che passando de' particolari dissapori tra il Conte di Gorizia, e la loro Famiglia, in niun patto vollero far pace, senza dipender prima dal Consiglio della Città. Nel quale li. 13. Aprile. 1363. Francesco, e Pagano Savorgnani, a nome loro, e di tutto il suo Casato (2), pro se et aliis de domo eorum super pace, et domesticitate tractata inter Dominum Comitem Goritie, et ipsos, si veggono a implorarne il parere: implorant consilium totius Consilij, quoniam sine ipsius consilio nullatenus facerent. Ai quali il Consiglio diede una risposta con sentimenti tali, che ben merita d'essere udita, ed è la seguente: Consultum, et deliberatum fuit, quod bonum est, quod fiat. Et erit status et conservationis Domini Patriarche, Ecclesie Aquilegensis, et specialiter Terre Utini, et totius Contrate; quoniam contra Dominum Patriarcham, et Aquilegensem Ecclesiam nunquam fuit, nec est, aut erit intentionis eorum facere, sed solummodo ad commodum, et utilitatem.

(1) Annal. Civit. Tom. IV. pag. 322. t.

(2) Annal. Civit. Tom. III. pag. 210.

Da questa brevissima Deliberazione del nostro Consiglio, gran cose certamente in poche parole noi vegniamo a comprendere, risultando manifestamente dalla medesima il grande amore, e l'alta estimazione de' Savorgnani verso la sua Città, e il particolar interesse, che la Città all'incontro prendeva nelle cose loro. Scuopriamo altresì, che questa concordia, e uniformità di sentimenti non tendeva ad altro, che al miglior stato, e conservazione del Patriarca, e della Chiesa d'Aquileia, e particolarmente della Città di Udine, e del rimanente della Contrada. Abbiamo in fine un autentica conferma del gran fondo di fedeltà, e d'affetto, e d'interesse strettissimo pe' suoi Patriarchi, che la Città non meno che i Savorgnani nutrirono perpetuamente. Contro i quali per massima di stato si protesta il Consiglio, non esservi

mai fatto niente, nè doverri fare in presente, nè in avvenire; stato essendo sempre di sua intenzione di procurare unicamente il loro comodo, e la loro utilità.

In quest' anno adunque 1363 in cui la Città facea pur la grande e rispettabile figura, tanto in relazione alla Famiglia de' Savorgnani, che alla vigilanza, che in qualità di Capo, e di Metropoli ella solea tenere sugli affari cò Principi esteri, per la sicurezza e conservazione dello Stato de' Patriarchi, della Chiesa d'Aquileia, di se stessa, e di tutta la Patria; in quest' anno dico, ci tocca a sentire non senza ammirazione, dalla bocca del nostro Autore, ch' ella si rese in tal modo soggetta alla suddetta Famiglia Castellana Savorgnana, che in segno di vero Dominio con consenso di tutto il popolo, a Federico Capo della stessa insigne Famiglia consegnò le chiavi della Città. Ma buon per noi, che siamo in grado di smentire questa gran favola, per bocca de' Savorgnani medesimi, per cui Francesco, e Pagano nel suddetto Consiglio, e non già Federico, come infingesi il disavveduto nostro Autore, in figura di Capi dell' intiera Famiglia, in quest' anno stesso 1363 in cambio d' opprimer Udine, o di signoreggiarlo, si diportarono tutto all' opposto con tal rispetto, e contanta dipendenza, fin nè particolari interessi del lor Casato, d' implorarne a comun nome il Consiglio, e la deliberazione della Città; senza di cui protestaronsi, che non erano in verun modo per far cosa alcuna. Nè giova punto il titolo di Castellana, che dà l' Autore alla stessa Famiglia, perchè la favola diventi vera; e nulla istessamente conchiude l' autorità del Palladio, citata al margine (1), dintorno alla consegna delle chiavi della Città, in faccia al testimonio gravissimo dell' original registro de' nostri Annali; e del contegno di riverenza, e rassegnazione alle disposizioni del pubblico, esposto come sopra in pien Consiglio dai Savorgnani stessi;

(1) Pallad. Part. I. Lib. VIII. pag. 374.

ed in ispezie da Francesco Savorgnano, che è quel medesimo, a cui dice il Palladio, senza addurne alcun fondamento, che per appunto in quest'anno furon consegnate le chiavi della Città.

Mi son io ingegnato di scorrere i mentovati nostri Annali sotto il Patriarcato di Lodovico della Torre, ove sta descritto in forma pubblica tutto ciò che nacque alla Città sotto quel Patriarca; e ho trovato bensì dal 1361 sino a tutto il 1363 che tuttavia le Porte erano in custodia della medesima, e che i Custodi di esse Porte, tanto intrinseche, che esteriori, si creavano, e pagavano, e si prestava loro il giuramento dalla Città (1), e che sopra di esse con particolar Deliberazione del dì 13 Marzo 1363 fu preso, che si alzasse l'arma del Patriarca, che n'era il vero Padrone (2). Ma della consegna delle chiavi delle medesime al Savorgnano, non ne ho incontrato il minimo cenno. Ella è dunque a questo passo, se gli antichi registri, e le originali Carte meritano fede, una delle solite giunte, che fa il Palladio del suo, qualora si riscalda nella soverchia lode, e nell'esagerazione. La qual giunta non solamente si abbraccia a mani aperte dal nostro Autore, ma se ne fa eziandio egregiamente abuso, e laddove il Palladio dice consegnate le chiavi a Francesco, egli ci cambia fra le mani il nome, e celo trasforma in Federico Savorgnano, perchè altrimenti non andrebbe bene la favola, e non potrebbe da lui seguitarsi a dire, che quindi al medesimo Federico in primo e principal luogo erano dirette le Lettere de' gran Principi, e Sovrani, che anche in oggi si ostentano testimonj per la Città piuttosto di servitù, che di glorioso dominio.

Io m'annoio estremamente nel dover far la critica a un mar di menzogne; e pure mi convien farla, e aggiungere a questo passo, che oltre alle cose finora allegate, resistono a queste baie tutte l'altre memorie di questa illustre Famiglia, di cui si trova in questi medesimi tempi, che si fece pregio,

(1) Annal. Civit. Tom. III. pag. 20. t.° 264. 355. t.°

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 261. t.°

come ogn' altro buon Cittadino, di rassegnarsi alle Leggi, e al Giudizio della Città, non meno in Civile, che in Criminale. Come per cagion di esempio si ha dalla contesa di Pagano, e Federico Savorgnani con Vecelone di Varmo pendente li 2. Aprile 1361. avanti il Consiglio della Città (1). E dalla querela data li 27. di quel mese da Roma, Nobile Signora di Gemona a Salon Savorgnano, per occasion della quale si dà incombenza al Capitano della Città, che faciat ius contra ipsum, et perquisitionem (2). E' dalla querela di Fulcherio Savorgnano del di 20 Aprile 1363. data a Rizzardo di Castello, e altri Signori avanti i Tribunali della Città, onde si citano ad carceres dal Capitano suddetto, iuxta formam Ordinamenti Terre Utini editi super homicidijs (3). E' così da tant' altri liti, e controversie, agitate dai medesimi ai Tribunali della Città, che si veggon sparse nè nostri Annali, e che non è qui luogo di tesserne il catalogo.

Non si può nondimeno passar con indifferenza, in quanto alle lettere scritte, come dicesi, da gran Principi e Sovrani in primo principal luogo a Federico Savorgnano, la mala fede, e la dissimulazione manifesta del nostro Autore, che non vede la trave, e vede la festuca. Non vede nella Stampa nostra le quattordici lettere nobilissime del Doge Antonio Veniero, del Patriarca Lodovico della Torre, di Carlo Re di Sicilia, del Pontefice Urbano VI. d'Elisabetta Regina d'Ungheria, della Repubblica di Fiorenza, di Francesco da Carrara, d'Antonio Patriarca, d'Innocenzo VII. di Roberto Imperadore, d'Alessandro V. del Conte di Cilla, e di Giovanni XXIII. (4), che in varj tempi, e per varj motivi, dal 1359. sino al 1414. da tutti questi gran Principi e Sovrani, nel corso di cinquanta e più anni, furon tutte scritte a dirittura alla Città, e al supremo suo Magistrato, senza che vi entri nè poco nè punto il nome del Savorgnano. E vede poi con tanta perspicacia altri quattro lettere del solo Doge Veniero, diritte a Federico Savorgnano (5), e ai Cinque Deputati ad bonum

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 130. t.

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 133. t.

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 273. t.

(4) Stamp. nostr. pag. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 47. 51. 53. 54. 56. 58. 60.

(5) Stamp. nostr. pag. 21. 22. 24. 30.

honorem, et conservationem libertatis Patriæ Foriiulij; per indur quindi nella Città soggezione, e servitù verso la Famiglia Savorgnana. Ma il nostro buon Autore, che la spaccia da Storico, e intendesi di tutto fuorchè di Storia, se già l'avesse intesa, non avrebbe certamente rinfacciato alla Città qual testimonio piuttosto di servitù, che di glorioso dominio questo nobilissimo straordinario Magistrato de' Cinque Deputati, e Cinquanta Consiglieri, a cui presiedeva il Savorgnano, non già come tale, ma come Capitano della Città, creato dalla Deputazione medesima, fornita d'autorità suprema in tempo di Sede Vacante, e della guerra contro Francesco da Carrara, nel grave sconcerto del Cardinal d'Alensone, come a suo tempo ne daremo conto. Per forma del qual Magistrato si vide la Città in Lega colla Serenissima Repubblica, a reggere non solo le cose sue, ma quelle eziandio di tutta la Patria, come l'Autor medesimo potea comprendere senza fatica dalle Soprascritte stesse delle lettere dritte a Provveditori Veneti, e a questo Magistrato, da Giacomuccio Conte di Porzia, Capitan delle truppe in Sacile, e massime da quella del dì 8. Gennajo 1386. concepita ne' seguenti termini (1): Egregiis, et Nobilibus Viris D. Michaeli Iustiniano, Iacobo Fradenico, Petro Mauroceno Honorandis Provisoribus, necnon Egregijs Viris Phederico Militi de Savorgnano, et Quinque Rectoribus Deputatis per Consilium Utini ad Regimen Patriæ Amicis carissimis. Nella qual soprascritta doveano ben colpir l'animo dello stesso Autore quelle parole: Quinque Rectoribus Deputatis per Consilium Utini ad Regimen Patriæ, se avesse avuto cuore per la Storia, e per la Verità.

Ma ritorniamo a Federico Savorgnano, e alla sua Famiglia, di dove i raggiri, e le stravaganze del nostro Autore, più forse ancora di quello che non meritano, ci aveano non poco dilungati. Nell'esame della quale, e delle vecchie nostre Carte, sempre più la troviamo, dirò così, incorporata, e immedesimata colla Città; imperciocchè premendo al Patriarca Lodovico l'Infanteria Udinese,

(1). Stamp. nostr. pag. 17.

Li 21 Settembre 1363 ricercò al Comune non solo quella Milizia, ma eziandio Francesco Savorgnano, Condottiere sperimentato (1), expertum in regiminibus gentium. Che poi non gl'inviò, a motivo che detto Francesco propter debilitatem capitis non poterat ad presens in armis esse. Così il Patriarca Marquardo li 5 Luglio 1370 nel viaggio ch'era per fare a Roma, desiderando aver seco alquanti Friulani, chiese per parte della Città, che gli venisse accordato Federico Savorgnano. Al che essa vi aderì, e ve lo spedì ben corredato a spese del Comune, con sette Cavalli, e dugento Ducati d'oro per l'allestimento (2). Grande in fatti era la stima di Federico in què tempi, e andava tuttavia crescendo alla giornata, onde nel 1381 vacando la Sede per la morte di Marquardo, meritò d'essere spedito assieme col Degano d'Aquileia, e con Niccolò Zambini da Udine, a nome di tutta la Provincia (3), a segnar la famosa Pace, procurata da Amedeo Conte di Savoia li 8 Agosto in Turino, fra i Veneziani, e i Genovesi, il Re d'Ungheria, il Signor di Padova, e il Patriarcato (4).

Ma se grande fu l'onore, che Federico in questa Legazione fece a se stesso, e alla sua Città, altrettanto sfortunate ne furono le conseguenze, imperiocchè non avendo potuto egli sostenere in quel trattato, che l'Istria appartener dovesse al Patriarcato, talmente si concitò l'odio degl'Istriani, et particolarmente quello dell'Arcidiacono di Capodistria, che unitosi egli in Cividale col Cardinal d'Alensone, che l'avea creato Maresciallo delle sue truppe, pensò coll'intelligenza di alcuni della Città, di sorprenderla, di trucidar Federico Savorgnano, e di darle barbaramente il sacco.

Tre nobilissimi esami del dì primo, quinto, e vigesimo d'Ottobre di questo stesso anno 1381 d'un così orribile disegno, restano tuttavia originali nella Cancelleria della Città (5), dai quali vegniamo a comprendere ad evidenza, qual

(1) Annal. Civit. Tom. III. pag. 317.

(2) Annal. Civit. Tom. V. pag. 70.

(3) Mon. Aquil. col. 964.

(4) Annal. Ital. Tom. VIII. pag. 397.

(5) Carta manu Bonadei q.m Mathiussj de Aviano Utin. habit.

qual fosse in què tempi lo stesso grande, e rispetta=bile della Città, e l'opulenza sua: quale la figura singolare, e autorevolissima di Federico Sa=vorgnano nella medesima; e quale finalmente la sua moderazione incomparabile in sì grand' auge, che non lasciò indursi mai a pensar cose, che non fosse degne d'un ottimo, e vero Cittadino.

Palesa nel primo esame un certo Toscano Condottier d'armi per nome Abato, il grande orrore dal medesimo concepito alla proposta fattali d'entrare nell' atroce congiura, e il motivo che l'induce a deporre ogni cosa al tribunal della Città, cioè, ne tanta Terra sicut est Terra Utinensis destructa esset. E le proteste da lui fatte all'Arcidiacono di Capodistria, che il sollecitava, rimproverandolo di troppo ardire, e di stoltezza, in voler sorprendere con poche forze una Città, que est et erat ita bene forti=ficata Muris, forte sicut est Terra in tota Italia. Replicandoli anche dopo, che si cavasse questa pazzia dalla testa, quia Terra Utini est fortis, et magna, et bene murata. Al che l'Arcidiacono pure insisteva dicendo, che venendo fatto di cogliere all'improvviso Federico Savorgnano, e di trucidarlo, non era da dubitarsi, quod nullus in ipsa Terra faciet resistentiam, et defensionem. Tanta era la stima in què tempi, e la riputazione in armi di questo illustre personaggio. E che dando il sacco alla Città, tutti diverrebbono ricchi: Erimus omnes divites, et exiemus omnem vilitatem, paupertatem, et indigentiam. Tante erano fin dall'ora le ricchezze, e l'opulenza della medesima.

Lo stesso a un dipresso depone nel secondo esame un certo Alessio, costituito nelle forze della Città, d'aver risposto all'Arcidiacono, quia Terra Utini est potens et magna. E al disegno infame esportoli di uccidere Federico Savorgnano, e di dare il sacco alla Terra, d'aver non solo ricusato di aderirvi, ma d'averlo minacciato ancora di palesare ogni cosa agli Udinesi: Quia vere non solum non astabo vobis, ymo omnia revelabo Utinensibus. Soggiungendo di avere eziandio

invitato un suo compagno per nome Zaro a far lo stesso dicendogli: Eamus, et revelemus istud factum Dominis Utinensibus. E palesando in fine anche la cagione, onde l'Arcidiacono macchinava una tal sceleraggine, avendo esso udito dalla bocca propria del medesimo, che ciò meditava, quod odiebat Dominum Federicum de Savorgnano, quia in pace nuper facta inter Ecclesiam Aquilegensem, et Venetos, dimiserat dictus Dominus Federicus Istriam in manibus Venetorum.

Dal terzo esame finalmente del suddetto Zaro di Capodistria abbiamo, che gran susurro faceano alle parti di Cividale due Nobili de Capodistria presso il Cardinal d'Alensone, per sostenersi sotto il Patriarcato; onde sempre più andava rinforzandosi la congiura, coll'intelligenza ancora d'un certo Nobile Udinese, qui non est minus potens, dice la Carta, quam Dominus Federicus de Savorgnano, quamvis Populus sequatur dictum Dominum Federicum propter arma que portat. Per la qual cosa un certo Gasparuto allegato nell'esame, infastidito e commosso in vedere invischiati nella congiura i medesimi Cittadini, ebbe a dire al suddetto Zaro, che più di tre volte egli avea eccitato il Savorgnano a farsi padrone della Terra: Ego plus quam tribus vicibus dixi Domino Federico de Savorgnano, quod sit Dominus in illa Terra, et ipse non vult, sed in bona fide ipsum posset penitere. Alle quali parole attonito Zaro, chiedendo come ciò potesse fare il Savorgnano, ita bene, rispose il Gasparuto, sicut ego habeo istum Cortellum in manu.

Non può a mio credere in una sola Carta dimostrarsi con più evidenza, nè l'autorità grande, nè il valore, nè insieme ancora l'onestà, e la moderazione costantissima del Savorgnano verso la sua Città. E neppure in un medesimo tempo la grandezza, il lustro, la potenza, e lo stato libero di Udine sino a quest'anno 1381. Nel quale sì l'uno, che

l'altra andarono sottoporsi alla tragedia tremenda, che in cotal modo gli si tramava contro, e a cui, scopertasi la congiura, venne fatto loro fortunatamente di sottrarsi. Chè se fino al suddetto anno 1381. niuna violenza, e niuna soperchieria quindi ne nacque per parte di questa illustre Famiglia verso la sua Città, molto meno ella potè aver luogo negli anni susseguenti sino alla dedizione al Dominio Veneto, nè quali le turbolenze, e gli sconcerti, che portò seco il Patriarcato conferito in Commenda in quest'anno medesimo 1381. da Papa Urbano VI. al Cardinal d'Alensone, e le continue posteriori vicende, gran motivo diedero alla Città di Udine, interessatissima per l'onore, e per la difesa del Patriarcato, di darne prova della sua potenza, e di spiegare a vista universale la figura sua più che mai decorosa, e risplendente di Capitale della Provincia.

Ricusò Udine fin dal primo momento, secondo che narra Giovanni figlio d'Aylino dè Signori di Maniaco, scrittor di quel tempo, e che intervenne a molti di què fatti, di accettar l'Alensone in quella figura (1): *Terra Utini ipsum D. Philippum Cardinalem in Commenda acceptare recusavit.* Ciò che intraprese colla più forte risoluzione, e a costo di tutto, riflettendo, che *melius est quod Patria destruatur, quam Libertas amittatur.* Spedì perciò replicatamente Ambasciadori al Papa, *ut verum Dominum Patriarcham deberet mittere in Patria, more antiquitus observato.* Ma resistendo il Pontefice, convenne alla Città rinforzare il suo partito, invocando l'aiuto della Signoria di Venezia, e d'Antonio della Scala Signor di Verona, che seco si unirono in lega. Il Cardinale all'incontro tirò del suo partito i Cividalesi, ai quali si unì con secondi fini ben volentieri anche Francesco da Carrara Signor di Padova, e Trivigi.

Nulladimeno tal fu il valore degli Udinesi, che obbligarono armata mano Gemona, e Tolmezzo con tutta la Cargna, e Cadorre a seco loro unirsi, e si rivolsero

(1) Mon. Aquil. Append. n. XI. pag. 45.

con tutte le forze a batter Cividale, che avrebbono anche dice lo Storico, cum eorum potentia molte volte superato. Ma i Cividalesi, soggiunge egli, semper cum blandimentis, et varijs voluntatibus, et verbis blandis, cum videbant se superari, mittebant ad Utinenses eorum Ambasciatores, dicendo unum et aliud. Ciò che diede campo a Francesco da Carrara di prodursi nel 1384. in sembiante di Mediatore fra gli Udinesi dall'un canto, e il Cardinale e i Cividalesi dall'altro, e comandare che nello spazio di sei giorni tutto il Friuli prestar dovesse ubbidienza al Cardinale, come in fatti seguì nell'anno medesimo 1384. Ma scopertosi che l'Alensone secretamente avea promesso in grazia d'un tal trattato, di cedere al Carrarese Sacile, Portogruaro, Monfalcone, la Chiusa, e parecchie altre Fortezze; e osservato avendo di fatto, che il Carrarese medesimo avea ben tosto collocato in Udine Michele Rabata suo confidente, e Iacopo da Carrara suo figliuolo naturale, con altri suoi Ufiziali, finalmente gli Udinesi, che vedevano in cotal modo, libertatem Patrie fore quasi in totum amissam, nolentes amplius tolerare, discordiam habere inceperunt cum Domino Cardinali; non videntes ipsum Dominum, sed potius Dominum Padue (1). Per la qual cosa il Cardinale di notte tempo se ne fuggì, e ricovrossi a Padova.

Queste così fatte trame di Francesco da Carrara ingelosirono a maggior segno la Signoria di Venezia, di modo che li 8. Febbrajo del 1385. il Doge Antonio Veniero, mediante Giovanni Gradenigo, Lionardo Dandolo, e Michele Steno, tutti e tre Proccuratori di S. Marco, stimò bene di aprire un nuovo trattato d'alleanza nell'Isola di Grado cogli Udinesi, e altre Comunità e Castellani della Patria (a), col farne invito anche al Cardinal d'Alensone, perchè si unisse seco loro a danni del Carrarese. Ma il tutto fu indarno, conciossiacosachè l'Alensone prevenuto dalle promesse del Signor di Padova, ritornò in Friuli scortato

(1) Mon. Aquil. Append. ibi pag. 46.

(a) Annal. Civit. Tom. VIII. pag. 64.

dalle sue truppe, che sorprisero Portogruaro, e tirarono a quel partito tumultuariamente quasi tutto il di là del Tagliamento (1).

Intanto la Signoria di Venezia mandò in Udine giusto i patti della Lega (2) due Nobili suoi Cittadini, che furono Michele Contarini, e Giacopo Gradenigo (3), al recipiendum Nobiles, et Communitates, qui vel que intrare voluerint in Ligam, onde accresciuto in tal guisa al possibile il numero de' collegati, e riapertosi per testimonianza del mentovato Storico, li 13. Maggio del suddetto anno. 1385. il teatro della guerra (4), La Città d'Udine in tali circostanze pensò a un straordinario provvedimento, e nel suo General Consiglio appellato Arengo, tenuto li 13. Novembre susseguente, passò alla destinazione d'un Supremo Magistrato di Cinque Deputati, con piena facoltà circa agenda in huiusmodi Guerra interius, et exterius. Che furono Giacobino del Torso, poscia Cardinale di S. Chiesa, Valentino de Valentinis, Detalmo degli Andreotti, Giovanni Marchesini, e Francesco Missio (5). Ai quali nello stesso Arengo furono aggiunti Cinquanta (6), tutti Cittadini Udinesi, in qualità di Consiglieri straordinarj, cum auctoritate Arengi Generaly predicti propter aspera discrimina Guerrarum. Col consiglio de' quali avessero a reggersi i Cinque Deputati: Cum quorum consilio, et deliberatione regere se habeant, et quecumque laudabiliter eorum consilio et deliberatione concludendo expediri, cum plena facultate. Questo è quel supremo straordinario Magistrato, di cui poco fa ne parlammo, e a cui è diretta una delle quattro lettere, che ci si rinfacciano, del Doge Veniero, posta alla pag. 24. della nostra Stampa, colla seguente soprascritta: Egregijs Nob. Viris Ghederico de Savorgnano, ac Quinque Deputatis, necnon universis, et singulis Consiliarijs de Consilio Quinquaginta Deputatis ad Bonum honorem, et conservationem Libertatis Patrie Fori Iulij. E questa in fatti era la loro incombenza; il che sia detto a lume del degno nostro Autore. Veggiamo ora come vi ci entrasse in principal figura anche il Savorgnano.

(1) Mon. Aquil. Append. ibi.

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 67. t.°

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 74. t.°

(4) Mon. Aquil. Append. ibi. pag. 47.

(5) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 79. usq. 81.

(6) Annal. Civit. ibi pag. 74. t.°

Fra i primi atti di questa straordinaria Suprema Presidenza, ben degno è da leggersi quello dè 17 dello stesso mese di Novembre (1), con cui propter commissa per Dominum Cardinalem, qui nominabat se Patriarcham Aquilegensem, e che cose tali avia commesse, e tante, conando in totum alienare Sanctam Ecclesiam Aquilegensem Matrem nostram, et totam Patriam Fori Iulij, ipsam summittendo perpetue servituti, videlicet Dominio Tirannico, fu deliberato, che in niun modo dallora innanzi dovesse tollerarsi in Terra Utini aliquis Capitaneus deputatus per eum, vel regens eius nomine dictum Officium. E perciò fu rinunciato alla sua ubbidienza solennemente per omnes Quinquaginta Electos in Rengo, et per Quinque Deputatos, ut supra, simul congregatos. E cassarono in seguito il di lui Capitano: Antonium de Vando de Vincentia eius Capitaneum totaliter cassaverunt, et privaverunt a dicto Officio. E perchè con un tal atto considerarono la Sede d'Aquileia ormai vacante, passarono essi Cinque Deputati, e Cinquanta Consiglieri unitamente ad eleggere in Capitano della Città in vece del Vando, Federico Savorgnano, e lo sforzarono eziandio a fronte della sua resistenza, ad accettare un tal Carico: Et quia est vacatio in predictis Ecclesia, et Patria, elegerunt Egregium Militem Dominum Federicum de Savorgnano, quem penes volentem recusare compulerunt ad recipiendum Officium Capitaneatus, et Regiminis Terre Utini. Onde rassegnatosi il Savorgnano, passò giusto il solito a scegliere Lionardo di S. Daniele in suo Vicecapitano. Ed ivi amendue giurarono in mano alla Suprema Deputazione medesima l'osservanza delle Leggi: Et sic ibidem ambo iuraverunt in dicto Regimine recte servare antiquas consuetudines, et ducere quoscumque per Laudum et Sententiam, et aliter aliquem non aggravare.

Ecco la verità del fatto, giustificata a pieno coll' original registro di què tempi, come ci entrasse il Savorgnano in quel Supremo nobilissimo Magistrato, destinato

(1) Annal. Civit. ibi. pag. 82.

pochi giorni prima dalla Città a soprain-
tendere, assieme coi Provveditori Veneti residenti in Udine, alle cose della Lega contro il Carrarese. Ecco quanto lungi dal vero vadano i segni del nostro Autore. Egli ci entrò come Capitano della Città, creato contro sua voglia, e quasi per forza, in vece del Vando che avea casso, dall' autorità suprema dè Cinque Deputati, e dè Cinquanta Consiglieri. Ecco in conseguenza a chi furon dirette nel seguente anno. 1386. Le Lettere del Doge Antonio Veniero sopraccitate, e quelle di Giacomuccio Conte di Porzia Capitan delle truppe alleate in Sacile. Eccone il motivo, onde le medesime in primo principal luogo furon dirette a Federico Savorgnano. Non già per forma d'alcun suo dominio sopra la Città, ma semplicemente per la figura ed Ufizio suo di Capitano, a lui conferito dalla Suprema Deputazione della medesima, e del giuramento in mano sua prestato di retta amministrazione del Carico.

Quindi è che i Signori di Maniaco, ch'eran della fazione di Udine, in progresso di questa guerra stretti dalle genti di Giacopo figliuol naturale di Francesco da Carrara, e stuzzicati a rinunziare al partito dè Veneziani, e degli Udinesi (1), vos latere non credimus, risposero francamente, nos de Maniaco fore confoederatos cum Ducali Dominio Venetiarum, et Utinensibus, et cum eis prestitisse nostrum Sacramentum, nostro posse partes eorum obtinere debere, et velle. Nostre intentionis est, prestitum Sacramentum nostrum, et promissionem nostram potenter velle obtinere, nec verbis nos permittere terreri. Ite ad Utinenses, vel mittite Nuncios vestros: hec eis nota facite. Quidquid ex ipsi per vos coacti facere facient, vel disponent nos debere facere, sic vobis promittimus indiferenter et statim velle facere, et faciemus. Non si può veramente esprimere con maggiore energia, in què momenti stessi che il nostro Autore ce li va screditando come posti in servitù, la gran figura, e la piena libertà degli Udinesi, in qualità di Capi, e direttori di questa Lega. Nella quale Federico Savorgnano non ci

(1) Mon. Aquil. Append. ibi. pag. 49.

entrò che come Udinese, e come quello che meritò sopra ogni altro, e per valore, e per senno, e per zelo incomparabile di buon Cittadino, d'esseri scelto, o per meglio dire costretto dalla Città in sì difficili circostanze, ad assumere il pesante Ufizio di suo Capitano.

Ma la ripugnanza sua ad imprendere un tal Carico, sembra ben che ne derivasse da un animo presago di quel che poscia gli avvenne, imperciocchè l'abbassamento dell' armi del Carrarese, e l'interrompimento de' secreti suoi disegni sopra la nostra Provincia derivato essendo in gran parte dalla forza degli Udinesi, e dalla condotta e singolar direzione del Savorgnano, contro di questi particolarmente, ed in ispezie contro del Savorgnano andò a finire il suo mal animo, e l'odio suo. Massimamente dopo la celebre sconfitta data dagli Udinesi il dì primo d'Ottobre del 1387 alle truppe Padovane, comandate da Anderlino Trotto (1), che indusse l'Alensone a disperare affatto delle cose sue; e ad abbandonare il Friuli, e il Pontefice Urbano VI a crear Patriarca in sua vece li 27 Novembre susseguente Giovanni de' Marchesi di Moravia (2). Per la qual cosa pieno d'amarezza, e di confusione, nell' inverno del 1388 meditava egli la gran vendetta, e allestivasi a tutto potere, come dice lo Storico (3): In hyeme Dominus Paduę multum se fulciebat, volens recuperare partem, quam non poterat vicisse.

Nulladimeno pensando meglio alle cose sue quell' astuto Signore, stimò più a proposito il rendersi benevolo il nuovo Patriarca, e sospetto insieme appo il medesimo il partito degli Udinesi, non solamente coll' astenersi da questi nuovi usurpi, ma col restituire eziandio prontamente, come fece, tutti i Luoghi e Fortezze per esso occupate in quell' incontro alla Chiesa d'Aquileia, in mano a Niccolò de Buch Signor Boemo, che il Patriarca nel mese di Maggio avea fatto precedere alla sua venuta in figura di Maresciallo. Maneggiò altresì la cosa in maniera di far entrare nel partito de' Cividalesi il novello Patriarca, il quale

(1) Mon. Aquil. Append. ibi pag. 51.

(2) Mon. Aquil. col. 979.

(3) Mon. Aquil. Append. ibi pag. 55.

dopo la state di quest'anno medesimo. 1388. o sia li 14. Settembre, secondo che abbiamo da Camerari nostri del Comune(1), giunto in Friuli male informatus, come dice lo Storico(2), contra Utinenses, et specialiter contra D. Fridericum de Savorgnano, partem Civitatensium cepit. S'indusse finalmente il Patriarca ad entrare anche in Udine, e si mostrò in fatti d'animo avverso, e risoluto di voler cambiare il Governo della Città: Finaliter venit in Utino, et ostendit se velle Consilium Utini transmutare; et sic fecit, et deputavit quosdam ribaldos Artifices num. XII. ad regimen Terre Utini. Partes erant inter Cives Terre, unde ipsum D. Fridericum Militem multum cepit odio. Le quali cose tutte assicura lo stesso Aylino, che diceansi fatte dal Patriarca a suggestione del Carrarese: Hoc totum dicebatur facere inductu Domini Padue.

In tale stato di cose Federico Savorgnano stimò partito più sicuro il cedere alla fortuna, e il ritirarsi nel Castello suo di Pinzano. Ma il Patriarca intanto veggendosi tolto dinanzi il principal oggetto della sua collera, andò a sfogarsi contro Nicolò Manini, uomo assai dovizioso, ed intimo amico del Savorgnano, facendolo chiamare a se in Castello, e con violenza, e con ingiuria manifesta carcerandolo. Allora fu che gli Udinesi infuriati ascesero tumultuariamente alle stanze del Patriarca, dimandando a viva forza il Manini lor concittadino(3), quia non erat usus Dominorum preteritorum sic Cives capere, et quod nolebant hoc eis innovari. Laonde il Patriarca in veggendo il furor del popolo, dovette indursi a rilasciarlo; e incontinente se ne uscì dalla Città cum quatuor socijs furibunde, et cum iniquis verbis contra Cives, et ivit tunc in Suffumbergo.

Allontanatosi il Patriarca, sempre più accrebbero le amarezze fra il medesimo, e la Città, a cagione de' dodici Rettori da lui stabiliti alla testa del governo; onde gli Udinesi presero il partito di richiamare il Savorgnano, all'arrivo del quale sembrò al popol tutto, toltine alcuni pochi aderenti del Patriarca, che ne

(1) Cam. Com. Tom. XLVI. pag. 73. t.°

(2) Mon. Aquil. Append. ibi pag. 56.

(3) Mon. Aquil. Append. ibi. pag. 57.

fosse giunta dal Cielo la sua Liberazione.
Correva in què giorni la stagione del Carnovale, onde grandi allegrezze si fecero per tal cagione, e solenni feste di ballo nelle case del Savorgnano, e sontuosa giostra nella Terra fu instituita dalla gioventù Udinese. A pretesto della quale s'introdussero, un Cavalier Boemo, due fratelli Nascinguerra di Cividale, Enrico Bleon di Fagagna Mariscialle del Patriarca, e un certo Marco pur di Fagagna, tutti e cinque aderenti del Patriarca, e fazionarj del partito del Carrarese, che ciò non ostante furono accolti cortesemente dal Savorgnano, e trattati a lauta cena; di dove non gli lasciò partire, se prima loro non fece forza, perchè la mattina appresso di nuovo esser volessero seco lui a pranzo.

Ma la mattina appresso, che fu li 18 Febbrajo del 1389. costoro avendo in animo tutt'altro che il pranzo, colla lor comitiva in numero di quattordici, si affacciarono improvvisamente armata mano alla Cappella di S. Steffano, dove il Savorgnano con tre soli de' suoi familiari udiva la S. Messa. Per la qual cosa sospettando uno di essi ciò che in fatti addivenne, chiuse la porta della Cappella, ed avvertì il Padrone dicendo: <u>Domine, velociter veniunt versus vos familiares Domini Patriarchę: dubito quod non veniant in nocumento vestrę personę</u>. A cui rispose intrepidamente il Savorgnano, che riaprisse la porta, soggiungendo: <u>Non dubito familiam Domini mei</u>. Spalancata la porta, i due fratelli Nascinguerra, lasciato il rimanente coll'armi sfoderate fuori della Chiesa, s'innoltrarono con soli due della comitiva verso il Savorgnano, che terminata la Messa stava prendendo l'acqua santa, e nell'atto che lungi da ogni sospetto se gli faceva incontro, sguainate le sciable crudelmente il trucidarono fra l'Altare, e la Chiesa.

Gran commozione cagionò un tale assassinio in tutta la Città, e poichè sollecitamente s'eran sottratti colla fuga què scellerati per la porta

di Cividale, oggidì appellata di Bracchiuso. Lo sdegno degli Udinesi andò tutto a rovesciarsi sopra Elisabetta, matrigna dell'infelice Federico, complice, e gran fautrice dell'infame congiura, che attrappata assieme con Cristoforo Misulini, e Blatusio, suoi familiari, a furor di popolo rimasero tutti e tre scannati in mezzo alla piazza. E fattane pubblica giustizia anche d'un certo Girolamo Notaio, complice anch'egli dell'orribile tradimento, passò la Città a discacciare i dodici ribaldi Artefici, e a richiamare alla sua forma, e al primiero esercizio i suoi Magistrati, e l'ormai giacente, e interrotto antico suo governo.

Queste furono le vicende, questi i gesti, e le gloriose azioni del magnanimo ed immortal Federico Savorgnano, tratte fedelmente non da' Romanzi, o da favole, ma da Scrittori contemporanei, e da monumenti autentici, e dalle memorie nostre originali. Per forma delle quali ogn'un vede, ch'ei visse e morì costante, ed ottimo Cittadino, e che il decorso de' suoi anni non fu che un complesso di fatti illustri, dedicati tutti al genio, e alla grandezza della sua Città, fino a lasciarvi per amor suo la vita. Al lume chiaro delle quali verità non potrà non arrossire, chiunque siasi l'Autor dell'Allegazione, d'esser giunto ad infingersi con disonor suo, e di tutta la Storia, e a pubblicar fino colle stampe questo illustre personaggio per un traditor della patria, in tempo che Udino in tutte le sue memorie, e in tutti i tempi, non conta forse nè il più saggio, nè il più prode, nè il più onesto e incontaminabile suo Cittadino di Federico Savorgnano. Arrossirà maggiormente ancora in vedere Orsina, vedova sconsolata di un tal marito a sì grand'uopo, e in veduta de' pericoli, e delle conseguenze lagrimevoli, che quindi poteano sorgere alla sua Famiglia, sagrificata per la patria allo sdegno del Patriarca, pochi giorni dopo il gran fatto, cioè li 25 dello stesso Febbraio, a non trovare asilo altrove che nella Città, e a non ricorrere ad altri che alla medesima, come fece mediante

Nicolò Manini, affinchè qual madre amorosa volesse assumere la tutela dè suoi Figli, Tristano, e Francesco, costituiti in età minore, e a supplicarle innappresso d'interposizione presso la Signoria di Venezia, perchè seco lei degnasse anch'essa d'imprendere un tal carico. Laonde nel Consiglio della Città fu preso immantinente(1), quod Officium et onus tutele huiusmodi per Consilium et Commune Terre Utini assumatur, et recipiatur, et quod die Veneris dicta Domina Ursina veniat in Consilium.

Servì questo per inasprir maggiormente l'animo del Patriarca, in guisa che non la perdonò mai più agli Udinesi. E benchè li.10. Maggio susseguente, colla mediazione di Gabriele Emo, spedito a tal fine dal Dominio Veneto, si segnasse una certa Carta d'accomodamento tra il Patriarca, e la Città (2), pur nondimeno li.15. Dicembre detto stesso anno, nuove amarezze fra l'uno, e l'altro ci si discuoprono dai registri dè Camerari suddetti del Comune (2). Laonde noi veggiamo addì.13. Luglio del seguente anno.1390. interessarsi nuovamente la Signoria di Venezia mediante Giacopo Gradenigo, per riconciliare gli Udinesi col Patriarca (3), perchè quel fiero Principe, rotto ogni patto, spedito avea i due Masnadieri, Grantillo, e Simone Tignoso alla testa di gente armata a danni della Città fin sotto alle sue Porte, e tentava in ogni modo di concitarle contro tutta la Patria (4). Molto si adoperò il Gradenigo, e molto fece pel corso di sette mesi, per condurre a compimento questa sua mediazione, come abbiamo dalle diligenti memorie dè suddetti Camerari (5). Egli venne fatto finalmente li.21. Febbraio 1391. di dar fine al trattato, onde gran fuochi di gioia ne fecero gli Udinesi il giorno appresso (6) pro gaudio et letitia concordij facti cum Domino nostro Patriarca per intercessionem Domini Iacobi Gradonico Ambaxiatoris Ducalis Dominij Venetiarum.

(1) Annal. Civit. Tom.IX. pag.141.t.°

(1) Mon. Aquil. col.984.

(2) Cam. Com. Tom.XLVII. pag.24.t.°

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag.38.t.° 39.t.°

(4) Cam. Com. Tom.XLVIII. pag.6.t.° 41.43.44.

(5) Cam. Com. Tom. eod. pag.40.t.° 42.t.° 49.

(6) Cam. Com. Tom. eod. pag.69.

Diede mano pertanto la Città agli atti del maggior osseguio verso il rappacificato suo Principe, e li 5. Marzo susseguente destinò Biagio di Maestro Lazzaro, Moschino della Torre, Francesco Candido, e Niccolò Rinoldi ad accompagnarlo (1) usque Venzonum, et ultra si expediret, nel viaggio che il Patriarca era per fare in Boemia, e Moravia. Ma non dovitte ella forse in tal incontro ristarni molto contenta, imperciocchè li 31 Aprile videsi di bel nuovo afflitta a spedir Bernardo di Strassoldo a Roma, appoggiato al Cardinal Pileo di Prata, perchè intercedesse presso il Papa un qualche provvedimento all' infelice stato della Patria, ed in ispezie della Città (2): quia in multis angonijs, et erroribus eramus cum Patriarcha, et totaliter non poteramus pati.

(1) Cam. Com. Tom. eod. pag. 71.

(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 75.

Non mancava nondimeno in tali angustie la Città di contribuire dal canto suo alla custodia, e alla miglior educazione de' Figli di Federico Savorgnano affidati alla sua tutela, e specialmente di Tristano, in cui ella videa fin dallora di allevarsi un Cittadino niente inferiore per indole, o diverso per sentimenti del defonto suo genitore, prendendone cura fin de' suoi giovanili divertimenti, e all' occasione delle solennità popolari de' primi di Maggio accoppiandolo li 4. di quel mese di quest' anno medesimo 1391. colla gioventù Cittadina, a suon di pifferi e di trombe, e pagando del pubblico erario coloro, qui pulsando instrumenta ipsorum associaverunt Dominum Tristanum de Savorgnano, et alios Cives in magna copia eundo ad Maios extra Terram, et in Terram redeundo cum letitia, ut moris est, et per Terram eundo cum equis frondiatis (3).

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 78.

Dall' altro canto a richiesta del Pontefice Bonifazio IX. e di molti Cardinali, l' ultimo giorno di cotesto mese, spedì ella Ambasciadore al detto Papa, e alla Romana Curia il suddetto Giacopino del Torso (4), pro bono statu Patrie, et precipue Terre nostre Utini. E li 26. Ottobre

(4) Cam. Com. Tom. eod. pag. 88.

susseguente, attenta e sollecita ad ogni passo che fosse atto a placare l'animo feroce del Patriarca, gli spedì incontro Ambasciadori al suo ritorno dalla Boemia, Pietro di Gemona, Steffano Sbruglio, Antonio di Fagagna, e Niccolò Perroto (1). La Signoria di Venezia istessamente, instancabile anch'essa nella sua mediazione, li 22. Dicembre spedì Ambasciadore al Comune della Città Franceschino Querini (2), che terminata la sua legazione se ne ritornò alla patria li 10. Gennaio del seguente anno 1392 (3). E sebbene il Patriarca di soppiatto andasse tuttavia intorbidando le cose coll'ammassar dugento lance in Alemagna, venturas in Patriam Foriiulij in brevi, causa devastandi dictam Patriam (4); il perchè gli Udinesi furono in necessità li 19. dello stesso Gennaio di rendere intesi quei di Fagagna, S. Daniele, Prampero, Gemona, Venzone, e Tolmezzo, acciochè non si lasciassero indurre a dar mano a una tanta rovina, pur nondimeno la legazion del Querini operò in modo, che li 21. Febbrajo susseguente nuova Carta d'accomodamento fu segnata in Venezia tra il Patriarca e la Città.

Per mandare ad effetto questa nuova riconciliazione coll'aspro e inesorabile Patriarca, non ci volle meno di due Ambasciadori autorevoli, che furono Michele Steno, e Benedetto Soranzo (5), spediti li 4. del seguente Marzo dalla Signoria di Venezia, pro executioni mandando Concordium factum inter Dominum Patriarcham, et istam Communitatem Utini. Onde li 7. dello stesso mese furon destinati dalla Città dieci suoi Cittadini, Andrea Monticoli, Niccolò Manini, Tintino d'Artegna, Niccolussio Bevilacqua, Giovanni Rainerotti, Lionardo Ettoreo, Biagio di Maestro Lazzaro, Niccolò di Fagagna, Francesco Candido, e Niccolussio di S. Maria la Longa, a presentarsi al Patriarca in Cividale, ad petendum veniam ab ipso Domino Patriarcha, prout in Concordio continebatur (6). Tre de' quali con un Notaio furon di nuovo spediti il dì 9. del mese

(1) Cam. Com. Tom. XLIX. pag. 17. t.°

(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 42. t.°

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 44. t.°

(4) Cam. Com. Tom. eod. pag. 46.

(5) Cam. Com. Tom. eod. pag. 49.

(6) Cam. Com. Tom. eod. pag. 49. t.°

medesimo, ad Dominum Patriarcham Civilatum ad ratificandum Concordium factum.

Ma non vi furono nè patti, nè proteste, nè umiliazioni, che bastassero a cambiar daddovero l'animo invelenito del Patriarca. Covava egli internamente uno spirito implacabile di vendetta contro la Città come tale, e più ancora come sostenitrice troppo aperta della Famiglia Savorgnana. Non andarono perciò due mesi, ch'ei ritornò ai costumi e tirannie di prima, e a nulla servì neppure il maneggio, e la figura di Legato di Giovanni Vescovo di Massa, spedito a quest'oggetto in Friuli da Bonifacio IX. per informare il quale de iniquis modis tentis per Dominum Patriarcham, li 18. Maggio la Città spedito avea gli incontro fino a Venezia Steffano Sbruglio (1). Procurò bensì questo buon Vescovo, passato da Venezia a Cividale di conciliar le cose con una sua parlata da farsi nel General Parlamento, che meditava di convocare il dì 23. Giugno in quella Città (2). Ma ogni trattato dovette andare a voto, conciossiacosachè il Patriarca contro la fede improvvisamente sorprese la Terra di S. Daniele, ch'era del partito degli Udinesi, e le diede barbaramente il sacco; il perchè la Città li 26. Agosto spedì sollecitamente a Roma (3), ad notificandum Suae Sanctitati detestabilem casum S. Danielis commissum per Dominum Patriarcham, et supplicando eidem, ut dignetur providere huic Patriae. Mandò pure li 30. di detto mese a notificarl alla Repubblica di Venezia (4), qualiter Dominus Patriarcha accepit S. Danielem, et ipsum posuit ad Saccomannum. E li 15. Settembre replicò al Pontefice altra Ambasciata, inculcandoli (5), qualiter Dominus Patriarcha exposuerat ad Saccomannum Terram Sancti Danielis, et multas alias crudelitates in ipsa Terra perpetraverat.

Si commosse al grave caso la Signoria di Venezia, e intraprese di bel nuovo la mediazione fra il Patriarca, e la Città, e l'ultimo d'Ottobre giunsero in Udine Giovanni Alberto, e Francesco Querini,

(1) Cam. Com. Tom. eod. pag. 53.

(2) Mon. Hist. M.S. Carol. Fabriz. Tom. III. pag. 85.

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 60. t.°

(4) Cam. Com. Tom. eod. pag. 61. t.°

(5) Cam. Com. Tom. eod. pag. 63.

solenni Ambasciadori ad hanc Communitatem super differentia Sancti Danielis (1). Dopo un mese e mezzo di tempo impiegato ne' medesimi trattati, giunse Michele Steno li 16 Dicembre altro Ambasciador destinato (2) ad hanc Communitatem ad rogandum eam, ut ei placeret remittere suos Ambasiatoris Venetias. Congedò pertanto la Città i due Ambasciadori, e li 13 Gennaio dell'entrante anno 1393 gli spedì dietro a Venezia Andrea Monticoli, Pietro Bellone, e Girolamo Brunacci (3) pro Concordio tractando inter Dominum Patriarcham, et istam Communitatem. Dove concertato a un dipresso il piano d'accomodamento, li 8 Marzo susseguente fu di ritorno in Udine il suddetto Giovanni Alberto Ambasciadore della Repubblica (4). Ma neppure in tempo di sì solenni trattati cessava il Patriarca di spargere per ogni dove il terrore, inondando il paese d'una gran quantità di truppe forastiere; il perchè la Città in gran fretta li 25 dello stesso mese, mandar dovette alcune milizie alla bastia (5), propter dubium Domini Patriarche, qui magnas gentes in Patriam fecerat pervenire. Nulladimeno l'Ambasciadore Alberto maneggiò l'affare con tal destrezza, e con tanta forza, che finalmente col mezzo suo pochi giorni appresso, cioè li 13 Aprile di quest'anno 1393 si pubblicò in Cividale il solenne componimento (6).

In questo componimento, che fu l'ultimo fra il Patriarca e gli Udinesi, fra le altre cose, colle forze che tenea in mano, volle il Patriarca alla barba della Città, che si annullasse il secondo Capitolo del trattato conchiuso fra dette parti li 21 Febbraio 1391 in cui contenevasi, che il Patriarca dovesse in effetto, e secondo gli antichi usi e consuetudini della Patria procedere (7) contra et adversus omnes et singulos homicidas, et alios quoscumque, qui interfecerunt Egregium Militem Dominum Fredericum de Savorgnano. Ciò non ostante adattandosi ai tempi

(1) Cam. Com. Tom. I. pag. 22.

(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 23

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 24. t.°

(4) Cam. Com. Tom. eod. pag. 26.

(5) Cam. Com. Tom. eod. pag. 34. t.°

(6) Cam. Com. Tom. eod. pag. 46. t.°

(7) Ex Docum. Autogr. in Pergam. in Archiv. Civit. Utin.

diede la Città i maggiori segni che potè d'allegrezza il giorno medesimo (1), pro conclusione pacis facte et firmate inter Dominum Patriarcham, Communitatem Cividati, et istam Communitatem Utini. Anzi dubitando pur troppo, che all'occhio del Patriarca, o di chi gli stava d'appresso, una tal dimostrazione interpretar si potesse in qualche modo languida e scarsa, replicar volle il dì 5. dello stesso mese i fuochi di gioia (2), cum pulsatione Campanarum Ecclesiarum Terre, eo quod Civitatenses faciebant, et pro maiori gaudio pacis ostendendo. S'indusse perciò il Patriarca li 22. Aprile ad entrar in Udine, dove dal canto suo la Città fece ogni sforzo per coltivarlo, e conservarselo amico, caricandolo di regali, e ripetendo i fuochi di gioia (3) in Castro, et per totam Terram, pro gaudio adventus Domini Patriarche ostendendo.

Ma il tutto fu indarno, perchè il Patriarca, che per le cause allegate se l'avea già legata al dito, non ispogliò mai dall'overo l'avversion sua e il mal animo contro gli Udinesi. Per la qual cosa ei non potè troppo a lungo durarla in Udine, osservandolo noi verso il Dicembre di quest' anno medesimo ritirato di bel nuovo in Cividale, dove tenuto avendo un Consiglio del General Parlamento, si lasciò uscir di bocca di voler portarsi un altra volta in Germania a trovar l'Imperadore (4). Questi suoi viaggi a quella parte non servivano ad altro, che a fomentar maggiormente il mal genio, che nutriva contro la Città. Non sappiamo per altro, se di fatto egli vi andasse. Sappiamo bensì, che difficilmente dopo, o non mai egli potè vedersi in Udine, ciò che accrebbe sempre più i scrupoli, e le angoscie della Città. La mala fede, e le grandi avanie praticate in addietro dal Patriarca, ad onta di tanti, e sì solenni trattati, e le milizie in tanta copia ultimamente introdotte da esso in Provincia, le faceano temer giustamente palliata, e di pura apparenza ogni e qualunque riconciliazione.

(1) Cam. Com. Tom. eod. ibi.

(2) Cam. Com. Tom. eod. ibi.

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 49.

(4) Cam. Com. Tom. 21. pag. 6 t.°

E l'aver sostenuto egli in quest' ultimo trattato, che degli uccisori di Federico Savorgnano non se ne parlasse più, era un indizio troppo manifesto dell' odio suo tuttavia nascoso, e serpeggiante sotto le ceneri, e un preludio molto poco favorevole alla sicurezza dè sopravviventi figliuoli di Federico, dè quali essa n' era la Tutrice. Alle quali cose tutte aggiunta anche dopo quest' ultima pace, la troppo lunga e ostinata absenza sua dalla Città, senza che se ne vedesse il motivo, diede questa il tracollo alla bilancia. E siccome alle estreme angustie succeder vogliono non di rado estreme anche le risoluzioni, così la Città a salvezza propria, e dell' odiata Famiglia dè Savorgnani, si gettò al partito di tirarlo con solenne invito, e con atti apparenti di riverenza e di ossequio anche una volta in Udine, come fece il dì. 8. di Ottobre del 1394. in cui spedì a Cividale Niccolussio Bevilacqua, e Cristoforo Bombeni, suoi Ambasciadori (1), ad Dominum Iohannem Patriarcham pro convitando ipsum, ut venire dignaretur in Terram suam Utini, quem ibidem non invenerunt, unde ipsos ire oportuit Sophumbergum. La trama in fatti le andò molto a seconda, e il Patriarca si indusse sconsigliatamente a entrare in Udine, dove quattro giorni dopo, cioè li 12. dello stesso mese, assalito improvvisamente in Castello (2), per mano dello stesso Tristano, e di Niccolò Savorgnani, di Simone e Odorico Colloredi, di Bernardo Strasoldo, di Guarniero Zavarotta di S. Daniele, di Niccolò Soldonieri, e d'altri tre compagni (3), con molte e gravi ferite fu steso morto a terra, e sepolto nella Chiesa del Castello, e da lì a due giorni trasferito in quella del Duomo per cura della Città, come consta dalle spese da Lei fatte li 14. del detto mese (4), pro faciendo accipi corpus olim Patriarche Iohannis extra sepulturam Castri, et portari ipsum in Ecclesiam Majorem.

(1) Cam. Com. Tom. LII. pag. 77.

(2) Mon. Aquil. col. 985.

(3) Mon. Hist. M.S. Fabrit. Tom. II. pag. 217.

(4) Cam. Com. Tom. eod. pag. 98. t.°

Appena eseguito da' congiurati il gran fatto, che il seguente giorno 13. Ottobre spedì sollecitamente la Città ai confini dello Stato Patriarcale a quelli di Sacile, temendo forse di un qualche moto del Signor di Padova a quella parte, e avvisandoli della morte del Patriarca (1), ad hoc ut provisi essent dicti homines Sacili de @stro eiusdem, ne incurrerent, seu inciderent in aliqua melinconia, seu periculo. Avea intanto senza indugio anche il Capitolo d'Aquileia eletto Vicedomino del vacante Patriarcato Michele Rabata (2); il perchè la Città il dì primo del susseguente Novembre spedì col detto Rabatta quattro suoi Cittadini, Niccolino della Torre, Steffano Sbruglio, Francesco Percoto, e Giovanni Ottacini, ad accipiendum Vicedominatum, et ipsum acceptandum (3).

(1) Cam. Com. Tom. cod. pag. 77. t.°

(2) Mon. Aquil. col. 985.

(3) Cam. Com. Tom. cod. pag. 79. t.°

Ma sopra ogn'altra cosa premeva alla medesima di vider provveduta una volta la Chiesa d'Aquileia d'un degno e placido Pastore. Inviò pertanto li 20. Dicembre suoi solenni Ambasciadori al Papa, il suddetto Giacopino del Torso, e Nicolò Soldonieri (4), pro impetrando unum bonum et iustum Patriarcham pro Ecclesia Aquilegensi. Che non tardò molto a consolarla coll'innalzare al Patriarcato li 27. Gennaio 1395. Antonio della famiglia nobilissima de' Gaetani di Roma, che non ne prese il possesso prima del giorno 19. Aprile susseguente (5). Stavale sul cuore il vedere involto il giovine Tristano, e tant'altri suoi Cittadini, non senza colpa sua, nelle censure Ecclesiastiche. Una perciò delle sue prime cure sotto questo Patriarca fu quella di procurarne l'assoluzione, come si vede dalla Legazione di Girolamo Brunacci, spedito da essa li 12. Agosto a Sacile (6), pro Ambassiatore ad Dominum Patriarcham super facto absolutionis, pro qua mitti debebat ad Curiam Romanam pro Domino Tristano, et aliis, qui fuerunt ad mortem Patriarche Iohannis.

(4) Cam. Com. Tom. cod. pag. 85.

(5) Mon. Aquil. col. 986. 987.

(6) Cam. Com. Tom. cod. pag. 96.

Grande e lunga penitenza quindi ne venne da Roma, e furono obbligati

i complici a dotar dieci Vergini, e ad instituire nella Chiesa d'Aquileia una Messa perpetua per l'anima del defunto Patriarca. Furon privati di tutti i loro Feudi, e ne rimasero esclusi dal Chericato, e da tutti gli Ordini de' Regolari, per quattro generazioni. Furono obbligati per sett'anni continui a varj digiuni e preghiere. E innoltre fu loro ingiunto di visitar tre volte le Basiliche de' Santi Pietro e Paolo in Roma, e una volta quella di S. Giacomo in Compostella. E finalmente di dover militar personalmente colla croce in petto in Terra Santa, come il tutto risulta dalla Bolla d'assoluzione di Tristano e compagni, e della Città medesima (1), segnata da Bonifazio IX. il primo giorno d'Agosto del 1400.

(1) Mon. Hist. M. S. Fabr. Tom. II. pag. 699. t.°

E qui ebbe fine la tutela della Città sopra la persona di Tristano Savorgnano, che per forma d'una tal penitenza dovette lungi dalla medesima impiegar molto tempo ne' viaggi di Roma, e di Galizia, e finalmente in quello di Terra Santa, di dove non fu di ritorno prima del Novembre del 1398. E allora fu che la Città dalla gioia di veder ridonato alla patria quest'illustre suo Cittadino, non potè contenersi di non spedirgli incontro li 30. di esso mese Giovanni Cavalcanti, Andrea Monticoli, Niccolino della Torre, e Niccolò Soldonieri, sino a Venezia a riceverlo, in compagnia del Duca d'Austria, che seco lui facea viaggio (2). Ed essendo stato egli decorato solennemente appena giunto del Cingolo Militare, grande esultanza in tal incontro ne dimostrò la Città, onorando li 15 Dicembre questo suo prode e generoso allievo con nobile regalo di quaranta tre braccia di velluto verde, e settecento ventidue Dossi di pelle di Vaio (3), quando criatus fuit Miles, et venit de Sepulcro.

(2) Cam. Com. Tom. IV. pag. 46. t.°

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 13. t.°

Quindi non tardò ella gran fatto ad impiegarlo ne' pubblici affari, siccome quello, che per senno e per valore avea già di molto prevenuta l'età sua, inviandolo li 28.

Dicembre. 1399. assieme con Giovanni Cavalcanti, Andrea Monticoli, e Pantaleone e Niccolò Soldonieri (1), ad associandum Dominum Patriarcham, qui ibat Venetias. Gran sospetto in questi tempi dava di se stesso il Patriarca Antonio Gaetano, che cercar potesse, o con permuta, o in altro modo di disfarsi del Patriarcato. E la Città ammaestrata dalle cose passate, temendo di què sconcerti gravissimi, che seco recar sogliono queste così fatte novità, spedito avea in Alemagna fin li. 24. Dicembre del 1398. (2), causa sentiendi de Permutatione quam Dominus Patriarcha faciebat de Patriarchatu. E in seguito li. 8. Gennaio. 1399. mandò Legazione à quelli di Maniaco, e di Sacile (3), ad notificandum eisdem de Permutatione Patriarchatus, ut unionem facerent nobiscum causa manutenendi Libertatem Patrie nostre. Avea ella scoperto in quel torno, qualiter multis modis tractatum erat et adhuc tractabatur ad presens specialiter per Magnificum Dominum Franciscum de Karraria Dominum Padue, quod prefatus Dominus noster Patriarcha consentiret, quod filius eius Episcopus Paduanus haberet Patriarchatum. Troppo sospetto, e troppo odioso in Udine era il nome del Carrarese, perchè la Città vi condiscendesse; il perchè li. 13. dello stesso Gennaio, in una sua Convocazione diede ampia facoltà ai Sette suoi Deputati, e a Tritano Savorgnano (4), faciendi unionem, confederationem, et omnem aliam provisionem super predictis nomine nostre Communitatis.

Il Patriarca intanto, giunto che fu a Venezia, seguitò il suo viaggio sino a Roma, di dove non ritornò mai più. Stette bensì la Città in osservazione per qualche tempo, ma non vedendolo a capitar mai, sempre più accrebbersi i suoi sospetti, a segno che si ridusse in ogni evento a tentare una forte alleanza cò Cividalesi, invitando eziandio generalmente il rimanente della Patria, di modo che (5) quilibet Prelatus, Nobilis, vel Communitas, subiectus, vel subiecta Sancte Aquilegensis Ecclesie, nostram huiusmodi unionem volens intrare, hinc ad Festum

(1) Cam. Com. Tom. eod. pag. 48.

(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 47. t.°

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 48. t.°

(4) Mon. Hist. M. S. Fabr. Tom. II. pag. 221.

(5) Mon. Aquil. col. 988.
Mon. Hist. M. S. Fabr. Tom. II. pag. 227.

Sancti Martini proxime venturum in eadem recipi debeat, cum hoc quod teneatur dictam unionem intrare, et iurare in quolibet Consilio nostrarum dictarum Communitatum. E il tutto seguì di buon concerto colla Signoria di Venezia, mediante Bernardo suo Cancelliere (1), qui missus fuit pro Ambasciatore super facto lige. E il solenne Strumento seguì in Orzano li 13. Settembre del 1401. dove intervennero per parte della Città, Tristano Savorgnano, Alvise Cignotti, Giovanni Cavalcanti, Niccolò Soldonieri, e Niccolò Candido (2). Stipulato il quale felicemente, n' ebbe tanta allegrezza la Città, che in quel giorno stesso ne fece pubbliche feste (3), occasione Lige facte inter istam Communitatem, et Communitatem Civitatis Austrie; e li 12. dello stesso mese destinò varj Cittadini (4) cum Domino Tristano, qui electus fuit pro Ambasiatore una cum istis, ut equitarent Civitatum, ad congratulandum de conclusione Lige. Corrisposero del pari i Cividalesi li 19. del mese medesimo con una sua Legazione, e gli Ambasciadori furono accolti, e trattati splendidamente dalla Città nelle case del Savorgnano, come appar dalle spese ne' rinfreschi (5), cum quibus recepti fuerunt, quando completa fuit Liga, Ambaxiatores Cividati in domo Domini Tristani.

Andava di giorno in giorno ingrossandosi cotesta Lega, e buona parte della Provincia erasi di già accostata, quando il Pontefice, dando alla radice a tutti questi movimenti, levò di mezzo il pomo della discordia, coll' innalzare li 27. Gennaio 1402. il Patriarca Antonio Gaetano alla dignità Cardinalizia (6), e col darli per Successore nel Patriarcato, il dì penultimo del seguente Febbraio, Antonio Pancera, allora Vescovo di Concordia, personaggio di gran credito, e acclamato da tutta la Patria (7). Giubilò nondimeno a distinzione la Città per un sì felice avvenimento, annoverando essa da qualche tempo il Pancera con tutta la sua Famiglia fra i suoi Cittadini (8). Quindi grande incontro gli fece li 21. Marzo susseguente sino a Venezia, con solenne

(1) Cam. Com. Tom. LVI. pag. 23.

(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 58.

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 23. t.°

(4) Cam. Com. Tom. eod. pag. 59.

(5) Cam. Com. Tom. eod. pag. 23.

(6) Mon. Aquil. col. 989.

(7) Mon. Aquil. col. 990.

(8) Stamp. nostr. pag. 40.

Ambasciata, corridata di settanta persone di seguito, alla testa della quale continuò ella ad impiegare l'infatigabil Tristano Savorgnano(1). Della cui rara abilità, e occupazioni, ed Ufizj pubblici sostenuti alla giornata e registrati di mano in mano ne' nostri Annali, troppo lungo ormai sarebbe il volerne dare un più minuto conto.

Non si fermarono nondimeno le cure della Città nel dar campo a Tristano di segnalarsi negli affari politici, e nelle civili sue Magistrature, ma si stesero eziandio a proccurarli impiego nel militare sott'altri stipendj, nella guerra contro il Signor di Padova, al servigio de' Veneziani (2): ad servitia Magnifice Communitatis Civitatis Venetiarum contra Dominum Paduanum. A contemplazione del qual servigio, erasi obbligata a larga sovvenzione di dugento Ducati d'oro, che gli fece tenere li 10 Luglio del 1404. Et hoc pro dono sibi per nostram Communitatem promisso, quando illuc accessit. E di un tal provvedimento si chiamò ella principalmente debitrice presso la Signoria di Venezia, colla spedizione che fece li 16. Novembre susseguente di Niccolò Soldonieri a questa Repubblica (3), ad regratiandum ex parte Communitatis de provisione facta Domino Tristano.

A tali e tante, e sì continue dimostrazioni d'amore, e di strettissimo impegno della Città, non potè a meno Tristano di non corrispondere con un atto, che ben dipinge al vivo all'incontro l'animo grande, il fervore, e il zelo incomparabile di quest'illustre Cittadino verso di lei. Trovavasi affatto ruinoso, e mal custodito il Castello suo di Savorgnano, dirimpetto al quale cavansi dal fiume Torre anche in presente i due Canali d'acqua, che bagnano la Città, e perciò bene spesso serviva d'asilo ai nemici, che ne interrompevano il corso. La qual cosa bramando egli come buon Cittadino ardentemente di evitare (4): Quod animo estuanti cupiens evitari, tamquam zelator

(1) Cam. Com. Tom. LVII. pag. 46. t.°

(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 72.

(3) Cam. Com. Tom. LVIII. pag. 44. t.°

(4) Annal. Civit. Tom. XVI. pag. 57. t.°

fervidus huius Terre, si esibì li 25. Maggio 1405. di far ergere un Forte in detto Castello a tutte sue spese, in Loco magis congruo et apto ad custodiam aque, e di riconoscerlo in Feudo perpetuamente con tutta la sua discendenza dalla Città: Ipsumque Fortalitium construendum in Feudum ab ista Communitate per se et successores recognoscere semper, cum omni debita fidelitate, ipsumque custodiri facere ad honorem huius Terre per suos successores perpetualiter suis sumptibus omnibus et expensis. Volendo innoltre, e intendendo egli, quod Communitas ista in eodem constituat et ponat unum Capitaneum Civem huius Terre, et fidelem, iuretque ipsi Communitati, et prestet super bona custodia sacramentum fidelitatis in bona et plena forma.

Niente di più nobile, niente di più decisivo potea tramandar Tristano alla posterità di quest'atto memorabile, per palesare in faccia al mondo il cuor suo di gran Cittadino, e la sviseratezza ereditaria in quella Famiglia verso la sua Città. Per la qual cosa sempre più la medesima continuò poscia a valersi dell'opera sua negli affari più importanti e gravi, e in quest'anno stesso 1405. li 22. Novembre lo spedì assieme con Andrea Monticoli, e Niccolò Soldonieri, Ambasciadore in Venezia al Doge Michele Steno, a congratularsi della presa di Padova, come si ha dalla diligente relazione di quegli Ambasciadori, scritta il giorno appresso alla Città colla soscrizione che segue (1): Tristanus de Savorgnano Miles, Andreas de Monticulis, et Nicolaus de Soldanerijs Concives vestri. Donde ne risulta, che Tristano, siccome in ogni incontro diede prove continue di buon Cittadino, così nelle sottoscrizioni medesime se ne facea gran pregio di spiegare un tal titolo.

Non dirò niente di quel che fece Tristano, e di quel che operò indefessamente, e con parlate nel Consiglio (2), e per forma degl' incarichi ad esso ingiunti, e di replicate solenni Ambascerie da lui sostenute presso il Dominio Veneto (3), in servigio del Patriarca, e della

(1) Mon. Hist. M.S. Fabr. Tom. III. pag. 100. Stamp. Nott. pag. 13.

(2) Mon. Aquil. col. 1010.

(3) Cam. Com. Tom. LX. pag. 69. t. 70. t. 71.

sua Città, allora che nello Scisma universale Gregorio XII. li 13. Luglio 1408. preteso avea con violenza di deporre il Patriarca Antonio Pancera (1). E passerò pure sotto silenzio quant'egli contribuì colla mano e col consiglio negli anni 1409. e 1410. contro il Conte d'Ortemburgo Vicario Imperiale in Friuli del Re Venceslao, a cui ribellando dal Patriarca, come altrove accennammo, s'erano uniti i Cividalesi, perchè ormai siamo giunti a què tempi strani e calamitosi, che la Città finalmente soffrir dovette di vedersi a strappar dal seno per forza, e andar esule con tutta la sua Famiglia quest ottimo e impareggiabile suo Cittadino.

(1) Mon. Aquil. col. 997.

Se n'è data in altro Capitolo una qualche idea della dichiarazion della guerra, che nel 1411. fece Sigismondo Re dè Romani alla Signoria di Venezia, e della conferma di Federico Conte d'Ortemburgo in suo Vicario Imperiale a questa parte, e della spedizione fatta da quel Monarca, d'intelligenza cò Cividalesi e suoi aderenti, delle truppe Unghere in Friuli, come pure dell'occupazione improvvisa di Udine, eseguita per suo conto li 6. Dicembre del medesimo anno da Pippo Fiorentino, e dell'esilio in fine di Tristano dalla Città con tutta la sua Famiglia, e d'un buon numero d'altri Cittadini suoi aderenti. Rimane ora a dirsi, che siccome Udine soggiacque a una tal disgrazia, per la somma relazione che mantenne sempre nelle cose del Patriarcato colla Signoria di Venezia, e spezialmente in quelle del Patriarca Antonio Pancera, odiato a morte dall'Ortemburgo come cognato di Lodovico Duca di Tech, pretendente al Patriarcato, se prestiam fede alle Cronache (2), fin dalla rinunzia del Patriarca Antonio Gaetano, così la proscrizione del Savorgnano ebbe origine dall'aver egli a fronte dell'Ortemburgo, e dè Cividalesi sostenuto, con somma fede e riputazione, il partito del Patriarca e della sua Città, e coltivata con ammirabil costanza la corrispondenza cò Veneziani.

(2) Mon. Aquil. Append. n. V. pag. 18.

In tale stato di cose dovitte adunque Tristano cedere alla fortuna, e andando in esilio lasciare oppressa sotto il peso dell'armi Unghere la sua Città. Non è però per questo, che in Lui s'estinguesse l'amor della patria, e il desiderio d'un sollecito ed onorato postliminio. Pensò perciò servendo al tempo, e alle circostanze sue dolorose, di prestare anch'egli obbedienza a Sigismondo, e di giurar solennemente al medesimo fedeltà, come fece unito a Francesco suo fratello li.12. Febbraio.1412. in Cividale, in mano a Pippo Fiorentino, protestandosi, che non avrebbe mai riconosciuto altro Padrone che quello, che il Pontefice Giovanni XXIII. di buon concerto con Sigismondo avesse dichiarato Patriarca (1). Nulladimeno con tutto quest'altro restava a Tristano un ben forte ostacolo per poter rientrare liberamente in Udine, ch'era quello dell'odio del Conte d'Ortemburgo, che con piena autorità reggeva allora in Friuli gli affari di Sigismondo, e che avea destinato in sua vece Paolo Plovicer colle guardie Ungheri al governo della Città (2). Tuttavia affidatosi nel solenne giuramento di fedeltà da lui prestato a Sigismondo, e molto più forse ancora nel desiderio e affezione grandissima de' suoi concittadini, risolse il giorno.29. del seguente Marzo, entrando nel trentesimo, d'introdursi con buona comitiva verso le sett'ore di notte in Udine, per la Porta Cassina.

Grandi allegrezze fecero, e grandi speranze concepirono gli Udinesi per quest'ingresso, e spedì la Città immantinente, e in quel giorno medesimo Giovanni Susanna, Niccolò Rinoldi, e Tobia, Ambasciadori a Spilimbergo, Polcenigo, e Sacile (3), ad Ungaros, et ad Capitaneum Ungarorum ad notificandum introitum Domini Tristani in Utinum ad honorem Serenissimi Domini Domini Regis Ungarie, et instandum quod ipsum deberet habere recomissum tamquam fidelem Servitorem Regie Maiestatis. Ma andarono intieramente deluse coteste sue speranze, periocchè i Capitani dell'esercito Unghero, uniti a Guglielmino Conte di Prata, e altri Luogotenenti

(1) Mon. Hist. M.S. Fabr. Tom. III. pag. 114.

(2) Descr. Patr. Friul. pag. 113.

(3) Cam. Com. Tom. LXII. pag. 98. t.°

del Conte d' Ortemburgo, che dovian tener diverse instruzioni, la intesero ben tutto a rovescio, e convennero infra di loro di trovar modo di scacciar da Udine il Savorgnano. Per la qual cosa i Deputati, e il Consiglio della Città deliberarono li 4. Aprile di destinare cinquanta Fanti (1), pro custodia Terre, ex eo quia fiebat choadunatio contra Utinum pro veniendo ad expellendum Dominum Tristanum extra Utinum. Ma tutte in fine queste buone disposizioni della Città non servirono ad altro, che a dimostrar sempre più la natural premura, e il grande interesse, ch' ella vi prendea nelle presenti sue disgrazie; laonde conoscendo egli la gran disparità delle forze, e disperando ormai delle cose sue, si ridusse li 7. dello stesso Aprile di notte tempo a involarsi di bel nuovo alla medesima, e a togliersi colla fuga alle insidie, e allo sdegno de' suoi nemici.

(1) Am. Com. Tom. eod. pag. 99. t.°

Non ci volle di più, perchè l' Ortemburgo, che intendea di staccar per sempre dalla Città quest' illustre e valoroso suo Cittadino, lo dichiarasse con tutta la sua famiglia ribelle della patria, del Patriarcato, e del Sacro Romano Imperio, facendogli formare addosso un orrendo processo, unitamente a quanti ebbero la sfortuna d' esser considerati complici, come risulta dal catalogo di quegl' infelici, che tuttavia sussiste col seguente titolo (2): Infrascripti sunt Rebelles proclamati in Bannum a Terra Utini, et eius Districtu, propter proditionem per ipsos comissam et perpetratam contra Sacrum Romanum Imperium, Ecclesiam Aquilegensem, et dictam Terram Utini, prout in processibus contra ipsos factis in dicta Terra Utini latius continetur. Compariscono i primi in detto catalogo, Tristandus Miles, Franciscuttus, Nicolauttus fratris de Savorgnano cum eorum progenie, Nicolaus & Tristanli de Savorgnano, colla serie innappresso di sessanta nove altri Cittadini tra Nobili e Popolari, che tutti patirono per tal cagione un lungo esilio dalla Città, e una feroce universal confiscazione de' loro beni.

(2) Mon. Hist. M. s. Fabr. Tom. II. pag. 217. t.°

Grande spediente fu questo per gl' interessi di Sigismondo, donde ne trasse non solo

il fatal separamento del Savorgnano, e di tant' altri ottimi Cittadini, ma eziandio utilità incredibile dalla vendita che fece di tutti i beni de' proscritti. A cui in quelle dure circostanze furon costretti applicarvi indifferentemente e pubblici, e privati, e la Città stessa dovette sborsare a quel Monarca buona summa di soldo pel Castello di Savorgnano, come abbiamo dalla restituzione fatta dalla medesima li 13. Maggio del 1416. ad Antonio Valentinis a buon conto de' trecento Ducati d'oro (1), alias mutuatorum per olim Nobilem & Valentinum de Valantinis nostre Communitati Utini, tempore quo emit Castrum Savorgnani a Serenissimo Domino nostro Rege Romanorum. Tuttavia il maggior vantaggio che quindi ne nacque a Sigismondo, può giustamente considerarsi la costernazione, e l'avvilimento, che una tal proscrizione cagionò nell'animo di tutti i Cittadini. Per la qual cosa convenne alla Città mutar linguaggio interamente, e siccome nelle memorie antecedenti noi la troviamo sempre uguale a se stessa infervoratissima a pro di Tristano, e della sua Famiglia, così ne' tempi avvenire la scorgiamo astretta miseramente a dover parlare non più colla propria bocca, ma con quella dell' Ortemburgo, o vogliam dire del Plovicer, che in sua vece in quel tempo la facea in Udine da padrone.

Noi la osservammo li 20 Marzo del suddetto anno 1412. piena di vera gioia per l'ingresso fatto in Udine dal Savorgnano, a dichiararsi apertamente per lui, e a tentar tutte le vie per conservarselo. Ora ci tocca a vederla sbigottita e fiacca sotto il pesante giogo della servitù li 16 Aprile susseguente, a far violenza a se stessa, nel dover querelare il Savorgnano medesimo avanti Sigismondo, per quell' ingresso stesso stessissimo, per cui ne avea concepita prima sì grande allegrezza, colla giunta d'un certo trattato, che li 11. dello stesso mese, come dicesi, avea conchiuso Tristano co' Veneziani, e di tant'altri così nere, e così orribili querele contro di lui, che interamente si disdicono al radical trasporto ed affezione della Città verso il medesimo, e si palesano da se stesse per lettura del Plovicer, che dava allora in Udine dispoticamente la legge (2). Altra lettera di somigliante tenore

(1) Cam. Com. Tom. LXVII. pag. 88.

(2) Mon. Hist. M.S. Fabr. Tom. III. pag. 115.

fu costritta ella scrivere all'Ortemburgo li undici del seguente Maggio (1). E per sottrarsi allo sdegno di quel Conte, e all'abborrita figura di parziale del Savorgnano, li 18. dello stesso mese, si ridusse infino a serrar la Porta Cassina, quasi che in odio dell'ingresso fatto per la medesima da Tristano (2). Cose tutte che ci dipingono al vivo lo stato violento, in cui trovavasi allora la Città.

Intanto Sigismondo, e l'Ortemburgo erano giunti al fine tanto da essi desiderato, e il Capitolo d'Aquileia li 6. Luglio di quest'anno 1412. a loro contemplazione avea scelto per successore del Patriarca Pancera nella vacante Sede d'Aquileia Lodovico Duca di Tech (3), che li 10. dello stesso mese ne prese il possesso in Cividale, coll'assistenza d'Enrico Conte di Gorizia, destinato a tal ufizio da Sigismondo; dove colle solite formalità ricevette il giuramento di fedeltà da tutti i sudditi del Patriarcato (4). Bolliva in quest'anno più che mai la guerra fra Sigismondo, e i Veneziani, e le truppe Unghere s'erano innoltrate fino a Trivigi, mettendo tutto quel territorio a sacco, incoraggite molto anche dal pretesto di assistere il novello Patriarca Lodovico. Trovavasi il Re Sigismondo tuttavia in Buda, di dove li 5. Agosto scrisse forte lettera agli Udinesi, esortandoli a star costanti colle loro forze, e promettendogli fra dieci giorni d'incamminarsi in persona alla volta del Friuli (5). Ma i Veneziani prevennero bravamente i disegni di Cesare, e con possente armata obbligati avendo gli Ungheri a ritirarsi dal Trivigiano, spedirono Carlo Malatesta in Friuli al comando di quelle truppe, il quale addì 9. dello stesso Agosto, dopo un duro e sanguinoso combattimento, diede alla per fine a què Barbari valorosamente la rotta (6). A nuova così dispiacevole si commosse grandemente l'animo di Sigismondo, dubitando massime che negli Udinesi risvegliar si potessero le speranze di richiamare in Città il Savorgnano, ed altri suoi concittadini fuorusciti. Laonde scrisse loro di bel nuovo

(1) Mon. Hist. M. S. Fabr. ibi pag. 119.

(2) Annal. Civit. Tom. XVIII. pag. 376.

(3) Mon. Aquil. col. 1037.

(4) Mon. Aquil. col. 1040.

(5) Volum. C. Città per Ambasc. 27. pag. 3. in Civit. Archiv.

(6) Annal. Ital. Tom. IX. pag. 65.

a Buda li 22 Settembre, adducendo varj motivi, che avrian ritardato le sue mosse: assicurandoli che non si sarebber più differite, e che i soccorsi si sarebbono spediti più forti che mai; e scongiurandoli in fine a non lasciarsi sedurre nè da dubbiezza, nè da paura, nè dalle pratiche del Savorgnano, e dè suoi compagni (1): Nec etiam Tristandi de Savorgnano suorumque complicium fraudolenta suggestio devotionis vestre constantiam, de qua profecto stabili mente confidimus, taliter permoveat, ut de nobis aliqua dubietas vestris in cordibus vendicari sibi locum possit, aut valeat.

Ma non eran già in istato gli Udinesi, oppressi e circondati da tutte le parti dalle milizie Unghere, di dar mano alcuna agli esuli suoi Cittadini. Tuttavia le gelosie di Sigismondo, coltivate dall' Ortemburgo, e dal Plovicer, ch'era stato confermato dal nuovo Patriarca al governo di Udine, erano tali. Provò ciò non ostante gran fatica quel Monarca a determinarsi a un così fatto viaggio; e solamente li 4 Ottobre la Città n'ebbe avviso dall'Ungheria, che il medesimo era in procinto di muoversi con grande apparato (2). E già i Veneziani li 17 di quel mese eransi accampati coll' esercito a Manzinello (3), in tempo che Sigismondo li 4 Novembre susseguente appena avea passato Zagabria (4). Di dove marchiando a piccole giornate, li 13 dello stesso mese finalmente entrò in Udine, ove fu accolto con gran pompa sotto il baldacchino, precedendolo sopra un Cavallo le chiavi della Città (5).

Trovò egli quivi e per la rotta ricevuta li 9 Agosto, e molto più per la sua lentezza, le cose del Patriarcato in gran decadenza, di modo che gli convenne col Patriarca, e col Conte d' Ortemburgo ritirarsi in Istria, dove il dì primo Febbrajo 1413 fu costretta anche la Città spedir Ambasciadori, Giovanni Cavalcanti, e Tommaso Candido (6), e li 14 dello stesso mese anche Tommaso Ronconi (7). Avea Sigismondo dato adito a trattato di triegua cò Veneziani, che incominciò in Trieste, come vedesi dalla spedizione in Ambasciadori di Giovanni Cavalcanti, e Nicolò del Torso, colà inviati di bel nuovo l'ultimo di Febbrajo (8), per conferir sopra el fatto dela concordio, che se cercha infra lo nostro

(1) Mon. Hist. M.S. Fabr. Tom. III. pag. 213.

(2) Cam. Com. Tom. LXIII. pag. 53.

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 54. t.

(4) Cam. Com. Tom. eod. pag. 57.

(5) Cam. Com. Tom. eod. pag. 61.

(6) Cam. Com. Tom. eod. pag. 128. t.°

(7) Cam. Com. ibi.

(8) Cam. Com. Tom. eod. pag. 129. 129. t.°

Signor Re, et li Vinitiani. Incamminati insieme a Trieste con buon successo i maneggi, ritornò Sigismondo colle truppe in Friuli, e accamposi al Castello d'Arijs, dove li 9. Aprile, intervenendo Ambasciadori per nome della Città Alvise Cignotti, Ermagora da Cammino, e Giacopo Tommasini (1), seguì probabilmente la conclusion della tregua per cinque anni, di cui nel primo Capitolo particolarmente già ne parlammo, a condizione che fossero rimessi in Udine, e al possesso dè loro beni assieme col Savorgnano tutti gli altri fuorusciti della Città. Condizione, siccome vedremo, difficilissima a verificarsi, per esser già passati i beni in mano d'altri, e il valsente di essi in quelle del Fisco.

Con tutto ciò la Città ne rimase esultante per un tal patto, lusingandosi per forma del medesimo di poter mantenere lealmente, come poi fece sino agli estremi, il giuramento di fedeltà prestato l'anno antecedente in mano al Patriarca Lodovico, suo legittimo Principe e Signore, senza la dura necessità di dover resistere a forza e contro genio al Savorgnano, e a tant' altri suoi Cittadini, che desideravano ardentemente di ripatriare. A quest' oggetto crediamo noi ch'ella mandasse Ambasciadore li 4. Luglio susseguente Andrea Monticoli, a Porto Buffoletto, a conferir cogli Ambasciadori Veneti sul proposito di cotesta Tregua (2).

Ma sospese in forza della medesima le ostilità, Sigismondo senza prendersi gran pensiero del mantenimento dè patti, passò in Lombardia (3), a trattar col Pontefice Giovanni XXIII. d'un Generale Concilio in Costanza, per dar pace alla Chiesa, divisa allora dallo Scisma dè tre Papi (4). Per la qual cosa dalla parte d'Arijs, e di Latisana, nuovi disturbi, e nuove molestie insorsero nella Provincia; e furon portate li 30. Ottobre le doglianze a Venezia (5), e poscia a Sigismondo medesimo in Lombardia (6). Ma egli, a cui suonar doveano malamente cotesti patti, e cotesta restituzione dè beni, si stava più volentieri occupato nel pensiero del Concilio di Costanza,

(1) Cam. Com. Tom. eod. pag. 130.

(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 120. t.

(3) Cam. Com. Tom. LXV. pag. 29. t.

(4) Annal. Ital. Tom. IX. pag. 68.

(5) Cam. Com. Tom. eod. pag. 57. t.

(6) Cam. Com. Tom. eod. pag. 60.

dove portossi nell'Ottobre del seguente anno 1414, dove anche la Città spedir dovette li 19 di detto mese Cristoforo Valentinis Ambasciadore (1) ad Dominum Imperatorem, et ad Concilium Constantiense, ivi aperto poscia dal Papa nel dì cinque del seguente Novembre (2).

Sollecitava intanto il Dominio Veneto pel mantenimento de' patti, e per la restituzione de' beni. E li 5 Novembre 1415 scrisse calda lettera al Comune di Udine in favor del Savorgnano, che la Città per mezzo d'Ambasciadori non mancò rassegnare sollecitamente al Patriarca in Cividale (3). Accorse in persona li 25 Agosto 1416 il Re Sigismondo a questa parte (4). Ma non vi fu nè via, nè mezzo di poter passare alla restituzione de' beni, per difetto di grossa somma, che ci volea in contanti, per redimerli dalle mani di chi li avea comprati dal Regio Fisco. Si restituì egli pertanto senza poter far nulla nel Febbrajo del 1417 a Costanza (5), dove fermatosi poco men che dimentico di un tanto affare, fu costretta la Città li 17 Settembre spedire per un suo messo certe lettere e scritture al Valentinis suo Ambasciadore al Concilio (6), pro informatione Invictissimi Domini nostri Regis Romanorum, adhoc ut providere dignetur huic Terre nostre, et toti Patrie.

Ma Sigismondo avea tutt'altro per la testa, e in vece di consolar la Città col dar mano pronta e sollecita a soddisfare i Veneziani sul punto de' beni de' fuorusciti, si perdette senza proposito nel pensiero di far confermar dal Concilio il Patriarca Lodovico nel Patriarcato, chiamandolo li 8 Gennaio 1418 a quella parte, con lettere del suddetto Ambasciadore Cristoforo Valentinis (7). Vi andò il Patriarca, e vi andò nel fatal momento, ch'era per spirare la tregua co' Veneziani; onde la Città sbigottita fece ogni sforzo co' Cividalesi il dì 14 Febbraio susseguente, perchè si procurassero Ambasciadori a nome di tutta la Patria a Costanza (8), ad summum Pontificem, Invictissimum Cesarem, et Dominum Patriarcham supplicando quod dignetur providere saluti huius Patrie, maxime attento fine treugarum inter nos, et Venetos. Seguì intanto al Concilio li 25 dello stesso Febbraio la conferma del

(1) Cam. Com. Tom. LXVI. pag. 60. 60. t.°

(2) Annal. Ital. Tom. eod. pag. 72.

(3) Cam. Com. Tom. LXVII. pag. 89. t.°

(4) Cam. Com. Tom. eod. pag. 89. t.°

(5) Cam. Com. Tom. LXVIII. pag. 27.

(6) Cam. Com. Tom. eod. pag. 67.

(7) Cam. Com. Tom. LXIX. pag. 76.

(8) Cam. Com. Tom. eod. pag. 137.

Patriarca nella sede d'Aquileia (1), di dove fu di ritorno a Udine nel seguente Marzo (2), senza recar da Costanza provvedimento alcuno nella materia del Savorgnano, e de' fuorusciti. Quindi è che andò a vuoto la Legazion degli Udinesi, e di tutta la Patria, spedita nel Marzo medesimo a trattar di pace col Dominio Veneto (3); il perchè il Patriarca disperando ormai di qualunque accomodamento, allo spirar della tregua nell'Aprile susseguente, secondo che riferisce il Sanudo presso il Chiariss. P. de Rubeis (4), fu il primo a por mano alle ostilità, incendiando le case, e dando il guasto ai poderi del Savorgnano in Latisana. Per la qual cosa la Signoria di Venezia irritata, mandò le sue truppe a invadere il Friuli, ponendolo in angustie e in desolazione.

Spedì perciò la Città a Costanza li 9. Giugno, Giacopo Tommasini Ambasciadore al Papa, e al Re Sigismondo, che col suo troppo lento, e indifferente procedere d'intorno ai beni de' fuorusciti, l'avea posta in sì brutte circostanze, scongiurandoli (5), ut presto providere dignarentur saluti istius Terre, et totius Patrie, que obsidebantur, et destruebantur. Ma nulla potè essa ottenere con quella sollecitudine, che ricercava l'urgenza dell'affare, laonde dovette appigliarsi al partito di rivolgersi di bel nuovo alla Signoria di Venezia, col proccurare li 2. Novembre una Legazione di tutta la Patria a quella Repubblica, unitamente a Giovanni Luberti suo Ambasciadore (6), pro pace tractanda cum Venetis. La qual Legazione riuscì del pari infruttuosa, perchè rimanevano perpetuamente ineseguiti i patti della tregua, e della restituzione de' beni de' fuorusciti.

Stimò il Patriarca in quel frangente li 28. del suddetto mese, di dover portarsi in persona a conferir col Re Sigismondo, con cui la Città vi spedì Pietro Marchesini (7). Ma qual costrutto quindi ne traesse, non saprei ben dire, se non che pochi mesi appresso il Papa

(1) Mon. Aquil. col. 104 A.

(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 89. t. 92.

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 141 t.

(4) Mon. Aquil. col. 104 B.

(5) Cam. Com. Tom. eod. pag. 144.

(6) Cam. Com. Tom. LXX. pag. 28.

(7) Cam. Com. Tom. eod. pag. 62. t.

[M]artino V. s'indusse finalmente a secondar le [p]remure della Città, nel precedente Giugno al [Pa]so esposte in nome suo dal suddetto Giacopo [T]ommasini, e vi s'interpose, col mandare apposta [a] Venezia il Cardinale di Spagna con titolo di Legato, per trattare d'accordo. Mandò a tal fine anche la Città nel Marzo del 1419 Giovanni Moises, e Federico Savorgnano della bandiera, Ambasciadori a Venezia (1), super facto pacis tractande, et habende cum Venetis, quando Dominus Papa illuc miserat unum Cardinalem. Tirò a lungo un cotal trattato sino quasi a tutto Giugno. Ma la Città infaticabile dal canto suo, non omise cosa, nè perdette momento con replicate Ambascerie, perchè egli andasse a buon termine; e li 12 Aprile spedì di bel nuovo Giovanni Cavalcanti, e Niccolò del Torso (2), pro Ambassiatoribus Venetias cum pluribus familiaribus et socijs pro pace tractanda cum Venetis. E finalmente li 20 Giugno tornò a mandare a Venezia lo stesso Cavalcanti (3) pro Ambassiatore super pace tractanda cum Venetis.

Ma ogni suo studio, e ogni sollecitudine non servì ad altro che a palesare, non meno l'incorrotta sua fede verso il Patriarca, che l'ardente desiderio di veder conciliata ogni cosa fra il medesimo, e la Signoria di Venezia, della quale essa anche sotto i Patriarchi avea scolpito il genio nel cuore, e da cui certamente mal potea distorsi, senza urtar nella memoria ancor fresca de' tanti aiuti, ed ottimi ufizj in favor suo prestati da quella Repubblica, sotto i tre ultimi Patriarchi, Filippo d'Alensone, Giovanni di Moravia, e Antonio Pancera. Svanì pertanto nella inesecuzione de' patti della tregua del 1418 ogni trattato, e ogni speranza d'accomodamento, e la guerra si riaccese in mal punto, conciossiacosachè in quest'anno niun soccorso potea sperare il Patriarca dal Re Sigismondo, impegnato a combattere con quasi tutte le sue forze, contro un esercito formidabile di trecento mila Turchi, e col rimanente a difendersi nella Dalmazia contro gli stessi Veneziani (4). Vi si aggiunse poco stante una novità, che

(1) Cam. Com. Tom. eod. pag. 64. t.°

(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 66. t.°

(3) Cam. Com. ibi.

(4) Annal. Ital. Tom. IX. pag. 97.

cagionò alle cose del Patriarca l'ultimo tracollo. Erasi conservata fino a qui l'intera Provincia ben affetta, e ubbidiente al Patriarcato, come ognun può raccogliere dall'Ambasceria da noi testè accennata, del dì 2. Novembre del precedente anno 1418. spedita dalla medesima a Venezia, pro pace tractanda cum Venetis. Questa concordia de' sudditi Patriarcali incominciò finalmente a zoppicare, e il Patriarca medesimo ne dovette avere un qualche sentore, allorchè appena sciolto ogni trattato di pace, tenne li 5. Luglio di quest'anno 1419. una segreta conferenza coi Deputati della Città, come abbiamo dal trattamento fattogli da essi (1), quando Reverendissimus Dominus noster Patriarcha venit in Cancellaria, pro conferendo cum Regimine super aliquibus negotijs.

(1) Cam. Com. Tom. eod. pag. 41.

Non andarono in fatti se non pochi giorni, che i Cividalesi, i quali, siccome osservammo, furon pur quelli, che nel 1411. avean dato mano a Sigismondo nella guerra co' Veneziani, e avcano introdotto le truppe Unghere in Cividale, improvvisamente abbandonarono il partito di quel Sovrano, e si sottrassero dall'ubbidienza del Patriarca, segnando colla Signoria di Venezia una certa Carta d'amistà durante la guerra. Cotesta Carta rogata in Venezia (2) li 11. Luglio di quest'anno stesso 1419. contiene in sostanza, che le parti avessero a rimettersi vicendevolmente i danni, e le ingiurie sofferte nel decorso della guerra, di modo che fosse libero ad amendue il commerzio, ingresso, stazione, e rigresso ne' territorj dell'una, e dell'altra. Che la Città di Cividale sit et esse debeat inimica Domini Regis Romanorum et Ungarie, e contraria a qualunque Potentato, che dalle parti superiori discendesse a danni della Repubblica, esponendosi con tutte le sue forze, e prestando alle genti del Serenissimo Dominio ogni aiuto e favore, e l'alloggio ancora, e le possibili munizioni da bocca a giusto prezzo. Che fosse libero il passaggio a Veneti per le terre de' Cividalesi contra Patriarcham, et Communitatem Utini, et contra omnes alios Compatriotas, che sono, e saranno nemici della

(2)

[S]ignoria, i quali pure considerar si dovessero [co]me nemici. Che la Città di Cividale restituir dovesse a Tristano e Francesco Savorgnani, et alijs [e]xiliatis de Utino, et alijs Locis Patrię Foriiu[l]ij; tutti i Forti, e tutti i beni, che si trovavano [d]entro i confini dictę Civitatis Austrię. Che in [c]aso d'oppressione, o di offesa intentata, o dal Re dè Romani, o dal Patriarca, o dalla Città di Udine, o da altri della Patria, il Dominio Veneto garantir dovesse, e difendere i Cividalesi validamente. Che finalmente passando la Repubblica a unqualche, o trigua, o pace, o col Re dè Romani, o col Patriarca, o con Udine, dovisse fare includere dictam Communitatem Civitatis Austrię in pace, aut treugis predictis. E che mancando l'una o l'altra delle parti ai suddetti patti, soggiacer dovisse alla pena di Ducati dieci mile boni auri, et iusti ponderis.

Non mi sembra vero, che siasi presa seriamente questa Carta anche da uomini dotti per atto di Dedizione dè Cividalesi alla Serenissima Repubblica(1), in tempo che non è più che uno Strumento di clientela, e confederazione, simile a quello, ch' esaminammo nel primo Capitolo, e che i Cividalesi medesimi assieme con alquante Comunità e Castelli, allorchè si tolsero dall' ubbidienza del Patriarca Antonio Pancera, stipularono li 14 Maggio 1411 colla Signoria stessa di Venezia. Colla sola differenza, che quello del 1411 obbligava i contraenti per anni dieci, e questo del 1419 ristringeva la sua forza al solo periodo della guerra col Patriarca, terminata la quale, aver dovëano il suo fine anche le condizioni della Carta. Delle quali io non mi stenderò a farne l'esame, perchè son troppo chiare, onde nessuna d'esse possa adattarsi nè alla figura, nè all' esseri di suddito, e son troppo aliene da chi s'assoggetta al dominio altrui, perchè la Carta abbia a prendersi per Dedizione della Città di Cividale al Dominio Veneto.

Intanto la Signoria di Venezia, che inutilmente da tanti anni stava attendendo dal Patriarca l'esecuzione dè patti della trigua del 1413, e la restituzione dè beni

(1) Mon. Aquil. col. 1043.

del Savorgnano, e de' fuorusciti, senza la qual condizione non potè indursi a segnar patto veruno neppur cò Cividalesi, colto ch'ebbe il vantaggio d'avere i medesimi dalla sua, e nella gran circostanza che Sigismondo era interamente distratto dalla guerra cò Turchi, non credette più nè del suo interesse, nè del suo decoro il proseguir lentamente, come finquì avea fatto, le operazioni della guerra; ma immantinente, e senza indugio diede mano agli assedj, e mandò l'esercito sotto Sacilo, dove li 14. Agosto cavalcò il Patriarca, assieme con Giacopo Tommasini, spedito con esso dalla Città (1), causa subveniendi, et succurrendi ipsi Terre Sacili, que erat obsessa per exercitum Venetorum, nec tamen ei succurrere potuit quoniam accepta fuit per dictum exercitum. Stomparto il Patriarca da perdita sì importante, ed impensata, tornò indietro, e ritirossi a S. Daniele, dove la Città li 17. dello stesso Agosto lo fece inteso con sue lettere, che le cose sempre più s'innoltravano, e che novità grandi si macchinavano (2), adversus ipsum Dominum Patriarcham, nostramque Communitatem prefatam, et eius statum. Ond'egli atterrito partì subito per l'Ungheria, e la Città li 22. di esso mese fu necessitata spedirgli dietro un corriero (3), significando eidem Domino Patriarche de occursis post eius recessum, videlicet de perditione Purcilliarum, et de perditione, et ruinatione Aviani.

La partenza del Patriarca, siccome lasciò nell'ultime angustie gli Udinesi, così la felicità dell'armi Venete indusse i Cividalesi a dar gran prova, che non erano ancor sudditi di quel Dominio, e a incominciar contro Udine animosamente le ostilità, come interessati seco lui contro il partito del Re Sigismondo, e del Patriarca. Dichiararono essi pertanto col particolar suo nome li 26. dello stesso Agosto agli Udinesi la guerra, intimandone loro per un Araldo solennemente la sfida, come si ha dalle spese incontrate (4), quando Trombeta Civitatensium eadem die portavit Communitati nostre diffidationem pro parte ipsorum Civitatensium. L'intimazione di guerra

(1) Cam. Com. Tom. eod. pag. 45.

(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 67. t.°

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 68.

(4) Cam. Com. Tom. eod. pag. 46.

non è atto che si convenga in verun modo ai sudditi, e serve ella sola abbondantemente a far conoscere, che la Carta del dì 11. Luglio antecedente, molto piana per altro per se medesima, e molto chiara, non fu Carta di Dedizione.

Di questa gran novità gli Udinesi ne recarono prontamente al Patriarca l'amara notizia, mandando li 27. dello stesso mese(1), cum certis Litteris nostre Communitatis, et cum diffida Civitatensium in Ungariam, ad Reverendissimum Dominum nostrum Patriarcham, avisando eum de occursis. Non tardarono i Cividalesi che pochi giorni a far sentir gli effetti della dichiarata loro nimistà. Non era loro difficile, atteso il patto della restituzione dè beni, accordata ai fuorusciti, d'acquistar la persona di Tristano Savorgnano. Meditarono essi pertanto d'introdurlo di notte tempo in Udine, l'intelligenza con alcuni di dentro, e in cotal modo di sorprendere la Città. Ciò che per appunto lor venne fatto la notte delli undici Settembre, in cui per la porta di S. Gottardo, oggi appellata di Pracchiuso, l'introdussero furtivamente, scortato dalle sue truppe, e da quelle de' Veneziani, onde soddisfar convenne li 12. di quel mese un certo Artefice di Pracchiuso(2), qui fecit certum opus ad portam S. Gotardi ea nocte qua inimici furtive et proditorie intraverunt Terram Utini, videlicet nocte proxime precedenti. Nel giorno stesso 12. Settembre spedì la Città in diligenza un suo messo con queste notizie(3), obviam Reverendissimo Domino nostro Patriarche ad partes Ungarie, scongiurandolo, quod presto solicitet venire cum bono succursu ad subventionem Patrie et Terre nostre. Ebbe ella cuore intanto in quella notte stessa che s'introdussero, di cacciarli fuori colla forza, secondo che si ha dalla partecipazione fatta li 13. di detto mese a quei di Fagagna e S. Daniele del loro ingresso(4), et ulterius quomodo dicti inimici eadem nocte expulsi erant.

Non è da porsi in dubbio, che tanto all'intimazion della guerra, che a una così fatta sorpresa dè Cividalesi, non ne restasse punto

(1) Cam. Com. Tom. eod. pag. 68.

(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 47.

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 69.

(4) Cam. Com. ibi.

ed irritata al maggior segno la Città, e che come garante di tutto quel che nasceva in absenza del Patriarca, per onor proprio, e per debito di fedeltà, non si preparasse a difender se stessa, e il Patriarca medesimo sino agli estrimi. Fece ella imperciò chiamar con pubblica grida (1), ad faciendum eorum excusationem illos pessimos Cives, qui furtive et proditorie introduxerunt in hanc Terram Tristandum de Savorgnano, et gentes Venetorum et Civitatensium, ut hanc Terram haberent, et destruerent. Si salvarono gl' inquisiti tutti colla fuga, toltone Tommaso Roncone, di cui ne fu fatta severa giustizia, e fu condannato a morir pubblicamente, e ad essere squartato (2).

(1) Cam. Com. Tom. eod. pag. 50. t.°

(2) Mon. Aquil. Append. n. VI. pag. 19.

Tutte nondimeno coteste cose servirono bensì a giustificare presso il Patriarca, e lo stesso Re Sigismondo la sua costanza, e l'illibatezza della sua fede, ma non ebbero la fortuna d' ottener què soccorsi, che di giorno in giorno le facea sperarè il Patriarca. Intanto la Signoria di Venezia avea posto l'assedio a Prata, dovè la Città li 20. dello stesso Settembrè fece tener certe lettere, senza per altro poter pristar loro alcun ajuto (3). Laonde Prata in poco tempo fu presa a forza d'armi, e secondo che riferisce la Cronaca, incendiata, e rovesciatevi sopra le acque, distrutta in maniera, che ne divenne un bosco (4). In tali angustie la Città si rivolse di bel nuovo al Patriarca, e li 25. dello stesso mese spedì Ambasciadorè Giacopo Tommasini (5), versus partes Ungarie obviam Reverendissimo Domino nostro Patriarche ad instandum, quod cito veniret cum gentibus ad subsidia nostra, attenta necessitate et periculis, in quibus eramus.

(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 70.

(4) Mon. Aquil. Append. ibi

(5) Cam. Com. Tom. eod. ibi.

Non ad altri tempi che a questi, o poco dopo, è da riferirsi quel che abbiamo dalla suddetta Cronaca, cioè che il Patriarca finalmente ritornò in Friuli, assistito dalle truppe Unghere in numero poco meno che di quattro mila, e che pieno di sdegno per la rivoluzione dè Cividalesi, ivit in obsidium contra Civitatem Austriam cum dictis Ungaris, et cum tota Patria. Quest' assedio dee spettare, o agli ultimi del presente anno, o con più di ragione

ai primi del susseguente. 1420. imperciocchè il Patriarca avendo ritrovato ben difeso e presidiato Cividale dalle genti Venete, sotto il comando di Taddeo Marchese d'Este, non vi si fermò sotto quella Città, che soli quindici giorni, di dove, dato prima il guasto alle campagne, fu costritto a slogiarè, propter magnum frigus, et propter nives. E incontinente dice la Cronaca, che le truppe Ungherè ritornarono in Ungheria, e con esso loro il Patriarca. Ma i Camerari nostri del Comune lo fan partito non per l'Ungheria, ma per la Boemia a ritrovar Sigismondo, assegnandone eziandio la giornata delli. 13. Febbraio del. 1420. In cui la Città destinò anch'essa Pietro Marchesini, perchè si portasse (1) in Boemiam ad Dominum Regem cum Domino Patriarcha.

(1) Cam. Com. Tom. LXXI. pag. 135. t.°

Ma siamo ormai giunti a quel tempo, che la Città involta nelle estreme difficultà, ebbe campo di dar gran prova, e della sua fede, e della saggia ed ottima sua condotta. Era ella rimasta senza il Patriarca, e circondata per ogni dovè dall'armi vittoriose della Repubblica. Le cure di Sigismondo, gran promotore di Lodovico al Patriarcato, ed unico suo sostenitore, erano rivolte altrove in maniera, che in quest'anno medesimo egli non fu in grado di sostenerè neppur le cose sue in Dalmazia contro i Veneziani, che gli occuparono valorosamente Cattaro, Trau, Spalatro, ed altri Luoghi (2). Non restavano alla Città che le speranze, colle quali il Patriarca in questa sua lunga assenza l'andava di tratto in tratto riconfortando. Combattuta ella pertanto fra questi estrèmi, o di mancar di fede al suo Signorè cedendo vilmente, o di tirarsi addosso lo sdegno de' vincitori resistendo con pertinacia, non s'attenne nè all'uno spediente, nè all'altro, ma dal Febbraio in cui partì il Patriarca, sino ai primi del susseguente Giugno per ben tre mesi, stette ella in via semplice difensiva continuamente sulle sue, semprè attendendo dal medesimo què sussidj, che tuttavia non

(2) Annal. Ital. Tom. IX. pag. 102.

cessava di promettere, sino a tanto che stretta formalmente, ed assediata dall'armi Venete, dopo tanto tempo, e dopo tante lusinghe, non vedendo a comparire, nè il Patriarca, nè alcun soccorso, credette finalmente d'avèr fatto abbastanza, e di non esser tenuta più oltre in vigor del giuramento suo di fedeltà e vassallaggio, e di poter senza taccia di misleale procacciarsi asilo migliore sotto l'ombra fortunata dell'immortal Repubblica di Venezia: Postea per Utinenses, dice l'allegata Cronaca, facta fuit oblatio Serenissimo Dominio Venetiarum; ex eo quod D. Ludovicus non veniebat ad succurrendum eis, nec eis mittebat auxilium. Et ideo oportuit ipsos concordare cum prefato Dominio Venetiarum.

Avea la Città anche ultimamente spediti Ambasciadori a Venezia per trattar di pace, i quali ritornati a Udine li 13. Giugno, riferirono, che il Dominio in sostanza (1), antequam descenderet ad aliquem tractatum pacis, riconoscendo anche nelle cose avverse la figura sua di Capitale, volea dalla medesima per preliminare trenta mila Ducati d'oro, per le spese incontrate nella presente guerra. Non fu in istato la Città di aderire a una proposizione così fatta, che non avria proporzione colle presenti sue circostanze, onde mandò il giorno appresso Niccolino della Torre, Giovanni Gubertini, Giacopo di Montegnaco, e Niccolò de' Bredi, Ambasciadori con undici Ostaggi al campo, a parlamentare col Veneto Provveditore, e col Generale, i quali non avendo autorità, non seppero consigliarla, che a rivolgersi cogli Ostaggi medesimi a Venezia, a trattar di arrendersi a buoni patti (2).

Fu imperciò concertato li 7. Giugno col Provviditor Veneto Marco Bragadino atto solenne di Dedizione, con cui per parte del Dominio si dichiaravano salvi alla Città i suoi Statuti, e gli ordini tutti, e consuetudini sue, e salvi istessamente tutti i suoi Dazj, e altri diritti che godeva prima; e per conto della Città si assentiva giusto i patti della tregua del 1413. alla pronta restituzione de' beni di Tristano e Fratello Savorgnani, ed altri fuorusciti: Et sic facta fuit obedientia, segue a dire la Cronaca, ipsi Dominio Venetorum, nemine leso, vel mortuo, sed pacifice et quiete. Et D. Tristanus, et fratres de Savorgnano, et sequaces

(1) Annal. Civit. Tom. XXII. pag. 17. t.°

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 18.

intraverunt Utinum, et habuerunt bona immobilia, vigore determinationis prefati Dominij Venetiarum. Allora la Città spedì immantinente e Ambasciadori, ed Ostaggi a Venezia (1), ad faciendum obedientiam. E il Generale Filippo degli Arcelli fece li 10. Giugno solennemente il suo ingresso in Udine (2). E li 13. dello stesso mese giunse corriero da Venezia, che recò la fausta novella della conferma de' patti, e del concordato colla Serenissima Signoria (3), qui portavit novum de concordio facto cum Illustrissimo Ducali Dominio. Con un tal concordato la Città venne a sciogliersi interamente dalla suggezione del Re Sigismondo, e del Patriarca, che l'avevano sì mal condotta ed intricata nella proscrizione del Savorgnano, e di tant'altri suoi Cittadini; onde potè ella finalmente riaprire ai medesimi il suo cuore, e spezialmente al Savorgnano, a cui li 22. dello stesso mese non potè contenersi di non palesare la sua esultanza, prisentandolo anticipatamente al campo Veneto, dove ancora trovavasi (4).

Furono intanto di ritorno da Venezia anche gli Ambasciadori, a li 24. di cotesto mese la Città mandò bando a suon di tromba (5), ut omnes deberent venire in Arengo facto pro audienda relatione Ambassiatorum revertentium a Venetijs. Si unì pertanto in quel giorno nella Chiesa del Duomo il gran Consiglio, sotto la presidenza del Provveditore Marco Bragadino, nel quale intervenne come uno de' Consiglieri anche Tristano Savorgnano (6). Furono esposti dagli Ambasciadori in faccia a tutto il popolo i Capitoli della Dedizione, nè termini precisi allegati di sopra. E v'era di più, che quella saggia Repubblica, gran conoscitrice da tanto tempo come alleata, ed ultimamente eziandio come avversaria, della fermezza e fedeltà cospicua degli Udinesi verso i suoi Patriarchi, rese loro questa giustizia nell'atto stesso che se le dedicarono, e licenziò sul fatto gli Ostaggi della Città, dicendo, che non volea da essi che i suoi cuori, e il giuramento solenne di fedeltà: Quod ab eis nolumus nisi sacramenta et corda sua, quia sicut diximus sumus certissimi, quod fidem suam fideliter observabunt.

Cotesta Dedizione avea tirato seco ~~in~~ in conseguenza l'immediata suggezione di tutta la Patria. Et tota Patria, segue a dire

(1) Cam. Com. Tom. eod. pag. 24.
(2) Cam. Com. Tom. eod. pag. 54. t.°
(3) Cam. Com. Tom. eod. pag. 55. t.°
(4) Cam. Com. Tom. eod. pag. 56.
(5) Cam. Com. Tom. eod. pag. 57.
(6) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 221. t.°

l'accennata Cronaca, feeit postea obedientiam prefato Dominio. Colla dedizione di Udine dice quel contemporaneo Scrittore, che tutta la Patria, che non avea spezial dedizione, tanto presa in corpo, che separatamente ne' suoi particolari individui, Prelati, Feudatarj, e Comunità, non esclusa nemmeno la nobile, e antica Città di Cividale, quando non abbia altra Carta che quella delli. 11. Luglio del precedente anno. 1419. si ridusse a ubbidienza, e divenne suddita della Serenissima Repubblica. E quelle Comunità medesime, che si avean proccurato per tempo una qualche particolar dedizione, colla dedizione di Udine cambiaron faccia, e i loro interessi, e le loro appellazioni si rivolsero tutte alla Città, le quali prima eran destinate altrove, siccome abbiamo dalla dedizione della Comunità di S. Vido, seguita dieci giorni prima di quella di Udine(1), nella quale la conferma del Capitanio di quella Terra, riservata essendo per allora immediate al Dominio, e le appellazioni delle sentenze, destinate provvisionalmente al Podestà di Sacile, alla dedizione della Città cessò ogni cosa, e restò devoluta per legge, come vedremo, al Luogotenente d'Udine. Quindi fu, che il Dominio, benchè fin da principio avesse preso Sacile, e occupato Porzia, Aviano, e Prata, e fatto avesse acquisto per dedizione della Terra di S. Vido, e di altre Comunità, e quel che è maggior cosa, tenesse per suo conto da qualche tempo ben munita e presidiata anche la Città di Cividale, non s'indusse nondimeno a pensar mai d'un Supremo Preside nella Provincia, fino a tanto che non giunse all'acquisto di Udine; nè capitolò con altri che con Udine il nuovo piano di governo dell'intera Provincia, mantenendo alla medesima con grandezza d'animo, inviolato in questi Capitoli il grado e la figura, in cui l'avea ritrovata, di Città Capitale, e di Metropoli Civile di tutta la Patria, colle seguenti parole: Et ut videant, et cognoscant bonam intentionem nostram ad bonam gubernationem Civitatis, et totius Patrię, deliberavimus mittere unum nostrum

(1) Carta. 28. Maij. 1420.

Locumtenentem, qui repręsentare debeat nostrum Dominium, et habeat custodiam dictę Terrę. Benemerinze maggiori colla Signoria in què tempi potea forse vantar Cividale, e potea muovere a compassione anche la cadente e moribonda Metropoli d'Aquileia. Ma il lungo suo possesso, lo stato florido, e l'integrità della sua fede, preservarono a Udine a fronte d'ogni cosa un sì riguardevole posto. Grande sentimento, e grandi gelosie risvegliò nè Cividalesi un cotal esito, e si videro col tempo a tentare, d'esserne fatti anch'essi in qualche modo compartecipi. Ma la Città si oppose, e tenne saldo un sì bel frigio, con solenne Ambasceria, che spedì a Venezia li 18 Gennaio 1435 (1) Super eo quod Civitatenses quęrebant obtinere, quod Dominus Locumtenens certo tempore anni deberet residentiam facere in Civitate Austrię.

Ma tempo è ormai di dar fine a cotesti Saggi della Storia d'Udine, e dell'illustre Casato dè Savorgnani, dedotti fedelmente dai suoi principj, e dalle età più rimote, sino ai tempi della fortunata nostra Dedizione al Dominio Veneto. I quali benchè sembrati esser possano una digression troppo lunga, e fastidiosa, pur nondimeno si son creduti necessarj, perchè messa al confronto, comparir possa in tutto il suo lume, e nel suo vero aspetto l'enormità della favola del Savorgnano, e delle falsità rimanenti, di cui va adorna superbamente da capo a piedi l'Allegazione del Parlamento.

Non si potrà ora udir senza compassione le esprissioni, e le chiacchiere che avventura il nostro Autore intorno ai Documenti nobilissimi, che vanta Udine in copia, e particolarmente quello della sua Dedizione, quasi che un tal atto risvegliar potesse memorie troppo funeste per essa Città; in tempo che la Cronaca, e tutte l'altri Memorie, non eccettuato nemmeno il Palladio, che qui si cita al margine, ci assicurano; ch'ella fu un tratto dè più nobili, di cui gloriar si possa la Città, e che naqque felice=

(1) Cam. Com. Tom. LXXX. pag. 108. t°.

mente, nemine leso, vel mortuo, sed pacifice et quiete. Non si potrà soffrir senza nausea, che la guerra dè Veneziani contro il Re Sigismondo, e il Patriarca d'Aquileia, si accenni con inganno manifesto, e con versuria, come se fatta fosse contro Udine, allorchè la Città abbandonata dal suo Principe Lodovico Duca di Tech, e cinta d'assedio, e non già sottomessa, come per mero equivoco, e per l'abituale antipatia che si professa col vero, si affetta di dire, dopo una onorata e innocente difesa, che non fece più che dar risalto alla sua fede, e alla sua costanza verso la Sovranità di quel tempo, passò alla più bella, e più ben capitolata Dedizione, che far potesse una Città suddita.

Dovia il buon uomo del nostro Autore legger la Storia, prima di dare in gonfiezze, e di chiacchierare a caso, e a seconda del capriccio, che Tristano Savorgnano in quell'incontro era principal Condottiere delle Venete armi, dacchè colla scorta della medesima, e dè più autentici Documenti abbiamo osservato, che questi furono l'Arcelli, e il Bragadino, e non il Savorgnano; e che il Savorgnano, ed altri fuorusciti Udinesi, non furono che la cagione della spedizione di coteste truppe. Dovia il medesimo avere, o più prove, o più modestia nel millantare l'integerrima fede, e lo sviscerato fervore dè Castellani in quel frangente; dè quali poi non ne adduce il minimo esempio, tolltone quel solo del Savorgnano, che qui abusa segnalatamente, e fa giuocare a rovescio, rivestendo quell'illustre personaggio colla divisa di Castellano, in tempo ch'egli non vantò mai che quella di Cittadino. Dovea avere un po di più studio di Carte vecchie, o non pretendere così ciecamente di levarlo alla Città, e di annoverarlo in què tempi fra Castellani, contro quello che con Carte, e non con baie, abbiam di sopra ad evidenza dimostrato, e siamo qui maggiormente ancora, in quanto ne faccia d'uopo, per confermare col Parlamento dè 29. Febbraio. 1429. in cui solamente fu preso, nove anni dopo la

nostra dedizione (1): Quod bonum esset pluribus honestissimis respectibus, quod Spectabilis Miles Dominus Tristanus de Savorgnano, et frater suus Dominus Franciscus, essent de numero Nobilium Dominorum de Parlamento. Et deliberatum fuit per maiorem partem ipsius Parlamenti, quod ipsi prędicti Dominus Tristanus, et Franciscus eius frater, sint et esse debeant de Parlamento, quemadmodum sunt alij Nobiles de Parlamento: et quod de cętero debeant convocari, et vinire ad Parlamentum, prout convocantur, et viniunt cęteri de Parlamento. Documento nè più nobile, nè più chiaro di questo non può darsi per assicurare, che la stirpe generosa del celebre Federico Savorgnano, o sia la Famiglia de' Savorgnani, che noi chiamiamo ~~della Scaglione~~ del Monte, fino al 1429 si distinse continuamente come Cittadina, e non mai come Castellana; rimanendo con ciò scoperta, e smascherata anche in tal parte l'ignoranza, e l'animo del nostro Autore, troppo semplice, e troppo credulo, e troppo alieno dalla verità.

Degna è pertanto, che le faccian corona questi falsi ornati, e queste benemerinze inventate, e immaginarie, la falsa Dedizione del Parlamento, sfoderata dal nostro Autore fin da principio, qual unica base, e capital sostegno di sì gran macchina, e con cui torna qui a insolentire, e a paoneggiarsi pazzamente, osando di contrappor questa Carta, inquanto ella contiene verità, obbrobriosa agl' individui che la segnarono, e inquanto spacciasi falsamente per Dedizione, e per Dedizione del Parlamento, offensiva del buon nome, e della puntualità di quel nobile Corpo, alla vera e sostanzial Carta di Dedizione della Città; giungendo fino ad asserire animosamente, e con fasto, che questo senza limitazione è il patto di Dedizione del Parlamento, molto diverso da quelli fatti alla Città di Udine, e che so io.

Io non istarò qui rispondendo a una per una a tutte le menzogne, e baratterie che vi si spargono, come per esempio a quella della Città battuta dall' armi pubbliche, e vittoriose, e già espugnata, o a quell'altra, con cui si rinfaccia

(1) Autogr. ex Cod. inscr. ext. Memorie delle Patria, apud March. de Colorito.

agli Udinesi, che la Repubblica come buoni e fedeli servi: tamquam bonos et fideles Servitores nostros, gli abbia ricevuti in Dedizione. Quasi che un tal titolo non convenga a tutti i sudditi, e che il Patriarca Pagano gran torto facesse nel Parlamento 7. Giugno. 1329. ai Parlamentarj, chiamandoli tutti suoi Servidori, nell'esame che fece di quel che meglio e più utile fosse (1) pro statu securo totius Terre, et Servitorum Ecclesie Aquileiensis. O che gli Udinesi avvilisser di troppo la figura di Tristano Savorgnano, che avea giurato fedeltà al Re Sigismondo, raccomandandolo ai Generali delle truppe Ungheri (2) tamquam fidelem Servitorim Regie Maiestatis. O finalmente, che i Castellani in qualche modo sdegnassero quello, di che se ne pregiano altamente gli Udinesi, l'essere buoni e fedeli Servidori della Repubblica. Non istarò dico rispondendo minutamente a tutta questa filza d'inezie, e di giunterie, e mi ristringerò solo a una risposta, che val per tutte, cioè che la diversità che passa fra la Dedizione del Parlamento, e quella della Città, siccome non si mette in disputa, così si dice consistere nel gran punto, che quella d'Udine è vera, e quella del Parlamento è falsa. Ed ecco in due parole atterrate fin dalle sue fondamenta le tante ostentazioni e millanterie, d'inclinazione, di fede, di Dedizione volontaria, d'accoglimento con onorevoli titoli, e simili bravate, che tutte sfumano colla falsità del tema della Carta di Dedizione del 1411. sopra la quale unicamente s'innalzano.

Non istarò pure tenendo dietro alle Ducali. 24. Febbraio. 1424. allegate al margine, come confermative de' suddetti patti della supposta dedizione del 1411. imperciocchè essendo falsa una tal dedizione, falso eziandio rimane per necessità, che confermar la potessero coteste Ducali, che voleansi prodotte nel suo intiero, e non condannate coi soliti prestigj e mutilazioni a sei sole righe, comi si fa vergognosamente nella Stampa del Parlamento (3). Molto meno

(1) Stamp. Avvers. pag. 29.

(2) Cam. Com. Tom. LXII. pag. 98. t.°

(3) Stamp. Avvers. pag. 48. Ristamp. pag. 59.

è da perdersi il tempo intorno alla stupenda lista delle benemerenze de Castellani, allegata e tolta dal. 1363. sino al. 1570. in vinticinque differenti date, dal guasto e favoloso fonte dell'Informazione del Parlamento, prodotta nel. 1675. al Luogote=nente d'allora (1), e che si ha qui il coraggio al margine d'intitolare: Raccolta di varie Ducali di benemerenze de Castellani, come se queste tali Carte, Ducali, o non Ducali che sieno, si fossero spiegate in serie distesamente ad una ad una in faccia al suo Sovrano, e non venissero accenniate tumultuariamente, e alla rinfusa, colla semplice ed unica data, rimanendo intanto il lor contenuto affidato alla buona fede, con cui è solito di procedere il nostro Autore in tutte le cose sue. Che se anche questi Documenti fossero tali, quali si spacciano ampollosamente, con tutto questo non giungeranno essi sicuramente a fare il miracolo, che la falsa Dedizione del Parlamento diventi vera; il che basta per non rompersi più a lungo il capo intorno a questi delirj, e a queste vane ostentazioni, e per non differir più oltre l'esame delle cose nostre dopo la Dedizione al Serenissimo Dominio, dove ormai ci chiama il filo dell'Alle=gazione.

(1) Stamp. Avvers. pag. 6.

Cap. IV.

Della figura così della Città, come del Parlamento, dopo la Dedizione di Udine al Veneto Dominio sino all'anno. 1500.

Stabilita che fu, come nel Capitolo precedente, la Dedizione di Udine, e capitolato avendo la Serenissima Signoria non con altri che con Udine, la creazione d'un Luogotenente al suo governo, e a quello di tutta la Patria, per forma di un tal concordato passò ella perciò li. 20. dello stesso Giugno a provvedere (2) de uno Locumtenente in Patria Fori Julij, qui representet nostrum Dominium in Terra Utini, et per totam Patriam Fori Julij; e a deliberare, quod eligatur unus Locumtenens in Utino per annum unum, qui debeat audire appellationes tam illorum de Utino, quam etiam aliorum dicte Patrie, et omnes diferentias inter Castellanos et Castellanos,

(2) Volum. M. Tom. IX. pag. 123. in Civit. Archiv.

et Communitates et Communitates, et inter Communitates et Castellanos, et omnes differentias et res, quæ pertinebant ad Patriarcham. Ecco adunque colla Dedizione della Città, vincta non solo in conseguenza la suggezione di tutta la Patria, ma alterati eziandio i patti medesimi delle dedizioni di quelle poche Comunità, che se le aviano per tempo proccurate, e assoggettato il tutto al Luogotenente d'Udine. In forza del qual Decreto fu eletto in quel giorno medesimo, primo Luogotenente d'Udine, e di tutta la Patria, Roberto Morosini. Del cui primo ingresso nella Città, seguito li 19. Luglio susseguente, nè Camerari nostri del Comune abbiano la seguente memoria (1): Die XVIIII. Julij intravit Utinum Magnificus Dominus Robertus Mauroceno Locumtenens, et quia intravit domum novam Communis, ibidem facta fuit una Collatio.

(1) Cam. Com. Tom. LXXI. pag. 59.

Postasi in cotal modo, e con tali patti la Città d'Udine in seno alla Serenissima Repubblica, e colla real figura di Città Capitale, e di Metropoli, capitolato avendo nella sua Dedizione ella sola per se medesima, e per tutta la Patria il piano del nuovo governo, e la destinazione d'un Luogotenente, che l'avesse a governare, ad bonam gubernationem Civitatis, et totius Patriæ; e che in Udine nominatamente rappresentar dovesse il Dominio, e della Città in particolare ne dovesse aver la custodia, qui representare debeat nostrum Dominium, et habeat custodiam dictæ Terræ, non è da darsi pace, come il nostro Autore in faccia a così chiari e autentici Documenti, abbia il coraggio tuttavia d'insistere, e di cinguettare sfrontatamente, il Luogotenente esser Preside, non già di Udine, ma di essa divotissima Patria del Friuli, a differenza di tutte le altre Città.

Sarà mai possibile, che una proposizion così fatta, presso chiunque che abbia pur forma d'uomo, non cavi le risa, e le fischiate? Spectatum admissi risum teneatis amici? (2). Il Decreto, che in ordine al solenne

(2) Horat. Art. Poet. v. 5.

concordato colla Città prese il Senato, come sopra, li. 20. Giugno, non vi pose altri che Udine alla testa di tutta la Patria, e spezialmente e nominatamente non parla se non di Udine, deliberando principalmente per lui la criazione d'un Luogotenente, qui representet nostrum Dominium in Terra Utini, e prendendo il rimanente della Provincia alla rinfusa, e tutto in un fiato, col soggiungere: et per totam Patriam Fori Iulij; e ripetendo poco dopo, quod eligatur unus Locumtenens in Utino, e non altrimenti in Cividale, o in Aquileia, o pure, se così piuttosto desiderasse il nostro Autore, in Parlamento. Positiva incombenza del quale fu l'ascoltare in primo luogo le appellazioni degli Udinesi, e in secondo tutte in un fascio quelle ancora degli altri della Patria: Qui debeat audire appellationes tam illorum de Utino, quam etiam aliorum dictę Patrię. In somma in questa Carta, che dopo la Dedizione di Udine è il principal Documento che abbiamo della Sovranità del Serenissimo Dominio sopra tutta la Patria, voi cercate indarno il nome di Parlamento, o quello de' particolari individui che lo compongono, e solo vi comparisce, e vi risplende a distinzione in mezzo a tant' altre Città, Comunità, Prelati, e Castellani, e al Parlamento medesimo, quello della Città di Udine. Quindi il negare, che il Luogotenente, non sia Luogotenente d'Udine, con Documenti sì decisivi e originali sotto il naso, non serve che a dimostrar l'astio, e l'invidia, e la singolar pertinacia a fronte della virità conosciuta, con cui procede lo stesso Autore ostinatamente verso la nostra Città. Il quale niente di più ridicolo, o di più strano avrebbe potuto idearsi, se si fosse indotto a sostenere, che i Podestà di Padova, Trivigi, Vicenza, Verona, Brescia, e tant' altri, perchè oltre le suddette Città vengono spediti a reggere e a governare anche il Padovano, Trivigiano, Vicentino, Veronese, e Bresciano, avessero a calcolarsi Rettori di què Territorj, e non delle loro Città, di quello che si faccia in presente nel pretendere, che il nostro

Luogotenente, benchè istituito ad bonam gubernationem Civitatis, et totius Patriæ, e capitolato dal Serenissimo Dominio in dedizione colla Città, e non colla Patria, abbia nondimeno a considerarsi per Luogotenente della Patria, e non di Udine, a differenza di tutte le altre Città. Ma usciam fuori una volta di queste trappole, e di questi Labirinti, e passiamo ad altro.

Dacchè la Città di Udine con tutto il Friuli passò alla divozione della Serenissima Repubblica, respirò ella finalmente, e vidersi ben tosto comparire in trionfo le soavi massime di quel sapientissimo Governo, e in cambio delle rivoluzioni, e delle malnate discordie, ad allignare la beata pace, e la tranquillità. Le risse, le violenze, il fasto, e la sedizione, non ebbero più luogo infraidinti, e per forma delle sue sante Leggi fu posto argine e riparo al gius delle armi, e delle ribellioni. Si videro pertanto vigorose rifiorir le arti, e il commerzio, e gloriosi andarsene particolarmente i buoni studj, e la Letteratura, in guisa che il Friuli, e massime la Città, in quel secolo, e nel susseguente, per uomini Letterati, ben giustamente possiam vantarci, che non la cedettero alle nazioni più colte e illuminate. Nulladimeno siccome l'indole delle genti, e i costumi originali de' popoli, possono bensì, quando che sia, colla forza e coll'onestà delle leggi correggersi, e riformarsi, ma o di rado, o non mai svellersi di pianta, così lo spirito di partito e di tumulto, benchè ne rimanesse affatto tronco, e gettato a terra, ciò non ostante in qualche modo par che a suo tempo ripullulasse la mala radice; e il fasto, e la presunzione, che prima pasceansi di sedizione, e di superchieria, andassero a sfogarsi in liti pertinacissime, e in controversie civili, che non ebbero più fine.

Non è della brevità delle presenti Osservazioni il tesserne il catalogo de' litigj, e delle molestie, che soffrì dappoi la Città, sempre difendendosi, e non mai se non di rado promovendo quistione a chi che sia, con danno indicibile della nazione, e con interrompimento fatale di què pensieri, e di quelle applicazioni,

che condur sogliono al comun bene, e alla pubblica felicità. Basterà qui l'addurre quel che toccò alla medesima a patire in total vicinanza della sua dedizione, per formarne una giusta idea dell'indole di què tempi, e del modo barbaro di pensare. Non avèa il Parlamento, e molto meno il ceto dè Feudatarj, come si è di sopra osservato, atto alcuno di dedizione. La dedizione di Udine avèa lor ~~quanto Dicta~~ dimostrato quanto fosse la singolar clemenza della Republica nella preservazione delle leggi tutte, prerogative, e consuetudini della Città. Grandi speranze quindi ne concepirono essi di approffittare, sul punto massime delle consuetudini. L'uso dè Servi, comune fin da primitivi tempi agli Ebrei, Greci, e Romani, e a tutte ancora le barbare Nazioni, era ito a tal segno d'autorità verso dei medesimi, di poter anche a capriccio, contro il dettame della stessa natura, levar loro la vita. Mise freno Antonino Pio Augusto a quest'eccessivo poter dè Padroni (1); e più efficacemente ancora il primo Imperadore Cristiano, Costantino il Grande (2). E così di mano in mano, dacchè la santa nostra Religione venne ad ammansar gli uomini, la Divina Legge della Carità vie più grande instillò sempre la mansuetudine verso quegl'infelici. Non è però per questo, che di essi ne cessasse l'uso, che si mantenne come prima sin tutto l'undecimo secolo; dal qual tempo innanzi incominciò a decadere per què motivi, che si leggono presso il celebre Signor Muratori (3), osservando egli precisamente nel secolo XII. e XIII. divenuta rara in Italia la condizione dè Servi, e svanita affatto nel XIV.

Sembra pertanto che il nostro Friuli fra i popoli Italici fosse l'ultimo di tutti a spogliarsi una così fatta barbarie, imperciocchè solamente dopo la dedizione di Udine, che seguì come sopra nel 1420; cioè a dire insu i principj del secolo XV. noi scorgiamo i nostri Servi di Masnada, ad esempio della rimanente Italia, in atto di

(1) Leg. I. ff. de his, qui sui, vel alieni iuris sunt.

(2) Cod. Theodos. Lib. IX. Tit. XII.

(3) Dissert. Tom. I. Dissert. XIV. pag. 156.

resistere, e di sottrarsi da un così fatto diritto de' loro Padroni. Non si trovò in Friuli che i soli Castellani, che pretendessero d'insistere contro que' miserabili, e Giacopo di Valvasone, Federico di Porzia, Olorico di Castello, e Niccolò di Spilimbergo (1), pro se et certis aliis Castellanis de Patria, videlicet de citra, et de ultra Tulmentum, non esitarono punto a presentarsi a Francesco Foscari, Luogotenente di quel tempo, nell'Aprile del 1424. esponendoli, come intendevano essi di spedire a Venezia super facto Servorum suorum de Masnata, eis confirmandorum in potestate ipsorum, cum multi denegent servitutem ipsorum. Idea sì ruvida in que' tempi, e propria solo di chi è zotico per natura, non andò a genio del Luogotenente, accostumato alle sante massime di Libertà della saggia sua Repubblica, e ne rese perciò intesi del tutto mediante Giovanni Moises i Deputati della Città; presso i quali una cotal pretensione, benchè non si conciliasse applauso, sembra nondimeno, che non ne risvegliasse certo interesse. Ma gran commozione cagionò ne' medesimi quel che vi aggiunsero que' Signori, di voler produrre innoltre ad impetrandum, et obtinendum ab Illustrissimo Dominio nostro Venetiarum, ut ipsi Castellani habeant plenam potestatem, et bayliam possendi compellere, et exercere, etiam sub poenis quoscumque subditos iurisdictionum suarum, sint massarij et coloni quorumcumque velint, ad quascumque angarias, plovia, carradia, et quascumque gravitates eis libuerit. Laonde, dice la Carta, cum hoc maxime ultimum cedat in maximum detrimentum, et destructionem massariorum, et bonorum Civium nostrorum, et aliorum de Patria, lo stesso Giovanni Moises assieme co' Deputati propose al Consiglio di ritrovar provvedimento, prout ipsi Consilio sanum fore videretur, ad obviandum et resistendum tali inepto proposito dictorum Castellanorum. Furono pertanto incaricati il Moises, e i Deputati medesimi a portarsi dal Luogotenente a ringraziarlo, e a vedere se il medesimo volesse rendere informate di un tal tentativo anche le Comunità di Cividale, Gemona, Venzone, Aquilea, e chiunque altro

(1) Annal. Civit. Tom. XXIII. pag. 192. t.°

della Patria ne potesse aver interesse, oppure se meglio credesse, che la Città medesima di suo comando ne facesse la partecipazione, onde poter resistere totis viribus et posse, coram Dominio, et in quocumque loco, quod dicti Castellani non obtineant eorum intentionem ad destructionem massariorum Civium nostrorum, et bonorum nostrorum, quę propter tales angarias, et gravitates relinquerentur pustota, et inculta. Quindi senza indugio fu deliberato, che si scrivesse lettera a Niccolò Filitino, esistente allora in Venezia, perchè informasse il Dominio di queste tali cose, e ne facesse instanza, quod ipsis Castellanis aures non adhibeat, e vi ponesse ogni sforzo, toto scire, et posse suo secundum eius prudentiam, quod dicti Castellani sinistram intentionem ipsorum non obtineant. Non tardarono in fatti i Castellani un momento a incamminare i suoi maneggi, e passaron tosto a Venezia, Federico di Porzia, ed Enrico di Spilimbergo, ed esposero al Dominio sub litteris credulitatis omnium Nobilium Patrię Fori Iulij quędam circa privilegia, et immunitates, quas habent in eadem Patria. Ma non riuscì loro di ottener dal medesimo, informato un po meglio delle cose nostre dal Filitino, che una risposta generalissima, la quale in apparenza menava buono il tutto, e in sostanza non concedeva niente, esprimendosi egli puramente in genere con Ducale de' 14. Aprile suddetto (1), quod nostrę intentionis fuit et est, quod Nobiles omnes prędicti gaudere debeant sine diminutione privilegijs, concessionibus, et immunitatibus, et antiquis consuetudinibus quibuscumque, quas habent in Patria antedicta. Se ne avvidero i Castellani medesimi, che l'oracolo non avea risposto a senso delle strane loro pretensioni; il perchè non cessando essi anche dopo d'insistere sopra il medesimo argomento, la Città fu costretta a starsene del continuo in attenzione, e a destinare in fine, come fece li 16 Gennaio 1425. Ambasceria solenne a Venezia (2), perchè, siccome addivenne, una novità cotanto incomoda e perniziosa non avesse luogo: della quale nè allora, nè dopo, per clemenza pubblica, in verun tempo ella ebbe mai più a temere.

Ora da queste prima controversia, nata dopo la dedizione di Udine fra Città e Castellani, più cose a un tempo ci sembra di poter

(1) Volum. D. Tom. XII. pag. 44. in Archiv. Civit.

(2) Annal. Civit. Tom. XXIII. pag. 278. t.°

raccogliere. Primo, che siccome non l'ebbe in corpo, così neppure separatamente, e per membri, il Parlamento ebbe mai dedizione alcuna. Se l'avissero avuta i Castellani per il loro membro separatamente, oppure in corpo col Parlamento, non l'avribbono certamente omessa in sì bell'incontro, e in tanta vicinanza, e avribbono appoggiate le loro instanze a què patti di conservazione di privilegi, immunità, e consuetudini, che includer sogliono nelle dedizioni volontarie, e che a pura credenza dall'Autor dell'Allegazione si millantano indarno ai giorni nostri. Secondariamente, che non dovea essersi ancora introdotto l'uso, o abuso che siasi, di unirsi in particolar riduzione i soli Castellani, essendosi fatto come sopra un tal ricorso, non già per deliberazione presa cò suffragj di quel membro, ma per via di semplici Lettere credenziali, o vogliam dire particolari procure delle private famiglie di tutti i Nobili della Patria: Sub litteris credulitatis omnium Nobilium Patriæ Fori Iulij. In terzo luogo, che essendo vere, come son verissime queste nostre Ducali dè 14. Aprile 1424. che comunichiamo al pubblico distesamente, e per autentico, non si sa capire l'importanza delle precedenti Ducali 24. Febbrajo dello stesso anno 1424. o sia dello straccio di poche righe delle Ducali medesime, inserite nella Stampa Avversaria (1), e addotte al margine dell'Allegazione in grado di confermative della falsa Dedizione del Parlamento del 1411. come osservammo in fine del precedente Capitolo, scritte allo stesso Luogotenente Foscari, per quanto vedesi dalla data, ove si borbotta con infinite omissioni, che Pro parte fidelium, &c. Nobilium Castellanorum, &c. Fori Iulij porrecta fuerunt nostro, &c. Dominio nonnulla Capitula, quæ vobis mittimus præsentibus inclusa, quia intentionis nostræ est omnino eos iuxta promissiones nostras conservare in consuetudinibus suis. Se cotesti non si sa quali Capitoli comprendevansi realmente in queste supposte Ducali, o comprendevano

(1) Stamp. Avvers. pag. 48. Ristamp. pag. 59.

in se medesimi cose favorevoli ai Castellani, perchè mai dicoio, non si addussero un mese e mezzo dopo, all' occasione di queste posteriori instanze di tutti i Nobili della Patria? Perchè mai ora si omettan eglino nella Stampa? Se con queste prime Ducali qualunque siansi de' 24. Febbrajo, avigno ottenuto i Castellani, che l' intenzion del Dominio era, omnino eos iuxta promissiones nostras conservare in consuetudinibus suis, che bisogno era l' importunare il Dominio di bel nuovo, perchè li 14. Aprile susseguente confermassi loro la medesima cosa? E poi quel iuxta promissiones nostras, a quali promesse mai, fatte ai medesimi dalla Repubblica prima del 1424. il dovremo noi riferire? Forse a quelle della supposta dedizione del Parlamento del 1411. come non ha rossor di pretendere il Nostro Autore? Ma questa così fatta Carta, inquanto spacciasi per Dedizione, noi l' abbiam convinta altrove interamente per falsa. False adunque per se medesime convien credere anche queste reliquie mal= nate di Ducale, e accozzate insieme a capriccio dal Compilator de' Documenti, coll' unico oggetto che servir possano di conferma alla falsa Dedizione del 1411.

Si potrà di più raccogliere da un tal ricorso, il genio aspro, e la natural salvatichezza di què Signori, ciò che sia detto senza pregiudizio della gentilezza, ed onestà di non pochi de' moderni nostri Castellani; imperciocchè non contenti essi di resistere per quanto poteasi ostinata= mente al sollievo della propria specie, e alle sante massime d' umanità verso la misera condizione de' servi, addottate assai prima per comun bene universalmente in tutta Italia, tentarono innoltre d' indurre una specie di servitù non più udita anche nè coloni altrui, situati nelle loro giuris= dizioni, chiedendo al Dominio di poterli assoggettare ad quascumque angarias, plovia, carradia, et quascumque gravitates eis sibuerit, con danno evidente della società, e quel che è più, con turbamento sensibilissimo dell' agricoltura, e della coltivazione cotanto

raccogliere. [illegible]
necessarie le beni di campagna, *quæ propter tales angarias et gravitates relinquerentur pustote et inculte.*

Potremo finalmente quindi desumere la qualità delle molestie recate poscia di tempo in tempo continuamente dai medesimi alla Città, tendenti tutte al pari di questa, non già a conservare, ma a dilatare i proprj confini, perchè originate sempre dai dettami del fasto, e da vaghezza in essi connaturale d'immaginaria giurisdizione, e coltivate a meraviglia dalla supina ignoranza delle morali delle genti, e de veri mezzi onde giungere alla comune felicità. Non è qui nè tempo, nè luogo, d'addurne gli esempj, i quali si veggon sparsi nè Processi, che in gran copia, e più del bisogno ingombrano le scansie della nostra Cancelleria; e basterà per tutti quest'ultima controversia, con cui non si è mancato dal canto loro ai dì nostri, con sovversione degli antichi titoli, e Leggi nostre Statutarie, di penetrare arditamente fin nelle viscere della Città, e di alzarvi dentro con esempio inudito tribunal di giurisdizione, quando la Clemenza pubblica con Sovrano Decreto non vi ci fosse accorsa a mettervi riparo.

Ma lasciamo queste memorie troppo noiose, e dispiacevoli, e ripigliamo oggimai il filo delle cose nostre, occorse dopo la dedizione della Città, e spezialmente quelle che riguardano gli Statuti, e le sue Leggi Municipali, confermate bensì alla medesima nella Capitolazione. 24. Giugno. 1420. ma che non poteano più qualrare in quel modo, che si trovavano estese ai tempi dei Patriarchi. Incaricò pertanto essa senza indugio il celebre Giurisconsulto suo Cittadino Giovanni Moises, perchè ne segnasse la Riforma, e li. 26. Agosto. 1424. lo regalò con dieci Ducati d'oro (1), *pro prêmio sui laboris per eum habiti in corrigendo, et reformando Ordi=*

(1) Cam. Com. Tom. LXXII. pag. 131. t.°

namenta, et Statuta Terre Utini. Si tardò nondimeno la pubblicazione della Riforma sino all'anno susseguente, alla quale vi interpose la sua autorità anche l'attual Luogotenente d'allora Francesco Bembo, nella forma che segue (1): Que omnia Ordinamenta prefatus Dominus Locumtenens suam eis imponens auctoritatem et decretum, ac Dominus Capitaneus, Consilium, et Regimen dicte Terre Utini per eorum laudabilem Sanctionem affirmantes, approbantes, et roborantes, mandaverunt illa a quibuscumque personis inviolabiliter observari, sub bannis et penis in eis adiectis. Que quidem Statuta, et Ordinamenta contenta in presenti Volumine, ex mandato et deliberatione antefati Domini Locumtenentis, ac prescriptorum Dominorum Capitanei, Consilij, et Regiminis Terre Utini, alta voce proclamata fuerunt in loco solito Platthee Communis Terre Utini per Hectorem de Pisis Tubatorem prefati Domini Locumtenentis, sub Millesimo CCCC vigesimo quinto, Indictione tertia, die Iovis duodecimo mensis Iulij, mandantem illa inviolabiliter observari a quibuscumque personis, sub penis et bannis in eis contentis.

Giacevano intanto bisognose anch'esse di Riforma le universali Leggi, o vogliam dire Costituzioni Generali della Provincia, promulgate già per la prima volta, come si disse, dal Patriarca Marquardo nel 1366. Di queste, come spettanti immediatamente al Principato, ne prese cura il Dominio, e ne incaricò il Luogotenente Marco Dandolo, il quale, come si ha dalla voggiante Ducali, vigore mandatorum nostri Dominij alias factorum circa hoc, convocari fecerat noviter iuxta mores Patrie Consilium Parlamenti, pro reformatione Constitutionum Patrie. Abbiamo in fatti il Parlamento 27 Febbraio del 1429 in cui furono scelti i Consiglieri a quest'oggetto, fra i quali apparirono per conto della Città Tristano Savorgnano, e Giovanni Moises (2). Et Abbiamo altresì l'altro Parlamento de 29 Giugno dello stesso anno, ove trattossi di questa Riforma, ch'era stata già posta in ordine dal suddetto Giovanni Moises, da Niccolò d'Attimis, e da Pietro de Ovatrio di Cividale, a ciò destinati (3). Ma perchè tanto nell'uno che nell'altro Parlamento s'erano protestate molte Comunità, e qualche particolar Giurisdicente, di non voler riconoscere nè la Riforma, nè le Costituzioni Generali in minima

(1) Cod. M.S. Statutor. Utin. in Prefat.

(2) Cod. M.S. ap. March. Colorit. inscr. ex Memorie della Patria

(3) Cod. eod.

parte, che fosse contraria, o lesiva de' Municipali loro Statuti; e perchè innoltre nata era differenza sopra alcuni Capitoli, il Luogotenente rassegnò l'affare al Dominio, ai di cui piedi si presentarono in seguito sette Oratori per nome de' Prelati, Nobili, e Comunità della Patria. Ai quali il Dominio colle suddette Ducali 14 Luglio 1429 dichiarò la sua volontà dintorno a que' tali Capitoli, e si espresse chiaramente circa le Costituzioni Generali, e i Particolari Statuti (1), quod nostra Dominatio continue fuit et est disposita regere et gubernare dictam Patriam secundum Constitutiones Generales, et Statuta Municipalia existentia in Locis et Terris ipsius Patriæ. Et quod si inter ipsas Constitutiones Generales, et Iura Municipalia sunt aliquæ varietates, seu discrepatio aliqua, propter quas oriri videtur dubium, ipsa dubietas declaretur, ut nostri Locumtenentes Patriæ, qui per tempora erunt, aperte sciant quid agere habeant, et observare. Condiscese adunque il Dominio con queste parole alla preservazione de' Municipali Statuti di tutte quelle Comunità, che dopo la Pace di Costanza n'erano entrate fino ab antico in possesso; e in quanto alla Patria in universale, dichiarò per la prima volta la disposizione sua, di volerla reggere e governare interamente giusto le Leggi antiche di quel Principato, o sia delle Costituzioni Generali, emanate sotto Marquardo. Dissi per la prima volta, perchè innanzi queste Ducali, segnate ben nove anni dopo la Dedizione della Città, niente s'era detto ancora, o supplicato dalla Patria intorno alle Costituzioni medesime.

Appianata pertanto ogni cosa con questa Sovrana Dichiarazione, il Luogotenente Dandolo destinò il giorno 16 Agosto del medesimo anno 1429 alla promulgazione della Riforma di esse Costituzioni Generali, dentro i limiti dal Senato prescritti, e colla condizione espressa, che (2) per has Constitutiones presentes antiquis Statutis Municipalibus cuiuscumque Loci non intelligatur ibidem ullatenus derogatum. Ciò che impedito da negozj di maggiore importanza dovette differire al giorno 22 dello stesso mese, in cui le promulgò, non già, siccome altrove si è detto, al nome del Parlamento, o de' Consiglieri suoi, ma al suo solamente, senza che vi apparisca neppur per ombra ingerenza alcuna, o figura del Parlamento, nè seguenti

(1) Vol. D. Tom. XXIX. pag. 263. in Arch. Civit. Constit. Patr. Foriul. Edit. Ven. 1565. pag. 102. t.

(2) Const. Patr. For. ibi Rubric. ult. pag. 102.

termini, posti in fronte a coteste Costituzioni dell'edizione Veneta di Domenico Guerra del 1565. pag. 13. Cum Magnificus Marcus Dandulo Generalis Locumtenens perpetuam pacem, et tranquillitatem huic Patriæ relinquere optarit, statuit Constitutiones nostras in hanc novam formam et æquiorem transferre. Ideoque Millesimo Quadringentesimo Vigesimo Nono, uti solet, omnia prudentissime, et diligentissime perfecit. Sed cum eiusdem Millesimo, die sextodecimo mensis Augusti publicari debuissent, alijs intercedentibus negotijs et occupationibus fortasse maioribus, in eiusdem mensis vigesimum secundum diem earum promulgatio dilata et reservata fuit. Quare vult et mandat, ut post duos menses a sextodecimo ante dicti mensis Augusti hæ ipsæ Constitutiones incipiant observari, et locum habere.

Ora merita ben tutta l'attenzione la gran differenza che passa fra la promulgazione di queste due Leggi, della Città, e della Patria. In quelle della Patria non ci entra che il Luogotenente, e in queste di Udine vi compariscono in qualità di Legislatori unitamente al Luogotenente, anche il Capitano, Deputati, e Consiglio della Città. Osservammo già nel primo Capitolo, che le Costituzioni nostre Generali, o vogliam dire Statuti della Patria, non furono in sostanza che un avanzo del Gius Romano, e Longobardo, promulgato anticamente da quelle due Nazioni nè loro Dominj, e conservato poscia per lungo tratto infra di noi, per mancanza di esemplari, in via semplice di tradizioni, e consuetudini, e ridotto ultimamente de bel nuovo in iscritto dal Patriarca Marquardo, che lo rivestì del carattere di particolari Leggi del suo Principato, promulgandolo all'unico nome suo, e coll'autorità assoluta di Principe comandandone l'esecuzione. Osservammo ancora, che dopo la Pace di Costanza, segnata nel 1183. le prime in Friuli a godere il bel diritto di reggersi colle sue Leggi, e di formare i proprj Statuti, furono le Comunità, fra le quali o la prima, o delle prime a esercitare un tal diritto, fu certamente questa nostra di Udine, essendovi memoria, che fin dal 1232. ella avea promulgata la Legge della vendita dè Beni stabili delle Chiese. Sappiamo altresì, che in processo di tempo formò la medesima, non solo in via civile e politica i suoi Statuti, e le sue Leggi, ma eziandio in Criminale, tenendo essa in què tempi l'una e l'altra giudicatura del Criminal maggiore, e

minore, secondo che abbiamo dalla rivocazione, piena di sentimenti generosissimi verso la Città, stabilita sulle istanze di lei li 20 Maggio 1291 dal Patriarca Raimondo de' Criminali suoi Statuti, donde dice la Carta, che piuttosto danno ne ritraevano i Cittadini, che utilità (1). In vece de' quali ne formò ella dopo degli altri più utili, che tuttavia sussistono nell' antico M.S. Codice delle Municipali sue Leggi, che si conserva nella nostra Cancelleria. D' un sì bel fregio andò poscia la Città adorna in tutti i tempi, esercitando senza contraddizione liberamente un tal diritto, sino al Patriarca Giovanni di Moravia, siccome osservammo nel precedente Capitolo, il quale pieno d' astio, e d' amarezza verso la medesima, non vi fu cosa che non tentasse, per opprimerla intieramente, e per annientarla. A tante e sì fatali sue circostanze si commossero grandemente, come si disse, il Pontefice Bonifazio IX. e molti Cardinali, ma più di tutti la Serenissima Repubblica, che li 22 Dicembre 1391 vi spedì Ambasciadori Franceschino Querini per ammollir l' animo di quel Patriarca, e indurlo, come fece, a rimettere ogni cosa al giudizio sapientissimo del Veneto Senato. Querelavasi particolarmente il Patriarca per via de' suoi Ambasciadori, che gli Udinesi avevano fatte, in absenza sua dalla Patria, certe Costituzioni e Statuti, che non potean sussistere senza pregiudizio della sua figura, e di quella della sua Chiesa (2): Quod Utinenses fecerant certas Constitutiones, seu Statuta, absente Domino Patriarcha de Patria, quę vertebantur in prejudicium suum, et Ecclesię Aquileiensis. Ma il Senato informato a pieno dagli Ambasciadori della Città della innocenza di que' Statuti, e della legittimità di un tal diritto, decise francamente li 21 Febraio 1392 Quod Statuta, et Constitutiones prędictę per dictos Utinenses factę, quum ipsas fecerint, ut credendum est, pro bono et conservatione Terrę Utini, sint validę, et in sua permaneant firmitate. Sed et in occurrentibus per tempora possint facere Constitutiones et Statuta, servatis antiquis moribus et consuetudinibus Terrę Utini.

Assistita pertanto da sì chiari e capitali fondamenti, e dal giudizio stesso imparziale, e autorevolissimo del Veneto Augusto Senato,

(1) Cart. manu Franc. Nasutti Not. in Utin. Archiv.

(2) Lib. Privil. Civit. in Utin. Arch. pag. 5. t.°

potè poi con fiducia la Città implorare al caso, ed ottenere dalla Pubblica Munificenza nel 1420. la preservazione di sì antico e nobile suo diritto, dedotto in patto nell' atto proprio della sua dedizione, colle seguenti benignissime espressioni (1): Et ut dicta Communitas cognoscat humanitatem et benignitatem nostram, sumus contenti, et placet nobis, quod dicta Communitas debeat se rigere et gubernare secundum Statuta, Ordines, et Consuetudines suas, et facere, et eligere suos Deputatos, et Officiales, prout consueti sunt facere per elapsum. Quindi senza fatica ognun può scorgere il gran motivo della distinzione usata dal Serenissimo Dominio nella promulgazione di cotesti due Statuti, della Città, e della Patria; intervenendo in quelli della Patria il solo Luogotenente, perchè i medesimi fin dalla sua origine furono sempre, e lo sono anche in presente, Leggi bensì peculiari della nostra Provincia, ma Sovrane ciò non ostante, e proprie solo del Principato; e in quello di Udine entrandovi legittimamente anche la Città, perchè per Privilegj antichissimi, confermati in dedizione, ella godea il diritto di formarseli particolarmente, e di reggersi colle proprie Leggi. La qual verità apparisce più solennemente ancora, e dà stosto negli occhi, se si osservino le differenti formole adoperate in quest' incontro dal Dominio; spiegandosi egli chiaramente dall' un canto cogli Udinesi, nella suddetta Capitolazione del 1420. ch' era di suo contento e piacere, che dovessero essi reggersi e governarsi liberamente: se rigere et gubernare, secondo i Statuti ed Ordini suoi; il che certamente non può adattarsi, se non a chi tiene il diritto eziandio di formarle; e dall' altro dichiarando alla Patria senza equivoco nelle mentovate Ducali del 1429. com' egli era disposto, non già a lasciarsi, ch' ella avesse a reggersi e governarsi, ma tutto all' opposto a reggerla e a governarla: rigere et gubernare dictam Patriam, secondo le Costituzioni Generali della Provincia. Ciò che non è proprio, se non di chi va soggetto alle Leggi altrui.

Ed ecco come usando i Documenti, e le antiche nostre Carte nettamente, e con quel candore, che si conviene a chiunque è solito di procedere colle regole dell' onestà, quai verità cospicue e sfolgoranti ci vien fatto di porre in essere; contro quanto il nostro Autore con falsi titoli, e con Carte adulterate a bella prova nella sua Stampa, si affatica indarno di dare ad intendere. Ei sono, che perciò che riguarda le Leggi Universali in qualunque

(1) Annal. Civit. Tom. XXII. pag. 24.

materia, tanto è lontano che il solo Parlamento le abbia imposte mai, o dettate, quanto che tutto a rovescio il solo Principe, senza ingerenza alcuna del Parlamento in quest'atto solenne, in tutti i tempi le ha prescritte sempre, e promulgate. E' che Udine per lo contrario, e non il Parlamento, si è quello, che fornito fin dai tempi antichissimi del gius di fare i suoi Statuti, e di reggersi colle proprie Leggi, per Clemenza Pubblica portò seco in dedizione un sì bel fregio nel 1420. come i nostri Archivj, e tutte le migliori e più autentiche Memorie in tal proposito, quando si richino con buona fede, e per intero, non lascian luogo a dubitare.

Ma pure un così fatto ornamento per nobile che sia, comechè abbia distinta in ogni tempo la Città dal Parlamento, nulladimeno essendo egli comune a più d'una delle altre nostre Comunità, non è per conseguente quel distintivo, in cui consista principalmente lo stato e la figura sua. La prerogativa di Capo, e di Civile Metropoli del Friuli, sostenuta per secoli continuamente dalla Città di Udine innanzi al Dominio Veneto, e portata seco come sopra in dedizione, si è il gran punto, che la distingue, e la distinse sempre manifestamente, e dal Parlamento, e da tutte le altre Comunità. Per tale la considerò il Dominio nell'atto di accoglierla, e per tale poscia la riguardò ancora fin da que' primi momenti. Era ella come Capo e Metropoli in possesso fino ab antico di fare, che il Corpo rispettabile de' Nodari Cittadini suoi, ad esclusione d'ogni altro, e de' Cancellieri stessi de' Patriarchi, fosse ammesso a scrivere avanti i medesimi nelle Cause Civili di prima instanza di tutta la Patria. I Cancellieri de' primi Luogotenenti s'erano di fatto intrusi in simile faccenda, contra id quod soliti erant observare Cancellarij Patriarcharum. Ebbe impercio ricorso la Città, per la preservazione di così largo e antico suo privilegio; e li 19. Giugno 1425. le fu accordato a pieno dalla Sovrana Munificenza (1), Quod Cancellerij nostrorum Locumtenentium, qui de cetero eligentur, de Causis Civilibus non se debeant aliqualiter impedire: sed ipse Cause Civiles spectare debeant, et fieri ac scribi per

(1) Constit. Patr. Ed. Ven. 1565. pag. 107. t.°

Notarios Utini ad hoc deputatos, vel deputandos. Così li 9. Maggio del 1436. allorchè si presentarono al Dominio supplichevoli gli Ambasciadori della Città, e della Patria, sopra dodici Capitoli, tutti concernenti l'universal interesse della Provincia, toltone il secondo, che tendeva particolarmente a preservare alla Città di Cividale la giurisdizione di mero e misto impero, in què tempi innocenti, non per anco soggetti a gare, e che decidono divinamente della verità delle cose, scorgesi chiaramente la figura di Capo, e di Metropoli negli Ambasciadori della Città, accolti dal Doge di quel tempo Francesco Foscari, in prelazione a tutti gli altri, e in qualità di Capi della rimanente Legazione, siccome abbiamo dalle seguenti espressioni, dirette con Ducali del suddetto giorno dal medesimo Doge al Luogotenente Vitale Miani (1): Venerunt ut scitis ad præsentiam nostram Oratores pro parte Fidelis nostræ Communitatis Utini, et Compatriotarum ipsius Patriæ, porrexeruntque nostro Dominio aliqua Capitula, quæ examinavimus: et volumus super illis habere optimam considerationem. Queste Ducali concepite in termini così chiari, grande imbarazzo cagionar dovettero nell'animo del nostro Autore, e in quello del Compilator de' Documenti. Tuttavia col natural loro ingegno e maestria trovarono il modo di sbarazzarsene, falsificando la Carta, e stampandola a lor favore, colle solite eccetere, e coll'omissione in principal luogo della figura, e della comparsa degli Ambasciadori della Città, nel modo che segue (2): Venerunt ut scitis ad præsentiam nostram Fideles Oratores &c. Et &c. produxerunt nostro Dominio aliqua Capitula, &c. Non è pertanto da stupirsi, se affidati sulla falsificazione della Carta, le dieder poi con coraggio anche il seguente falso titolo: Ducali a favor de' Feudatarj. A favor della Città supplicante, e de' Compatrioti furon segnate coteste Ducali, e non de' Feudatarj in particolare. E di dodici Capitoli contenuti nelle medesime, un solo fu quello, che riguardava spezialmente l'interesse delle Giurisdizioni de' Prelati

(1) Const. Patr. ibi. pag. 104.

(2) Stamp. Anvers. pag. 54. Ristamp. pag. 65.

Castellani, e Comunità; il cui desiderio ivi esposto, che il Luogotenente rimetter dovesse da se le dinunzie a lui recate dè delitti commessi nelle loro Giurisdizioni, senza la briga ai Feudatarj di dovèr portarsi a Udine a ricercarle, non fu neppure esaudito.

Falso adunque per ogni aspetto si è il titolo appostovi di Ducali a favor dè Feudatarj, e inutili affatto queste brutte e vili maniere d' insidiare alla Città l' esser suo di Capo, e di Metropoli, autenticato non già da queste sole Carte, ma pel corso di secoli dall' universal consenso di tutte le Memorie, e per tale riconosciuto dalla stessa Serenissima Repubblica in ogni tempo, e massime dopo la felice sua Dedizione, come da tante mai le Sovrane benignissime dichiarazioni, e dal trattamento seco lei praticato, niente meno amoroso, e niente differente da quello di qualunque altra più cospicua Capitale dello Stato suo, significandole di tempo in tempo, e tenendola del continuo instrutta, ed avvisata degli avvenimenti più importanti e gravi, sì della pace che della guerra, tregue, alleanze, vittorie, fatti d' arme, pacificamenti, e cose simili, accadute di mano in mano fra il Serenissimo Dominio, e le altre potenze. Tale si fu la partecipazione fatta dal medesimo Li 2. Marzo 1421. al Luogotenente, e alla Città, della lega stabilita con Filippo Maria Visconte Duca di Milano, come abbiamo dal Corriero (1), qui portavit litteras Magnifico Domino Locumtenenti, et Communitati, significando Ligam factam inter Inclitum Ducale Dominium, et Magnificum Dominum Ducem de Mediolano. Così nata guerra dappoi per opera dè Fiorentini, e del Carmagnola, fra la Repubblica e il Duca, comunicò essa Li 20. Agosto, e 17. Settembre 1426 (2) la presa della Città e Cittadella vecchia di Brescia. Così il dì primo di Febbraio del 1427. partecipò la pace seguita col medesimo Duca (3). E insortavi nuova rottura, diede parte Li 17. Ottobre susseguente della rotta data all' esercito di qual Principe (4); e li 7. di Novembre della presa d' Orcinovi (5), e finalmente Li 15. Maggio 1428. della pace seguita li 18 Aprile antecedente, colla cessione di Bergamo per parte del Duca (6). In seguito riapertosi nel 1431. il teatro della guerra fra il Visconte

(1) Cam. Comm. Tom. LXXI. pag. 89.

(2) Cam. Com. Tom. LXXV. pag. 12. t.° 70.

(3) Cam. Com. Tom. LXXVI. pag. 26.

(4) Cam. Com. Tom. LXXVII. pag. 9.

(5) Cam. Com. ibi. pag. 10.

(6) Cam. Com. Ibi. pag. 55.

e la Repubblica, seguì poi la pace li 26. Aprile del 1433. che sollecitamente li 28. di quel mese fu comunicata alla Città (1). In quest'anno medesimo li 31. Maggio seguì in Roma l'incoronazione dell'Imperador Sigismondo (2); dove colla mediazione del Pontefice Eugenio IV. in ogni modo è da credersi, che si segnasse finalmente anche la pace fra lo stesso Imperadore e la Repubblica, della quale li 6. Giugno susseguente ne veggiam pure data notizia alla Città (3). Familiari erano, come osserva il Muratori (4), a Filippo Maria Visconte le finzioni, e le cabbale. Quindi è, che l'ultima pace stabilita con esso lui nel 1433. non ebbe durata; e nel 1434. nuovi motivi di doglianza diede egli alla Repubblica, onde si pose mano all'armi, e insorse nuova guerra, che durò fino al 1449. in cui gli scapiti del Dominio erano giunti a segno, che le truppe del Duca s'erano impadronite non solo di quasi tutto il Vicentino, e Veronese, ma, in fin della campagne, eziandio di Verona medesima, toltane una Porta, e il Castel vecchio, e quello di S. Felice. Quando accorsovi l'esercito Veneto, comandato da Francesco Sforza, diede la rotta a Niccolò Piccinino, Condottier dell'armi Duchesche, e ricuperò Verona felicemente. Della qual Vittoria ne fu pur data notizia alla Città, che nel Gennaio del 1440. ne diede per cinque giorni continui, segni pubblici d'allegrezza (5), <u>pro Victoria habita contra Nicolaum Picigin, et pro recuperatione Verone</u>. Continuò la felicità dell'armi Venete nel suddetto anno 1440. e dai bastimenti della Repubblica fu del pari sconfitta al Lago di Garda anche la flotta Milanese, comandata da Taliano Furlano (6), colla prigionia del medesimo. Di che ne giunse li 18. Giugno la comunicazione alla Città per Corriero (7), <u>qui portavit novum, quod exercitus Domini Ducis Mediolani fractus, erat positus in fugam per gentes nostri Dominy, et quod Talianus fuerat captus</u>. Queste così fatte percosse, e qualch'altro interno suo disturbo, indussero il Duca a cercar la pace un'altra volta, che restò conchiusa e pubblicata li 20. Novembre del 1441. Della quale il Dominio li 27. dello stesso

(1) Cam. Com. Tom. LXXIX. pag. 40.

(2) Annal. Ital. Tom. IX. pag. 154.

(3) Cam. Com. Tom. cod. pag. 42.

(4) Annal. Ital. ivi. pag. 174.

(5) Cam. Com. Tom. LXXXII. pag. 71.

(6) Annal. Ital. ivi. pag. 187.

(7) Cam. Com. Tom. cod. pag. 101.

Castellini, e [illegible] [illegible] alla Città [illegible]
mese ne recò la fausta novella per un suo Messo (1), qui portavit novum Pacis factæ inter Serenissimum Dominium nostrum, et Dominum Ducem Mediolani. Passò quindi qualche anno, che niuna molestia ne venne alla Repubblica per parte di quel Principe. Ma non potè più a lungo contenersi quello spirito inquieto, e nel. 1446. piombò addosso a Cremona, per toglierla a Francesco Sforza suo Genero, ciò ch'era espressamente contro i Capitoli di quest' ultima Pace del. 1441. Procurò la Repubblica con un' Ambasciata di rimuoverlo da un così fatto disegno, ma nulla avendo ottenuto, spedì Michele Attendolo da Cotignola coll' esercito, che obbligò il Duchesco, comandato da Francesco Piccinino, a staccarsi dall' assedio, e a ritirarsi a Casalmaggiore, dove inseguito dal Cotignola, li 28. Settembre fu interamente disfatto, colla perdita di tutto il bagaglio, munizioni, e carriaggi, che fu d' immenso valore. Della qual Vittoria il dì primo d' Ottobre il Dominio ne fece pur consapevole la Città, dove gran fuochi di gioia perciò si fecero il giorno medesimo (2), pro felici Victoria habita per Gentes nostri Serenissimi Dominij contra Gentes Ducis Mediolanensis. Decisivo fu questo colpo pel Duca Filippo, e dopo aver scongiurato indarno il Papa, i Fiorentini, il Re d'Aragona, il Re di Francia, e lo stesso suo Genero Francesco Sforza per ottener soccorso, finalmente portossi a letto il dì. 7. d' Agosto del 1447. oppresso, come credesi, dagli affanni e pericoli, ch' erasi tirato addosso colla sua mala condotta, mancò di vita li. 13. dello stesso mese, senza successione maschile, lasciando involto lo stato di Milano in gran disordini, e rivoluzioni (3).

Alla morte di quel Duca, stanchi e disgustati del gravoso suo governo, gridarono i Milanesi, Viva la Libertà, e stabilirono di governarsi a Repubblica. Ebbero favorevoli al suo partito Como, Alessandria, Novara: contrarie Pavia, Parma, e Tortona. In tale stato di cose risolsero di spedire un' Ambasciata al campo Veneto, che con forze rispettabili si trovava addosso allo Stato di Milano, per ottener Pace, e far Lega. Ciò che non essendogli venuto fatto, si rivolsero

(1) Cam. Com. Tom. LXXXIII. pag. 6. t.°

(2) Cam. Com. Tom. LXXXV. pag. 62.

(3) Annal. Ital. ivi pag. 419. seg.

a Francesco Sforza, offerendogli il comando delle loro Armata col titolo, e con gli onori di Generale, che accettò per allora l'offerta, e passò tosto per loro conto a investir Piacenza, posseßa in què tempi dà Veneziani, e a inferir loro molti altri danni in quelle parti, sino a tanto che disgustato finalmente dà Milanesi, li 18. d'Ottobre del 1448. si strinse in alleanza colla Signoria stessa di Venezia (1). Ma i progressi troppo grandi di sì celebre Capitano, che tendevano niente meno che all'acquisto di tutto il Milanese, e le instanze de' Milanesi medesimi, e le insinuazioni d'altri Ministri, risvegliarono nel Dominio gelosie tali, che nell'autunno del 1449. si distaccò dallo Sforza, e fece pace colla Città di Milano, dandone di tutto allo Sforza la notizia. Della qual pace ne volle pur partecipe la Città, ond' essa li 15. Ottobre gran festa e falò ne fece per tre notti continue (2), propter pacem factam inter Serenissimum Dominium nostrum, et Magnificam Communitatem Mediolani. Anche il Re Alfonso d'Aragona in quest'anno avea mosso l'armi contro la Repubblica, mal contento della medesima per la guerra da lei fatta contro lo Stato di Milano (3). Ma rappacificatasi essa come sopra cò Milanesi, non fu difficile li 2. luglio dell'anno appresso il segnarne una pace, che il Dominio partecipò pure alla Città li 5. di quel mese per un Corriero (4), qui portavit novum de Pace inita et facta inter Illustrissimum Dominium nostrum, et Serenissimum Regem Ragonum. Lo Sforza intanto non si perdette punto d'animo, e continuò tuttavia a bloccar Milano con valore, e con diligenze tali, che levò affatto al medesimo la comunicazione coll'Armata Veneta, e indusse il Popolo di quella gran Città a tumultuar dalla fame, in guisa che sollevatosi li 25. Febbrajo del 1450. contro i Rettori di quel Governo, occupò a forza il pubblico Palazzo, e le Porte della Città; e il giorno appresso pubblicò senza indugio per suo Signore il medesimo Conte Francesco Sforza. Il quale un

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 428.

(2) Cam. Com. Tom. LXXXVII. pag. 88.

(3) Annal. Ital. ivi. pag. 437.

(4) Cam. Com. Tom. eod. pag. 87. [illegible]

mese dopo, cioè li 25. Marzo, assieme colla Consorte Bianca Visconti, e due figli, fece poscia con pompa la sua entrata in Milano, è fu acclamato Duca di quella Città (1). Una novità cotanto strepitosa fece l'effetto d'una spezie di tregua nel presente anno, e nel seguente, fra il novello Duca, e la Signoria di Venezia, guardandosi l'uno l'altro, e temendo il Duca la potenza e ricchezza maggiore della Repubblica, e la Repubblica stando in riguardo pel singolar credito dello Sforza nel mestier della guerra. Nulladimeno pensò intanto la Repubblica a farsi forte, collegandosi con Alfonso Re d'Aragona e delle due Sicilie, con Lodovico Duca di Savoia, con Giovanni Marchese di Monferrato, e cò Sanesi; e il Duca Sforza all'incontro cò Fiorentini, Genovesi, e Lodovico Marchese di Mantova (2). Infatti li 19. Aprile del 1452. la Repubblica d'accordo co' suoi Alleati ricominciò la guerra contro il Duca di Milano, e suoi aderenti (3); e venne fatto al Re d'Aragona d'entrar nella Toscana, è di dar la rotta ai Fiorentini; della quale li 28. Agosto ne fu da Venezia data parte alla Città per Corriero (4), qui reportavit de Venetijs, quod gentes Serenissimi Regis Aragonum posuerant in conflictum Exercitum Florentinorum. Durò questa guerra anche il seguente anno 1453. in cui erasi meschiato a favor dè Fiorentini, e del Duca di Milano anche Carlo VII. Re di Francia, e Renato Duca d'Angiò e di Lorena. Ma il fatale avvenimento della Città di Costantinopoli espugnata per assalto in quest'anno medesimo li 29. Maggio da Maometto II. Imperador dè Turchi, col rimaner tagliati miseramente a pezzi in quella gran giornata, Costantino Paleologo ultimo Imperador dè Greci, e più di quaranta mila Cristiani (5), fece ben pensare altrimenti alle Potenze belligeranti. Egli è vero, che il rimanente della campagna fu impossibile l'arrestarsi il corso delle armi troppo impegnate dè due partiti, tuttochè il Pontefice Niccolò V. armato di santo zelo pel comun bene della Cristianità facesse ogni sforzo coi Ministri delle Corti

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 440. seg.

(2) Annal. Ital. ivi. pag. 444.

(3) Ann. Ital. ivi pag. 447.

(4) Cam. Com. Tom. LXXXIX. pag. 51. t.°

(5) Annal. Ital. ivi. pag. 451.

Italiane in Roma per rappacificarle. Nondimeno però, a fronte anche della resistenza del Re Alfonso, che guastava tutto, e si opponeva ad ogni onesta proposizione, tale fu l'inclinazione massime della Repubblica, e del Duca di Milano alla pace, a cui aderirono anche i Fiorentini, che per opera e insinuazione d'un Religioso dabbene dell'Ordine di Santo Agostino, appellato Fra Simonetto da Camerino, nel dì. 9. di Aprile del seguente anno. 1454. fu sottoscritto in Lodi il trattato di Pace fra i Veneziani, e il Duca di Milano (1). Della qual Pace per parte del Dominio ne fu pur trasmessa li. 11. dello stesso Aprile per Corriero la notizia alla Città (2), qui portavit novum Pacis factę inter nostrum Ducale Dominium, et Illustrem Ducem Mediolani.

A sì lunga e continua serie di carte, e così illustri e chiare comunicazioni, aggiungasi la notizia dell'insigne e miracolosa Vittoria, ottenuta dagli Ungheri nel. 1456. contro l'immenso esercito de' Turchi verso Belgrado (3), trasmessa li. 9. Settembre dell'anno medesimo alla Città per Corriero (4), qui portavit nova, qualiter Christiani habuerant Victoriam contra Turchos. E così quella dalla Lega col Pontefice Pio. II. ed altri Principi Cristiani, per passar d'accordo a una spedizion memorabile contro de' Turchi (5). Per la quale li. 25. Ottobre. 1463. molti falò si fecero in Udine (6), iuxta Ordinationem Serenissimi Dominij nostri propter Ligam per ipsum Inclitum Ducale Dominium factam cum Sanctitate Domini nostri Pij Papę. E così pure quella della Pace tra la Lega d'Italia, o sia il Re Ferdinando, Galeazzo Maria Sforza Duca di Milano, e i Fiorentini da una parte, e la Signoria di Venezia dall'altra, promossa dal Pontefice Paolo. II. e pubblicata li. 25. Aprile del. 1468. (7), e notificata il giorno appresso. 26. di quel mese alla Città per Corriero, che recò la fausta novella (8) Pacis factę per Dominum Summum Pontificem inter nostrum Illustrissimum Dominium, et Ligam. Così quella ancora della Lega col Duca di Milano, e co' Fiorentini, conchiusa li. 20. Novembre. 1474. coll'

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 454.

(2) Cam. Com. Tom. XC. pag. 161. t.°

(3) Annal. Ital. ivi. pag. 461.

(4) Cam. Com. Tom. XCII. pag. 69.

(5) Annal. Ital. ivi. pag. 472. 488.

(6) Cam. Com. Tom. XCVII. pag. 27.

(7) Annal. Ital. ivi. pag. 500.

(8) Cam. Com. Tom. CI. pag. 33. t.°

esclusione di Ferdinando Re di Napoli, e del Pontefice Sisto. IV. (1). Di cui ne fu data contezza alla Città per Corriero (2), qui portavit literas Serenissimi Dominij Nostri nunciantes Ligam inter prefatum Serenissimum Dominium, et Inclitum Ducem Mediolani, ac Magnificam Communitatem Florentie. Aggiungeremo pure quella della Pace fatta co' Turchi, onde li 17. Febbraio del. 1480. gran festa si fece in Castello dal Luogotenente, è dalla Città (3) pro letitia Pacis facte cum Turcis. E quella ancora della concordia conchiusa nello stesso anno col Pontefice Sisto. IV. (4). Il perchè li. 29. Aprile la Città ne fece fuochi di gioia (5), pro letitia Pacis facte inter Summum Pontificem, et Illustrissimum Ducale Dominium nostrum. Aggiungeremo altresì quella della Pace assicurata nel. 1482. col Gran Signore, ch'era successo a Maometto. II. mancato a vivi li. 31. Maggio dell'anno precedente. 1481. onde li. 20. Febbraio, gran falò si fece in Udine (6), pro letitia Pacis facte inter Illustrissimum Ducale Dominium nostrum, et Regem Turcorum. Degna è pur da notarsi anche quella della presa di Rovigo, nella guerra contro Ercole Duca di Ferrara, comunicata alla Città li. 16. Agosto di quest'anno medesimo 1482. per un della Curia (7) Serenissimi Principis Domini Domini Iohannis Mocenico Dei gratia Ducis Venetiarum, qui Nuntius portavit novum de captione Rodigij. E così l'altra della rotta data li. 21. dello stesso mese d'Agosto, a Campomorto su quel di Velletri, ad Alfonso Duca di Calabria da Roberto Malatesta General Veneto, in soccorso di Papa Sisto alleato della Repubblica nella medesima guerra (8). Della qual rotta li. 28. dello stesso Agosto ne fu data parte alla Città per Corriero (9), qui attulit novum Victorie habite contra Ducem Calabrie, et Conflictus eiusdem. E così pur quella della Pace sottoscritta in Bagnolo li. 7. Agosto. 1484. fra la Repubblica, è tutti i Principi Italiani collegati del Duca Ercole (10), comunicata alla Città li. 10. dello stesso mese, onde ne fece le maggiori solennità (11), pro letitia Pacis Italice, e riconobbe a larga mano il Corriero, che recato avea da Venezia Litteras Ducales continentes dictam

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 517.
(2) Cam. Com. Tom. CIII. pag. 86.
(3) Cam. Com. Tom. CV. pag. 31. t.°
(4) Annal. Ital. ivi. pag. 535.
(5) Cam. Com. Tom. CV. pag. 32. t.°
(6) Cam. Com. Tom. CVI. pag. 30.
(7) Cam. Com. Tom. eod. pag. 32. t.°
(8) Annal. Ital. ivi. pag. 541.
(9) Cam. Com. Tom. eod. pag. 33.
(10) Annal. Ital. ivi. pag. 546.
(11) Cam. Com. Tom. eod. pag. 92.

bonum novum. Aggiungerèmo finalmente anche la Lega col Pontefice Alessandro VI. e Lodovico il Moro Duca di Milano, conchiusa li 12 Aprile 1493 (1). Di che la Città li 28. di quel mese ne ricevètte la notizia, e (2) in executionem literarum Illustrissimi Ducalis Dominij nostri fecit Fallodia tribus noctibus continuis propter Ligam et Societatem initam inter Sanctissimum Papam, Excellentissimum Ducale Dominium nostrum Venetiarum, et Ducem Mediolanensium. E così pure la Lega contro Carlo VIII. Rè di Francia, stabilita in Venezia li 31. Marzo 1495. col medesimo Papa Alessandro, Massimiliano Re de' Romani, Ferdinando ed Isabella Re di Spagna, e il suddetto Lodovico Duca di Milano (3). Di che il giorno primo d'Aprile ne fu data parte alla Città per Corriero (4), qui portavit litteras Ligę et Confederationis factę inter Beatissimum Dominum nostrum Dominum Papam modernum, Serenissimos Reges Maximianum Romanorum Regem, et Regem Ispanium, ac Serenissimum Ducale Dominium nostrum, et Illustrem Ducem Mediolanensem. E quella parimente con Enrico VII. Re d'Inghilterra, notificata alla Città li 30. Luglio del 1496. ond'ella passò a darne pubblica dimostrazione col suono delle Campane (5), in signum letitię pro bonis novis Ligę et Confederationis Illustrissimi Regis Anglię cum Illustrissimo Ducali Dominio nostro. E quella ancora col novello Re di Francia Lodovico XII. rappacificato coi Re di Spagna e d'Inghilterra, e con tutte le Potenze d'Italia, stabilita dalla Repubblica nel Febbrajo del 1499. e pubblicata li 28. Marzo susseguente contro Lodovico il Moro Duca di Milano (6). Di cui ne fu data contezza alla Città li 15. del suddetto mese di Febbrajo, onde ne fece la medesima gran fuochi di gioia (7), pro Liga facta inter Regem Francię, et nostrum Illustrissimum Ducale Dominium Venetiarum. E la notizia alla perfine della prigionia occorsa li 10. Aprile del 1500. dell'infelice Lodovico, per tradimento delle truppe Svizzere sotto Novara (8), pervenuta li 13. di quel mese col Corrier di Trivigi in Lettere Ducali al Inco[illegible] (9), quod Dominus Ludovicus Sfortia olim Dux Mediolani fuerat captus a Gallis, sive Squiceris.

Queste ed altre così fatte illustri Memorie, io non crederei che sinistra impressione alcuna sian per fare nella mente illuminata del nostro Autore, e che niuna mala conseguenza ei quindi ne tragga, in veggendo usata di mano in mano

(1) Annal. Ital. ivi pag. 568.
(2) Cam. Com. Tom. CVII. pag. 150.
(3) Annal. Ital. ivi pag. 580.
(4) Cam. Com. Tom. CVIII. pag. 62. t.°
(5) Cam. Com. Tom. eod. pag. 94.
(6) Annal. Ital. ivi pag. 598.
(7) Cam. Com. Tom. CX. pag. 71. t.°
(8) Annal. Ital. ivi pag. 604.
(9) Cam. Com. Tom. eod. pag. 102.

in forma cospicua, per tutto il primo secolo della suggezion del Friuli alla Serenissima Repubblica dal 1420 sino al 1500 non già con Aquileia, o con Cividale, o con alcun altra delle molte nobili Comunità nostre, e nè tampoco col General Parlamento, ma colla sola Città d'Udine la partecipazione continua degli avvenimenti più notabili ed importanti, sì della Pace, che della Guerra, in conformità di quanto costumar sogliono i Sovrani colle sole Metropoli, e Città Capitali dello Stato suo. E che sopra una cotal distinzione ei già non fondi il vilipendio, con cui osa di parlare della nostra Città, trattandola a tutto pasto qual Comunità volgare e da dozzina, e che nulla conta fuori del proprio interno. E che di qui non prenda argomento di dire, che Capo del Friuli sia il Parlamento, e non la Città. Anzi tutto all'opposto io mi lusingo, che vorrà egli confessare esser questi, contrassegni ben grandi ed evidenti del suo grado, superiore a quello di tutte le altre Comunità, e del vero esser suo di Capo della nobil Provincia del Friuli. A cui come tale, e non ad altri, che pure in copia si veggon risplendere nel General Parlamento, degnato essendosi il Serenissimo Dominio di tratto in tratto partecipare in que' primi tempi le più alte cose del suo Principato, chiara cosa è che non glie le comunicò fin d'allora se non come a Capo, e che non per altra via che per questa intese egli diffusa la comunicazione a tutto ancora il rimanente Corpo.

Quindi è che veggiamo, che la Città, la quale innanzi il Dominio, come si è dimostrato ne' precedenti Capitoli, e può confermarsi ancora coll'autorità di tant'altre nobilissime sue Memorie, in qualità di Capo facea liberamente tutti gli atti appartenenti alla vigilanza per la comune felicità; e pel pacifico stato di se medesima, e di tutta la Patria, e per tant' altri bisogni e convenienze, che occorrono alla giornata, e che richiedon sollecita deliberazione, mandando bene spesso Ambasciate, e ricevendole, sostenendo carteggi e corrispondenze co' Principi pel comun bene, incamminando leghe e trattati,

mantenendo truppe, e ponendosi alla testa delle guerre in difesa della Patria e del Principato, rilasciando cedole di sicurezza, e di salvicondotti, tenendo in buon sistema e amicizia le altre Comunità, procacciando riparo ai comuni pericoli, e procedendo alla demolizione de' Forti, e delle Cortine della Patria, ovè i nemici soleano annidarsi, presentandosi con solenne incontro ai confini ai Patriarchi, e ad altri Principi e gran Signori, e assistendogli, e facendo loro ovunque immediata corte. Quindi è lice, che la Città medesima anche dopo la sua dedizione per tutto quel secolo la veggiamo, per quanto si conviene a Città suddita, e alla qualità del governo sapientissimo della Veneta Repubblica, sostener la stessa figura, e mantenersi liberamente nell' esercizio d'atti consimili.

Persisteva tuttavia il Patriarca Lodovico di Tech con animo di far valere le sue ragioni sul Principato, e confidando al solito nella protezione del Re Sigismondo, dopo la dedizione della Città era ito volando in Ungheria. Ma perquanto si sa, non potè ottenere da quel Monarca, se non se forse delle buone parole (1). Laonde disperando delle cose sue si ridusse al partito di portar la materia alla decisione del Concilio di Basilea; dove secondo che si crede, finì egli di vivere senza far nulla, dopo il dì 5. Novembre del 1435. (2). Nulladimeno agli Udinesi, che avean provato per tanti anni fra continue angustie e calamità il giogo pesantissimo delle truppe Unghere, sembrava impossibile di non vedersi da un giorno all' altro a piombare addosso di bel nuovo una inondazione di quelle barbare Genti, a tentar di rimettere il Patriarca nel Principato. Niente di più prezioso contavano essi della sua fede, e stava loro altamente impresso il sacro impegno del giuramento di fedeltà prestato l'anno antecedente in mani alla Serenissima Repubblica; ma altrettanto non potean già promettersi per conto del rimanente, che pervenuto era in podestà del Dominio senza alcun atto di dedizione, e che non avea per anco prestato alcun giuramento di fedeltà. Per la qual cosa li 20. Aprile del 1421.

(1) Mon. Aquil. col. 1050.

(2) Mon. Aquil. col. 1051.

fra le altre sollecitudini, che si presero nel suo Consiglio, e nella Legazione a Venezia destinata in quel giorno, a proposta di Tommaso Piacentini Capitano della Città (1), pro bono et statu Serenissimi Dominij nostri, nostreque Communitatis, et totius Patrie, chiaramente vedesi anche quella di procurare, quod Dominium provideat, quod Domini Comites Goritie, et alij habentes Feuda ab Ecclesia Aquilegense iurent, et debitum sacramentum fidelitatis prestent ipsi Dominio nostro, seu cui commiserit. Non avean dunque i Conti di Gorizia, nè generalmente parlando le rimanenti private Giurisdizioni, che teneano Feudi Nobili, o vogliam dire le Castellani non aventi dedizione, prestato per ancora alcun giuramento di fedeltà. A procacciarsi il quale senza indugio, e per bene dello Stato, insinuò la Città nostra al Serenissimo Dominio, e per zelo di Città suddita, e per debito dell' esser suo di Capitale in quelle circostanze, per la via solenne d' Ambasciadori. Ciò che per quello che s' attiene ai Conti di Gorizia ebbe anche effetto il dì primo di Novembre del 1444. in cui Enrico Conte di Gorizia, e del Tirolo (2), pro se et Magnifico Fratre suo D. Ioanne Maynardo, prese l' investitura di tutti i suoi Feudi, que ipse et Progenitores sui a Camera Aquilegiensi antiquitus habuerunt et tenuerunt, et possederunt. E con gran pompa e solennità in mezzo alla Piazza di S. Marco prestò il giuramento di fedeltà in mani al Doge Francesco Foscari; in manibus prefati Serenissimi Domini Ducis fidelitatis debite prestitit iuramentum, quod fidelis Vassallus Domino suo prestare in talibus consuevit.

(1) Annal. Civit. Tom. XXII. pag. 167.

(2) Mon. Aquil. col. 1045.

Scorgesi altresì in questa Ambasciata, del pari evidente la figura di Capo della Città, e la cura sua singolare sopra tutta la Patria, commettendosi agli Ambasciadori di maneggiare in proposito delle truppe Venete, che dovean venire in Provincia, che non vengano senza un Nobile Provveditore alla testa, onde non ne seguan danni ai Compatrioti, e nelle Ville: Super facto gentium ipsius Dominij venire et transire debentium per Patriam, quod Dominium provideat de mittendo unum bonum, et Nobilem Provisorem cum dictis gentibus, ne damnificent Compatriotas, et in Villibus. E così ancora

l'intorno a certe pritese di essi Conti verso la Città e Compatrioti, si dà commissione d'intercedere, quod provideatur super eo quod prefati Domini Comites parant instare Dominio, quod Civis Utinenses et Compatriote Ecclesie Aquilegensis non possint petere aliquid eis, nec eorum Subditis et Servitoribus, de debitis ante Concordium factum. E così pure super facto Cortine cum pertinentijs Quadruvij, quod ante Concordium factum inter ipsum Dominium, et dictos Dominos Comites, pervenit ad obedientiam et subiectionem eiusdem Dominij nostri, seu Domini Comitis Philippi Exercitus sui Capitanei Generalis, si dà incombenza agli Ambasciadori, perchè procurino, quod Dominium recipiat ipsum Locum sub ditione sua, et Ecclesie Aquilegensis, et non remaneat ipsis Dominis Comitibus. Nella quale Ambasciata veggonsi spediti li. 29. dello stesso Aprile, Giovanni Moises, e Pietro Buono, col Cancellieri Nicolò Filitini, e tre di seguito, a trattar tutte queste cose, ed innappresso ancora (1), pro impetrando ruynationem Castri Tricesimi.

Intanto andavano accrescendosi sempre più i sospetti della Città, sulle relazioni massime avute li. 7. Ottobre di quest'anno medesimo 1421. da un certo Beccaio, ch'era stato alla fiera nelle vicinanze di Gorizia, ed avia inteso per certo da tre Mercatanti, che in Zagabria e suo distretto (2), fiebat una maxima congrigatio Ungarorum, et gentium numero septem millium et ultra, ventura ad hanc Patriam. Il perchè non tardò ella a prendere le più opportune provvisioni, ad defensionem honoris et status nostri Illustrissimi Ducalis Dominij, et totius Patrie, et specialiter Terre nostre Utini, e a deliberare in quel giorno stesso, quod mittantur duo magis confidentes, per Dominos septem Deputatos eligendos, unus post alterum, et altero inscio de alio, ituros versus Ungariam ad sciscitandum veritatem de dictis gentibus, ut cognita veritate salubrius possit provideri statui ipsius Dominij nostri, Patrie, et Terre nostre specialiter. Delle quali novità i Deputati ne fecero parte al Luogotenente, e chiesero di poter spedire Ambasciadori al Dominio, ad intimandum premissa, et instandum de auxilio, consilio, et favore, et specialiter super obtinenda Licentia fortificandi dictam nostram Terram Utini.

(1) Cam. Com. Tom. LXXI. pag. 89. t.°

(2) Annal. Civit. Tom. XXII. pag. 242.

Coteste voci sparse delle milizie Unghere interessavano grandemente la Città, ma più forse ancora la persona di Tristano Savorgnano, che avea la sfortuna da tanto tempo d'esser tolto in sinistro dal Re Sigismondo. Fu imperciò unita sollecitamente li 18. dello stesso Ottobre un altra Convocazione, coll'intervento del Savorgnano medesimo, e fu deliberato di spedire un altro Messo a Cavallo (1) usque ad Zagabriam, et ultra, per esaminare a fondo, se ivi a tal fine si facea raccolta di truppe; e che il Savorgnano altresì ne mandasse un altro, ad Dominum Conradum de Foramine ad instandum, quod sibi notificet si predicta vera sunt. Qualche ammasso di genti certamente vi dovia essere verso Zagabria, per conto del Re Sigismondo, senza per altro che se ne potesse penetrare il motivo; imperciocchè li 19. Febbraio del seguente anno 1422. si ridusse di bel nuovo la Città a spedire per certificarsi, un Messo a Cavallo, ben inteso e informato dello stato delle cose (2), usque Viennam et ultra si fuerit visum, ad presentiendum de novis Serenissimi Domini Regis Ungarie. Erasi pubblicata in quel torno l'idea di Filippo Maria Visconte Duca di Milano di muover guerra a Gian-Francesco da Gonzaga Marchese di Mantova, e il Dominio per tal cagione avea richiamato le genti d'arme, che presidiavano la nostra Città, in tempo per appunto che la medesima con questi tali mezzi li 7. Aprile dell'anno stesso avea scoperto, che correa sospetto che il Duca di Milano se la intendesse col Re Sigismondo (3): Propter quod erat dubium, quod ipse Dominus Rex mitteret gentes ad has partes, et sic posset ista Patria, et specialiter Terra nostra Utini subiacere magno periculo. Ma non per tutto ciò ella si perdette d'animo, ma si diede con ogni sollecitudine a far tutte le provvisioni occorrenti, così a queste parte, come per mezzo de' suoi Ambasciadori in Venezia. E li 14. dello stesso Aprile, sulle voci che correano di certe Genti (4), que dicuntur esse cohadunate in Carsis super Goritiam, que dicuntur discurrere debere in hanc Patriam, passò a creare dieci Capitani, e otto Custodi alle Porte esteriori accingendosi in ogni evento alla più valida difesa.

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 276.

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 290. t.

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 305.

(4) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 307.

Tale era in què primi tempi la real figura, tale la fede e l'integrità verso il Principe, e la cura e ingerenza generale e illimitata della nostra Città, a tutela di se medesima, e di tutta la Patria, quando il Doge Serenissimo Tommaso Mocenigo nell'Aprile del seguente anno 1423 diede fine ai suoi giorni (1). Nel cui luogo fu assunto al Trono il dì 16 di quel mese Francesco Foscari, che in quel dì medesimo ebbe anche la degnazione di partecipare a dirittura il felice avvenimento ai Deputati, Consiglio, e Comune della Città (2): Circumspectis et Sapientibus Viris Septem Deputatis, Consilio, et Communi Terre Utini. Dichiarandosi particolarmente di farlo a sua maggior consolazione e contentezza: Hec autem ad vestram consolationem vobis duximus intimanda, quia non ambigimus, quod inde summetis gaudium, ac letitiam singularem. A tanta clemenza non potè a meno la Città di non corrispondere nel miglior modo possibile, e li 29 Maggio susseguente con solenne Legazione mandò Giovanni Moises, Giovanni Susana, e Carlo e Giovanni de Castro Ambasciadori, con dieci di seguito (3), ad congratulandum de creatione Domini Ducis. Se n'era lusingata essa preventivamente di sì nobile distinzione, e li 16 Aprile, cioè il giorno stesso in cui fu creato il nuovo Doge, avea preso nella Convocazione il Decreto (4), si venerit Nuntius Illustrissimi Dominij nostri Venetiarum ad portandum novum nostre Communitati de creatione novi Principis, di regalar generosamente il Corriero, e di celebrar con fuochi di gioia, e Procession solenne la fausta notizia.

Non avea il Parlamento atto alcuno di dedizione, come tante volte si è detto, e per conseguente non avea capitolato nulla, neppure intorno al modo, e alla facoltà di fare le sue Convocazioni. Quindi è, che in què primi tempi incominciò il tutto a dipendere dalla volontà assoluta del Sovrano, secondo ch'ei riputava espediente più e meno cotesta Generale Adunanza. E perchè si trattava della Congregazione d'una intera Provincia, non credette per allora la maturità del Senato di doverla convocare se non coll'intervento di Straordinario Magistrato, che si spediva di volta in volta a bella prova dalla Dominante, oltre a quello dell'attual

(1) Annal. Ital. Tom. IX. pag. 116.

(2) Lib. Privil. Civit. Utin. pag. 10.

(3) Cam. Com. Tom. LXXIII. pag. 48.

(4) Annal. Civit. Tom. XXIII. pag. 71.

Luogotenente, di che se n'è addotto un qualche esempio nella nostra Stampa(1). Ciò che andò poi col tempo a terminare nel metodo, che si costuma anche in presente, di poter bensì unire il Parlamento coll'assistenza del solo Luogotenente, ma di non poter nondimeno trattare in esso alcuna materia, che prima non sia assentita con Ducali espresse dell'Ecc.mo Senato. Della spedizione del qual Magistrato Straordinario, ben chiaro testimonio ne abbiamo all'anno suddetto 1483. in una Convocazione della Città, dove li 27. Aprile appariscono cospicuamente(2) Magnifici Domini Provisores pro Illustrissimo Ducali Dominio nostro Venetiarum venturi de proximo ad Patriam pro Colloquio Generali celebrando per viam Portusgruarij. Ed è ben da notarsi la principal figura della Città in una materia toccante la pura unione da farsi del Parlamento, cioè ch'ella sola fosse quella, che facesse loro il solenne incontro sino a Portogruaro, deliberato essendo in quella Convocazione, pro honore nostre Communitatis, quod omnino mittantur duo Oratores notabiles obviam ipsis Dominis Provisoribus usque ad Portumgruarijum, e destinati avendo immantinente a tal carico Giovanni Susana, e Carlo della Torre.

Nelle differenze accennate di sopra fra i Conti di Gorizia da una parte, e la Città e Compatrioti dall'altra, aviano essi Conti in quest'anno 1483. inviati Ambasciadori al Dominio, per conseguirne la definizione, ove fu concertato, che in un terzo luogo di sodisfazion delle parti, si dovessero spedir due soggetti ben informati e pratici da ciascheduna di esse, nel dì 8. di Settembre, i quali avissero colla pluralità de' loro suffragj a terminare una tal controversia; riservandosi il Dominio, si non possent esse concordes, di aggiungerne un altro, qui sit cum eis ad definitionem, et remotionem differentiarum suprascriptarum per maiorem ipsorum partem. E qui pure veggiamo manifestamente onorata e considerata la Città alla testa di tutta la Patria, nell'esecuzione del concertato, appoggiata dal Principe con Ducali de' 17. Agosto, unitamente al Luogotenente, e a i Deputati, Consiglio, e Comune della Città(3): Nobili, Egregijs ac Sapientibus Viris, Francisco Foscari Locumtenenti Nostro Patrie Fori Iulij, Septemque Deputatis ad Regimen, Consilio, et Communi Terre nostre Utini.

(1) Stamp. nostr. pag. 77. 80.

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 72. t.°

(3) Lib. Privil. Civit. Utin. pag. 10.

Ma non avremo nè lingua, nè parole che bastino a esprimere la benignità somma, e la clemenza, con cui la Serenissima Repubblica trattò la nostra Città il seguente anno 1424 nelle risposte che diedele li 23 Giugno, colle Ducali che incominciano (1): Franciscus Foscari Dei Gratia Dux Venetiarum, Spectabilibus et Egregijs Viris Septem Deputatis ad Regimen, Consilio, et Communi Utini, Fidelibus dilectis, &c. Non eran mai per anco cessati i rumori dalla parte dell'Ungheria, e di recente ne avea la Città ricevuti nuovi riscontri. Trovavasi ella mancante in quell'incontro d'una porzione delle sue mura. Mandò perciò sollecitamente con lettere credenziali un Imbasciata a piedi del Dominio, significandogli le nuove ricevute da fresco: nova superioribus diebus habita, et suspiciones que tenentur de partibus Ungarie; e supplicandolo d'una prestanza di due mille Ducati d'oro, ut vacari possit ad construenda menia Civitatis construi restantia, pro ipsius tutela et fortitudine in omni casu. Era in quel tempo il Dominio troppo occupato nelle cose della Lombardia, e massimamente in quelle dell' inquieto Duca di Milano, che per appunto in quest anno avea costretto con mal garbo a dipartirsi dal suo servizio il valoroso Conte Francesco Carmagnola (2), che l'anno appresso passò poi al soldo della Repubblica (3). Si espresse pertanto benignamente il Doge cogli Udinesi, protestandosi, quod in omnibus nobis possibilibus, testis est nobis Deus, vellemus profecto votis vestris et illius fidelis Communitatis benignius annuere, sibique subvenire. Ma perchè, dicea il medesimo, ut vestras prudentias credimus non latere, nobis incumbunt immensa et incredibilia onera expensarum, que certe nobis augentur in dies, così vogliate, soggiungea egli, velitis nos filiali charitate supportatos habere, si in hoc erga vos non perficimus quod vellemus. Per la qual cosa gli esortò per allora a supplire al possibile colle naturali sue forze, assicurandogli in ogni modo, che tenea fitta in cuore, non minus quam vosmetipsi, securitatem illius Civitatis nostre, quam non aliter diligimus, quam propriam Urbem nostram. Espressioni clementissime a conforto della Città, uscite fuori dalla bocca infallibile della real munificenza del Sovrano fin da primi momenti del fortunato suo vassallaggio, ben degne d'eterna memoria, e che servir possono a compensare a dovizia tutte in un fascio le persecuzioni, e le contumelie, per mera invidia e malignità porte a campo ai dì nostri in suo dispregio.

(1) Lib. eod. pag. 10. t.°

(2) Annal. Ital. Tom. IX. pag. 122.

(3) Annal. Ital. ivi. pag. 125.

Si riaccese intanto il fuoco nel 1426 per opera del Carmagnola fra il Visconte e la Repubblica, stretta in Lega cò Fiorentini (1), che non si estinse bene fino li 18 Aprile del 1428 in cui quel Duca oltre la rinunzia di Brescia e suo territorio, accordata l'anno antecedente in particolar trattato, dovette soccombere alla cessione di Bergamo, e suo distretto, e altri Luoghi sul Cremonese, per forma dè Capitoli della Pace accennato di sopra (2). Per cui la Città li 16 Maggio susseguente si credette in debito di spedir tre solenni Ambasciadori, Giovanni Moises, Niccolò della Torre, e Niccolò Venzone a congratularsi di così prospero avvenimento (3). Scioltosi il Dominio da sì grave impegno, non tardò un momento a spedir milizie in Friuli; e il Luogotenente il dì primo di Giugno non si rivolse ad altri che alla Città, perchè si provvidesse (4) de mittendo aliquos bonos Viros obviam Conductoribus Stipendiarys venturis Utinum, et ad Patriam. Laonde fu preso nella Convocazione, quod mittantur duo Notabiles Civis, et unus Cancellarius obviam usque Sacilum, vel usque ad locum, ad quem placebit Domino Locumtenenti eos ire. E ne rimasero prescielti a tal Ufizio, il suddetto Niccolò della Torre, e Cristoforo di Fagagna.

Se turbato ne rimanesse aspramente, e invelenito il Duca di Milano per sì vergognosa pace, ognuno sel può immaginare. Pensò egli pertanto a suo tempo di scuotere Sigismondo Re dè Romani, e d'Ungheria e Boemia, siccome quello che dal 1411 in cui le avea mossa la guerra, non s'era mai per anco ben riconciliato colla Repubblica. Stava quel Monarca attualmente occupato nella terribili guerre cogli Ussiti, che sconvolsero lungamente la Boemia nè prima del 1431 in cui erano in qualche calma i suoi affari della Germania, potè piegare alla volta d'Italia, dove il chiamava anche il desiderio di prendere le Corone (5). Il Visconte intanto nel 1430 avea rotte i patti della pace colla Repubblica e cò Fiorentini, col mandar sottomano aiuti alla Città di Lucca, assediata da questi ultimi; il perchè li 12 Agosto fu confermata la Lega dè medesimi contro di lui (6). Mandò bensì il Duca nel 1431 Ambasciadori a

(1) Annal. Ital. Tom. eod. pag. 126.

(2) Annal. Ital. ivi pag. 134.

(3) Annal. Civit. Tom. XXIV. pag. 336. t.°

(4) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 340.

(5) Annal. Ital. ivi pag. 147.

(6) Annal. Ital. ivi pag. 141.

Venezia per giustificar l'operato; ma veggendosi il Dominio menar per la lunga con sole parole disgiunte da fatti, ne troncò il filo, e diede mano all'armi. Decise ciò non ostante la sorte in favor del Visconte, perchè tanto l'Armata di terra della Repubblica a Soncino, che la navale per Po verso Cremona, rimasero entro il mese di Maggio interamente sconfitte (1). Gran moto dar dovettero queste prime imprese del Duca alle truppe Ungheri del Re Sigismondo, che l'Autunno susseguente non tardarono a lasciarsi vedere alla volta del Friuli (2).

Visita più disgustosa di questa non poteano aspettarsi nè la Città, nè i Savorgnani, che tanto avean sofferto in addietro per mano di què Masnadieri. Si affrettò pertanto li 14 Settembre Francesco Savorgnano a chiedere alla Città alquanti suoi Cittadini, per custodia e difesa del Castello suo di Pinzano, che prontamente glieli accordò (3), non obstante determinazione, quod nullus Civi, vel Habitator possit recedere a Terra nostra, quia deffendendo ipsum Castrum, redundat ad magnum commodum nostre Communitatis. Non istettero in fatti guari di tempo gli Ungheri ad affacciarsi a questi nostri confini, come abbiamo da una straordinaria pienissima Convocazione, tenuta dalla Città li 19 Ottobre susseguente (4), dove esposero i Deputati l'intenzione del Luogotenente Giovanni Contarini, e del Provveditore Straordinario Francesco Loredano, di portar la guerra ad utilitatem Patrie sullo Stato altrui, e di porsi in piena marcia con tutte le truppe ad Campum contra Inimicos. Ma ci volean denari, e denari non pochi, onde l'Esercito avesse modo di campeggiare. Non ebbe nondimeno a sì grand'uopo il Luogotenente a far capo con altri che colla Città, perchè la medesima s'impegnasse a una prestanza di tre mila Ducati d'oro, in servitium nostri Serenissimi Ducalis Dominij, et tutelam et utilitatem totius Patrie. Ciò ch'ella fece da un giorno all'altro, imponendo una colletta corrispondente, a sessantacinque delle più comode e zelanti sue Famiglie, attento quod hoc cedit ad maximam utilitatem Patrie, tum quia poterit seminari, tum quia Armigeri stabunt super terrenum Inimicorum. E perchè primeramente

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 147.

(2) Annal. Ital. ivi. pag. 148.

(3) Annal. Civit. Tom. XXV. pag. 146.

(4) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 174. t.°

alla Città altamente, che costoro non ci mettessero piede in Friuli, li 22. dello stesso mese gettò un altra piccola colta per la Terra sul piene dè Cittadini, e del Clero, di Ducati d'oro. 393. che uniti a Ducati. 136. che superava i tri mila Ducati la precedente colletta, se ne formò la somma d'altri Ducati d'oro. 529. come raccogliesi dal catalogo dè Cittadini, i quali in quel giorno (1) impr̃estantiam fecerunt nostræ Communitati de infrascriptis pecuniis, eisdem Civibus restituendis immediate postquam solutum erit illis Civibus, qui imprestantiam trium millium Ducatorum fecerunt nostræ Communitati.

Ma tutte queste diligenze e sollecitudini non furono a tempo d'impedire agli Ungheri l'ingresso nella Provincia, dove non solamente ebber campo di scorrere, ma li 2. Novembre s'impadronirono eziandio del Castello di Rosazzo. Fu recata incontinente al Senato dal Luogotenente e dal Provveditore le spiacevol notizia, che con Ducale dè 5. dello stesso mese ne dimostrò la sorpresa (2): Displicenter intelleximus ex litteris vestris datis secunda instantis, Gentes inimicas occupasse Locum Rosatij. Diede loro pertanto instruzioni forti e risolute di dover demolire tutti i piccoli Castelli non ben acconci alla difesa: Et quia in ipsa Patria multæ sunt Bichochæ, quarum aliquæ non sunt fortes, ne amittatur expensa in custodia earum, ac quia ex ipsarum amissione sequitur onus nostro Dominio, et terror Subditorum nostrorum, debeatis destrui, et derelinqui facere illas ex dictis Bichochis, quæ fortes vobis non videantur, et Subditos commorantes in illis Locis, reduci facere cum eorum bonis in illa Loca fortia, quæ vobis videbuntur. Gli lodò molto per aver fatto restaurar Tolmezo: confermò ai medesimi in genere ampla e assoluta facoltà di spendere, e particolarmente nel riconoscere il Contestabile, che avea la custodia delle Porte della Città: spedi loro per la via di Portogruaro Verrettoni, Lancie, Targoni, Balestre, Archi, Freccie, Corde, e Barili di polvere in copia: prescrisse l'ordine da tenersi con quelli di Porzia, che assistevano ai nemici, e somministravan loro le vittuarie. e gli fece finalmente consapevoli intorno alle truppe che mandavansi in Patria, come queste trattenute sarebbonsi in Sacile, atteso che in Udine i quartieri eran si ben forniti, che non ne capivan più, e che il General Capitano Taddeo Marchese d'Este, non era ancor giunto a seco loro unirsi colla sua condotta. Di dover nondimeno avean ordine di marchiare, o tutte o parte, ad ogni cenno che fosse lor fatto dal Luogotenente, e dal Provveditore. A disposizione si belle, e così saggie

(1) Annal. Civit. Tom. est. pag. 178. usq. 181. t.

(2) Volum. F. Tom. III. pag. 63. in Archiv. Civit.

non andò punto disgiunta la felicità del successo, perciocchè gli Ungheri non reggendo all'urto delle truppe Venete, ne concepiron spavento sì grande, che prima dè ·28· dello stesso mese di Novembre ne rimaser cacciati fuori dai confini dello Stato, con tale allegrizza e giubilo della Città, che nel giorno medesimo non potè contenersi di non spedire al Dominio Niccolò della Torre, Niccolò Savorgnano, e Gaspare Cergneo, solenni Ambasciadori (1), super regratiatione fienda eidem Inclito Dominio de maximo auxilio nobis prestito contra Ungaros, et de liberatione ipsorum.

Non ebbero però il seguente anno ·1432· le truppe del Dominio in Lombardia pari fortuna a questa. Gl' infausti avvenimenti ivi occorsi l'anno antecedente alle Venete armi, e le ommissioni imputate ~~commesse~~ del Carmagnola che le comandava, il condussero li ·5· Maggio di quest'anno, fra le colonne della Piazza di San Marco, a dover lasciar sopra un palco miseramente la testa. a cui nel Generalato sostituì la Repubblica Gian-Francesco da Gonzaga Marchese di Mantova. Prese questi Soncino al Visconte, e alcune picciole Terre. Ma l'esercito in Valtellina comandato da Giorgio Cornaro fu sconfitto per lo contrario dalle Genti del Duca, condotte da Niccolò Piccinino, con tal fortuna, che vi rimasero presi lo stesso Cornaro Provveditore, Taddeo Marchese d'Este, Taliano Furlano, Cesare da Martinengo, e molti altri Condottieri d'armi (2). Restavano tuttavia in Friuli parecchie Milizie, le quali il Dominio pensò in quel frangente di richiamare in partibus Lombardie. Non può negarsi che non colpisse la Città grandemente un tal pensiero, la quale non si chiamava per anco ben sicura da nuovi insulti delle Milizie Unghere; il perchè li ·9· Dicembre non mancò d'obbligare i suoi Deputati ad essere (3) cum Magnifico Domino Locumtenente per modum consilij capiendi, et eum avisare, quod neque sine suspicione vivendum est, attentis pluribus novis sonantibus de partibus superioribus, et quod videat si est, seu bonum esset providere, quod remaneant cum nobis, quod esset et cederet in nostre Reipublice commodum et utilitatem. Ma non doveva esser noto ad essa il secreto, che in quel torno teneva in sospeso l'armi del Re Sigismondo verso il Dominio. Era quel Monarca in disposizione di portarsi in quest'anno a Roma a prendere la Corona Imperiale. Ciò che diede campo al Pontefice Eugenio IV.

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 184 t.°

(2) Annal. Ital. Tom. IX. pag. 150. 151.

(3) Annal. Civit. Tom. XXV. pag. 290.

per particolari suoi motivi, e come Cittadino di quella Repubblica, di giucar la carta, e di tenerlo continuamente a bada per tutto il corso di quella Campagna(1). Quindi fu che il Senato sollevato per allora dalla briga di tener custoditi più oltre i confini del Friuli, credette di poter passar liberamente con tutte le sue forze contro il Duca di Milano, per essere in grado di accedere con più riputazione ai trattati di Pace, maneggiati da Niccolò Marchese d'Este, e Luigi Marchese di Saluzzo, e conchiusi poscia in Ferrara(2) li 28. Aprile del seguente anno 1433.

Questa Pace col Duca facilitò di molto anche quella coll'Imperador Sigismondo, imperciocchè essendosi con ciò appianate non poco anche le cose del Papa, Sigismondo potè incamminarsi senza ostacolo verso Roma, dove pervenne nel dì 21. di Maggio; e nel dì 31. di quel Mese si celebrò nella Basilica Vaticana la solenne di lui Coronazione(3). Della Pace veramente fra esso e la Repubblica gli Storici non ne parlano. Ma egli è fuor di dubbio, ch'ella fu segnata, e fu segnata in quest'incontro, e dovette precedere di qualche giorno alla Coronazione, essendone pervenuta alla Città la notizia di essa il dì 6. del seguente Giugno, come osservammo di sopra col testimonio ~~gravissimo~~ dell'original registro de' Camerari nostri del Comune, cioè soli sei giorni dopo quella reale Solennità. Niuna Pace ch'io sappia, risvegliò in Udine, e nella Famiglia de' Savorgnani un esultanza maggiore di questa. Dall'anno 1411. sino a quel giorno erano corsi ventidue anni di dura nimistà fra Sigismondo e la Repubblica, senza che mai ne seguisse un positivo rappacificamento; ciò che in passato avea involto non meno la Città, che quell'illustre Casato, in angustie senza fine, e la tenea tuttavia turbata in continui sospetti ed apprensioni. Non si contentò ella pertanto in sì bella occasione de' soliti fuochi di gioia, o di Quintane; ma a proposta d'Urbano Savorgnano, assistito da un buon numero d'altri Nobili Cittadini, stabilì addì 9. dello stesso Giugno nella Convocazione, di passare a una gran Festa, e a un solenne Torneo(4), propter felicissimam pacem conclusam inter Inclitum nostrum Ducale Dominium cum sua Liga, et inter Serenissimum Romanorum Imperatorem; e ne decretò la spesa di quaranta Ducati d'oro in duobus Elmetis fultis argento, et dandis uno pro parte in Thurnerio melius se gerenti. E il giorno appresso in pieno Consiglio ratificò la medesima cosa, lodando grandemente, e ringraziando lo stesso Urbano, ed altri Nobili Cittadini, i quali (5) totis viribus et posse conantur tam solemne Festum celebrare.

Era figlio questo Urbano del tanto celebre Tristano Savorgnano, che ne' registri del Pubblico qui principia a comparire; e qui per appunto incominciano a mancare quelli del padre suo Tristano, non trovando io negli Annali della Città menzione alcuna di lui dopo la Convocazione de' 19. Ottobre 1431. accennata di sopra, nella quale fra i Convocati sta descritto anche il suo nome.

(1) Annal. Ital. Tom. eod. pag. 149.

(2) Annal. Ital. ivi. pag. 153.

(3) Annal. Ital. ivi. pag. 154.

(4) Annal. Civit. Tom. XXV. pag. 378. t.°

(5) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 379.

Nel cui luogo incominciaron dopo a distinguersi negli Ufizj, e nè Consigli, il suddetto Urbano, Libellino, e Niccolò Savorgnanì, dè quali, e particolarmente di quest' ultimo, gran campo avremo a suo tempo di parlare. Ciò che sia quì detto per incidenza, perchè comprendasi dal mondo erudito, che i Savorgnari non si poterono mai distaccare dalla Città, sostenendo con pari zelo, e con egual cuore di quel che facessero prima, anche dopo la Dedizione continuamente i gradi più nobili, e le incombenze più importanti delle medesima, tuttochè ascritti e decorati fossero nel Libro d'Oro in qualità di Veneti Patrizj, come dimostrano nel decorso di tutto quel secolo le Memorie, che si veggon registrate nè pubblici nostri Annali.

In cotal modo adunque ebbero fine i lunghi dispareri dell' Imperador Sigismondo colla Repubblica, con cui sempre mantenne poscia la più perfetta corrispondenza sino al termine di sua vita, che seguì (1) nel dì. 8. di Dicembre del. 1437. Ma non fu così col Duca di Milano, col quale, siccome si disse, non andò molto che di bel nuovo si pose mano all'armi, e dal. 1434. in poi non vi fu più quiete, sino a tanto che il Visconte non ebbe sconcertati gli affari della Repubblica in guisa, che oltre l'aver posto nel. 1438. l'assedio a Brescia, non passò il mese di Maggio del. 1439. ch' egli ebbe occupato quasi tutto il territorio di Verona e Vicenza sì il piano che il monte. Eransi innoltrate alquanto prima le soldatesche di Niccolò Piccinino suo Generale anche nelle montagne della Rezia, ed egli in persona avea preso Lodrone (2). Ciò che indusse dè timori, che costoro piegar potessero alla volta del Friuli, il perchè li. 13. Maggio unì la Città la sua Convocazione, sulle novità massime che correvano (3), quod inimici sunt parum distantes a Feltro, e deliberò senza indugio d' intendersi col Luogotenente, è a tutte le vie di spedire sino a Cividal di Belluno a chiarirsi intorno a queste novità: ad presentiendum de novis. Ma in processo di tempo finì ogni scrupolo, perciocchè incontratesi le truppe Venete, comandate dal Conte Francesco Sforza, per la Valle di Lodrone al Castello di Ten, col Piccinino, e col Marchese di Mantova, n' ebbero gran vittoria, e fecero molti prigioni, obbligando il rimanente a salvarsi a precipizio colla fuga (4). D' una tal vittoria il Luogotenente addì. 6. di Novembre ebbe a farne discorso coi Deputati della Città (5): ipsis Dominis Septem Deputatis dicere habuit Gentes Incliti nostri Dominij magnam habuisse victoriam contra Gentes Inimicorum in certis Vallibus. Per la qual cosa non può reggere la giornata dè 9. dello stesso Mese, assegnata a un tal fatto negli Annali d' Italia. Ma questo

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 172.

(2) Annal. Ital. ivi. pag. 182.

(3) Annal. Civit. Tom. XXVI. pag. 385. t.°

(4) Annal. Ital. ivi. pag. 183.

(5) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 459.

non era il principal motivo del discorso del Luogotenente. Domandava egli soccorso per Brescia, riflettendo, che questo era il tempo, quod nunc est tempus subveniendi Brixiam cum victuariis. Facea continue istanze al Dominio quell'afflitta Città, sciolta bensì dal lungo assedio, ma sprovveduta molto di vettovaglie. Il Dominio facea premura al Luogotenente, e il Luogotenente non facea capo che alla Città: Advertens fidelitatem huius Communitatis, instabat de consilio, auxilio, et favori prestandis per hanc Communitatem super requisitis per Excelsum nostrum Ducale Dominium petentem haberi in hac Patria Equas cum saumis quingentas, vel saltem pro minori quantitate tricentas. Cioè cinquecento, o almeno trecento Giumente, o sian Cavalle da soma, cariche di vettovaglie.

Così essendosi presentato al Luogotenente li 13 Dicembre di questo stesso anno 1439 un certo Ambasciadore del Conte di Cilla nella Carniola assieme cogli Ambasciadori di Cividale, significandoli com'egli s'era interposto col suo Signore (1), ad requirendum bonam pacem cum Inclito nostro Ducali Dominio. Per stabilir la quale chiedeva un termine di quindici dì, perchè i Sudditi di quel Conte potessero venire in Patriam, et in locis nostre Dominationis, et similiter Compatriotae nostri possent ire tute et secure in partibus et locis subiectis Domino Comiti Cili, non ad altri ricorse il Luogotenente che alla Città, ut provideatur de responso eidem dando, an eidem concedere debeat dictum terminum ad firmandam dictam pacem. Così li 16 Maggio del 1440 sui ricorsi fatti dal Podestà di Monfalcone (2), intorno a certe Genti, che aveano fatto scorrerie, e avean depredati i contorni di Gorizia, sul dubbio che non potessero piegare a danni della Patria, e spezialmente di Monfalcone, il Luogotenente non appoggiò ad altri che alla Città l'allestimento d'una frotta di cento Balestrieri, onde poter accorrere alla difesa. Così li 21 Gennaio del 1442 non vi fu altri che la Città che ricorresse contro la Squadra o Comitiva di Bartolommeo da Modena, perchè rimanessero oltre il Tagliamento, e non dovessero andare (3) ad sacomanum, attento quod commiserunt plura dampna sub pretextu sacomani paLearum et lignorum, in maximum . . . . . . et iacturam Patrie. Così in una Convocazione della Città, celebrata in Cassignaco sub Logia Communis li 20 Agosto del 1449 vedesi che non altri che la Città fu quella, che a richiesta del Veneto Provveditore passò a fare l'ordinazione (4) de quantitate Curruum necessariorum pro conducendis Bladis Venetiis in servitium nostre Ducalis Dominationis. Alla quale incombenza destinò Giovanni Cisilino, e Niccolò Bartolini. Ma dirò di più che i

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 463.

(2) Annal. Civit. Tom. XXVII. pag. 23.

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 236.

(4) Annal. Civit. Tom. XXIX. pag. 133.

Castellani medesimi tanto di quà, che di là del Tagliamento, in què tempi innocenti e liberi da pregiudizj, non ad altri ebbero anch'essi a ricorrere che alla Città nelle comuni urgenze, e nè pubblici loro affari. Come per cagion d'esempio troviamo, che quelli di quà li 7. Febbraio del 1455. nella contesa che aveano con quelli di là, per occasion di certe angarie, non isdegnarono, che la Città ne assumesse per essi la cura, e passasse alla scelta di due autorevoli suoi Cittadini (1), qui causam ipsam omnibus opportunis modis defendere debeant. E così pure quelli di là, pè quali addì 25. Febbraio 1461. si presentarono alla Convocazione Giacopo-Giorgio di Valvasone, e Giacopo di Torre (2), nomine maioris partis Nobilium de ultra Tulmentum, e supplicarono la Città sopra certi gravami che aveano contro l'Appalto del Sale, che degnasse conceder loro un Ambasciadore: Supplicarunt huic Communitati, ut dignetur eis concedere unum Ambassiatorem ad Conspectum Serenissimi Dominij nostri in predictis. La quale deliberò eziandio sul fatto, quod eis concedatur unus Ambassiator, qui ire et se presentare debeat cum commissione sibi danda per Magnificam Communitatem Civitatis Austrie, et hanc Communitatem.

L'anno poi 1460. che fu il secondo di Mattia Corvino Re d'Ungheria, Federico III. Imperadore, che per la morte immatura di Ladislao Re d'Ungheria e Boemia, seguita il Novembre del 1458. pretendeva a què Regni, fu costretto a passarsela in tregua col suddetto Re Mattia, sottoscritta al terminar dell'anno antecedente 1459. a cagion della celebre rotta, che gli avea dato il Corvino ultimamente nella Pannonia Superiore (3). Interessava di molto il Friuli in quelle circostanze l'aver notizie della sorte tuttavia pendente ed indecisa del Regno Ungarico, siccome quello che in què tempi occupando la massima parte dell'antica Pannonia, s'innoltrava assaissimo a questa parte. E la Città pure fu quella sola, da cui non potè mai separarsi lo spirito di vigilanza e di sollecitudine, e che in una sua Convocazione dè 4. Dicembre di detto anno 1460. deliberò che Pagano Savorgnano dovesse scrivere a un Cavalier Teutonico di lui consanguineo (4), ut velit subtiliter indagare de novis Gentium Serenissimi Domini Imperatoris, et Serenissimi Regis Ungarie, et dignetur, et velit ipsum Dominum Paganum reddere sepe et sepius avisatum, non parcendo expensis. Al qual oggetto ingiunse al Savorgnano, quod debeat ipsi suo Consanguineo mittere Ducatos auri octo, dandos et exbursandos per Camerarium Communitatis, et debeat dare Nuntio portanti litteram, et portanti predictos Ducatos Marcam soldorum [illegible].

(1) Annal. Civit. Tom. XXX. pag. 402.

(2) Annal. Civit. Tom. XXXII. pag. 34. t.°

(3) Bonfin. Rer. Ungar. pag. 378. 379. Ed. Colon. 1690.

(4) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 23. t.°

Avea il Dominio in què medesimi giorni ricercato in Friuli nuova leva di Milizie, e questa pure l'avea commessa alla Città, come consta dall'esposizione fatta da Pietro Medici nella Convocazione del dì 11 Dicembre suddetto, il il quale (1) de mandato Communitatis equitavit per Villas Communes ad providendum super facto Militie petite per Serenissimum Ducale Dominium nostrum, iuxta requisitionem Magnifici Domini Locumtenentis. Chiedeva egli perciò il premio delle sue fatiche, e fu deliberato, che ne rimanesse sodisfatto, iuxta ordinem et taxam factam de illis, qui equitant per Patriam. Narra il Sabellico Scrittor contemporaneo (2), che circa per appunto questi tempi bolliva una forte gara fra Triestini e quelli di Capodistria. Costumavano i Tedeschi, negozianti con Capodistria e altre Città di quella contrada, tradur per l'Alpi le loro merci a dirittura, a cinque miglia lungi da Trieste. Cadde in animo à Triestini di turbare una tal costumanza, e di ricorrere all'Imperador Federico III suo Sovrano, perchè obbligasse tutte le merci della Germania a passare per la loro Città. Ma non potendo per allora indur quel Monarca a un positivo impegno, incominciarono da se stessi con buoni accoglimenti e con feste, e poi anche colla forza a costringere i Mercatanti a deviare dall'antica strada. A una tal novità ricorsero gl'Istriani a Venezia, e il Dominio mandò alcuni bastimenti a què lidi, per impedire à Triestini il commerzio di mare. Ma ciò nulla ostante persistendo tuttavia i medesimi a forzare i Tedeschi a cambiar strada, risolsero quelli di Capodistria di mandare ai confini Santo Lavardo, con qualche numero di Cavalleria, perchè tirato un cordone, avesse a scortare i Negozianti per la via antica. Accadde che una partita di què Soldati scortando alcuni Mercanti, soprafatta da Triestini fosse posta in fuga, colla perdita d'uno d'essi, che fu steso morto a terra. Non ci volle di più perchè il Lavardo con buon numero d'Istriani mettesse senza indugio quel territorio a sacco. Allora fu che il Dominio, chiamati a se gl'Istriani, e avutone conto dello stato delle cose, intimò la guerra à Triestini, e mandò Vitale Lando con molti Condottieri d'armi, fra i quali Bernardino figlio di Carlo da Montone in età assai fresca, con buona truppa tanto a piedi che a Cavallo per l'Istria, a por l'assedio a Trieste. Erasi l'assedio di già incamminato di molto, allora che una grossa partita di Cavalleria Tedesca giunse in soccorso degli assediati; alla quale fu spedito incontro il Lavardo

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 23. t° 24.

(2) Sabel. Hist. Venet. Dec. III. Lib. VIII. pag. 829. seq. Ed. Basil. 1556.

per tentare una imboscata. In tal positura eran le cose di Trieste l'anno 1463 quando il Dominio credette bene di rinforzare il Campo degli assedianti per la via di terra, commettendo a Giacopo Antonio Marcello, attual Luogotenente d'Udine, di porsi in marchia a quella volta, seguitato dalle Genti d'un certo Condottiere, appellato nel Documento il Conte Carlo, che facilmente fu Carlo da Montone, figlio del rinomato Braccio da Montone, e padre del suddetto Bernardino, uno anch'esso in què tempi dè Condottieri al soldo della Repubblica (1).

Ma nè anche in tal incontro altri si assunse in Provincia la figura di servire il Luogotenente all'Esercito, o di far l'incontro alle Milizie del Conte Carlo, e la Città sola fu quella che si distinse, ed ebbe l'incarico di spedire li 27 Settembre di quest'anno 1463 il suddetto Pietro Medici, da essa prescielto con paga d'otto Ducati d'oro al mese (2), de bonis nostre Communitatis, ad associandum Magnificum Dominum Locumtenentem ad exercitum contra Tergestinos. Ed ella pure passò in quel giorno medesimo a destinare Odorico Soldonieri, Marquardo Susana, Gaspare Valentinis, Daniele Savorgnano, Tommaso Cavalcanti, Niccolò Passerini, e Giovanni Tingo, qui ire debeant obviam Gentibus Magnifici Domini Comitis Caroli venturis per Patriam pro eundo contra Tergestinos. Ed ella altresì creò Paolo di Ser Zani, o sia del Torso, Ambasciadore a quel Conte, qui ire debeat usque Sacilum in Oratorem ad predictum Magnificum Dominum Carolum, quando ibidem erit, super hoc, et ponere cum eo ordinem, quod non fiant devastationes, et extorsiones per Patriam. Intanto era giunto in Udine Bernardo Canale, con titolo di Provveditore in questa Patria, e addì 6 d'Ottobre alle due della notte avea unito sollecitamente il Consiglio della Città (3), pro infrascriptis feliciter peragendis. Ma in che consistessero queste così fatte cose, non è a nostra notizia, perchè mancaci fatalmente nè pubblici registri la Deliberazione, e vi stan solo descritti i nomi dè Consiglieri accorsi in gran numero a quella Convocazione. Nulladimeno se è lecito conghietturare da quel che nacque dappoi, facilmente ivi dovette trattarsi delle cernide dè Contadini, avendosi dà nostri Annali, che pochi dì dopo vi si pose mano, e che la Città ne fece particolarmente la spedizione, e deliberò li 31 dello stesso Ottobre di sceglere un suo Cittadino (4), ad gubernandum Cernidas transmissas per hanc Communitatem ad exercitum contra Tergestinos; e destinò con paga

(1) Sabell. ibi. pag. 980.

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 212.

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 235.

(4) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 238. t.°

di venti Ducati d'oro al mese Niccolò Basserini in Gubernatorem dictarum Ernidarum cum Ducatis viginti in mense, et duobus Equis, et duobus Famulis, qui acceptavit, et recessit de Terra Utini die Jovis tertio Novembris.

Più chiaro nondimeno e più preciso noi raccorremo il fatto di queste Ernide, e la signorile e principal comparsa della Città in questa guerra, dal diligente registro dè Camerari nostri del Comune delle spese grandissime, e delle sollecitudini con prontezza d'animo da essa incontrate in quel tumulto, in servigio del Principe, e in pro e decoro di tutta la Nazione. Stava in questi tempi presso la Città tutta la materia delle Milizie di quà del Tagliamento, per quello che s'attiene alle stazioni, ed agli alloggiamenti, siccome più sotto avremo campo di confermare, e per quel che sia alle scorte, ed agl'incontri delle Milizie forastiere, e dè Capitani, stendevasi anche di là, sino all'ultimo confine, come abbiamo nella presente guerra dall'accennata spedizione dè .27. Settembre, incontro al Conte Carlo, e alle sue truppe, sino a Sacile. Così abbiamo secondo che assicurano i detti Camerari, che li .16. Ottobre ella mandò Marquardo Susana cinque giorni continui (1) obviam Ernidis de Paduana, et Gentibus Malateste euntibus contra Tergestum. Così in quel giorno stesso spedì Pietro Medici incontro ad altre Genti del Conte Carlo (2), euntibus contra Tergestum. Così il giorno appresso mandò Candido Rainerotti per ben dodici giorni (3), obviam Stipendiarijs Domini Anthonelli da Ci Corni, euntibus contra Tergestum. Così li .19. dello stesso Ottobre spedì Marquardo Susana per altri sei dì (4), obviam Lanzis Spezzatis euntibus contra Tergestum. Così li .22. d'esso Mese impiegò lo stesso Susana, e Tommaso Rinoldi altri cinque giorni (5), obviam Stipendiarijs Ruberti de Monte Alboro. Così per altri cinque giorni li .24. del Mese medesimo destinò Niccolò Pavona, Oderico Medici, ed Erasmo Susana (6), obviam Stipendiarijs euntibus contra Tergestum. Così li .26. d'esso Mese mandò di bel nuovo Candido Rainerotti (7), obviam ultra Tulmentum Stipendiarijs Comitis Caroli. Così li .28. destinò Marquardo Susana (8), qui associavit Lanzas Spezzatas, que recedebant ab Allogiamentis de Patria. Così finalmente in processo della guerra, destinò li .31. Novembre Niccolò Pavona (9) qui fuit obviam Stipendiarijs, quando redibant de Tergesto.

Ma oltre a sì ampla e general facoltà nel Militare, che osservasi in què tempi nella Città,

(1) Camer. Com. Tom. XCVII. pag. 46. t.°

(2) Camer. Com. ibi.

(3) Camer. Com. ibi.

(4) Camer. Com. ibi. pag. 47.

(5) Cam. Com. ibi. pag. 47. t.°

(6) Cam. Com. ibi.

(7) Cam. Com. ibi. pag. 51.

(8) Cam. Com. ibi.

(9) Cam. Com. ibi. pag. 51. t.°

ben vi risplende a distinzione quella delle Cernide, affidate alla medesima in total direzione sua, e (1) *ad requisitionem Serenissimi Ducalis Dominij nostri Venetiarum* da essa spedite li 13 Ottobre *contra Tergestinos*, sotto il proprio Vessillo, innalberato (2) *per Cernidas Communitatis ad Castra contra Tergestum*, e avente *in fronte ymaginem Sancti Marci, et quatuor Arma Communitatis*. V'intervennero a questa guerra, secondo che abbiamo da' nostri registri, anche le Cernide di Padova, Vicenza, ed altri Luoghi della Terraferma (3); onde il Sabellico ebbe a dire, che i dieci mila Combattenti che vi concorsero, la maggior parte furono Cernide (4): *Evocatorum militum longe maior manus, quam mercenariorum fuit*. Ma la Città si distinse fra tutti, e oltre il peso di scortar per la Patria tutte le Milizie stipendiarie, e le Cernide forastiere, si diede la cura di levarne per suo conto quante mai potè, nel Capitanato, o sia nelle Ville di particolar sua giurisdizione, e in tutte le Ville Comuni, e di ben fornirle d'armi, vittovaglie, e guastatori, e quel che più significa, di mantenerle ancora a tutte sue spese, di modo che la sola paga di coteste Milizie portò in fine alla Città la spesa di settecento quaranta Zecchini (5), o vogliam dire Ducati d'oro, come allora appellavansi. Quindi fu ch'ella passò a crearsi i suoi Capitani, Governatori, ed altri Ufiziali. E tardando alcune di quelle Genti a porsi in moto, spedì sollecitamente li 11 Ottobre Bertrando Fante della Città (6) *per Villas Communes et Capitaneatus ad mandandum, quod Guastatores electi ire deberent ad Castra contra Tergestum*. E li 17 dello stesso Mese spedì Matteo altro Fante (7) *per Villas Communes et Capitaneatus ad mandandum, quod Cernide electe cito irent contra Tergestum*. E così li 30 di quel Mese tornò a spedire il detto Bertrando (8) *per Villas Communes et Capitaneatus ad mandandum, quod Guastatores electi irent ad Castra contra Tergestum*.

Quattro mesi a un dipresso durar dovette l'assedio di Trieste, incominciato prima dell'Ottobre del 1463 e terminato verso gli 8 di Gennaio del 1464. E il Sabellico che lo fa terminare (9) ai tredici di Novembre del 1463 non dovette aver lette le pubbliche nostre Memorie. Intanto la Città ebbe la cura di non lasciar mancare all'Esercito le necessarie provvisioni, restandovi ancora il

(1) Cam. Com. ibi pag. 63.
(2) Cam. Com. ibi pag. 84.
(3) Cam. Com. ibi pag. 48. t.°
(4) Sabell. loc. cit. pag. 881.
(5) Cam. Com. ibi pag. 82. t.°
(6) Cam. Com. ibi pag. 83. t.°
(7) Cam. Com. ibi pag. 84. t.°
(8) Cam. Com. ibi.
(9) Sabell. loc. cit. pag. 883.

comandamento de' 15. Ottobre da essa diffuso per mezzo di Francesco suo Fante (1), *per certas Villas ad mandandum Currus pro conducendo panem ad Castra contra Tergestum*. Et così l'altro ch'ella fece fare li 20 di quel Mese per Giuseppe di Gemona, mandato fuori (2) *per certas Villas ad mandandum Currus, ut venirent ad conducendum panem ad Castra contra Tergestum*. Così ella li 25 dello stesso Ottobre spedì Matteo Fante alla Villa di Giovaria (3), *ad mandandum unum Currum pro conducendum res Ser Nicolai Passerini Montemfalchonum, quando ivit super Cernidis Communitatis ad Exercitum contra Tergestum*. E così pure li 31 Dicembre spedì Bertrando Fante (4) *per certas Villas ad mandandum, ut venirent cum Curribus ad conducendum ex pane Communitatis ad Castra contra Tergestum*. Per quello poi che s'appartiene alle biade per la Cavalleria, ella ne dovette ripartir la condotta a peso delle Ville Comuni, come raccogliesi dal comandamento per essa fatto li 30 dello stesso Dicembre, per mezzo del suddetto Bertrando (5), *qui fuit transmissus ad Villam Planchiade, Trivignani, Cuglari, et certas alias Villas ad mandandum, ut deberent tam cito conducere eorum ratam Avenæ ad Castra contra Tergestum*. Con tutte queste forze, secondo che narra il Sabellico (6), si passò a dar l'assalto alla Piazza di Trieste, e dopo un ora di sanguinoso conflitto, le truppe Venete dovittero darsi alla ritirata. Ma non per tutto ciò si sciolse l'assedio, perciocchè essendo addivenuto quel che suol nascere ne' combattimenti, che molte Cernide disertarono, e ritornarono alle loro Ville, la Città addì 2 di Novembre fece loro nuovo comandamento, e spedì il detto Bertrando (7) *per certas Villas mandando Cernidis reversis de Exercitu contra Tergestum, ut redire deberent ad dictum Exercitum*. Dalla qual giornata ci sia lecito argomentare, che l'assalto della Piazza potesse esser nato verso gli ultimi di Ottobre. Di sì fatti comandamenti se ne veggon porcia parecchi ne' pubblici registri, perchè le Cernide non eran giunte a casa tutte sane, secondo che abbiamo da' Camerari medesimi; e fino il dì primo di Gennaio del 1464 vedesi tuttavia che la Città non cessava di dar nuovi stimoli a quelle Genti; colla spedizione che fece in quel giorno di Pietro Notaio di Bracchiuso (8) *per certas Villas ad mandandum Cernidis, ut debeant redire contra Tergestum*. Continuava ella intanto a spedir

(1) Cam. Com. ibi. pag. 84. t.°

(2) Cam. Com. ibi. pag. 85.

(3) Cam. Com. ibi.

(4) Cam. Com. ibi. pag. 92. t.°

(5) Cam. Com. ibi. pag. 91. t.°

(6) Sabell. loc. cit. pag. 882.

(7) Cam. Com. ibi. pag. 85. t.°

(8) Cam. Com. ibi. pag. 93.

provvisioni all'Esercito, e addì 8. dello stesso Gennaio sodisfece Nicolò Cavalcanti di quel ch'egli aveva speso in un Messo, che avea recato un mandato del Vice-Luogotenente alla Villa di San Giorgio (1), ut debere & conducere Staria. XXI. Avenæ ad Portum Lugnani. Quand'ecco che il giorno medesimo ne sopraggiunse la nuova della liberazion di Trieste, e della Pace conchiusa fra l'Imperadore e la Repubblica; onde la Città incontinente spedì dietro a quella Biada Tommaso Cavalcanti (2) versus Tergestum ad videndum, si dicta Avena illuc applicuerat, ex eo quia secuta erat Pax et Concordium.

Questo fu il fine della guerra per occasion del commerzio di Trieste, occasione la più grande, e la più espressiva di quante mai fossero, dell'ingerenza e facoltà naturale, che avea la Città nella Patria, e che ben merita di succedere à magnifici Documenti finquì addotti per serie, sì chiari, e in sì gran copia, e autorizzati per modo che non ametton risposta. Per forma dè quali il mondo imparziale saprà ben giudicare del grado suo in què tempi, che sono i più preziosi, perchè i più vicini alla nostra Dedizione, e vedrà ad onta dell'invidia e della malignità, o dirò meglio dell'ignoranza, ch'ella pervenne in podestà della Repubblica, Capo e Metropoli di questa vasta Provincia, non già di nome, ma assistita dà fatti i più cospicui, e dall'autorità più massiccia, e costitutiva di qualunque illustre Metropoli e Città Capitale. Ci resta ora a parlare delle Memorie del rimanente di questo primo Secolo del nostro Vassallaggio, tutto pieno d'angoscia, e inviluppato miseramente nelle funeste incursioni dè Turchi, che da quindi innanzi per trent'anni continui sparsero di tratto in tratto il terrore, e bene spesso anche la desolazione in questa nostra Provincia sino all'anno. 1499. Dove a sì grand'uopo gran campo avremo di veder la Città alla testa d'ogni cosa a sostener più che mai l'antico suo carattere, e l'esser suo di Capitale, accorrendo per ogni dove, e coll'opra, e col consiglio autorevolmente, e dentro le pareti sue dimestiche, e fuori per tutta la Patria, con zelo instancabile, e con dispendio, e invocando per tutti il

(1) Cam. Com. ibi. pag. 94.

(2) Cam. Com. ibi. pag. 94. t.°

braccio possente del Serenissimo Dominio, a riparo dell' imminente turbine, e a comune salvezza.

Dacchè Maometto II. l'anno 1453. ebbe preso Costantinopoli, e occupato eziandio l'Impero di Trabisonda, coll' impadronirsi poscia della Colchide, e di molti altri Regni e Città in Oriente, rivolse i suoi pensieri anche all' Occidente, con animo per ogni dove di sterminare i Cristiani, e abolire la santa nostra Religione. E dopo aver tentato indarno l'Ungheria e la Servia, difesa valorosamente da Giovanni Uniade, si scatenò contro gli Stati di Levante della Serenissima Repubblica, e giunse fino a spaventar l'Italia, dove con sorpresa e costernazione di tutti, incominciarono nel 1469. a vedersi le sue truppe in total vicinanza del Friuli. Annunziò la terribil nuova addì 27. di Giugno, nella Convocazione della Città, Gibellino Savorgnano, proponendo alla medesima (1), propter mala et pessima nova, quę de presenti occurrunt, et publice divulgantur de Turchis, qui dicuntur esse circa partes Lubianę et Istrię, et venturi ad depredationem huius Patrię, di ricorrere senza indugio ad Serenissimum Dominium nostrum ad petendum subsidium ab eodem pro defensione ipsius Patrię, et specialiter huius Terrę Utini. Fu preso perciò incontinente di creare Ambasciadore al Dominio a supplicarlo, che pro conservatione ipsius Patrię, et specialiter huius Terrę Utini, degnasse di mandare alquanta Fanteria, balestri, polvere, ed altri attrezzi militari, per difesa e custodia della Città, rimanendo scelto a quest' oggetto Daniele Valentinis. Per la Cavalleria poi avea il Luogotenente in tali circostanze già diffusi gli ordini alla Città, e a tutti della Patria, quod debeant parare Taleas suas. Il perchè la Città destinò subito Guglielmo Coloredo, e Girolamo Partistagno, per allestir la Cavalleria toccante al suo carato.

(1) Annal. Civit. Tom. XXXIII. pag. 280.

A questa gran novità si fece innanzi Pietro Medici, stipendiato da qualche tempo dalla Città, per assistere agli Alloggi delle Genti d'Arme nella Patria di quà del Tagliamento, e nella Convocazione de' 27. dello stesso Giugno espose (2), quod sicut erat notorium omnibus de dicta Convocatione, ipse alias dudum fuit Deputatus ad allogiandum Gentes Armigeras in Patria Fori Iulij citra Tulmentum, et providendum eis de Allogiamentis, et de his qui debent ipsis contribuere de Straminè et Lignis. Aggiungendo che pro Salario et mercede eius gli erano stati assegnati da principio

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 280. t.°

quattro Ducati d'oro al mese, e che in processo di tempo glie li avean ridotti in due, e poscia in un Ducato solo al mese. E atteso che, dicea egli, se gli accrescean di molto le fatiche, considerato casu occurrenti, quo Serenissimum Dominium nostrum pro novis occurrentibus de Turchis, mittit in hanc Patriam magnum numerum Gentium tam Equestrium quam Pe=ditum, richiedeva un stipendio competente, quo possit substinere labores necessarios, et debite suum exercere Officium in conducendo et allogiando huiusmodi Gentes. Parve onesta alla Convocazione la sua dimanda, e deliberò che di bel nuovo do=vesse avere quattro Ducati d'oro al mese a Communitate nostra, donec dicte Gentes steterint, et allogiaverint in Patria citra Tulmentum. E perchè le Genti d'Arme che dovean venire in Patria, recassero minor danno in Villas dicte Patrie per quas fecerint transitum, passò la medesima a depu=tare altri cinque Cittadini cum dicto Ser Petro, qui habeant dictas Gentes conducere per Villas et loca, plus habiles, et cum minori damno quo fieri potest, usque prope aquam Isontij versus Comitatum et Montemfalconum, et pro parte ultra dictam aquam Isontij super territorio Montisfal=conis. Al qual Ufizio ristarono eletti lo stesso Pietro Medici, Candido Rainerotti, Marquardo Susana, Matteo de Croceis, Niccolò Passerini, e Daniele Savorgnano.

Verificossi intanto pur troppo la disgrazia di Lubiana e de' suoi contorni, e il Cavalier Niccolò Savorgnano sulla certa rilazione avutasi, che i Turchi (1) proximis diebus elapsis venerunt ad partes Lubiane, sive ad loca vicina Lubiane, et ibidem captivarunt multos homines, et mulieres, ac pueros ad numerum quinque millia, et magnam partem ex eis turpiter et crudeliter occiderunt, et reliquos secum captivos duxerunt, et totam illam Provinciam depreda=verunt, et combusserunt, exceptis Terris, et Castellis, seu Fortilitijs, propose in altra Convocazione del dì primo di Luglio, attesa la voce e corrente oppi=nione, che costoro verso la Festa di San Michele fossero per tornare cum maiori Exercitu et magno apparatu, causa veniendi in hanc Patriam, et faciendi si poterunt, maiorem predam et damnum, quam fecerunt in dictis partibus Lubiane, ch'era ben fatto di passare a que' migliori provvedimenti, che far si potevano, pro tutela et defensione dicte Patrie, et huius Terre nostre, e che a lui sembrava massimamente necessario, quod fieret descriptio omnium hominum ipsius Patrie aptorum ad portandum Arma a viginti annis usque ad quinquaginta, e che

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 281.

dovessero mandarsi fuori alcuni intendenti e ben pratici, ad providendum passus et loca periculosa, per quos, seu quae possent ipsi Turchi facere transitum in dictam Patriam. Alla qual proposizione la Convocazione decretò, che il Savorgnano ei Deputati dovessero porre in consulta la materia col Luogotenente, e che allora secondo il consiglio e parer suo si sarebbe deliberato: Et secundum consilium et responsionem eius tunc providebitur, prout fuerit providendum circa praedicta. Piacque la proposizione al Luogotenente, e Niccolò Savorgnano riferì nella Convocazione de' 3. Luglio, come il medesimo avea stabilito pe' 5. di quel Mese di cavalcare in persona al fiume Lisonzo, e a Monfalcone, a rivedere i passi e luoghi tutti, per dove passar doveano i Turchi (1), ut ipsa loca possint fortificari, pro obviando ipsis Turchis, ne veniant in Patriam. E che perciò bisognava provvedere di mandare alcuni Cittadini, qui vadant cum ipso Domino Locumtenente ad videndum ipsa loca et passus, ad oggetto di consultar sul fatto, si debet fieri provisio de fortificando citra Isontium, an vero ultra Isontium. E incontinente fu deliberato dalla Convocazione di mandar tre Cittadini cum ipso Domino Locumtenente ad videndum dicta loca et passus. I quali in ogni modo sostener dovessero, che le fortificazioni avessero a farsi di là del Lisonzo, piuttosto che di quà, e in quanto fosse d'uopo ancora, di là di Gorizia, per tener più lontani che fosse possibile i Turchi dalla Città; e che ciò non ostante, si fuerit necesse, fiant etiam reparationes citra, et apud Isontium. Vedete che inspezioni ampie e illimitate avea la Città in que' tempi in tutta la Patria.

Pensò intanto il Dominio a spedire a questa parte Paolo Priuli con titolo di Provveditore, il quale giunse in Udine addì 8. del medesimo Luglio, ricevuto con gioia, e regalato magnificamente dalla Città (2). La Città pure dal canto suo si avea dato il maggior pensiero, per mettere in punto sollecitamente la Squadra di Cavalleria ad essa appartenente, e li 27. dello stesso Mese si presentarono alla Convocazione Francesco Filitini, Girolamo Partistagno, e Giovanni Tingo, destinati dalla Città a quella incombenza, ed esposero (3), ex auctoritate eis per dictam Communitatem concessa, di avere in primo luogo assunto in Capitano e Condottiere totius Militiae tangentis nostrae Communitati Strenuum

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 282. t.°

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 285.

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 285. 287. t.°

et Generosum Militem Dominum Nicolaum de Savorgnano, e di avergli concessa libera ed ampia facoltà regendi et gubernandi omnes suos Armigeros cum Regatijs et Saccomanis, con autorità di cassarli e di rimetterli a tutto suo piacere. In secondo luogo, che gli avean stabilita in governo la consegna di tutta la Condotta, vale a dire al numero di sessanta Soldati a Cavallo, computatis Equis duodecim, qui fiunt, et fieri consueverunt per Magnificam Domum de Savorgnano pro sua Talea, quam semper facere consuevit cum Magnifica Communitate Utini. E in terzo, che avean deliberato, che se gli avesse a consegnare un nobile e buon Destriero per la sua persona, a spese della Comunità. Donde sempre più abbiamo, che la Famiglia de' Savorgnani, non potè mai staccarsi dalla Città, e che tuttavia persisteva seco lei stretta e immedesimata in maniera, che le sue stesse Milizie si facea pregio, che si confondessero con quelle della Città, e in certo modo passassero sotto il di lei nome.

Continuava il Dominio a fornir di Milizie la Provincia, e il Luogotenente e il Provveditore li 29. Agosto trovavansi lontani dalla Città, assistiti dai due Cittadini Giovanni Melsio, e Simone Freschi, a ciò destinati dalla medesima, quando per appunto a momenti, nuovi soccorsi di Milizie attendevansi nella Patria. Stava, come si è detto, a carico della Città la materia degli Alloggi di qua del Tagliamento. Deliberò ella pertanto, nella Convocazione, che si commettesse a que' due Soggetti,(1) quod committatur duobus Civibus, qui sunt cum Magnificis Dominis Locumtenente et Provisore, perchè facessero instanza, quod Gentes Armigere, que veniunt in Patriam, partim earum ponantur ultra Tulmentum, atteso che in qualunque occorrenza, in uno die possunt venire in omnibus locis Patrie. E perchè ancora i poveri Contadini di quà del Tagliamento non si aggravassero di soverchio: Ne pauperes homines Villarum graventur preter modum. E in quanto alle Genti, che dovean passare di quà del Tagliamento, che dovessero insistere, perchè non piombassero tutte verso Udine, ma in parte alloggiar si dovessero per omnes Villas cuiusvis Iurisdictionis sint. Crescevano intanto continuamente

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 291. t.°

le cattive nuove, e se ne parlava molto *de magno Exercitu Turchorum existentium in Bossina, volentium invadere Patriam*. Laonde la Città sbigottita li 6. Settembre deliberò mandar di bel nuovo Ambasciadori a Venezia, a rappresentare al Dominio i suoi timori di cotesta venuta (1), *ad dampna huius sue fidelissime Patrie*, e a supplicare *de auxilio, consilio, et iuvamine*, e a chiedere particolarmente undici Balestrieri, che le mancavano, *attento magno circuitu Terre*. Non tralasciando essa dal suo canto di provvedere a un tempo stesso di Balestre, Schioppi, Verrettoni, Freccie, ed altri attrecci, e di ristorare al possibile i Muri esteriori *pro defensione Terre*.

Ma o che il Dominio dovette aver relazioni migliori e più accertate di quelle della Città d'intorno alla venuta de' Turchi, che in fatti in questa campagna non ci vennero mai: o che premevagli forse di rinforzare un corpo di truppe sotto la condotta d'Ercole Estense, destinate in soccorso del Pontefice Paolo II. alla volta di Rimini contro Roberto Malatesta, che poi non giunsero in tempo (2): ovveramente che meditava con ogni sollecitudine d'allestire una Flotta più forte e numerosa di Genti che fosse possibile per Levante, in difesa dell'Isola di Negroponte, minacciata dal Turco, ed espugnata poi fatalmente per assalto li 12. Luglio del seguente anno (3). Imperciocchè comunque siasi, noi troviamo, tutto all'opposto, che pochi giorni dopo la mentovata Deliberazione della Città, cioè li 9. Settembre del presente anno 1469. senza sapersene il perchè, furon richiamate tutte le truppe Venete dal Friuli, secondo che abbiamo dalla nota del Cancellier di quel tempo, posta sotto alla Deliberazione de' 27. Giugno precedente, allegata di sopra, in favor di Pietro Medici Soprastante per la Città agli Alloggi delle Milizie nella Patria, nel modo che segue (4): *Nota quod dicte Gentes recesserunt in totum a Patria, et transiverunt Tulmentum die Sabati nona Septembris 1469.*

Se la Città ne rimanesse afflitta e sconsolata in quel frangente, non occorre il dirne di più. Nulladimeno nelle apprensioni in cui era, non si perdette d'animo, e li 14.

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 293. t.°

(2) Annal. Ital. Tom. IX. pag. 506.

(3) Annal. Ital. ivi. pag. 507.

(4) Annal. Civit. Tom. XXXIII. pag. 280. t.°

Setembre (1), propter nova habita de Turchis volentibus Patriam invadere, deliberò nella Convocazione di porsi in istato di difesa, disponendo Custodi e Guardiani in Castello, che stassero giorno e notte alla vedetta, e che dovessero per vigilias noctis alta voce clamare sigillatim i Guardiani delle Porte, ut faciant bonam custodiam ipsarum Portarum de prima ad ultimam. Appoggiando à Cittadini ed Artefici la custodia delle Porte della Città interiore, e ai Degani dè Borghi quella delle Porte èsteriori, e destinando Niccolò Passerini, e Bertrando Savorgnano ad videndum et ordinandum singulum Quinterium, quo in loco incipere debeat et finire custodiam Murorum extrinsecorum, fiendam per decenas. Ciò che per altro non servì che a calmare i suoi timori, e a comprovare lo spirito suo connaturale e lodevolissimo di vigilanza, conciossiachè le mosse di què Barbari si ridussero fortunatamente per tutto quest'anno a semplici spauracchi, senza che mai risolvessero d'entrar nè nostri confini.

Ma quel che non fecero i Turchi in quest'anno, par ben impossibile, che in certo modo si studiassero di contribuire perchè il facessero buona parte dè nostri Castellani. Che il Friuli fosse sparso in què tempi d'una infinità di Forti, e di moltissimi piccoli Castelli, consistenti nella sola Casa del Feudatario, cinta di muro, e attorniata di fossa, o vogliam dirè incastellata, ella è cosa tanto nota per le vestigie che per ogni dove tuttavia ne rimangono, che non abbisogna di conferma. E' noto altresi, che oltre il capir pochissima gente, molte di quelle Castella troppo invecchiate, non eran più atte alla difesa, come ne fanno fede le Ducali dè 5. di Novembre del 1431. allegate di sopra, colle quali il Senato, perchè la spesa in custodir dette Castella non si gettasse, e dalla loro perdita al Dominio non ne venisse danno, e ai Sudditi terrore, comandò al Luogotenente, e Provveditor d'allora, che dovessero destrui et derelinqui facere illas ex dictis Bichochis, quæ fortes vobis non videantur, et Subditos commorantes in illis Locis reduci facere cum eorum bonis in Loca fortia quæ vobis videbuntur. Pur nondimeno tanto potè in quest'anno in què per altro degni ed ottimi Signori il fanatismo, e la soverchia gelosia di Giurisdizione, che pretesero dar di petto, e alla

(1) Annal. Civit. Tom. 20. pag. 296.

massima del Principato, e all'antica Libertà medesima del paese, onde ognuno nelle Guerre, e particolarmente nelle Scorrerie, avea costumato sempre ricovrarsi a suo piacere, colla vita e colle sostanze, nelle Terre e nelle Castella più forti, e più ben munite; e d'obbligare i loro poveri distrettuali a ridursi tutti à loro Castelli, forti, o non forti, capaci, o non capaci che si fossero, porponendo il ben comune, e il medesimo suo particolare à loro enthusiasmi, e facilitando in cotal modo à Turchi mirabilmente le stragi e i saccomanni.

A una tal novità non potè a meno la Città di non scuotersi, e li. pp. Settembre unì la sua Convocazione, dove Pagano Savorgnano espose, che correndo tuttavia il dubbio de' Turchi (1) minantium velle venire et descendere ad damnum huius Patriæ, come aveasi da molti, e da lettere particolarmente del Conte di Gorizia, e del Capitano di Lubiana, i Castellani in buon numero sforzavansi, anzi volevano per vim cogere Rusticos subditos eorum ad reducendum se cum eorum armis et bonis omnibus in Fortilitijs ipsorum Castellanorum, com'egli avea inteso da più mani di què Contadini, i quali aveano intenzione in ogni evento di ricovrarsi in questa Città; et hoc, dicea il Savorgnano, contra il quod observatum est per tempora preterita. Per la qual cosa instava egli, acciò [che] dalla Convocazione si provvedesse in tal negozio, perchè oltre che toglievasi l'antica libertà dell'affluenza de' viveri e delle genti in Città con sommo danno della medesima, massimamente in tempo di guerra, correva altresì pericolo grandissimo, che detti Castelli, nè capaci abbastanza, nè ben difesi, possent leviter sbrigari per dictos Turchos, et sic amitterentur Gentes, et victualia quæ portassent in dictis Fortilitijs. Alla qual proposta deliberò la Convocazione, che i Deputati dovissero instare presso il Luogotenente, perchè trovasse modo, quod dicti Rustici sint in libertate sua reducendi se cum eorum armis et bonis omnibus in quibuscumque Locis, sive Fortilitijs, aut Terris Patriæ, et quod ipsi non possint astringi per aliquem Castellanum ad reducendum se, vel bona sua, aut arma in eius Castro, seu Fortilitio. Che se il Luogotenente in questo non avesse lor dato mano, spedir dovissero un Ambasciadore al Dominio, quod provideat in hoc secundum intentionem Communitatis. Convien credere, che il Luogotenente, o non si assumesse, oppure che non potesse giungere a sedare un

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 297.

così fatto tumulto, perciocchè due giorni dopo, cioè li 24 Settembre, attesa l'insistenza de' Castellani in tal proposito, e l'aver essi rilasciati ordini ai Contadini (1), ad emendum Grazzinas et alia Arma ultra possibilitatem dictorum Rusticorum, passò la Città in altra Convocazione a destinare Giovanni Tingo, cum Litteris credentialibus Communitatis, perchè si portasse in Venezia a significare ogni cosa a tre validi suoi Protettori Giacopo Loredano, Andrea Vendramino, e Alvise Foscarini, acciò che s'interessassero presso il Dominio, quod intentio dictorum Castellanorum non habeat effectum, et omnes Rustici sint in eorum Libertate reducendi se in quibuscumque Fortilitys, et Terris Patriae voluerint.

Quel che quindi ne risultasse in esito, non ne so dar conto, perchè non mi consta dai registri. Dico bene che grande fu la figura della Città in quest' incontro, tutta intenta al ben comune, e interessatissima, perchè in sì dure e pericolose circostanze, non ella sola, ma il rimanente ancora di tutta la Patria avesse campo di badare in tempo alla propria salvezza. Libertà diceva ella, a tutti del paese in conformità di quanto erasi sempre praticato, e bando a qualunque idea di Giurisdizione in sì brutto frangente, perchè ognuno, trattandosi della vita e delle sostanze, avesse pronto il rifugio nè luoghi più forti, e più vicini, e che più gli tornavan bene. Schiavitù diceano i Castellani, e necessità alle povere genti di ridursi à loro Castelli, vicini, o lontani, forti, o non forti, capaci, o non capaci; e vadano le genti e le sostanze, e vada con esse il ben comune, purchè sostengasi aria di Giurisdizione; il che nondimeno sia detto sempre senza perder loro la minima stima. Chi dei due l'indovinasse, lo sapran giudicare gli uomini di senno. Intanto quei Signori sembra che interpretassero troppo sinistramente l'opposizione fatta loro dalla Città, senza por mente all'intenzion sua, che certamente non avea di mira quelle Giurisdizioni, ma il solo comun bene, e la salvezza di tutta la Patria; nè so ben dire, se la Città in cambio di gratitudine e di lode, per le cure sue incessanti per la pubblica sicurezza e in pro di tutti, incominciasse quindi tutto a rovescio a risentirne invidia e

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 297. t.°

malevoglienza. Certa cosa è, che poco appresso videsi a congiurare a danni suoi molti Castellani. Ho detto molti, perchè non potrei dir tutti, senza far torto a tant'altre degne loro Famiglie, che si attenevano in què tempi alla Città, come per cagion d'esempio Pramperi, Coloredi, Partistagni, Topi, Melsij, Sbrogliavacca, Freschi, Brazzachi, Fontanabona, Spilimberghi, Cergneo, per non dir nulla delle due Famiglie dè Savorgnani, sì del Monte, che della Bandiera, i quali tutti non solo non se la intesero cogli altri su questo punto, ma ebbero parte eziandio cò loro voti come Cittadini, intervenendo ai Consigli, e alle Convocazioni, nelle suddette Deliberazioni della Città.

Ma i Castellani malcontenti ebbero nondimeno tanto di forza e d'energia, di tirar seco alcune Comunità, per intorbidar se poteano d'accordo alla Città il Sovrano Decreto, altre volte uscito fuori in favor suo, perchè la Contadinanza della Patria concorrer dovesse allo scavamento e ampliazione delle sue Fosse. Gian-Francesco di Montegnaco il dì ultimo di Febbraio del 1470. ne scoprì la trama alla Convocazione, esponendole, com'egli avia penetrato, e avuto notizia da persona degna di fede (1), qualiter certe Communitates de Patria, et Nobiles Castellani de citra et ultra Tulmentum fecerunt unionem ad invicem, et deliberaverunt prima die Quadragesime proxime future mittere eorum Ambassiatores Venetias ad Illustrissimum Dominium nostrum, ad obviandum nè fiant et amplientur Fovee circa Terram Utine per Rusticos de Patria, sicut deliberatum est per prefatum Dominium nostrum, et concessum Communitati nostre. Vendetta nè più irragionevole, nè più inopportuna di questa, se mai ella fu tale, non poteano pensarsi, conciossiacosache ostando alla fortificazione della Città, nell'apprensione giustissima in cui era tutta la Patria, l'andar sotto a momenti alle scorrerie dè Turchi, non può negarsi, che non tentassero impedire alla medesima per mera onta, il più ampio e capace, e più ben corredato asilo, che sperar si potesse in provincia dalla misera popolazione. Laonde il Montegnaco inculcava alla Convocazione, perchè si desse mano senza indugio a qualche provvedimento. La quale in materia sì importante, e concernente honorem et commodum dicte Communitatis nostre, ac Statum prefati Serenissimi Dominij nostri, deliberò immantinente, chè si spedisse a Venezia, per maneggiare,

(1) Annal. Civit. Tom. XXXIV. pag. 137. t.°

che un così fatto tentativo non avesse luogo, creando a tal fine Ambasciadore Giorgio Micoli.

Imbrogliavansi intanto sempre più le cose, e Buccino di Strasoldo facea grande strepito a cagion delle lettere impetrate dalla Città, e presentate al Luogotenente, intorno a certa rissa accaduta l'ultimo giorno di Carnovale. Rappresentò la faccenda alla Convocazione addì 4 di Marzo il Cavalier Niccolò Savorgnano, esponendo come era pervenuto a sua notizia, che il detto Strasoldo (1) cum magna festinantia recessit Utino, et ivit Venetias cum litteris aliquorum Æmulorum huius Communitatis, con animo di presentarsi al Dominio per ottenere, che dette lettere fossero rivocate, et etiam querendo infringere iurisdictiones Communitatis nostre, et Concessiones eidem factas per prefatum Dominium nostrum. Deliberò pertanto la Convocazione sulle rimostranze del Savorgnano, di rinforzar l'Ambasceria, e di aggiungere Niccolò Spilimbergo, e Ricciardo Sbrogliavacca al suddetto Micoli, perchè andassero a Venezia, e maneggiassero unitamente amici e Protettori della Città, ed eziandio presentar si dovessero ad conspectum eiusdem Dominij nostri, a contraddire in tutto e per tutto allo Strasoldo, e a chiedere e supplicar totis viribus, quod dicta Communitas conservetur in iuribus, et iurisdictionibus, ac concessionibus suis. Ma il negozio d'ora in ora faceasi sempre più serio, per la qual cosa l'incomparabile e zelantissimo Savorgnano li 5 Marzo, vale a dire il giorno appresso, espose in altra Convocazione (2), qualiter sunt aliqui Nobiles Castellani, et Communitates de hac Patria, qui et que querunt cum omni studio maleficium et damnum huius Communitatis, et quod plures sunt qui adherent et favent eis. E che siccome egli avea da recenti lettere d'alcuni suoi amici, essi Castellani e Comunità erano in risoluzione di mandare una solenne Ambasceria al Dominio, ad instandum, et petendum, quod non fiant fovee circa Terram Utini: e che i Contadini di questa Patria non fossero astretti e angheriati ad faciendum dictas foveas. Allegando e dicendo, che i Contadini loro sudditi aveano necessità di starsene ad ploviandum et laborandum intorno ai propri Fortilizj, que ipsi Castellani et Communitates intendunt etiam fortificare. Io vorrò qui ingannarmi a partito, nel credere quest improvviso e inaspettato zelo di riparare i suoi Fortilizj, un mero pretesto de' Castellani, tendente nulla più che a sconvolgere e intorbidare il mentovato

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 39. t.°

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 39. t.° 40.

Sovrano Decreto a favor della Città, è per conse=
guente a guadagnar con arte l'oppinione
accennata di sopra, di necessitare i loro dis=
trettuali ad onta del praticato, e dell'antica
nostra libertà, a ridursi tutti nè troppo angusti
e vecchi suoi Castelli, quando le espressioni del
Savorgnano non ce lo appalesassero per tale,
e non dicessero apertamente, che il tutto faceasi
per apportar danno e maleficio alla Città. Nulla=
dimeno un cotal pretesto pur potea avere una
qualche aria d'onestà. Ma non corrisponde
poi al carattere di sì ben nati e Nobili Signori
quel che seguita il Savorgnano ad esporri, cioè
ch'essi in faccia al Dominio la volean calunniare
e infamare, narrando e introducendo inter alia,
quod hec Communitas habet bene quatuor millia Duca=
tos de redditu, quos percipit ex Datijs suis, cum quibus
possunt bene facere dictas foveas, et quod ipsas
pecunias male distribuunt in mittendo Venetias
contra Rectores et Locumtenentes Patrie, et in
dando favorim aliquibus tristibus, et male condi=
tionis hominibus. Instava perciò quell'ottimo
e autorevole Cittadino, ben conoscendo la falsità
di queste accuse, perchè in ogni modo vi si mettesse
argine e provvedimento. Laonde la Convocazione,
ad obviandum pessime voluntati predictorum,
deliberò tentar di sedare cotesti moti amiche=
volmente, col mandar tosto Marquardo Susana,
e Cristoforo Cignotti di quà del Tagliamento, ed
Ettore Notaio di Tricesimo di là; cum litteris
credentialibus ad aliquos Castellanos, et ad aliquas
Communitates huius Patrie, per cavar loro di
testa una così strana oppinione, e a persuaderli
in ispecie a non tentare alcun passo, quod sit,
vel veniat contra honorem ipsius Communitaty. Pren=
dendo nondimeno, che li 7. dello stesso Marzo
avesse a unirsi il Maggior Consiglio, ed ivi
crear si dovessero quattro Nobili Cittadini, qui
vadant pro Oratoribus ipsius Communitatis ad
conspectum Dominij nostri ad contradicendum
predictis querentibus talia contra Communitatem,
et respondendum cum bonis rationibus, et medijs,
que possunt deduci, et allegari contra eos.

Questo modo di procedere per diffamazione
e per calunnia dè nostri Compatrioti verso la
Città, forse che innanzi la presente controversia,
con tutte le gare antichissime, e le animosità dè
secoli precedenti, non ebbe mai luogo. Ma tanto
potè nell'animo dè medesimi l'eccesso, so la

smoderatezza delle loro gelosie, in questi incontro, che neppure il comune interesse, e l'imminente pericolo delle scorrerie de' Turchi, ebbe forza di rattenerli, deviando dalla nobile antica strada, di non prorompere in false accuse, e in maldicenze, introducendo per quanto fu in loro, il garbuglio, e l'intestina combustione. Manco male, che non ebbero cuore di negare alla Città il diritto, riducendosi unicamente a malignarlo con false querimonie, e con dicerie. e che non isfoderarono, come fa in presente l'Autor dell'Allegazione, la proposizion ridicola, che Udine non è più che una bassa Comunità, e che il Parlamento si è il Capo nazionale della Provincia, e non la Città; per cingere e fortificare il quale, non si son mai per anco ritrovate, nè le Fosse, nè i Muri. Quindi è che il Dominio, non badando punto a queste false disseminazioni, troppo ingiuriose in se stesse, e troppo manifeste, preservò illeso, e inviolato il privilegio alla Città, e con Ducali espresse de' 12. Settembre del 1480. passò anche in seguito a decretarne la conferma (1). Privilegio, che tuttavia mantenevasi intatto nel 1603. secondo che si ha dalla confessione stessa de' Sindaci della Contadinanza, nel Concordato stabilito fra essi e la Città, li 28. Luglio di detto anno, dove menandosi buona dalla Città alla Contadinanza l'esenzione delle tre Gastaldie di Fagagna, Tricesimo, e Sedegliano, che prima con mandati della Città medesima, eran tenute particolarmente a condur pietre, ed altri cementi e materia, per le occorrenti sue fabbriche, ed abbellimenti, si stabilisce chiaramente, che ciò non debba intendersi (2), quanto alle fabbriche del Castello, ove risiede l'Illustrissimo Signor Luogotenente, e Fortelizj della Città; essendo cosa chiara, che tutti della Patria sono obbligati alle contribuzioni e fazioni suddette. Nè il privilegio medesimo patì mai veruna interruzione, sino a tanto che non si rese inutile, e non andò affatto in disuso la fortificazione troppo vasta de' recinti della Città, e che il Senato per tal cagione li 16. Settembre del 1645. non si ridusse ad assolvere la Contadinanza da un tal peso (3).

Non è qui luogo d'esaminar gli effetti perniziosissimi, che ne produsse in processo di tempo il mal costume allora introdotto, e basterà

(1) Vol. C. Tom. XXV. pag. 43. in Archiv. Civit.

(2) Decr. Rur. pag. 294.

(3) Decr. Rur. pag. 189.

per tutti il sapere quel che ne allivenne in quel primo incontro, cioè che a sì grand' uopo, intanto che per queste mal nate gare gettavasi miseramente il tempo ed il denaro, poco potè attendersi nè a diligenze, nè a fortificazioni, in guisa che i Turchi ci sorprisero poco dopo, siccome vedremo, sforniti tutti, e mancanti assaissimo della necessaria difesa. Non è però che anche in mezzo a queste medesime turbolenze, e in quell' anno stesso 1470 il Dominio intermettesse mai di distinguere la Città in qualità di Capo della Provincia, accompagnando, come fece, con Lettere Ducali Fra Giovanni da Chiozza Inquisitore nell' una e l'altra Diocesi, cioè in questa nostra, e in quella di Concordia. Il quale addì 8 di Marzo prodottosi al Maggior Consiglio della Città, congregato alla presenza del Luogotenente Francesco Veniero, presentò le suddette Lettere assieme colle Bolle Pontificie, e alcune Constituzioni estese e formate (1) contra Hereticos, sive hereticæ pravitatis Viros et Mulieres, che ivi fece leggere, e chiese a tutto il Consiglio: requisivit totum Consilium suprascriptum repræsentans totam Civitatem, quod debeat ipsas Constitutiones et Statuta executioni mandare, et præstare iuramentum secundum quod in eis continetur. Replicò in altro Consiglio dè 14 di quel Mese le stesse richieste, aggiungendovi che la Città ne dovesse tener copia nella Cancelleria delle suddette Constituzioni, e dichiarando la sua intenzione sotto pena d' interdetto (2), quod dicta Communitas debeat eligere duodecim Homines, qui continue assistant ei pro dicto suo Officio exercendo, ac etiam duos Notarios, et duos Officiales, qui ei obediant in his, quæ ipsis preceperit, et mandaverit. Troppo eccedente sembrava il numero degli Assistenti alla Città, tuttavia lì 22 Febbraio dell' anno susseguente deliberò di crearli, e furono scelti dodici Nobili suoi, che dovessero essere coll' Inquisitore (3), et eidem assistere in dando sibi consilium, auxilium, et favorem, in tutto ciò che necessario si rendesse al di lui Ufizio, colla giunta di tre Notaj, qui habeant scribere processus, et acta, et omnia alia necessaria pro dicto Officio Inquisitionis. Con questo però, che se l' Inquisitore vellet inquirere, seu procedere contra aliquem pro aliquo delicto, sive peccato, quod non concerneret Heresiam, che i predetti Assistenti non vi dovessero in verun modo assentire, nè aderire, o prestar favore, ma anzi resistere a tutto loro potere. E per Assistenti vi rimasero destinati il Cavalier Nicolò Savorgnano,

(1) Annal. Civit. Tom. XXIV. pag. 40. t.°

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 42. t.°

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 108.

Giorgio Nicoli, Francesco Manini, Francesco Filitini, Nicolò Spilimbergo, Simone Freschi, Paolo del Torso, Pietro Cignotti, Girolamo Partistagno, Bartolommeo e Daniele Valentinis, e Gian-Francesco Montegnaco. E per Notaj Ettore di Tricesimo, Bartolommeo di Latisana, e Bertrando de Croijs.

Nello stesso modo trattò pure il Dominio colla Città nella materia de' Boschi del Friuli, alla cui notizia era pervenuto in quest'anno medesimo (1), quod Nemora Patrię sunt destructa et eradicata, ac ad possessiones reducta, adeo quod ligna ab igne, et lignamina ab opere haberi non possunt. Per la qual cosa li 5. Marzo impennò Lettere al Luogotenente Veniero commettendogli, quod habita diligenti informatione et consultatione cum hac Communitate, debeat mittere homines peritos, et instructos, ac bene informatos in hac materia Venetias, qui habeant referre eorum apparire. Comunicò per conseguente la cosa alli 9. dello stesso Mese il Luogotenente al Consiglio della Città, instando che si dovesse in dicto Consilio fieri debita provisio super hoc. Nel qual Consiglio lette e dichiarate le suddette Lettere, fu preso immantinente, quod eligi debeant et deputari duo idonei Cives, et experti, qui debeant ire per totam Patriam ad videndum ista Nemora tam extirpata, quam non extirpata, et se informandum diligenter de conditione dictorum Nemorum. Il che fatto riferir dovessero particolarmente a Venezia tutto quello, che più spediente e necessario avessero riputato nella materia. Alla qual incombenza rimasero destinati Honorabiles Viri Ser Nicolaus Passerini, et Ser Raymundus de Paona.

Ma ritorniamo alle cose de' Turchi, che pe' felici loro progressi in quest'anno riempierono di terrore tutta l'Italia, e particolarmente lo Stato Veneto, per l'assedio posto in persona da Maometto II. nel Mese di Giugno alla Città Capitale dell'Isola di Negroponte, che prese poi per assalto li 12. Luglio susseguente (2). Temeva a un tempo stesso ragionevolmente anche la povera nostra Provincia imminente una così fatta visita, a cagion de' continui moti che udivansi di que' Barbari dalla parte della Bossina, onde

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 41. t.°

(2) Annal. Ital. Tom. IX. pag. 507.

La Città vigilando alla salvezza di tutti spedì sollecitamente li 4. dello stesso Mese di Giugno un Giovanni Buccia da Mossa(1), ad inquirendum de novis Turchorum cum litteris Magnifici Domini Locumtenentis, usque ad Liubianam, Modrussam, et ad certa alia loca. Accrebbero i stimoli e l'apprensione della Città gli ordini di Venezia, spiegati alla medesima dal Luogotenente, in esecuzion dè quali dalli 9. dello stesso Mese deliberò a precipizio(2), quod presto, nulla mora protracta, Communitas debeat preparari et ordinari, propter occurrentia nova Teucrorum, taleam et militiam tangentem Communitatem nostram. Ma tali e tante eran le spese da essa incontrate in questi due anni a comune difesa contro dè Turchi, che a grande stento potea più reggerè colle sole sue forze; di che fu costretta li 29. Ottobre di questo stesso anno farne pubbliche rimostranze al Luogotenente, spiegandogli, e dichiarandogli (3) necessitatem et paupertatem huius Communitatis, et expensas, quas his duobus annis proximis elapsis dicta Communitas fecit pro defensione Theucrorum, ponendo manus ad propria marsupia, cum introitus Communitatis non posset satisfacere ad dictas expensas. Ciò però non ostante non si stancò ella mai di spendere, nè intermise punto per questo le ordinarie sue cure, continuando tuttavia a condurre, e a pagar del proprio Pietro Medici, Assistente agli Alloggi delle Genti d'Armè nella Patria di qua del Tagliamento; a cui con particolar Decreto dè Deputati (4) del dì 4. Febbraio del seguente anno 1471. ridusse lo stipendio dai quattro ai due Ducati d'oro al Mese, da S. Michele del 1469. in poi per aver sloggiato di qui tutte le truppe Venete, come si disse, venti giorni prima di quella Festa. Si aggiunse ai tanti disturbi anche la novità del Conte di Gorizia, che per via d'Oratori tentava ottener dal Dominio esenzione ai Sudditi del suo Contado, perchè tenuti non fossero (5) ad contributionem lignaminum, et aliarum angariarum, sive gravedinum impositarum per prefatum Dominium nostrum in Patria Fori Julij. Il che in sì dure circostanze vedendo la Città, quod cederet ad

(1) Annal. Civit. Tom. XXIV. pag. 54.

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 60.

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 98.

(4) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 106. t°.

(5) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 131.

magnum damnum et prejudicium totius huius Patriæ, dovette risolvere li 13 Giugno dell'anno medesimo 1471 di spedire a Venezia Niccolò Strasoldo, ed Ettore Notaio di Tricesimo pro parte Communitatis nostræ ad obviandum, quod dictus Dominus Comes, sive Subditi eius non habeant, sive obtineant dictam exemptionem.

Ma eccoti i Turchi di già picchiare all'uscio, e la Città in movimento addì 9 dello stesso Giugno, per allestir la Milizia (1), quam Magnificus Dominus Locumtenens noster requisivit debere fieri pro novis Theucrorum, qui venerunt in Contrata Lubianæ. Al qual oggetto destinò ella due Cittadini suoi ben intendenti in quel genere, Girolamo Partistagno, e Filippo Manini, che avissero a provveder di Cavalli e di Genti d'Arme, e a stabilir loro lo stipendio, cum hoc quod ipsi due Cives non debeant concludere cum dictis Armigeris de dicto stipendio, nisi prius referant Dominis Deputatis. Non tardarono punto i due Destinati a supplire al bisogno, e riferirono il giorno appresso 10 Giugno ai Deputati (2), essersi offerti volontariamente di servire alla Città, il Cavalier Niccolò Savorgnano, ch'era stato già scelto dal Luogotenente per Capitano di tutte le Carnide di qua del Tagliamento, Niccolò figlio d'Odorico Savorgnano, Francesco Sbruglio, Lionardo figlio di Pietro Medici, Giovanni da Trivigi, e un certo Alessandro, in qualità d'Ufiziali. Grande strage intanto faceano i Turchi nè contorni di Lubiana, per la qual cosa la Città sbigottita, in difesa propria e di tutta la Patria, ormai meditava maggiori cautele, e più forti provvedimenti, e in una sua Convocazione de' 16 del suddetto Mese, Francesco Filitini riflettendo (3), quod omnes de hac Civitate scire possunt in quanto periculo omnes de hac Terra Utini, et non solum de ipsa Terra, sed etiam alij de Patria constituti fuerunt proximis diebus præteritis, a cagion della venuta de Turchi nè contorni di Lubiana, che vi si fermarono dintorno a quella Città, e vi scorrero tutta la Contrada, capiendo homines, et mulieres ac parvulos, et deprædando dictam Contratam, ac eam, sive Villas et Loca eiusdem igni comburendo, et ipsam alias multipliciter male tractando. E considerando, benchè si dicesse che costoro eran già scappati via colla preda, e ritornati in Bosina,

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 130. t.° 131.

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 132.

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 135. t.° 136.

che nondimeno a starrene colle mani alla cintola, corria gran pericolo, che ritornar ci potessero improvvisamente, e togliere tutta la Patria, et eam ac nos male tractari sicut fecerunt dictam Contratam Lubianę; era perciò di parere, quod fieri deberent aliquę provisiones ad tutelam et defensionem nostram, et totius Patrię, quibus si casus acciderit, posset resisti ipsis maledictis Theucris. Pertanto a suggerimento e proposta sua fu presa dalla Convocazione, primieramente in riguardo a tutta la Patria, che trovar si dovesse una qualche persona d'intelligenza, e ben pratica della lingua Schiava e Tedesca, che dovesse portarsi, e star sempre in qualche luogo vicino alla Bossina, oppure in Croazia, dove avesse continuamente ad ispiare i fatti de' Turchi; e qualunque volta scoprisse che i medesimi fossero per uscir della Bossina ad persecutionem et damna Christianorum, et maxime istius Patrię, vel locorum vicinorum dictę Patrię, che dovesse tosto darne avviso al Luogotenente, e renderlo inteso di giorno in giorno d'ogni cosa, che gli venisse fatto di traspirare, e così ancora agli altri della Patria, perchè avessero campo di provvedere alle cose loro: et quod tali personę constitueretur salarium conveniens sibi dandum et solvendum per omnes de Patria. onde avesse motivo sollecitamente e con diligenza di fare il debito suo. Secondariamente che la risoluzione altre volte volta di spedir contro i Turchi la terza parte degli uomini della Patria por si dovesse in esecuzione, e che gli uomini a ciò destinati star dovessero pronti ed apparecchiati colle sue armi d'un giorno all'altro, ed anche d'ora in ora occorrendo, ad ogni cenno del Luogotenente, per poter accorrire ovunque ad obviandum ipsis Theucris, si venirent in Patriam. E che innoltre si dovesse instare al Dominio, perchè tener volesse continuamente in questa Patria aliquas Gentes Armigeras, ac etiam Pedites ad defensionem eiusdem propter dubium dictorum Theucrorum. D'intorno alle quali due Propositioni, quę tangunt totam Patriam, fu aggiunto, quod detur notitia Magnifico Domino Locumtenenti nostro, et sibi fiat instantia, quod provideatur cum aliis de Patria, quod dicta proposita

mittantur executioni. Rapporto poi alla Città fu deliberato, che si finissero le Torri, che mancavano a terminarsi, che si ristorassero i Muri della Terra ov'erano mancanti, e così pure i Ponti delle Porte della medesima, e che giorno e notte si facesse la guardia alle Porte, e sopra i Muri della Città, con molti altri ottimi provvidimenti che tralascio; all'esecuzion de' quali furon creati tre Nobili suoi Cittadini, cioè il suddetto Francesco Filitini, Girolamo Partistagno, ed Ettore di Brazzacco, con ampia ed assoluta facoltà di provvedere, disporre, e comandare, prout, et secundum quod eis videbitur, et quod omnes requisiti per eos debeant ipsis obedire sub poenis, quae eidem fuerint imposite per dictos tres.

Deliberazioni di questo fatta, e queste tali vigilanze sul piano della Provincia, proprie soltanto di chi n'è il Capo Nazionale, perchè non amettono dilazione, in circostanze cotanto gravi e interessanti nessuno negherà, che non continuassero a spettare alla Città, e che il Parlamento intanto per necessità di sistema non se ne restasse del tutto inoperoso. Esaudì il Dominio le premure della Città sul punto della Milizia, e li 21. dello stesso Giugno s'attendevano a momenti i soccorsi delle Genti d'Arme, onde la medesima seguitando il corso delle generali sue cure, unì la Convocazione, e a proposta di Pietro Medici, maestro da tanti anni nella materia degli Alloggi delle Genti d'Arme in Patria, ed uno allora de' suoi Deputati, deliberò che si provvedesse, e si maneggiasse col Luogotenente (1), quod Gentes Armigere, quae de proximo sunt venture in Patriam, debeant allogiari per totam Patriam, et tam ultra quam citra Tulmentum, et quod Gentes Magnifici Domini Bonifacij existentes in dicta Patria, rimoviantur de Patria, et non fiat eis aliqua contributio, cum sint inutiles, non habentes Equos, neque Arma, et quod Patria esset nimis onerata, si deberet contribuere Gentibus dicti Domini Bonifacij, et alijs Gentibus venturis nunc in Patria. Che se il Luogotenente vi ci mettesse difficoltà, dovesse in tal caso spedirsi Oratore a Venezia, perchè il Dominio degnasse dar mano a questi salutari provvidimenti, rimanendo all'occorrenza destinato all'imbasciata Giorgio Miroli. Ci dovettero

(1) Annal. Civit. Tom. col. pag. 138.

in fatti capitare in Provincia poco appresso coteste truppe, e in molta copia, conciossiacchè non essendovi mai comparsi i Turchi sin quasi a tutto Agosto, l'aggravio delle medesime incominciò a superare il timore de' Turchi, e a indur lusinga nella Città, che senza gran pericolo per allora potesse sollevarsi il paese da un tal peso, in guisa che li 28 dello stesso Mese ella stimò bene inviare a piedi del Dominio il Cavalier Niccolò Savorgnano, perchè maneggiasse (1), *si fieri potest, quod Gentes Armigeræ existentes in hac Patria rimoveantur de ipsa, attenta paupertate Rusticorum.*

Ma la Città s'ingannò ben a partito, imperciocchè poco dopo, e innanzi che l'Autunno giugnesse appena alla sua metà, verso il tramontar del Sole ecco tutto ad un tratto piombarè alle sponde del Lisonzo un formidabil Corpo di Cavalleria Turca, che senza perder tempo avea già incominciato a valicare il Fiume allorchè gli si fecero incontro le Venete truppe. Eransi queste acquartierate per le Ville situate alla riva opposta, onde alla comparsa de' Turchi poterono affacciarsi sollecitamente, e ben squadronate, per impedir loro il passaggio; ma la celerità di quei Barbari avea prevenute le loro mosse, e qualchedun d'essi avea già passato a nuoto il Lisonzo, che ne fu per altro ben tosto rispinto, ed obbligato a ripassarlo, rimanendo intanto a piè fermo la Veneta Cavalleria alla riva di quà per molte ore della notte. Nulladimeno tanto era il numero de' Turchi, che non si videro i Veneti al caso di far fronte, e dovettero ritirarsi in un Isola, che formasi tra Fiumi vicino ad Aquileia. Quindi fu che la mattina per tempo non vedendo i Turchi alcun Veneto alla parte opposta del Fiume, il passarono liberamente, e si scatenarono furibondi per tutta la pianura, mettendola a ferro e a fuoco sino a tre miglia lungi da Udine. Narra il Sabellico, che vi si trovava presente, come la gente di campagna disperatamente erasi data alla fuga; ciò che indussè anche nelle Terre murate gran

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 144. t.°

trepidazione, e accrebbeu vieppiù il terrore dal veder da lungi il fumo delle Ville incendiate, e più ancora dagli urli de' spaventati Agricoltori, che colle mogli e cò figli, col bestiame e colle sostanze, insistevano in gran folla alle Porte della Città. (1) Eram ego, dice egli, tum forte Utini. Est id Oppidum hodie omnium, quæ in ea Terra sunt, et conventu et amplitudine maxime insigne. Huc quum Barbarus ad tertium lapidem adequitasset, tantum insueto malo omnibus terroris iniecit, ut tamquam Urbem irrupisset, Matronæ circa aras cum liberis pavidæ sederent. Discursum cum trepidatione in Forum, et in Arcem quæ Foro imminet. Creditum vulgo est, si ea consternatione Barbarus Urbem oppugnari tentasset, facile in discrimen nobilissimum Oppidum eo adduci potuisse. Sed illi veriti, credo, ne a tergo insidiæ pararentur, quia quo Venetus Equitatus concessisset parum exploratum habebant, multis mortalibus cum pecori in prædam abductis, retro statim abierunt. Questa prima Scorreria de' Turchi in Friuli registrasi dal Palladio (2) all'anno 1470. e negli Annali d'Italia sulla fede del Sanudo (3), all'anno 1473. Ma è ben da preferirsi in questo l'autorità del Sabellico, testimonio di presenza, e che intervenne a quella tragedia, assicurando egli, che ciò nacque a un tempo stesso (4): per id tempus, in cui morì Borso d'Estè Duca di Ferrara, e il Duca Borso per testimonianza dè medesimi Annali (5), non mancò a vivere prima de' 18. Maggio dell'anno 1472. al quale per conseguente, e non ad altri, è da riferirsi la detta Scorreria.

Ecco pertanto a quali angustie, e a quali estremi strascinò lo spirito di partito, e il fanatismo di Giurisdizione, non dico già la Città, ma l'innocente Provincia, saccheggiata miseramente, e messa a ferro e a fuoco, più forse per l'interna disunione, e per l'animosità d'alcuni Compatrioti verso la Città, che per altra causa; imperciocchè se libertà fosse stata al basso popolo della contrada, come volea la medesima, e richiedean le antiche nostri costumanze, di rifugiarsi in questi tale pericoli nè luoghi più forti e più vicini, e che più gli tornavan bene, i Turchi non sarebbero tornati indietro così baccanti, multis mortalibus cum pecore in prædam abductis. E se la Città

(1) Sabell. loc. cit. Lib. IX. pag. 923.

(2) Pallad. Hist. Part. II. Lib. 1. pag. 46.

(3) Annal. Ital. Tom. IX. pag. 514.

(4) Sabell. ibi. pag. 924.

(5) Annal. Ital. ivi. pag. 509.

non fosse stata frastornata nella santa idea di perfezionar le sue Fosse, e le sue Fortificazioni, meno costernazione, e minor pericolo certamente avrebbe incorso, e con più coraggio avrebbe a tempo potuto dar mano a ricovrar molte sostanze, e molta gente di più. Ma tale era il destino di que' tempi. Tutte le sollecitudini, tutti i disturbi, e gl'immensi dispendj fin qui sofferti da questa nostra Capitale pel comun bene, e in vantaggio proprio e di tutta la Patria, per tutto il corso del presente secolo, e della sua dedizione in poi, non servirono ad altro, che a concitarle contro l'invidia di molti, e la persecuzione, e a far serpeggiare insensibilmente da questi Membri un così fatto veleno per tutto il Corpo, a segno di ridurlo al fin dei conti a congiurar bene spesso a danni del proprio Capo. Io non istarò già registrando ad uno ad uno i pregiudizj, e i mali gravissimi, che portò seco pur troppo questa mala discordia, in un Corpo, che reggendosi armonicamente, e senza che l'uno vagheggiasse, o aspirasse agli Uffizj e alle attrattive dell'altro, sarebbe stato sempre, e lo sarebbe ancora uno de' più nobili e rispettabili Corpi d'Italia. Dirò solamente, che annojata la Città massimamente in questi tali tempi, dal vedersi corrisposta con astio, e con aperta e lichiarata ingratitudine, incominciò finalmente ad aprire gli occhi, e a rimettere parte di quel suo zelo, che l'avea indotta fino a già per secoli, e prima e dopo la sua dedizione, a profondere dirò così tesori, in beneficio di tutta la Patria, e per l'onor di tutti; e li 13 Gennajo del 1474 allorchè Marin Malipiero Luogotenente d'allora le fece intendere per mezzo d'Ettore di Brazzacco uno de' suoi Deputati (1), quod esset bonum mittere unum Exploratorem versus partes Bossinæ ad inquirendum si in Bossina erat, vel fuerat congregatio Theucrorum, et de quantitate seu numero Theucrorum existentium in dicta Bossina, ad hoc ut in Patria possint fieri debitæ provisiones, et necessariæ ad defensionem dictorum Theucrorum. La Città cangiando interamente stile, non ebbe difficoltà di rispondere al Luogotenente, quod tota Patria debet contribuere ad expensam dictorum Exploratorum, et quod

(1) Annal. Civit. Tom. ead. pag. 173. t°

quotiescumque ipse Dominus Locumtenens voluerit mittere aliquem Exploratorem, Communitas nostra erit parata solvere ratam sibi tangentem pro expensa huiusmodi Exploratorum.

Da questi tali principj penso io certamente originata la gran novità, che nacque in quest' anno stesso 1474. ed è da credersi in ogni modo, che la stessa resistenza che mostrò la Città infastidita, di soccombere ella sola alla spesa degli Esploratori, la portasse ancora pè motivi medesimi alla materia degli Alloggi delle Genti d'Arme di quà del Tagliamento, nella quale ella sola fino a qui avea avuto ingerinze, ed ella sola altresì avea condotti a stipendio, e pagati finquì del proprio gli Assistenti a detti Alloggi, come si è dimostrato per tanti anni nella persona del rinomato Assistente Pietro Medici. A cagion delle quali difficoltà non è da dubitarsi, che il Dominio non vi prendesse immantinente le sue misure, rivolgendosi a formare un nuovo piano per gli Alloggi delle Genti d'Arme, tanto di quà che di là del Tagliamento. Quindi è che di 24. Maggio di quest' anno medesimo sulle premure di tutta la Provincia, e particolarmente, com' è da credersi, della Città, stabilì il Senato, che queste Genti tutte alloggiar dovessero, non più sparse, come soleati, quà e là per tutta la Patria, ma in un luogo solo, nè Forti di Mainizza, Fogliano, e Gradisca, già per la maggior parte alzati alle rive del fiume Lisonzo(1), i quali avessero tosto a perfezionarsi, perchè dette Genti potessero alloggiarne accomodatamente(2). Ed imperciò col Decreto medesimo passò a comandare il Senato un nuovo Ufizio di sei, cioè uno per i Prelati, uno pè Castellani, ed uno per le Comunità di quà del Tagliamento, ed altrettanti di là, à quali ogn' anno succeder dovessero ordinatamente altri sei. Cura del qual Ufizio dovesse essere di far li sopradetti Alloggiamenti, condur Legne, strame, e fieni alle dette Genti d'Arme, e far tutte altre angarie, e bisogni,

(1) Palad. Hist. Part. II. Lib. I. pag. 49.

(2) Decr. Aur. pag. 2.

che per i tempi fossero ordinati per la Serenissima Signoria, e per i Luogotenenti. Dovendo a tal oggetto lo stesso Ufizio di tempo in tempo far la descrizione di tutti li Fuoghi, sì di quà che di là del Tagliamento, e partir tutti egualmente per tutto i predetti Fuoghi, sì che alcuno non riceva ~~torto~~, e tutti indifferentemente Compatrioti et altri, che hanno possessioni in la Patria, siano obbligati al egual contribuzione di Alloggiamenti e Gravezze predette.

Da un così fatto Decreto, e dalla storia de' tempi antecedenti, non vi sarà per conseguente chi metta in dubbio, che questo nuovo Ufizio di sei non succedesse immediate alla figura della Città nel Ministero della Sopraintendenza agli Alloggi delle Genti d'Arme di qua del Tagliamento; e che fino a quest'anno 1474. una tale incombenza non fosse stata sempre propria e naturale della Città, sostenuta da essa per sì lunga serie di tempo nobilmente, e con fede, e quel che è più, con zelo, e con dispendio suo particolarissimo, sino a tanto che non veggendosi corrisposta e secondata dal rimanente, come dissi, incominciò ella a buona ragione a risentir nausea, e a ricusarne il peso, e a darsi movimento, perchè lo stesso fosse ripartito a proporzione a tutti della Patria. Poco importando alla medesima la preservazione d'un Ministerio, che non potea in verun modo decidere, nè dell'antico suo essere, nè della sua dignità. Dissi un Ministerio, perchè come tale fu sempre appoggiato dalla Città a un suo Cittadino, fin ch'essa n'ebbe la Sopraintendenza; e come tale ancora fu addossato dal Dominio al nuovo Ufizio di sei, come ognun può dedurre dalla qualità stessa dell'impiego, e dalle penalità medesime, pecuniarie, e afflittive, ingiunte al nuovo Ufizio, qualunque volta nell'esercizio del carico porgesse mano ad alcun presente, ovver dono, o magnaria d'alcuna sorte. Nè in altro consisteva questo nuovo Ufizio di sei, che per la prima volta col nome di Deputati della Patria

vedremo appellato nelle soggiunte Ducali, se non se in cavalcar per la Patria, esercitando in cotal modo la suddetta loro incombenza, siccome abbiamo dalle Ducali. 20. Gennaio. 1487. dove avendo fatte gran rimostranze Tommaso Taurino Avvocato della Camera (1), circa Deputatos istius Patriae, qui contra formam Decreti Consilij nostri Rogatorum exegerunt focos, et acceperunt premium; e chiedendo egli positivamente, quod cogantur ad restitutionem eius, quod ex focis acceperunt; e all'incontro supplicato avendo gli Oratori della Patria, che il Dominio non volesse ciò permettere, atteso che essi Deputati avean cavalcato ad Cittadellas et alio pro exercendo eorum Officio, non sine impensa, ciò non ostante deliberò il Senato, quod prefati Deputati exbursare, et restituere debeant id, quod exegerint contra formam legum Consilij nostri Rogatorum; e per quello che i Deputati medesimi avessero speso in equitationibus, fosse loro soddisfatto per tria membra istius Patriae, quae ad religuas reales expensas tenentur. E perchè innoltre avea presentito il Senato, che i detti sei Deputati se nae impacciavano fin dell'ora in diverse cose impertinenti, e affatto aliene dal loro Ufizio, stabilì fermamente, notificando al Luogotenente il risoluto suo comando, quod servari exacte et inviolabiliter faciatis, quod Deputati istius Patriae tam presentes, quam futuri, quos intelleximus se impedire in diversis rebus eorum Officio minime pertinentibus, cum detrimento rerum nostrarum, amplius se impedire non possint nisi in faciendis compartitionibus onerum, et angariarum currentium in dies isti fidelissimae Patriae; quoniam ad hoc tantum sunt instituti, et non ad aliam rem.

Ecco adunque i primi semi, ecco la vera origine di cotesti Deputati della Patria: ecco i tempi, ecco l'incombenza, e i ristretti limiti prescritti loro dal Dominio fin dalla primitiva fondazione sua. Innanzi l'anno 1474. il nome di Deputati, o d'altro qualsisia Ufizio perpetuo e permanente, ne' registri del Parlamento fu vocabolo totalmente ignoto; e le destinazioni di soggetti fatte di quando in quando da quel Corpo ne' secoli antecedenti, per quel che ne risulta da

(1) Decret. Rur. pag. 6.

tutte le vecchie nostre Memorie, e da quanto altrove abbiam dimostrato, ove parlammo de' Consiglieri del Parlamento, non furon più che destinazioni straordinarie, accidentali, e passaggieri, senza residenza, o prescrizion di luogo, fatte a tempo per quello o per quell' altro affare, dalla consumazione del quale dipendeva intieramente la maggiore, o minor loro durata. Ed eran ben diversi dai Maestrati di Repubblica, o vogliam dire Cittadineschi, i quali non dipendon già dal caso, o dagli accidenti delle cose, ma istituiti legalmente sussiston sempre nella Città, rimanendo affidata l'amministrazion loro a un certo e stabilito numero di Cittadini, che vi la esercitano a vicenda, con prescrizion positiva di tempo e luogo, e con perpetua regolar successione di pari numero di soggetti componenti il Magistrato.

Che se di questi tali Maestrati fu sempre mancante, come lo fu di fatto, il Parlamento sino a quest' anno 1474. venne egli in conseguenza per original difetto di sistema a mancare intieramente del mezzo, onde supplire improvviso, e alla giornata, alle vicende ~~moltiplici~~ degli affari comuni della Provincia, così interni, come esterni. A cui, secondo che abbiamo finquì dimostrato, la sola Metropoli vi si potè porre, e vi si pote realmente e conti=nuamente alla testa, siccome quella che in tutti i tempi andò fornita a dovizia d'Ufizj e Maestrati di questo fatto; senza l'aiuto e assistenza de' quali ben si sa, che non può in verun modo, nè potè mai reggere chiunque giunge, o pretende giungere al grado e all' essere di Capo. E perchè sopra tutti gli altri Ufizj ebbe sempre il grado, e l'autorità più grande ed assoluta il Magistrato maggiore de' Rettori della Città, o sia del Settemvirato, ap=pellato comunemente de' sette Deputati, l'origine

affatto nobile ed antica, e di cui ne resta memoria (1) fin dall' anno. 1347. e che sì grande ebbe la forza, e la riputazione, che per legge Statutaria, rogata li. 23. Agosto. 1389. andava sottoposto a pena di morte, e alla confiscazione de' beni, chiunque avesse osato di fare, o macchinare cosa alcuna (2) contra voluntatem Rectorum dicte Terre, qui sunt, vel pro tempore fuerint, così all'avvenne, che a Magistrato di sì alta e riverenda autorità ne rimanesse affidata naturalmente, e per necessità la cura e sollecitudine giornaliera degli affari più importanti e gravi, non solo della Città in particolare, ma di tutta ancora in universale la Patria, come nel decorso di tutte le età, tanto prima, che dopo la dedizione al Dominio Veneto, chiaramente ognun può raccogliere dai Documenti, e dalle Memorie originali allegate finora di mano in mano, sino al suddetto anno. 1474. Sino dunque all' anno stesso convien credere, che alla chiara e sfolgorante comparsa di tali Memorie, e della Storica verità, l' illuminato nostro Autore, deposta ogni gara, e qualunque spirito di partito, vorrà conchiudere con esso noi, che alla Città propriamente, e ai suoi Magistrati, di comun consenso di tutti, e ad esclusione d' ogni altro, andò sempre congiunta, e la figura, e l' esercizio di Capo: e che una tal figura, e un tal esercizio non potè mai finquì adattarsi al Parlamento, perchè mancante affatto di quegli Ufizj perpetui e ben regolati, che necessariamente richiedonsi al vero essere, e alle incombenze di Capo.

Ma quel che è più, nè anche dopo l' anno medesimo. 1474. o sia dopo l' instituzione di quest' Ufizio, benchè perpetuo, de' sei Deputati ad faciendum compartitiones onerum, et angariarum currentium in dies iste fidelissime Patrie: unico Ufizio di tal fatta, che nella serie de' secoli contar possa il Parlamento sino ai dì nostri, e questo non già originato da consiglio, o deliberazione alcuna

(1) Annal. Civit. Tom. I. pag. 59.

(2) Annal. Civit. Tom. IX. pag. app.

di quel Corpo, non avendo per anco un tal costume, ma promosso puramente in quest'anno da straordinaria superior provvidenza, e dalla mano immediata del Principe, restò punto interrotta per questo, o turbata la figura della Città, ripugnando a ciò per natura l'istituto medesimo di cotesti Deputati, destinati dal Dominio, secondo che dichiarano le suddette Ducali del. 1487. a far le compartizioni dè pesi, e delle angherie della Patria unicamenenente, et non ad aliam rem. Quindi è, che sebbene fin da principio i Deputati medesimi dimostrassero apertamente una voglia ~~non poca~~ vaghezza, ~~[illegible]~~ siccome vedremo nel decorso dell'Opera ~~troppo altra~~, d'ampliar ~~[illegible]~~ i loro confini, è di sforzare i limiti ad essi prescritti dal Senato, coll'ingerirsi in diversis rebus eorum Officio minime pertinentibus, per nondimeno continuò la Città come prima anche dappoi, senza il minimo ostacolo nè soliti esercizj di Metropoli, e di Città Capitale in qualunque materia, e quel che è maggior cosa, in questa stessa degli Alloggi delle Genti d'Arme, per tutto ciò che s'attiene al buon governo delle medesime, e alla cura e sollecitudine, onde ne addivenisse alla Patria il minor danno possibile, rimanendo all'incontro al novello Ufizio dè Deputati della Patria la pura e mera incombenza d'assistere alle compartizioni delle angherie, che dal Dominio gettavansi à Compatrioti, per gli Alloggi delle medesime Genti. Non avea per ancora il Dominio perfezionato il Riparo, ossieno i Forti accennati di sopra, al Fiume Lisonzo, e le Genti d'Arme si stavano tuttavia sparse ed alloggiate in cento e più Ville al di sotto di Udine, e di Cividale, con danno troppo grande di quella misera popolazione, e de padroni di quelle terre. I primi a scuotersi furon quelli di Cividale, e si rivolsero con solenni Ambasciata alla Città; in nome de quali nella Convocazione

dì. 20 Settembre di questo stesso anno. 1474. espose il Cavalier Nicolò Savorgnano un tale inconveniente, aggiungendo (1), quod ipsis de Civitate Austriæ videbatur fore satis minus damnorum, si dicti Stipendiarij reducerentur in octo aut decem Villis propinquis, seu vicinis Reparo, quod fit apud Lisontium, quia melius esset, sive minus damnum, destrueri solum octo, aut decem Villas, quam centum. Per la qual cosa faceano istanza i Cividalesi, perchè la Città d'accordo con essi spedir volesse Oratori a Venezia, per ottener dal Dominio un così fatto provvedimento. Dintorno alla qual proposta fu preso nella Convocazione, quod bonum erat adherere opinioni et voluntati dictæ Communitatis Civitatis Austriæ, et eidem complacere tamquam utili et bonæ, cum hoc tamen, quod primo antequam fiat responsum prædictis Oratoribus Civitatis Austriæ, nostra Communitas debeat notificari facere prædicta Magnificis Domino Locumtenenti, et Domino Provisori, et cum eorum consilio, seu consensu fiant, et non aliter. Ma per quanto è da credersi, non sembrò facile, o ragionevole la cosa, nè al Luogotenente, nè al Proveditore, onde nella Convocazione del dì. 2. Novembre susseguente, a proposta dello stesso Cavalier Savorgnano, attesi i gran danni, che ricavano notoriamente le Genti d'Arme, ch'erano in Patria, e sul fondamento ancora, che (2) pro hoc anno iam cesset suspicio, sive dubium, quod Turchi descendant ad damna ipsius Patriæ, convenne alla Città ripiegare altrimenti, e risolvere di spedir Oratori a Venezia, che oltre gli elogi amplissimi al Proveditore Francesco Micheli, e i ringraziamenti da farsi al Dominio, de eo quod ad nos misit tam optimum Provisorem, cum nisi fuisset sapientia, et prudentia sua, multa scandala secuta essent in Patria, quæ non fuerunt, instar dovessero al Dominio medesimo, quod dignetur certam partem Gentium levare, et removere de dicta Patria, et mittere extra Patriam ad logiandum, et hibernandum. E per dar maggior peso alla faccenda, addì 13. dello stesso Novembre fu portata la materia al

(1) Annal. Civit. Tom. XXXIV. pag. 199.

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 228. t°

Maggior Consiglio, dove in ogni modo fu delibe=
rato di spedir gli Oratori (1) ad Illustrissimum
Dominium nostrum ad instandum et supplicandum,
quod dignetur providere, et mandare pro sublevatione
fidelium Subditorum suorum de Patria citra Tulmentum,
quod ipsę Gentes rimoviantur et leventur de ipsa Patria,
et vadant pro hac hieme ad habitandum et standum
extra Patriam, et si non in totum saltem pro parte, cum
maxime cum non sit dubium, vel suspicio aliqua de
Theucris venturis in Patria ista hieme.

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 232. t.°

In grandi angustie, per vero dire,
trovavasi allora la Provincia, e per l'una
parte o star dovea sottoposta continuamente
al peso gravissimo delle truppe, o per l'altra,
rimanendone senza, star sempre col batticuore
di vedersi i Turchi alle spalle. Non uscì già
l'anno susseguente 1475 senza che gran
rumori della venuta de' Turchi la funestassero
nuovamente. Quindi è, che li 27 Settembri
dell'anno medesimo noi vegiamo (2), propter
nova de presenti occurrentia de facto
Theucrorum, et quę in futurum dubitatur
evenire, sicut fuit per elapsum, che la Città
fu in necessità di risolvere, quod eligi
debeant, et deputari duo boni Cives, qui
vocentur Domini, et Provisores Guerre, et
qui habeant providere, et ordinare de rebus
opportunis, et necessariis fiendis ad defensionem,
et fortificationem Terrę, propter dubium
dictorum Theucrorum. Ma neppure il
vegnente anno 1476 se prestiam fede
al Palladio (3), andò ella esente da angustia,
e da spavento, attesi gli avvisi giunti da
Venezia al Luogotenente Giacopo Moro=
sini della nuova mossa de' Turchi verso
il Friuli. Nulladimeno essendo passato
anche quest'anno, senza che i Turchi, come
temeasi, ne facessero alcun moto, incominciò
a credersi in Provincia, che atteso massime
le Fortificazioni, e Presidj istituiti al
Fiume Lisonzo, que' Barbari dovessero
in ogni modo il pensiero d'infestare il
Friuli (4): Idcirco, dice il Sabellico all'
anno 1477. tota Patria, velut nullius ab

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 279.

(3) Pallad. Hist. Part. II. Lib. I. pag. 50.

(4) Sabell. loc. cit. Lib. X. pag. 961.

hoste periculum impenderet, otiose agebat: sed quo maior illa securitas fuit, eo foediore clade terra ipsa oppressa est. Ita namque accidit, ut quum minime Barbarus affuturus crederetur, infesto agmine in ulteriori Sontij ripa consederit.

Accadde una si terribile improvvisata la sera del dì penultimo d'Ottobre del 1477. Dieci mila furon creduti i Turchi, comandati, secondo che narra il Sabellico Scrittor contemporaneo, da Marbego lor Capitano, altrimenti appellato anche Scanderio, come asserisce, non so con qual fondamento, il Palladio. Il qual Capitano ad tutta notte avendo fatto valicare il fiume alla coperta, a mille scelti suoi Soldati a Cavallo, che si posero in aguato alle alture d'un Villaggio, al far del giorno della mattina appresso passò anch'egli il Lisonzo, alla testa d'una buona banda di Cavalleria; e attaccata immantinente la zuffa co' Veneti, con una finta fuga gli riuscì di prendere in mezzo il Cristiano Esercito, e di tagliarlo intieramente a pezzi, colla morte del General Veneto Girolamo Novello, Giacopo Badoaro, Anastagio Flaminio, e quasi tutta la migliore, e più illustre Ufizialità. A sì funesto annunzio, la notte che succede a quella trista giornata, tutto il paese disperatamente diedesi alla fuga. E il giorno appresso, che fu il dì primo di Novembre, e non tre giorni dopo, come pretende il Palladio, interpretando malamente il postridie del Sabellico, ebbero campo que' Masnadieri di scorrere liberamente, e incendiare tutta quasi ~~la pianura~~ le contrade al di sotto di Udine, fra i due fiumi Lisonzo, e Tagliamento. Eram ego, dice il Sabellico, per id tempus Tarcenti, quo ob pestilentem annum ex Utino concesseram. Dalla sommità del qual Castello attesta egli aver avuto campo di vedere e compiangere l'atrocissimo incendio; e particolarmente assicura esser stata orribil cosa sub primas tenebras perque reliquum noctis cernere aciem unam flammarum a Sontio amne ad Tiliaventum extensam, ut pene nihil medium esse videretur, quod non ignis occuparet; quam speciem ardentium Villarum densitas, quae ~~[illegible]~~ circiter centum numero fuere, faciebat. La notte intanto i Turchi si attendarono sparsi quà e là

per la campagna, e la mattina susseguente carichi di preda, e di gran moltitudine di Schiavi, allo spuntar del giorno si unirono e festosi restituironsi ai loro accampamenti, che si avean fabbricati prima oltre il Lisonzo. Il giorno appresso, che fu il dì 13 di Novembre fecero finta di ritirarsi, come il Sabellico segue a dire; ma slontanatisi dal Fiume lo spazio d' una giornata, improvvisamente ritornarono indietro, e li 6 dello stesso Mese con egual furore di prima rientrarono in Friuli, e tutti in frotta s' avviarono alle rive del Tagliamento, e passatolo, incendiarono la gran parte di quelle Ville: e apportando per ogni dove la strage, si ridussero di bel nuovo, con quasi maggior numero di Schiavi, che non avean fatto prima, oltre il Lisonzo ai soliti loro Alloggiamenti. Di dove finalmente sulla voce sparsa, che per terra e per mare era prossimo a giungere da Venezia gran soccorso di Genti, addì 11 di Novembre, secondo che riferisce il Palladio (1), si dipartirono e abbandonarono questi confini.

In mezzo a tante, e così fatte comuni disavventure, per colmo delle sue disgrazie stavasi la Città angustiata ed oppressa da fiera pestilenza, e soggetta per conseguente all' abbandono de' medesimi suoi Cittadini, come del Sabellico si è veduto, che per tal motivo erasi in quel torno rifugiato a Tarcento, e abbiamo altresì dello stesso Luogotenente Filippo Trono, che per la stessa causa, siccome narra il Palladio (2), erasi ritirato a Cividale. Nulladimeno anche fra queste angoscie, e fra questi così alti guai, tanto di spirito erale rimaso, che all' orribile saccomanno praticato de' Turchi il dì primo di Novembre alla campagna, fin sotto quasi alle sue mura, non potè a meno di non badare a se medesima, e in osservazione de' que' Barbari (3), qui his diebus elapsis venerunt, et discurrerunt Patriam istam citra Tulmentum, comburendo plures Villas, et capiendo, et captivos ducendo infinitas personas tam maris quam feminas, nella Convocazione de' dì 4 dello stesso Novembre, ben lungi dall' abbandonarsi alla fuga, si dispose

(1) Pallad. loc. cit. pag. 55.

(2) Pallad. ivi. pag. 51.

(3) Annal. Civit. Tom. XXXV. pag. 59.

intrepidamente alla difesa, ordinando sotto pene gravissime à suoi Cittadini, che dì e notte stessero all'erta, e custodissero continuamente il suo Castello. Ma piombati di bel nuovo que scellerati, come si è detto, da lì a due giorni a desolar la contrada, in quella parte ancora che non avevano tocca, e che giace fra il Tagliamento e la Livenza, benchè la Città ne andasse esente e libera da qualunque insulto anche in questa occasione, mossa nondimeno, e dal debito dell'ufizio suo, e dagl'impulsi del natural suo zelo per la comune salvezza, sgombrata ch'ebbero costoro intieramente la Patria, e che potè credersi che li 11. dello stesso Mese si fossero allontanati da' nostri confini, in quel giorno medesimo ella deliberò di portare afflitta a piedi del Dominio le comuni lagrime, e prise nella sua Convocazione (1), quod mittantur duo boni et honorandi Cives in Oratores ad conspectum Serenissimi Dominij nostri, ad narrandum eidem miseriam nostram, et damna innumerabilia, quae hec Patria Fori Iulii passa est noviter, propter excursiones Theucrorum bis factas in sex diebus in ipsa Patria, videlicet die Sabbati prima, et deinde die Iovis sexta huius mensis Novembris, in quibus combusserunt multas Villas, et ceperunt, et captivas duxerunt infinitas personas, et multas occiderunt. E che tuttavia temevansi peggiori e maggiori danni dall'infelice Patria, qualora il Dominio non fosse accorso a mettervi riparo; il perchè dovissero supplicarlo instantemente, quod dignetur mittere Gentes Armigeras in Patria, quae stent ad defensionem eius, et non permittant amplius dictos Theucros intrare in ipsa Patria. Tra queste calde e fervorose suppliche della Città, e per attestato del Sabellico (2), de' clamori stessi della sbigottita Dominante, s'indusse il Senato sollecitamente a spedire in soccorso non poco numero di Milizie, e per mare, e per terra. Che nondimeno non fu creduto bene per allora, che occupassero i Forti eretti al fiume Lisonzo: non mancarlo realmente chi riputava miglior partito l'intieramente demolirle.

Destinò pertanto il Dominio quattro rispettabili e gravi Senatori, fra quali Giovanni Emo, che fu poi Luogotenente, a esaminar la cosa

(1) Annal. Civit. Tom. cod. pag. 59. 60.

(2) Sabell. loc. cit. pag. 971.

sopra il Luogo; i quali in sostanza conchiusero esser affatto necessarj li medesimi Forti, onde aver modo di far testa agl' insulti de' Barbari: e che uno d'essi almeno avesse a presidiarsi col forte della Cavalleria. Allora fu che la Repubblica richiamò dalla Toscana il rinomato Carlo da Montone, e lo spedì in Friuli a presidiare particolarmente il Forte di Gradisca, che lo pose non solo di tutto punto di bel nuovo sull' armi, ma lo cinse ancora a foggia di Castello, di steccato, e di fossa. In fatti i Turchi non tardarono molto a dargliene la prova, conciossiacosachè adescati essi dal grandioso bottino fatto l' anno antecedente, i primi giorni d'Aprile del 1478. secondo che abbiamo dal Sabellico, e dal Bonifazio (1), in numero di trenta mila comparvero di bel nuovo in Friuli, e portatisi da vicino al Forte di Gradisca, sfidarono arditamente il Conte Carlo a battaglia: il quale nondimeno ammaestrato dalla sconfitta riportata il precedente anno dall' infelice Novello, non osò impegnarsi a veruna cosa, ma contenendosi continuamente entro i ripari in buon ordine, e quasi che in atto di voler sortire, stancò in maniera què Barbari, che piegarono fra Medeaо, e Cormons: indi passato Manzano, e camminando sempre a piè dei Monti, s' arrampicarono alla per fine con raro esempio, e con ammirabile audacia su per l' Alpi sino agli ultimi confini della Carnia, e sboccarono in Germania, spargendo per ogni dove il terrore, e la strage, e facendosi furibondi ovunque strada al ritorno.

Qual batticuori, e quali agonie cagionassero in tutti, e particolarmente nella Città queste improvvise continue visite de' Turchi, è superfluo il ripeterlo. Basterà il sapere, che tocco dalla pietà il Dominio medesimo giunse a confortarnela pubblicamente per via del Luogotenente Filippo Trono: il quale addì 28 Dicembre dell'anno stesso 1478. fatto convocare il Consiglio, significò al medesimo i provvedimenti fatti, e che tuttavia facevansi, e farebbonsi incessantemente dallo stesso Dominio (2), pro bono et commodo, ac communi utilitate fidelium Subditorum suorum huius Patriae: e che ad conservationem ipsius Patriae contra perfidos Theucros, avea egli deliberato di spedire in Friuli sei mila Cavalli, oltre la Fanteria,

(1) Sabell. loc. cit. pag. 975. Bonif. Stor. Trev. Lib. XI. pag. 479.

(2) Annal. Civit. Tom. cod. pag. 64.

e di tenere inoltre continuamente in Udine mille e duzento fanti di presidio, e di mandarvi tutte le munizioni ed attrezzi militari, che si rendessero necessarj, per difesa, e conservazione della Città; e che a maggior fortificazione della medesima avea preso di far ampliare, e profondar le sue fosse: alla qual impresa avea destinato di mandar gli Operaj de Agro Utinensi, Vicentino, Paduano, et Trevisino. Confortava pertanto il Luogotenente tutti del Consiglio, e tutti ancora i Cittadini, ed Abitanti della Terra, a star fermi e costanti ad bonum statum prefati Dominij nostri, et ad conservationem personarum et rerum ipsorum Civium, et Incolarum, et non timere, nec dubitare in aliquo, quoniam ipsum Illustrissimum Dominium erat dispositum defendere, et conservare hanc Terram, et totam Patriam, contra dictos perfidos Theucros, et non parcere alicui expensæ. Al Luogotenente Trono successe intanto il suddetto Cavaliere Giovanni Emo, che capitò ben instrutto particolarmente sul punto delle Fosse, e li 20 Gennaio del 1479 congregato il Consiglio della Città, espose, che atteso il gran pericolo de' Turchi (1), qui soliti sunt invadere, et discurrere per hanc Patriam, era mente del Dominio, ed egli avea in mandatis, quod hæc Terra fortificaretur per cavationem Fovearum eius, pro securitate ipsius Terræ, et Habitatorum eiusdem, et status ipsius Illustrissimi Dominij. Inculcava perciò di commission del Senato, perchè senza indugio si ponesse mano all'opera; e vi trovò ne' Cittadini prontezza tale, che in difetto dell'Erario del Comune, in què tempi calamitosi esausto di troppo, istituì la Città sul fatto una general colletta a peso de' particolari suoi Cittadini, pro quanto supportabant facultates eorum. Intrapreso pertanto immediatamente l'Emo la grandiosa opera, e nel 1480 vi unì anche l'altra d'una grossa Scarpa di Muri della Terra, come può vedersi dall'Iscrizione in marmo inserita alla Porta di Villalta, e pubblicata poi dal Pallodio (2). Alla qual Scarpa restò obbligato a contribuire egualmente che alle altre fortificazioni della Città, tutta la Patria, secondo che abbiamo dalle Ducali 12 Settembre dello stesso anno, al Luogotenente Giacopo Veniero, che all'Emo successe (3). Ma quel che immortalò più di tutto il nome dell'Emo si fu, che Gradisca, di semplice Bastia ch'era prima, sotto gli auspicj suoi nel 1479 fu cinta,

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 98.

(2) Pallad. loc. cit. pag. 57.

(3) Vol. C. Tom. XXV. pag. 43. in Archiv. Civit.

è ben munita all'intorno di forti Mura, e di profonda Fossa, e innalzata all'essere, e alla condizion di Fortezza. Di che si volle perpetuare la memoria nella Fortezza medesima, con Iscrizione in marmo, pubblicata istessamente dal Palladio (1) nella sua Storia.

Queste così fatte fortificazioni, tanto della Bastia di Gradisca, che della Città, servirono per molto tempo a tener lontani i Turchi da questi confini, e a calmare istessamente gli animi de' Cittadini e Compatrioti, se non che i disordini, e le ineguaglianze del novello Ufizio de' Deputati della Patria, incominciarono di bel nuovo a turbarli, e a cagionar disgusti e amarezze. Il perchè la Città in un Consiglio congregato (2) li 14. Novembre dell'anno medesimo 1480. ad instantiam Domini Detalmi, e a proposta dello stesso Detalmo, de insolentia facta Ser Philippo de Maninis, et disordinibus Officij Deputatorum Patrie, noi troviamo che fu costretta concedergli un Ambasciatori a piedi del Dominio, contra Officium sex Deputatorum Patrie, pro riformando ipso Officio pro inequalitatibus, et disordinibus, que, et quos faciunt ipsi Deputati Patrie. Ma ritornando ai Turchi, tuttochè i medesimi, come dissi, dopo le Fortificazioni d'Udine e Gradisca, si tenesser lontani da noi per molto tempo, non è però per questo, che la Città intanto ne rimanesse libera affatto da pericoli, e da timori, e che la sua vigilanza non fosse richiamata di tratto in tratto a stare in attenzione degli andamenti di què Manigoldi. Come vedesi per cagion d'esempio nella Convocazione del dì 21. Giugno del 1487. in cui Steffano Valmarana, Vicario del Luogotenente Tommaso Lipamano, propose (3), pro suspicionibus Theucrorum versus Patriam minantium, che sarebbe stato bene il mandar fuori due, o tre Esploratori ad loca suspecta, pro inquirendo de gestis per ipsos Theucros, ut opportune et in tempore provideri possit circa necessaria. Per la qual cosa fu deliberato, quod omnino mittantur pro nunc duo Exploratores ad perquirendum et explorandum, et per eos inventa notificandum nostri Communitati. Et si casus esset quod foret necesse, plures inveniantur.

In cotal modo la Città parecchi anni appresso continuò sempre, libera bensì dall'un canto da nuovi scorrerie, ma combattuta

(1) Pallad. loc. cit. pag. 58.

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 232.

(3) Annal. Civit. Tom. XXXVII. pag. 214.

dall'altro continuamente fra la speranza e il timori, sino all'anno 1499. Al qual anno narra il Bonifazio (1), che Baiazetto Imperador de' Turchi, stimolato da Lodovico il Moro, si unì con esso lui, e con Massimiliano Re de' Romani, per passar d'accordo il giorno di S. Giovan Battista ad assalir da trè parti lo stato della Repubblica. Di questa così fatta congiura sembra in fatti, che ne fosse avvertito per tempo il Luogotenente Domenico Bolani; onde li 24. Luglio di quest'anno fece tosto bandire a suon di Tromba (2) in Logia Palatij Communis Utini, a notizia di tutta la Patria, sicome abbiamo dalla relazione del Trombetta del Luogotenente, fatta nella Cancelleria della Città, e registrata fra gli Atti del Tribunale de' Deputati, il risoluto suo comando, che tutti gli Abitanti di essa Patria, cioè quelli, qui habitant in Villis, quam citius fieri possit propter Turchos, ad evitandum periculum perdendi Blada, et alias res suas, dovessero aver condotte esse Biade, e altri cose mobili, in Terris, Castris, vel Fortilitijs Patrię, in locis tutis et securis. E che niuno frattanto per qualunque motivo staggir potesse, o sequestrare esse Biade, o altri effetti in cotal modo ricoverati in Terris, vel Castris, aut Fortilitijs Patrię propter metum Turchorum. Baiazetto intanto, secondo che ne fa fede lo stesso Bonifazio, spedì alla testa di dieci mila combattenti Alessandro suo Capitano, o sia Scanderio, come vuole il Palladio; il quale ottenuto liberamente il transito per l'Ungheria, il primo giorno di Settembre capitò finalmente per la Croazia, e pel Cragno a questi confini. Avea dall'altro canto, per far fronte a costoro, fatto passare il Dominio Carlo Orsino con trè mila soldati alla Fortezza di Gradisca. Ma i Turchi accampati presso a Gorizia, spargeano il terrore sopra quel Presidio, e sopra tutta ancora la sbigottita Provincia. La Città pertanto li 28. di quel Mese unì la sua Convocazione alla presenza del Luogotenente, del Tesoriere, e del Vicario e Capitano della medesima, e comandò subitamente, che si sgombrassero le fosse, e fossero alzati i Mantelletti alle Porte, e alle Torri e Torrioncelli, e condotta gran quantità di sassi sopra i Muri della Terra (3). Straordinario fu il concorso a Convocazione sì interessante, e decisiva; e oltre il numero

(1) Bonif. loc. cit. Lib. XII. pag. 487.

(2) Act. Deput. Tom. II. pag. 242.

(3) Annal. Civit. Tom. XI. pag. 4.

statutario dè componenti la medesima, si videro intervinire in folla non solo i Cittadini, ma ciò che merita particolare osservazione, in copia ancora molti Nobili Castellani, che ricovrati fra queste Mura in quel frangente, non da altri che dalle sollecitudini e providenze della Città attendevano costernati la lor salvezza, condannando in cotal modo grandemente col fatto quella ritrosia, che pochi anni prima, a seconda dè cattivi suggeritori, che non gli mancaron mai, aveano dimostrato di contribuire a comun benefizio alle Fortificazioni, e allo scavamento della Fossa delle medesime Città. Nella qual Convocazione informato il Luogotenente, che nelle Cortine di Zompicchia, Beano, Pantianicco, Mereto, Sedegliano, Flaibano, e Rivolto, vi si trovava ancora una gran quantità di Biade, alla presenza di què Signori comandò a Dionisio Clorido attual Deputato della Città, è Corbello Corbelli, Cittadini di Udine, qui alias deputati fuerunt ad videndum, si in ipsis Cortinis erant Blada, perchè visitasser di nuovo esse Cortine, serviti da due Ufiziali del Comune, e osservassero quali Biade, e in chè copia si ritrovassero nelle medesime, e ordinassero immantinente, quod ipsa Blada reducantur ad Loca tuta.

Non era in fatti gran tempo da perdere, affermando il Bonifacio, chè il giorno appresso, che fu li 24 Settembre, i Turchi presso a Gorizia erano dati all'armi, è passato il fiume in ordine di battaglia, aveano obbligato il Presidio di Gradisca, il quale in mal punto era uscito fuori, a darsi alle gambe: e che la seguente notte senza lumi, e con gran silenzio, eransi portati sotto quella Fortezza. Di dove la seguente mattina dè 25. del Mese, senza perdersi punto intorno a quel Presidio, aveano scorso la campagna fin sotto Codroipo: è il giorno dè 26. passato il Tagliamento, eransi scaricati furibondi sopra il Contado di Pordenone: indi pèr più giorni appresso nelle campagne di Porzia sino alla Livenza, è più oltre ancora in quelle che stendonsi sopra Conegliano, sino a Cordignano, Roveredo, e Villanova, riempiendo tutto quel tratto d'incendj, rapine, stragi, e altre infinite, èd orribili crudeltà, registrate minutamente da quell'accuratissimo Scrittore. Con qual cuore intanto ne rimanesse

la Città spettatrice della sanguinosa Tragedia, attendendo di giorno in giorno il ritorno di què ribelli, facilmente ognuno il può comprendere. Si trattennero costoro saccheggiando quel misero paese per molti giorni; nè apparisce abbastanza chiaro dalla Storia del Bonifacio il dì preciso, che ritornarono indietro ben carichi di bottino, e di Schiavi. Quel che abbiamo da quell'Istorico in particolari, si è l'orrenda carnificina, che fecero què Barbari ritornando, al passo del Tagliamento, di ben mille e quattrocento di quegli infelici. Del rimanente non è da porsi in dubbio, che questa incursione dè Turchi, che fu l'ultima, e forse anco la più crudele a questi parti, durar dovette molto a lungo, o certamente, che il timor del ritorno in Friuli di quegli Assassini non finì così presto, imperciocchè la Città, secondo che assicurano i pubblici registri, siccome quella, che per la sua ampiezza in quell'incontro potè servir d'asilo a moltissima gente, li 22. d'Ottobre stavasi tuttavia continuamente sull'armi. E vedendo i suoi Deputati di dover così continuare anche più oltre, e considerando (1), quod Bombardę, Spingardę, et alia instrumenta bellica nostrę Magnificę Communitatis, quę de præsenti posita sunt ad Portas et Turrisinos Civitatis nostrę, et similiter Mortaleti existentes super Muros Civitatis, potean soggiacere a malanni, se a qualche buon Cittadino non ne fosse data di essi la cura, appoggiarono il Governo delle medesime armi a Giacopo Cavalcanti, con certo stipendio tanto in tempo di guerra, che di pace: dichiarando, che dovesse intendersi durare tempus belli quousque Bombardę, et Spingardę, et alia instrumenta bellica, et Mantelletti stabunt ad Portas, et Turrisinos Civitatis nostrę.

Ed ecco esposto ordinatamente e per serie, col fondamento gravissimo di continuati originali Documenti, il sistema, e la real figura della Città, dal 1420 in poi sino a tutto quel secolo: riconosciuta in egual grado e dignità di prima, e riconfermata di tempo in tempo, dall'essersi spedito per essa principalmente, e in seno alla medesima, in qualità di Capo e Metropoli il primo Luogotenente a reggerla, con commission

(1) Act. Deput. Tom. eod. pag. 262.

precisa, d'ascoltar prima le appellazioni sue, e poi quelle della Patria. Dal trattamento in seguito seco lei praticato dal Dominio, col tenerla del continuo instrutta ed avvisata, a distinzione d'ogn'altro, di tutti gli avvenimenti più importanti e gravi, sì della pace, che della guerra, in quel secolo fertilissimo di simili peripezie. Dalla vigilanza e resistenza sua in què primi tempi, perchè i lavoratori delle terre de' Compatriotti ovunque poste, rimanessero come prima esenti e liberi dalle angherie, che tentavano addossar loro nè suoi distritti i particolari Giurisdicenti. Dalla cura e sollecitudine, ch'ella sola continuamente costumò di prendersi per la comune felicità, e pel pacifico stato di se medesima, e di tutta la Patria, e per l'onore stesso e incremento dell'Inclito Veneto Dominio. Proccurando con solenne Ambasceria, segnata appena la sua dedizione, che i Conti di Gorizia, e Feudatarj tutti della Provincia fossero astretti al giuramento di fedeltà: che le truppe Venete, ch'eran per venirsi in Patria, non si spedissero senza un Nobile Provveditore alla testa, onde non ne seguisser danni à Compatriotti, e nelle Ville; e che i suddetti Conti non fossero attesi, nell'esenzion che chiedevano a favor degli abitanti del suo Contado, dal pagamento dè debiti incontrati innanzi la dedizione cò Cittadini, e Compatriotti, con altre provvidenze insinuate come sopra in quella Legazione. Ponendo attenzione continua sugli andamenti del Re Sigismondo, e delle truppe Unghere, perchè la Patria di bel nuovo non rimanesse soprafatta da quelle Genti. e giunte che furono, incontrando di buon animo per onor del Dominio, e a sollievo di tutta la Patria, il grandioso sussidio di trè mila cinquecento Ducati d'oro, e indefessamente cooperando alla comune difesa, sino alla pace segnata con quel Monarca. Ricevendo di tratto in tratto le ricerche del Senato, e dè Luogotenenti nelle pubbliche urgenze, per supplire occorrendo ai bisogni di altre Città suddite: per conciliar risposte a Principi confinanti: impedire incursioni di Masnadieri; e ordinar Carri per condotte alla Dominante, e cose simili. Assumendo ancora, se facea bisogno, di assistere à Castellani di quà del Tagliamento nelle sue controversie: e accordando a quelli di là Ambasciadori al Dominio in loro sollievo. Invigilando alle

gelosie di stato, all'occasion de' cambiamenti de' vicini Regni, e della sorte tuttavia pendente di quello d'Ungheria, fra Mattia Corvino, e Federico III Imperadori. Sostenendo nella guerra co' Triestini, oltre l'ordinaria sua incombenza di soprantendersi agli Alloggi delle Genti d'Arme di quà del Tagliamento, con prontezza d'animo, sollecitudini molto maggiori, e spese grandissime, in servigio del Principe, e in pro e decoro di tutta la Nazione: accompagnando con particolar destinazione il Luogotenente all'esercito contro quella Città: incontrando agli ultimi confini i Condottieri d'Arme, e le sue truppe: scortando per la Patria indifferentemente per tutto, tutte le Milizie stipendiarie, e le Cernide forestiere: levandone per suo conto nel Capitanato, e Ville di sua giurisdizione, e in tutte le Ville Comuni in gran copia, e mantenendole con tanta riputazione a tutte sue spese, nel decorso di quella spedizione. Dando mano al Santo Ufizio d'Inquisizione nelle due Diocesi d'Aquileia e Concordia, fermato in Udine, e criando essa i dodici Assistenti a lato a quel riverendo Tribunale. Internandosi per volontà pubblica nella materia de' Boschi, e della scarsezza de' Legni da fuoco, e da lavoro, e destinando soggetti alla visita, e all'esame di tutti i Boschi della Patria. E finalmente, per tacer di tant'altre generali cure, e provvidenze, sparse e inserite nel presente ormai troppo lungo forse, e noioso Capitolo, nella molestissima insorgenza delle incursioni ostinate de' Turchi, negli ultimi trent'anni di quel secolo, ponendosi di mano in mano alla testa d'ogni cosa, e sostenendo più che mai a sì grand'uopo l'antico suo carattere, e l'esser suo di Città Capitale: accorrendo per ogni dove, e coll'opra, e col consiglio, e dentro le pareti sue dimestiche, e fuori per tutta la Patria, con zelo instancabile, e con dispendio e invocando per tutti indefessamente con tanti mani d'Ambasciadori, eziandio fra le gare, e le intestine nostre invelenite discordie, e prima, e dopo del nuovo Ufizio della Deputazion della Patria, il possente braccio del Serenissimo Dominio, a riparo di sì alto micidial flagello, e a comune salvezza.

Non fia perciò meraviglia, se per tutto quel primo secolo del fortunato nostro vassallaggio, sostenne ella egualmente anche le universali convenienze verso i Luogotenenti, e i Patriarchi, e altri Magistrati Veneti, e verso Principi, e

soggetti forestieri d'alto grado, che di già passarono; destinando all'occorrenza chi gli servisse in nome pubblico, e loro facesse corte. Quindi è per conseguente, che noi troviamo, che li 23. Agosto del 1444. destinò la Città Giovanni Moises, Giovanni Susana, e Giovanni de Castro, a lato del Luogotenente, Jacopo Trevisano, perchè il servissero alla giostra in Cividale (1). E che li 27. Aprile 1423. spedì Giovanni Susana, e Carlo della Torri, perchè andassero incontro sino a Portogruaro, in qualità d'Ambasciadori, à Provveditori Veneti, ch'eran per venire in Patria per assisteri all'unione del Parlamento (2). Così li 3. Settembri 1425. spedì ella Giovanni Moises, e Giovanni de Castro, perchè uniti al Luogotenente accompagnassero sino a Spilimbergo Niccolò III. Marchese di Ferrara (3). Così li 11. Aprile del 1428. destinò Niccolino della Torri sino a Venzone a ricevere Giovanni I. Re di Portogallo (4). E così pure li 11. Maggio del 1463. mandò Gaspari Valentinis incontro a non so che Soggetti oltramontani, perchè gli scortasse nel passaggio che fecero per la Patria, andando a Roma per la Crociata (5). Nello stesso modo troviamo nel mese d'Aprile del 1470. che fu destinato Girolamo Partitagno a servir d'ordine pubblico il Luogotenente in Aquileia, in occasion che Federico III. Imperadori trovavasi in quella Città (6). E i primi di Giugno del 1472. scorgiamo istessamente incaricato Niccolò Spilimbergo ad accompagnare il Cardinal di S. Marco, e Patriarca Marco Barbo, per S. Daniele, Gemona, e Venzone sino alla Ponteba per novi giorni continui, quando da Udine passò in Alemagna come Legato del Papa (7). E troviamo altresì li 4. Febbraio del 1479. spediti in nome pubblico Marquardo Susana, e Giovanni Fontanabona, perchè accompagnassero sino a Valvasone il Provveditor Straordinario Vittori Soranzo, che ritornava a Venezia (8). Molti altri esempli di simil tempera potressimo aggiungere, esaminando le nostre Carte, che tralasciamo per non andar in infinito. Ma non possiamo nondimeno esimerci di non chiuderi le presenti memorie, appartenenti al secolo del mille e quattrocento, col magnifico e singolare accoglimento, fatto i primi d'Aprile del 1498.

(1) Cam. Com. Tom. LXXII. pag. 49. t.°

(2) Annal. Civit. Tom. XXIII. pag. 72. t.°

(3) Cam. Com. Tom. LXXIV. pag. 68. t.°

(4) Cam. Com. Tom. LXXVII. pag. 53. t.°

(5) Cam. Com. Tom. XCVII. pag. 141.

(6) Cam. Com. Tom. CI. pag. 164.

(7) Cam. Com. Tom. CII. pag. 110.

(8) Annal. Civit. Tom. XXXV. pag. 98.

al Cardinal Domenico Grimani, nel solenne suo ingresso al Patriarcato (1). Nel qual incontro la Città alla testa di quel grande apparato, spedì con pompa sino alla Motta Francesco di Tolmezzo, Girolamo Melsio, Bernardino Sbrogliavacca, Francesco Cergneo, e Iacopo Cavalcanti, a riceverlo, e a complimentarlo. Donde assistito continuamente, e corteggiato da tutti e cinque, giunse in Udine, accolto dal Luogotenente, e condotto nella Terra a suon di pifferi e di trombe, fra le vie ripulite e adornate, e fra gli applausi del popolo, per la piazza di Mercato Nuovo, parata anch'essa e adorna di tutto punto, sino al Convento di S. Pietro Martire, e alle Case della Famiglia Soardi. In cui la Città con superbi arazzi, e tappezzerie d'ogni sorte avvagli riccamente allestito l'alloggio, e quello altresì de' Commissarj della Serenissima Signoria: non perdonando a spesa, nè in presentar, come fece largamente, il Patriarca, nè in festoni e apparecchi, e altri addobbi tutti per la funzione. Che credette bene in fine di coronare con pubblica Orazione, recitata in di lei nome dal dotto e celebre suo Cittadino Gregorio Amaseo.

(1) Cam. Com. Tom. CIX. pag. 119.

Ora io vorrei sapere dall'erudito e valente nostro Autore, a qual delle nostre molte riputatissime Comunità, non esclusa nemmeno la vecchia Aquileia, e la nobile e antica Città di Cividale, dia l'animo in quel secolo di spiegare, non dico già così frequenti e continue, ma neppure un piccolo esempio de Memorie così illustri, e atti giornalieri e cospicui d'ingerenza e interesse in tutta la Patria, proprj soltanto di chi s'innalza sopra le altre Comunità, e sostien grado maggiore, e carattere di Capo e di Metropoli. Che se di niuna ei potrà dir tanto, o per dir meglio, se non ci troverà atto nelle altre Comunità, che sappia di Città primaria, o di Capitale, o che si approssimi a verun di que' tanti, di cui va adorna a dovizia la Città di Udine, con qual cuore, e con qual fondamento si è avanzato egli in questa sua Allegazione a a lusingarsi di far bere agli sciocchi e agl'ignoranti, che Udine non è che una semplice Comunità, e che a similitudine delle molte altre, non potrà mai mostrarsi d'aver esercitate separate

facoltative, se non che quelle, che riguardano l'interno della propria Comunità? Colla quale asserzion negativa, convinta una volta che l'abbiam d'impostura, e di falsità, e dacchè Udine sopra le altre Comunità, coi Documenti più autentici, e colla Storia alla mano, mostrà evidentemente, e con tanta abbondanza, l'esercizio di separate facoltative in tutta la Patria, noi veggiam sciolta molto bene, per ogni quistione confession propria del nostro Autore ~~ogni quistione~~: ridotto inconsideratamente, e per mera ignoranza, a provar tutto il contrario di quel ch'era la sua intenzione: e a farci toccar con mano le fondamenta, onde sursero tutte le Capitali: e ad accordare alla Città per conseguente coll'esame del fatto quel grado, che con una falsa ipotesi malamente le volea negare. Premeva allo stesso un pò troppo di tener Udine in uguaglianza, e in parità di stato colle altre Comunità, perchè non trovandosi fra le medesime chi oltre i confini della propria Comunità si meritasse il primato, e la maggioranza, restava libera in certo modo, e sprovveduta la dignità di Capo, e di Metropoli, in disposizion del primo occupante. Ma ci vuol altro che le negative per porre in contingenza alla Città un tal grado, assistita magnificamente, e prima, e dopo la dedizione sin tutto il 1500 dalla piena delle antiche Carte, e da tutta la Storia. Mi perdonerà perciò s'io dico, che fa pietà il vederlo a perdersi inutilmente in negative contro la Città, e per difetto intrinseco di prove, a dover lasciar la sua causa in abbandono, senza poter mai sfoderare dopo il 1400 neppure un Documento, o una Memoria in favor suo, in tutto quel secolo; di dove passa, dopo un sì gran voto, a far cenno a dirittura delle cose nostre al tempo della famosa Lega di Cambrai. Con qual profitto poi, e con qual candore ei lo faccia, il vedremo nel seguente Capitolo; tempo essendo ormai di dar fine al presente: lungo in fatti più del dovere, e rincrescevole forse fino al sonno, e alla stanchezza.

Cap. V.
Delle Memorie più importanti, sì della Città, che del Parlamento, dopo l'anno 1500.

Chiunque cerca onoratamente il vero, e non risente gli urti della passione, e del genio, non potrà a meno di non confessare, col fondamento delle cose da noi narrate nel Capitolo antecedente, con quella fede e integrità, e con quella prolissità ancora, che quantunque sembrar possa fastidiosa, non è però mai soverchia in causa di calunnia, che la Città di Udine, accolta nel 1420 in seno alla Repubblica, in figura e qualità di Capo, e di Metropoli, si conservò anche dopo, non solo intatta una così fatta original prerogativa per tutto quel secolo, ma quel che è maggior cosa, l'esercitò eziandio continuamente sotto gli occhi di tutti, e veggendo, e non richiamando alcuna delle altre Comunità, e non avendo, o pretendendo cosa che sia in contrario, neppure il General Parlamento. Tale passò ella quietamente, munita dello stesso carattere, e decorata della medesima dignità, anche nel secolo del 1500 di cui ora si facciamo a parlare.

Fresca era ancor la memoria dell'ultima incursione de' Turchi, e non era niente di più ragionevole, che il temerne in seguito delle altre. Passò perciò la Repubblica a stringersi in Lega contro que' scellerati, col Pontefice Alessandro VI e col Re d'Ungheria, e Boemia; di che li 7 Giugno del 1501 al solito ne fu data parte anche alla Città, per via del Corriero (1), qui superioribus diebus attulit litteras Serenissimi, et Excellentissimi Ducalis Dominij nostri Venetiarum, de Liga et confederatione Beatissimi Papae Alexandri VI et Serenissimi Regis Ungariae et Boemiae, cum prelibato Serenissimo Ducali Dominio nostro, contra infidelem et impiam Turcorum gentem. Stavano intanto a cuore alla Città le sue fortificazioni, e li 17 Dicembre del 1507 s'indusse a spedir Oratori al Dominio (2), perchè condotte fossero a perfezione; onde con più coraggio ella potesse far testa, in caso di nuove Scorrerie. Ma molestie troppo differenti, e altre disavventure

(1) Act. Deput. Tom. III. pag. 42.

(2) Annal. Civit. Tom. XLI. pag. 96. t.

attendevano in què tempi la Città, perciocchè Massimiliano Re de' Romani verso gli ultimi di Gennaio del seguente anno 1508. a pretesto che i Veneziani gli avean negato il passo e l'alloggio per quattro mila cavalli, col Marchese di Brandemburgo mosse lor guerra dalla parte di Trento, dove i medesimi possedevano Rovoreto; e poscia con altre forze entrò nel Friuli, e s'impadronì di Cadore con altri Luoghi (1). Non tardò la Repubblica a spedire Niccolò Orsino Conte di Pitigliano Generale con Andrea Gritti Provveditore a Rovereto, e Bartolomeo d'Alviano altro Generale con Giorgio Cornaro alla difesa del Friuli.

Dalla parte del Trentino, e di què contorni consistè la faccenda in baruffe e saccheggi di poco momento. Ma non fu così da quella del Friuli, dove l'animoso Alviano li 23. Febbraio entrato in Cadore diede la rotta a Tedeschi, e un dì dopo ebbe a patti quel Castello. E così ricuperato il Cadorino, calò senza indugio in Friuli coll'esercito (2), dove innanzi di portar la guerra sullo stato Austriaco, riputò ben fatto di formar piazza d'armi, destinando a tal oggetto il grosso Villaggio di Tricesimo (3). Allora fu che la Città dal canto suo non mancò nè a diligenza, nè a forza, perchè l'esercito non penuriasse di pane, che gli fece tener pronto continuamente in ragion di cento staia di Formento al giorno, obbligando sotto certe pene sei pubblici suoi Pistori a farè in pane (4) singulis diebus staria sexaginta Frumenti, et illa conducere ad Locum Tricesimi pro usu Exercitus Serenissimi Ducalis Dominij nostri. E per gli altri quaranta staia, impiegando cinque suoi Cittadini, cioè Dionigi Colorido, Gio: Lionardo Fratina, Apollonio Gorgo da Vicenza, Lorenzo Sacchia, e Apollonio Cestari, perchè ne avessero la medesima cura.

Avean contribuito, tanto Cittadini che Compatrioti, gran provvisioni di Formenti pè Soldati, e di Biade per la Cavalleria, parte delle quali per la soprabbondanza fu necessario in fine di vendere. Bellissimo atto conservasi a questo passo nè registri della nostra Cancelleria. Faceva di bisogno un Depositario e Dispensatore del soldo, che avevasi

(1) Annal. Ital. Tom. X. pag. 37.

(2) Candid. Lib. VIII. pag. 38. t.° Bonif. Lib. XII. pag. 491. Pallad. Part. II. Lib. II. pag. 90.

(3) Pallad. ivi pag. 92.

(4) Att. Deput. Tom. X. pag. 49. t.°

raccolto da una tal vendita. e parla convvi=
niente, che in questa elezione ci dovesse
entrare anche il nuovo Ufizio de Deputati
della Patria, siccome quello, a cui per le
condotte di fieni, strame, legna, e altri generi
di contribuzioni e angherie, soliti distribuirsi
alla Provincia per uso e comodo delle Genti
d'Arme in Friuli, noi vedemmo all' anno
1474. che ne fu appoggiata dal Dominio,
come natural sua incombenza, la dirizione
e il ripartimento. Ma non erano ancor nate
le gari, le diffidenze, e le pretensioni, e le
false oppinioni e pregiudizj, introdotti dalla
corruzione e ignoranza di questi ultimi
tempi. Facil cosa fu perciò il vedere addì
27. dello stesso mese di Marzo, Niccolò
Savorgnano Canonico d'Aquileia, e Ipolito
Valvasone Deputati della Patria, a unirsi
di buon animo, senza offender punto i riti
e le costumanze dallora, e come in un sol
corpo, nel Palazzo pubblico della Terra, con
Niccolò Giovanni de Casali di Cortona, Pietro
Corbelli, Asquino Sbrogliavacca, e Pietro
Lovaria Deputati della Città, a farne la
scelta. I quali, rogando l'atto la Cancelleria
nostra del Comune (1), unanimiter et con=
corditer elessero il suddetto Nobile Uomo
Ser Pietro Corbelli, attual Deputato della
Città, in Depositario e Dispensatore del denaro
cavato ex Bladis Equorum, et Frumenti, quæ
missa sunt ad Castra Tricesimi Serenissimi
Ducalis Dominij nostri, tam per Cives et ha=
bitatores huius Civitatis Utini, quam aliorum
Locorum Patriæ. Dovendo esso Depositario
dispensare, e consegnar detti denari, prout sibi
per ipsos Spectabiles omnes Deputatos man=
datum fuerit. Strana cosa forse, e incon=
veniente potrà sembrare una tale adunanza
e mescolamento a què cervelli, che non cercano
il disinganno. Ma pure allora camminavasi
di questo passo, senza sospetti, e senza brighe,
e senza gare di fasto, e di preminenze; e
Dio volesse che non fosse ita mai in disuso
questa santa e benedetta concordia, e la
beata pace, e la unione.

(1) Act. Deput. ibi pag. 50. t.°

Ma torniamo alle imprese dell'Alviano, il quale all'avviso che quelli di Cormons, Castello Arciducale, erano usciti a danni del territorio di Cividale, gli andò sotto, e preso il Castello per assalto, lo mise a sacco. E di là passato nel dì ·22· di Marzo all'assedio di Gorizia, dopo quattro giorni di resistenza, obbligò quel presidio al arrendersi. A sì felici progressi delle Venete insegne s'indussero anche quelli di Pordenone a darsi volontariamente. L'Alviano intanto, occupato ch'ebbe Gorizia, e il suo distretto, piantò l'assedio a Trieste dalla parte di terra, combattuta in quel tempo medesimo da' Legni Veneti da quella di mare, e in pochi giorni ebbe a patti anche quella Città; e, o per dedizione, o a forza d'armi, occupò tutti ancora i Castelli di quel vicinato sino a Postoima (1). E più oltre ~~forse~~ avrebbe portato l'armi vittoriose, se Massimiliano, vedendosi ormai condotto a mal partito, dalla parte di Trento non avesse posto mano a trattati di tregua, che nel dì 30 di Aprile (2) fu segnata fra esso e la Repubblica per tre anni.

Grande allegrezza cagionò un tal esito, così in Udine come fuori, non tanto per la sospensione dell'armi, quanto pel buon successo, e per la felicità dell'impresa. E a dimostrazione del giubilo e dell'esultanza universale, per comando del Luogotenente Andrea Loredano, li ·10· Maggio susseguente si unì il General Parlamento per creare Oratori al Dominio (3) ad gratulandum eidem de victorijs, et Terris nuper felicissime acquisitis et partis in proxima expeditione contra Alemanos. E furon creati Iacopo da Marano Decano del Capitolo d'Udine, Girolamo Nordis Decano di quello di Cividale, colla sostituzione, in caso che uno de' due per una qualche occupazione non vi potesse andare, del Vicario del Vescovo di Concordia, Prodocimo di Porzia, Alvise della Torre, Antonio Savorgnano, e Niccolò de' Casali di Cortona. E son quegli stessi che accenna il Palladio (4), benchè fuori di sito, registrando egli in fallo cotesta Ambasceria al caso che seguì la ricuperazion del Cadore. Ciò

(1) Candid. loc. cit. pag. 29.

(2) Annal. Ital. ivi pag. 138.

(3) Volum. P. Tom. V. pag. 5. in Archiv. Civit.

(4) Pallad. loc. cit. pag. 90. 91.

che sia qui detto a lumi del nostro Autore, perchè non trasandi queste Memorie del Parlamento, che non lo meritano, e comprenda altresì il candore e lealtà, con cui van trattate le controversie; potendosi benissimo sostenere la Città senza rancore, e senza lividezza d'animo, e senza la viltà di sorpassare quegli atti del Parlamento, che gli si convengono. Per contrassegnare al Principe l'universale allegrezza, non ci volea meno del General Parlamento. Ma per le occupazioni giornaliere, e per gli oggetti di vigilanza e sollecitudine, che vuol esser pronta, e alla mano, bastava un Capo, bastava la Città, siccome abbiam veduto in tanti interessi dell'antecedente secolo, e massime nelle guerre col Re Sigismondo, e cò Triestini, e in quelle ancora delle nefande scorrerie de' Turchi, e veggiamo altresì in questa con Massimiliano, in cui la materia de' Formenti, e delle biade da somministrarsi al campo di Tricesimo, passò tutta per le mani della Città: e per effetto della tanto desiderabile armonia e buona intelligenza, passò anche quella, che per forma degli ultimi Decreti, era ingiunta dal Senato ai Deputati della Patria. Meglio ancora potrà comprendere lo stesso Autore la verità di quel ch'io dico, dal vedere coll'esempio alla mano del presente Parlamento, che i medesimi non potean convocarsi, e ben di rado, se non sì per comando dè Luogotenenti, e che i Deputati della Patria, quantunque instituiti fin dal 1474. non avean per anco relazione alcuna col Parlamento, nè ci entravan punto in quella Assemblea. Ci entravan bensì quelli della Città, e sciolto il Parlamento, e dileguati i Membri dell'Adunanza, non restava alcuno che la rappresentasse, o che fosse al caso tutto giorno d'attendere e invigilare al comun bene, toltine i Deputati della Città; sopra i quali, come finquì si è provato, si rovesciò in fatti continuamente il peso delle maggiori cure, e degli accidenti più celebri, e strepitosi della Provincia.

Ma ormai siamo, per valermi delle parole dell'Allegazione, al famoso incontro della guerra

di Cambrai, alla quale l'Autori, abbandonato intieramente e povero di Memorie sotto il Dominio Veneto, dopo quasi un secolo di vassallaggio, si riduce miseramente a ricorrire. Questa, che non fu altrimenti guerra di Cambrai, ma Lega stabilita in Cambrai (1) li 10. di Dicembre del 1508. contro la Signoria di Venezia, fra l'Imperadore, i Re di Francia e Spagna, e Papa Giulio II. in cui vi entraron dappoi anche i Duchi di Savoia e Ferrara, e il Marchese di Mantova: e fu anche ratificata dai contraenti nel Marzo del seguente anno 1509. non incominciò a muoversi se non li 15. Aprile susseguente nè contorni di quà dall'Adda, ove dopo alquante vicendevoli ostilità, finì nella grande giornata lì 14. di Maggio, appellata perciò di Ghiaradadda, in cui ne rimase intieramente disfatto l'esercito dè Veneziani; onde tal terrore vi si sparse per tutte le Città Venete, che in poco tempo si resero al Re di Francia, Crema, Cremona, Bergamo, Brescia, è Peschiera: al Papa, Faenza, Rimini, Cervia, e Ravenna: al Re Cattolico le Città del Regno di Napoli, situate alla spiaggia dell'Adriatico: a Massimiliano Cesare, Verona, Vicenza, Padova, Belluno, e Feltre; e al Duca di Ferrara, Rovigo, Este, Montagnana, e Monselice. Anche la Nobiltà di Trivigi mandò Ambasciatori a Padova ad offerir la Città al Rè dè Romani; ma gli Ufiziali di quel Monarca tanto tardarono, che sollevatosi in Trivigi un certo Marco Calegaro gridando: Viva San Marco, mosse la Plebe contro dè Nobili, e diede campo à Veneziani di spedir colà ottocento fanti a quetare il tumulto, e a tener salda la Città.

In tale stato si trovavan le cose della Repubblica sin tutto il mese di Maggio; nè progressi considerabili avea ancor fatto Cesare verso l'Istria e il Friuli, tolttone pochi Luoghi occupati nell'Istria dal Frangipane, e alcuni altri dal Duca di Brunsvich verso il Bellunese, e dalla parte di Gorizia; per

(1) Annal. Ital. tom. pag. 139. 43. segg.

doò il Principe d'Analt (1) alla testa di circa dodici mila combattenti, videsi bensì a comparire sotto le mura di Udine; ma la Città ebbe cuore di resistervi, e in quest'anno 1509. in cui tutte le Città del Veneto Dominio sino a Trivigi (2), quo omnes Civitates Veneti Dominij ad Tarvisium usque inclusive, profligato Exercitu Veneto in Glarea Abduae, hostibus se dediderè, etiam non visis hostibus, ipsa in tanta rerum revolutione ad XII. millia Alemanorum prope menia habuit, et ad defensionem suam, et eorum repulsionem strenue disposita, eos inde Castra movere coegit; come abbiamo dalla riporta data dai Deputati della Città li 5. Novembre del 1514. a Lionardo Emo Luogotenente d'allora. Rese inutili le speranze di Udine, piegò l'esercito Cesareo verso Cividale, e dopo una qualche azione al Castello di Rorazzo, pose l'assedio a quella Città, che si difese con particolar valore (3), e obbligò quelle truppe a ricedere, e a ricovrarsi di bel nuovo a Gorizia (4). Del qual esito passò a darne conto al Dominio con solenne Ambasceria, riportandone del medesimo il meritato applauso, e i più significanti rendimenti di grazie.

Intanto il Popolo di Udine commosso altamente dai danni e grandi avanie de' Tedeschi, in un Consiglio straordinario convocato addì 8. di Giugno del presente anno 1509. per via di Giovanni da Fagagna, uno dè Decani rappresentanti allora tutto il Popolo della Città, propose al medesimo, che atteso che la Città di Udine (5) a tempore felicis obedientiae citra semper perseveraverit in sua constanti fide erga Serenissimum Ducale Dominium nostrum, e che di presente ella veniva molestata, e depredata foris per Villas et Loca Patriae dalle genti Cesaree, con uccisione e prigionia d'uomini, e con perdita degli animali e altre robbe che si trovavano, e con rovina della Città e dè poveri Contadini, a motivo che non aveasi sufficiens presidium ad conservationem nostram et huius Patriae, si dovesse creare Oratori a piedi del Dominio a supplicarlo a voler spedire in hanc Civitatem et Patriam unum validum et sufficiens presidium

(1) Annal. Ital. ivi pag. 512. Bonif. loc. cit. pag. 510.

(2) Annal. Civit. Tom. XLII. pag. [illegible]

(3) Annal. Ital. ivi.

(4) Pallad. loc. cit. pag. 99.

(5) Annal. Civit. Tom. XLI. pag. 130.

Equitum et Militum ad conservationem nostram, cum uno strenuo et excellenti Gubernatore dictarum Gentium. Alla qual proposizione fu preso per omnes de dicto Consilio, nemine dissentiente, che si dovessero eleggere duo Oratores Populares, che avessero a presentarsi al Dominio ad supplicandum ut supra. Et rimasero eletti lo stesso Giovanni da Fagagna, e Bernardo del Pozzo altro Decano, qui subito recedere debeant, et ire ad legationem suam. Da questa Legazione certamente dipendono le Ducali piene d'affetto, e di riconoscenza, dirette dal Senato ai Deputati della Città, nove giorni dopo che furon creati e spediti cotesti Oratori, cioè li 17. dello stesso mese di Giugno; tutto che in esse Ducali non si contenga più che un ampio encomio, e un esimia continua lode alla[1] costantissima e inviolabil fede della Città; e niente dicasi intorno alle milizie, che supplicavansi dagli Oratori: meditando tutt'altro in quel frangente la Repubblica, impegnatissima con tutte le sue forze non solo a ricuperar Padova, come anche le venne fatto li 17. Luglio susseguente (2), ma eziandio a sostenerla contro Massimiliano, che si credea a momenti che calar potesse in Italia, e che il suo turbine andasse tutto a scaricarsi sopra quella Città (3).

Se anche il Parlamento spedisse Oratori a Venezia in quest'incontro, io nol so dire, non essendomi mai capitata alle mani Deliberazione alcuna Parlamentaria, che me ne certifichi: Egli è certo bensì, che una copia delle Ducali scritte alla Città, concepita appuntino co' medesimi termini, e colle stesse stessissime parole, fu rilasciata nel medesimo giorno 17. Giugno anche ai Prelati, Castellani, e Comunità della Patria: e che tanto nell'esemplare della Città, che in quest'altro, se ne protesta il Senato, di averne avuto autentica prova della fede inconcussa, sì della Città, che della Patria (4) e per esperienzia, e per el Luogotenente nostro, e per i Magnifici vostri Oratori appresso noi residenti; di modo che par fuor di quistione, che anche il Parlamento vi ci avesse spedito la sua Ambasceria. Nulladimeno confesso il vero, che me ne resta un forte dubbio, non essendo verisimile, che

(1) Stamp. nostr. pag. 106.

(2) Annal. Ital. ivi. pag. 49.

(3) Annal. Ital. ivi. pag. 51.

(4) Stamp. Avveri. pag. 65. Ristamp. pag. 74.

in sì gran tumulto, e in mezzo alle scimitarre, e fra le stragi e gl' incendj, che tenean sossopra tutta la Patria, il Parlamento avesse avuto campo di unirsi quietamente nella Città. Di che tanto più ne cresce l' argomento, quanto che veggiam dirette le suddette Ducali, non già al Parlamento in corpo, come sembra che il volessi una solenne legazione a nome suo, ma distintamente, e separatamente a' Prelati, Castellani, e Comunità: Avea già supplicato la Città colla sua legazione, e per se medesima, e per tutta la Patria, ad conservationem nostram, et huius Patrie, e a sollievo della povera Contadinanza, perchè il Dominio spedisse in hanc Civitatem, et Patriam, un buon corpo di milizia a piedi, ed a cavallo, condotto da un eccellente e bravo Governatore: il perchè niente più facile, secondo ch' io penso, che coteste due Ducali, che in sostanza non son che copia l' una dell' altra, fossero in fatti una cosa stessa, e un doppio effetto della medesima legazione: e che il Senato, non essendo per allora in disposizione di consolar la Città sul punto delle milizie, in quel giorno, e in quel momento che le diresse alla medesima, le diffondesse in sì dure circostanze, a tutti ancora i Giurisdicenti della Patria, perchè non iscemasse la loro costanza, e si mantenesse in ogni modo fra essi la fiducia, e la calma.

Comunque però siasi un tal fatto, che poco c' importa, ella è ben cosa compassionevole il vedere il nostro buon Autore, a prendere in fallo queste due lettere Ducali di commendazione, e di rincoramento, affatto simili; e a bersele saporitamente per due Documenti di dedizione della Città, e del Parlamento al Dominio, a segno che gonfio più del dovere per questa Carta, che tutt' altro significa, e che unicamente adduce in tutta quella lunga guerra, e che forse non è sua, non ha rossore, appena incominciate le ostilità, e molto prima che in Friuli vi nascesse mutazione alcuna, o novità di stato, a tentare innanzi il tempo di farsi bello colle penne altrui, e di avventurare allegramente la proposizione, che quest' atto di dedizione forma il termine del secondo stato, tanto del Parlamento, che della Città. Ma è da sapersi

in questa guerra, di cui l'Autore mostra di non capirne, nè il principio, nè il fine, che il Friuli nel 1509. tuttavia difendevasi valorosamente; e che li 13. Settembre dell'anno medesimo, essendosi portati la notte antecedente Giovanni, e Girolamo Savorgnani alla testa di otto è più mile paesani (1), pro defensione, et conservatione huius Patriæ, ad faciendum Castra versus Goritiam, et Alemanos nobis mortalissimum, et crudelissimum Bellum inferentes: e avendo essi in quella mattina espugnata virilmente, e incendiata la Cinta di Cormons; nè avendo modo quella povera Milizia diu se sustentandi, et alimentandi in Castris, la Città zelantissima mandò una colletta al Clero, è alle Fraternite, è a tutti i suoi Cittadini, per unir trecento staia di Formento; ordinando ai Deputati, che illud totum fiat in pane, è di giorno in giorno mittatur bono et amore Dei ad Castra ipsis pauperibus Rusticis, ne cogantur fame inde recedere, cum totali ruina totius Patriæ. Non è però per questo, che anche i Tedeschi non iscorrissero, e danneggiassero malamente il paese; i quali, oltre la strada che aveano di Gorizia, e della Chiusa di Plezzo, s'impadronirono eziandio, come abbiamo dall'atto dei Deputati della Città del dì 4. dello stesso Settembre, dell'importante luogo di Tolmino (2), per quem eis patet totus accessus in Patriam. Erasi in aggiunta reso infermiccio e cagionevole il Provveditore Francesco Capello, è non potea propter eius infirmitatem se aliquo modo exercere circa necessaria, et occurrentia Belli. Per la qual cosa furon costretti i Deputati a spedire Oratori al Dominio, Bartolomeo Brugnis, è Pietro Corbelli, perchè il supplicassero a volere huic suæ fidelissimæ Terræ Utini cum omni celeritate providere de alio dignissimo Provisore, et præsidio convenienti Peditum et Equitum, prout suæ Sublimitati expedire videbitur.

Chiara cosa è adunque, è per quel che si è detto, è per quanto saremo ancora per dire, che non solo in quest'anno, ma nè anche la campagna appresso, che fu nel 1510.

(1) Act. Deput. Tom. V. pag. 131. t°.

(2) Act. Deput. ibi.

mutazione alcuna di stato non accadde in Friuli, conciosiacosachè anche in quel torno finì ogni cosa in ostilità, è in reciproche scorrerie, come addivenne li 15 Maggio, chè i Tedeschi usciti fuori di Gorizia, avean saccheggiato improvvisamente, e incendiato le Ville di quel vicinato; e dubitavasi ancor di peggio, atteso massimamente che (1) iam prope sit tempus messis, et colligendi fructus existentes in agris. Laonde la Città, che non avea ancor fatto le occorrenti provvisioni contra inimicos pro conservatione huius Civitatis, et Patriae, quia semper speravimus de pace, diedesi gran pensiero, e con ogni sollecitudine tamquam Metropolis, et Caput huius Patriae, è per servir d'esempio alijs Civitatibus, et Castellanis huius Patriae illud idem pro viribus faciendi, il giorno appresso, che fu li 16 di quel Mese, prese decreto nel suo Consiglio, proposto e dettato da due ben distinti e nobili Castellani in qualità di Cittadini, Antonio Savorgnano, e Gio. Francesco Sbrogliavacca, di levar dugento Cavalli a spese de' particolari Cittadini, sotto la condotta (2) d'Enea Gonzaga de' Marchesi di Mantova. E deliberò di spedire Oratori al Dominio ad esporre, e a supplicare, che perseverando essa nella sua costante e inconcussa fede, pronta in ogni tempo pro conservatione ipsius Civitatis, et Patriae, ac Status prelibati Serenissimi Dominij, nedum tenues facultates suas, verum etiam proprium sanguinem, et vitam dare, degnasse egli di mandare in questa sua Patria illud validum et sufficiens presidium Equitum et Peditum, quod sit sufficiens ad resistendum, et comprimendum hostiles gentes Cesareae Maiestatis, quae quasi singulis diebus faciunt incursiones, et depredationes, et incendia per diversas Villas, et Loca Patriae.

Ma la guerra in Polesine, e in Lombardia contro il Re di Francia, il Duca di Ferrara, e lo stesso Massimiliano, che soli tuttavia persistevano nella lega, teneva occupate troppo le forze della Repubblica (3), in quest'anno, perchè la medesima consolar potesse intieramente la Città. Sembra nondimeno

(1) Annal. Civit. Tom. XLI. pag. 167. t°

(2) Pallad. loc. cit. pag. 103.

(3) Annal. Ital. ivi. pag. 57. segg.

ch' ella spedisse qualche numero di fanteria e cavalleria; ma che contritta dalle circostanze della guerra, gliene dovesse dare ben presto la marchia: lasciando alla nostra difesa unicamente alquanti cavai leggieri, la maggior parte Albanesi, al dir del Guicciardino (1), e delle provincie circonvicine della Grecia, appellati perciò alla greca col nome di Stradiotti: genti codarda, secondo che attestano i nostri Annali, disubbidiente, e indisciplinata, e che resisteva fino ai comandi del Provveditor Generale. Ciò che diede ansa ai nemici di scorrere impunemente, e saccheggiare molti Villaggi della Patria, e particolarmente Ville Vicentina, dove recarono un danno intollerabile del valore di ben due mila Ducati d'oro; come il tutto raccoglieti dalla Convocazione de' 21. di Ottobre, tenuta dalla Città, perchè anche il rimanente delle Ville aliacenti, non restasse esposto alla rabbia, e al furor de' Tedeschi; e per creare un Oratore a piedi del Dominio, come in fatti seguì nella persona di Gregorio Amaseo (2), ad exponendum prędicta, et supplicandum, quod quam celerius fieri potest prælibatum Serenissimum Ducale Dominium nostrum dignetur sub solita clementia, et benignitate, mittere in hanc suam fidelissimam Patriam, ad præsidium et tutelam ipsius, ad minus ducentos Equites strenuos, et obedientes mandatis Clarissimi Domini Provisoris Generalis. Tali furono le vicende, e tal fu l'esito dell'anno 1510.

Entra ora con più ferale aspetto l'anno del 1511. anno memorabile per la Città di Udine: pieno di tumulto, e di ferocia, e colmo e ridondante d'accidenti calamitosi, e di miserie; e a cui propriamente s'appartiene la mutazion di stato per la prima volta, come vedremo, nell'ostinata guerra coll'Imperador Massimiliano. Dieder principio ai mali della sventurata Città i rancori, e le malnate discordie fra Cittadini (3), quibus opulenti pene omnes graviora bello passi sunt. come assicura il Candido, Scrittor di quel tempo, e che si trovò involto anch'egli in quella tragedia, e a gran fatica ci potè campar la vita (4); a cui perciò rimettiamo i nostri Leggitori. A noi basterà il dire, che in quel tumulto suscitato il Giovedì di Carnovale,

(1) Guicciard. Stor. Lib. 11.

(2) Annal. Civit. Tom. XLI. pag. 188.

(3) Candid. loc. cit. pag. 39. t.°

(4) Pallad. loc. cit. pag. 107.

che fu li 26 di Febbraio, dal partito de' Savorgnani contro quello de' Turrieni, fa orrore il vedere presso quell'Autore il sacco bestiale, e gl'incendj orribili di tante case, e la strage de' migliori, e de' più illustri Cittadini, e oltre il gran numero de' morti, la miseria di tant'altri, l'avvilimento, la fuga, e il bando volontario da queste nostre contrade, onde la Città afflitta, rimase tutta in lutto e in desolazione. Vi si aggiunse nel seguente mese di Marzo l'altro flagello del memorando Terremoto di quest'anno, secondo che attesta lo stesso Candido. Con cui van d'accordo i pubblici nostri Annali, # ~~e quali sotto il dì ... d'Aprile si discriveva la Città in menti, per provvedere d'alloggio il Luogotenente, a cui [illegible] del Terremoto erasi già ruinato da' fondamenti il Palagio di sua residenza in Castello (1); ciò che rende manifesto l'error del Palladio, che differisce una tal disgrazia al giorno 26 di Maggio (2).~~ Ruinò col Palagio del Luogotenente anche il rimanente delle tante e sì folte case, ed edifizj, ch'eran situati ab antico sopra quel Colle; e crollò nel piano tutta la Città, di modo che i Cittadini si ridussero per più notti a starsene fuori a campo sotto le tende; e più oltre ancora durò il fracasso e lo spavento, per le replicate scosse che accaddero in più tempi dell'anno. A sì tristi e lugubri avvenimenti si unì per colmo del suo destino una fierissima pestilenza, che lungamente afflisse la desolata Città, e in cui tale e tanto, per testimonianza del Candido che vi si trovò presente, era il numero de' cadaveri che si portavan fuori da quasi tutte le case, che dovean tradursi con orrendo spettacolo alla sepoltura sopra i carri, e seppellirsi alla rinfusa nelle pubbliche vie, per non aver più campo di riceverne i luoghi sacri; ascendendo, secondo che testifica quell'Autore, oltre i dieci mila il numero de' morti in quattro mesi, che durò quell'orribil contagio. Si accoppiò alla perfine anche la fame: <u>intus pestis famesque, foris gladius</u>, dice il Candido a questo passo.

e ne additano il giorno e l'ora, nella Convocazione del dì 30 di quel Mese, tenuta (1) <u>in Monasterio Fratrum Sancti Francisci interioris, in Anticamera Residentie Magnifici Domini Locumtenentis; in quo loco residet ad presens, propter ruinam Castelli huius Civitatis, factam die Mercurij 26 presentis mensis Martij circa horam vigesimam, ex ingenti et horrendo terre motu.</u> Dove perciò si deliberò d'andare col Luogotenente a far la rivista de' danni cagionati dal Terremoto alle Porte, alle Torri, e alle Mura della Città. In questo giorno adunque 26 di Marzo accadde il gran fracasso, e insieme col Castello ruinò da' fondamenti il Palagio di residenza del Luogotenente (2); e non, come forse per error di stampa leggesi nel Palladio (3), <u>nel giorno vigesimo sesto di Maggio</u>.

(1) Annal. Civit. Tom. XXI. pag. 212. t.°

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 215.

(3) Pallad. loc. cit. pag. 108.

In tali angustie trovavasi l'infelice Città, in tempo che il Luogotenente Alvise Gradenigo ebbe ordine da Venezia di chiamar la Patria a voler soddisfare il Governator Generale dell'Armi Baldassare de Scipioni della paga del secondo Mese, per cent uomini a cavallo. Fece egli pertanto addì 4 di Giugno unir la Convocazione della Città (1), ut hæc fidelissima Civitas tamquam Caput et Metropolis huius Patriæ, volesse darne il buon esempio, e soddisfar con prontezza d'animo alla sua porzione. Ciò ch'ella tosto adempì, deliberando anche in sì dure circostanze, che ad ostendendum bonam mentem et promptitudinem huius Civitatis erga Serenissimum Ducale Dominium nostrum, fossero sborsati a tal fine dalla sua cassa pubblica cento Ducati d'oro. Ma ecco in questo stesso Mese le truppe di Massimiliano a sorprendere di bel nuovo il Friuli. Avea l'Armata Veneta avuto la peggio sul Veronese, e l'era convenuto ritirarsi a Lunigo, e poscia a Padova, lasciando aperta la strada à nemici di venire a postarsi a Vicenza, e di passar senza intoppo, come fecero, sotto le mura di Trivigi: impegnando in cotal modo tutte le forze della Repubblica a sostener quella Città. Colse il gran momento il Duca di Brunsvich, e alla testa di poderose truppe calò in quel mentre anch'egli in Italia; e incamminatosi alla volta del Friuli, s'impadronì di Castelnuovo, Conegliano, e Sacile (2). Divvrsifica alquanto il fatto di questa spedizione il Candido, che vivvra in quel tempo, e dice, ch'ella non fu che uno staccamento d'otto mila Fanti, e due mila Cavalli dal grande Esercito degli Alleati sotto Trivigi; e questo sotto la condotta di Giorgio di Liectenstein, di Cristoforo Rauber Vescovo di Lubiana, e di Antonio Mauro da Trento; i quali in otto soli giorni s'impadronirono di tutto il Friuli, toltane Gradisca, che dopo cinque giorni di resistenza, anch'essa si rese. In qualunque modo nondimeno siasi un tal fatto, ella è cosa certa per testimonianza, e del Candido, e degli Annali d'Italia, che l'occupazion del Friuli per conto di Massimiliano fu mandata ad effetto in brevissimo tempo; e che prese che furono le suddette Terre, l'osti Alemanne impadronendosi per ogni dove di

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 221.

(2) Annal. Ital. ivi. pag. 69.

tutti i Luoghi, s'incamminò a gran passi alla volta di Udine; e che giunta chè fu al Villaggio appellato Rive del Tagliamento, il giorno decimonono di Settembre ne intimò la resa in iscritto, sotto pena di mandar la Terra a ferro, e a fuoco, in caso di resistenza. Non mancava altro in quest'anno terribile alla meschina Città, avvilita da tanti infortunj, smunta di provvisioni e di danaro, esausta di popolo e di cittadini a cagion del sacco del Giovedì Grasso, e della peste che tuttavia continuava, indebolita dal Terremoto e mancante delle sue fortificazioni, e quel che importa ancora più, abbandonata dal forte delle Milizie, e a riferto del Candido, fin dalle Cernide, condotte anche queste da Antonio Savorgnano verso Sacile, a pretesto di soccorrer Trivigi. Fu costretta ella pertanto adattarsi alle infelici sue circostanze, come abbiamo da una seconda lettera de' Commissarj dell'Esercito Alemano de' 20. dello stesso Settembre, da noi dovute l'una e l'altra alla diligenza di Gian-Francesco Palladio(1): e a ricever la Legge dalla superiorità dell'armi Cesaree, già innoltrate sino alla Villa di Colloredo di Prato. Dove, dopo aver accompagnato con lagrime, e con singulti il Luogotenente Gradenigo, che licenziossi da Udine, spedir dovette Ambasciadori ad arrendersi, e ad obbligarsi in termine di sette dì allo sborso di ben tre mila Ducati d'oro, pro mulcta seu subsidio; riservando i Commissarj all'arbitrio di Cesare la reintegrazione della medesima allo stato, giurisdizioni, e preminenze di prima, e che godeva al tempo de' Patriarchi in dicta Terra, et universa Patria Fori-Iulij.

Ma non andarono appena cinquanta giorni, che si vide cangiar faccia la fortuna. Due piccoli fatti accaduti ultimamente, precipitarono in momenti ogni progresso di Massimiliano. Verona era rimasta troppo scarsa di presidio, e con soli fanti; il perchè Gian-Paolo Baglione Governator Generale allora dell'armi Venete a quelle parti, spedì cinquecento Stradiotti a cavallo, che si diedero a infestar què contorni in modo, che quella Città pareva assediata, e non potea ricever vettovaglie. Erasi mosso dall'altro canto il Conte di Grosnich Tedesco con trecento cavalli da Marostica a Trivigi, che incontrato nè contorni di Bassano da secento cavalli Veneti, dopo varia fortuna n'ebbe in fine una total sconfitta. Intralciatesi in cotal modo le cose

(1) Pallad. loc. cit. pag. 111. 112.

della Lega, e non potendo più gli eserciti per le pioggie, e per le strade rotte, ricevere vettovaglie, furon costretti i Collegati a levar l'assedio a Trivigi, e ritirandosi a ridursi a pensare alla difesa di Verona. Anche il Duca di Brunsvich, secondo gli Annali d'Italia, se ne tornò in Germania; ciò che servì di facilità a Veneziani per ricuperar Vicenza, e tutto il Friuli, a riserva di Gradisca (1). Secondo il Candido però, per quel che s'attiene al Friuli, Massimiliano stesso in una dieta da lui tenuta nella Città d'Inspruch, previde un esito così fatto (2), Germanis nil minus quam muniendis Locis consulentibus, i quali in fatti, postquam innumeras pecunias ab incolis extorsere, Marianum a tergo relinquentes, ad expeditionem Tarvisinam reversi sunt. In ogni modo nondimeno, sciolto che fu l'assedio di Trivigi addì 16. di Ottobre, sortì li 4. di Novembre da quella Città (3) alla testa delle truppe Gian-Paolo Gradenigo Provveditor Generale dell'esercito, destinato dalla Repubblica a ricuperare il Friuli; e trovavasi già il dì 9. di quel Mese nella Villa di Cordenons. Di dove scrisse in quel giorno una calda e affettuosa lettera d'invito alla Città, siccome quegli, che nel 1509. era stato suo Luogotenente. Ma non avea ella bisogno d'impulsi in un negozio, ch'era di tanto suo interesse; e al primo cenno fattole dal Governator Generale dell'Armi Baldassare de Scipioni, il quale sfuggito avendo l'occhio de Teleschi, con quattrocento fanti tuttavia trovavasi in Rivolto, non avea tardato la Città un momento, e in quel dì medesimo 9. di Novembre avea spedito dieci suoi Cittadini a quel Villaggio, a segnare in di lui mano la dedizione. Per la qual cosa il giorno susseguente 10. di quel Mese, essendo egli capitato in Udine alle ore 15. con quella Milizia, Ricciardo Fontanabona a ciò destinato dal General Consiglio appellato d'Aringo (4), praesentavit, et consignavit allo stesso in persona, e alla presenza de Deputati della Città, e di gran copia di Cittadini, nomine totius huius Populi Utinensis Claves omnes Portarum huius Civitatis, et meniorum Terre Utini, ibidem nomine

(1) Annal. Ital. ivi pag. 70.

(2) Candid. Loc. cit. pag. 41. t.°

(3) Bonifac. Loc. cit. pag. 517. 518.

(4) Act. Deput. Tom. V. pag. 281. t.° 282.

prelibati Serenissimi Ducalis Dominij Venetiarum eas acceptantis benigne, humiliter ac devote et tamquam a personis fidelissimis Illustrissimi Ducalis Dominij Venetiarum eas in se retinentis. Capitò in quel giorno stesso alle ore 16½ anche la Lettera del General Gradenigo (1), a cui rispondendo alle ore 18 diede conto la Città del suo operato (2), e qualmente ella il giorno antecedente avea prevenuto l'intenzion sua, è avea già fatto la dedizione in mano del Governator Generale de Scipioni, come dagli Ambasciadori speditigli averà egli ben potuto comprenderi, e inquanto occorresse, per tenor delle presenti, la facea di bel nuovo in mano di S. E.

Ma di ciò non era ancor contenta la Città. Nella creazione de dieci Ambasciadori, erasi ingiunta loro dal Consiglio la commissione di darsi indifferentemente, tanto al General Gradenigo, che al Governator de Scipioni, che al Provviditore ancora di Marano, o etiam alicuilibet eorum; la qual Fortezza, secondo che osservammo coll'autorità del Candido, era stata lasciata indietro dall'imprudenza, e troppa fretta de Tedeschi. Risolse ella pertanto il giorno appresso, che fu li 11 di Novembre (3) ad abundantiorem cautelam, benchè credesse, che la prima obedientia prestita al Strenuo Domino Baldassar Scipione avesse a bastare, di mandar nuovamente, per exequir la commission facta per la Terra nostra in lo crear delli X Imbassiatori, al Gradenigo gli Ambasciadori medesimi a rinovar l'atto, colle stesse commissioni e capitoli, che avea fatto prima col Scipione. Contenevano questi primieramente, che gli Ambasciadori prestar dovessero obbedienza alli soprascritti, e cadauno de loro Signori, a nome della Serenissima et Inclita Ducal Signoria de Venexia. In secondo luogo, che supplicar dovessero alli soprascritti Signori li piaccia haver salvi et securi in lo honor, aver, et persone, tutti li Cittadini della Terra de Udene. E per terzo finalmente, che la Terra de Udene, et Loghi subietti, et Ville si del del Capitaneato, come Ville Comuni, siano servate, et mantenute in quel stado, esser, condition, e privilegi, che per avante erano sotto la prelibata Serenissima Ducal Signoria de Venexia. Al qual passo può sembrar ben ragionevole la curiosità di saperi, per qual cagione, è con qual diritto

(1) Act. Deput. ibi.

(2) Act. Deput. ibi. pag. 282. t.°

(3) Act. Deput. ibi. pag. 283.

includesse la Città in cotesti suoi patti e capitoli la preservazione, e manutenzion dello stato, esseri, condizione, e privilegj, non solo delle Ville del suo Capitanato, ma eziandio di quello delle Ville Comuni. Punto, che non potremo meglio illustrare, che col fondamento delle vecchie Carte.

Comuni si dissero coteste Ville, perchè non infeudate come le altre, nè soggette in conseguenza a verun particolare Giurisdicente. Dove perciò la Città colla sua figura si mantenne sempre nel diritto al caso della guerra, di far Leve di Milizie, come con esempj ben molti ed abbondanti si è dimostrato nel precedente Capitolo. Professò ella pertanto in ogni tempo una particolar cura, e una spezie di protezione di queste così fatte Ville. E allorchè il Luogotenente Francesco Veniero nel 1469. si avea fitto in capo di assoggettarle alla giurisdizion del Miniscalco della Patria, non vi fu altri che la Città, che uscisse in campo a difenderle, e l'accordo con Cividale ne riparasse il colpo, come può vedersi nelle due Convocazioni de' 9. e 16. Novembre di quell' anno (1). Per rendere ancor più forte, e più universale il ricorso, ebbe ella mano intanto d'impegnare in questo anche il General Parlamento, che destinò quattro soggetti a insistere presso i Luogotenenti, perchè una sì fatta novità non avesse luogo. Ma pure con tutte queste diligenze, circa due anni dopo Biagio Quartario Miniscalco della Patria facea ogni sforzo, per metter mano in quelle Ville, et eas trahere sub se, et Officio suo. Per la qual cosa la Città li 22. Luglio del 1471. unì tosto la Convocazione, ed espose (2), quod nisi provideatur, et fiat ipsi resistentia, sicut alias fuit deliberatum in Parlamento, il Miniscalco facilmente avrebbe ottenuto il suo intento, quod erit in magnum damnum Rusticorum, seu Massariorum dictarum Villarum; i quali per ogni minima cosa verrebbero strascinati a quel tribunale, e condennati in dieci, e in venticinque lire, ed anche in maggior somma; laddove stando al giudizio ipsarum Villarum, non potiano condannarsi che in quaranta denari. Prese ella pertanto, che dovessero

(1) Annal. Civit. Tom. XXXIV. pag. 23. 24. t.

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 140. t.°

ricercarsi illi quatuor, deputati alias per Parlamentum ad hanc rem, acciò comparissero avanti il Luogotenente, e lo supplicassero a voler dichiarare, che non si facesse novità, e che il Miniscalco non dovesse ingerirsi in quelle Ville. Deliberò pure senza risparmio di spesa la destinazione di quattro Notaj, che nella Cancelleria del Luogotenente, e in tutti i rogiti della Notaria, raccor dovessero le ragioni, e i fondamenti, per sostenere un tal punto; e diede ordine ad Antonio Tolluzio, uno della Convocazione, quod tamquam Advocatus debeat intervenire pro Rusticis, et Dominis Mansorum dictarum Villarum, et defendere totis viribus. In somma tanto ella fece, e tanto si adoperò, che le Ville Comuni rimasero sempre nello stato suo naturale, e liberi in ogni tempo, ed esenti dalla giurisdizione del Miniscalco. Quindi è, che i Luogotenenti stessi riconobber dappoi, e autenticaron col fatto la figura della Città, conciossiache bisognando loro una qualche informazione, o notizia intorno a quelle Ville, non furon soliti di far capo ad altri che alla medesima; come accadde nella Convocazione de 6. Settembre del 1474. in cui Marin Malipiero Luogotenente di quel tempo fece intendere ai Deputati (1), quod ipsi deberent ordinem dare, quod Communitas nostra deberet mittere aliquos ex Civibus suis in Villis Communibus ad scribendum omnes illos, qui solvunt fictus, seu redditus aliquos cuiuscumque conditionis aliquibus Clericis seu Ecclesiasticis, et quantum solvunt, et super quibus rebus seu possessionibus, et quibus Clericis et Ecclesiasticis. Sembrò per vero dire troppo pesante la spesa alla Convocazione, ascendendo allora le Ville Comuni al numero di 47. Si esibì nondimeno d'incontrare il comando, a condizione che fossero chiamati in Udine que Comuni, a depor con giuramento la verità delle cose. Ed ecco i veri fondamenti, ecco il diritto, per cui la Città volle incluse anche le Ville Comuni ne patti, e ne capitoli della sua dedizione al Dominio nel 1511. Ciò che a mio giudizio, far risplendere sempre più l'esser suo, e la sua real figura di Capo di questa nobil Provincia.

Non è ora espression che basti a ben dichiarare il sentimento, e la compiacenza grande che concepì la Repubblica, per questa nuova dedizione della Città: nè meglio noi potremo dichiararla, che colle parole stesse del Decreto,

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 197. t.°

ch' ella prese nel Consiglio di Pregadi alli 21 dello stesso Novembre, in capo a dieci giorni, dacchè la Città era tornata alla sua divozione, nel modo che segue (1): Essendo per Clementia Divina ritornata a la prima obedientia nostra la Città de Udene. Si come quella è Capo principale de tutta la Patria del Friul, cussi è da provider che li sia mandato per governo una persona de quella auctorità, et experientia, che in questi tempi et occorrentie se ricerca, per mantenere quelli Populi in la fede loro verso la Signoria nostra. Queste poche significantissime parole, dovrebbe il nostro Autore tener sempre sotto gli occhi, per comprendere a chi siasi ridotto egli a dare in certo modo la mentita, là dove in tutto il corso della sua Allegazione non fa altro che dire così alla cieca, che il Parlamento e non la Città, si è il Capo della nostra Provincia: e che il Luogotenente non è Luogotenente d' Udine, ma della Patria. Noi non ci perderemo dietro a queste baie, che non importano che cavillo, e pertinacia, e non servono ad altro che a smentire inutilmente il fatto, e i decreti, e le dichiarazioni amplissime del Sovrano. Diremo nondimeno, che tanto in questa dedizione, che in quella del 1420. la Città non fu accolta mai dal Dominio, se non qual era, in qualità di Capo e di Metropoli del Friuli; e che siccome vedemmo in quella del 1420. così veggiamo anche in questa del 1511. che la rimanente Provincia, senz' altra dedizione, fu presa sempre come un accessione, e adesion naturale del Corpo al suo Capo: dicendosi chiarissimamente in quest' incontro, nelle Commissioni date al Luogotenente, e Provveditor Generale Andrea Trevisano (2): Committimus tibi Nobili Viro Andreę Trivisano Equiti, dilecto Civi et fideli nostro, quod de nostro mandato vadas in nostrum Locumtenentem, et Provisorem Generalem Terrę nostrę Utini, et totius Patrię. Quam Terram et Districtum, et homines ipsius Regiminis reges et gubernabis, et manutenebis ad honorem nostrum, et Communis Venetiarum. Quelle espressioni di Terrę nostrę Utini, et totius Patrię, e di quam Terram et Districtum, chi mai potrà negare, che non voglian dire, che della Terra nostra d' Udine, e dell' intiera Patria, il Trevisano era spedito Luogotenente: La qual Terra e suo Distretto egli doveva

(1) Lib. Commiss. Andr. Trivisan. Locumtenent. pag. 25.

(2) Lib. eod. pag. 1.

reggeri, e governare? I Documenti in tempo di dedizione son decisivi, e perciò si vuole aver grande attenzione a questi Commissioni del Trevisano, che fu il primo, che venisse a reggere La Città e Distretto, dopo che la medesima avea fatto ritorno alla divozion del Dominio: nelle quali ripetonsi fedelmente ed appuntino i patti stessi, e i capitoli della dedizione del 1420. La cui preservazione e mantenimento si commette unicamente al nuovo Rettore, e la custodia delle chiavi delle Porte della Città (1). E in quanto alla Patria separatamente dalla Città, non gli si raccomanda niente, se non che debba stare attento (2), ad assecurari faciendum Patriam, et teneri stratas bene securas, perchè i Mercatanti potessero camminar per tutto cum bona securitate. Del Parlamento poi neppure una sillaba in tutte queste Commissioni.

Vegga ora il nostro Autore a quanti inganni in una volta, e a quante fole ha egli dato mano, allorchè si è sognato fin dal 1509 due dedizioni: una della Città, e l'altra del Parlamento. Niuna dedizione nacque, o potè nascere prima del 1511 e questa per parte della sola Città: e neppure essa diede fine ai cambiamenti, e alle peripezie, che nacquero in Friuli, nella lunga guerra con Massimiliano. Entrò l'anno 1512 con qualche miglior aspetto per le cose nostre: essendo riuscito a Papa Giulio II di condurre Massimiliano Cesare ad una tregua di dieci mesi colla Repubblica, mediante lo sborso di cinquanta mila Fiorini Renani (3). Quindi la medesima verso il fine di quell'anno si diede a trattar di pace seriamente con Matteo Langio Vescovo Gurgense, Plenipotenziario in quel tempo dello stesso Massimiliano in Italia. Ma postosi di mezzo imperiosamente il Papa, tali e tante, e così dure condizioni vi appose, che la Repubblica, benchè indebolita non poco per le grandi spese incontrate in questa guerra, generosamente ricusò il partito, e diedesi a intavolare accordo e Lega con Luigi XII Re di Francia: che le venne fatto di conchiudere (4) entro il mese di Marzo del 1513. Sciolto ogni trattato con Massimiliano, nel cui partito erano entrati di bel nuovo il Re Cattolico, e Papa Giulio, gran

(1) Lib. eod. pag. 1. 4.° B.

(2) Lib. eod. pag. 4.

(3) Annal. Ital. ivi pag. 79.

(4) Annal. Ital. ivi pag. 91.

guerra il Dominio ebbe a sostenere in quest'anno 1513. Era intanto mancato a vivi esso Papa Giulio nel dì 20 di Febbraio, ed eragli successo nella Cattedra Leone X che inclinava anch'egli, benchè segretamente, all'aderenza dell'Imperadore, e del Re di Spagna. Lo sforzo di quest'armi andò tutto a piombare sulla Lombardia Veneta: massimamente dopo, che l'Armata Francese, addì 6 del mese di Giugno, ebbe una tale e sì terribil rotta nè contorni di Novara, che non solo si ritirò in Piemonte, ma passò ancora precipitosamente di là dà monti. Udito ch'ebbero i due Comandanti Veneti, Bartolomeo d'Alviano, e Renzo da Ceri, i Franzesi posti in rotta, ed usciti d'Italia, pensarono anch'essi alla ritirata. Ed il primo, ch'erasi innoltrato sino a Lodi coll'idea d'unirsi cò medesimi, tornò indietro, e abbandonata anche Cremona, si ritirò a Gheli. Renzo da Ceri anch'egli abbandonò Brescia, e si ritirò a Crema. E l'Alviano, ch'era ridotto alla Tomba, dopo aver tentato indarno di sorprender Verona, si ritirò nel Padovano, attendendo colà i movimenti, e le risoluzioni dè Collegati. Non tardò egli molto a saperlo, mentre gli Spagnuoli impadronitisi per forza di Peschiera, e giunti all'Adige vi gittarono un ponte, in tempo che il Vescovo Gurgense per conto di Massimiliano era capitato anch'egli a Verona, con quattro mila fanti, e secento cavalli Borgognoni. Si ridusse perciò la Repubblica in quel frangente a presidiar Padova, e Trivigi: destinando l'Alviano alla difesa di Padova, e Gian-Paolo Baglione a quella di Trivigi. Attesero intanto gli Spagnuoli a ricuperar Lignano; indi passarono a Montagnana; dove, dopo qualche disparere col Vicerè di Napoli Raimondo Cardona, il Vescovo Gurgense, rinforzato da ducento uomini d'armi spediti al campo da Papa Leone, vinse l'oppinione di por l'assedio piuttosto a Padova che a Trivigi. Impresa che non gli fece troppo onore, imperciocchè difendendosi bravamente l'Alviano, in capo a diciotto giorni furon costretti i Collegati a scior l'assedio, e a ritirarsi a Vicenza. Allora fu, che il Vicerè di Napoli ridotto in Verona con tutti i Capitani tenne un consiglio, in cui fu preso di tornar di bel nuovo alla volta di Padova; ove li 17 Settembre s'avviò l'esercito Collegato, mettendo barbaramente a ferro è fuoco tutto il paese da Monselice

sino all'Acque salse, scorrendo sino a Lizzafusina, Mergara, Mestri, ed altri Luoghi marittimi. Le quali sparando molte cannonate verso Venezia, arrivaron le palle fin quasi a quell'inclita Città, con terrore grandissimo del Popolo. A sì barbare saccomanne non potea darsi pace in Padova l'Alviano, e ottenuto dalla Repubblica di potervi uscire, volò coll'esercito in campagna, e necessitò i Collegati a retrocedere, e gli ebbe al passo della Brenta e del Bacchiglione cotanto stretti, che non sapean trovare alcun varco per mettersi in salvo. Ma in vece di approfittare di un sì bel punto, coll'angustiare il nemico, come poteasi, e dissiparlo, o vincerlo colla fame, il genio suo troppo fervido e superbo il condusse addì 7. di Ottobre, contro il parere de' Proveditori Veneti, Andrea Gritti, e Andrea Loredano, ad esporsi ad un fatto d'armi, circa tre miglia lungi da Vicenza, in cui dopo un fiero e sanguinoso combattimento, restò in fine intieramente sconfitto, colla perdita fra morti e presi, di circa quattrocento uomini d'arme, e quattro mila fanti, e di tutto il cannone, e carriaggi.

Avvicinandosi il verno, niun'altra impresa militare intentossi a questa parte, se non che il Cardona seguitò tuttavia da Vicenza a infestare il Padovano. Andato poscia a Roma il Vescovo Gurgense, creato già Cardinale, si ripigliarono i trattati di pace, e ne fu fatto Compromesso in Papa Leone X. ma neppur questo ebbe effetto, per le differenti pretensioni degl'interessati. Quello però che può sorprendere si è, che il Friuli, il quale in tanta combustione e accozzamento di milizie, era pur rimasto in quest'anno 1513. quasi che esente da ogni disturbo, incominciassi a sentire il peso della guerra solamente dopo il trattato, e dopo che per forma del medesimo era seguita sospension d'armi. Una cotal notizia leesi principalmente al Candido, scrittor di quel tempo: registrata anche dal Palladio, e da altri (1); dai quali abbiamo, che per opera e tradimento di un certo Prete del Villaggio di Mortigliano, appellato Bartolo, che godea la confidenza d'Alessandro Marcello Proveditor di Marano, nel mese di Dicembre si staccò da Gorizia alla testa di secento fanti, e quattrocento cavalli, Cristoforo Frangipane Conte di Segna e Veglia, e Capitano del Carso, e che una mattina allo spuntar del giorno, ingannata la Guardia dal Sacerdote, fu introdotto segretamente in quella Fortezza, mancante

(1) Candid. loc. cit. pag. 45. Pallad. loc. cit. pag. 129.

allora di presidio, per esser stato poco prima richiamato Niccolò Tiepolo, che con una buona banda di truppe ne teneva la difesa. Se a Venezia si strepitasse nel vedersi a tor di mano sì miseramente quell'importante Fortezza, non è bisogno ch'io il dica. Basta il sapere, che vi spediron tosto cinque galere, dodici fregate, e cento barche di Milizia, destinate per mare a batterla, e a riaverla; e che dalla parte di terra Baldassari de' Scipioni sortì anch'egli da Udine con cinquecento fanti, ottocento cavalli, e quattromila cernide; e giunto alla Fortezza, riputandola inespugnabile dalla parte di terra, montò in persona le galere, e incominciò a stringerla da quella di mare. Ma entratovi a viva forza in quel mentre un soccorso di cinque mila Tedeschi, e dodici colubrine, l'oste Veneta retrocesse, e tornò sana e salva a Udine: e la guernigione uscita fuori, si scagliò con tal impeto sopra le truppe marittime, discese a terra quasi tutte, e scomposte e sbandate per la campagna, nulla di ciò temendo, o sospettando, che non ebber tempo di risalire sui bastimenti; e dopo la perdita di sette pezzi d'artiglieria, e di più di cinquecento de' suoi, tra uccisi ed annegati, oltre quella d'una galera, che restò in poter de' nemici, e dopo esser rimasto ferito lo stesso General Scipioni, fu costretto il rimanente colla fuga a mettersi in salvo. Più diffusa, e alquanto diversa ci dà il Palladio cotesta Storia; ma al Candido, Scrittor contemporaneo, in ogni modo ci è parso doversi attenere. I Tedeschi intanto, assicurato ch'ebbero Marano, passarono anche all'impresa di Monfalcone, che diedesi a patti, toltane la Rocca, munita di cinquanta Soldati, e ben fornita d'artiglieria; il perchè ella fu, secondo che narra il Candido, <u>non sine cruore summis viribus ad internecionem expugnata</u>. Dove non è da sorpassarsi la disattenzion del Palladio, che prese in fallo nel Candido la guernigion Veneta, per quella che i Tedeschi vi lasciarono, dopo ~~prima~~ espugnata la Rocca (1).

E qui ebbero fine i progressi di Massimiliano in Friuli, incamminati al fin dell'anno 1513 sussistendo tuttavia il trattato di pace di Papa Leone: progressi che fecero strada alle sue genti a far

(1) Pallad. loc. cit. pag. 113.

di peggio il prossimo inverno del 1514. durante il quale occuparono esse anche Sacile, e Feltre, e posero di bel nuovo a ferro e fuoco questa misera Patria (1). In tale stato trovavasi la desolata Provincia, quand'ecco addì 11. Febbraio spargersi voce (2), esser usciti gli inimici in campagna, et venuti alla volta, chi dice di Tapogliano, chi dice di Manzano, il numero delli quali si tiene, che sia fanti Usati circa domillia, Cernide tre millia, Cavalli mille, et bocche da fuoco grosse et minute in buon numero. Trovavansi in quel giorno in Udine il Luogotenente Iacopo Badoaro, il Provveditore Giovanni Vitturi, e il Generale Malatesta, con mille cavalli, secondo i conti del Candido, quattrocento fanti, e quattro mila Cernide; i quali, in camera del Luogotenente nella contrada di S. Steffano, uniti a consiglio con tutti i Condottieri d'armi, Capi de' Stradiotti, e Conestabili, e chiamato a se per tal motivo anche Girolamo Savorgnano, andavan tra loro esaminando, qual partito avesse a prendersi in quelle circostanze, e chiedendo ad uno ad uno ai Condottieri il lor sentimento, che facean porre in iscritto. Da' quali tutti sotto diverse parole ebbero in sostanza la medesima oppinione, che la Città era troppo vasta di recinto, e ch' era mal fornita di muri, e peggio ancora d'artiglierie e munizioni, per ben poterla difendere; il perchè non era sperabile di sostenerla a fronte d'un giusto esercito. Nulladimeno, dicevano essi, atteso il poco numero de' nimici, e la lor codardia, quando il Popolo d'Udine, eguale all'animo, e alla volontà sua verso il Dominio, giugnesse a promettersi anche la maestria di guerra, e il maneggio dell'armi, difender potrebbesi la Terra gagliardamente. A queste così fatte considerazioni de' Condottieri, pensosi il Luogotenente, il Provveditore, e il Generale, e pieni d'impazienza e trepidazione, presero in disparte il Savorgnano in uno studio. Eran le truppe Venete quasi che affatto mancanti di fanteria, onde far fronte alla batteria de' Tedeschi, ascendente, a riferto del Candido, a quaranta sei pezzi d'artiglieria vari atque insolitae magnitudinis: e non contavano che ducento soli fanti, atti a quel difficile e pericoloso ufizio. Chiesero pertanto eglino in in confidenza al Savorgnano, personaggio d'alta stima, e di sperienza, e informatissimo delle cose della Città, e dell'abilità e disposizioni de' suoi.

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 108.

(2) Annal. Civit. Tom. XLI. pag. 211. t°.

concittadini, se in quel popolo trovati si fossero quattrocento, o cinquecento valent huomini, che andassero cum li · 200 · nostri provisionati al logo della battaria, et far lo officio come essi 200 · provisionati. D'intorno alla quale inchiesta il Savorgnano, tuttochè nell' impresa di Marano confessasse aver conosciuto assai fanti Udinesi fortissimi, e di gran cuore, nulladimeno ebbe a dir loro, di non esser così ardito di risponder per essi in sì importante caso: e non poter che convocare il maggior numero possibile de' Cittadini, per sentire a viva voce la mente e oppinione de' medesimi: come fece in quella sera stessa alle cinque della notte, in conferenza co' Deputati, e con quanti potè avere, non impiegati nelle guardie, e altre fazioni, ed esercizj militari, esponendo loro il bisogno dell' oste Veneto, il desiderio de' Comandanti, il gran pericolo e la malagevolezza dell' assunto, e le conseguenze che ne verribbon dietro a una mala riuscita: la gloria all' incontro, che superando ne diverrebbe quindi grandissima alla Città, e la sua prontezza d' esporsi con esso loro a qualunque cimento. Ma i Cittadini colti così all' improvviso in una funzione delle più terribili, e per essi affatto nuova, non seppero se non rispondere, non esser eglino assuefatti a simil genere d' operazioni: non mancando già in essi il coraggio di farlo, quando in tempo ne fossero stati ammaestrati, ma temendo a buona ragione què danni e quegli estremi errori, in pregiudizio e della Città, e della Serenissima Signoria, che potean pur troppo derivare dalla loro inesperienza: pronti nondimeno coll' arme alla mano a far tutti quegli ufizj, che a buoni, fedeli, e valorosi Cittadini si convengono. Nè vi mancaron di quelli, che proposero, doversi assumere arditamente l' impegno, qualora le Genti d' arme, Balestrieri, e Stradiotti, in mancanza dell' infanteria, mettesser piede a terra, per doverneli seguitare ovunque andassero, ed esporsi unitamente a qualunque pericolo. Sciolta in cotal modo la conferenza alle sett' ore della notte, d' ordine de' Deputati, e di tutta la Convocazione, fu immantinente comunicata al Luogotenente, Provveditore, e Generale, e la proposta del Savorgnano, e la risposta de' Cittadini in iscritto, da Matteo Clapiceo Cancelliere della Città, che ne lasciò una copia, così chiedendo e desiderando ~~[illegible]~~ al Luogotenente, in mano sua. Non

si volle di più, perchè i Comandanti medesimi tutti e tre, vedendo ormai disperato il caso di poter supplire in istante al difetto in cui erano di stipendiati, intendenti, e ben istrutti nell'arte di resistere al terribil fuoco delle batterie, ne formassero quindi argomento di ritirar le truppe, e di andarsene, come fecero, prima che dai Tedeschi, ch'eran già capitati a Manzano, e troppo le vicine minacciavano la Città, ne rimanessero soprafatti.

Partirono adunque il Luogotenente, il Provveditore, e il Generale con tutte le truppe la mattina appresso, che fu li 12. di Febbrajo, e s'incamminarono alla volta di Sacile, lasciando la Città in balía del dolore, e della mestizia, e nella dura necessità di rimettersi alla mercè di Massimiliano, e de' suoi Comandanti. I Deputati pertanto (1), humeris quorum incumbit onus consulendi rebus publicis, et presertim his, in quibus versatur salus, et excidium et bonorum, et personarum, in quel giorno stesso unirono un Consiglio straordinario al numero di quattrocento e più, dove Odorico del Merlo uno de' medesimi, rese conto a quella general Congregazione di tutto quel ch'era nato, chiamando i Cittadini tutti a considerare, quid in re presenti agendum, atteso che tanto egli, che i suoi Colleghi eran pronti a fare ed eseguire, quantum per ipsam Congregationem actum decretumve fuerit, etiam si oporteret eos occumbere. Alla quale sposizione, omnes de dicta Congregatione, nell'abbandono in cui vedeano la Città, spoglia affatto di milizia, scarsa d'artiglieria, e più ancora di munizioni, furon costretti a deliberare di darsi a Massimiliano Cesare, e suoi rappresentanti, ne forte expectantes exercitum, excidium et personarum, et bonorum patiantur. E replicatone ben tre volte l'esperimento dallo stesso Odorico del Merlo, della volontà libera de' Cittadini, nullus repertus fuit, qui in contrarium sentiret. Si divenne imperciò sul fatto alla destinazione dello stesso del Merlo, e di altri Ambasciadori al numero in tutto di ventidue, i quali a capo chino, e con ogni riverenza, et cum illis accommodatis verbis, que summus omnipotens Deus inspirabit, portar si dovessero al campo di Manzano, a prestare ubbidienza a Cesare, o a' suoi Commissarj, vice et nomine totius Universitatis Terre Utini, supplicandoli umilmente a voler salve e sicure le persone, e le fortune de' Cittadini, e i privilegj e consuetudini tutte, che godea

(1) Annal. Civit. Tom. cal. pag. 273.

prima la Città fino ab antico: con què capitoli innappresso, che leggonsi nelle Commissioni ingiunte a quegli Oratori.

Altri quattro Oratori avèa la Città spediti anticipatamente al campo in quel giorno medesimo, a trattener le mosse dell'esercito, e a farne puramente cenno dell'offerta, senza ulteriori commissioni, cioè ~~Bertrando~~ Susana Canonico d'Aquileia, Niccolò Monticoli, Antonio Locatelli, e Pietro Paolo Marzario. I quali benchè fossero accolti con aria molto di benignità dà Supremi Commissarj di Cesare, fu nondimeno risposto loro, che l'avèano indovinata, in tempo che (1) iam Castra ipsa iter arripuerant Utinum versus: e che in grazia unicamente di cotesta loro offerta erasi decretato Castra ipsa alio verti. Che se ne andassero intanto, e riferissero alla Città, che destinar dovesse dodici Nobili, dodici Mercatanti, e cento del Popolo, i quali dovessero la seguente notte a comparire alla presenza de' Commissarj medesimi, cum pleno mandato componendi nomine totius Civitatis Utini cum ipsis Excellentissimis Dominis Commissarijs Cesareis: altrimenti non poter essi assicurarli, che la Città non rimanesse esposta a un qualche pericolo. Il detto fatto volarono i quattro Oratori a Udine, a render conto d'ogni cosa ai Deputati, e quasi tutto il popolo della Città congregato a tal fine; levoi si passò immantinente alla scelta di cinquanta del Popolo, in aggiunta à ventidue Ambasciadori sopraccitati, i quali con piena autorità e balìa partirono tutti insieme da Udine alle cinque della notte, secondo che si ha dalla relazion di tale imbasciata, fatta tre giorni dopo in Consiglio da Odorico del Merlo (2), e verso le ore otto giunsero in Manzano, accolti nell'abitazione del General delle truppe, Conte Frangipane; e, non adhuc lucente die, furono ammessi all'udienza del Commissariato: dinanzi al quale esposero quanto avèano dalla Città in mandatis: hortando ipsos Excellentissimos Commissarios, ut velint commendatam habere Civitatem Utini, Locaque subiecta.

Allora fu, che i Commissarj cambiarono stile, e post longam verborum seriem si espressero chiaramente, che il presente Esercito era venuto in questa Patria per sottometterla, non senza grande spesa di Cesare, propterea quia habitatores ipsius Patriæ obstinato erant animo, persistendo sub Venetorum Dominio; e chiamando la Città debitrice per tutta la Patria, intavolarono per tal cagione il preliminare, quod Terra Utini, et eius Habitatores

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 274. t.°

(2) Annal. Civit. ibi.

velint, postquam voluntariam fecerint deditionem, prebere stipendium universo ipsi Exercitui per unum mensem proximum futurum. Non può già esprimersi qual ferita fosse questa al cuore di què meschini Oratori, che li tenne per buon tratto, senza che dal dolore potessero pronunziar parola. Finalmente ricuperato alquanto di spirito, fra le lagrime e i singhiozzi Odorico del Merlo, e qualch' altro suo Collega, rappresentarono essere impossibile, che la Città impoverita, e malconcia da lunghe guerre, e da pestilenze, e da altri così fatti guai, reggesse a un peso cotanto grande, e a cui non poteano corrispondere, se si fosser vendute, neppur le facoltà intiere de' Cittadini; [onde] non saper essi che rimettersi nelle braccia de' Commissarj medesimi, ut velint misereri ipsius Civitatis. Alle quali rimostranze, fattane i Commissarj infra loro qualche parola, replicarono bruscamente, che la Città in termine di sei giorni sborsar dovesse in mano ai medesimi sei mile Ducati, o vogliam dire Zecchini d'oro, alioquin nolunt deditionem suscipere, sed cum exercitu venient ad expugnationem Civitatis. Il che detto, si levarono, e se ne andarono a udir la Messa nella Chiesa di Manzano, di dove uscendo eglino, i medesimi Oratori, con più di cento Cittadini di seguito, prostrati a piedi: urovoluti genibus ipsorum Commissariorum cum lacrimis et singultibus scongiurandoli, chiedean mercede intorno alla taglia, eccedente in ogni modo le deboli loro forze, sino a tanto che lor venne fatto o poco o molto, di muover l'animo di què Commissarj; i quali, elevatis ipsis Oratoribus, convenner fra loro, et pro ultima et irrevocabili summa stabilirono, che in capo a dieci giorni la Città avesse a pagar sol tanto quattro mila Zecchini: di che gli sventurati Oratori gliene dovettero anche render grazie, e portar tosto la relazione alla Città, perchè adempir potesse, come fece a tutta prova, all'impegno entro lo spazio suddetto.

E in cotal modo, e con queste così fatte condizioni la notte de' dodici entrando i tredici di Febbraio, restò segnata in Manzano questa seconda dedizione della Città a Massimiliano

Cesare, per forma della quale restò eletto issofatto (1) per Commissarios, et Consiliarios Excellentissimos, et Presidentes felicissimi Exercitus Cesarei in ipsa Patria agentis, in Luogotenente di tutta la Patria Giovanni Neunausero, ossia Neausero, il quale il giorno stesso de' tredici alle ore pp. comitante maxima turba peditum et equitum Civium, et Popularium Terre Utini, pulsantibus campanis fecit ingressum in ipsam Civitatem Utini. Ma pure non era quindi ancor passato un mese, dacchè il Neausero entrò in Udine, che i Tedeschi sempre bisognosi, e sempre vogli, e in conseguenza non mai sazj di pecunia, obbligarono la Provincia a unire in Gemona il General Parlamento, alla presenza del Supremo Commissario Cristoforo Rauberg Vescovo di Lubiana, e altri Commissarj dell'oste Cesareo, per cavar dal cuore al desolato paese anche l'Imposizione solita infra di noi gettarsi in tempo di guerra, e che più comunemente qui dicesi Tassa Militare. Per la qual cosa Bartolomeo Brugno, e Ricciardo Fontanabona, due degli Ambasciadori spediti a quel Parlamento, addì 13. di Marzo riferirono al Consiglio la loro sorpresa in sentirsi a domandar dal Vescovo di Lubiana la rata della Tassa Militare per quattro mesi, che potea portare alla Città l'impegno d'altri ottocento Zecchini, e insieme la schiettezza loro in rispondere a quel Vescovo (2), quod non huc ad Parlamentum venerant existimantes ab eis peti aliquam summam pecuniarum, in tempo che poco prima erasi fatto secondo i patti dal comune della Città lo sborso di quattro mila Ducati d'oro. Si provvide pertanto in pien Consiglio, che i medesimi due Ambasciadori presentar si dovessero di bel nuovo ai Commissarj, supplicandoli, ut nolint gravare hanc Communitatem ultra debitum et honestum, et ultra quam facere possit. Che se i medesimi persistessero in cotesta loro deliberazione, quod ipsi Oratores reverenter significent ipsis Dominis Commissarijs, quod Civitas hec vult omnino mittere Oratores suos ad Sacram Cesaream Maiestatem circa hoc. Eseguirono puntualmente gli Oratori la commissione loro ingiunta. Ma il Fontanabona, in nome suo e del Collega, riferì li 19. dello stesso Marzo,

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 275. t°

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 279.

inflessibili i Commissarj aver dato in risposta(1), quod oportebat, quod Communitas subeat istud onus. E poichè, dicea egli, contra oportet non est remedium, perciò era da credersi miglior partito, ad evitandas alias impositiones fortesse imponendas, l'acquietarsi, e pagar di buon animo anche una cotale imposta, a peso, in quanto facesse d'uopo, delle facoltà medesime de' Cittadini. E per mitigare in qualche maniera questa dura necessità, non mancò di soggiungere per l'interesse della Contadinanza, come avendola egli, e il Collega, giusto le commissioni avute dalla Città, vivamente raccomandata ai Commissarj, volentibus etiam ponere taleas omnibus Villicis, n'ebbero in risposta la sicurezza, quod benigne cum eis agent, sicut fecerunt cum Prelatis, et Castillanis.

(1) Annal. Civit. Tom. cit. pag. 280.

Ma intanto la Città, tutto che ne le restasse qualche lusinga sull'esempio di què di Cividale, abilitati a soccombere solamente a a mezza la loro tassa, pur nondimeno attesa l'insistenza de' Commissarj, credette bene una volta di liberarsi, e di gettar, come fece, a dirittura, a peso dè Cittadini l'intiera tassa degli ottocento Zecchini. Non è però per questo, ch'ella non si chiamasse altamente scontenta e pregiudicata per questa seconda angheria, che non potea mai aspettarsi dopo l'estorsione dè quattro mila Zecchini, a cui fu costretta dagli Alemani, in ammenda, siccome diceró, e della troppa costanza sua, e di quella di tutta la Patria verso la Signoria di Venezia. Per la qual cosa il giorno susseguente, che fu li 20. di Marzo, con ogni sollecitudine convocato il suo Consiglio (2) coram Magnificis, et Clarissimis Viris Domino Joanne Neunauser, et Scypione Orabono iuris utriusque Doctore, pro Sacra Cesarea Maiestate Dignissimis Locumtenentibus Patriæ Fori Iulij, risolse di mandare ad effetto quanto avea dichiarato ai Commissarj, e passò a destinare Niccolò Savorgnano Canonico d'Aquileia, Ricciardo Fontanabona, Antonio Brazzacco, Niccolò Monticoli, Niccolò Baldana, e Sebastiano Percario, Ambasciadori ad Sacram Cesaream Maiestatem nomine huius Communitatis, pro exponendis, et enarrandis illis, quæ eis committentur.

(2) Annal. Civit. Tom. cit. pag. 281.

In tali circostanze trovavasi la Città, in tempo che il valoroso e impareggiabile Girolamo Savorgnano, vedendo ormai ridotte come sopra

alla disperazione le cose nostre, s'appigliò al partito di tener vivo un buon filo di speranza colla memorabil difesa che fece intrepidamente della Fortezza d'Osopo, assediata dal Frangipane per quarantasei giorni continui, e con quel coraggio, e con quella costanza, che ognun può vedere presso il Candido, e il Palladio (1), sino a tanto che alla fine mancatagli la gente, e ridotto con soli ventiquattro uomini, fece sapere a Venezia la necessità di rendersi, qualora non gli venisse soccorso (2). Quindi il Senato non tardò un momento a spedir di soppiatto, e alla fuggiasca in Friuli l'Alviano con tre mila fanti, e due mila cavalli; il quale giunto a Sacile, sorpreso in fatti il Rizzano Condottier dell'armi Cesaree, in maniera che ne lo fece prigione: e posto l'assedio a Pordenone, il prese per assalto, e lo pose miseramente a sacco. Per la qual cosa atterrito il Frangipane, e soprafatto, sciolse immantinente l'assedio d'Osopo, e inseguito e infestato dalle truppe Venete, se ne fuggì per la Chiusa precipitosamente in Germania.

Penetrata dalla Città cotesta mossa dell'Alviano, e la presa e il sacco di Pordenone, che secondo i computi della durata dell'assedio d'Osopo, e i registri stessi de' nostri Annali, accader dovette addì 30. di Marzo, o al più la giornata antecedente, e avutane innapprisso qualche sentore della liberazione d'Osopo, si diede ella gran movimento, e piena di lusinga e di conforto, il giorno medesimo de' 30. spedì alquanti suoi Cittadini a quella Fortezza, per indurre il Savorgnano a trasferirsi in Udine. Ma di ciò non contento il Comune, e i suoi Deputati verso le ore cinque di notte, di quella sera, l'indefesso Odorico del Merlo, e tre altri suoi Colleghi, seguitati da buon numero di Cittadini, si produssero (3) coram Magnificis et Clarissimis Dominis Ioanne Neunauser, et Scypione Orabono iurius utriusque Doctore de Ferraria, dignissimis Locumtenentibus Patrie Fori Iulij pro Sacratissima Cesarea Maiestate: e gli eccitarono liberamente a una delle due, o a far sì, che la Città rimanesse presidiata in modo di poterla difendere dall'Esercito della Signoria di Venezia, il quale, secondo che dicevasi, s'incamminava a questa volta: ovveramente gli mettessero in libertà di poter darsi in buona grazia di Cesare alla Signoria medesima: pregandoli altresì a contentare, quod talis eorum instantia, et responsio per eorum Magnificentias fienda describiretur. Alla qual dimanda risposero i Luogotenenti con ogni

(1) Candid. loc. cit. pag. 42. 4.° Pallad. loc. cit. pag. 123.

(2) Annal. Ital. ivi. pag. 104.

(3) Annal. Civit. Tom. col. pag. 284.

schiettezza, non poter eglino promettersi li presidio alcuno, et quod erant parati ascendere equos, et discedere a Terra: e inquanto alla grazia di Cesare, saper essi di certo, quod Cæsarea Maiestas nolebat ruinas populorum, et Civitatum, et propterea non imputaret dictæ Civitati aliquam ribellionem. Ei fattone di tutto ciò il registro dal Cancelliere Matteo Clapiceo, illico Magnifici Domini Locumtenentes, deosculatis dictis Dominis Deputatis et Civibus, et iunctis dexteris equos conscenderunt, et magna Civium et Popularium caterva comitante, per Portam Sancti Lazari, prius dictis Dominis Deputatis consignatis Portarum clavibus, abierunt.

Partiti adunque i Luogotenenti Cesarei, e sciolta che fu la Città da quel grande imbarazzo, Odorico del Merlo cò suoi Colleghi, tutto lieto ed esultante, chiamati a Consiglio senza perdita di tempo i Cittadini, e quasi tutto il Popolo d'Udine, alle ore dodici della mattina appresso, giorno ultimo del mese di Marzo, espose loro dopo un mese e mezzo, dacchè egli da quel luogo stesso avea dovuto far noto il pericolo in cui erano, l'esser forzati a sottrarsi dal Dominio Veneto, il quale (1) a nonaginta annis citra hanc Civitatem, et eius incolas tractaverat, non ut subditos, sed ut filios, et sibi carissimos: nella quale sposizione, [illegible] dicea egli, effusæ abundanter lacrimæ et gemitus per ipsum Dominum Odoricum, et maiorem partem Populi, qualmente ormai era in istato, dacchè l'Esercito Cesareo discesserat ab hac Patria, ac etiam Domini Locumtenentes nocte præterita discesserant ab hac Civitate, e che l'Alviano col suo Esercito approssimavasi a gran passi, non più cum lacrimis et gemitu, sed hilari vultu et sermone, di proporre, che fossero spediti Oratori a' Governatori di quelle truppe; i quali dovessero, præmissa debita riverentia, hanc Civitatem eis commendare, et si præfato Populo videretur, eisdem facere deditionem, tamquam repræsentantibus præfatum Illustrissimum Ducale Dominium. Alla qual proposizione i Cittadini a una voce, e tutto il Popolo, decreverunt, quod fiat deditio Exercitui ipsius Serenissimi Dominij, summa lætitia et gaudio clamantes Marco Marco. Per la qual cosa sul fatto rimasero destinati Oratori, Ricciardo Fontanabona, Iacopo Florio, Francesco Manini, Corbello Corbelli, Girolamo Raimondi, Gian-Daniele Giusti, e Niccolò Cainero; i quali

(1) Annal. Civit. Tom. XLIII. pag. 5.

immediate partirono ben muniti ed istrutti delle convenienti commissioni, e capitoli per la loro legazione.

Ma appena partiti i medesimi Oratori, ecco giungere da Osopo alle ore 18. le risposte di Girolamo Savorgnano, in data del giorno antecedente 30. di Marzo, recate in persona da Cammillo Savorgnano suo Nipote. Contenevano queste, che s'egli non fosse stato occupato (1) in una importantissima actione, che certamente dovette esser quella di dare alla coda al Frangipane, e alle sue truppe, sarebbe tosto volato a Udine, secondo la richiesta de' Nunzj della Città. Ma che intanto avea stimato bene inviarle Cammillo suo Nipote in sua vece, nelle cui mani a nome dell'Illustrissima Signoria, ella segnar potesse l'atto di dedizione. Promettendovi, diceva egli, che immediate ch'io sia expedito dalla prenominata actione mia, volando sarò apprisso di vue, disposto a stare a ogni fortuna insieme cum le mie Cittadini et Populo, et siate di buon animo, ch'io son per esseri cum la mia Terra, quello sono stati sempre li miei Progenitori. E in fine sottoscrivendosi: Hieronymo Savorgnan Citadin et Fratello vostro. Trovarono queste lettere uniti i Deputati con gran copia di Cittadini e Popolari sotto la pubblica Loggia propter instantes bellicos tumultus, e commossero talmente, e ricrearono gli animi di tutti, che considerato amore quo idem Dominus Hieronymus, morem Maiorum suorum imitando, Civitatem hanc prosequitur, benchè già spediti si fossero gli Oratori all'Esercito huiusmodi de causa, nulladimeno ad abundantem cautelam segnar si volle la dedizione a nome di tutta la Città anche in mano del suddetto Cammillo Nuntio prefati Domini Hieronymi recipienti nomine prefati Illustrissimi Dominij, riserbandosi di crear poscia Oratori allo stesso Dominio, cum commissionibus eisdem dandis.

Nel momento stesso che si dava mano a un tal negoziato sotto la pubblica Loggia, capitò Corriero da Spilimbergo alle ore 19. con lettera dell'Alviano, scritta il giorno medesimo de' 31. Marzo, diretta alla Città ne' seguenti termini (2): Magnifica Comunità de Udene: Havemo rotti et presi el Capitanio Bizarro cum tutti quelli erano in Pordenon, che sono stati Cavalli. 500. et più: et me ne vengo

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. p.

(2) Annal. Civit. ibi.

verso voi, et ho li inimici ch'erano al Osopho in fuga, et li seguito. Sapete vi so amico, et però ve comando, che subito fate che ognuno pigli l'armi in favor nostro, et fate guastare tutti le passi che vanno verso Coitale et Gemona. Aggiungendo l'Alviano a queste commissioni anche quella di far provvision di pane per. 400. uomini d'arme, 2000. fanti, e 800. cavalli. E in cotal modo sgombrato il Friuli dalle truppe Alemanne, e dai Luogotenenti Cesarei la Città, il Luogotenente Iacopo Badoaro, non rimanendogli più che temere, non istette guari a rientrare in Udine; dove il veggiamo quattro soli giorni dopo, cioè alli. 4. di Aprile, ad assistere in persona al Consiglio della Città, convocato per crear come sopra Oratori al Dominio: e in cui Nicolò Luliola unitamente agli altri Deputati propose che (1), quum omnipotentis et immortalis Dei ope soluto iugo Barbarico redierimus sub desideratissimo Dominio Venetorum, era necessario che si mandassero Oratori al medesimo, con commissioni, dopo esposte le dure e miserabili vicende di quella guerra, d'instare ad pedes suae Celsitudinis, perchè la Città fosse reintegrata ad statum pristinum, in quo eramus tam ante primam quam secundam deditionem factam prefatis Alemanis, tam quoad privilegia, immunitates, concessiones, Statuta, laudabiles consuetudines, quam ad omnia alia ipsius Civitatis commoda, Iurisdictiones, et emolumenta. Alla quale ambasceria restarono destinati Ricciardo Fontanabona, Bartolomeo Brugno, Antonio Brazzaco, Martino Valentinis, Niccolò Baldana, e Niccolò Cinero.

Ma non per tutto ciò cessò in quest'anno la guerra in Friuli intieramente, imperciocchè il Dominio coll'armi vittoriose non potè contenersi di non tentare a tutte le vie di ricuperar Marano. Alla quale impresa spedì colla flotta Vicenzo Capello dalla parte di mare, e inviò il Provveditor Generale Giovanni Vitturi, e il celebre Condottier d'armi Gian-Paolo Manfrone con buon corpo d'infanteria e cavalleria a stringer la Piazza da quella di terra. Difendendovi nondimeno i Tedeschi intrepidamente, vi si consumarono sotto quella Fortezza inutilmente due mesi, sino a tanto che giunto rinforzo di truppe Alemanne, sotto la condotta del Conte Niccolò Salinese, di Sigismondo di Rogendorf, e di Giovanni d'Ausperg, convenne scioglierre finalmente l'assedio. Quel che però durante il medesimo accadde di memorabile, si fu che-

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 2. 4.

il Frangipane, il quale colle sue truppe erasi ritirato a Gradisca, incomodando i Veneti di quando in quando con piccole scorrerie, in una delle medesime, mentre si studiava di attrappare il Vitturi, inconsideratamente inciampò egli stesso nella trappola, che avea teso a quel Generale, e rimastovi prigione, con gran gioia del Popolo fu inviato alle carceri di Venezia (1). L'abbandono intanto dell'assedio di Marano non contribuì molto in sostanza alla quiete della Provincia, afflitta grandemente e consumata sotto il doppio peso dell'armi Venete, e delle Cesaree. Le quali con reciproche scaramuccie e con sorprese, davansi a vicenda bene spesso la caccia. Donde addivenne pochi giorni dopo, che al Vitturi fu resa la pariglia, colto anch'egli in una imboscata al Villaggio di Castions, e fatto prigione da quelli di Gradisca.

In tale stato di cose, e in tante angustie la Città addì 9 di Luglio credette ben di proporre nel suo Consiglio, in vece d'esser astretta, per gli accidenti massime della guerra, ogni terzo giorno a spedir Oratori al Dominio (a), pro commodo et utilitate huius Civitatis et Patrię di tenervi uno in Venezia, Venetijs tenere unum ex nostris Civibus gravem et expertum, il quale significar dovesse di tempo in tempo al Dominio quę in hac Patria contingerent his bellicis temporibus, secondo che dall'Uffizio de' Diputati gliene venivano avanzate le notizie; et de his quę Venetijs contingerent, decernerentur, et committerentur ad nos spectantia, ne dovesse rendere intesa diligentemente la Comunità. E ciò tanto più risolutamente ella propose, quanto che dallo stesso Dominio moniti fuerunt Oratores nostri paucis ante diebus missi eo, ut hic crearitur Orator. Per la qual cosa prese Decreto, quod attentis presentibus occurrentijs bellicis, pro commodo et utilitate Civitatis Utini, et totius Patrię Fori Iulij, auctoritate huius Consilij, seu Convocationis creetur unus sufficiens et idoneus Orator ex Civibus nostris, il quale il prima che potea si partir dovesse per Venezia, et ibidem manere ad beneplacitum nostrę Communitatis, comparendo singulis quibusque diebus ad pręsentiam Illustrissimi Ducalis Dominij nostri Venetiarum, et exponendo ac petendo ea, quę sibi a Dominis Deputatis, et Communitate committentur. In ordine al qual Decreto, immediate fu scelto a un

(1) Candid. loc. cit. pag. 4.

(a) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 8.

nel Ufizio Niccolò Giovanni dè Casali di Cortona, e in seguito da lì a due giorni, addì 11 di quel Mese (1), quoniam expedit, imo necessarium est, consideratis huiusmodi Bellorum motibus, pro Bono Civitatis Utini, et totius Patriae Fori Julij habere Oratorem permanentem in Civitate Venetiarum, cui contingentia significari et committi possint, nell'atto di spedirlo, passò la Città in iscritto a munirlo delle necessarie commissioni generalmente, ed in ispezie per le due Ville di Pridemano e Cerneglons, rovinate i giorni antecedenti dalla Milizia in maniera, che avian patito barbaramente il fisco in campagna di tutte indifferentemente le loro biade, e frische, e mature: incaricandolo a procurar caldamente presso il Dominio, perchè si trovasse modo di sovvenirle con un qualche ristoro.

(1) Annal. Civit. Tom. 20. pag. 9.

Di queste, ed altre così fatte attenzioni, e provvidenze della Città in quelle gravi circostanze, all'occasion che il Cortona passò a Venezia, dovette darne conto al Senato il Luogotenente Badoaro, come abbiamo dalle lettere dè 15. dello stesso Luglio, piene di clemenza, e d'espressioni le più significanti, dirette dal Dominio (2) Magnificis et prudentibus Viris Consilio et Universitati Civitatis Utini dilectissimis nostris, e capitate addì 18 di quel mese alle ore 12. in cui partecipa loro, come per lettere del Locotenente nostro del zorno hesterno havemo cordialmente inteso cum quanto cuor et optima dispositione in questi tumulti, dopo seguito el disordine di quelle Gente nostre, vi habiati dimonstrato et exhibito per la bona tutela et conservatione di quella Città, la quale, come ben se discerne, sustentandosi, si conserva el resto di quella Patria. E benchè non riuscisse punto nuova le fede e divozione ardentissima della Città verso il Dominio, quale ognhor più è astretto a tenerne quel bon conto et memoria, che meritamente se die, pur nondimeno dicea egli, aziò siati certi, che tale operatione vostre ne siano grate et accepte, habiamo deliberato farvi queste, per commendar tal vostro cordial offitio, exhortandovi al perseverar in simel bon proposito, come ben ne siamo certi, però che oltra che questo ciede a la bona conservation de quella Città, complecte etiam la conservation del resto de dicta Patria. E dopo averneli assicurati della spedizion di molta Gente, assistita da più Capi, e particolarmente del valoroso Cavalier

(2) Lib. Privileg. Civit. Utini, pag. 87. t.

della Volpe, e di far sì che l'infanteria, ch'era fuggita a Trivigi, se ne ritornasse, esortando passa in fine il Senato ad [illegible] a stare intrepidi, e di buon animo, e ad esser certi, che quella Città, e le persone vostre, e tutta quella Patria haveemo continue in memoria, et nel centro del cor nostro.

Dal contenuto di questa Lettera non saprei ben dire, se il disordine delle Genti nostre, e la fuga dell'infanteria Veneta ivi allegata, abbiano a riferirsi a quel che nacque nel Giugno antecedente nella prigionia del Vituri, dove per attestato del Candido i Gradiscani (1) copias Venetorum, capto Victurio, compluribus cæsis captivisque, fugaverunt, se se exercitu Ptolemanum pagum præcipiti fuga recipiente. Dico bene, che per conto de' fatti, e di tutte le memorie finqui addotte, appartenenti a questa lunga guerra, e massime della presente lettera, risplende a meraviglia il grado, e la singolar figura della Città, e l'eminente dignità sua, riconosciuta a distinzione in que' tempi calamitosi, e da Generali, e da Capitani, e da Luogotenenti, e dall'istesso Veneto Senato, con lettere, e con decreti, e con tante mani d'Ambascerie accolte dal medesimo, e da essa spedite a comun Benefizio della Città e della Patria: e massimamente da quest'ultima d'un Oratore in Venezia, stabile e permanente, pro bono Civitatis Utini, et totius Patriæ Fori Iulij. Dalla cui perdita, o dall'acquisto videsi di tempo in tempo, che dipendeva sempre, ò la perdita, o l'acquisto della rimanente Provincia: e da cui unicamente in questi gran tumulti esigevasi da gli eserciti la dedizione, e pur troppo anche innapprisso il peso gravissimo delle straordinarie militari contribuzioni. Alle quali cose ponendo mente il Senato in cotesta Lettera, gliene rese in fatti la gran giustizia in quelle parole autorevolissime, che sostentandosi la Città, si conserva il resto di quella Patria.

Dello stesso tenore scorgonsi le due Lettere scritte alla Città dagli accampamenti delle Brentelle e di Grisignana in quest'ultimo emergente dal più volte nominato Capitan Generale dell'Armata Veneta Bartolomeo d'Alviano, la prima de' 9. e la seconda de' 15. dello stesso Luglio. Dall'importanza delle quali ben si comprende in chi egli collocasse a questa parte ogni sua speranza, e con chi facesse capo in quel frangente, riflettendo nella prima lettera (2) alla Città, il fuoco de' Tedeschi esser fuoco di paglia, dagl'incendj e crudeltà de' quelli

(1) Candid. loc. cit. pag. 43.

(2) Lib. Privil. Civit. Utin. pag. 86. t.°

ben potea dedursi, non aver essi forze sufficienti di badare all'acquisto di questa nostra contrada: ciò che potea confermarsi agevolmente dall'esservi i medesimi già ritirati da Cividale, e dal poco credito in cui erano presso gli Spagnuoli, inclinati anch'essi per tal cagione a ritirarsi a Verona. Et nella seconda (1), internandosi un poco più ne' segreti suoi disegni, e assicurandola, che il disordine accaduto in questa Patria, non era stato per virtù et forze de' Inimici, ma per mal guberno de' nostri, li quali poi ne hanno patite le pene: e passando a darle conto degli ordini rilasciati il giorno antecedente a Gian-Paolo Manfrone, perchè unito colle sue Genti d'arme all'infanteria e cavallerla comandata da Pietro da Longena, che trovavasi a Sacile, s'incamminasse a questa volta: e come innoltri avia deliberato di spedire un altra banda di Genti d'arme, e un altra di Fanti, con qualche numero di di Cavai leggieri, oltre li sessanta di Lorenzino, spediti già da Bassano: e come dall'altro canto i nemici aveano abbandonato Vicenza, e ritiravansi verso i primi loro alloggiamenti, e credeasi ancora, che fossero per passare di là dall'Adige: e in somma esortandola, e facendo nell'una e nell'altra lettera capital sì grande del suo fervore, e della fede sua sincerissima verso il Dominio, e raccomandandosi alla medesima in modo tale, che ben può dirsi, ch'ei calcolasse, e riponesse nella Città la salvezza e lo stato, e le fortune tutte della Provincia.

(1) Lib. cit. pag. 87.

Ma superflua nondimeno e inoperosa si rese ogni providenza, sì della Città, che dell'Alviano a questa parte, imperciocchè da quest'ora in poi poco ozio ebbe più Massimiliano di molestare il Friuli, chiamato dalle sforze dell'armi Venete a pensare alle cose sue del Polesine, e della Lombardia. Egli è noto nella Storia, che li 19. di Novembre di quest'anno stesso 1514. venne fatto all'Alviano, spingendo innanzi Baldassare de' Scipioni, di sorprendere in Rovigo gli Spagnuoli, e di farne gran macello; dove giunto quel Generale ne diede poscia il sacco alla Terra, ricevendo quindi un gran discredito la riputazion dell'armi di quella Lega (2). E' noto altresì, che l'anno susseguente 1515. ebbe Cesare a suder molto a sostener Brescia, stretta fortemente d'assedio dalle truppe della Repubblica, e da quelle di Francesco I Re di Francia (3). Sappiamo pure, che nel 1516.

(2) Annal. Ital. ivi pag. 106.

(3) Annal. Ital. ivi pag. 119.

non potè il medesimo più sostenerla, e che li 24. o come altri vogliono, li 26. di Maggio ella dovette arrendersi (1): lasciando intanto aperto l'adito a por l'assedio a Verona, che lo tenne in un perpetuo esercizio tutto il corso di quelle campagna. Et sappiamo alla perfine, che in quest'anno stesso 1516. finì intieramente cotesta guerra in un negoziato di pace, segnato addì 13. d'Agosto tra Francesco I. e Massimiliano Cesare, e il Re Carlo suo Nipote, e ratificato poi da esso Cesare, solamente nel dì 4. del seguente Dicembre (2). In cui fra l'altre convenzioni v'era, che Riva di Trento, Rovereto, e Gradisca restassero in dominio di Massimiliano, e che cedendo egli al Re Cristianissimo Verona, questi gli avesse a pagare cento mila scudi d'oro, ed altrettanti i Veneziani. Per dar compimento alla qual convenzione, capitò in Verona i primi dell'anno 1517. Bernardo Vescovo di Trento, colla facoltà di fare a nome di Cesare la restituzion di quella Città, che seguì nel giorno de' 15. ovvero 16. di Gennaio in mano ad Odetto di Fois Signor di Lautrec, Governatore allora di Milano per il Re Cristianissimo, il quale da lì a tre giorni la consegnò perciò ad Andrea Gritti, che l'accettò a nome del Senato Veneto, dando fine in [illegible] modo alla Lega di Cambrai, e alla lunga ed crudel guerra da essa originata.

Quantunque però nel 1514. come si è detto, cessasse in Friuli lo strepito dell'armi forestiere, non è già per questo che finissero a un tempo stesso i timori, e le gelosie. Era successo al Luogotenente Badoaro nel governo di questa Provincia Lionardo Emo, uno de' più forti e accreditati Senatori di quel tempo. Stava egli attentissimo a qualunque movimento, che per avventura facessero i Tedeschi nelle Provincie confinanti, e venendo assicurato da più parti, che le cose in fatti non eran quiete, addì 5. di Novembre di detto anno 1514. chiamò straordinariamente la Città a Consiglio, significandole, come egli invigilando (3) in cura sibi commissæ Provinciæ, avea dintorno a' Tedeschi avuto le seguenti notizie: quod scilicet heri sero applicuerint Goritiæ terrentum Pedites, quolque in Oppido Laybacensi sunt duo millia Peditum: et ex nuntio habito a Domino Henrico de Zucho convocari debet pro die Mercurij proxima in Oppido Sancti Viti Carinthiæ Concilium, quod Dietam vocant, pro bello in nos statuendo. Per la qual cosa avea egli

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 126.

(2) Annal. Ital. ivi. pag. 130. 131.

(3) Annal. Civit. Tom. XLIII. pag. 25.

stimato bene, *hec omnia in ipsius Universitatis notitiam deducere*, perch'ello ci pensasse al rimedio innanzi che il male s'introducesse, *et ut ipsa Universitas, et ipse una cum eis, communibus rebus consulant. Nam quacumque fortuna utetur Civitas ipsa, eâdem et ipse Preses usurus est. Affirmans in caput suum, se ob aliquem belli turbinem non relicturum hanc Civitatem, nec ab ea se recessurum, nisi volentibus, vel mandantibus nobis*. Parole in vero molto chiare e significanti e che non han bisogno d'interpretazione, perchè ognun sappia, che all'occorrenza, e nè casi anche più gravi ed importanti, la cura e il pensiere de' comuni interessi nostri non s'appartenevan ad altri, che al Luogotenente e alla Città. Rifletteva egli intanto alla medesima, che questi così fatti movimenti non faceano i Tedeschi ad altro fine, *nisi ut in hanc Patriam venientes, domos et fortunas nostras diripiant, nec Templis parcant: personas captivas abducant: mulierum honorem depopulentur, et omnia fedent et lanient*. E forse anche per l'altra ragione, *ut prosperos processus Exercitus Venetiarum sub prestantissimo Duce Bartholomeo Liviano, recuperationi Verone et Brixie intento, post profligatos Hispanos in Castro Rodigij, confundant, et pedem referre cogant*. Non essendo, dicea egli, punto verisimile, che i medesimi venisser quà con animo d'impossessarsi di questa Patria, dalla quale ben due volte n'erano stati vergognosamente discacciati, in tempo che molto minori eran le forze del Veneto Esercito, afflitte ed estenuate da sì gran numero di fatti d'armi: e che ora l'Esercito era tutto all'opposto in un rispettabile e floridissimo stato, *accedente etiam potentissimorum Principum confederatione et favore, quos omnes alias Veneti habebant adversarios*.

Un cotal discorso ben forte ed insinuante del Luogotenente non tendeva ad altro, che a confortar la Città a starsene intrepida in tali circostanze, e a contribuir daddovero, e con tutte le sue forze alla comune difesa: toccandola nondimeno soavemente, ed in astratto, sulle replicate sue vicende di questa guerra, e facendole vedere il pericolo, che portava seco pur troppo lo spirito d'indifferenza, e l'inclinazione alla neutralità, la quale non iva mai per lo più disgiunta dalla necessità di soccombere di tratto:

in tratto a contribuzioni, e a tasse intollerabili, per conto ora dell' uno, ora dell' altro Esercito. Esortandola perciò in ogni modo a volere in professione nominis Serenissimi Dominij persistere, etiam prostrepente aliquo tristioris fortunę incursu. Mentre non volendo noi mancare a noi stessi, facil cosa era il resistere alle bravate, e a' passaggieri insulti de' nemici: atteso massimamente che omnis eorum expeditio languescit spatio ad summum quindecim dierum, deficiente eis pecunia. Laonde insisteva il medesimo, ut opportune providere velimus pro nostra virili parte, et pro viribus adversus imminentem casum: abbastanza chiaro insinuando, e dando stimolo ad pecunias inveniendas, quibus conducantur Milites ad defensionem nostram. Promettendo egli all' incontro per parte del Dominio, che a misura dell' amore, e dell' innata sua benignità erga fidelissimam hanc eius Civitatem et Patriam, non le avrebbe mai mancato in verun conto d' assistenza, e di soccorso, ipso presertim Preside id sollicitante. E scongiurandoci in fine, che se questi tali replicati passaggi da un Dominio all' altro potessero darsi, sine expilatione et ruina Populorum, ei non ne avrebbe fatto neppur parola. Ma perchè vedea manifestamente, che qualunque mutazione non potea nascere, senza la totale rovina nostra, e spezialmente per parte de' Tedeschi, qui non veniunt tamquam hostes Veneti nominis, sed tamquam hostes nostri, et ad absorbendum et deglutiendum nos, et res nostras, perciò non avea potuto esimersi di non palesare al Consiglio questi suoi sentimenti.

Alle quali cose tutte i due Deputati Nicolò Luliola, e Ipolito Valvasone, e dopo di essi Odorico del Merlo, e poi Ricciardo Fontanabona, risposero, ringraziandolo assaissimo delle sante ammonizioni sue, piene di paterno amore e di zelo. Ma che tuttavia non abbisognava punto la Città di esortazioni per mantenersi in fede, essendo ella per se stessa a ciò inclinatissima, tum ob naturalem quemdam affectum in ipsa antiquatum, tum vel maxime ex his quę nuper experta est, dum per paucos dies Germanorum iugo subiecta stetit: nel qual tempo abbondantemente ebbe a conoscere, quantum intersit inter hoc et illud Dominium: e come bene avea provveduto la natura, inter nos et illos Alpes interponendo. Non ignorando la medesima ea quę mater fidelitas requirit in subditis, ut scilicet

tam in prosperis, quam in adversis corda sint eadem. Per la qual cosa, soggiungeano essi, verbum illud valde nos pupugit, quod pandamus vela unicuique vento, in tempo che, sebbene abbiasi due volte cambiato Dominio nel decorso di questa guerra, ciò però non è nato ex eo quod ita voluerimus, sed quia ita vis fuit, se ben si riflette all'una e all'altra dedizione fatta à Tedeschi. Nella prima delle quali del 1311. Civitas orbata omnibus fere incolis propter mortalissimam pestem, non potuit cum decem tantum, quos intus habebat de Populo, resistere ruinoso hostium Exercitui. E nella seconda del presente anno 1514. La Città stessa rimasta nuda, e spoglia affatto di presidio, fugientibus Domino Locumtenente precessore, et Provisore cum omnibus militibus, e scarsa molto tuttavia di Popolo culpa pestis ut supra, non potea ella certamente far testa à nemici, senza tirarsi addosso la propria ruina; onde dovette cedere al tempo, e obbedire alla necessità. Non fu già così, diceano i medesimi, quando la Città era in florenti statu, e potea con forza resistere, e con riputazione ai nemici, e dare una viva prova al Dominio della sua fedeltà: ut manifestissime docuit de anno 1509. in cui le Città tutte del Veneto Dominio sino a Trivigi, sconfitto a Ghiaradadda l'esercito Veneto, hostibus se dedidere, etiam non visis hostibus: [ad[?] ... ella] in tanta rerum revolutione ad XII. millia Alemanorum prope moenia habuit, et ad defensionem suam, et eorum repulsionem strenue disposita, eos inde Castra movere coegit. Non fu così in tanti altri tempi, in cui niun dispendio mai, e niuna fatica potè rimuovere la Città dall'ossequio e dalla divozione verso il Dominio Veneto. E neppure in presente, conchiusero essi, la cosa è così, imperciocchè quantunque per la lunga guerra i Cittadini ed abitanti sieno ridotti alla miseria, adhuc tamen, quantum in nobis est parati sumus facere id quod possumus ad defensionem nostri, et beneficium Serenissimi Dominij. Non mancando nondimeno di ricordare innappresso al Luogotenente, il recinto della Città essere assai vasto, e trovarsi dentro de' gran siti vacui per la diminuzione del Popolo, ridotto a non fare appena mille e ducento uomini atti all'armi: i merli delle mura esser oltre a tre mila, a ciaschedun de' quali esser necessario un uomo, e questi esser bisogno, che stantes in propugnaculis alterna vigilia se refocillent: i muri

innoltre esser deboli, e le fosse non del tutto suffi=cienti; e perciò a parer loro, ricercarsi un gran numero di difensori, e di Fanti particolarmente al numero almeno di mille: peso troppo grande per la Città indebolita, e nelle fortificazioni, e nell'erario, e nelle private sue facoltà: aggiugendo a questo passo il Fontanabona, non sembrar nè giusto, nè onesto, quod ipsa Civitas sola sustineat pondus diei et æstus, cum labores et impensæ in prædictis peragendis cedant ad commodum non solius ipsius Civitatis, sed totius Patriæ; e perciò in una materia che toccava tutti, proponendo egli, come fu preso, che ogni cosa fosse differita ad diem crastinam tractanda in pleno Consilio Civitatis specialiter ad hoc convocando.

Si unì adunque il pien Consiglio alli 6. di Novembre, in cui di bel nuovo il Luogo=tenente con una lunga ed eloquente parlata, protes=tandosi (1), se velle una nobiscum vivere et mori si oportuerit, in ipso eius Magistratu, informò la Città de' movimenti che faceano i Tedeschi, e figurando ciò che potea nascere, non meno a lui che alla medesima, nisi una omnes in medium consulamus, rinovò tutti gli avvertimenti, ed esor=tazioni, che avea fatto il giorno antecedente in minori Congregatione, e instò perchè fosse presa una qualche buona e conveniente provvidenza, acciocchè capitando i nemici, non inveniant nos dormientes et imparatos, efficiamurque eorum preda. Laonde posta la materia in consulta, e data libertà di parlare a chiunque del Consiglio, dopo varie dispute e discorsi de' più valenti Giurisconsulti, che vi si trovaron presenti, posero decreto i Deputati, che attesi i movimenti de' Tedeschi dalla parte di Gorizia e di Gradisca, e della Dieta unita in S. Vito di Carintia, e atteso massime che il nostro Luogo=tenente si offre, e si protesta, di voler con esso noi vivere, e morire, e di non mai abbandonarci colle Milizie, che troverassi avere: quæ res adeo exhilaravit omnium animos, ut et nos etiam cum eius Magnificentia nullum periculum evitaturi simus, sieno spediti tre solenni Oratori al Dominio ad esporli coteste mosse de' Tedeschi, e a chiederli quell'onesto e conveniente pre=sidio, che crederà opportuno, ad tutelam, et huius nostræ Civitatis, et Patriæ: e ad offerirveli innoltre quella somma di sussidio, che sarà riputata conveniente e possibile da questo Consiglio, attenta temporis conditione, et ipsius

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 57.

civitatis inopia, dandam Militibus de novo mittendis, si opus fuerit: e inquanto alle persone nostre, a esibirci pronti ad capiendum arma contra hostes una cum eius Magnificentia, et faciendum omne officium, quod unicuique bono et fideli subdito convenit.

Non potè la Città in quel Consiglio a cagion dell'ora tarda, benchè commossa e riscaldata a tal segno dal discorso, e dalle esibizioni amplissime del Luogotenente, procedere alla creazione degli Oratori, e a deliberar sul punto del Sussidio. Ciò ch'ella fece il seguente giorno dè 7. di Novembre, in cui convocato di bel nuovo il Consiglio (1), fissò l'esibizione da farsi alla Serenissima Signoria in mille quattrocento Ducati d'oro, da contribuirsi una metà in Biada, e l'altra in Vino, non avendo ella altrimenti il modo di farla in contanti: esibizione, che in ultimo si ridusse in mille cinquecento staia di Formento, e altrettanti conzi di Vino, e in cinquecento staia di biada per la Cavalleria. Indi passò alla creazione degli Oratori, e destinò a tal carico Bartolomeo de Brugnis, Pietro Arcoloniano, e Giovanni Locatello. E finalmente a proposta e suggerimento del Luogotenente, deliberò di spedire a un tempo stesso, e per lo stesso oggetto, due Oratori anche al General dell'armi Bartolomeo d'Alviano; dè quali, non suppetente tempore ad hoc faciendum in dicto Consilio, quia iam nox instabat, fu demandata la scelta alla Convocazione. Dove il giorno appresso (2) furon creati con tale incombenza Francesco Manini, e Niccolò Monticoli.

Non può abbastanza spiegarsi a qual grado di merito attribuisse il Dominio alla Città queste disposizioni, e questi suoi sentimenti, secondo che abbiamo dalla relazione dè 21. Novembre medesimo, fatta in Consiglio dagli Oratori al suo ritorno (3). Partiron questi da Udine il Sabbato degli 11. dello stesso Mese, e giunsero in Venezia la sera della Domenica, e la mattina seguente si presentarono a molti di què rispettabili Senatori, e particolarmente a quelli, qui Civitati et Patriae nostrae afficiuntur, e con distinzione a Giorgio Emo, Fratello del Luogotenente. Ei il Martedì furon chiamati alla presenza del Serenissimo Doge, e dell'Eccellentissimo suo Collegio, dove esposero minutamente, per debito della sua

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 128.

(2) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 129. t.°

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 132. t.°

imbasciata, i movimenti e le minaccie de' Tedeschi: l'intrepidezza del Luogotenente: la prontezza della Città a prender l'armi, una cum eius Magnificentia contra hostes: le loro suppliche de opportuno et convenienti præsidio Militum eis mittendo, e la loro offerta nella scarsezza in cui erano di danari, in auxilium alimentandi Milites, di mille cinquecento staia di Formento, con altrettanti conzi di Vino, e cinquecento staia di Biada per la Cavalleria, danda per Cives nomine exaustæ Communitatis, ad testificandum studium, quo cupimus sub eius iustissimo Dominio conservari. Pregando Sua Serenità a non voler attendere la picciolezza del dono, proveniente dalle estenuate facoltà loro in sì lunga guerra, sed corda nostra, quæ utique sunt magna, licet vires sint infirmæ.

Colpirono gli animi di quell'alto Consesso queste così fatte parole degli Oratori, e il Doge felicitando la loro venuta, spiegò il gran contento che avea di vederli, et nunc, et in omne tempus, quo huc accedetis nomine illius fidelissimæ Civitatis. La quale, dicea egli, abbiam così cara, quanto mai avessimo, o siamo in verun tempo per avere alcun altra Città: sic promerente eius inconcussa fide, firmaque devotione, quam semper habuit, et indesinenter habet erga Statum nostrum. Gli lodò grandemente, quod ita observaveritis, et observetis hostium motus, et quod ita vigiles et dispositi sitis ad propulsandas, et evitandas eorum iniurias, et pericula, quæ possunt occurrere. Nulladimeno, soggiungeva egli, vi diciamo, che i nemici per ora, e nelle presenti circostanze, niente possono meditar contro di voi, che sia di qualche importanza; e s'eglino son per mandar Genti in Italia, le dovran destinare, ove li costringe la maggior necessità, alla volta del territorio di Verona, attenta clade Rodiginae eis per Exercitum nostrum nuper illata. E che ciò sia vero, sappiate, dicea il Doge, quemadmodum post illam stragem, Capitaneus Archon Hispanus, et Marchio Pischaræ mendicaverint ex Germania debiles illas et contemptibiles suppetias, videlicet duo millia Cornetarum, inermia corpora, gestantia secum in sacculo victum octo dierum, et exinde recessura. E tanto meno, soggiungea il medesimo, dovete temere, quanto che noi abbiamo un florido e validissimo Esercito, situato in modo di potervi sempre spedire occorrendo un potente Presidio. Volendo noi, e intendendo di conservar quella nostra fedelissima e diletta Città ad ogni costo, e con tutte le nostre forze: quam non minus charam habemus, quam has Sedes nostras Venetæ Civitatis; e il perderla ci recherebbe quel dolore, che se perdessimo questa preziosa nostra Piazza.

Ciò però non ostante il Doge, intorno al Presidio addimandato dagli Oratori, gli assicurò, che avrebbe tenuto discorso cum istis Dominis Sapientibus de Collegio, e che con ogni sollecitudine gliene avrebbe data la risposta. Ciò che fece la seguente giornata del Mercoledì, introducendoli di bel nuovo in Collegio, e significandoli, come nel Martedì la proposizione era stata da esso posta in consulta coi Savj, e che avea deliberato per ora di spedire alla Città un Presidio di circa mille Fanti, ducento uomini d'arme, trecento cavai leggieri, e venti pezzi d'artiglieria, con polvere, balle, ed altre munizioni occorrenti; colla qual Milizia unita all'altra, che già trovavasi in Friuli, potrebbe la Città conservarsi; riservandosi a un bisogno di destinare anche l'intiero suo Esercito, quandoquidem pro conservanda illa Civitate decrevimus nedum fortunas, sed proprium sanguinem exponere; habemus enim et reputamus illos nostros Cives quotquot sunt, tot Patritios de illis, quos nunc cernitis in hoc Consessu, et Collegio nostro. E benchè, dicea il Serenissimo, vi destiniamo coteste Genti, maggior conto nondimeno ne facciamo del cuore, della volontà, e del buon animo di que' fedelissimi nostri Cittadini e Popolo, che delle forze stesse della Milizia, che vi mandiamo, maioremque nobis conservandæ illius Civitatis in vobis spem ponimus: certi enim sumus, quod maior fructus ex operibus vestris nascetur, quam ex Militibus. E dopo aver caricato gli Oratori di mille altre espressioni benignissime, e di averneli congedati, terminò egli colle seguenti umanissime e generose parole: Confortate insuper totam illam Civitatem nomine nostro, et commendate nos illis nostris charissimis Civibus, et fidelissimo Populo, quibus dicite, quod bona spe et forti stent animo, quoniam eis defuturi non sumus in porrigenda illis adiutrici dextera adversus hostes quandocumque expedierit, et opus fuerit, sed sumus sanguinem effusuri in eorum commodum et gratiam, ut eos apud nos conservemus.

Con questa celebre Ambasceria, ben decorosa, e ben significante per la Città; cessò finalmente una volta ogni dubbio in Friuli, e ogni trepidazione intorno ai moti, e alle minaccie de' Tedeschi a questa parte: rovesciato essendosi dal fatto di Rovigo in poi, secondo che il Doge avea predetto agli Oratori, tutto lo strepito dell'armi alle parti di Brescia e di Verona, sino a tanto che col trattato di Pace, conchiuso come sopra li 15 Agosto, e ratificato da Massimiliano Cesare

addì 4. di Dicembre del 1516. e mandato poscia ad effetto nel Gennaio del 1517. si sedò alla perfine ogni tumulto, dopo anni otto continui di sanguinosa e ostinata guerra, insorta contro la Signoria di Venezia nella famosa Lega di Cambrai. Della qual guerra, inquanto ella riguarda i fatti, e le varie vicende, e le particolari provvidenze occorse in quel torno in questa nostra Provincia, ci siam creduti in debito di darne un conto più diligente e più reale, di quello che forse non si è fatto finora da altri, affinchè sulla fede dell'Autor dell'Allegazione alcun non confonda in quest'incontro il Parlamento colla Città, e non prenda, com'è ha fatto quel dotto Antiquario, per atto di dedizione di questi due Corpi le Ducali di semplice commendazione, e di conforto de' 17. Giugno 1509 appena incominciata la guerra; delle quali abbondantemente abbiam già parlato a suo luogo. Et acciocchè ognun vegga minutamente d'anno in anno, e di vicenda in vicenda anche in questa occasione, chi sostenesse il primato, e chi fosse onorato, non già di un vano, inutile, e inoperoso titolo di Capo nazionale, e di Metropoli di tutta la Patria, ~~ne' Consigli, e nelle~~ Convocazioni, dai Castellani medesimi, e dai Luogotenenti, e quel che più significa, dallo stesso Veneto Senato espressamente ne' suoi Decreti; ma il confermasse la Città eziandio col fatto, con tanti dispendj, e con tante sollecitudini: con tante contribuzioni, ora sforzate, or volontarie a comun disaggravio, somministrate del suo agli Eserciti: con tante mani d'Ambascerie deliberate di tratto in tratto, e sostenute a comun benefizio pro conservatione ipsius Civitatis et Patrie: col tutelare particolarmente ella sola in quel frangente anche le Ville Comuni; e in processo di tempo, col passar fino a benefizio universale in que' difficili tempi, a creare un Oratore, o come comunemente ora suol dirsi, un Nunzio stabile e permanente in Venezia, pro commodo et utilitate Civitatis Utini, et totius Patrie Fori Iulij.

Comprenderà quindi innoltre ognuno il trattamento con essa usato nel decorso di questa guerra, e come anche gli Eserciti in qualità di Capo della Provincia in quel gran tumulto, non pretendesser da altri la taglia, e la dedizione, che dalla Città; e i Luogotenenti stessi, non meno Veneti che Cesarei, non si ricevessero solennemente, o si congedassero per altre mani, che per quelle della Città; e così istessamente per tal motivo i Luogotenenti, i Generali delle truppe, il celebre Girolamo Savorgnano, e il Dominio medesimo ne' casi più importanti, particolarmente con essa

facesser capo; e così pure il Luogotenente Emo
si riposasse intieramente sulla medesima: e sul
dubbio dell'irruzione di nuove truppe Alemane
in questa Patria, se ne protestasse di non voler
con altri, che con esso lei viveri e morire. Donde
in conseguenza ne addivenne, che dalla perdita,
o dall'acquisto della Città, dipendesse sempre, o
la perdita, o l'acquisto di tutta la Patria; e che
il Senato stesso le rendesse questa giustizia, dichia=
rando con particolar rescritto, qualmente per ap=
punto la conservazione della Città comprendeva
anche quella di tutta la Patria. Per la qual cosa
in quest'ultima Legazione si meritò ella d'esser
tolta dal Doge come principale, o dirò meglio,
come unico real sostegno delle cose nostre, e d'esser
caricata d'espressioni tali, e sì per lei memorabili
e decorose, che ben significano, non dirò già il
grado, e la dignità sua, che tutto è dono e muni=
ficenza del Principato, ma bensì la grandezza
e soavità incomparabile dell'inclita e immortal
nostra Repubblica.

Ed ecco per quanto è in noi, sodisfatto a
pieno anche al punto della Lega di Cambrai, nella
quale noi troviamo bensì, per forma delle antiche
nostre Memorie, la Città in figura, e in un continuo
movimento a sostener se stessa, e tutta la Patria;
resistendo ora intrepidamente, ora cedendo al tempo,
ora cogliendo pronta il momento, onde volare a
redimersi, come abbiam veduto in due mani di
dedizioni: e non mai risparmiando in verun conto,
nè fatiche, nè sostanze, nè se medesima in pro di
tutti, e in testimonio della sua costanza verso il
Dominio, e del candore e integrità del suo animo,
e della sua fede: e segnalandosi in una parola,
se mai in alcun tempo, in questo certamente, nell'
esercizio e nell'incombenza sua di Capo della
Nazione. ~~Ma del Parlamento all'incontro nomi=
natamente, e come tale, per diligenza usata noi
dobbiam pur dire, d'aver avuto la mala sorte
di non trovarci neppur menzione.~~ Laonde come
tale noi la veggiam trattata meritamente, e rico=
nosciuta da tutti, e onorata dal Dominio in parti=
colare, non solamente col fatto e con tant'altre
nobili testimonianze, ma espressamente eziandio
e ne' precisi termini qualificata col Decreto de' 21
di Novembre del 1511. per Capo principale di tutta
la Patria del Friuli. Ma del Parlamento all'incontro
nominatamente, e come tale, per diligenza usata
noi dobbiam pur dire, d'aver avuto la mala sorte
di non trovarci neppur menzione. Non già perchè

quell' illustre Corpo non ci entrasse in universale a risentir gli effetti e le vicende di cotesta guerra, ma perchè nella distribuzione degli Ufizj proprj e naturali della Nazione, oltrè la ragion intrinseca d'ogni Corpo ben disposto e ben regolato, il fatto stesso ce lo dimostra, che non era adattabile al Parlamento quello di Capo. Quindi non è da stupirsi, se in tutto il corso di sì lunga e strepitosa guerra, i Provveditori Veneti, i Governatori dell'armi, i Luogotenenti così Veneti come Cesarei, e il Dominio stesso, colla Città sempre facesser capo, e non mai col Parlamento; e se le due dedizioni del 1511. e del 1514. che si tiraron dietro l'una e l'altra volta, tutta insieme anche la Patria, per conto non men de' Veneti che de Cesarei, si esigessero anch'esse dalla Città, senza che il Parlamento ne avesse parte alcuna. Che se così è, come per le Carte e Documenti autentici e nobilissimi finquì addotti per serie nel decorso di sì lunga guerra, non resta luogo a dubitare, spica a meraviglia l'imprudenza e il coraggio, per non dir cosa più dispiacevole, col quale il nostro Autorè, povero affatto e destituto di Memorie, e col fondamento unico e fallacissimo delle Ducali 17. Giugno 1509. confondendo, non so poi se per ignoranza oppur per arte, il Parlamento colla Città, va borbottando fra denti, chè Questo di dedizione, o come noi dobbiam credere che volesse dire, che Quest'atto di dedizione forma il termine del secondo stato, tanto del Parlamento che della Città. Abusando bruttamente, e per quanto è da credersi, puramente a caso, e senza cognizione alcuna della Storia, il vocabolo e la sostanza delle dedizioni della Città, come se unitamente alla medesima il Parlamento le avesse fatte. E per quello che s' attiene ai fatti, non adducendo poscia in anni otto di seguito, che la Provincia dovette stare continuamente sull'armi, azione alcuna, o benemerenza del Parlamento, se non se quella, che i Feudatarj in quell'incontro lasciarono incendiar da Cesarei li loro Castelli. Benemerenza, a mio giudizio, troppo meschina e miserabile, e poco degna in sì bel punto, di quel nobile e rispettabil Corpo.

E qui l'Autor dell'Allegazione fa punto, e qui termina in via Storica, con quella felicità e nettezza, che il mondo erudito potrà meglio di noi giudicare, le cose del Parlamento. E qui noi purè, dispensandoci egli, crederemo ben fatto di troncare il filo, e di non proceder più oltrè nelle notizie Storiche della Città. Di dove passa il medesimo tumultuariamente, e tutto ad un tratto a

agnificare la giurisdizione del Parlamento sopra le Chiese, e a declamare contro l'ingiusta pretensione della Città come Capo, di dominarlo: a spiegare magistralmente l'assioma, che par in parem non habet imperium, e dedur quindi, che la Città sola, come una semplice parte, non può dominar tutto il Corpo, introducendo intanto così di volo la disuguaglianza ancora, che passa fra Cittadini e Castellani, giudicandosi liberamente i Cittadini da' Castellani nelle loro Giurisdizioni, laddove che i Castellani non van soggetti ad altro Giudice che al Luogotenente: ripigliando il discorso sulla figura e titolo di Capo, e rimproverando la Città che l'abbia usato, senza addur poscia in prova che la sola Carica de' Proveditori ai confini: allegando gli assensi e la confessione stessa della medesima, nella briga insorta intorno all'Ufizio di Sanità: concludendo su questi tali fondamenti, che il Parlamento è l'unico Capo della Provincia, e adducendo in conferma il convenuto circa l'essere di Città Capitale, e di Metropoli, fra i Deputati della Città, e quelli della Patria: cavando fuori il noto affare della Città per la Croce di Malta, e allegando Ducali favorevoli, onde la medesima nel nuovo stato di Metropoli, non possa nè come Metropoli, nè come Capo che non è, nè può essere, turbare il Parlamento ne' suoi diritti: sfoderando, come una gran faccenda de' Deputati della Patria, la creazione de' Periti: producendo in favor suo l'esclusione della Città dalle Ambascerie, nell'esaltazione al Trono de' nuovi Dogi: esagerando le grandi offerte di soldo, fatte dal Parlamento al Dominio nel passato secolo; e chiudendo in fine l'Allegazione col dire, che non si vide mai nascere controversia fra Parlamento e Città, che il Parlamento non l'abbia vinta. Delle quali cose generalmente, non facendo esse in buona parte niente a proposito della presente contesa, o se pur la toccano, essendosi in questi Capitoli già prevenuto il tutto con una abbondantissima anticipata confutazione, ci parda cosa affatto superflua, e mera perdita di tempo, il farne più parola. Ma perchè molte delle medesime non ci sembrano andar troppo ben d'accordo col vero, e col candore e purità d'un ingenuo Scrittore, così ci siam determinati a farne anche di queste il confronto, e la discussione separatamente ne' seguenti Capitoli.

Cap. VI.

De' particolari diritti, facoltà, e distinzioni, attribuite al Parlamento, e alla Nobiltà Castellana, e varie altre cose sparse in fin dell'Allegazione, e in primo luogo della Giurisdizione del Parlamento sopra le Chiese: della preteso idea della Città come Capo di dominarlo; e della disuguaglianza che si sparge fra Cittadini e Castellani.

Nell'esame, e discussion particolare delle cose di sopra accennate nel prossimo Capitolo, premettemo, che a què passi, ove si combatte alla Città a gran torto, e senza prova alcuna che sia legittima in contrario, l'essere e la figura sua di Capo, e si pretende

adattarlo a viva forza, e per mero impegno e pertinacia al Parlamento, noi non siamo per prenderci gran briga; confutata essendosi finqui non solo quanto basta, ma con tutta eziandio l'abbondanza, e col fatto, e colla Storia alla mano, e colle Sovrane dichiarazioni fin da secoli, questa falsa disseminazione. Ei ci conforta a pieno il vedere, che in tutti i tempi, e in tutti i Documenti, e in tutte le Storie, non meno antiche che recenti, venga fatta alla Città questa giustizia; e che per conto del Parlamento non trovisi poi persona al mondo, dal nostro Autore in fuori, e di qualch'altro suggeritor cattivo, e mal pratico suo pari, del passato secolo del 1600. come si dirà più sotto, ove tratteremo del Parlamento, che seminando la discordia fra Corpi, e tentando di sconvoglier l'ordine antichissimo, e la distribuzion vera degli Ufizj di questa nostra nobile e ben regolata Provincia, abbia avuto cuore per la prima volta di porre a campo, senza che per altro ~~che~~ alcun lo seguiti, o sia per seguitarlo mai, cotesta strana, e non mai più udita diceria.

Discendendo pertanto alle altre leggende, che qui si vanno spargendo, dirò in proposito della Giurisdizione del Parlamento sopra le Chiese, ch'ella è cosa da non sorpassarsi in veder l'Autore affaccendato in cavilli, e col fondamento delle Carte che va citando al margine, a mendicare Accordi nella materia del Sossidio, e delle Gravezze comunemente appellate <u>de mandato Dominij</u>: l'uno cioè fra il Parlamento e la Contadinanza del dì 23. Gennaio 1584. che stabilisce quali individui pagar debbano il Sossidio in Cassa della Contadinanza, e quali in quella de' Castellani, e nel numero de' contribuenti a quest'ultima, vi comprende nominatamente anche le Chiese della Patria: l'altro fra il Membro de' Prelati, o sia Clero Maggiore e Minore della Patria, e gli altri due Membri del Parlamento, Castellani, e Comunità, de' 24. Settembre 1647. in cui, per dar fine a ogni e qualunque contesa, che potesse nascere fra contribuenti, coll'intervento de' Deputati de' suddetti due Membri, e degl'Intervenienti del medesimo Clero, e dell'Interveniente della Città di Udine, dalla medesima deputato per l'interesse suo speziale, si stabilisce d'accordo, e si ferma, che in avvenire perpetuamente esso Clero Maggiore e Minore abbia a pagare, dalla Gravezza del Sossidio in fuori, <u>la giusta duodecima parte</u> dell'intiera quantità

delle altre Gravezze tutte de mandato Dominij, toccante a tutta la Patria. Della qual duodecima parte, il medesimo Clero ne debba fare la compartita, o divisione tra i particolari Ecclesiastici, e formarne un Libro, e consegnarlo ai suddetti due Deputati, acciocchè i medesimi ne facciano far l'Esazione secondo essa compartita (1). I quali Accordi tutti e due, stabiliti di volontà delle parti, e non per capo di diritto, o Giurisdizione alcuna, che l'una parte abbia sopra dell'altra, non mirano che al buon ordine, e alla buona armonia nel pagamento delle pubbliche Gravezze, a cui va soggetta la nostra Provincia, e alla destinazion di quelli, ch'abbian da farne i comparti, e le rate, e di chi si consenti di assumere il peso dell'Esazione, come risulta da essi Accordi, e dalle Fedi stesse, che l'Autor medesimo si è proccurata dall'Ufizio della Contadinanza, e dalla Cancelleria della Patria. Non è dico da sorpassarsi, che su questi tali Accordi, che niente importano, che di diritto, o sappia di Giurisdizione, e su queste Fedi, troppo alle volte studiate ed equivoche, fondi egli, o creda di poter fondare il [illegible] e la Giurisdizion del Parlamento sopra le Chiese della Patria; e che intanto abbia cuore d'occultar dal canto suo, e di tacer la vera e decisiva Carta in tal proposito, della Regolazion famosa de' Capitoli Primari d'intorno alle Chiese e Luoghi Pij, presa in Senato alli 28. Maggio del 1659. sulle instanze dell'Orator del Parlamento, e inserita nella Raccolta delle Leggi della Patria e Contadinanza a lume di tutti (2). In cui chiaramente si delibera in un primo capo, che le Chiese e Luoghi Pij di questa Patria, niuno eccettuato, siano, e s'intendano tutti sottoposti al solo Luogotenente. Col qual Sovrano Decreto, di cui l'Autore non può allegare ignoranza, crediam provata abbastanza l'industria, e la falsità della proposizione, che al Parlamento spetti la Giurisdizione, o come egli ce la rappresenta in maschera, l'intiera soprintendenza in tutto ciò che riguarda, o le Chiese o gli Ecclesiastici della Patria.

Per quel che sia poi alla massima, che par in parem non habet imperium, che sfodera innappresso il nostro Autore, prima d'applicarla così a capriccio, e come fanno i dottorelli pari suoi, che ben disse e cognominò il Davanzati nelle postille alla traduzion de' sei primi Libri degli Annali di Tacito (3), storileggi, doveva entrar egli un pò meglio nello spirito del Gius Romano, da cui dipende quest'assioma, e che Giovanni Enneguinio credette bene creare, e inserire nel suo Catalogo, intitolato, Regulæ, et Sententiæ Iuris, sul fondamento unico delle seguenti parole di Paolo Giureconsulto (4): Apud eum, cui par-

(1) Raccol. Leggi Patr. pag. 570.

(2) Raccolt. sudd. pag. 586.

(3) Tacit. Davanz. Postill. 445.

(4) Digest. Lib. 42. Titol. Legge Apud eum.

imperium est, manumitteri non possumus. Sed Pretor apud Consulem manumitteri potest. Un cotal Rescritto parla delle Manumissioni de' Servi, o sia del modo di conceder loro la libertà, quando ciò faceasi da' Padroni solennemente al tribunale de' Consoli; e vuol dire, che un Console, cui par imperium est, non potea manomettere i suoi Servi innanzi il tribunale dell' altro Console suo pari. Ciò che nondimeno, dice egli, potea farsi il Pretore al tribunale de' Consoli, supremo Magistrato della Repubblica, perchè non potea dirsi suo pari, benchè anch' egli fosse egualmente Ufizio legittimo per assistere alle Manumissioni de' Servi. Ecco pertanto di qual imperio parla qui il Giureconsulto: parla egli precisamente dell' imperio de' Consoli, o sia dell' autorità loro, che non montava già un dominio, ma una semplice amministrazione della Repubblica. Imperio è Comando, Imperadore e Comandante presso i Romani era lo stesso sino ai tempi di Cesare, nè importava Signoria veruna; e fra Cittadini e fra pari, ognuno, se il meritava, poteva ascendere a vicenda a un cotal grado, senza offender punto la massima, che par in parem non habet imperium. Egual giurisdizione nella Manumissione de' Servi avea il Pretore del Console, ma perchè nella qualità del Magistrato il Console superava il Pretore, la sola disparità d'Ufizio facea sì che il Pretore, senza lesione alcuna di una tal massima, poteva manomettere i suoi Servi al tribunale de' Consoli. La parità dunque e disparità del Console e del Pretore intorno alle Manumissioni de' Servi, non nasceva dalla giurisdizione, in cui erano pari, ma dalla differenza del posto della Pretura e del Consolato. Il perchè un tal assioma ~~dunque~~, nato propriamente e unicamente sulla parità dei gradi e delle dignità, non può negarsi, che pessimamente e contro l' intenzion manifesta della Legge non si applichi dal nostro Autore alla parità di Giurisdizione.

Altro è grado e dignità, dice il Giureconsulto tanti secoli innanzi che nascessero i Feudi, altro è giurisdizione; e sopra i gradi e le dignità, e non sopra la giurisdizione, cade la massima che quindi è nata, che fra pari non si dia imperio. Ora che voglia stendersi

e strascinarsi dai gradi, e delle dignità ai Feudi; per introdurre contro il sistema d'ogni Corpo politico una matta gara di parità in giuris=dizione, ella è ben cosa ridicola, e che non istà bene in bocca che al nostro Autore: il quale non distinguendo punto i gradi e le Dignità dai Feudi, e sulla massima che tra i nostri Feudi vien pari, e che par in parem non habet imperium, ~~[illegible]~~ prende tutto all'ingrosso: e perchè stante una cotal massima, non può applicar la figura e l'essere di Capo Nazionale a un semplice e particolar Feudo, si riduce alla disperazione di volernelo configurare in un aggregato di Feudi, disuniti affatto e sconnessi fra loro, e disparatissimi, piuttosto che a una Città. Ma non sa egli che l'essere delle Città non dipende dai Feudi, e che le Città sono immenzamente più antiche dei Feudi, e che Aquileia occupò il posto e la dignità di Capo e di Metropoli del Friuli, un numero d'anni sorprendente innanzi che i Feudi s'intro=ducessero in questa Provincia: e che desolata Aquileia, subentrò in sua vece sotto il Regno Longobardico Cividale: e che a Cividale sotto il dominio de' Patriarchi vi successe legittimamente, e tuttavia si mantiene in quel posto la Città di Udine. Nulladimeno, perchè non vede, o finge di non vedere queste verità, non ha rossore con questa sua massima, che par in parem non habet imperium, di prendere a piè pari una Città, e una Città Capitale co' più ristretti e miserabili Feudi, e fra le dipendenze di Udine scorgendovi incluso anche un Feudo, abbagliato e venduto a un cotal titolo, vede la festuca, e non vede la trave: vede il Feudo, e non vede la Città.

Ma, dice egli, tutti i Feudi uniti insieme, vale a dire tutta la Provincia congregata in un Parlamento non può senza discapito della sua Giurisdizione sollevare un Capo sopra di lei. Ed ecco che siamo sempre all'assurdo medesimo, che il Corpo intiero della Provincia, o pretenda unitamente i due

[illegible] ai Capi, e che per gloria [illegible] [illegible] essere un Corpo [illegible] [illegible] imperium: [illegible] Dignità [illegible] Corpo [illegible] Città [illegible] ecco, gran [illegible] [illegible] e la fantasia [illegible] di [illegible] [illegible] fuor di proposito, non sa che [illegible] alle Sovranità [illegible] senso, che lo [illegible] autor [illegible] Leggi [illegible] non è più che un grado e dignità [illegible] Repubbliche, e che [illegible] non si usi forza al vocabolo [illegible] a un significato [illegible] è altro che [illegible] lo sono in fatti anche in [illegible] Giurisdizioni, che [illegible] Patriarchi, consistono [illegible] Foro, e nella semplice giudicatura [illegible]

Lungi adunque [illegible] Dominio [illegible] a noi, che non [illegible] col Parlamento, nè colla Città [illegible] Giurisdizione, che non [illegible] della Città [illegible] Parlamento, nè del Parlamento senza la Città [illegible] [illegible] senso, e [illegible] il Parlamento [illegible] Così il Parlamento [illegible]

incompatibili e difformi Uffizj di Corpo e di Capo, o che per gelosia di Giurisdizione passi il Friuli a un assurdo maggiore d'essere un Corpo senza Capo. Ecco dove va a finire l'assioma, che par in parem non habet imperium: egli va a terminare non più tra i Feudi, e i gradi e le Dignità, ma tra il Corpo intiero del Parlamento, e la Città. Ecco che la quistione non è più di parità, ma di maggioranza: ecco i gran sospetti, ecco i timori, che la Città non domini il Parlamento. Coteste voci d'Imperio, di Dominio, e di Giurisdizione, occupano troppo l'animo e la fantasia del nostro Autore, e per difetto di cognizione della proprietà de' vocaboli, prende egli una cosa per l'altra, e adombrando fuor di proposito, non sa che Dominio propriamente parlando, non si conviene che alle Sovranità: che Imperio, tolto in quel senso, che lo prende Paolo Giureconsulto, autor della Legge, onde surse la massima, non è più che un grado e dignità di Republica; e che Giurisdizione, quando non si usi forza al vocabolo, e non si trasporti a un significato diverso, non è altro che iuris dicendi officium, come lo sono in fatti anche in presente le nostre Giurisdizioni, che tutte, per concession de' Patriarchi, consistono nel privilegio del Foro, e nella semplice giudicatura ereditaria.

Lungi adunque Dominio, lungi Imperio da noi, che non ha che far niente, nè col Parlamento, nè colla Città: lungi la stessa Giurisdizione, che non può verificarsi, nè dalla Città sul Parlamento, nè del Parlamento sopra la Città. Nell'ufizio di Capo Nazionale, esercitato da essa, come sopra, quietamente per secoli, la Città come tale, e nel suo vero senso, chi mai dirà, che nelle gravi sue incombenze ella sedesse a scranna sopra il Parlamento, o esercitasse giurisdizione alcuna? Così il Parlamento nelle sue Gen

rare le difficili Convocazioni, e in quella attività di governo, che non gli si nega, nessuno mai dirà, che alzasse tribunale sulla Città, in tempo ch'egli è bensì un aggregato di Feudatarj, ma che in se stessa e come tale, non possiede, e non possedette mai verun Feudo, e non ha Giurisdizione alcuna, come si dirà a suo tempo. Levinsi dal mondo queste odiose voci di Dominio, d'Imperio, e di Giurisdizione, introdotte ampollosamente, e contro il proprio e natural sentimento dalla barbara Legislazion Feudale: tolgasi dalla radice questa malnata guerra di vocaboli: deponga ~~per un momento~~ il nostro Autore per un momento l'occhio Feudale, che gli fa veder tutto Feudo, e tutto Giurisdizione, in conformità di quanto accade a chi adopera il vetro verde, che vede tutto verde, e sgombrate così queste nubi, e levata alla realtà delle cose questa scorza illegittima, e questa così fatta maschera di parole, vedrà egli smascherata, e nel suo limpido e naturale aspetto la verità, e scorgerà chiaramente, che le azioni, e i negozj, e le faccende de' Corpi pubblici e delle Provincie, tanto economiche, che politiche e di buon governo, o esercitate dai Corpi immediatamente e da per sè, o distribuite separatamente, secondo che richiede il ben pubblico, nelle sue mansioni, non inducono, e non indussero mai diritto alcuno di giurisdizione interna e vicendevole, o dei Corpi e delle Provincie, sopra le parti che le compongono, o delle parti medesime componenti, sopra i Corpi e le Provincie, e toccherà altresì con mano, che tutti gl'impieghi, e le mansioni politiche, costitutive di qualunque Provincia ben regolata, non sono altrimenti tanti Feudi, nè tante Giurisdizioni, tolte nel senso che le presero i bassi secoli, ma son tutte quante, niuna eccettuata, tanti Ufizi e

tanti Carichi, tutti della stessa indole, e tutti diretti allo stesso fine, vale a dire al ben comune della Nazione, e alla pubblica felicità.

Ei fino a qui noi siamo tenuti al nostro Autore, che a fronte dello stesso Parlamento finalmente ci ha trattati di pari, e se così è, ci teme anche e ci considera un non so che di più, incolpandoci apertamente di pretendere di andargli al di sopra. Ma ecco che all'improvviso ei ci si cambia fra le mani, e deviando affatto dalla quistione, dopo che fra Città e Parlamento, o sia fra il coro de' Cittadini e quello de' Feudatarj ha dato luogo alla massima, che par in parem non habet imperium, esce in campo a combattere, sopra una sola parte, quell'uguaglianza stessa e parità di grado, che ci mena buona nel tutto. E dice, e s'impegna a dire, che le Castellane Famiglie amministrano giustizia nelle loro Giurisdizioni anco nelle cause de' Nobili di cadauna Comunità, e della stessa Città di Udine, ed esse Castellane Famiglie all'incontro non hanno altro Giudice competente, che il solo Ecc.^mo^ Luogotenente. Non hanno adunque un così fatto privilegio gli altri due terzi del Parlamento, vale a dire i due membri de' Prelati, e delle Comunità; e per conseguente una cotale distinzione si riduce, se così è, al solo membro de' Castellani. Ed ecco abbandonata dall'Autor sul più bello, non senza torto manifesto di quel rispettabile Corpo, la causa del Parlamento colla Città, e introdotta in sussidio la ormai ridicola e proscritta pretesa di preminenza della Nobiltà Castellana alla Cittadina; quasi che l'essere del Parlamento consistesse nulla più che nel fasto, e nel membro de' Castellani, e che gli altri due membri fossero pure e mere sue dipendenze. Tuttavia discendiamo alle prove.

Fonda il nostro Autore questo gran paradosso (1) sopra una Fede recentissima della Cancelleria della Patria del dì 7.

(1) Stamp. Parlam. pag. 158.

l'Agosto del 1740. appoggiata, come dicesi, a Documenti esistenti in quella Cancellaria. I documenti che si producono, sono in primo luogo due stracci malconci e sfigurati di Ducali (1) de' 18 di Luglio del 1504 e de' 13 di Giugno del 1505 dai quali raccogliesi in sostanza, chi il Dominio dichiarò, che il Luogotenente d'Udine ad esclusione del Podestà di Cantra, dovesse essere il solo e vero Giudice nella causa criminale fra Teodoro Bali, e Pietro di Spilimbergo, atteso che quest'ultimo era de' Castellani della Patria. Quindi si allega in tutto e per tutto un'altra lettera de' Capi dell'Eccelso Consiglio di Dieci de' 13 di Agosto del 1540: colla quale sulle istanze di Cornelio di Castello, Orator della Patria, e di Girolamo della Fratina, Castellano, e Cittadino di Portogruaro, a fronte de' Nunzj de' Cittadini e Popolari di Portogruaro, si annulla la sentenza proferita contro esso Fratina dal Podestà di Portogruaro (2) spectando al Logotenente, Superior solo dei detti Castellani nella Patria esserli Iudice, in qualunque luogo di essa si siano. Sembra veramente, che queste così fatte lettere de' Capi del Consiglio di X si appoggino in certo modo alle Ducali d'instituzione del posto di Luogotenente del dì 20 di Giugno del 1420 rapportate da noi di sopra, in principio del quarto Capitolo, in cui fu preso, quod eligatur unus Locumtenens in Utino per annum unum, qui debeat audire appellationes tam illorum de Utino, quam etiam aliorum dictae Patriae, et omnes differentias inter Castellanos et Castellanos, et Communitates et Communitates, et inter Communitates et Castellanos. Per forma del qual Decreto par che restasse interdetta ogni giudicatura tra le suddette parti a qualunque altro Podestà e Reggimento della Patria, fuorchè il solo Luogotenente, capo di Provincia, al giudizio del quale avesse unicamente a starsi.

Nulladimeno, a dire il vero, queste lettere de' Capi, o altre, se ve ne sono di simil fatta, non possono essere che surrettizie,

(1) Stamp. Parlam. pag. 64.

(2) Stamp. Parlam. pag. 81.

è carpite senza cognizion sufficiente di causa; se pure non è seguita dopo una qualche dichiarazion contraria dell'intiero Eccelso Tribunale, che in presente con mala fede si taccia, e ci si nasconda. Imperciocchè quattr'anni prima che il Fratina del 1540. tentasse di esimersi, come sopra, dal tribunale del Podestà di Portogruaro, venne in testa a Paolo e Giovanni Conti di Brata la medesima cosa, per occasion del processo criminale, che formarono contro di loro Giovanni Gradenigo, Podestà e Capitano di Sacile. E li 27. di Marzo del 1536. ottennero lettere del Luogotenente Domenico Trivisan, colle quali ricercava il Podestà medesimo (1), ut causam ipsam [al nos] remittere velit, uti Judices competentes. Alle quali addì 29. dello stesso mese rispose con forza il Podestà di Sacile, adducendo che dei Castellani residenti ne' proprj Castelli il Luogotenente era bensì Giudice competente, ma non mai di quelli che abitavano fuori della giurisdizion sua, com'erano i Conti di Brata, che si trovavano in quella di Sacile. Non perdette tempo il Podestà Gradenigo, e pronunziò tosto la sua sentenza; ma non lo perdettero neppure i Conti di Brata, ch'ebbero ricorso immantinente al Consiglio di X. e li 10. dello stesso Aprile venne lor fatto di conseguir Ducali, che dichiaravan nulla una tal sentenza, come fatta da Judice non competente, essendo solo Judice delli Castellani della Patria il Luogotenente della Patria. aggiungendovi per altro la clausola, che se avrete cosa alcuna in contrario, ne rescrivete. Rescrisse in fatti li 18. di quel mese il Gradenigo abbondantemente, e con ragioni fortissime, e con esempli alla mano, e massime con uno del Podestà di Caneva, che mandò in copia al Tribunale, e che forse è quell'istesso, che si millanta dal nostro Autore, di Pietro di Spilimbergo, accaduto ventiun anno prima. Ed ebbe quel Podestà in risposta con Ducali de 20. dello stesso mese un ampia e solenne approvazione, e dichiarò il Consiglio di X. che il Podestà di Sacile, come Giudice competente, avea possuto far quello che avea fatto, e così servatis servandis avesse a seguir in questi, et in altri simili casi.

(1) Vol. I. Tom. X. pag. 120. in Arch. Civit. Utini.

Torniamo ora al caso del Podestà di Portogruaro, e del Fratina, e veggiamo, se qui pure in fin del conto sia nato lo stesso; alla cui controversia colle suddette lettere de' Capi non erasi già posto fine, come tenta di gabbarci il nostro Autore. Si soffrivano malvolentieri cotesté lettere, e vi dovean essere de' gran movimenti per parte di quel Reggimento, e della Comunità di Portogruaro. Davano grande apprensione ai Castellani gli esempli di Caneva, e di Sacile, e quel che intanto era accaduto anche ai Signori di Torre in Pordenone, nella persona di Gian-Gioseffo di Torre, per occasion del Bando del Provveditor e Capitano di Porlenon, incamminato contro di lui, per imputazion d'aver violato quella Giurisdizione. Il quale li 17. e 29. di Gennaio del 1550. avendo ottenuto replicate consimili lettere de' Capi contro quel Reggimento, semplicemente perch' era Castellano, quia Castellanus, il Consiglio di X. con Zonta alli 11. di Giugno del 1552. tagliò formalmente, ed annullò queste così fatte lettere, con dichiarazione espressa (1), che tutte le cause così presenti, come future, che occorreranno nella Terra e Territorio di Pordenon, siano giudicate per il Podestà di Porlenon suo Giudice, ovvero per il Provveditor e Capitanio nostro, che sarà pro tempore in quel Reggimento, secondo la forma de' privilegi e Statuti di detta Terra; purchè la differenza non fosse in materia de' Confini tra l'una e l'altra Giurisdizione, nel qual caso solo la cognizione restò demandata al Luogotenente d'Udine.

Questi continui uniformi casi, e il timore, che anche il Reggimento di Portogruaro fosse prossimo a tentar lo stesso, risvegliò il Fratina, in sussidio delle Lettere de' Capi, a unirsi co' Signori di Sbroiavacca, di Panigaglio, e di Salvarolo, anch'essi Cittadini e abitanti in Portogruaro, e generalmente con tutti i Castellani dimoranti in quella Terra, a procurar, come fece (2), li 28. Luglio del 1562. una Fede amplissima del Luogotenente Agostin Barbarigo, che dichiarava, che tutti què Signori in primar instantia solus Clarissimus Dominus Locumtenens est Iudex. Ma quando si venne al cimento,

(1) Vol. cit. Tom. cit. pag. 119.

(2) Lib. Privileg. Civit. Utin. pag. 141.

anche questa Fede, e coteste Lettere de' Capi andarono in aria, e unitosi il Consiglio di X. con Zonta il di. 31. di Maggio del seguente anno 1563. e uditi lungamente in contraddittorio da una parte i Castellani abitanti in Portogruaro, e dall'altra i Cittadini di quella Comunità, mandò Decreto, che non ostante atto alcuno, ovver lettera, così delli Capi di questo Consiglio, come d'altro Iusdicente, o altro, sia dichiarito, e fermamente ~~statuito~~ con la autorità di questo Consiglio statuito, che tutti li Castellani della Patria, che al presente abitino, o che nell'avvenire abiteranno loco et foco nella Terra nostra di Portogruaro, et suo Territorio, siano giudicati così in civilibus, come in criminalibus, per le cose commesse et fatte in essa Terra et Territorio dal Podestà di Portogruaro, in quel modo istesso, che sono giudicati gli altri Cittadini, et abitanti in essa Terra. Della qual decisione statutaria e diffinitiva, il giorno appresso ne diede conto il Dominio con Ducali a Giacopo Pasqualigo, Podestà di quel tempo.

Ed ecco intorno a questo così fatto privilegio de' Castellani, come il nostro Autore, o s'inganna indigrosso, o tenta ingannarci in superlativo grado, adducendo soltanto què Documenti, che più gli tornan bene, e che possono trappolarci, e farci vedere una cosa per l'altra, e che non servirono a Castellani che a promovere le ingiusta lite avanti i Capi del Consiglio di X. contro i Reggimenti delle Comunità, sottoposti in appellazione al Reggimento d'Udine; e sorpassando intanto con arte, e con mala fede manifesta quel che nacque dopo, vale a dire i tanti giudizj sovrani e diffinitivi dell'Eccelso intiero Tribunale con Zonta, in cui rimasero què Signori sempre delusi e soccombenti, e dichiarati i Castellani, abitanti in quelle Giurisdizioni, sottoposti in prima instanza, come tutti gli altri, ai Podestà e Capitani delle Comunità della Provincia. Ma se anche questi Documenti che si spacciano, e queste Lettere de' Capi dovessero aver luogo,

e non fossero state mortificate e annullate diffinitivamente volta per volta, e in conseguenza la Fede della Cancelleria della Patria, che si cita al margine per basi, e per fondamento, non fosse equivoca, e non appoggiasse intieramente sul falso, la decision del punto finalmente sarebbe ita a cadere tra Reggimento e Reggimento, vale a dire tra il Luogotenente d'Udine, e i Podestà e Capitani delle altre Comunità; e la vittoria in questo caso, in vece d'essere de' Podestà e Capitani, sarebbe stata del Luogotenente, e non mai de' Castellani, che non hanno veruna influenza nella Giurisdizione de' Magistrati Veneti, che ci governano, nè ci entrerebbero, se non come soggetti piuttosto all'uno che all'altro. Il fatto sta nondimeno, che la faccenda andò sempre a finire a rovescio, e furon sempre condannati a sottostare al giudizio, ora del Podestà di Caneva, ora di quel di Sacile, ora di quello di Portogruaro, e così di mano in mano què Castellani, ch'entro i confini di quelle Giurisdizioni stabiliron di tempo in tempo il lor domicilio. Il perchè ci giova sperare, che il nostro Autore vorrà anch'egli, per forma del giudicato con tante Sovrane deliberazioni, deposto ogni spirito di partito arrendersi, e riconoscere con esso noi per convinta, e confinata tra le favole, e tra le dicerie degl'ignoranti e degli sfaccendati la proposizione, che i Castellani non hanno altro Giudice competente, che il solo Ecc.mo Luogotenente.

Ma non si ferman qui i pensieri dell'Autore, e il vero scopo suo non è già questo. Poco, o nulla gl'importa de' diritti de' Reggimenti, e delle loro controversie; e la proposizione che il Luogotenente di Udine sia il solo Giudice de' Castellani privativamente, e ad esclusione de' Podestà e Rettori delle altre Comunità, intanto gli è a cuore, inquanto vuol tirar l'argomento dalle Giurisdizioni pubbliche, e d'alto grado, come son quelle de' Reggimenti, alle private nostre de' Castellani, e delle

Comunità, e vuol piantarvi sopra quest' altra proposizione enfatica ed ampollosa, che i Castellani nelle sue Giurisdizioni amministrano giustizia anco nelle cause de' Nobili di cadauna Comunità, e della stessa Città d'Udine. Ciò che le Comunità, e la stessa Città d'Udine nella sua Giurisdizione, dice egli, non può fare nelle cause de' Castellani. Della quale asserzion negativa non adducendo quest' incauto e ardito Scrittore alcun fondamento, toltone il solo allegato falso principio, che il Luogotenente sia il solo Giudice competente de' Castellani, proposto come sopra, a fronte de' Podestà e Capitani della Provincia, e non giammai della Città, e rifiutato sempre con disonore ai più alti e reverendi Tribunali, superfluo ormai sarebbe il tesserne più oltre la confutazione. Tuttavia perchè i fatti persuadono bene spesso più degli stessi diritti, non sarà forse perdita di tempo l'informare un pò meglio il nostro Autore, che ne ha ben bisogno, e il renderlo una volta ammaestrato, oltre il diritto, dell'uso ancora, e dell'esercizio, che praticò la Città in tutti i tempi della sua giudicatura, sì in Civile che in Criminale, nelle cause de' Castellani, che in esso vi fermarono il piede.

Non ci dilungheremo noi su questo punto in tessere il catalogo de' Giudizj e delle liti agitate ai tribunali d'Udine, ne' fatti e nelle controversie de' Castellani, prima della nostra Dedizione, e in tempo che il diritto della Città stendevasi sino al Criminal maggiore, de' quali abbondano i nostri Annali, e di cui se n'è già dato un sufficiente saggio nel terzo Capitolo delle presenti Osservazioni. E ci ridurremo intanto à tempi più vicini, e più confacenti alle presenti circostanze, cioè a quelli che sono corsi dopo la Dedizione, in cui per convenzione e per patto espresso rimase alla Città confermato il solo Criminal minore. Sembraci però molto a proposito il dar principio da un caso assai celebre e contrastato fin dall'anno

1455. in tempo che sull'incertezza dè limiti fra il Criminal maggiore e il minore, trovavansi bene spesso degl'intoppi, e massime dà Castellani, per evitare al possibile i tribunale della Città. Girolamo di Partistagno, uno dè migliori e più utili Cittadini di quel tempo, come abbiamo dalla lunga serie di Ufizj da lui sostenuti con quell'impegno, e con quella integrità che consta dalle pubbliche Memorie, tuttavia perch'era Castellano, a cagion di certe ferite e percosse, rilevate di notte scura alli 8. settembre dell'anno medesimo, querelò Giovanni Candido, Giampietro del Torso, Giacopo di Strasoldo, e Giovanni Belgrado avanti il Luogotenente Nicolò Contarini, imputando loro un cotal fatto. E sul dubbio che il Luogotenente non rimettesse il caso alla Città, si rivolse egli immediate in Venezia all'autorità degli Avvogadori; i quali informati sinistramente, scrissero forte lettera al Luogotenente colla copia della querela, rimproverandolo (1), quod usque nunc nullum processum per vos formatum est; e dicendogli, che il caso non potea spettare ad altri che al suo tribunale: vobis dicimus, quia istud ad vos spectat; e minacciandolo finalmente in caso di negligenza, di portarsi uno di essi in persona a formar quel processo. Obbedì il Luogotenente, e formato il processo, citò il Torso ed il Belgrado alla difesa; i quali comparvero addì 11. dello stesso mese, e negarono assolutamente il fatto, chiedendo ciò non ostante, che la cognizion del medesimo fosse rimessa al Capitano della Città: Verumtamen quia cognitio facti narrati in querela secundum Decreta Ducalia, et ordines Terre, spectat ad iudicium Domini Capitanei, petunt ad illud remitti. Lo stesso rispose in quel dì medesimo, citato alla difesa il Candido; e il Luogotenente nel giorno dè 16. mandò comandamento al Partistagno, perchè introducesse in breve termine tutto quello che intendeva allegare in contrario. Comparve li 17. del Mese anche lo Strasoldo, e produsse in iscritto la sua difesa, riportandosi in omnibus et per omnia, prout in excusationibus aliorum

(1) Vol. A. Tom. II. pag. 125. in Archiv. Civit. Utin.

continetur. Il giorno de' 18 si fece avanti anche il Partistagno, e in ordine al comandamento presentò capitoli di tutto quello che intendeva allegare. E il Luogotenente li 26 dello stesso Settembre, sulle instanze di tutti e quattro i querelati, con piena cognizion di causa, habita plena informatione, rimise la querela al tribunal della Città, dictam querelam remisit ad dictum Capitaneum, iubens fieri iustitiam, ne causam habeat supplendi, aut corrigendi. Gran fuoco accese il Partistagno per una tal Terminazione al Magistrato degli Avvogadori, e gl'indusse a portar la materia al Consiglio di Quaranta. Dove comparsi sostennero, che la Terminazion medesima avesse a sopprimersi e ritrattarsi, quod Terminatio quedam facta per Virum Nobilem Nicolaum Contareno Precessorem vestrum in personam Hieronymi de Partistagno, et eius Famuli incideretur. Ma quell'alto e diffinitivo Tribunale non ne restò punto persuaso; e fu conchiuso di no, captum fuit de non; come abbiamo dalle Ducali esecutive (1) de' 17 di Giugno del 1456 dirette al Luogotenente Girolamo Barbarigo, che al Contarini era successo.

(1) Volum. A. Tom. col. pag. 4.

Della stessa natura fu il caso di Giulio di Fontanabona, nella cui querela avendo messo mano il Luogotenente Lorenzo Bragadin sotto specie di Criminal maggiore, la Città ebbe ricorso ai Capi del Consiglio di X. mediante Girolamo Luisino suo Ambasciadore, perchè non fosse turbata la sua Giurisdizione di prima instanza. e avendo esposto, che in quel tal caso non s'ingeriva pena di sangue li 23 Dicembre del 1576 ottenne lettere (2) al successor Luogotenente Giustiniano Giustiniani che gli commettevano, che dovesse permettere nel Caso del Fontanabona, che gli Astanti della Città, Giudici di prima instanza avessero a giudicare. E così pure fu il caso di Ulisse di Colloredo, nel quale li 13 Febbraio del 1577 avendo i Deputati impetrato lettere da' medesimi Capi allo stesso Luogotenente Giustiniano, perchè il processo fosse rimesso

(2) Volum. A. Tom. cal. pag. 11.

alla Città, e avutone di ciò notizia, comparve li 22. di quel Mese Ottavio di Zucco nella Cancelleria Pretoria, e per nome suo, e di Cittadino della Fratina instò registrarsi (1), qualmente protestava, che il processo non fosse rimesso alla Città, se prima non fossero ascoltate le sue ragioni avanti i medesimi Capi. Per la qual cosa i Deputati furon costretti spedir Ambasciadore a Venezia Giovanni de' Giusti; il quale udito in contraddittorio col Fratina, e certificato il Tribunale, che nel caso del Collovedo non s'ingeriva pena di sangue, e così volendo i privilegj stessi della Città, per li capi premessi fu licenziato il soprascritto Cittadino Fratina, et confermate le suddette lettere, come consta dalle Ducali esecutive (2), de' 22. Marzo susseguente al Luogotenente Marco Cornaro, successor del Giustiniano.

Vegga ora l'incauto e imprudentissimo Autore da questi pochi esempj, a qual proposizione estrania e falsissima siasi egli esposto; e come i Castellani medesimi smentendolo in questo punto, la intesero diversamente da lui, e intenti unicamente a sottrarsi, se il potevano, dalla giudicatura de' Podestà e Rettori delle Comunità della Patria, non gli passò neppur per mente una tal cosa in materia delle private Giurisdizioni; e massime di questa nostra di Udine; alla quale nè casi allegati non ricusaron già essi di sottostare, ma distinguendo, com'era giusto, il Criminal maggiore, ch'era proprio del Luogotenente, dal Criminal minore, ch'era in balía della Città, soggiacquero sempre quietamente, e senza controversia nel Criminal minore ai suoi Tribunali.

Ma perchè questo benedetto Autore co' suoi cavilli non abbia a ostinarsi, e non s'immagini, che il tutto andasse a terminare in Giudizj di massima, senza che mai si riducessero al fatto, e all'esercizio, mancaressimo forse a noi stessi, se non passassimo ad appagarnelo anche in questa parte, e a spiegare a disinganno suo, e a cognizion di chiunque seco lui si trovasse

(1) Volum. A. Tom. IV. pag. 140.

(2) Volum. A. Tom. I. pag.

nel medesimo errore, alcuni pochi esempj per serie de' Giudizj seguiti, e delle Sentenze Criminali promulgate ne' casi e nelle querele de' Castellani ai tribunali della Città. Tal fu la sentenza per cagion d'esempio, del dì 5 di Marzo del 1521 del Capitano ed Astanti della Città, contro Girolamo di Zucco (1), a cagion delle percosse da lui date a Manino Manini, con cui fu condannato in Lire venticinque de' piccoli, e nelle spese del processo e de' medicamenti. E così quella del giorno medesimo, uscita fuori contro Bernardino, Gabriele, Antonio, e Giuseppe di Colloredo, colla quale Ber=nardino fu bandito dalla Città per anni due, coll'alternativa di prigion per tre mesi, e di taglia, oltre le spese come sopra. e Antonio restò condannato in lire quindici, e Giuseppe in lire cinquanta de' piccoli, e Gabriele fu liberamente assolto. Tale fu altresì quella de' 15 Dicembre del 1528. in cui fu assolto lo stesso Bernardin Colloredo, quia nihil probatum fuit da Domenico di Verzei suo querelante, e fu in conseguenza condannato costui nelle spese del processo (2). Così Pietro di Brampero li 15 Marzo del 1537. Costantino di Brampero li 17 Aprile del 1540. e Olorico di Fon=tanabona li 17 Luglio susseguente, furon condannati tutti più e meno, secondo il maggiore o minor peso de' loro trapassi, in pena pecuniaria, e nelle spese del processo (3). Nello stesso modo, Emilio d'Arzano li 25 Settembre del 1563. Sebastiano di Brazzacco li 10 Maggio del 1566. Alvise Savorgnano della Bandiera il dì 9 d'Agosto susseguente, e Fresco de' Freschi di Cucagna il dì 21 d'Agosto del 1572. furono anch'essi sentenziati, e o condannati, o assolti come sopra, secondo la qualità de' casi, e l'importanza de' processi (4). E così finalmente qualunque volta facea constar la Città, essere il caso dell'ordine e della classe del Criminal minore, sostenne ella sempre, ~~in via di diritto~~, e senza eccezion di persone, che il processo, quan=

(1) Volum. A. Tom. II. pag. pag. 4.

(2) Vol. A. Tom. eod. pag. 156.

(3) Vol. A. Tom. eod. ibi.

(4) Vol. A. Tom. eod. pag. 152.

tunque incamminato al tribunal del Luogotenente, fosse rimesso al giudizio del Capitano al Astanti, come esempigrazia fu quello di Andrea Freschi, e compagno, rimesso li 20 Marzo del 1572 dal Luogotenente Daniel Priuli ai tribunali della Città (1); e così l'altro di Giampietro Fontanabona, rimesso come sopra li 16 luglio del 1573 dal Luogotenente Girolamo Mocenigo (2); e così parimente quello di Niccolò Fontanabona, rimesso agli Astanti li 11 Febbraio del 1588 dal Luogotenente Bernardo Nani, con tutti gli sforzi in contrario d'Angiola, madre del Fontanabone, che volea render sospetto quel tribunale (3).

Sia dunque per diritto, sia per uso e per esercizio di Giurisdizione originaria, convalidata con tante mani di sovrani Giudizj, e d'una pratica invariabile, e non mai interrotta, voglia o non voglia il nostro Autore, i Castellani infra di noi abitanti furono sempre, e lo saranno in perpetuo obbligati e sottoposti alla Giurisdizione della Città; come non si nega all'incontro, che i Cittadini e gli Udinesi, stanzianti per avventura in alcuna delle particolari sue Giurisdizioni, non abbiano a stare istessamente in prima instanza ai tribunali de' Castellani. Le Giurisdizioni di questa Patria, per quel che spetta agli abitanti nelle medesime, nacquero tutte compagne, e non si dà in esse eccezion di persone; e non ci volea che l'intrepido nostro Autore, che avventurasse così in aria, e senza il minimo fondamento, una così impropria, e così falsa e disperata proposizione. Ma che bisogno è mai di farsene le maraviglie? Finiamola una volta questa leggenda, e andiamo innanzi, e scorgeremo che l'Autore procede sempre, e cammina del medesimo passo, e dal particolar interesse de' Castellani rientrando in quello del Parlamento, niente meno in aria ci pianta quest'altro proposizione, che la Città non vanta altre prove dell'esser suo di Capo e di Metropoli, che la sola Carica de' Provveditori ai confini. Buon per noi nondimeno, che l'abbiam preveduto, e che finora non si è fatto altro in queste nostre Osservazioni, che registrare per serie continuamente fin da

(1) Vol. A. Tom. cod. pag. 206.

(2) Vol. A. Tom. II. pag. 213.

(3) Vol. A. Tom. II. pag. 16.

rimoti tempi, e prima e dopo la dedizion nostra al Dominio Veneto sino in presente, mille altre prove immensamente più grandi, e più illustri, e più significanti, senza che neppur ci sovvenga della Carica de' Provveditori ai confini; per la qual cosa non riputiamo noi conveniente al nostro carattere il perdersi più oltre in queste Brighe, e in queste così fatte dicerie.

Cap. VII.

Della controversia fra Città e Parlamento intorno alla Giurisdizione in materia di Sanità.

Dopo aver soddisfatto pienamente alle difficoltà opposteci, converrà passare ai cavilli forensi, dove ci chiama il nostro Autore, e ci rimprovera i nostri assensi, e le nostre confessioni nella particolare gelosa materia di Sanità. Questa materia fu affatto nuova in Friuli, e non conobbesi bene se non se dopo che terminarono gli strepitosi fatti della Lega di Cambrai. sino al qual tempo per le prove illustri allegate di sopra, non vi sarà alcuno, credo io, sì indocile, e duro cotanto o pertinace, che neghi alla Città il carattere, e l'esercizio antichissimo di Capo e di Metropoli. Non è però per questo, che anche prima non vi fossero, e non vi allignassero pur troppo i contagi e le pestilenze; onde la Città fin dal dì .15. di Novembre del .1445. trovasi che diede mano alla fabbrica di un Lazzaretto lungi dalle sue mura, per collocarvi dentro gli appestati (1). E li .pgo di Gennaio del .1491. ne propose eziandio la sua perfezione (2). Ma non vi erano tuttavia, nè i provvedimenti, nè le cautele che s'introdusser dappoi; e il tutto camminava a caso, senza metodo, e senza che la materia si fosse richiamata ancora a sistema. Avea la Città nella peste del .1511. sperimentato abbastanza in sì delicato argomento gli effetti dell'universale indolenza, in tempo della quale, per attestato del Candido (3), ella vi perdette nel periodo di quattro mesi da diecimila, e più Cittadini.

Non ebbe essa pertanto appena respirato dalle conseguenze gravissime del contagio, e dell'ostinata guerra coll'Imperador Massimiliano, che pensò immantinente a riguardi e attenzioni di Sanità, non mai più usate in addietro, e il dì .6. di Maggio del .1528. sul dubbio massime, che le febbri maligne, che oltre modo in quel tempo la molestavano, non degenerassero in peste manifesta, passò ad esempio delle altre Città d'Italia a ricordare nella Convocazione tutte le precauzioni possibili, e fra le altre una, la miglior di tutte, e la più necessaria (4), et inter alias unam præcipuam et necessariam, in reliquis Italiæ Civitatibus

(1) Annal. Civit. Tom. XXVIII. pag. 183.

(2) Annal. Civit. Tom. XXXIX. pag. 20.

(3) Cand. Lib. VIII. pag. 41.

(4) Annal. Civit. Tom. XLVI. pag. 122. t.°

observantam; cioè di creare un Ufizio di Cittadini d'integrità e prudenza, qui Provisores Salutis Civitatis denominentur. La qual proposizione accettata, e lodata che fu da tutti, prese decreto che li Nobili e rispettabili Signori, Giovanni di Strasoldo, Vicenzio Emiliano, Battista del Torso, Girolamo degli Onesti, Pier' Antonio di Sbroiavacca, e Giacopo Corbelli, fossero, e s'intendessero Provveditori di Sanità, cum plena et omnimoda libertate, e con questa particolarmente di poter formar processo contro gl'inobbedienti, cum nutu et permissione Clarissimi Domini Locumtenentis. Questo adunque si è il primo, e s'io non m'inganno, anche l'unico piano nella materia, che siasi veduto in Friuli, con creazione d'Ufizio particolare, e munito di facoltà ampia, e autorizzato dalla presidenza del Luogotenente, supremo Magistrato della Provincia.

Oggetto unico di quest'Ufizio nella sua instituzione, non può negarsi che non fosse la peste degli uomini, col fine primario di tenerla lontana dalla Città. Ma perchè un tal fine non potea ben conseguirsi, se la custodia non si fosse estesa a osservare anche sui luoghi vicini, così per capo di necessità l'Ufizio stesso portar dovette le sue indagini, e le sue diligenze altrove, ovunque più il chiedevano i riguardi e le gelosie di Sanità. Erasi introdotta nel 1555. in più luoghi della Patria la peste, e particolarmente nella Villa di Cerseto, non più di tre miglia lungi da Udine. il perchè la Città, serrate affatto le tre Porte di S. Lazzaro, de' Ronchi, e di Cussignaco, e rinforzate alle altre Porte le guardie, stabilì (1), quod mittatur diligens persona ad Locum Cereseti, curando diligenter ea omnia, quę ipsi mandata fuerint a Provisoribus Salutis. Ma forse che troppo scarse, e troppo tarde furono queste diligenze, che non incominciarono, se non dopo che il morbo erasi già inoltrato nella Provincia, e s'era avvicinato a sole tre miglia dalla Città. Infatti ne pagò ben ella il fio della sua tardanza, imperciocchè l'anno appresso, che fu il 1556. non fu più in grado d'impedire, che il flagello non penetrasse dentro delle sue mura. Furono incolpati, che nel portassero gli Ebrei, nelle case che abitavano nel Borgo di Poscolle intrinseco, altrimenti appellato oggidì del Fieno. E in memoria di un tal fatto si scrisse allora, e sta tuttavia scolpito ai dì nostri nella facciata di quella abitazione il motto: MEMINI. MDLVI. Donde è, che quel contagio tuttora volgarmente si cognomina la Peste del Memini.

(1) Annal. Civit. Tom. LIV. pag. 44.

Allora fu, che anche in mezzo alla strage toccò la Città con mano i vantaggi, e l'utilità grande dell'infaticabile Ufizio suo di Sanità, il quale assistito dalla mano autorevole del Cavalier Domenico Bollani Luogotenente di quel tempo, fece meraviglie nella materia, visitando senza riguardo e senza intermissione, e con cura del pari e con riserva le contrade sospette; separando gl' infetti dai sani; e traducendo gli ammorbati di mano in mano sotto buona guardia, e colle cautele più forti e rigorose fuor dell' abitato nel suo Lazzaretto; e operando altresì in modo, chi nulla mancasse ned sequestro a què miserabili. E ciò fino a tanto che dalli 22. Marzo, in cui erasi introdotto il morbo, sino a tutto Giugno, nel periodo di soli due mesi, se prestiam fede al Palladio (1), cessò il contagio intieramente, e si sgombrò qualunque sospetto, senza che vi perisse neppur uno della gente colta. Ridotta essendosi ogni cosa all'indocile basso popolo, fra il quale nondimeno il numero dè morti, mercè dell' opera, e della somma attività dell' Ufizio, non oltrepassò gli otto in novecento, come consta dal registro diligentissimo di quel tempo, che tuttavia sussiste nella Cancelleria superiore della Città, e ne prova ad evidenza, sia per la durata, sia per la strage, e pel numero dè morti, il gran divario che passa fra il presente contagio, e la peste del 1511. in tempo della quale non v' era, nè Ufizio, nè cognizione, o sperienza, o sistema alcuno nella materia.

(1) Pallad. Part. II. Lib. IV. pag. 175.

La Città fu adunque la prima, e la sola in Provincia, che aprisse gli occhi in sì grave e importante argomento, e che sotto la presidenza immediata dè Luogotenenti, applicasse con precisione e con ordine, e per le vie più forti e regolate, a riparar se stessa, e a tener lontano da se, e per necessità di metodo anche da tutta la Patria un così fatto flagello. Non è perciò da stupirsi, se di queste sue attenzioni, e sollecitudini, indiritte unicamente alla propria, e all' altrui salvezza, sì grande fu il grido e la riputazione, che continuò ella per ben due secoli a praticarle, senza che alcuno mai ne le prendesse in sinistro. Così veggiamo, che nè sospetti di contagio provenienti da Vienna nelle Ville di Colloredo, Segnaus, e Montegnaco, ella sola fu quella che se ne prese il pensiero, e che addì 6. di Maggio del 1566. tenne fermo in Montegnaco Giuseppe Daciani, per tutti què riguardi e provvidenze, che più opportune nell' emergente avesse considerato l' Ufizio suo di Sanità (2). Così nel 1598. per garantir se medesima, e tutta la Patria dalla peste introdotta in Capodistria,

(2) Stamp. Sanit. pag. 92.

addì 11 Luglio dell'anno stesso si unì col Luogotenente Steffano Viaro, d'ordine del quale, e dell'Ufizio di Sanità, fu pubblicato bando, che niuno, e particolarmente gli Osti, sì della Città che della Patria, osassero alloggiar, nè Schiavi, nè Schiavoni in qualunque luogo della Provincia, in pena della vita (1). E perchè la faccenda si eseguisse con più osservanza, e con più di rigore, a persuasione dello stesso Luogotenente, prise ella addì 15 Settembre nella Convocazione, che dovessero crearsi (2) tres Nobiles Cives in Provisores Sanitatis extra Urbem, qui possint, et curam gerant provisionum omnium, quas fieri oportebit, tam ad Lazaritum, quam alibi extra Urbem in negotio postis. Per la qual cosa Prospero Antonini, Giambatista Ottelio, e Francesco Attoreo, immantinente furon creati Provisores Salutis extra Urbem. Nella peste poi di Pordenone del 1631 intanto che la Provincia tenea difese e ben guardate le rive del Tagliamento, perchè il morbo non si diffondesse alla parte di qua del Fiume, la Città sola ebbe cura d'invigilar, come fece continuamente, perchè sotto spezie d'altri mali non vi trapelasse il contagio anche di qua del Tagliamento, colla spedizione opportuna di Cinogi per la Patria, a riconoscere di tratto in tratto, e riscontrare i cadaveri, che potessero rendersi in qualche modo sospetti (3). Tale in somma fu sempre l'incombenza, e tanto l'interesse e il travaglio, che la Città si prese indefessamente in difesa propria, e di tutta la Patria, che non ad altri che alla medesima, e al suo Ufizio di Sanità affidarono nel decorso de' tempi, e tuttavia affidano i Luogotenenti, e il Magistrato stesso autorevolissimo di Sanità di Venezia, il carteggio e la comunicazione scambievole nella materia cogli Ufizj di Sanità delle Città estere confinanti di Gorizia, Gradisca, e Trieste (4), come vedesi abbondantemente da tante mani di lettere, e spezialmente da quelle che corsero dalli 20 Novembre 1678 sino a tutto il 1682 all'occasion del contagio scopertosi in Cracovia, Varsavia, ed Ungheria bassa, il quale serpendo di mano in mano, era giunto finalmente a penetrare nella stessa Città di Gorizia (5).

Gran commozione cagionò in paese un così fatto avvenimento, e furono spediti dal Dominio successivamente in Friuli due Provveditori alla Sanità, cioè Pietro Barbarigo nel 1681 e Domenico Mocenigo nel 1682. Sotto i quali, e massimamente dopo la partenza del Barbarigo, e prima dell'arrivo

(1) Stamp. Sanit. pag. 94.

(2) Annal. Civit. Tom. LXVI. pag. 42. t.°

(3) Annal. Civit. Tom. LXXIV. pag. 89. t.° 90.

(4) Stamp. Sanit. pag. 95. 96. 97.

(5) Stamp. Sanit. pag. 98. segg.

del Mocenigo, cosa mai non fece la Città infervorata sotto la presidenza del Luogotenente Giovanni Cornaro, per difendere a viva forza i confini dal pericolo del vicino contagio &c. Esibì ella incontinente, coll'autorità del Magistrato Eccellentissimo di Venezia, l'unione e intelligenza reciproca dell'Ufizio estero di Sanità di Gradisca, affinchè le rive del Lisonzo, alle quali è situata quella Fortezza, fossero in buona fede custodite, e mettessero in difesa e in separazione i Gradiscani, e servissero a un tempo stesso di scudo e antemurale al Veneto Friuli, come abbiamo dalle risponsive cortesissime di accettazione di quell'Ufizio (1), de' 22. Maggio del 1682. Passò quindi li 27. Giugno a interdire sotto pena della vita qualunque commerzio con quelli di Gorizia, Cormons, Trieste, Lubiana, ed altri Luoghi Arciducali, e a vietare altresì a què Veneti, che trovavansi nello Stato Imperiale, l'accostarsi più, nè alla Città, nè ai Veneti confini, in pena della vita a chiunque li ricoverasse, o nella Città, o nello Stato (2). Tenne il più vivo commerzio di lettere col Colonello Co: Scipione Gaspardis, destinato alla revisione de' Rastelli e de' Posti nelle Ville di Bredemano, Lovaria, Pavia, Perzoto, Mediuzza, e Viscon di Torre, difesi tutti e guardati dalla Milizia, e dai Soldati dell'Ordinanze (3). Non trascurò neppure le notizie più veridiche e interessanti dalla parte di Lubiana, come abbiamo dalle lettere di Taddeo Padalino de' 2. di Luglio, in data di quella Città (4), sino a tanto che giunto in Friuli, e stabilitosi in Cividale il Provveditor Mocenigo alla testa della materia, rivolse ella i primi di quel mese ogni suo carteggio e intelligenza a quella Carica (5). Carteggio, che fa, e farà in ogni tempo il più grande onore alla medesima, e all'Ufizio suo di Sanità, a che continuato per più mesi, le recò in fine il conforto di cogliere il frutto delle sue diligenze, e di veder del continuo tenuto fuori del confin Veneto il contagio, finch'egli nelle parti Austriache, e in Gorizia medesima non si estinse, e non vi cessò interamente.

Felice fu e tranquillo appieno, intorno ai pericoli di contagio nella spezie umana, il rimanente di quel secolo, e solamente ne' principj del susseguente, cioè nel 1707. e 1708. gravi sospetti insorsero dalla parte della Slesia, che diedero moto ai due Bandi de' Luogotenenti, Andrea Memo, e Polo Donado: il primo de' 7. Novembre del 1707. e il secondo de' 27. Novembre del 1708. tutti e due segnati giusto il solito, di ordine dal Luogotenente, e da' Provveditori alla Sanità di Udine (6). Con egual metodo si procedette

(1) Stamp. Sanit. pag. 100.

(2) Stamp. Sanit. pag. 104.

(3) Stamp. Sanit. pag. 105.

(4) Stamp. Sanit. pag. 106.

(5) Stamp. Sanit. pag. 107. sino a 112.

(6) Stamp. Sanit. pag. 112. 114.

sempre coll'Ufizio anche dappoi dai Provveditori alla Sanità (1), Francesco Grimani nel 1712. e 1713. Foscarini e Nani (2) nel 1714. e Provveditor Generale di Palma Giandomenico Tiepolo (3) nel 1715. e così pure dai Luogotenenti che vi successero, e dal Magistrato stesso di Sanità di Venezia (4), sino al 1733. Ernsi fatto in questi ultimi tempi di gran conseguenza anche l'altro genere di contagio, vale a dire il morbo epidemico nella spezie Bovina, che dal 1711. sino al 1733. bene spesso, superate le Alpi al confine Austriaco, s'era diffuso fatalmente in questa nostra Provincia. E di ciò altresì per la stessa ragione, e sui medesimi principj, non ad altri fu affidata la cura, e la soprantendenza, che alla Città (5); procedendo ogni cosa anche in questo con pari quiete, e senza il minimo richiamo di chicchesia, sino al suddetto anno 1733.

(1) Stamp. Sanit. pag. 116. 117.

(2) Stamp. Sanit. pag. 118. 124. 125.

(3) Stamp. Sanit. pag. 126.

(4) Stamp. Sanit. pag. 127. sino a 144.

(5) Stamp. Sanit. pag. 118. sino a 144.

Ora dopo due secoli di non mai interrotto esercizio e occupazione, in un punto così pesante e pericoloso: occupazion nata unicamente e destinata alla tutela, e alla guardia della propria salvezza, e dell'altrui, e perciò degna, anzi che d'odio, di ricompensa, ella è ben cosa strana, che in capo a ducento anni si aspetti a combatterla, e che si venga fuori ai dì nostri a guerilare la Città, e queste sue sollecitudini, come originate da vaghezza d'autorità, e da barbaro fanatismo di giurisdizione. I contagi e le pestilenze sono una mala bestia, e non soffrono podestà alcuna, non che i limiti ristretti delle private giurisdizioni: attaccano improvviso, e investono a lor talento ogni cosa, e rompono senza regola, e senza ritegno i confini delle Città, e delle Provincie, e de' più vasti Regni: non distinguono giurisdizioni, e non conoscon foro, nè civile, nè criminale. Laonde forza è trattarle con altra legislazione, che colla Feudale. Ci vuole una podestà Sovrana per raffrenarle, e questa stessa alle volte non basta, se manca di metodo e di sistema, e di mano forte e risoluta. La sola immortal Repubblica di Venezia giunse a conoscerne l'importanza, e a dettarne le vere leggi, e a servir di scuola all'Italia, e a tuttaquanta l'Europa. La materia non ammette nè i sudditi, nè i tribunali pedestri delle

giurisdizioni, se non nell' esecuzione, e nell' ubbi=
dienza, perchè si tratta di tutto altro che di
giurisdizione. Si tratta delle vite de' Popoli, e
dello scampo della Nazione e dello Stato, da un
flagello che non ha legge. Non è giurisdizione,
ma è legge di natura, e delle genti il difendersi
dalle pestilenze: e nei Privilegi, e nelle Carte
Feudali, non si è per anco veduto incluso, nè
si vedrà giammai un cotal diritto. Si è conosciuta
questa verità dalla medesima nostra Provincia,
benchè fregiata e tempestata per ogni dove di
giurisdizioni innumerabili, finchè si è trattato
della peste degli uomini, pel corso intiero di
ducent'anni. Il difendere la provincia, e i
confini dello Stato dal pericolo di contagio, non
si conviene che al solo Principe, perch' egli
solo tiene in mano la forza, e l'autorità.
La Città stessa di Udine, che al esempio delle
altre Città d'Italia, fu la prima e la sola in
Provincia, che se ne prendesse il pensiero,
benchè Feudataria anch' essa, e ben fornita di
tribunal civile e criminale, non si mosse già
come tale, ma deviando nella propria sua
giurisdizione dal costume, e dalle leggi sue
naturali, si dedicò a quelle di Sanità. Queste
leggi, uscite fuori tutte dai penetrali della più
alta e Sovrana autorità, sono ordinamenti ben
diversi da quelli dell' ordinaria podestà
giurisdizionale. Non hanno esse per oggetto
che la preservazion dello Stato, e delle vite di
chi lo compone; e se vi entra per accidente
un qualche gastigo, o condennagione, questa
non va a cader sulle colpe, e sui delitti comuni
degli uomini, che rimangon, com' prima, in balia
di chi ne vanta il diritto. Le colpe, e i delitti
in materia di Sanità, son d'una spezie diversa,
e del tutto incognita alla legislazion Feudale. Consiston
questi, non già in misfatti, ma in trasgressioni
anche minime, e in arbitrj di sua natura affatto
indifferenti, e pieni d'innocenza, ma che per la
gravità della materia, e per forma delle leggi
di Sanità diventan colpe massime, e delitti
capitali, ai quali non si dà minor pena di
quella della vita. Queste leggi, e questa pena,
non s'appartengono ad altri che al Principe,
tuttochè v' intervenga per capo di necessità
l'assistenza, e la cooperazione del suddito.
Un suddito assistente in sì alto e geloso argomento,

esercita ubbidienza, e non giurisdizione: coopera, e si sagrifica alla salvezza dello Stato, e non al fasto e all'autorità. Quando la Città promosse in Provincia un così utile e necessario provvedimento, ben conobbe il peso e la delicatezza di sì gran punto. Toltone l'incarico di vigilanza, sollecitudine, e zelo infatigabile, abbandonò ella ogni pensiero di diritto nella propria Giurisdizione, e non si arrogò neppure la facoltà, occorrendo, di formar processo, se non cum nutu et permissione Clarissimi Domini Locumtenentis. La massima parte delle sentenze seguite l'anno. 1556. all'occasion della peste del Memini, veggonsi perciò segnate, non col nome dell'Ufizio, ma con quello (1) del Clarissimo Signor Luogotenente, dell'Eccellentissima sua Corte, e de' Magnifici Signori Provveditori. Il Luogotenente, supremo Magistrato della Repubblica a questa parte, quì n'è il Padrone, e il vero Giudice: la Corte Pretoria, e i Provveditori, son gli assistenti al severo inappellabil Tribunale. Spedito è ogni giudizio in questa materia, è inappellabile. Podestà così alta ed assoluta è riserbata al Veneto Sapientissimo Senato, che la diffonde in Venezia, e la comunica al Magistrato autorevolissimo della Sanità; e questo in terra ferma la dirama ne' Reggimenti Capi di Provincia, ai quali per assistenti son destinati altrettanti Ufizj della Nobiltà suddita, nelle Città primarie e Capitali; che servono istessamente ai Provveditori Straordinarj, spediti dal Senato di quando in quando, nelle gelosie più gravi di Salute (2). Fra cotesti Ufizj primarj si conta anche il nostro di Udine, che assiste, e coopera, come gli altri, nel geloso incarico, non per diritto alcuno di giurisdizione, ma a titolo d'ingenito puro zelo, e come semplice esecutore delle Sovrane leggi di Sanità.

Ecco pertanto il principio, ecco la sorgente, onde un cotal sistema per due secoli continuati ha riscosso da tutti, non dico già rassegnazione e ubbidienza, ma benedizioni e lodi senza fine alla mano Sovrana, che ne formò il gran piano. Non negherò io, che verso il fine del passato secolo, e in sul principio del presente, non vi trapelasse un qualche segno d'amarezza e di ripugnanza ne' Nobili Castellani. Ma siccome questo non andò a ferire che obbliquamente la materia, e direttamente par che non toccasse se non la bizzarra lor pritensione, di non esser

(1) Stamp. Sanit. pag. 90. 91.

(2) Stamp. Sanit. pag. 121. 122. 123.

giudicati, o comandati, che dal Luogotenente, o da chi in sua vece ne tenesse straordinariamente il comando, così per le cose allegate di sopra, avendo noi convinta appieno d'immaginaria e di falsa una cotal disseminazione, sembra che qui non avesse a farsene certo caso. Pur ciò non ostante non sarà del tutto inutile il darne anche di questo un qualche conto, è di quel che nacque sotto il Provveditor Grimani, sotto il quale i Castellani abitanti in Udine passarono a rifiutare d'esser comandati da questo nostro Ufizio alla custodia delle Porte della Città. Ebbero anche l'abilità li 12. Gennaio del 1712. M. V. o sia del 1713. di cavar su due piedi dal Provveditore un Mandato, col quale avocò a se un così fatto comando (1), perchè, dicea egli, incombe a Noi soli il comandare a Nobili Castellani Feudatarj. Se ne richiamò veramente la Città al Provveditore, ma allegando il medesimo un simile Mandato del Provveditor Mocenigo li 12. Aprile del 1681. pronunziò giudizio sommario, e decise provvisionalmente li 14. Febbrajo susseguente, doversi osservare la pratica. Dichiarando nondimeno, che colle suddette parole (2) ei non avea inteso, nè intendeva, che restasse inferito alcun minimo pregiudizio alle ragioni e prerogative della Città, nè all'autorità del di lei Magistrato alla Sanità. Questi tali Mandati, manifestamente surrettizj, perchè appoggiati, come sopra, a principj falsi; e di niun valore, perchè emanati senza cognizion di causa, e fuori di tempo e di materia, non servirono ad altro, che a palesar sempre più l'animo e il coraggio di chi ne tentò il soprammano; imperciocchè l'Ufizio rimase tuttavia quel di prima, e non ebbe mai veruna contraddizione, finchè si trattò della peste degli uomini.

Le Sovrane Leggi non son mai più possenti ed efficaci, che dove trattasi della vita. Un imminente pericolo di contagio, o una fatale interna insorgenza, richiama in sesto chiunque, e fa che tutti si rassegnino, e che tutti pensino a un modo. Un paese costituito in sì funesta circostanza rientra in se stesso, ed ha tutt'altro in testa, che badare a capricci, e a chimere di Giurisdizione, e a sovvertir co' cavilli le riverende Leggi di Sanità. Posti questi principj, che sono, e saran sempre veri, non è poi da stupirsi, se non si dà esempio, nè si darà in verun tempo, che Giurisdizione alcuna, o Comunità

(1) Stamp. Sanit. pag. 116.

(2) Stamp. Sanit. pag. 118. 119.

della Patria in occasion di peste degli uomini che Dio ce ne liberi, la pensasse, o sia per pensarla diversamente. Ma quel che è più, non la pensò neppure altrimenti al caso de' morbi epidemici nella spezie Bovina sino all'anno 1713. sino al qual tempo, quantunque un tal flagello per grande che sia, non giunga a contenere in limiti l'umana superbia come la peste degli uomini pur nondimeno l'Ufizio camminò sempre dello stesso passo, e contribuì egualmente l'opera sua, senza che per questo siasi pretesa mai violata la Giurisdizione di alcuno. Tale si è lo stato, e tale è la serie de' fatti, e delle cose operate dall'Ufizio di Udine ~~nella materia~~ il corso de' passati due secoli nella materia di Sanità, materia per se stessa tutta nuova, e ignota affatto alla legislazion Feudale, e proprio soltanto fin dal suo nascere, e riserbata originalmente al diritto Regio, e all'autorità immediata del Principato. Della quale ci siam reputati in necessità di darne un piuttosto minuto conto, perchè possano intendersi agiatamente le risposte, che siam per dare al nostro Autore intorno agli assensi, e alle confessioni che ci rimprovera sul medesimo argomento.

Non era mai da credersi, che il Parlamento, che consiste in un nobile aggregato di Feudi, e di Feudatarj, i quali tanto hanno, e tanto pretender possono in Giurisdizione, quanto puramente sta espresso, e dichiarato nelle antiche e recenti loro Investiture, uscir dovesse in campo a protesta di Giurisdizione, a propor doglianze, e a presumer diritto nella materia di Sanità: materia di natura sua troppo alta, e rispetto ai Feudi affatto aliena, e di troppo fresca data, e perciò non compresa nelle Concessioni Feudali, nè registrata mai nel Codice di quelle Leggi. E pure dopo dugento anni d'incombenza, e l'esercizio legittimo della Sanità di Udine, e dopo un sì lungo universal silenzio di tutta la Patria, quel che non ebbe mai cuor di intentare al caso di pestilenza negli uomini, s'immaginò il Parlamento di poter farlo con minor strepito, e con minor suo risico nell'epidemia degli animali. Nulladimeno troppo pericoloso anche in questo sembrò ai Difensori di quell'illustre Corpo il cozzarla colla Sovrana Legge, e contro chi ne stabilì il gran piano; il perchè prescindendo da qualunque Legge nel proposito, s'appigliarono al cavillo di combattere, e di malignare il titolo semplice d'ubbidienza, e d'esecuzione, della quale il Senato (1) con più mani di Decreti ne avea incaricato assieme cogli altri Ufizj delle Città primarie, questo nostro di Udine.

(1) Stamp. Scritt. pag. 123. 132.

Si manifestò in fatti la congiura nel 1733. promotori della quale osserviamo, che furono i Nobili Castellani. Ed ebbero quei Signori tanto di energia di persuader preventivamente, e ad occhi chiusi il Membro de' Prelati, fin dal dì 30. Maggio di quest'anno, a prendere interesse in una materia, non del tutto forse adattabile alla loro figura, e a deliberare nella sua Convocazione (1) nel proposito del Cancellier dell'Officio di Sanità di questa Città, di riportarsi, e accordare per il loro Membro la deliberazione, che veniria fatta nella Convocazione de' Nobili Castellani. Parlò l'oracolo il giorno 10. d'Agosto susseguente. Eransi da molto tempo per comando del Senato accollate al Cancellier dell'Ufizio tutte le fatiche, che prima andavan divise fra esso, e il Cancellier Pretorio; e queste eran di molto accresciute ancora, a cagion dell'insistenza dell'epidemia ne' Bovini, che dopo tanti anni tuttavia inferociva, e obbligavano l'Ufizio a un pesante continuo carteggio colla lunga serie delle tante nostre Giurisdizioni. Ebbe perciò ricorso il Ministro li 8. Giugno 1733. per via del Luogotenente al Magistrato della Sanità di Venezia, perchè degnasse di trovarci un qualche compenso. Vi aderì il Magistrato, e atteso il difetto di Cassa, in cui era, ed è tuttavia l'Ufizio medesimo, e i moltiplici Sovrani Decreti in tal materia disponenti, e particolarmente quelli del dì 8. Agosto, e 2. Settembre del 1682 emanati all'occasion della peste di Gorizia (2), con cui fu preso, che le spese di Sanità in qualità di Gravezza generale straordinaria cader dovessero sopra i tre Corpi, Parlamento, Città, e Contadinanza; e che ciò dovesse praticarsi tanto per l'erezione di Caselli ai passi, che per ogni altra occasione tendente alla buona custodia, e guardia dello Stato, commise il Magistrato al Luogotenente attuale Capello (3) con sue Lettere de' 31. Luglio dello stesso anno 1733. che maneggiasse i Capi d'essi Corpi, acciò volontariamente concorressero a quella moderata contribuzione, che venisse a rendersi necessaria per il buon ordine della materia, diretto al bene universale della Provincia. Adempì il Luogotenente con buon successo alla commissione, e gli venne fatto li 27. Settembre susseguente (4), unitamente ai Capi de' tre Corpi componenti l'intiera Provincia, Città, Parlamento, e Contadinanza, di segnar Terminazione, con cui di volontà delle parti restò fermato, che al Cancellier dell'Ufizio, per animarlo alla continuazione delle sue benemerite diligenze nell'importante gelosa materia, avessero annualmente a corrispondersi da ciascheduno de' tre Corpi Duc. 40. Rassegnò il Luogotenente al Magistrato con sue Lettere

(1) Stamp. Sanit. pag. 144.

(2) Decret. Duc. Tit. XV. pag. 375. 376.

(3) Stamp. Sanit. pag. 140.

(4) Stamp. Sanit. pag. 141.

li 28. di quel mese la Terminazione (1), e n' ebbe dal medesimo colle risposte de' 19. Gennaro 1733. una piena approvazione (2).

Ora questa Terminazione legalissima, e non soggetta sì facilmente a rivange, perchè segnata di comun consenso delle parti, e approvata solennemente dal Magistrato della Sanità, contro ogni espettazione divenne il pomo della discordia, e l'unico movente, perchè in capo a un silenzio di due secoli ei si rompesse, e si svegliassero in què Signori pretensioni nuove, e gelosie sorprendenti non mai più udite in addietro. Si accese quindi il gran fuoco, e si preoccupò, come sopra, il Membro de' Prelati, e inoltre si fece sì, che i due Corpi, Parlamento, e Contadinanza resistessero col fatto, e negassero al Cancellier dell' Ufizio il pagamento. Di che se ne dolse, e se ne stupì altamente il Magistrato di Venezia nelle risposte al Luogotenente di Udine (3) del dì 13. Luglio dell'anno milesimo 1733. e a fronte d'ogni cosa parlò finalmente, siccome dissi, l'oracolo, e li 10. del seguente Agosto nella Convocazione de' Nobili Castellani (4) fu deliberato di far continuare il maneggio al predetto Eccellentissimo Magistrato per il conseguimento di lettere valevoli a preservare il Giurisdizionale del Parlamento rispetto al Cancellier di questo Officio di Sanità, e di supplicar lo stesso Eccellentissimo Magistrato ad aver in riflesso il quantitativo dell'assegnamento, trattandosi d'un aggravio perpetuo. Ad esempio de' Prelati non fu difficile a' Castellani il tirarsi dietro anche le Comunità, le quali il giorno appresso (5) approvaron tutte, toltone Udine, la deliberazione fatta dal Membro de' Nobili Castellani, che le fu letta.

A sì grande strepito si commosse il Magistrato, e condiscese a dar luogo al ascolto. Il gran fracasso fondavasi rispetto alla Giurisdizione, sul difetto d'autorità ne' Capi, che assentirono alla Terminazione senza la previa partecipazione ed assenso di tutto il Corpo: e riguardo al quantitativo dell'Assegnamento, sul non esservi sempre occasione di straordinarie fatiche. A questi così fatti imbrogli, e a questi cavilli credette il Magistrato impor fine col dichiarare (6) li 19. Marzo 1734. che il Cancellier dell'Ufizio dovesse sottoscriversi all'occasion del carteggio colle Giurisdizioni della Patria, Cancelliere di Sanità del Luogotenente: e col ridur l'assegnamento posto a debito del Parlamento, e della Contadinanza, dalli Duc. 80. alli Duc. 48. Nuovi disturbi quindi ne nacquero al Magistrato

(1) Stamp. Sanit. pag. 142.

(2) Stamp. Sanit. pag. 143.

(3) Stamp. Sanit. pag. 144.

(4) Stamp. Sanit. pag. 146.

(5) Stamp. Sanit. ivi.

(6) Stamp. Sanit. pag. 152.

desimo, mentre le Giurisdizioni da una parte mal soffrivano tuttavia di stare al pagamento del Ministro, e dall' altra querelavasi (1) il Reggimento, che non essendovi altro Officio, a cui sia Capo questa Pubblica Rappresentanza, nelle attuali emergenze di Sanità ne Bovini ci rimanava il maggior disordine, come da sue lettere de 18. Agosto dello stesso anno 1734. Capitaron queste al Magistrato, nel mentre che il Nunzio del Parlamento, interpretando sinistramente la dichiarazion suddetta, erasi prodotto in voce e in iscritto insistendo, perchè il Cancellier dell' Ufizio avesse a qualificarsi, non come dell' Ufizio, o del Luogotenente, ma come Cancelliere di Sanità dell' Eccellentissimo Giudice Delegato. Allora fu, che vedendo quel Tribunale rispettabilissimo, in vece di appianarsi, a incagliarsi sempre più le cose, e a innoltrarsi fuor di linea, e di proposito le pretensioni del Parlamento, addì 2. Settembre passò in confronto del suddetto Nunzio, e delle rimostranze del Reggimento d' Udine, con nuova Deliberazione (2) a confermare la Dichiarazion sua de 29. Marzo antecedente, nella parte che riguarda l' assegnamento al Cancellier dell' Ufizio: e nell' altra che determina il modo delle sottoscrizion del medesimo, a riformarle, e a ridurle a due modole, dichiarando e comandando, che per le sole Podestarie, e Giurisdizioni separate, e indipendenti, in tutto al numero di undici dovesse aver luogo l' esclusion de nomi de Provveditori, e che in questo solo caso il Cancellier dell' Ufizio avesse a sottoscriversi come Cancelliere di Sanità dell' Eccellentissima Carica P. D. e per le unite intieramente, e totalmente dipendenti avesse a sottoscrivere la Pubblica Rappresentanza come Capo di detto Officio, e sotto li Provveditori di esso, con la successiva sottoscrizione del Cancelliero di Sanità, senza verun altro distintivo: come abbiamo dalle suddette lettere del Magistrato de 2. Settembre, e dalle risposte esecutive del Luogotenente (3) del dì 14. dello stesso Mese.

Preservatisi in cotal modo senza lesione i diritti del Reggimento, e la naturale sua autorità sopra le Giurisdizioni unite e dipendenti della Patria, continuò il Luogotenente con replicate de 13. Ottobre nel suo impegno di darne al Magistrato un conto più esatto della chiarezza de fatti, e dell' insussistenza delle difficoltà introdotte dalle Giurisdizioni, assieme colla distinta serie, e colle classi differenti delle medesime in tutta la Provincia. Ciò che adempì il seguente anno 1735. con sue lettere del giorno 10. di Aprile (4), dove considerando col fondamento de Sovrani Decreti 1714. e 1727. la natura, e le incombenze de primarj Ufizj di Sanità, e la Presidenza del Pubblico Rappresentante Capo di Provincia, il quale

(1) Stamp. Sanit. pag. 157.

(2) Stamp. Sanit. pag. 159.

(3) Stamp. Sanit. pag. 161.

(4) Stamp. Sanit. pag. 165.

dopo la consultiva dell'Ufizio della Città ove risiede, è tenuto per metodo deliberare colla massima stessa, e prescrivere l'esecuzione à Subalterni, passa in primo luogo a dar parte della prima difficoltà, e dell'intenzione dà Parlamentarj, e a descriverla con più colori che ben si merita. i quali dopo essere stati esauditi dal Magistrato li 29. Marzo 1734. colla restrizione dell'emolumento al Cancelliere di Sanità, e colla clausola, che fermo il suddetto assegnamento non abbiano i trè Corpi, che supplicono in conferenza a tutte le spese di Sanità, a risentire alcun altro aggravio in tale proposito, pretendevano [illegible] con intelligenza troppo sinistra, e con cavillo manifesto, per forma della suddetta clausola, l'assoluzion generale di tutte le altre spese di Sanità. In secondo luogo passa ad altra difficoltà, e discende al grande e strano tentativo suddetto, che il Ministro per le Giurisdizioni stesse unite e dipendenti, avesse a sottoscriversi come sopra, Cancelliere di Sanità della Carica Delegata. Rassegnando al Magistrato per suo lume, divise in quattro Classi le Giurisdizioni tutte della Provincia: consistenti in quaranta otto sole Parlamentarie, quaranta quattro non Parlamentarie, undici separate, e quindici Ville Comuni; e vivendo per tal cagione in fede, che dalla giustizia del Magistrato si vorrà in ogni modo preservato l'intiero delicato della sua Carica, e che solo à separati si dovrà scrivere coll'aggiunta di Giudice Delegato. Si riduce finalmente alla terza ed ultima difficoltà dintorno al titolo da usarsi dal Cancelliere dell'Offizio; la quale dipendendo intieramente da quanto il Magistrato fosse per comandare sulla seconda, ei la considera in conseguenza come eliminata. E siccome, dice egli, le undici Giurisdizioni separate non hanno alcuna difficoltà, che il Cancelliere si scriva Cancelliere dell'Offizio di Sanità, così per le altre non ci vide ragione perchè si alteri, e crede anzi, che possa universalmente correre per tutte, quando al Magistrato non piacesse, che per le sole undici separate si distinguesse come Cancellier del Delegato.

A queste così fatte rimostranze del Reggimento d'Udine, impegnato a fronte del

Attizio del Parlamento a sostener la sua figura, e a preservare i diritti originali della sua Carica, spiegò il Magistrato in lunga e circostanziata Terminazione (1) de 20. Maggio dello stesso anno 1735. più chiaro di mai il costante suo sentimento, e la Statutaria Sovrana Legge (2), che dichiara la Materia di Sanità essere stata sempre amministrata dal Luogotenente sopra tutta la Provincia indifferentemente, come materia alla sua naturale facoltà annessa: il Luogotenente essere il solo Giudice competente: esser Legge, che i Reggimenti tutti abbiano a valersi de Cancellieri degli Offizj di Sanità, ed esser già istituiti in tutte le Città Principali Offizj, ne quali abbiano a far capo tutte le materie di Sanità, in maniera che all'unità della massima corrisponda l'uniformità dell'esecuzione: non v'esser Giurisdizioni, che professar possano indipendenza dal Luogotenente, nè poter aver luoco la Terminazione 29. Marzo 1734. in tal proposito, se non a tenore di quanto viene colle presenti dichiarato. essendo stato in essa supposto contro il fatto, che le Giurisdizioni e Comunità della Patria riconoscessero nel Capo di Provincia, non l'autorità Naturale, ma la Delegata. Doversi perciò conservare nelle conferenze degli Offizj primarj di Sanità l'esecuzione degli Ordini suoi, e nel diffonderli usar del diritto, di cui ha usato sempre, e che se gli compete, per aver il Luogotenente in naturale Subordinazione la Patria tutta, ed in tutte le materie: valendosi sempre del Cancelliere come Cancelliere dell'Offizio di Sanità e non altrimenti: non dovendo venir fatta distinzione rispetto alle undici Giurisdizioni separate, per non essere stata mai fatta, e per non venir dalle medesime desiderata. con che inteso imposto perpetuo fine all'insorte vertenze.

Con sì chiaro e diffinitivo Giudizio di così alto e riverendo Magistrato, che stabilisce e riconferma nel solo Luogotenente ogni Giurisdizione in materia di Sanità, e corregge con cognizion di causa il difetto dell'antecedente propria Terminazione de 29. Marzo 1734. uscita fuori sull'inganno, e sulle false insinuazioni degli interessati, vale a dire sul falso supposto, che le Giurisdizioni e Comunità della Patria

(1) Stamp. Sanit. pag. 165.

(2) Stamp. Sanit. pag. 170. 171. 172.

riconoscessero in lui, non l'autorità Naturale, ma la Delegata, dovea vedersi tolto via dal mondo ogni cavillo. E su questa base uscirono poco appresso (1) le Lettere dello stesso Magistrato dè 13. Settembre 1735. con cui lasciavansi in arbitrio i Capi di cadauna Provincia di reggersi nella materia, col consiglio degli Offizj di Sanità. Così fu segnato li 20 Settembre susseguente (2), in proposito del bando di qualunque commerzio degli animali Bovini colle parti Imperiali, il Proclama del Luogotenente Garzoni, ventilata e discussa la materia cò Provveditori di quest Offizio. e così gli ordini dello stesso giorno (3), diffusi da quel Luogotenente, nè Luoghi della Patria, soggetti all'indagini sue, e di quest' Offizio.

Ma ai Difensori del Parlamento, vaghi soltanto di liti, e di discordie, siccome non mancò giammai, così non disseccossi neppure in quest' incontro ~~[illegible]~~ la sorgente impura delle fallacie, e delle cavillazioni. a cui fecero essi precedere una certa non so quale studiata trascuranza e disattenzione nel proposito, come abbiamo da replicate Lettere del Magistrato Ecc.mo della Sanità (4) lè 22. Ottobre, e 5. Novembre dell' anno medesimo 1735. indizio manifesto, che la mina era vicina a scoppiare. Alla quale servì come di foriero un ricorso fatto al Magistrato medesimo dal Nunzio del Parlamento (5), come da lettere del Magistrato stesso lè 4. Febbrajo 1736. con cui dolevasi ~~egli~~ qual Ministro, che un certo Processo formato dalla Giurisdizion di Cucagna in materia di Sanità, contro Angelo Stampetta Beccajo, si fosse accollato al Cancelliere dell'Ufizio di Sanità di Udine, in contra massime, dice egli, alla Terminazione 1734. 29. Marzo, a favore delle prerogative, e totale indipendenza della Patria. Gran cattiva cosa fu, e sarà in perpetuo il mal costume d'appigliarsi sempre al cavillo, piuttosto che alla verità. Abbiamo testè osservato, che la Terminazione suddetta lè 29. Marzo 1734. fu corretta su questo punto dal Magistrato stesso che l'avea fatta, colla posterior Legge dè 20. Maggio 1735. e fu corretta necessariamente per mancanza di

(1) Stamp. Sanit. pag. 172.

(2) Stamp. Sanit. pag. 173.

(3) Stamp. Sanit. pag. 175.

(4) Stamp. Sanit. pag. 176.

(5) Stamp. Sanit. pag. 177.

verità nè fondamenti addotti per trappolarla. L'ultime Leggi per massima universale di qualunque Nazione, anche barbara, son quelle, a cui siam soliti, ed eziandio costretti attenerci, e son esse naturali e proprie d'ogni Legislazione, per toglierе i difetti delle antecedenti, se ve ne sono. Non v'ha dubbio al caso nostro, che all'occasion della Terminazione de' 29. Marzo 1714. fu prevenuto malamente il Tribunale autorevolissimo colla falsa voce, che le Giurisdizioni e Comunità della Patria riconoscessero nel Luogotenente, non l'autorità Naturale, ma la Delegata. Abbisognava adunque una Terminazion così fatta di riforma in questa parte, come necessariamente, e a conforto e dilucidazion del vero è addivenuto nell'ultima Deliberazione del medesimo Sapientissimo Magistrato de' 20. Maggio 1735.

E pure con tutte queste Leggi, e a fronte di queste così fatte massime, statutarie di sue natura, e incensurabili, è parso ai valorosi Difensori del Parlamento di balzarle, e di prenderle a rovescio, e di chieder benefizio piuttosto dalla Legge antecedente, e riformata, perchè fondata su principj falsi, che dell'ultima, che corregge l'antecedente, e ne svela la falsità de' fondamenti, sulla fede de' quali ella fu concepita. Può darsi egli mai un cavillo maggiore di questo? Manco male però, che un tal benefizio lo chiesero eglino da quell'alto Magistrato medesimo, che ne avea distesa la Riforma, e che sulle risponsive del Luogotenente (1) de' 4. Marzo 1736. sempre più si confermò costante e inalterabile nelle sue prescrizioni. Intanto i Difensori del Parlamento mordevano il freno, e accaniti a fronte del Reggimento a sostenere la totale indipendenza della Patria, fomentavano nelle Giurisdizioni una troppo ricercata indolenza e ritrosia a far capo col Luogotenente in sì grave materia, come abbiamo da più mani di Lettere (2) del dì primo, 12. e 19. Settembre, e 13. Ottobre dello stesso anno 1736. del Magistrato della Sanità.

Tutti in somma questi rigiri e involgimenti andarono finalmente a terminare in una aperta guerra, e in una Appellazione de' 18. Gennajo 1737.

(1) Stamp. Sanit. pag. 178.

(2) Stamp. Sanit. pag. 179. 180. 181. 182.

interposta dai Difensori medesimi al Consiglio Ecc.mo di 40. C. N. de' Proclami del Luogotenente 10. Agosto e 14. Novembre 1734. e 20. Settembre 1735. in materia di Sanità, e nominatamente delle suddette lettere 4. Marzo 1736. del Luogotenente, risponsive al Magistrato Ecc.mo della Sanità (1). Impennaron perciò i Difensori del Parlamento in detto giorno la Loro Scrittura (2), e dopo svillaneggiata orgogliosamente la Città, qual mera e semplice Comunità, fondarono ogni Lor pretensione sull' unica Terminazione suddetta de' 29. Marzo 1734. e' pretesero turbata nella gelosa materia la Giurisdizione del Parlamento, e vagheggiata insieme quella della Città sopra la Patria. Chiesero quindi in primo capo il taglio delle suddette Carte, per l'effetto, che non possa inserirsi ne' Proclami ed Ordini spediti per la Patria in materia di Sanità il nome dell' Ufizio di Udine: invocando in ciò il benefizio unico della suddetta Terminazione 29. Marzo 1734. impetrata, dicon essino, auditis partibus, che fa come sopra l'effetto della totale indipendenza delle Giurisdizioni Parlamentarie, come se soggette non fossero al Luogotenente Capo di Provincia qual Giudice Naturale, ma come Delegato. In secondo capo dimandarono per conseguenza, che il Cancelliar dell' Ufizio di Udine in simili casi avesse a sottoscriversi col nome solo di Cancelliere del Luogotenente. E in terzo finalmente chiesero il taglio delle risponsive del Luogotenente 4. Marzo 1736. tuttochè appoggiate alla suddetta ultima Legge del Magistrato de' 20. Maggio 1735. emanata a richiesta del Reggimento d'Udine in conferma della Naturale sua Autorità, e in confronto del Nunzio del Parlamento, intendendo essi, che nè Ufizio, nè Cancelliere avesse a por mano nel mentovato Processo della Giurisdizion di Cucagna, ma che il solo Luogotenente avesse a spedirlo.

Questa in sostanza ella è la velenosa guerra, e il cavilloso modo di promoverla in que' tempi contro la Città: guerra intentata e stabilita unicamente sul caduco e ingannevol principio della Terminazione 29. Marzo 1734. Terminazion riformata come sopra li 20. Maggio 1735. e corretta necessariamente, e con cognizion di causa, da quell' istesso Tribunale Sapientissimo,

(1) Stamp. Sanit. pag. 182.

(2) Stamp. Sanit. pag. 183.

che l'avea pronunziata. A questo falso principio non è perciò da stupirsi, se dai Difensori del Parlamento siasi accoppiata anche la falsa querela di turbamento di Giurisdizione del Parlamento in una materia, che niun suddito, e molto meno il Parlamento può vantar Giurisdizione; e se ostinatamente siasi continuato a insistere, contro il prescritto dell'ultima Legge, che il Cancellier dell'Ufizio abbia a sottoscriversi Cancellier del Luogotenente; e in fine se siasi sfoderata la pretensione ardita non meno che ridicola, che i Processi della Patria in materia di Sanità abbiano a spedirsi dal solo Luogotenente, senza assistenza immaginabile di Ministri. Egli è bensì fortemente da meravigliarsi, che, per alleviare al Parlamento le spese della guerra, siasi indotta, non so come, ad assumer giudizio per lui, come fece (1) li 13. Aprile dell'anno stesso 1737. la meschina Contadinanza, che pur si sa, non aver essa, nè sperare in alcun conto, o affettar d'averlo, il minimo diritto di Giurisdizione.

(1) Stamp. Sanit. pag. 184.

Ma la Città, tuttochè investita con furore, e sì villanamente, e da tante parti, postasi in piena calma, e nell'intima cognizion che tenea della materia, non ebbe difficoltà a rispondere (2) li 14. Giugno appresso, come fece candidamente, non pretendere essa, nè aver preteso mai nella materia di Sanità Giurisdizione alcuna, nè affettare in verun conto nè Proclami a stampa in tal proposito la nomina de' suoi Provveditori. Che se coll'appellazione interposta s'intendesse all'incontro di levare al suo Ufizio nell'universal materia di Sanità la facoltà e il diritto d'invigilare e stabilire in essa unitamente al Luogotenente, quel che si rende opportuno su di tal punto alla propria e all'altrui salvezza, come in addietro avea fatto sempre, l'avrebb'ella attribuito alla maggior ingiustizia, che mai si fosse intesa. Ne implorò pertanto a quest'unico effetto la conferma de' suddetti Proclami, querelandosi giustamente, che fra questi si fosse osato includere nell'appellazione anche quelli de' 14. Novembre 1734. e simili, diretti alla sola Città e sua Giurisdizione, e generalmente, che si pretendesse esclusa negli Ordini la sottoscrizione del Cancellier dell'Ufizio, contro il prescritto dal Magistrato della Sanità nell'ultima Deliberazione 20. Maggio 1735. E in quanto alle lettere del Luogotenente de' 4. Marzo 1736. appellate, come sopra, nelle quali, nè la Città, nè l'Ufizio suo ne avea parte alcuna, versando esse unicamente sull'

(2) Stamp. Sanit. pag. 188.

autorità Naturale del Reggimento sopra le Giurisdizioni della Patria, riconosciuta e riconfermata al medesimo a fronte del Nunzio del Parlamento, colla Decision del Magistrato de' 2. Settembre 1734. e colla suddetta ultima Deliberazione 1735. se ne protestò ella contro sì indiretto e irregolar modo di procedere, eccitando il Parlamento e i suoi Difensori a rivolgere i loro ricorsi contro chi meglio credessero convenire.

A sì oneste e sincere dichiarazioni dovea sperar la Città convinti e ammansati gli animi di cotesti Difensori, quando inferociti più che mai se li vide piombare addosso colle solite contumelie verso una Città, e Città Metropoli, e che ha sostenuto sempre, e sostiene tuttavia nelle fazioni la figura e il peso di un terzo dell'intiera Provincia, oltre il diritto di suffragio, che per la particolar sua Giurisdizione ella ritiene in Parlamento; e con Costituto de' 19. Marzo, e Scrittura (1) de' 3. Settembre 1738. a metter fuori in aggiunta una Lista ben lunga di appellazioni da più mani di Lettere del Magistrato alla Sanità, e Decreti e Proclami del Luogotenente, e nominatamente dalla Deliberazione del Magistrato de' 2. Settembre 1734. nata a favor del Luogotenente in confronto del Nunzio del Parlamento, e dall'altra ultimamente emanata come sopra, li 30. Maggio 1735. tutte due uniformi in proposito della pretesa indipendenza delle Giurisdizioni, e confermative della Naturale autorità del Reggimento sui Parlamentarj, e non della Delegata, come quel Nunzio all'incontro ebbe l'arditezza d'insistere a quel Tribunale di verità. Passan quindi i medesimi sfrontatamente all'unico loro sostegno, vale a dire a pretendere benefizio di bel nuovo della Terminazione 29. Marzo 1734. riformata come sopra, e carpita e trappolata contro il fatto, e contro tutte le Memorie, e in una parola, contro il tenore e il sentimento delle Ducali stesse fondamentali, e institutive della Carica di Luogotenente de' 20. Giugno 1420. con cui fu preso, come abbiamo esposto di sopra al Cap. IV. di provvedere de uno Locumtenente in Patria Fori Julij, qui repraesentet nostrum Dominium in Terra Utini, et per totam Patriam Fori Julij; e fu deliberato, quod eligatur unus Locumtenens in Utino per annum unum, qui debeat audire appellationes tam illorum de Utino, quam etiam aliorum dictæ Patriæ. Si può dare un cavillo, e una temerità maggiore di questa? Appellare dalle Deliberazioni di un Magistrato Sapientissimo, stabilite fondatamente, e con cognizion di causa, e confermative delle Ducali d'instituzione del Reggimento d'Udine, e chieder poi benefizio con astuzia, e con frode manifesta delle distruttive, e già derogate?

Ma la menzogna, come suol dirsi, ha corte le gambe. Cotesti bravi Difensori, in tempo che

(1) Stamp. Sanit. pag. 194. 195.

per forma dell' abolita Terminazione medesima persistono a vagheggiar tuttavia l'indipendenza nelle Giurisdizioni, e nel Luogotenente la semplice autorità Delegata, vedendo eglino il gravissimo assurdo, che il Reggimento rimarrebbe in cotal guisa isolato, senza Ufizio, e senza Ministro, nell'impegno difficilissimo e importantissimo di sì alta e universal materia, passan poi senza avvedersene in questa seconda loro Strittura a riconoscere in lui l'autorità Naturale, dichiarando al medesimo Luogotenente nella stessa materia la prontezza del Parlamento mediante li suoi Deputati, e Giurisdicenti, ed in ogni altro miglior modo, all'esecuzione di quanto venisse dalla sua Autorità prescritto. Manco male però, che la Città anche in questo li ha prevenuti, e ha fatto decidere a fronte del Parlamento, e richiarare diffinitivamente un cotal punto all'occasion degli Ufizj sopra le Mani-morte, col Sovrano Decreto de 24 Maggio 1769. allegato da noi fin da principio di queste nostre Osservazioni; con cui restò fermato e statuito, che in Udine non abbia ad esservi altro Corpo Laico che quello, che ne verrà formato da suoi soli Cittadini. Che se in Udine, unica Residenza del Luogotenente, per forma del suo Governo Statutario, confermato solennemente da un così fatto Sovrano Decreto, non si è potuto mai, nè si può piantar stabilmente alcun Corpo Laico, o Ufizio immaginabile, che non sia composto da soli suoi Cittadini, ne rimane in conseguenza, per legge Statutaria della Città, esclusa affatto e inoperosa quest' esorbitante loro furberia, di farnelo quì servire dai Giurisdicenti, e dai non Cittadini nell' universal materia di Sanità. E se la Città all'incontro, secondo che insistono cotesti celebri Avvocati, non venisse ammessa neppure in casa propria a servire il Reggimento nell'universal comune interesse de' contagi, e delle pestilenze, noi saremo sempre, come sopra, all'altro estremo, che nella propria Residenza il Luogotenente abbia a restarvi solo, senza Ufizio, e senza Ministro, e senza assistenza di chicchessia, confuso e inviluppato in materia così vasta e pericolosa, e a cui bene spesso conviene accorrere sommarissimamente. Vedete a quali inconvenienti e a quali estremità di cose ci conducon la cabala, e i forensi labirinti.

Nulladimeno la Città, piena di modestia e di riverenza sul punto de' diritti del Luogotenente, alla preservazion de' quali ella non ha che da venerare le prescrizioni, e la volontà del Senato, e

~~[illegible]~~ sempre uguale a se stessa, d'interno e quelli dell'Ufizio suo di Sanità, nell'ultima sua Scrittura dè 22. Marzo 1739. non fece altro che ripetere (1) i sentimenti della precedente dè 14. Giugno 1737. continuando a chiedere per atto di giustizia la preservazione dell'original suo diritto di unione col Luogotenente, <u>per invigilare, conferire, e provvedere nell'universale materia di Sanità</u>, quel che più fosse opportuno, e si riputasse conferente alla propria, e all'altrui salvezza, e protestandosi nuovamente in tutti i capi, come avea fatto nella precedente sua Scrittura. Contro la qual risposta della Città, ormai stanchi di cavillare, non ebber più cuore di procedere colle loro imposture i feroci Difensori del Parlamento. Nè di questa controversia se ne parlò mai più, se non che la Città li 24. Aprile dell'anno medesimo 1739. citò innanzi i Capi (2) per <u>depennazione</u> ossia cancellazion dell'appellazione delle suddette lettere del Luogotenente dè 4. Marzo 1736. come addivenne poi di consenso, e di volontà d'entrambi i contendenti (3) il dì 3. del mese di Giugno sussequente.

Ora dopo una digressione troppo lunga forse e molesta, benchè necessaria, intorno ai primi semi delle Sovrane leggi di Sanità, e del sistema introdotto nel proposito dall'alto Principato, troppo alieno dalla condizion di suddito, e ignoto affatto alla legislazion Feudale, e dopo le accanite e strane vicende ultimamente occorse alla Sanità di Udine, in capo a due secoli d'esercizio non mai interrotto, nè combattuto, egli è ormai tempo di rientrare in filo, e di prendere in esame quel che ci si rimprovera dall'Autor dell'Allegazione di assensi e di confessioni all'occasion di sì ardita e disperata guerra, promossale contro dai Difensori del Parlamento pari suoi. Si fa bello egli adunque, perchè la Città in quel conflitto abbia confessato ingenuamente, non aver essa, nè pretender di avere Giurisdizione alcuna in materia di Sanità, nè curar punto nè Proclami a stampa, diffusi in tal proposito per la Patria, la nomina dè suoi Provveditori; quasi che questa sia stata una cession formale del campo, e come se il punto della controversia siasi ridotto allo stretto di legittimare a chi dei due contendenti appartener dovesse la Giurisdizione in materia di Sanità, e così, attesa una tal confessione della Città, la Giurisdizione medesima legalmente avesse a credersi devoluta al Parlamento. Ma o s'inganna egli indigrosso, oppur tenta ingannarci a partito, imperciocchè

(1) Stamp. Sanit. pag. 198.

(2) Stamp. Sanit. pag. 203.

(3) Stamp. Sanit. pag. 204. 205.

Giurisdizion così alta, e così vasta, come osservammo, è tutta del Principe, e non del Parlamento, o della Città. Non ripeteremo noi qui, quel che abbiam di sopra diffusamente, e con ogni abbondanza esposto intorno a questa grave e gelosa materia, appartenente tutta di sua natura all'alto Principato, e in cui, non eccettuati nemmeno i Feudi, niun suddito può pretender diritto, o mano alcuna, se non se nell'esecuzione, e nell'ubbidienza. Diremo soltanto, che se alcuno pretender dovesse in questo alcun diritto, sarebbe certamente la Città, siccome quella che fu la prima a scuotersi ~~[illegible]~~, e l'unica a dar mano, e a provveder d'Ufizio assistente in sì terribile argomento al Reggimento d'Udine Capo di Provincia. Nel qual impiego laboriosissimo, e pericolosissimo, ella conta memorie insigni e continuate della sua fede, e della sua vigilanza, e del suo zelo infatigabile, dall'anno 1528. sino al 1753. il decorso di ben due secoli, senza la minima querela, o pretensione alcuna in contrario di chicchessia. Ma non per tutto ciò insuperbì ella, o si credette innalzata a quel diritto, ch'è proprio della sola Sovranità; e conosce molto bene d'aver cooperato, e d'essersi sagrificata sempre, non già per fummo e per boria, ma sì bene per comun benefizio, e per ordine e disposizion Sovrana, alla custodia di se stessa e della Nazione, e allo scampo di un flagello che non ha limiti, e che interessa tutti, e non distingue Giurisdizioni: e di avere indiritto ogni suo pensiero e ogni sua opera unicamente alla salvezza dello Stato, e non al fasto e all'autorità.

Che montano adunque cotesti rimproveri dell'invelenito nostro Autore, e queste così fatte confessioni della Città, se non se la modestia, e il candore della medesima e l'arroganza e la follia dello stesso, venduto intieramente e ansante dietro all'idolo di quel diritto e di quella Giurisdizione, che non ebbero mai, nè la Città, nè il Parlamento? Ma c'è di peggio ancora, che toccando egli con mano nel Parlamento a suo mal grado il total difetto di Giurisdizione nella universal materia di Sanità, che pure gli sta tanto a petto, e nel momento che la contrasta alla Città, non osando in verun modo di pretenderla, o di domandarla, si riduce alla disperazione e alla malignità di contendere alla medesima in casa propria il diritto di ministerio, e di quella assistenza e cooperazione,

delle quale ella sola in tutta la Patria fu sempre ed è in possesso di prestare al Reggimento d'Udine Capo di Provincia, all'occasion terribile dè contagi, e delle pestilenze. E in simili circostanze per Legge statutaria della Città, non potendo, nè il Parlamento, nè chiunque altro a di lei fronte, e in sua competenza assistere in qualità d'Ufizio al Luogotenente nella Città, per puro astio, e per mero spirito d'avversione, vorrebb'egli, che neppur la Città il potesse assistere e servire, e che il Luogotenente solo, senza opera e senza assistenza immaginabile d'Ufizio, o di Ministerio, avesse a sbarazzarsi, e per difetto dè mezzi necessarj bene spesso avesse a lasciare esposta in grazia sua, non dico già la Città, ma la Provincia tutta, e il Parlamento medesimo a quelle funeste conseguenze, che recherebbe seco un tanto disordine, e un così fatto intralciamento nelli emergenze gravissime dè morbi comunicabili, e delle pestilenze.

Cap. VIII.

Dè rimanenti ~~intrighi~~, ed argomenti che si adducono in favor del Parlamento, e in discapito della Città.

Ma lasciamo oggimai quest'uomo cavillatore, inviluppato come sta nè suoi prestigj, e nelle sue trappole del Foro, e passiamo alla per fine a quel che in aggiunta va millantando in favor del Parlamento, e in discapito della Città, consistente nel Convenuto 31 Agosto 1679 tra i Deputati della Città, e quelli della Patria, che dichiara la Città come tale, non poter formare un quarto Membro nel Parlamento, in cui ella tien diritto di suffragio semplicemente come Comunità Feudataria; colla qual dichiarazione in sostanza fermasi, che non si possa nondimeno porre in dubbio, <u>che Udine non sia Città, resa per la distruzione d'Aquileia, Capitale e Metropoli del Friuli</u>. Dalle quali parole non so mai come possa dedursi ombra alcuna di pregiudizio al suo essere, e alla cospicua sua dignità. Sarà ciò forse, perchè ella come Città non interviene, nè vi entra con voto in Parlamento? Il Parlamento di già osservammo, che non è altro che un aggregato di Feudi, in cui non tien voto se non colui che ha Feudo, e così la Città non interviene che in qualità di Feudataria. Il Parlamento, come dissi, non è che un aggregato di Feudi, ma non per tutto ciò il Parlamento è Feudatario, o ritien voto suo particolare in quel Congresso, come diremo nel Capitolo

del Parlamento, e molto meno è Feudataria la Provincia, che sta divisa nelle sue mansioni indipendentemente dal Parlamento, e dove il Parlamento non ci entra che per un terzo; Capo e Metropoli della quale si è la Città, e non già Metropoli e Capo speculativo e intellettuale, come forse va chimerizzando il fantastico nostro Autore, ma bensì reale e nobilissimo, come il confessarono ingenuamente i Deputati della Patria del 1679. e come lo dichiarano le illustri sue memorie di più secoli innanzi la Dedizione, diffusamente da noi registrate nè trè primi Capitoli delle presenti Osservazioni, e in particolar modo il confermano le tre celebri sue Dedizioni al Dominio Veneto del 1420. 1511. e 1514. da noi prodotte e illustrate nè susseguenti due Capitoli, colle quali ne venne in conseguenza la suggezione, e di mano in mano la ricuperazione di tutta la Patria. Lo confermano altresì le prime sue applicazioni, dedicata appena che fu al Dominio, e l'original suo zelo fin dall'anno 1421. verso il Veneto Principato, insistendo ella sola con Ambasceria solenne, perchè i Conti di Gorizia, e le rimanenti Giurisdizioni della Patria, che non avean dedizione, non differisser più oltre il necessario giuramento di fedeltà; e perchè i Castellani non opprimessèro l'uman genere colla barbara e ormai proscritta legge dè Servi, e non flagellassero l'agricoltura coll'obbligare i loro distrittuali, sint massarij quorumcumque velint, ad quascumque angarias, plovia, carradia, et quascumque gravitates eis libuerit. La distingue pure, e la caratterizza espressamente per tale l'immortal nostra Repubblica, e nè Documenti di tutti i tempi, e nella comunicazion continua, indiritta non ad altri che a lei, degli avvenimenti più importanti e gravi, sì della pace che della guerra, occorsi dopo la suggezion nostra in quel primo secolo, e dappoi.

Ma sopra ogni cosa ce la dipingono al vivo, e ce la dimostran per tale i fatti, e le sue attenzioni memorabili in pace e in guerra, e spezialmente in quella coll'Imperador Sigismondo, e nella susseguente cò Triestini, e nel ferale incontro delle frequenti sanguinosissime scorrerie dè Turchi per trent'anni continui, e nel grave emergente di quella coll'Imperador Massimiliano, e finalmente nella guerra importantissima della Lega di Cambrai, nelle quali tutte fece ella sempre la grande e principal figura, ponendosi alla testa d'ogni cosa, e accorrendo per ogni dove, e coll'opra, e col consiglio

autorevolmente, e dentro le pareti sue dimestiche, e fuori per tutta la Patria in difesa propria e di tutta la Nazione; facendo leva di milizie liberamente in tutte le Ville Comuni, e capitolando nel decorso di quest'ultima guerra nelle sue dedizioni #; e sostenendo in una parola il primato, tanto nel militare che nel politico, con tante mani d'Ambascerie, deliberate di tratto in tratto, pro conservatione ipsius Civitatis et Patriæ: e col fissar fino in Venezia un Nunzio stabile e permanente, pro comodo et utilitate Civitatis Utini, et totius Patriæ Fori Iulij. Queste insigni prerogative, e queste azioni gloriose della Città, con tant'altri distintivi illustri, ch'io qui tralascio, e che l'Autor dell'Allegazione potrà raccorre distesamente a suo luogo in queste nostre Osservazioni, non son elleno forse azioni separate affatto, e indipendenti dal Parlamento, e che procedono unicamente dall'esser suo di Capo e di Metropoli? Da questa sua grandezza, e da questa sua dignità naequero le gelosie de' Deputati della Patria del 1679. non già perchè temessero, che come Città ella andasse a caccia d'un miserabil voto in Parlamento, ma perchè dubitarono, che come Capo e Metropoli non tendesse a formare un quarto Membro nel Parlamento, e a decidere nelle sessioni per una quarta parte di quel Congresso. Questo basta per far vedere, che separatamente dal Parlamento ella era e fu sempre un Corpo di grande autorità, e che il grado suo cospicuo di Capo e di Metropoli era giunto a tale di dar suggezione a què Signori. I Feudi non hanno influenza alcuna nelle Metropoli delle Provincie, e le Metropoli non abbisognan niente de' Feudi per esser tali, nè il diritto di suffragio in Parlamento, in cui non entra con voto se non chi ha Feudo, costituisce in verun modo l'essere delle Metropoli, e per conseguente non occorre, e non è adattabile a questa nostra, che come tale non è, nè si sogna di essere Feudataria. Per la qual cosa la medesima, paga intieramente e contenta del sublime suo posto, e della real sua figura di Metropoli, e di Città Capitale, non ebbe difficoltà di sgombrare, e tor via quest'ombra ai Deputati della Patria col presente Convenuto, che scioccamente ci oppone e ci rinfaccia il maligno Autor dell'Allegazione.

Tutto nondimeno potrebbe donarsi al medesimo, e al mal suo costume di far d'ogni erba fascio, per incensare vilmente il Parlamento, oltre i limiti del vero e dell'onesto; ma non se gli può perdonare

portando continuamente il peso degli Alloggi della Milizie, e delle Genti d'Arme di quà del Tagliamento

l'error massimo di rinfacciare alla Città l'interesse della Croce di Malta, e le cose occorse in quel negozio. Sembra un destino di fortuna, che il Parlamento abbia sempre a cadere in mano a Consiglieri di mal animo, e d'indole uguale a quella del nostro Autore. Il fine glorioso di quell'affare, e la memorabil Sentenza del Gran Maestro e Gran Consiglio di Malta de' 18. Settembre del 1749. a favor della Città, sembra che basti a liberarla di questa taccia, e a far sì, che la Città più tosto il dovesse rimproverare al Parlamento, se mai egli fu il promotore, che non dovrebbe credersi, di quella vergognosa guerra, e del Ricorso fatto nell'Ecc.mo Collegio li 26. Gennajo 1740. a suggestione de' pessimi suoi Consultori, per intorbidar le cose, a pretesto di Ranghi, come dicesi, e di sognate prerogative. In ogni modo però la Sovrana Sapienza, che a fronte dello stesso Ricorso erasi già spiegata in lettere de' 20. Agosto susseguente ~~[illegible]~~ all'Ambasciadore in Roma con termini autorevoli, che la Nobiltà di Udine, Nobiltà d'una Città riguardevole, e antica Metropoli della Provincia, nella serie di tutti i tempi era stata distinta con Decreti, che la qualificavano in un grado d'uguaglianza colla Nobiltà de' Castellani della Patria del Friuli, e con quella delle Città della Terra ferma, seppe ben deludere le maliziose insi=nuazioni di quest'arte cabalistica, prendendo sepa=ratamente, e disperse come doveasi, la figura della Città da quella de' tre Membri del Parlamento, e rispondendo a quel Ricorso li 11. Marzo 1741. che le Sovrane Deliberazioni in quest'affari, non tende=vano a introdur novità nell'attual sistema del Parlamento, così riguardo all'intiero Corpo, che ai tre Membri che lo compongono, e alle rispettive prerogative e preminenze fra loro; con che avesse a torsi ogni dubbio di ciò che gli avea indotti alla presentazione di quella Supplica.

Individuata pertanto il vero e original suo essere, e riconosciuta dal Senato Veneto in maniera cospicua la figura della Città Capitale, ~~[illegible]~~ disgiuntamente da quella de' tre Membri del Parlamento, niente affatto importa alla medesima delle rispettive prerogative e preminenze fra loro; le quali, benchè a prima vista sien vocaboli che riempion la bocca, si riducon nondimeno anche fra loro a molto poco, e appena appena all'esser nominato all'attual Parlamento, piuttosto prima che dopo un Membro dell'altro. notorio essendo nel rimanente, che per diritto e per autorità essi son pari; e che volendo eziandio

discendere, Membro per Membro, ai particolari individui, onde sono composti, tanto pesa sulla bilancia il voto di uno, che quello dell'altro. Tutta adunque la preminenza va a finire in questa cirimonia, della quale ci riserbiamo a darne un conto più esatto nel Capitolo del Parlamento.

Ora toccato il nostro Autore sul vivo, e sul più forte delle sue cabale, tendenti tutte a confondere con impudenza la principal figura della Città, di Capo e di Metropoli della Provincia, coll'accessoria e secondaria del particolar suo feudo, ond'ella tiene separatamente egual diritto a tutti gli altri in Parlamento, e cospito altamente e confuso per la piena Vittoria, ottenuta, come sopra, dalla Città in contraddittorio cò maligni suoi calunniatori, al tribunale eccelso e imparziale del Gran Maestro e Gran Consiglio della Sacra Eminentissima Religione di Malta, in vece d'arrendersi, non si può bene esprimere, quanto si dimeni e si contorca, borbottando, che il Parlamento, anco dopo detto nuovo stato di Udine di Metropoli, rimase qual era prima; e quasi che la Città affettasse l'ideale e strano titolo di Capo e Metropoli del Parlamento, esagerì ~~ndo~~ scioccamente, che il Parlamento allora diverrebbe un mostro con due teste; e persistendo tuttavia tenacemente nè soliti suoi prestigi, [illegible] vada schiamazzando, non poter la Città, nè come Capo, che non è, nè può essere, nè col titolo di Metropoli, che non può vantare, se non quanto al materiale, trarre a se Dominio sopra la Patria. Tutte false esagerazioni, che non son degne neppur di risposta; tuttavia diremo, che se costui s'arrischia a vilipender Udine qual Metropoli novella, i fatti all'incontro, e le memorie di secoli lo riconvengono, e il testimonio stesso infallibile del Sovrano, che ne assicura il contrario, e ne la dichiara per antica, e se va imputando pazzamente alla Città il tentativo di farsi Capo e Metropoli del Parlamento, le stesse memorie, e il medesimo Principe, ne lo scherniscono, e ne fan vedere tutt'altro, qualificandola in tutti i tempi più ampiamente di quel, che non fa l'Autore per Capo, e per Metropoli della Provincia; e se finalmente è sì caparbio, di negare alla Città il titolo, e la Dignità antichissima di Capo, e di appelicarla per abuso al Parlamento, come si è

i osato dopo tanti secoli per la prima volta di
de fare ultimamente, nel suddetto Ricorso de' 26.
S. Gennajo 1740. e di svillaneggiarla arditamente
s e senza rimorso col vergognoso titolo di Metropoli
materiale, conchiuderemo, che queste son calunnie
sì patenti, e sì manifeste, e smentite continuamente
col fatto, e colle vecchie memorie nel decorso di
queste nostre Osservazioni, che perdita di tempo,
e opera troppo male impiegata sarebbe il più
confutarle.

Quel che nondimeno ci sorprende, e
sorprenderà chiunque, si è, che questo valente
Autore siasi aspettato a impazzir più di mai,
sul momento che più il dovea rimordere e svergognare,
e a toccare inconsideratamente il punto dell'ingiusto
travaglio, e della barbara persecuzione, sofferta dalla
Città, come sopra, nell'affare di Malta: punto che
tutto all'opposto si dovea nascondere a qualunque
patto, o almeno dissimulare, sottraendolo al possibile
agli occhi stessi de' malevoli suoi pari, non che a
quelli degli uomini d'onore e d'integrità. Non
mancaran già prima d'adesso alla Città fondamenti
e memorie, per appalesare al mondo tutto l'indegno
~~[illegible]~~ attentato di chi per alterigia, e per mero
spirito di livore, le avea macchinata contro occulta=
mente la guerra. Ma contenta ella della sua
piena vittoria, e della custodia ne' pubblici Archivj
delle autentiche sue Scritture, tal modestia ebbe sempre,
e tal contegno, di non farne mai sino in presente
alcun cenno, o alcuna pubblica ostentazione; e nol
farebbe ora neppure, se la bestialità di costui, che
conta per vittoria la perdita, e per privilegio il
positivo smacco, che glie n'è quindi addivenuto,
non la necessitasse a sua giustificazione a darne
un qualche succinto conto del grande affare, e fra
le altre cose ad arricchire il pubblico dell'Atto
ingiurioso ed illegale dell'Assemblea del Priorato
di Venezia, sedotta e sagrificata dagli Emuli della
Città, uscito fuori li 10. Maggio del 1740. e opposto
inutilmente, tuttochè combattuto sul fatto dal più autorevole
e più assennato Cavaliere di quel Congresso; e a
renderlo altresì inteso il mondo dell'approvazione surrettizia
di un tal Atto, ordita anticipatamente con depositi
di Carte adulterate, spedite all'Isola, e carpita
con falsità enormi, e in fretta e in furia, alla
Veneranda Lingua d'Italia li 20. Luglio sus=
seguente. Ciò che obbligò la Città all'ombra,

e col beneplacito del suo Sovrano, a infinite cure e dispendj per molti anni, e a più mani di Legazioni in Roma e a Malta, incaricate tutte di sciorre un così fatto intralciamento: cosa che in tanti anni non potè mai conseguirsi, sino a tanto che il Gran Maestro e Gran Consiglio non devennero, sulle istanze della Città, alla strepitosa risoluzione di spedire a Udine solennemente due Cavalieri Commissarj a conoscer sul fatto delle calunnie, e delle contumelie, sparse a larga mano dagli Emuli, per via di libelli e d'invettive contro la Città, e a riscontrar sugli originali la falsità, o legittimità delle Carte, depositate da costoro nella Segreta della Veneranda Lingua d'Italia.

Questo non può negarsi, che non fosse il grande e l'unico scongiuro, che ruppe e guastò tutto l'incanto, imperciocchè giunti appena che furono a Udine i due Cavalieri Commissarj, che gli riempì di nausea il trovare una Città florida quanto ogni altra, e differente affatto, inquanto al materiale, da quello che glie l'avean descritta gli anonimi e maligni suoi calunniatori, e molto più ancora rispetto al formale del suo Governo, della nobiltà degli Ufizj, e de' suoi gradi di Maggioranza, riconosciuti e riscontrati coll'originale registro dell'insigne suo Archivio, aperto ai medesimi, e rassegnato per mesi ai più severi loro confronti, e della qualità stessa dell'antico e illustre suo Maggior Consiglio, l'union del quale vollero essi onorare col loro intervento, e assicurarsi in cotal modo personalmente della verità delle cose, e di quella separazion reale fra Nobiltà e Popolo, che il simulato zelo di costoro, con indegnità inescusabile segretamente, e colla maschera, come suol dirsi, in capo, avea tentato di togliere, e con tutte le male arti possibili di ottenebrare. Ma più di tutto offesero l'onestà e il candore di que' Cavalieri nobilissimi, e si tiraron dietro la giusta loro indignazione le Carte adulterate, e le falsità introdotte per via sì brutta e disdicevole a carico della Città in materia d'onore, e gli necessitarono li 13 Luglio a segnar quella Relazione, che spedita

poi da Milano, o sia dal Priorato di Lombardia, conservasi autentica col Processo in questa nostra Cancelleria, e che con tanto loro onore in Malta diede fine all'affare, e argomento al Gran Maestro e Sagro suo Consiglio li 18. Settembre di pronunziare la suddetta diffinitiva Sentenza, e alla Veneranda Lingua d'Italia il modo di riconoscere finalmente la Verità, resa incontrastabile presso tutta la Sagra Religione, non che presso essa Veneranda Lingua, e di uniformarsi, come fece con positivo Atto de' 26. dello stesso Mese alla Deliberazione di tutta insieme quell' Eminentissima Religione.

Questi due illustri e memorabili Documenti non può negarsi, che non compensassero abbondantemente l'ingiuria procurata alla Città co' due precedenti Atti dell'Assemblea di Venezia, e della Veneranda Lingua d'Italia, e siccome con essi terminò gloriosamente l'affare, così sarà bene anche di questi che ne facciamo la pubblicazione, come parti integranti la storia di sì ostinata e vergognosa guerra. Ai quali come per corollario ci sia lecito pure di aggiungere alcune Lettere dell'Eminentissimo Gran Maestro, scritte in tal incontro al Balio fra Benedetto Feretti, uno de' Commissarj deputati in quella causa, al Luogotenente del Priorato di Venezia Balìo Cevoli, al Canonico Antonio di Montegnaco, e al Magistrato de' Sette Deputati della nostra Città. Dalle quali il dotto nostro Autore potrà comprendere la grandezza d'animo, e il giudizio finissimo di quell' Eminentissimo Principe, e insieme l'alto suo impegno in proteggere la verità. Vedrà altresì dichiarata formalmente dal medesimo l'ingiustizia dell'Assemblea di Venezia in negare al Conte Florio i secondi Commissarj. Ei contemplerà in una parola il suo ritratto al vivo ne' pessimi Autori di quella molestia, il contrasto ingiustissimo de' quali, secondo che abbiamo dalla bocca stessa del Gran Maestro, non nacque alla Città, che per farla trionfare con più gloria, e loro maggiore vergogna; e le opposizioni di pochi non servirono che a maggior confusione di chi le promoveva, e molto giovarono per maggiormente illustrarla, e per deprimere senza risorsa le sparse

calunnie. Coronerà finalmente la serie di quanti nostri Documenti intorno all'affare di Malta, la quanto breve, altrettanto robusta e piena Dissertazione nel proposito della chiara memoria del Signor Muratori, che comparisce anch'essa alla luce, dopo tanto tempo che conservasi scritta a mano; con cui quell'uomo eruditissimo intimamente persuaso sul fondamento di Carte autentiche, e non falsificate, che qualche solamente disordinata passione avea eccitata questa controversia, non ebbe difficoltà d'esporrì l'immortal suo nome, e l'incontaminata e incomparabile sua penna in difesa della nostra Città, e coll'estension vasta de' suoi talenti e delle sue cognizioni, a predir tanto prima quel che nacque dappoi, cioè che tutta insieme la Religion di Malta, e la Lingua stessa d'Italia, gradirebbe un giorno giustificato l'onore della Nobiltà di Udine, ed emendato da più solenne giudizio ciò, che la troppa fretta d'alcuni avea lasciato esposto alla corrizione.

Da un così fatto prototipo, e da questo vero modello dovea trarre il nostro Autore la maniera onorata di scrivere, e non fra la turba de' pessimi Difensori del Parlamento pascersi di cavillo e di calunnia, e nell'affare di Malta ascrivere a vittoria e a onoranza ciò, che per lui fu perdita e vitupero, e a mendicare in fine, come fa scioccamente, qual prerogativa speziale de' Deputati della Patria, e qual ornamento unico aggiunto all'incombenza d'assistere alla formazion de' Fuochi di Lista il diritto di crear Periti. Non si può dar cosa nè più impertinente, nè più ridicola di questa. La Città fu quella, e non il Parlamento, o i Deputati della Patria, che li pp. Novembre 1594. entrò nelle materia, e pose mente al disordine (1), e che legalmente si mosse contro coloro, che senza alcun giudizio, o approvazione pubblica, esercitavano liberamente il geloso ministero di Computisti, Stimatori, e Agrimensori, della cui scienza ed esperienza in simili facoltà non se ne avea cognizione, nè certezza veruna, e nè tampoco della loro coscienza e integrità di vita. Prese ella pertanto di ridur la cosa a sistema, e deliberò nel suo

(1) Annal. Civit. Tom. LXV. pag. 51. t.°

Maggior Consiglio di passare a una formal capitolazione, e di crear, come fece a quest'oggetto tre soggetti col titolo di Capitolatori; i quali compilati ch'ebbero i Capitoli, ne li portò ella il dì 2. e 12. Dicembre susseguente (1) alla conferma nella sua Convocazione. E li 15. dello stesso Mese (2) ne fece solennemente la pubblicazione; eccitando chiunque fosse in grado di applicare a un cotal Uffizio a darsi in nota nel termine di otto dì. Ella fu, che sull'istanze degli Stimatori e Agrimensori d'allora li 19. Gennajo 1595. passò alla correzione e alla riforma di questi primi Capitoli (3), e che in ordine a così fatte leggi, li 10. Febbrajo susseguente ammise e creò nella Convocazione per la prima volta (4) in Calcolatori Pubblici otto de' più valenti e accreditati Stimatori di quel tempo, ch'eransi dati in nota. Ella fu, che alla creazion de' Periti incominciò a far precedere gli esami (5), come vedesi in quella del Perito Mazzorana de' 23. Marzo del 1611. Ella in processo di tempo, così esigendo le circostanze, pensò a nuova riforma de' Capitoli, e nella Convocazione de' 2. Settembre del 1631. ne diede autorità di farlo (6) al Magistrato degli attuali Deputati, e Successori; ciò ch'eseguiron eglino sotto (7) il dì 22. Settembre del 1640. Ella finalmente nella Convocazione de' 20. Dicembre del 1645. passò a prescrivere il metodo da tenersi nella creazion de' Periti, che sempre continuò dappoi, e che tuttavia sussiste, cioè (8) che non possa esser ammesso, o creato in essa Convocazione alcuno per Calculatori, Estimatori, o Agrimensore Pubblico, se prima non preceda un esame fatto alla presenza di quattro almeno de' Signori Deputati per tempo, sopra le interrogazioni e quesiti del Ragionato di Comun, e d'uno degli Estimatori e Agrimensori della Città già approvati, del qual esame apparir debba nota per mano d'uno de' Cancellieri. La qual proposizione fu poscia ammessa ed approvata nella Convocazione de' 22. Gennajo del 1646. colla giunta (9), che il Ragionato di Comun, e l'altro Perito debbano giurar prima nelle mani de' Signori Deputati assistenti all'esame, di non aver precedentemente notificato alcun motivo, od argomento al Soggetto, che dovrà esser interpellato.

(1) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 55. 56.

(2) Act. Deput. Tom. XXVIII. pag. 241.

(3) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 58.

(4) Annal. Civit. Tom. eod. pag. 60.

(5) Annal. Civit. Tom. LXIX. pag. 16. t°

(6) Annal. Civit. Tom. LXXIV. pag. 98.

(7) Annal. Civit. Tom. LXXVI. pag. 115.

(8) Annal. Civit. Tom. LXXVII. pag. 227.

(9) Annal. Civit. Tom. LXXVIII. pag. 8.

Tutte queste provvidenze, e tutte queste leggi nell'importante materia de' Periti furon merito della Città, unica e sola promovitrice infra di noi di sì utile e necessaria disciplina; ed ella sola sino a questi tali tempi ebbe ingerenza e diritto nella creazion legale de' pubblici Calculatori, Estimatori, e Agrimensori della Provincia. Io so benissimo, che qualunque pensiero che si diede la Città pel ben comune della Provincia, risvegliò tosto ne' Difensori del Parlamento chi il volesse contraffare; ciò che portò d'ordinario la conseguenza, o d'una guerra, o per lo meno d'una nuova gara fra Corpi. E so altresì, chè questa sua benemerenza nella materia de' Periti in vece di lode, le ne produsse invidia, e chè senza alcuna utilità pubblica, e per solo prurito di star del pari, a suggestion di costoro vi s'introdussero anche i Deputati della Patria, i quali verso il 1648. incominciarono anch'essi a metter mano nella creazion de' Periti, senza però certo metodo, o disciplina: non intervenendo mai nelle loro creazioni il Pubblico Rappresentante, e bastando due soli di què Signori a rogare un atto di tanta importanza. Vedesi qualificato questo loro costume con lettere circolari per la Patria, impetrate da' medesimi li 16. Maggio 1661. dal Luogotenente Vincenzo Veniero (1), appoggiate, come dicesi, a Ducali d'approvazione della continuazione ad essi Signori Deputati di poter criar Periti. Nulladimeno una cotal facoltà veniva loro apertamente impugnata dal pieno de' Ragionati e Periti della Patria fin l'anno 1665. pretendenti a buona ragione, ciò non poter farsi senza la mano e l'autorità dell'Ecc.^mo^ Reggimento, come si ha dal Memoriale (2) de' 18. Aprile dell'anno stesso, presentato in nome loro al Luogotenente per il Signor Francesco Paderno. Comunque però andasse la cosa, il fatto si è, che continuò quest'uso ne' Deputati della Patria sino all'anno 1757. in cui li 17. Maggio emanò di commission del Senato per tutta la Terraferma la celebre Terminazione del Magistrato sopra Beni Comunali, con cui al Capitolo VII si prescrive e si comanda, come requisito necessario nella creazion de' Periti, l'intervento e l'autorità del Pubblico Rappresentante d'ogni Città Capo di Provincia.

(1) Stamp. Parlam. pag. 176. Ristamp. pag. 123.

(2) Vol. A. Tom. VI. pag. 95. in Archiv. Civit.

Una Terminazion così fatta dichiarò mirabilmente il punto, e qualificò per disordini, e per abusi tutte le creazioni dè Periti, mancanti e difettive di sì cospicuo requisito, e di tant'altri provvedimenti utili nella gelosa materia, che colla Terminazione stessa vennero ad ingiugnersi a tutto lo Stato. Disordini in conseguenza ed abusi vennero ad essere tutte le creazioni de' Periti fatte prima della Terminazione dai Deputati della Patria, e da chiunque altro le avesse intraprese, senza queste requisite circostanze; e disordini maggiori, e abusi più osservabili, anzi trapassamenti, e trasgressioni positive della Sovrana legge sarebbero, se i Deputati medesimi, o chiunque al par di essi, non essendo in situazione d'adempiere ai metodi, e ai requisiti ingiunti dalla Terminazione, osasse ciò non ostante di por mano nella creazion dè Periti. La Città stessa, che pure avea fondato legalmente questo suo diritto, fin dal suo nascere, sull'autorità della sua Convocazione, onorata sempre e autorizzata dalla presenza e dall'intervento del Pubblico Rappresentante, e che relative e quasi uniformi al metodo prescritto dalla Terminazione avea le sue regole e Capitoli fissati tanto prima, ed approvati con Ducali dè 20. Giugno del 1662. ebbe nondimeno in quel frangente tal sentimento, che credette necessario prodursi di bel nuovo con Memoriale all'Ecc.mo Senato (1) per una seconda conferma di questa sua prerogativa; ciò che dalla clemenza pubblica le venne anche assentito (2) con Ducali dè 29. Settembre del 1757. E fu fermato, che salva e costante la volontà del Senato, che non abbia ad alterarsi la Terminazione del Magistrato dè Beni Comunali, e gli utili suoi provvedimenti in tal proposito per tutto lo Stato, avesse pur anche ad assentirsi, che relative essendo, e quasi uniformi al metodo della Terminazione le regole e i Capitoli stabiliti dalla Città, avesse di essi a continuarsi in ogni tempo l'osservanza. Con tali fondamenti La Città potè anche dopo la Terminazione continuare liberamente nell'uso di questa sua prerogativa, e nell'esercizio legittimo di un così fatto diritto; ciò che per conto dei Deputati della Patria non può in verun modo provarsi, nè si è neppure osato di tentare.

(1) Volum. BB. Tom. II. pag. 278. in Archiv. Civit.

(2). Annal. Civit. Tom. CXVI. pag. 653. t.°

Ora in questo stato di cose, che si esageri dal nostro Autore, e si millanti come diritto, e come grande e peculiar faccenda dei Deputati della Patria l'assunto di crear Periti, e che si annoveri esso fra le tante moltiplici incombenze, e giornaliere occupazioni de' medesimi al governo di tutta la Patria, e che poi s'individui al margine dell'Allegazione quest'unica de' Periti, ben dinota, per quanto è in lei, la miseria, e l'estrema povertà d'incombenze e occupazioni in què Signori, e insieme, se così è, l'angustia de' limiti del governo di tutta la Patria, e quel che è peggio, il pessimo di lui costume d'allegare arditamente i disordini e gli abusi per diritti e per prerogative, e per atti giuridici dopo la Terminazione, se pur ve ne sono, le trasgressioni stesse più manifeste della Sovrana Legge.

Ma finiamola, e riduciamoci all'oppressione e all'avvilimento della Città, che nel presente dibattimento va agognando questo maligno Autore, facendo ogni sforzo per imporre all'Ecc.^{mo} Senato, acciocchè decreti in mezzo a Udine l'erezion d'un Ufizio universale del corpo del Parlamento sopra le Manimorte d'Udine, e di tutta la Patria; e per ciò conseguire esce fuori colla bravata, e colla falsità, che al Parlamento son subordinate ottocento e più Ville: e che ispezioni così gravi non ponno perciò dividersi fra Parlamento e Città: associamento, dice egli, che preteso dalla detta Città anche nell'incontro delle Ambascerie a Serenissimi Dogi, restò escluso colla comandata missione de' soli Ambasciatori del Parlamento con Sovrano Decreto 1675. Buon per noi nondimeno, che il tutto fu indarno, poichè alla Sapienza Pubblica piacque deliberare tutto il contrario, e di escludere espressamente la figura del Parlamento, e di chiunque altro dalla Città, decretando solennemente, che in Udine non abbia ad esservi altro Corpo Laico, che quello, che ne verrà formato da suoi soli Cittadini. Chè se nella controversia delle Ambascerie a Serenissimi nuovi Dogi, che qui ad arte e con furberia ci si rinfaccia, la faccenda ita fosse, o fosse mai per andare alla sua diffinizione, col fondamento appunto, e coll'esempio memorabile

di questa delle Manimorte, verrebbe ognuno a documentarsi, e particolarmente il nostro Autore, che non potrebbe dalla Città attendersi che un pari esito, e un giudizio egualmente favorevole. Stanno e vivono tuttavia annotati nella Cancelleria Ducale in quell'incontro (1) il Costituto di *nihil transeat* del Parlamento de' 16. Giugno del 1675. e quello della Città (2) de' 18. dello stesso Mese, ove la materia se ne rimane tuttavia pendente; di modo che le Ducali de' 13. Settembre dello stesso anno 1675. con cui fu comandata la missione degli Ambasciadori del Parlamento (3), stringendo allora il tempo delle Congratulazioni, che non son conciliabili colle dilazioni, che seco portano le controversie, non furono che un atto intermedio, e sospensivo del Sovrano diffinitivo giudizio, frastornato massime e impedito dalla scomunicata Informazione del Sistema e Diritti del Parlamento, fatta passar ~~tacitamente e di nascosto~~ da suoi Difensori a mani del Luogotenente di quel tempo, e custodita sì gelosamente, e con tal segretezza, che non si è ~~mai~~ potuta mai ben per anco penetrare, ~~fuor~~ se non se' ai di nostri, all'occasion della presente controversia. Per sostener la quale l'impudenza e l'ignoranza dell'Autori, e del disperato Compilator de' Documenti è corsa senza rossori a pubblicarnela con ambe le mani, e a porla in fronte alla sua Stampa (4), perchè a tempi nostri cotanto illuminati ci si aprisse ampio campo di combatterla e di svergognarla, come faremo nel Capitolo del Parlamento.

Nulladimeno una così fatta sospension di giudizio degnò il Senato assicurare la Città, che non tendevo a toglier la pendenza come sopra istituita, e molto meno a interrompere il corso delle antiche sue consuetudini, certificandola con Ducali espresse (5) de' 29. dello stesso mese di Settembre della pubblica predilezione, e che le sarebbero sempre fatte godere quelle distinte prerogative, che le sono state impartite in continuazione del praticato. Tutta la controversia adunque appoggiava sul praticato, e i valorosi Difensori del Parlamento aveano avuto cuor d'asserir in questa benedetta loro Informazione (6), che in tante assunzioni di Serenissimi al Trono, Udine mai nè come Città, nè come Comunità avea mandato o avuto pensiero di mandare Ambasceria solenne a rallegrarsi; e che il Parlamento nel corso di

(1) Vol. A. Tom. XIX. pag. 374. in Archiv. Civit. Utin.

(2) Tom. eod. pag. 375.

(3) Decret. Ducal. Tit. 1. pag. 25.

(4) Stamp. Parlam. pag. 1.

(5) Decret. Ducal. ivi. pag. 26.

(6) Stamp. Parlam. pag. 16.

secoli avea prescritto il ius d'esser solo in questo singolarissimo fregio. In fatti il Senato con sue Ducali (1) de' 16. Aprile di quest'anno 1675. avea fissato quest'unico punto, incaricando il Luogotenente a prender distinta e certa informazione del praticato in simili occasioni ~~seguite~~ avanti l'anno 1630. e sceglier gli esempj in più d'una elezione. Io non so ben dire, come si contenesse la Città nostra in quel Secolo di ferro, tutto immerso in pensieri ampollosi, e in fole di Romanzi. So bene, che in vece di perdersi in questioni di ~~[illegible]~~ precelenza, e in mille altre cose, tutte forse decorose, e tutte di gran peso, ma non del pari correlative al punto, ella non dovea mai dipartirsi dalla prova di fatto, che è l'unica che richiedea il Senato, e a cui bastavano uno o due esempj, per istabilirne la massima. E so altresì, che poteva ella, e dovea rivolgersi innanzi l'anno 1630. ai tempi più preziosi, vale a dire ai vicinissimi alla nostra Dedizione, dai quali principalmente ne deriva la sostanza e legittimità de' diritti, e delle consuetudini di qualunque Corpo suddito.

(1) Stamp. Parl. pag. 12.

Da questo original fondo degli autentici suoi Registri, e da questa real sorgente avrebbe la Città potuto apprendere, come al caso dell'assunzione al Trono de tre primi Dogi dopo la Dedizion nostra, Francesco Foscari, Pasqual Malipiero, e Cristoforo Moro, conforme conveniva al grado suo di Città, e di Città Metropoli, avea spedito sempre Ambasceria solenne; e che al primo caso, occorso nell'Aprile del 1423. per la mancanza del Doge Tommaso Mocenigo, non v'ha alcun dubbio, come accennammo di sopra (a), che Francesco Foscari, che gli successe li 16. di quel Mese, in quel giorno stesso ebbe la degnazione di parteciparl a dirittura con sua lettera ai Deputati e Consiglio di Udine il felice avvenimento; e che in seguito la Città spedì quattro Ambasciadori solenni li 29. Maggio susseguente a congratularsi, come ce ne fa ampia fede l'original registro de' Camerari nostri del Comune, nel modo che segue (b): Ex deliberatione Consilij die XXVIIII. May [1423.] missi fuerunt Ambassiatores Venetias ad congratulandum de Creatione Domini Ducis, Dominus Iohannes Moysi, & Iohannes de Susana, et & Charolus et & Iohannes de Castro, cum decem alijs personis in totum.

(a) Supra Cap. IV. pag. 62.

(b) Camer. Com. Tom. LXXIII. pag. 48.

Così nel secondo caso, e nell'emergente, che li 23. Ottobre del 1457. fu deposto il Doge Francesco

Foscari, in di cui vece stava per assumersi el Trono Pasqual Malipiero (2): propter quod, dicea la Città, necessario, et ex debito fidelitatis oportet Communitatem nostram congratulari de tali electione, avrebbe osservato, qualmente la medesima il dì primo di Novembre susseguente nella Convocazione de' Sette e Dieci Deputati deliberò, quod in electione tanti Principis fiat solemnis Legatio, que habeat de tali electione congratulari, et demonstrari fidem et devotionem, quam nostra Communitas cum omni integritate gerit erga Statum incliti nostri Ducalis Dominij. Et quod in dicta Legatione eligantur sex Notabiles Cives. Per la qual cosa furono eletti incontinente a tal carico Dominus . . . . . . de Savorgnano, Dominus Iohannes de Melso, & Mathor de Sbroglevacha, & Paulus & Zanni, & Iacominus de Partistagno, & Beltrandus Susana, sive & Marquardus. E così pure nel terzo caso della morte del Doge Malipiero, occorsa li 5. Maggio del 1462. dopo il quale fu assunto al Principato li 12. di quel Mese Cristoforo Moro, avrebbe compreso, che la Città non solo spedì solenne Ambasceria al nuovo Doge in gratulazione, ma s'impegnò eziandio fortemente, perchè anche le altri Comunità conseguissero un tanto onore. Tutti questi fatti ci si assicurano dal fedel registro de' sudetti nostri Camerari, dove si legge (2): Die VII. Iunij 1462. Spectabilis Dominus Nicolaus de Savorgnano Miles transmissus fuit in Legatum simul cum suprascripto Domino Iohanne de Melso, qui ipsum expectabat in Venetijs, ad congratulationem Serenissimi novi Principis Domini Christophori Mauro, cum quibus iverunt de Mandato Communitatis & Iohannes Tingi, et ipse & Raymundus Camerarius pro expeditionibus, et pro ordinando Legationem Communitatum Patrie, ut ipse Communitates possent consequi honorem. Cum quibus Domino Nicolao et Domino Iohanne fuerunt duodecim Scutiferi ac Sonatores, et alij Famuli, per modum quod fuerunt in totum persone triginta novem ordinarie, sine alijs supervenientibus.

Questi esempj in più di una elezione, anzi di tre Dogi in seguito, siccome dichiarano apertamente in què primi tempi il praticato dalla Città fin dalla sua Dedizione così mirabilmente servono a far vedere il possesso e legittimità del diritto, e dell'antica consuetudine, con cui pervenne in podestà della Repubblica. E sè in vece di combattere sul diritto in genere di mandare Ambasciadori, come si è fatto nel 1675. si avesse quistionato unicamente, come doveasi, sulla facoltà semplice di spedirli all'occasion dè nuovi Dogi, e discendendo al fatto

(1) Annal. Civit. Tom. XXXI. pag. 146.

(2) Camer. Com. Tom. XCI. pag. 88. t.°

si fossero prodotti cotesti chiari e luminosi esempj, si sarebbe adempito abbondantemente all'intenzion del Senato che non volea più che la prova del fatto, e dèl prati=cato innanzi l'anno 1630. in più di una elezione. e cessato sarebbe ogni pendenza, smentita rimanendo vergognosamente fin dal suo nascere la troppo ardita e avanzate calunnia de' maligni Difensori del Parla=mento, impegnati malamente a sostenere che in tante assunzioni di Serenissimi al Trono, Udine mai, nè come Città, nè come Comunità avea mandato, o avuto pensiero di mandare Ambasceria solenne a rallegrarsi, quando la Città potea gloriarsi tutto all'opposto, l'essere stata anzi la prima, se non anche l'unica in què preziosi tempi all'occasion dè nuovi Dogi a spedir solenne=mente Ambasciadori a congratularsi. Non provandosi egli all'incontro per parte del Parlamento altrettanto; e non avendo saputo, o potuto i Difensori medesimi addurre nelle loro Informazione in tutto il decorso di quel primo secolo il minimo esempio in tal proposito, dalla Dedizion nostra in poi.

Egli è ben vero, che all'assunzion del Doge Cristoforo Moro eransi introdotte fra Parlamentarj le solite gare anche su questo punto. Volevano i Castellani spedire Ambasciadori anch'essi, e lo stesso volean le Comu=nità. Ma i Castellani pretesero, che dovessero andare unite seco loro, e ne aveano anche il dì 21. Maggio 1462. ottenuto Decreto favorevole (1). Se ne risentirono le Comunità, e la Città si prese a sostenerle, e li 2. Giugno spedì il suddetto Giovanni Melsio (2). Qui fuit transmissus in Legatum Venetias ad revocandum, et revocavit certas Litteras Ducales obtentas per Castellanos Patrie, videlicet quod Communitates deberent ire unite cum ipsis Castellanis Venetias ad congratulationem Creationis Serenissimi novi Principis. Rivocate che furono queste lettere il dì 4. dello stesso Mese (3), e spedito ch'ebbe la Città come sopra, dal canto suo, da lì a tre giorni la sua solenne Ambasceria, crebbe il disordine, e tal romore, e tanta confusione quindi ne nacque nè Compatriotti, che gareggiando colla Città decorata di un tal diritto, della cui continuazione non ci lascian dubitare le Ducali 19. Agosto 1454. con cui se le impose di non mandare a Venezia per qualunque causa, per quanto grave e importante ella si fosse, più di quattro Oratori (4), excepto quod tempore Creationis Serenissimi Domini Ducis, andò la cosa a finire nella pretensione di poter mandare ogni Parlamentario parti=colarmente per ogni causa, e in qualunque incontro anch'essi gli Ambasciadori suoi. Del quale inconve=niente tuttavia dominante verso il fine di quel secolo diede parte ai Capi del Consiglio di X. il Luogotenente Girolamo Vendramin, insinuando loro anche il modo d'ovviare, in quanto occorresse, un così fatto tumulto. A cui facendo applauso il Doge Agostin Barbarigo

(1) Inform. Parlam.

(2) Camer. Com. Tom. 20. pag. 85. t.°

(3) Inform. Parlam.

(4) Volum. A. Tom. XV. pag. 224 in Archiv. Civit.

rispose con Ducali dè 21. Novembre del 1492. nel modo che segue (1): Intelleximus, et laudavimus plurimum quanto anticipato tempore ad nos, et Capita Consilij nostri X. scripsistis circa id, quod unaqueque Communitas, et Castellanie, et Iurisdictiones fuissent missuri Oratores suos ad nostram presentiam pro causis in ipsis Litteris vestris contentis, quod certe ob multitudinem personarum importassent multum disordinem, et nostram pariter displicentiam. quare laudantes opinionem, et memoramentum vestrum circa hoc, vi rispondiamo, dicea egli, coi Capi del Consiglio nostro di X. e spieghevite loro opportunamente, esser nostra intenzione che non vengano, o se pure volessero venire, che non vengano in più di due per Membro: nam eos qui venient videbimus libenter tamquam Nuncios eiusdem fidelissime Patrie; et citissime expedientur in his, quod cognoscemus iustitiam concernere, in causis pro quibus venturi sunt.

(1) Volum. Diod. Tom. eod. pag. 273.

Ecco pertanto da queste chiare e illustri Memorie, e da questi così fatti autentici Documenti appianata, dalla Dedizion nostra in poi, la vera Storia del diritto, o sia costume e facoltà di spedire Oratori a Venezia a congratularsi cò Serenissimi nuovi Dogi. Egli, per quel che ne risulta, incominciò dalla Città, e la Città fu quella che ne lo introdusse al primo caso, che la Repubblica per la morte di Tommaso Mocenigo vacò di Doge: patente intanto rimanendo all'incontro il difetto di prove e di Memorie per parte del Parlamento in questa prima vacanza, e così pure nelle due susseguenti: l'una al momento della degradazione del Doge Foscari, e l'altra della morte del Doge Malipiero, nelle quali siccome siam certi, che la Città continuò a distinguersi con altrettante solenni Ambascerie, così per quel che s'attiene al Parlamento per confession dè medesimi suoi Difensori vegniam certificati, che non ce ne rimane neppur ombra, o vestigio alcuno. E così pure, con tutti gli sperimenti e tentativi de' Castellani, posti in opera ol'anno 1462. per gareggiare su questo punto, e per piatire colla Città, siam sicuri che ogni cosa fu indarno; imperciocchè nè la Città si sentì mai per questo di cedere a sì nobile e original diritto, nè il Parlamento diviso e distratto, come sopra, in tanti pretendenti, quante erano le Giurisdizioni, fu in grado mai come tale di riunirsi a spedire Ambasciadori in comune in tutto quel secolo, sino a tanto che facendo argine a un così fatto disordine il Doge Agostin Barbarigo colle suddette Ducali del 1492. non tolse lo scandalo, e non ridusse le cose per la prima volta a metodo, colla comminazione espressa di non dovervi venire, quod non debeant venire, o se pur voleano venire, di non venirci, nisi duo tantum pro quolibet trium Membrorum illius Patrie.

Quello però a questo passo, di che dovrebbero arrossire i Difensori del Parlamento, si è che a fronte di fatti così netti e incontrastabili, e con Documenti sì cospicui e incensurabili dinanzi agli occhi, nella loro Informazione del 1675. con un giochetto di mano, e con industria e furberia che non ha pari, unitamente alla più supina ignoranza, e alla più grossolana inescusabile mala fede, non ebbero difficultà d'alterar la data di queste Ducali medesime, segnate dal Barbarigo nel 1492. col prendere capopiede ed a rovescio gli ultimi due numeri, e per eccesso di malizia e d'impostura fare in tal guisa retrocedere dal canto loro l'anno 1492. al 1429. con inversion manifesta di tutta la Storia, e con un patente anacronismo di ben sessantatrè anni, che passano dal 1429. al 1492. Bastava il sapere, che il Barbarigo non fu Doge prima dell'Agosto del 1486.

il cui Dogado si stese sin verso il fin di Settembre del 1501. e che per conseguente l'anno 1499. non poteva mai spettare al suo Dogado, ma sì bene a quello di Francesco Foscari, che fiorì tanto prima del Barbarigo dall'anno 1423. sino al 1457. per non impegnarsi in queste falsa date. Ma noi perdiamo il tempo, e nulla montano questi anacronismi, e queste cronologie presso i Difensori del Parlamento, impegnati tutti a strascinar queste Ducali dal 1492. al 1499. niente per altro che per gabbarci, e approssimarsi il più che hanno potuto alla Delizione, per dare alle medesime quel peso, e quell'aria d'antichità che non hanno, nè possono avere, e per poter distendere oltre i limiti del vero la vetustà del piano introdotto e decretato dal Doge Barbarigo nel 1492. per le Ambascerie del Parlamento, e gloriare, e trionfare, come se la facoltà di spedire Oratori a Venezia, e massimamente al caso de' nuovi Dogi, fosse un diritto portato seco dal Parlamento in delizione, e quel che è più, dicon eglino con impudenza, gius prescritto all'assunzion de' nuovi Dogi dal Parlamento nel corso di secoli, d'esser solo in questo singolarissimo fregio.

Gran felicità in tutti i tempi è stata questa de' Difensori del Parlamento, l'aver sempre in pronto un qualche Documento d'adulterare, e su cui fondare abusivamente, e qualificar per veri i loro falsi assunti. Così mancando realmente al Parlamento qualunque atto positivo di Delizione al Dominio Veneto, onde poter andare a competenza con quello della Città de' 7. Giugno del 1420. noi vedemmo con sorpresa fin da principio di queste Osservazioni l'Autor dell'Allegazione a fabbricarsene uno di pianta, e a travestire, e a travisare fuor di tempo, e fuor di proposito la Carta de' 14. Maggio del 1411. di pochi Ribelli del Patriarcato, che niente han che fare colla Delizion del Friuli, occorsa ben nove anni dopo, sotto la maschera di volontaria Delizione de' Nobili Castellani, e di alcune Comunità, e se questo non basta, ad ispacciarnela per l'Allegazione a tutto pasto per Delizione del General Parlamento alla Veneta Repubblica. E così pure in quest'altro caso, allorchè nacque nel 1675. fra Città e Parlamento la controversia di cui parliamo, per la solenne Ambasceria al Doge Niccolò Sagredo, non avendo i Difensori di quel tempo potuto aver la sorte, o l'abilità di buscare il minimo esempio d'Ambasceria solenne del Parlamento a verun Doge, in undici volte che vacò il Dogado in tutto quel secolo, dall'anno 1423. in cui mancò Tommaso Mocenigo, sino al 1486. in cui cessò di vivere Marco Barbarigo nel cui luogo fu assunto il fratello Agostin Barbarigo, credettero prudente uscir fuori d'imbarazzo colla menzogna, e colla semplice falsa date delle accennate Ducali 1492. di quest'ultimo Doge, e di andarsene gonfi e fastosi di aver tradita in cotal modo, e sepolta la verità, e per quanto era in loro, l'aver fatto l'effetto, che queste Ducali avessero a credersi costitutive, e riguardanti le sole Ambascerie a' Serenissimi nuovi Dogi, in tempo che abbracciano generalissimamente il piano, e il metodo da osservarsi dal Parlamento in qualunque altra Ambasceria dal Barbarigo in poi; e quel che è peggio, nel falso supposto che riguardassero le sole Ambascerie a' nuovi Dogi, ~~avessero a riputarsi~~ facendo contrappunto alle Ambascerie antichissime, e al primitivo original diritto della Città, avessero a riputarsi all'ombra, e sotto gli auspizj di questa falsa data, quasi che contemporanee alla nostra Delizione, e non constasse ad evidenza, ch'elleno furon segnate dal Barbarigo niente meno

di settantadue anni dopo la Dedizione medesima. Vedete a quali eccessi, e a quali indegnità conduce l'adulazione, e il mercenario spirito di partito di cotesti Difensori, niente per altro indotti ad entrare in questo ballo, che per poter addur queste Ducali in prova di un tal diritto, come di facoltà portata seco dal Parlamento in Dedizione!

Ma lasciamo queste male arti ai dilettanti di profession sì vergognosa, e chiudiamo il presente Capitolo colle millanterie ridicole, e colle puerili bravate, con cui l'Autor dell'Allegazione serra finalmente il suo discorso, e le sue cabale, esagerando grandi benemerenze col Principato per esborsi e donativi offerti dal Parlamento nel prossimo passato secolo al Serenissimo Dominio, e allegando come per privilegio, non esser nata mai veruna causa in confronto della Città, che il Parlamento non l'abbia vinta. Confessa il proprio torto chi affida le sue ragioni a difesa sì impertinente, e sì meschina. E tuttochè la Città rispetto agli esborsi, e ai donativi, prima di tutti e più di tutti in Friuli ne vanti gli esempj, come abbiam provato di sopra a suo luogo e tempo nelle molestissime insorgenze cogli Ungheri, e co' Triestini: nelle tante sanguinose incursioni de' Turchi, e nelle peripezie dispendiosissime della Lega di Cambrai, oltre tant'altri esempj de' tempi posteriori, e massime del passato secolo, che potrebbono addursi, non crede ella di suo decoro neppure il risponderci. E in quanto al privilegio, che non sia nata giammai veruna causa in confronto della Città, che il Parlamento non l'abbia vinta, a disonore e perpetuo scorno del disperato Autore dell'Allegazione, basterà questa delle Manimorte, che a fronte di tutti i di lui sforzi, e di tutte le sue calunnie, irreparabilmente si è pur dovuta perdere dal Parlamento. Se le frequenti molestie intentate contro la Città dai Difensori del Parlamento fossero tante vittorie, in qualche modo potrebbe pure aver luogo un così fatto paralogo. Ma da che noi sappiamo, che le liti e le contese, con cui ben sovente i medesimi ci sono iti in passato, o ci van tuttavia molestando, senza che per questo fiene resti neppur speranza d'arricchire il Parlamento colle spoglie della Città, non son più che trovati per imbrogliarci, e per porre ogni cosa in controversia, con intenzione e con animo di non finirla mai più, come si è fatto nella materia di Sanità, e in quella de' prezzi de' Vini al S. Martino, e in tant'altre, che attaccato una volta il litigio, son rimaste tutte in pendente, e pendono tuttafiata, e penderanno in perpetuo sino a tanto che la Città un giorno, credendolo spediente, non vi dia quella mano forte e risoluta, che con tanta sua gloria, e loro maggiore vergogna ha dato nell'affare di Mastra, e in questo delle Manimorte. Da che, dico, sappiamo tutte queste cose, sappiamo quel che basta, per non gettar più il tempo in confutar baje di questa fatta, e proposizione di sì enorme falsità.

Fra le liti che son tuttavia in pendente, e che i Difensori del Parlamento non han potuto mai vincere, la suddetta controversia intorno alle Imbasciate nell'assunzione al Trono de' nuovi Dogi, non tien già l'ultimo luogo. Ella è delle più antiche, e per la costanza della Città, e per l'insistenza de' Difensori del Parlamento, delle più celebri, # di cui come per corollario ci sia qui lecito riassumere fin dai suoi principj, ed a proposito, più minutamente la Storia, perchè dall'indole e qualità di sì maligna e irragionevol molestia se ne possa dedurre con ogni fondamento, e con probabilità il carattere e la natura di tutte le altre.

I primi semi nacquero forse fin dal 1462. allorchè i Castellani all'assunzion del Doge Cristoforo Moro pretesero, benchè inutil=mente, che con esso loro andar dovessero unite le Comunità. L'aver perduta essi per deliberazion del Senato questa loro oppinione, diede luogo ne' Parlamentarj alle conseguenze accennate di sopra, e rallentò di molto l'entusiasmo de queste così fatte solenni Ambascerie. Ma rallentar le dovettero molto più le scorrerie frequentissime de' Turchi, che dal 1470. sino al 1500. per trent'anni di seguito tennero quasi sempre oppressa e desolata fra il terrore e le stragi quest'infelice Provincia; di modo che in sette Dogi, che si numerano da Cristoforo Moro in poi sino al Doge Agostin Barbarigo, dal 1471. sino al 1486. di niuna di queste Ambascerie nelle loro assunzioni, nè della Città, nè del Parlamento, vi è memoria ne' pubblici registri. Per parte del Parlamento veramente ella non doveva, nè poteva esservi, a motivo che le sue Ambascerie in comune dopo il 1462. eran passate, come sopra, in disuso, e il tutto faceasi separatamente per via d'Oratori delle particolari Comunità, Castellani, e Giurisdizioni. Da che nondimeno colle suddette Ducali del Barbarigo del 1492. si diede qualche sesto alle cose del Parlamento, e sul punto in generale delle Amba=scerie si aprì la strada a poterle spedire con più quiete, e con più facilità, richiamando ~~al primiero~~ un miglior uso, levando le gare e le esorbitanze, e riducendo per qualunque causa a due per ciascheduno de' tre Membri che il compongono il numero degli Ambasciadori del Parlamento, non può abbastanza spiegarsi con quanta avidità fosse accolta dai Parlamentarj questa novella Legge del Barbarigo, rispetto massime alle Ambascerie da spedirsi in gratulazione ai nuovi Dogi, e a quanto fin dal 1462. avean tentato in tal proposito; e come l'anno 1501. alla mancanza del Barbarigo medesimo, se prestiam fede al Palladio (1), il Par=lamento ne approfittasse immantinente, colla spedizione al numero di sei, e coll'ordine prescritto dal Barbarigo gli Oratori a rallegrarsi col nuovo Doge Lionardo Loredano.

(1) Pal. Part. III. pag. 84.

Dalla risoluzion Barbarigo adunque, e da questi primi Ambasciadori, spediti, se così è, nel 1501. e non prima, dipende il fatto, e la vera epoca delle Ambascerie del Parlamento a rallegrarsi co' Serenissimi nuovi Dogi; non ne scorgendo noi realmente di antecedenti, nè presso il Palladio, nè fra le allegate dai Difensori del Parlamento nell'Informazione del 1675. La Città dal canto suo non dovette aver niente in contrario, siccome quella, che niente per questo potea temere sul particolar suo diritto; di cui tanto prima, e fin dalla sua dedizione, separatamente dal Parlamento, corrispondenti al grado e alla dignità sua di Città Capitale ne contava gli esempj, e ne vantava la facoltà originale. Nulladimeno depressa molto ed estenuata di forze dalle scorrerie perpetue de' Turchi, e dai dispendj e dal peso insopportabile di quella fiera insorgenza, rovesciato nella massima parte a suo carico, e della cui continuazione in quest'anno medesimo 1501. temevasi molto, come si è dimostrato diffusamente ne' Capitoli precedenti, fu costretta intermettere anche per questa volta la spedizion solenne e dispendiosa d'Ambasciadori, impegnatissima al possibile a dar mano alle sue Fortificazioni; alla cui perfe=zione nel Dicembre del 1501. siccome osservammo, già incammi=navasi, per poter poscia con più coraggio far testa ai Barbari in caso di nuove scorrerie. Ma disturbi ben differenti ne insorsero, e altri disavventure, che ne interruppero ogni disegno. L'invasion delle truppe dell'Imperador Massimiliano

in Friuli, occorsa i primi del seguente anno 1508. che andò a finire nella famosa Lega contro la Repubblica, segnata in Cambrai li 10. di Dicembre dello stesso anno 1508. frastornò ogni cosa.

A quali vicende, e a quali angustie, e a che guai strepitosi e dispendiosissimi andasse sottoposta l'afflitta e desolata Città in tempo degli otto anni continui di quella ostinata e sanguinosa guerra, l'abbiam già distesamente esposto di sopra al Cap. V. e a che strettezze, e a che confusion di cose per molti anni appresso soggiacesse ella poscia, ognuno il può dedurre da sì lunghi e gravi suoi dispendj, e dalle tante Deliberazioni, che la medesima fu costretta prendere, per accattar soccorso di danari (1) negli anni 1518. 1519. e seguenti, sino al 1523. e dalla Capitolazione stessa della Pace di Vormazia, seguita li 3. Maggio 1521. e spedita al Luogotenente con Ducali del dì primo d'Agosto 1523. contenenti la destinazione di Giacomo Florio a trattar col Commissario dell'Arciduca Ferdinando per la reciproca restituzion de' beni fra sudditi Veneti e Austriaci, e di altro soggetto da inviarsi a trattar col Commissario medesimo per parte della Città (2). Se però in simili circostanze vie più sempre andò prendendo piede l'intermissione e il disuso di queste così fatte troppo solenni e dispendiose Ambascerie, non è da stupirsi. Ne lo avea già promosso e insinuato l'incomparabile Girolamo Savorgnano in occasion dell'Ambasceria importantissima, destinata dalla Città il dì 4. di Aprile del 1514. a piedi del Dominio, a ratificar solennemente l'ultimo suo atto di Dedizione segnato in Udine in mano a Cammillo Savorgnano suo Nipote il dì 31. Marzo antecedente, esortando quegli Oratori, creati come sopra al numero di sei (3), a sospendere le sue mosse, sino a tanto che egli ne li scusasse e giustificasse presso il Dominio, come fece con sue lettere del dì 8. dello stesso mese d'Aprile. A cui rispondendo il Senato il giorno appresso, ne applaudì grandemente la condotta, riguardo (4) ai tempi correnti, e per aver compertissima l'inconcussa fede loro, senza che si prendano questa fatica di venire, o mandar da qui alcuno, assicurandoli, che gli avea non solum per escusati, ma probatissimi in tutte le loro operazioni. confortando non meno essi, che il Savorgnano a differir la venuta sua de qui a stagione di più tranquillità.

Quindi è, che mancato di vita sotto il dì 22. Giugno 1521. il Doge Loredano, nel cui luogo fu assunto Antonio Grimani (5), padre del celebre nostro Patriarca e Cardinale Domenico Grimani, di niuna Ambasceria in quel frangente vi è memoria, nè della Città, nè del Parlamento a rallegrarsi. Solo abbiamo dal Palladio (6), che la Città in quest'incontro adattandosi alle circostanze, cercò supplire alla meglio, e nel più ristretto modo possibile all'ossequio suo, co' soliti fuochi di gioja, e colla spedizione di Gio: Francesco Sbrojavacca, Giovanni Candido, e Bertrando Pittoreo Ambasciadori alla Terra di S. Vito a rallegrarsi col Cardinale, che ivi trovavasi, della promozione del Padre a quella eccelsa Dignità. Così passato a miglior vita li 7. Luglio del 1523. anche il Doge Grimani, e promosso in sua vece alla dignità di Doge Andrea Gritti, non vi è registro immaginabile, che nè la Città, nè il Parlamento spedissero per questo Ambasceria veruna. E così di mano in mano dal 1523. in poi sino al 1554. nelle assunzioni de' tre Dogi susseguenti, Lando, Donato, e Trevisano, che accaddero nel frattempo, tali e tante dovettero essere le conseguenze, e gl'incomodi sofferti per sì lunga serie d'anni, che del tutto intermesse e intralasciate convien credere, e

(1) Vedi Annal. della Città Tom. XLII. pag. 183. 188. 191. Tom. XLIII. pag. 5. 6. 11. t.° 23. t.° 27. 33. t.° 46. t.° 52. 54. 55. 85. 100. 141. e Tom. XLIV. pag. 13. 14. 65. 76. 119. 170.

(2) Tom. Ducal. O. pag. 33. 105. in Archiv. Pretor. Utin.

(3) Vedi sopr. pag. 114.

(4) Libr. Privil. della Città pag. 86. t.°

(5) Pallad. Part. II. pag. 144. dove per errore lo chiama Fratello, contro quel che abbiamo da Cancell. nostri del Comune Tom. CIX. pag. 13. che lo dicono Padre.

(6) Pallad. loc. cit.

poste poco meno che in dimenticanza queste così fatte Ambascerie, per parte della Città non solo, ma per quella eziandio del Parlamento. come ognuno può chiarirsi autenticamente dal catalogo delle medesime, prodotto, come sopra, dai Difensori suoi nell'Informazione del 1675. tuttochè il Palladio (1) all'assunzione del Doge Donato, occorsa li 24. Novembre del 1545. pretenda all'incontro, che per parte del Parlamento ne seguisse l'Ambasceria. Quel che nondimeno sappiam di certo, si è, che queste Ambascerie troppo solenni, e dispendiosissime, e indiritte più a pompa che a utilità, in tempi massime sì calamitosi, poco andar dovessero a genio al Dominio. di che l'anno 1553. se ne spiegò egli chiaramente all'assunzione del Doge Gritti, e così nel 1539. in quella di Pietro Lando (2). Ma poco o nulla su questo punto ottenne la carità Pubblica, imperciocchè mancato a vivi il dì 31. Maggio 1554. il Doge Marcantonio Trevisano, e assunto il dì 11. del seguente Mese in sua vece Francesco Veniero, sursero di bel nuovo più strepitose di mai le antiche gare, e il fascino di queste ormai troppo ambite, e vagheggiate Ambascerie, di modo che il Parlamento allestì la sua Imbasciata sul piano bensì delle Ducali del Barbarigo del 1492. rispetto al numero degli Ambasciadori, ma riguardo a quello de' Paggi, e della grande comitiva de' Nobili, e del ricco suo corredo, sì solenne e sfarzosa, che a riferto del Palladio (3), fu giudicata la più cospicua infra quante ne spedirono in quell'incontro le altre Città suddite.

Io non so ben dire, se in questi tali tempi abbia a credersi, che il Parlamento mettesse l'esca, come suol dirsi al fuoco, e incominciasse a pretendere apertamente nel corso di secoli, d'esser solo in questo singolarissimo fregio, e che per conseguente la Città come tale, non avesse diritto d'ingerirsi in Ambascerie di questa fatta. So bene, che noi provammo di sopra, non con induzioni, o con argomenti, ma col fatto, e coll'autorità gravissima de' pubblici registri la falsità di un tal supposto, e che tutto al rovescio la Città come tale, fin dal primo caso dopo la sua dedizione, ne contava gli esempj, e ne vantava in sì preziosa età il diritto originale. E so altresì all'incontro, pe' varj motivi e per le circostanze testè allegate, che un cotal diritto se ne rimase per lungo tratto inoperoso, e toltane l'Ambasceria del Parlamento del 1501. poco men che intermesso del tutto, dal 1462. sino al suddetto anno 1554. sì per parte del Parlamento, che della Città. E so pure, che dopo una sì lunga intermissione, riassumendosi dal Parlamento in quest'anno 1554. l'uso, e la pratica di un cotal diritto, ogni ragion volea, che la Città, che nell'antichità del diritto gli stava avanti, nell'esercizio del medesimo gli andasse almeno del pari. E pure dal fatto abbiamo tutto il contrario, imperciocchè in quest'anno 1554. di niuna Ambasceria ne consta per parte della Città. Potribbe attribuirsi un cotal difetto al tumulto, e all'intestina combustione, che ne' due anni 1554. e 1555. tenne occupato sì malamente Udine in civili discordie, e in continui dispareri fra la Nobiltà e il Popolo (4). Così mancato a vivi li 2. Giugno del 1556. anche il Doge Veniero, e successogli addì 14. dello stesso Mese Lorenzo Priuli, potribbe dirsi, che il flagello della Peste appellata dei Nomini, sopraggiunto per appunto in quest'anno, ne frastornasse l'Ambascerie, atteso massimamente che neppure il Parlamento in sì funeste circostanze dovette essere in grado di spedirle, come deducesi dall'accennato Catalogo, inserito nell'Informazione del 1675. Che che ne dica il Palladio, Scrittor troppo corrivo bene spesso, e liberale nelle sue leggende, e che troppo laconico e troppo in aria ci dà un tal fatto, dicendo, che al Doge

(1) pag. 166.

(2) Vedi Pallad. pag. 145. 158.

(3) pag. 173.

(4) Pallad. pag. 173. 174

Friuli (1) seguirono le stesse dimostrazioni di giubilo, e Ambascerie, che fatte furono all'antecedente Doge Veniero; senza indicar nemmeno i nomi degli Ambasciadori, nè il loro numero, come pur fu solito all'occorrenza di farsi il più delle volte.

Nulladimeno da altri principj noi siam persuasi, che ne derivasse un così fatto intralciamento, e crediamo fermamente che fin dalla regolazion Barbarigo 1492. e dalla susseguente Ambascerìa del Parlamento del 1501. al nuovo Doge Loredano, incominciasse a coltivarsi dai Difensori del Parlamento il mal pensiero. Parve loro colla detta regolazione d'aver buscato alla Città il punto, proposto dai Castellani fin dal 1462. che nelle Ambascerie ai nuovi Dogi andar dovessero unite ai Castellani le Comunità. Donde passando eglino a trar la falsa conseguenza, che tenendo anch'essa fra le Comunità il diritto di suffragio nella creazion degli Ambasciadori, niuna azione rimaner le potesse come Città Capitale, di spedir separatamente dal Parlamento ai nuovi Dogi Ambascerìa veruna, lor venne fatto insensibilmente di confondere di mano in mano, e intrigare sempre più la cosa. Contribuì molto a intorbidarla anche il disuso, e la sì lunga intermissione di queste tali Ambascerie sino al 1554. Dopo il qual anno approfittando i medesimi della confusione, e dell'intralciamento, non si può bene esprimere con che gelosia, e con quanta sollecitudine di Doge in Doge ne spedisser poscia le Ambascerie sino all'anno 1612. in cui per la morte di Lionardo Donato, occorsa li 16. di Luglio, era stato in sua vece assunto al Trono li 23. di quel mese Marcantonio Memo. Questo fu il momento, in cui veramente par che la Città rinvenisse, e rimettendo del suo sopore, applicasse daddovero al riparo della sua dignità. Ma l'infelicità de' tempi, e il secolo tenebroso del 1600. in cui siamo entrati, in vece di condurla per la via spedita delle sue Carte, e degli antichi suoi Documenti al vero punto della controversia fra Parlamento e Città, tutto al contrario ne la involse in questioni inutili e impertinenti, e in contese ridicole di precedenza fra Parlamentarj stessi, e a pretendere, che tanto gli Ambasciadori ai nuovi Dogi, che la loro Nobile comitiva, camminar dovessero del pari, e coll'ordine solo dell'età. Ciò che dopo due solenni Ambascerie, e dopo ben lunghe dispute, addì 27. Settembre del 1614. fu dichiarato (2) nell'Ecc.mo Collegio, com'era da aspettarsi, cioè, che gli Ambasciadori precedessero secondo l'ordine del Parlamento, e quanto ai Gentiluomini che fossero con loro, dovesse osservarsi l'ordine del precedere per l'età. Queste Ambascerie troppo solenni, torno a dire, e più forse le invelenite nostre ~~controversie~~ gare stancar dovettero sempre più il Senato. Quindi è, che mancato nel 1630. a vivi, nel breve periodo d'un anno di Principato, il Doge Niccolò Contarini, a cui fu sostituito Francesco Erizzo, dopo i soliti fuochi di gioja pensandosi già a spedire gli Ambasciadori (3), fu sospesa, secondo che riferisce il Palladio, l'andata di questi d'ordine della Repubblica, per sollevare i sudditi da quelle spese.

Con tutta nondimeno l'accennata Decisione del 1614. intorno alla precedenza, non si mostrò persuaso il Senato del torto della Città sul punto principale, trasandato da amendue le parti, e ommesso intieramente in quella disputa, vale a dire sulla facoltà della medesima di spedire Ambasciadori al nuovo Doge indipendentemente, e separatamente dal Parlamento. come può raccorsi al caso della morte del Doge Carlo Contarini, a cui succedette nel 1656. Francesco Cornaro, dove il Senato con Ducali de' 22. Aprile dello stesso anno (4) avendo accordata ai Parlamentarj l'elezione d'Ambasciadori da loro desiderata, trovò spediente anche in mezzo alle insidie di preservare intatto alla Città.

(1) pag. 176.

(2) Volum. A. Tom. XV. pag. 284. in Arch. Civit.

(3) pag. 195.

(4) Vol. eod. Tom. eod. pag. 301.

come se non fosse neppure in controversia, il diritto, e colle Ducali de' 20. Maggio susseguente (1), di permetterle di dar que' segni di giubilo, che son soliti della sua ben conosciuta divozione. Ma perchè questa appunto, dicea egli, e l'instituto praticato gli obbligherebbe ad espressa Ambasciata di congratulazione, il che seguir non potrebbe, che con dispendio ed aggravio; perciò nella considerazione che facemo alla ristrettezza de' tempi correnti, fa che per questa volta tanto ti dispensiamo da questo tributo d'ossequio. In ogni modo però neppur l'Ambasceria del Parlamento potè aver luogo, per la breve durata del Doge, che non arrivò appena a compiere il mese, e non potè in conseguenza registrarsi nel Catalogo delle Ambascerie del Parlamento, inserite nell' Informazione del 1675. che molto prima fa punto, e non giunge di quà degli Ambasciadori del 1630. al Doge Niccolò Contarini. Sempre più frattanto, dopo sospesa dal Senato, come sopra, la spedizion degli Ambasciadori al Doge Francesco Erizzo, videsi un cotal rito andar decadendo; e toltane quest'Ambasceria a Francesco Cornaro, benchè desiderata da' Parlamentarj, non potuta nondimeno effettuarsi, e perciò ommessa anche dal Palladio, niuna Ambasceria di congratulazione quell'Autor contemporaneo e in queste minute cose diligentissimo, conobbe, o potè registrare dal 1630. in poi sino al 1659. agli altri Dogi, Molino, Contarini, Valiero, e Pesaro, che all'Erizzo succedettero, e in cui termina egli la sua Storia. Niente di più del Palladio abbiamo dall'accennato Catalogo delle Ambascerie del Parlamento ai nuovi Dogi, anzi abbiam l'avvantaggio, che neppure al Doge Domenico Contarini, che nel 1659. succedette al Pesaro, e sopravvisse sino al fin di Gennajo del 1675. Ambasceria veruna dovette spedirsi, terminando i Difensori del Parlamento questa loro serie d'Ambascerie con quella del 1630. al Doge Niccolò Contarini, senza far neppur motto d'altri Ambascerie spedite per avventura dappoi ad alcuno de' sette Dogi, che fra lo stesso Contarini, e Niccolò Sagredo, assunto al Trono il dì 6. di Febbrajo del 1675. si frapposero. Ciò che, s'era il caso, non avrebbon eglino certamente ommesso di magnificare nel caldo della molesta insorgenza fra Città e Parlamento, suscitata da essi all'assunzion di quest'ultimo Doge. Della sorte poi di quest' ~~ultima~~ insorgenza, che fu l'ultima in tal materia, e che per forma de' Costituti di nihil transeat, registrati allora, e dal Parlamento, e dalla Città, rimase, e riman tuttavia in pendente, avendo noi parlato di sopra abbondantemente, non ci resta quì di aggiungere, se non ch'ella forse non fu l'ultimo de' motivi, che il Dominio annojato e stanco da tali e tante, e sì ostinate dispute e competenze, giunte oggimai a non servir più che a fasto, ed a dispendio, s'inducesse a tor di mezzo queste pietre di scandolo, e ad abolire una volta per sempre queste non meno illustri e decorose, che incomode e dispendiose solennità.

Questa è la Storia, queste le verità de' fatti d'intorno ai principj e progressi, e alla decadenza e abolizione di queste nostre troppo solenni Ambascerie, intermesse bene spesso, e intralasciate, come sopra, per lunga serie d'anni. La Città, e non altri, fin da principio noi troviamo, che ne fu la promovitrice; e dalle più vetuste e riverende Memorie impariamo, che ai tre primi Dogi dopo la sua dedizione, Foscari, Malipiero, e Moro, ora ex deliberatione Consilij; ora nella Convocazione Dominorum Septem et Decem Deputatorum, ed ora de mandato Communitatis, co' proprj suffragj, e non con quelli del Parlamento, ella si creò sempre i suoi Ambasciadori, e ne li spedì separatamente dal Parlamento a Venezia a congratularsi. Scorgiamo altresì, che un cotal diritto, portato seco in dedizione, esercitò ella quietamente sino al 1462. senza che chi che siasi ne le andasse a competenza, o che molestia alcuna e invasion di genti barbare gliene frastornasse l'esercizio, come addivenne dopo il 1470. nelle frequenti e terribili scorrerie de' Turchi per tutto quel secolo. Comprendiamo pure, che dopo quel secolo, con

(1) Volum. cit. Tom. cit. pag. 299.

tutte le Ducali de' 19. Agosto del 1484. che nè confermano, anche in mezzo al comun disuso, alla Città il diritto, e dopo aver covato più tempo dal 1492. in poi, incominciò a spuntare, sul fondamento della regolazion Barbarigo del 1492. il prurito nè Difensori del Parlamento, non solamente di competerla come pari colla Città, ma quel che è maggior cosa, esagerando e gridando, esser solo in questo singolarissimo fregio il Parlamento, di dare alla Città l'esclusione, e di negarè alla medesima assolutamente una sì legittima e original facoltà. Ciò che credettero forse di aver conseguito coll'Ambasceria del 1501. al Doge Lionardo Loredano: primo esempio in tutti i tempi, che il Parlamento spedisse Ambasciadori a rallegrarsi cò nuovi Dogi. E più il dovettero credere, dopo il successivo comun disuso d'altri cinquantatrè anni, al secondo esempio degli Ambasciadori spediti dal Parlamento nel 1554. al Doge Francesco Veniero. Maggiormente ancora lusingar si dovettero, approffittando dell'intralciamento delle cose, sulle molte Ambascerie dal 1559. sino al 1612. spediti dal Parlamento ai nuovi Dogi, senzachè la Città, veramente obblivviosa un pò troppo, è troppo dimentica degli antichi e originali suoi diritti, paga nondimeno è contenta dell'esistenza e realtà dè suoi titoli, senza malignar quelli degli altri, avesse niente in contrario. Ma più di tutto dovette confermarli il poco sesto della Città all'assunzione al Trono de' 27. Luglio 1612. del Doge Marcantonio Memo, dove in vece, come sopra, di contestar lite fra Parlamento e Città sul fondamento delle vecchie sue Carte, e colla forza autentica degli antichi e originali suoi Documenti, si andò a perdere miseramente in cirimoniali ridicoli, e in quistioni inopportune di precedenza fra i Membri stessi, onde formasi il Parlamento. A fronte però di tutti questi imbrogli, è di questi così fatti interrompimenti, impariamo nondimeno, chè anche all'oscuro delle migliori e più forti sue ragioni, e in mezzo all'ignoranza di quel secolo, non ne perdette ella sì fattamente la traccia, di non toccare alla fin fine il buon tasto, e di non rimettersi una volta in sul cammin dritto, e in sulla primitiva original sua carriera; come accadde nel 1656. all'assunzione del Doge Francesco Cornaro, e alla suddetta dichiarazion solenne, che ad onta dè maneggi in contrario dè Difensori del Parlamento, in quell'incontro ella ottenne ampiamente dal Senato, essere non solo ammessa, ma suggetta eziandio per debito la Città separatamente dal Parlamento, è per la sua ben conosciuta divozione, e per l'instituto praticato, ad espressa Ambasciata di congratulazione. Benchè per convenienti motivi, è per questa volta tanto, riputasse opportuno il Dominio in qual frangente dispensarnela da questo tributo d'ossequio.

Queste dichiarazion Sovrane autorevolissima scongiurò alla perfine lo spirito, e i Difensori del Parlamento legandosela al dito, ne attesero il primo caso, che fu il dì 6. di Febbrajo del 1675. all'assunzion del Doge Sagredo; in cui passarono dalle pratiche, e dai maneggi a una rotta e formal guerra, e con un Memoriale dè più arditi e spropositati della terra li 10. Aprile susseguente a contestar causa (1). Dichiarando le Mira loro esser di sostenere il ius quesitum del Parlamento in tal proposito innanzi l'anno 1675. per il longo corso d'anni ottocento; dover perciò la Città come tale astenersene, è contentarsi dell'Ambasciatore, che nè tri eletti dal Parlamento deputò col suo stesso voto per la general congratulazione. Quasi che ottocent'anni prima del 1675. vale a dire cinquecento quarantacinque anni innanzi la dedizion nostra al Veneto Dominio, fosse verificabile fin dall'anno di Cristo 875. che il Parlamento in qualità di suddito spedir potesse Ambasciadori ai Dogi di Venezia a congratularsi. Passaron quindi a confermare nella più volte accennata loro Informazione al Luogotenente di Udine, col nudo e meschino testimonio della regolazion Barbarigo del 1492. questo loro contesto, e l'

(1) Volum. A. Tom. XV. pag. 306. Archiv. Civit.

antichità favolosa del ius quesitum, o sia di questo glorioso e immaginario suo diritto. E perchè questa pure allontanavasi troppo, non dico già dagli ottocent'anni ma dalla stessa dedizion nostra al Dominio, crederero che lor bastasse il rimedio di falsificarne la data, e di tirarla indietro per forza dal 1492 al 1429. E in quanto al diritto della Città, fidandosi delle tenebre e dell'ignoranza di quel secolo, si arrischiarono a negargliela assolutamente, e a borbottar come sopra, che in tante assunzioni de' Serenissimi al Trono, Udine mai nè come Città, nè come Comunità avea mandato, o avuto pensiero di mandare Ambasceria solenne a rallegrarsi, e che il Parlamento nel corso di secoli avea prescritto il ius d'esser solo in questo singolarissimo fregio.

Con tutte però queste grandi sparate, non giunse a far colpo nell'animo del Senato un attentato per natura sua sì maligno, e sì odioso, e tendente senza utilità propria, unicamente al danno, e allo spoglio altrui. Dovettero i Difensori del Parlamento farne gran caso sul possessorio, e sull'ultima Ambasceria spedita dal Parlamento al Doge Niccolò Contarini nel 1630. Ma il Dominio non credette ciò confacente a provare un antichità di diritto sì strepitosa, e sì esagerata; e prima di risolvere, volle anzi tutto all'opposto essere informato, sì per parte della Città, che del Parlamento, del praticato in simili occasioni avanti l'anno 1630. Se i Difensori del Parlamento ne cercassero per ogni dove gli esempli, ognuno sel può immaginare; ma stando alla verità del fatto, e al medesimo lor Catalogo, non ci trovaron nè via, nè modo di poterne addurre alcuno innanzi l'anno 1501. Non fu poco che non se gl'inventassero, e si contentassero di ricorrere alla cabala, che il longo corso degli anni gli avesse fatto smarrir le Scritture; come se qui si trattasse delle Scritture de' Goti e de' Longobardi, o di quelle de' Re Franchi, o di altri simili anticaglie, e non di quelle semplicemente, che appartengono ai tempi del Dominio Veneto a noi vicinissimo, e non riguardano che le assunzioni al Trono di què Serenissimi Dogi dal 1420 in poi, sino al 1501. Periodo, che non eccedendo gli anni 81 non corrisponde certamente, nè al longo corso degli anni, nè allo smarrimento, che ci si spaccia a credenza delle Scritture; di cui ben si sa, che ne abbondano in quel torno a dovizia tutti appieno i nostri Archivj, non meno pubblici, che particolari.

La Città sì in quel conflitto, si avesse fatto dal canto suo altrettanto, e si fosse internata, come fa in presente, nelle antiche sue Carte, e nella Storia vera e reale di queste tali Ambascerie, attenendosi alla prova di fatto, e dando conto, come volea il Senato, del da lei praticato in simili occasioni avanti l'anno 1630 e adducendone fin dalla sua dedizione originale gli esempj in più di una elezione, che fin d'allora avrebbe dato fine alla tresca, e mettendo a competenza i fondamenti della Città con quelli de' Difensori del Parlamento, fuor d'ogni invidia e d'ogni malignità, avrebbe esposta e dimostrata in tutto il suo aspetto, e nella maggior sua limpidezza la verità, e certificato il Senato con Documenti autentici, e colle più reverende pubbliche Memorie, che il diritto della Città cammina del pari colla sua dedizione, e ne vanta gli esempj fin dal 1423 e che quello all'incontro del Parlamento non gli sta a confronto per antichità, e benchè premeditato fin dal 1462 non esce nondimeno fuori, e non incomincia prima del 1501. Col pretesto del Longo corso del tempo ella è giunteria, che le Scritture del Parlamento dopo il 1420 siensi smarrite. D'un primo Parlamento de' 2 di Maggio (1) del 1423 e d'un secondo de' 24 Settembre (2) del 1424 ne resta pur memoria, convocati amendue in Udine per comando del Senato, colla straordinaria Presidenza il primo, oltre la naturale del Luogotenente, di un Consigliere, d'un Savio del Consiglio, e d'un Savio super terris de novo acquisitis, e il secondo di due Patrizj col titolo di Provveditori, spediti a bella prova dalla Dominante; e ci riman tuttavia la premessa dell'uno e dell'altro, ben chiara, e ben precisa, e che circonscrive e vige

(1) Volum. M. Tom. IX. pag. 124 t. in Arch. Civit.
(2) Volum. P. Tom. VII. pag. 76. ibi.

tutta la Carta, e abbiamo chiaramente, che l'una e l'altra è tutta sul bene, e sull'utilità interna dell'intiero Paese: *pro bono, et utilitate totius Patriæ, et Compatriotarum*. e spezialmente quella del 1423. che dicesi celebrata per combinar più cose, *plura et varia*, che *per plures et certas personas proposita et querelata fuerunt*, cioè che da certe tali più persone ivi proposte e agitate furono, come risulta da quel solenne Rogito, tenuto, come sopra, nella Chiesa di S. Francesco, addì 2. di Maggio del 1423. vale a dire sedici soli giorni dopo assunto al Trono il Doge Francesco Foscari. senza che in sì bel momento nè apparisse nemmen per ombra disposizione alcuna di spedire al nuovo Doge Ambasceria solenne a rallegrarsi.

Non doveva adunque in què primi tempi, che sono i decisivi, passar neppur per mente al Parlamento il puntiglio, che gli venne poscia, di gareggiar su questo punto colla Città. La Città sola avea capitolato col Dominio nel solenne atto della sua dedizione del 1420. la sorte, e la qualità del nuovo Governo sull'intiera Provincia. Ell'era ben naturale, che il debito di rinovar l'omaggio, e di complir solennemente nel 1423. col nuovo Doge Francesco Foscari si rifondesse sulla sola Città; e ch'ella sola in quel primo caso, relativamente al carattere da lei sostenuto in dedizione, fosse in grado di por mano a queste solennità, e di gettarvi i primi fondamenti di un cotal diritto, siccome fece in capo a ventisette giorni da che il Parlamento, come sopra, erasi disciolto. e li 29. dello stesso Maggio con facoltà particolari del suo Consiglio, *ex deliberatione Consilij*, passò di fatto e realmente a spedirvi a Venezia quattro solenni Ambasciadori, con dieci di seguito, *ad congratulandum de Creatione Domini Ducis*. Con egual grado d'onorificenza, e con dignità pari all'essere di Città Capitale, in che l'ebbe accolta il Dominio nella sua dedizione, procedendo dopo sciolto il Parlamento quell'alta straordinaria Presidenza, giusto la forma delle commissioni ingiuntele dal Senato, a porre in sistema le cose del Paese, noi veggiamo che trattò la Città nel Comandamento dè 6. Giugno susseguente, che tuttavia ci rimane, ove leggesi, che (1) *Per Magnificos, Spectabilesque, et Generosos Viros, Dominum Iacobum Trivisano Locumtenentem, Dominum Nicolaum Georgio Militem Consiliarium Venetum, Dominum Petrum Lauredano Sapientem Consilij, et Dominum Andream Contareno Sapientem Terrarum de novo acquisitarum in Patria Fori Iulij*, restò commesso in principal luogo, e nominatamente alla sola Città, *huic Communitati Utini, seu Deputatis*, indi in generale a tutto il rimanente della Patria, *et ceteris Communitatibus huius Patriæ, et etiam Nobilibus ceteris Castellanis, et Consortibus huius Patriæ, et universis qui ad huiusmodi tenentur*, di dover nel termine di sei mesi allestire e tener pronti què Cavalli, Uomini, e Balestrieri colle loro armi, *quibus quilibet ipsorum et ipsarum tenetur, et obligatus est pro Pheudis, Bonis, et rebus quibuslibet tenent, et possident, ac recognoscunt a Curia in hac Patria*. Così parimente in quest'anno stesso 1423. sui ricorsi dè Conti di Gorizia per differenze fra i suoi Terrazzani, e quelli della Città *e Compatrioti*, dovendo per commission del Senato dè 17. Agosto, diritta al Luogotenente, e ai Deputati e Consiglio della Città (2) spedirsi Legazione di due soggetti, bene informati *de iuribus vestris, et Compatriotarum*, a un terzo luogo, per unirsi sotto il dì 8. di Settembre con pari numero di Oratori a nome di què Conti, addì 7. di quel Mese (3), spirando *die crastina* il termine *transmittendi Oratores pro parte Patriæ huius, et pro parte Magnificorum Dominorum Comitum Goritiæ ad Centum de Cornu, ad sedandum et tollendum differentias hinc inde vigentes*, alla sola Città toccò l'incarico, e l'onor dell'imbasciata, che vi spedì Giovanni Moises, e Giovanni

(1) Volum. M. Tom. IX. pag. 125. t.°

(2) Libr. Privil. pag. 10.

(3) Annal. Civit. Tom. XXIII. pag. 100 t.°

Susana suoi Cittadini, assieme col Notajo Niccolò Filitini, per se, e pe' Compatrioti, qui habeant plenam auctoritatem super dictis differentiis diffiniendi, prout eis videbitur fore iustum et honestum.

Ecco pertanto nell'abbondanza delle Scritture, che non si sono già smarrite, come noi troviamo in questi tempi la Città, ora sola, ora unitamente, e alla testa de' Compatrioti, collocata sempre in posto eminente nelle migliori e più cospicue opportunità, e nelle Ambascerie medesime; delle quali ben raro e scarsissimo all'incontro osserviam l'uso, che ne fece in quel primo secolo come tale, e colla sola sua figura il Parlamento. E se mai è da dirsi che lo facesse, il dovrebbe essere, benchè a malo stento, nell'Ambasciata de' 14. Luglio del 1429. spedita a piedi del Dominio per le differenze insorte fra i Consiglieri del Parlamento, intorno a certi Capitoli della Riforma delle Constituzioni Generali della Patria, comandata dal Senato; in cui veramente dicesi, che comparvero (1) ad presentiam nostri Dominii Septem Honorabiles Oratores Prelatorum, Nobilium, et Communitatum ipsius Patrie. Donde però non ne caviam nondimeno che incertezze e oscurità, osservandosi questi Oratori allegati senz'ordini, e senza nome, e senza distinzione alcuna, o separazion fra essi di Membri, e questi al numero di sette: numero che mal corrisponde alla divisione in tre, introdotta dopo il Dominio in Prelati, Nobili, e Comunità, come negli allegati due Parlamenti del 1423. e 1424. e male egualmente si conviene alla più minuta, che costumavasi prima, in Prelati, Liberi, Ministeriali, Abitatori, e Comunità; restando perciò indeciso, se per conciliare insieme il numero settenario degli Ambasciadori colla division del Parlamento in tre Membri, avesse a dirsi, che ci entrasse con particolar figura la Città, in conformità di quanto nacque sett'anni appresso nell'Ambasceria de' 9. Maggio del 1436. relativa a molte gravi e importanti esigenze di questa nostra Provincia, esposte dagli Oratori al Dominio in dodici Capitoli. da cui ne risulta chiaramente l'union perfetta di Città e Patria in una sola Ambasceria coll'ordine che segue (2): Venerunt, ut scitis, ad presentiam nostram Oratores pro parte fidelis nostre Communitatis Utini, et Compatriotarum ipsius Patrie, porrexeruntque nostro Dominio aliqua Capitula, que examinavimus, &c. Comunque nondimeno allora andasse il fatto, certa cosa è del rimanente, che il Parlamento in quel secolo, o poco, o nulla nella materia delle Ambascerie, non dico già a nuovi Dogi, o altre di importanza, ma neppure in quelle di minor conto fu solito che s'intromettesse giammai. Di che un ampio testimonio ne allegammo di sopra (3) in Giorgio di Valvasone, e Giacopo di Torre, allorchè nomine maioris partis Nobilium de ultra Tulmentum, intorno a certe querimonie, che aveano contro l'Appalto del Sale, non ricorsero già al Parlamento, che certamente non è da credersi, che ne l'avesse mai trascurato, se tale era il suo diritto, e tale fosse stato allora il metodo e la costumanza, ma supplicarono alli 25. Febbrajo del 1461. la Città, perchè degnasse conceder loro, ut dignetur eis concedere unum Ambassiatorem ad conspectum Serenissimi Dominii nostri in predictis. Egli è ben vero, che intorno per appunto a questi tempi, vale a dire il seguente anno 1462. s'introdusse, come sopra, ne' Parlamentarj la smania d'entrare anch'essi a parte delle Ambascerie a Serenissimi nuovi Dogi, del qual diritto la Città sola fino a quel tempo erasi conservata per ben tre mani l'Ambascerie in possesso; ma è vero altresì, che il Parlamento, a tenor della regolazion Barbarigo del 1492. non giunse a conseguir l'intento prima dell'anno 1501. Egli è anche vero altrettanto, che ammesso una volta nel 1501. il Parlamento alla partecipazione di una tal facoltà,

(1) Constit. Patr. ForiJul. Edit. Venet. 1565. pag. 102. t.°

(2) Constit. Patr. ibi. pag. 104. t.°

(3) Vedi sopr. pag. 72.

venne voglia ai Difensori suoi di andar più avanti, e d'incominciar, come sopra, a coltivare il mal pensiero di soverchiar la Città, e di contendere, non già per frutto, o utilità propria, ma per mero effetto di mal animo alla Città institutrice un sì legittimo, e original diritto. Ell'è pur vero egualmente, che in mezzo a tanti e sì frequenti interrompimenti, a tante vicende, e alla supina ignoranza de' tempi, e malgrado i maneggi più studiati in contrario, e le maggiori persecuzioni, la Città all'incontro non si sentì mai di cedere a sì bel punto, sino a che li 20. Maggio del 1656. non giunse, all'assunzion del Doge Cornaro, a far nascere una volta per sempre la suddetta dichiarazion Sovrana, esser la Città non solo ammessa, ma suggetta per debito positivamente, e per la sua divozione, e per l'instituto praticato, ad espressa Ambasciata di congratulazione. Egli è altresì vero alla perfine, che questa dichiarazion solenne, anzi che quietarli, riscaldò la testa ai Difensori del Parlamento in maniera, che ondeggiando tra l'ignoranza, e la cabala, nel 1675. all'assunzion del Doge Sagredo, passarono dalla occulta alla guerra dichiarata, e contestando causa in quel secolo di ferro, proruppero in quelle iperboli, e in quelle falsità strepitose, e in quegli insulti, e in quelle calunnie, che poco fa accennammo, e che fino a qui non avean mai per anco avuto cuor di sballare. Ciò che però non servì punto a far cambiar sentimento al Dominio, tuttochè nondimeno secondo l'ordine giudiziale fosse costretto a lasciare in sospeso la diffinizione per difetto della Città, che tutta immersa in quel contesto negli esempj abbondantissimi del diritto in genere di spedire Ambasciadori, nulla poi disse, o seppe dire, di quel che volea il Senato specificamente, vale a dire degli esempj in ispezie delle Ambasciate ai nuovi Dogi prima del 1630. che già non le mancavano, come abbiam dimostrato, fin dalla sua fondazione.

Ma dirà qui taluno, se a buon conto queste sì ostinate, e implacabili competenze è vero alla fin fine, che necessitassero, come sopra, il Dominio annojato e stanco, a levar dal mondo un cotal fanatismo, e ad abolir fermamente queste ormai troppo incomode, e tempestose Ambascerie, a che pro mai la perdita di tanti argomenti, e di tante fatiche, per provare un diritto, e una facoltà antiquata, e abolita a segno, di non ne sperar mai più la pratica e l'esercizio? Ma non è ella forse abbondante ricompensa l'aver disseppellito il vero, e l'aver posto mano a quella difesa, che volea il Senato, e che dovea usare, e che non usò la Città, e che se l'avesse usata nel 1675. o fosse al caso di usarla anche in presente, non sarebbe certamente a ripromettersi d'una assoluta favorevole diffinizione? Sebbene stando all'assunto, il principal scopo nostro non fu già questo. Il nostro grande oggetto fu precipuamente, ed è, colla Storia piena e circostanziata alla mano di questa lunga e velenosa guerra fin dal suo nascere, di dare un saggio del rimanente delle tante molestie, intentate di tempo in tempo dai Difensori del Parlamento contro la Città, tutte dello stesso calibro, e tutte indegne dell'onorato titolo di controversie, perchè appoggiate tutte sul falso, e figlie tutte della calunnia, del livore, e della più inonesta persecuzione, e indiritte in una parola, non all'utile, o alla difesa propria, ma allo spoglio unicamente, e all'offesa altrui. Colle quali per conseguente i Difensori del Parlamento, quanto bruttamente hanno esposto il nome e la comparsa del rispettabile Corpo, che si son presi a sostenere, altrettanto di lustro e di splendore hanno aggiunto sempre al carattere, e alla buona fede della Città; e in quelle tutte, che con mano forte e risoluta ella ha creduto spediente il distrigarsene, con tanta vergogna loro l'han fatta sempre trionfare a tutti i più alti e riverendi tribunali, così stranieri che dello stato; come dalla serie de' fatti, e de' documenti autentici allegati finora nel decorso de' presenti Capitoli, ognuno potrà raccogliere.

Ed eccoci al termine di queste nostre Osservazioni, condannate a perdersi con tedio infinito, e con noja indicibile, in mezzo alla folla delle malizie, false date, imposture, falsificazioni di carte, false leggende, cavillazioni, contumelie, e millanterie senza fine; di che il nostro Autore si è compiaciuto formare appieno il bell'arnese di questa sua Allegazione, assistito

magnificamente dal Compilator della Carta, che si adducono in prova, e che troncandole a bello studio, e rovinandole, e sfigurandole, ha pur saputo mentire, e dar in qualche modo faccia di verità alla menzogna, in quella sua Spuria e malnata Stampa de' Documenti, o dirò meglio, di Trufferie. Allegazione, che dopo l'Informazione del 1675. i Difensori del Parlamento non han saputo inventar cosa, nè la più strana, nè la più scomunicata di questa; alla quale il rispondere, benchè agli uomini di spirito non sia mai per essere, nè di decoro, nè di riputazione, pur nondimeno avendo avuto il bestiale Autore l'animo e l'impudenza d'uscir da' limiti forensi, e di pubblicarla qual pezzo di Storia colle stampe, a disinganno del mondo innocente, e di quelli, se ve ne sono, che giudicar sogliono della verità delle cose, colla veduta corta d'una spanna, si è riputato spediente il farlo, perchè risplenda a lume della posterità l'arditezza, e la perfidia di costoro, e l'infamia delle loro male arti, e delle loro adulazioni. Non è però per questo, che intendiam derogato neppur di un atomo, nè all'esseri dell'illustre Corpo del Parlamento, nè al sommo pregio in che l'abbiamo, e nè tampoco alle multiplici ben distinte, e qualificate sue prerogative, che vogliam tutto all'opposto pienamente illese, e preservate da ogni pregiudizio, e da ogni neo, e da quei massimamente, che per avventura gliene potrebbono derivare dalle fandonie, e dalla mala fede del nostro Autore, e da quella di tant'altri impropri e falsi panegiristi, e adulatori pari suoi. Ciò che riserbiam di fare nel seguente ultimo Capitolo, dove chiamando ogni cosa alla rassegna, passerimo a darne un conto un pò più esatto e ragionevole, dedotto in via storica e veridica da Memorie, e da Documenti autentici, e non da favole, o da leggende, de' principj, e de' progressi, e della vera origine di questa nostra Generale Assemblea: da poter star forse per antichità a paragone di qualunque altra anche più celebri e cospicua Riduzione di Stato: e in una parola, e per figura, e per dignità sì chiara, e sì distinta fin dal suo nascere, di non abbisognare, nè d'imposture, nè d'insulti, nè di false leggende, e molto meno di struggersi dal dolore del bene, e delle prosperità altrui, per sostener l'esistenza e rialtà del suo grado con decoro, e con verità. Niuna cosa certamente sarebbe stata più da desiderarsi che il non entrare in questa disputa, in cui, convien dirlo, non si può entrare, senza confessare, e senza compiangere il destino di sì illustri e riguardevole Corpo, d'urtar sempre in Difensori, che abbandonati i veri e luminosi di lui principj, siensi gettati a rifondere ogni sua origine, e ogni sua grandezza sull'imposture, e sulla calunnia, e sulla persecuzione ingiustissima della Città. Tuttavia essendo noi per rendere al Parlamento quella giustizia, che merita, e che magnificandolo oltre il giusto, e oltre i confini del vero, non han sinora mai voluto, o saputo render costoro, abbiam creduto in qualche modo necessario il resistere ai loro insulti, e alle loro contumelie, e rintracciando per via di certi e autentici Documenti, e non di cabale, o di false disseminazioni la verità delle cose in faccia al mondo Erudito, ove ci chiamano, di condurci colla scorta della più esatta e severa Critica a riconoscere l'original sistema, e la costituzion vera e reale di una Provincia, e di un Corpo, che reggendosi armonicamente, e senza gare tra i componenti, e senza discordie, e senza che l'uno insidj, o aspiri

agli Ufizj, e alle prerogative dell'altro, sarebbe stata sempre, e lo sarebbe ancora una delle più nobili e ben regolate Provincie d'Italia, in seno all'interna pace, e alla beata unione. Ciò che abbiam differito per compimento dell'opera a dimostrarsi in quest'ultimo Capitolo, al quale, secondo che ci siam proposti, è ormai tempo alla perfine, che passiamo a dar mano.

Cap. IX.

Del Parlamento, importanza, e antichità sua.

Dovendo noi seriamente, e di proposito entrare in discorso dell'origine, importanza, e antichità di questo nostro Parlamento, non sarà mai possibile, che ci s'imputi a mal animo, se a conferma del vero, e ad esempio de' primi lumi della Letteratura dell'età nostra, ci faremo preliminarmente a purgarne la Storia da què pregiudizj, e da quelle favole, che in vece d'illustrarla, l'han pur troppo in addietro ingombra e contaminata i secoli più ampollosi, e preoccupati dalle millanterie, e dall'entusiasmo d'ingrandire all'estreme le cose, e bene spesso ancora a misura dell'estro e a seconda del genio, d'inventarle. Chè se così è, gran fondamento abbiamo di sperare dal candore, e onestà de' nobili e generosi componenti quel rispettabile Corpo, quel compatimento, e dirò anche quella lode, che non si è negata a tant'altri, non dico già dal Mondo colto e illuminato, ma dai gran Principi stessi, e dai Monarchi, che in vece di risentimento in vedersi accorciate di secoli le Regie loro Genealogie, e ridotte le loro antiche Memorie entro i limiti della verità, da cui dipende unicamente ogni lustro, e ogni vero splendore, tutto all'opposto han dato mano agli encomj, e sostenute, e protette in ogni tempo quelle dotte Opere, e premiati a larga mano i sudori e le fatiche dei loro celebri Autori. Non è già qui, che noi vogliamo chiamare a conti, nè il Sabellico, nè il Candido, nè il Partenopeo, nè i due Palladii, e nè tampoco Tommaso d'Aquileja, o sia il Romanzo di Niccolò da Casola: tutti più e meno riscaldati nella soverchia lode, e troppo liberali egualmente, e verso il Parlamento, e verso la Città, e massime il Casola, che non ebbe difficultà d'attribuire ad Attila l'impresa del Castello d'Udine, sotto il nome di Castello de' Cattivi, dai dodici mila Schiavi Cristiani, condannati, come dicesi, a fabbricarlo: appellato poscia secondo il Sabellico Unnicum, dalla Nazione, che ne avea comandata la fabbrica, e d'innalzar più Famiglie Castellane nella maggior auge sino di tempi di quel Barbaro Re; perchè finalmente ciò non fecero nè per astio, nè per lividezza alcuna d'animo, ma puramente per vaghezza, e per brama innocente, senza ingiuria di chicchessia, di portare all'eccesso il vanto, e la gloria della Nazione: e perchè ancora, essendo da gran tempo rese pubbliche colle Stampe le loro Opere, superfluo sarebbe qui il ricordarle, dopo che uomini di grido, e del più alto sapere, le han già passate minutamente sotto la censura.

Intenzion nostra adunque si è, di levar dalla Storia di cui trattiamo, non tanto gli errori, e le false leggende, introdotte dal mal gusto, e dalla dabbenaggine degli Scrittori de' cattivi secoli, ma di premunirla al possibile, dirò così da colpi segreti, e dalle disseminazioni, o parlando più propriamente, dai famosi libelli sparsi maliziosamente all'ombra de' più alti e reverendi tribunali, che il più delle volte, tuttochè sieno figli dell'inganno, e della più squisita mala fede, nulladimeno nella comune degli uomini soglion per fare la maggior impressione. Frai quali riputando aver fatto, nel e dover far sempre, e per malizia, e per ignoranza, e per fasto, e per soverchieria, una delle maggiori comparse la più volte allegata Informazione del 1675. prodotta, come sopra, dai Difensori del Parlamento all'assunzion del Doge Sagredo, piena talmente di male arti, invenzioni, menzogne, inconvenienze, e delle più ridicole e basse scurrilità, chi si è creduto bene da què medesimi, che l'hanno

sbozzata; di non ne far gran feste, ma dopo avernela giuocata con destrezza, e dirò così, di soppiatto nel 1675. di ritirarla, e di riporla gelosamente nella loro Segreta, sino a tanto che dopo quasi un secolo han creduto ormai giunto il momento, e la vera opportunità di richiamarla alla Luce, e di mandarla fuori con fronte alta, e col titolo grandioso di Autentica alle Stampe, e se così è, di arricchire il Pubblico una volta per sempre di questo bel Monumento d'Antichità. Il punto sta, che fa compassione il vederla pubblicata sì malamente, e con tante, e sì frequenti, e sì osservabili ommissioni; al che però non sarà difficile il rimediare con una nuova edizione dell'intiera Carta, come faremo nell'Appendice. Tale nondimeno è il sentimento, e tanta è l'estimazione, che professiamo al Parlamento, e a quella vetusta, e riguardevole Assemblea, che non crediamo nè di suo interesse, nè di suo decoro il sostener più oltre queste fantasie, e questi così fatti delirj, nè dal canto nostro, nella breve occhiata che siamo per darvi, faremo alla medesima un cotal torto, con ingiuria troppo grande al natural suo candore, e alla rispettabile sua figura, di dar corpo in verun conto a cotesti sogni, o, che Dio ce ne liberi, di adottarli.

Se gli uomini di studio e d'erudizione non sapesser di certo, che i Parlamenti in Francia non s'introdussero che molto tardi, e non prima di Filippo il Bello, che gettò le fondamenta a quel di Parigi, e il fissò in quella Città nel 1302. dividendolo in nove Camere, o sieno Tribunali, destinati a nove Ufizj differenti, per l'amministrazion Civile e Criminale della giustizia, e per l'economia del Regio Erario e de' conti de' Tesorieri del Regno, e per attendere alle imposizioni, o vogliam dir collette, e pubblici sossidj (1): Tribunali affidati perciò dal Re a soggetti nazionali della maggior fede, e integrità; gran manutentori delle Leggi, e in esse versatissimi, e ben forniti di senno ed eloquenza: tutta gente Togata, e aliena affatto da Feudi, e dalle cose della guerra. Se non sapessero, dico, tutto questo, e di questa loro scienza non ne avesser già reso conto al Pubblico, e come in seguito il Re Filippo, ad imitazion di quel di Parigi, nel 1302. ne instituì un altro in Tolosa, e come ne' secoli XV. XVI. e XVII. sul modello de' medesimi in processo di tempo se ne introdussero per la Francia altri otto, sarebbe più tollerabile l'ignoranza, e la confidenza singolare, con cui questa Informazione facendo il suo ingresso, monta in cattedra, senza saper neppure cosa sia Parlamento, a dar lezione al Luogotenente d'Udine sui Parlamenti di Francia, come se què Tribunali riconoscessero la loro origine dai primordj di quel Regno, e fin dalle prime stirpi de' Re Faramondo, Meroveo, e Carlo Magno. La qual cosa essendo, come sopra, intieramente falsa, non avrem sì poco riguardo al grado illustre, e alla riputazione di questo nostro Parlamento, come fa l'Informazione, di dedurne da fonti così impuri e favolosi la sua derivazione.

Non avrem coraggio istessamente neppur di asserire quel che ci va predicando l'Informazione, essersi i Parlamenti introdotti dai Re di Francia per fregio della Corona, e per conservazione dei Regni; perchè anche questo non corrisponde a dovere alla verità, spettando una cotal lode propriamente al Politico, e al Militare, e non al Parlamento, o ai suoi Tribunali, che destinati unicamente al Giudiziale, niente han che fare, nè col gabinetto, nè cogli affari esteri, nè col grido e riputazion dell'armi del Regno, e della Corona. Leggio ancora

(1) Vid. Luc. de Linda. Descript. Orbis, pag. 401. Ed. Lond. 1670. Dizion. univers. Furetiere.

per noi, e per l'onor del nostro Parlamento, si avventurassimo quel che soggiunge l'Informazione, che <u>nessun Principe, che abbia altri Principi superiori, può avere, o instituir Parlamenti</u>; correndo noi pericolo d'esser smentiti in casa propria, dove instituirono, ed ebber suddito per secoli, come a suo tempo si dirà, questo nostro Parlamento i Patriarchi d'Aquileja: Principi bensì assoluti per un conto, e Signori indipendenti nel proprio Stato, ma per la fatalità comune ai Principati elettivi, e per difetto intrinseco di forze, necessitati sempre a vivere con dipendenza, ora degl'Imperadori, or de' Romani Pontefici, e a dar luogo alla loro Sovranità fin dai tempi del Patriarca Bertoldo, come abbiamo dalle Lettere de' 18. Ottobre del 1219. di Papa Onorio III. colle quali confermasi la Sentenza del Patriarca, seguita a favor de' Ministeriali contro i Nobili, e appellata dai Nobili avanti quel Pontefice (1). E può vedersi altresì dal Privilegio dell'Imperador Federigo II. concesso agli Udinesi in mezzo allo Stato di quel Patriarca, di porre alla vendita i Beni delle Chiese (2): e dalla Dieta tenuta pure in Udine dal medesimo nel Marzo del 1232. dove segnò Bolla d'Oro <u>pro Libertate Principum S.R.I.</u> (3), e dal celebre Diploma del medesimo Augusto, segnato l'anno 1238. sulle premure dello stesso Patriarca Bertoldo, con cui si pose argine e freno agli usurpi, e pregiudizj nella Giurisdizion Criminale, che intentavan contro quel Principe i proprj Feudatarj (4). E in particolar modo alla perfine può osservarsi questa Sovranità, e un non so che d'alto Dominio, sempre più radicato ~~[illegible]~~ nella Corte di Roma, dopo la morte di Bertoldo, e dopo che col grande spediente delle Riserve de' Benefizj Maggiori vennero i Pontefici a por mano nella creazion de' Patriarchi, e a dispor non meno di quella Chiesa, che del suo Principato, e che per questa via si resero vieppiù frequenti e familiari le appellazioni a Roma dalle Sentenze de' Patriarchi, che si veggon sparse nelle Carte vecchie de' tempi posteriori, sino al Antonio Pancera, ultimo Patriarca della fazion Pontificia, indotto anch'egli nel 1406. nella causa civile insorta con Cividale, pretendente insistere nell'affittanza della Giurisdizion di Tolmino anche dopo spirata la locazione, ad agitarla (5) <u>in Romana Curia</u>. Verificata la qual positiva e real dipendenza de' Patriarchi d'Aquileja da altre Potenze superiori, e giustificato una volta l'aver essi instituito, e avuto sempre intanto per suddito il nostro Parlamento, non ci par poco convinto di falso, senza andar nè in Francia, nè in Inghilterra, e svergognato quanto basta l'assioma dell'Informazione, che <u>nessun Principe, che abbia altri Principi superiori, può aver, o instituir Parlamenti</u>.

Date pertanto queste tali premesse a giustificazion del nostro Parlamento, non avrem sì poco giudizio a seconda dell'Informazione di trar la ridicola conseguenza, che <u>quel Principe dunque che averà suddito un Parlamento, si potrà dir vero coronato Principe</u>. Quasi che non sian <u>veri coronati Principi</u> quelli della Spagna, del Portogallo, della Moscovia, Germania, Polonia, Ungheria, Boemia, e tant'altri eccelsi e gran Principi della Cristianità, perchè non hanno, o ebber mai sotto di se un Parlamento; e che quel di Francia, perchè ne ha dieci, abbia all'incontro a registrarsi, se così è, per dieci volte <u>vero coronato Principe</u>; e quel che è peggio, che di tutti questi spropositi abbiano a contarsi per mallevadori il Montaigne, e il Bartolo in materia di fatto, dove pesan più sulla bilancia degli uomini di critica, e di buon naso una anche piccola, ma sincera e riverenda Carta, e un legittimo original Documento, di tutte le dottrine, e tutti i Bartoli,

(1) Monum. Eccl. Aquil. col. 689.

(2) Apograph. sumpt. ex Autograph. in Biblioth. S. Danielis. Prostat Tom. I. pag. 440. Annal. Civit.

(3) Monum. Eccl. Aquil. col. 700.

(4) Mon. Eccl. Aquil. col. 698.

(5) Mon. Aquil. col. 996. 997.

e i Montagne della terra. I quali nondimeno non trattando che generalmente la cosa, e stando alla definizione che ci si allega, che i Parlamenti non sieno che Convocatio, sive Congregatio Provincialium Procerum ad deliberandum, sive providendum pro bono statu et utilitate totius Provinciae, si vede ben che intesero di parlar di tutt'altro, che de' Parlamenti di Francia: Assemblee non già eventuali e vaganti, ma regolare e stabili, e ridotte in pubblico Corpo, e distribuite in Camere, o sieno Tribunali, obbligate a risieder sempre in Parigi, e in tant'altre Città della Francia a render giustizia a chi ne ha interesse tutto il tempo dell'anno. Di modo che in complesso colla definizione medesima è più che certo, che non ebbero, nè aver potero altro in animo, che le Adunanze Generali delle Provincie, e de' Regni, introdotte non già in Francia solamente, ma presso tutte le genti, e tutte le nazioni fin da che nacque fra gli uomini la società, e che tuttavia sussiston dappertutto: Adunanze celebri presso i Romani sotto il nome di Conventus, e ne' tempi bassi sotto quelli di Placiti, di Malli, di Diete, o simili, e che ai dì nostri in Francia diconsi Les Estats Generaux du Royaume, e altrove passano comunemente sotto il nome di Riduzioni Generali di Stato. Sotto la qual denominazione di Stato, o sia Stato Provinciale, non vorrei che l'Informazione imprendesse, come par che agogni, a delinearci fin dai tempi di Carlo Magno i tre Membri moderni del nostro Parlamento, Prelati, Castellani, e Comunità, sul fondamento unico e miserabile, e discosto immensamente da quella età, delle Ducali 20. Maggio 1474. nell'estesa delle quali trovasi, che scappò involontariamente al Segretario parlando de medesimi, la voce Stati in vece di quella de Membri; e che con Decision Sovrana il Senato Veneto, soppressa in perpetuo quella di Stati, restituì precisamente al vero suo essere, e all'originale denominazion sua di Membri (1). (1) Non vorrei, dico, che l'Informazione intendesse questo, per non aver motivo d'opporle, e rimproverarle il contenuto stesso della definizione del Bartolo, ch'ella ci porge per fondamento, dove la parola Stato si adopera in significato di buono stato, e costituzion vantaggiosa della Provincia: pro bono statu et utilitate totius Provinciae, e non, come si medita, in sentimento d'ordine, o vogliam dir classe differente di persone che la compongono; e per non avere a spiegarle in faccia anche l'altre parole della definizione: Provincialium Procerum: titolo che si bonifica senza eccezione a ciascheduno individuo costituente il Congresso, e che non sappiamo, se l'Informazion ci dia licenza d'applicare indifferentemente a tutti e tre i Membri del nostro Parlamento, Prelati, Castellani, e Comunità; e per non essere in somma alla condizion di fare la stessa accoglienza anche all'Etimologia, che già si va magnificando della voce Parlamento, derivata, come dicesi, a parlando, sive loquendo; cioè dal parlar che fanno infra di loro i Parlamentarj, allorchè il terminar delle cause inter se deliberant, et loquuntur. Come se questo fosse un gran trovato, e un gran distintivo tra i Parlamenti di Francia, e quelli dell'altre Nazioni; e che ognun non sapesse, che tanto in Francia che fuori in tutti questi Congressi, sotto qualunque nome corrano, di Parlamenti, Assemblee, Consigli, Diete, Senati, e Convocazioni, per ben deliberare, non solamente è solito come in Francia, ma è necessario ancora assolutamente, che in tutti si disputi, e che in tutti si parli.

Ma più d'ogni altra cosa ci fa, e farà sempre stupire quel che segue a infilzare l'Informazione, cioè che in Francia il Parlamento sia il natural Giudice de' Pari, de' Duchi, e de' Marescialli, per esser soggetti d'alto grado, e la prima Nobiltà del Regno: e che non già a parlando, sive loquendo, ma dalle Doglianze e gravami, che gli portan dinanzi questi Signori Grandi, sia stato egli denominato Parlamento, quasi Parium lamentum. Sentite che imposture, che sogni, e che scurrilità sono mai queste! Chi è mai che non sappia, che i Pari in Francia non riconoscono, o riconobber mai per Giudice il Parlamento, nella cui quinta Camera decidonsi bensì le cause de' Nobili, ma non mai quelle de' Pari? Chi mai non sa,

che i Pari in quel Regno non constituiscon ordine alcuno di Nobiltà, ma esiston d'un grado assai superiore, e sono tante Dignità, consistenti in sei Principi Secolari e in altrettanti Ecclesiastici &c. Ed erano i Secolari anticamente i Duchi di Borgogna, Aquitania, e Normandia, e i Conti di Fiandra, Champagna, e Tolosa: e gli Ecclesiastici, l'Arcivescovo di Reims, e i Vescovi di Laon, Langres, Chalon, Noyon, e Beauvais (1). Sino a quelle variazioni e a quelle vicende, che portò seco l'estinzion delle linee de' sei Principi Secolari, e che chiamarono i Re a sostituire in quelle Dignità a misura delle circostanze ora i Principi del Sangue, ora i soggetti più illustri, e più qualificati per valor militare. Chi mai, torno a dire, non sa, che i Principi del Sangue, e i Signori Grandi del Regno, e i Pari stessi non van soggetti ad altro Tribunale, che al proprio de' dodici Pari &c. Hi antiqua consuetudine, dice l'accuratissimo Scrittore Luca de Linda di cotesti Pari (2), de Principe Sanguinis alicuius criminis enormis reo iudicant, ut et aliorum Magnatum, quae omnia hoc saeculo plerumque Regum arbitrio disponuntur. Il De-Linda fiorì nel secolo stesso che si diè mano al mal arnese di queste Informazione. Della cui grand'Opera intitolata Descriptio Orbis si era già pubblicata in Turingia nella Città di Jena una seconda edizione nel 1670. vale a dire cinque anni innanzi che all'assunzion del Doge Sagredo quest'accozzamento e farraggine di spropositi uscisse fuori. Donde chi se la inventò potea certamente indursi a rispettare un pò meglio la faccia della verità, e apprendere da quell'ingenuo ed erudito Autore ~~[illegible]~~ il sistema antico de' Pari di Francia, e il loro grado, e le alterazioni, e i posti onorarj aggiunti in processo di tempo dall'autorità suprema e assoluta de' Re al tribunal vetusto de' dodici Pari, nelle famiglie non solo de' Magnati del Regno, ma in quelle eziandio de' paesi foristieri. Contandosi all'età sua fra i Secolari, accresciuti i Pari sino al numero di venti: e in questi, tre della stirpe inclita de' Duchi di Lorena, uno de' Duchi di Savoja, e l'altro de' Principi Grimaldi (3): salvo tuttavia sempre il loro numero statutario di dodici, e il privilegio originale della sublime loro Dignità (4).

Tutto però va bene, ma l'Informazione, che non ha in animo che le sue cabale, e coteste bugiarde e false suoi principj, non è poi da stupirsi, se di mano in mano la veggiam sempre più andarsi ingolfando di sproposito in sproposito, e sulla falsa base, che il Parlamento in Francia sia il giudice de' Pari, allegramente a sognarsi La differenza tra Consiglio e Parlamento, perchè, dice quell'insolente Scartafaccio, Consiglio consiste d'ogni qualità di persone, e tratta d'ogni lieve negozio ed ogni piccola Terra ha il suo Consiglio. Quasi che il Consiglio Regio, e quelli di Castiglia, d'Aragona, d'Italia, dell'Indie, dell'Azienda, e degli Ordini, che formano il governo più importante della Monarchia di Spagna (5), e i moltiplici eccelsi Consigli e il Sovrano stesso Maggior Consiglio dell'inclita Veneta Repubblica, per tacer di tanti altri, fossero un niente in paragon del nostro Parlamento, e mere Adunanze d'ogni qualità di persone, da non intromettersi che in lievi negozj, e da non considerarsi un acca più di quelle d'ogni piccola Terra. E come se in Francia non vi sia stato sempre, e tuttavia non sussista separatamente dal Parlamento il Gran Consiglio del Re, in cui non trattasi che de' grandi affari, e a cui propriamente, come narra il De Linda, e non al Parlamento spetta il decidere de' negozj più alti: riservata unicamente a quel di Parigi, e agli altri Parlamenti del Regno l'amministrazion della giustizia de' privati, e la spedizion de' loro Processi, e delle loro Liti. Negotia autem, a differenza degli appartenenti al Gran Consiglio dice quell'Autore diligentissimo (6), quae iustitiam

(1) De Linda ibi pag. 402.

(2) Id. ibid. pag. 403.

(3) Id. ibid. pag. 417. 418. 419.

(4) Id. ibid. pag. 402.

(5) Id. ibid. pag. 397. usq. 401.

(6) Id. ibid. pag. 406.

privatis reddendam spectant, illorumque processus, et lites, et decisiones Curiæ Parisiensi demandata sunt, alijsque Regni Parlamentis. Dalle quali sconce supposizioni, tutte certamente dilettevoli, e tutte false, ne nasce poi, che l'Informazione a dirittura dia in farnetico, e confusa e abborbagliata, mentre intorno a' Parlamenti in genere ci vuol provare il nostro dello stesso conio, e sul modello di quel di Parigi, ne lo dipinga in quell' istante medesimo interamente al contrario, portando come in trionfo, ch'ei consti unicamente di persone titolate, ch' abbiano Feudi e Giurisdizioni: in tempo che tutto a rovescio quel di Parigi, siccome osservammo, non è composto che di mera gente Togata, e aliena affatto per l'appunto da Feudi, e da Giurisdizioni. E ne addiviene altresì, che coronando ella alle perfine quest'ammassamento, e congerie così fatta di menzogne, e di favole, giunga a non aver riguardo, al burrascoso stretto di Calè, di prendere un salto, e passar dalla Francia in Inghilterra a confonder, senza avvedersene, col Parlamento di quell' Isola quelli di Francia, e con esso loro anche il nostro. e a fare il prodigio, che i Membri di questo nostro Parlamento, tuttochè sieno tre, possan dividersi in due: e a sognar quindi ridicolosamente, non più sul metodo de' Parlamenti di Francia, ma alla foggia di quel d'Inghilterra la division de' medesimi in Camera alta e bassa.

E qui frattanto la boriosa Informazione fa alto, e qui siamo a capo di questa lunga filza d'invenzioni de false Storie, e di giunterie, con cui la medesima trattando de' Parlamenti in genere, per farsi strada a gloriare su questo nostro del Friuli, quanto più ha preteso magnificarne il grado e l'origine, tanto maggiormente con queste sue disutile e sciocche esagerazioni, che non han sesto, o sustanza alcuna di verità, si è allontanata dall'importanza, e dal vero essere del nostro Parlamento: non curando in certo modo, e sdegnando, e per quanto è in lei, oscurando la nobiltà originale, e i primitivi antichi lineamenti di Corpo sì illustre e ragguardevole. Al quale noi, convien ripeterlo, non siamo, e sarem giammai per fare un torto così grande, e sì manifesto, a fronte de' veri, e ben chiari suoi principj, di che più sotto ne daremo conto, d'appigliarci alle favole, e alle imposture più tonde della terra, come fa la zotica Informazione. e molto meno di tenerle dietro in ciò, che discendendo quindi alla Storia del Parlamento nostro in particolare, ella vi aggiunge di più ridicolo, e di più sorprendente, annoverandolo intrepidamente fra le imprese di Carlo Magno, come se non si sapesse di certo, che da quel Monarca non solamente il nostro, ma non fu instituito neppur quel di Parigi, dovuto e riservato come sopra tanti secoli dopo al pensamento e alla gloria del Re Filippo il Bello, e sognandolo fin d'allora col Palladio (1) fissato in Udine, affidato all'autorità temporale del Patriarca S. Paolino, e composto a dirittura, come lo è in presente, di Prelati, Nobili, e Comunità. Quasi che il Dominio Patriarcale, e tutte queste così fatte cose si dovessero a que' rimoti tempi, e non appartenessero solennemente e manifestamente dopo il Mille alle memorie dell'Imperadore Arrigo IV. e de' secoli susseguenti (2); e come se la serie de' Duchi Longobardi, terminata in Rotgaudo nel 776. e tramandata da Carlo Magno ne' Duchi Franchi, Marcario, Enrico, Cadaloo, e Baldrico, che a Rotgaudo succedettero, e governarono questa

(1) Pallad. Part. I. Lib. II. pag. 82. 88.

(2) Monum. Eccl. Aquil. col. 528.

nostra Provincia ad esclusione d'ogn'altro dal 776. sino all'828. fosse sogno d'infermi, come suol dirsi, e fola di Romanzi. E come finalmente se il Palladio, che inventò il primo questa gran favola, inconsideratamente, o in certo modo a forza non fosse corso a inciampar nel vero, e a dar luogo anch'egli, secondo che il costringe la vera Storia, alla serie di cotesti Duchi (1), toltone Marcario, che a bello studio par che ne lo lasci fuori all'anno 776. per ficcarvi dentro all'anno medesimo, come fa, la fanfonia del Dominio Patriarcale; e non ne avesse ravvisata altresì nel Duca Eberardo la continuazione (2): e dimenticata ogni memoria d'Unroco primogenito d'Eberardo, e suo successor nel Ducato (3), in Berengario Imperadore, altro suo figlio, in cui, dice egli (4), mancò l'ordine de' Duchi in Friuli, che dall'arrivo de' Longobardi fino a questi giorni s'era mantenuto. Seguitando a dire allegramente, che alla morte di Berengario ripigliarono i Patriarchi d'Aquileja l'autorità del governo temporale della Provincia. Senza prendersi intanto neppur pensiero, nè di Rodolfo Re d'Italia, e quel che è maggior cosa, nemmeno di Ugo e Lottario, e nè tampoco di Berengario II. e Adelberto suo Figliuolo, che nella serie de' nostri Duchi pur si contano fra i primi, e più antichi benefattori della Chiesa d'Aquileja in materia di giurisdizion temporale (5), dopo Berengario Imperadore; a cui di mano in mano succedero in quel Regno, e dall'anno 924. sino al 952. pel corso di venti ott'anni, come Re d'Italia ritennero questa nostra Marca immediatamente suggetta alla loro Sovranità (6). E quel che è peggio ancora, conoscendo ultimamente, e non negando il Palladio all'occasione che in quest'anno medesimo 952. nacque la gran concordia fra Ottone il Grande, e il Re Berengario, giusta la cui forma, Berengario col Figliuolo Adelberto Regis se per omnia in vassalitium dedit dominationi, et Italiam iterum cum gratia et dono Regis accepit regendam, che ne restarono espressamente eccettuate le Marche di Verona, e d'Aquileja, conferite da Ottone immediatamente al Arrigo Duca di Baviera suo Fratello. Marca tantum Veronensis et Aquilejensis excipitur, quæ Heinricho fratri Regis committitur; come per autorità del Continuator di Reginone nella Cronaca, seguitato dall'Annalista Sassone, e da Ottone Vescovo di Frisinga abbiamo negli Annali d'Italia (7); e lo stesso Palladio non ha cuor di negarlo in precisi termini, parlando anch'egli di Ottone a questo passo, nel modo che segue (8): Volle solo tenere il Dominio del Friuli, e dello Stato di Verona, per investirne, come disse, Enrico suo Fratello Duca di Baviera.

Veramente il Palladio con quella espression dubitativa come disse, non può negarsi, che per dar corpo alla sua favola, non tendesse dal canto suo a screditare un tal fatto, e a non curare per conseguente i tre anni d'amministrazione, e le memorie di questo Duca, mancato a vivi nel 955. (9). Principe rinomato per ambizione, e per crudeltà, e di cui tale e tanta fu la sevizia in questo breve suo governo, che di lui corre voce, che facesse castrare Engelfredo Patriarca d'Aquileja, e cavar gli occhi all'Arcivescovo di Salisburgo. Non è perciò da stupirsi, se il medesimo passa poi sotto silenzio, e ne sfugge nella sua Storia ogni registro di quel che nacque alla morte del suddetto Duca Arrigo; cioè che Ottone il Grande conferì bensì il Ducato di Baviera ad Arrigo figliuolo di quel Duca, conosciuto poi comunemente sotto il nome di Arrigo il Rissoso, ma non mai la Marca d'Aquileja e di Verona, che di bel nuovo riserbò per se. Ciò che il detto Arrigo forse non dovette passare con indifferenza, e tuttochè, finchè visse Ottone il Grande, non ne mostrasse risentimento, nulladimeno morto appena quel Monarca (10) il dì 7. di Maggio del 973. che nel seguente anno 974. impugnò l'armi con aperta ribellione contro il giovine Imperadore Ottone II. figlio d'Ottone il Grande, e suo Cugino (11). Donde poi ne addivenne, che nel 976. ei fu posto al bando dell'Imperio, privato del Ducato, e costretto a ritirarsi in Boemia sotto Boleslao II.

(1) Pallad. ivi pag. 87. 95. 107.

(2) Pallad. ivi pag. 119.

(3) Annal. Ital. Tom. V. pag. 112. Mon. Eccl. Aquil. col. 459.

(4) Pallad. ivi pag. 133.

(5) Mon. Eccl. Aquil. col. 464. 465. 466.

(6) Annal. Ital. ivi. pag. 297. 303. 311. 317. 369. 379.

(7) Annal. Ital. ivi. pag. 378. 379.

(8) Pallad. ivi. pag. 137.

(9) Annal. Ital. ivi. pag. 384.

(10) Annal. Ital. ivi. pag. 439.

(11) Annal. Ital. ivi. pag. 442.

Duca di quel paese (1). Dove continuando nella ribellione ebbe mano nel 977. d'occupare la Città di Passavia; in cui stritto d'assedio, dovette in fine sottomettersi al volere di Cesare (2), e il seguente anno 978. ivi rimanersene (3) *captus, et exsilio mancipatus*, come ne testifica Ermanno Contratto. Disponendo intanto Ottone II. del Ducato di Baviera nella persona di Ottone figlio di Litolfo Duca di Suevia, primogenito di Ottone il Grande (4): e trapassato anche questo nel 982., in quella d'Arrigo figlio di Bertoldo (5); e restando come prima, fin dalla morte del Duca Arrigo fratello di Ottone il Grande, la Marca d'Aquileja e di Verona suggetta sempre agli Ottoni Augusti immediatamente, e non ai Patriarchi d'Aquileja, o ad altri Duchi, come si è finqui provato, e abbondantemente tuttavia può confermarsi col Diploma segnato in Verona nel 983. dallo stesso Ottone II. contenente i Patti fra quel Monarca, e Tribuno Memmo Doge di Venezia; in cui distinguendo egli le Terre sottoposte a quel Doge, da quelle del Regno d'Italia a lui spettanti (6), *quæ sunt ex nostro iure*, fra le comprise nel Regno d'Italia, e a lui sottoposte, annovera schiettamente, e nominatamente *Veronenses, Forojulienses, Istrienses*.

Questa Sovranità immediata degli Ottoni Augusti sopra la Marca nostra del Friuli, non può negarsi, che non portasse seco il gran momento, e l'epoca memorabile de' primi ingrandimenti della podestà temporale della Chiesa d'Aquileja. imperciocchè al esempio di Berengario Imperadore, che il primo di tutti avea cominciato a distinguerla con privilegj di questa fatta, e a donar liberamente nel 921. a Federigo Patriarca il Castel di Pozzioli (7) *in Comitatu Forojuliano et in circuitu ipsius Castelli quantum extenditur ad spatium unius Milliarii legitimi*: e oltre quel che vi aggiunsero poscia Ugo e Lottario, e Berengario II. in favor della medesima Chiesa alle parti d'Aquileja, ed altrove, gran campo ebbero que' Monarchi d'esercitar seco la Regia loro munificenza, nella persona massime del Patriarca Rodoaldo. alla cui podestà con Diploma celebrato in Ravenna nel 967. Ottone il Grande assoggettò (8) la vetusta e ricca Badia di Sesto, il Castello di Farra, *et quidquid inter flumen Lisguentiam et viam publicam, quam Stratam Hungarorum vocant, interjacet, usque ad Litus maris*. Colla giunta di quanto in Aquileja, *et in finibus Forijulii possederat Rodaldus Longobardus*; e di tutte le appartenenze e proprietà d'Amione, *quas per præceptorum paginas* avea la medesima Chiesa poco prima ottenuto dal Re Berengario: e ogn'altro patrimonio in lei pervenuto fino a quel tempo *in Comitatu Forijulii*. Le quali cose tutte Ottone il Grande, dice la Carta, *a suo jure et dominio sequestrat, et in Patriarcharum jus et dominium omnino transfundit*. Quindi è che Ottone II. successo, e nell'Impero e nella Marca del Friuli al Ottone il Grande nel 973. non la cedette punto al Padre nella grandezza d'animo verso questa Chiesa, e il medesimo Patriarca Rodoaldo. A cui con Diploma pubblicato in Illdeseim nel 977. diede in dono la nobil Terra d'Isola (9) *quæ sita est in Histria*, e con essa il Censo, o sia tributo, *quem prædictæ Insulæ homines infra Civitatem Iustinopolim in domibus, vel cæteris rebus Regiæ potestati atque Imperiali hactenus persolvere visi sunt*. E nobili frammenti di tre altri Diplomi in favor di Rodoaldo ci ha conservato il Bellone nelle Vite de' Patriarchi, senza indicarne la data: ma che nondimeno non possono appartenere, che all'uno o all'altro di questi due Ottoni. Co' quali gli vi dona una splendida e ricca Corte *cum centum mansis*, il Monte Maniaco, e la Pieve di S. Mauro con dodici Casali, o sian Villaggi; concedendo al medesimo, e Successori suoi, *ne aliqui homines, et residentes in terris Aquilejensis Ecclesiæ, collectam, vel aliquam publicam*

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 445.
(2) Annal. Ital. ivi. pag. 447.
(3) Annal. Ital. ivi. pag. 451.
(4) Annal. Ital. ivi.
(5) Annal. Ital. ivi. pag. 466.
(6) Annal. Ital. ivi. pag. 469.
(7) Mon. Eccl. Aquil. col. 455.
(8) Mon. Eccl. Aquil. col. 477.
(9) Mon. Eccl. Aquil. col. 478.

redhibitionem solvant, neque Placitum custodiant, nisi ante presentiam Domini Patriarche, vel ejus Officialis. E così pure un Castello sotto Cormons, appellato (1) Intercisas, cum omnibus suis pertinentijs: e le due Corti di Versa, e di S. Vito, cum omnibus pertinentijs ad ipsas Cortes intus et in circuitu pertinentibus.

Ma supera di gran lunga qualunque Regia e Imperial munificenza finquì addotta, quel, che fece Ottone II. con Diploma emanato in Verona (2) nel Giugno del 983. donando a Rodoaldo Patriarca cinque de' più estesi e nobili Castelli del contado, con tre miglia all'intorno, o sia per ambitum ex omni parte, di territorio per Castello. Di due de' quali, cioè di Ercang, e di Brattam, per quanto si sian forzati i nostri Antiquarj d'indovinare, convien confessarlo, che nulla han potuto finora addurre, o ripescare, che ne quieti l'animo, o ne giustifichi in qualche modo, non dirò già la situazione, ma neppure i loro nomi legittimi, che si stan tuttavia, e staran forse in perpetuo involti nel bujo, e fra le tenebre de' secoli vetusti. Ma degli altri tre, cioè di Boya, o sia Buja, Fagagna, e Udine, sì chiari sono tuttora i nomi e la situazione, e sì coerenti infra di loro le distanze, e sì uniformi all'estensione di sei miglia di diametro, che secondo il Diploma viene a stare per ciascheduno di questi tre Territorj, situati dalla natura per l'appunto un dopo l'altro, diagonalmente confinanti insieme, da Buja a Fagagna, e da Fagagna a Udine, che non ci va nè studio, nè fatica, per comprenderne l'identità. Degna frattanto di riflesso si è l'estensione del Territorio stabilito a questi Castelli da Ottone II. nell'atto di donarli al Patriarca Rodoaldo nel 983. niente inferiore a quello, che nel 1004. Arrigo I. Re d'Italia, e poscia Imperadore, assegnò a Parma nel concedere a Sigefrido Vescovo di quella Città (3) Murum ipsius Civitatis, et Districtum, et teloneum, et omnem publicam functionem, tam infra Civitatem quam extra, ex omni parte Civitati infra tria milliaria; ed eguale altresì a quello di Modena, voluto da Corrado I. Re de' Romani nel 1031 nel consegnare a Warino Vescovo di quella Città (4) Civitatem Mutinam a tribus miliaribus in circuitu. Una estension di territorio uguale a quello di Città così illustri fin dal secol decimo di Cristo, non può stare senza un indizio manifesto d'una qualche considerabile, e molto antica popolazione fin da quel tempo; e ne importa per conseguente un principio, e una antichità molto più lontana, e tendente, sto per dire a un dipresso nella sua origine, a' tempi Romani. Di Buja, benchè niuna lapida abbiamo, o monumento autentico, che ne porga argomento onde ascendere a una così fatta antichità, tuttavolta ben vetusta memoria ne resta nel Diploma di Carlo Magno (5), celebrato in Ravenna nell'801. dove abbiamo Ecclesiam Sancti Laurentij, que sita est in Forojulij, loco qui nuncupatur Boga: sotto il qual titolo tuttora esiste in Buja quell'antica Parrocchiale. E di Fagagna non ne dee restar nemmen dubbio, dove oltre le urne, idoletti, medaglie, e altri rottami di memorie Romane, che non di rado in quel distretto si son disotterrate, insigne lapida abbiamo della gente Fannia, incrostata internamente nel Coro della Chiesa Maggiore di S. Maria di quella terra, pubblicata già dalla chiara memoria del Signor Canonico Conte Giandomenico Bertoli (6); da cui potrebbe stare, piuttosto che da Faggi, che non allignano a queste parti, che derivar ne possa il moderno corrotto nome, passato in prima da Fannia in Fagannia, e poscia in Fagagna. Chiunque sa, che da Eporedia si è formato il guasto nome d'Ivrea, da Curia quello di Coira, da Tridentum quel di Trento, da Forum Livij quello di Forlì, da Forum Sempronij quel di Fossombrone, e da Forum Julij quelli di Frejus, e di Friuli, per tacer di tant'altri, non si befferà punto di queste etimologie, o vogliam dire originazioni, tolte da consimili storpiature, che accadono bene spesso alle voci proprie, quando passano di una lingua in un'altra. Molte denominazioni gentilizie, derivanti dalle famiglie Antonia, Claudia,

(1) Monum. Eccl. Aquil. col. 479.

(2) Monum. Eccl. Aquil. ibi.

(3) Dissert. Murat. Tom. III. pag. 586. Ed. Ven. seu Mediol. 1751.

(4) Diss. Murat. Tom. I. pag. 255. Ed. ejusd.

(5) Monum. Eccl. Aquil. col. 381.

(6) Antich. d'Aquil. pag. 228. n° CCLXXXIV. Ediz. Venet. 1739.

Papiria, Giulia, Terenzia, Varia, Laberia, cognite in gran parte nelle lapide Aquilejesi, sembrano celarsi in alcuni de' nostri Villaggi, donde ragionevolmente ne sursero forse i corrotti nomi di Contegnano, Claujano, Papiriano, Zugliano, Terenzano, Variano, Lavariano, e simili, che tutti senza dubbio risentono, e portano in certo modo impressa manifestamente l'origine Romana. Niente adunque d'inverisimile, o di raro fia il sospettare anche in Fagagna lo stesso: tanto più massime, quanto che abbiamo il testimonio illustre ed effettivo di questa Lapida ivi disotterrata, e di urne, com'è sopra, e di medaglie ed altri avanzi di Romane reliquie, oltre quello della colonna Miliare antichissima, ivi esistente presso la Chiesa di S. Lionardo, pubblicata anche questa dallo stesso Signor Canonico Bertoli (1); in cui sta scolpito il XIII. ed ultimo Consolato di Augusto, e la sua XXII. Tribunizia Podestà, dinotanti amendue l'anno di Roma 752. e il numero XXXIII. indicante la distanza da Aquileja a Fagagna di trentatrè Miglia Romane; che battendone il quinto, giusto le ultime osservazioni del sommo Geografo Guglielmo de Lisle, vengono a stare Miglia ventisei e due quinti delle nostre moderne: intervallo, che fra un Luogo e l'altro si verifica a un dipresso anche ai dì nostri. Tutte queste memorie, e di Lapide, e di anticaglie, e di Urne sepolcrali, e di medaglie appartenenti a' luoghi sagrati, o vogliam dire cimiteri, ne fan prova non ambigua della vetustà somma di quel Castello, e d'una qualche molto antica e recondita sua popolazione sin verso l'età d'Augusto.

Non si dà prova della introduzion di popolo, o sia della antichità di un Luogo, nè più legittima, nè più evidente di questa delle Urne sepolcrali, e de' suoi depositi, circoscritti in ogni tempo, e confinati per legge dalle dodici Tavole, e per tutte le posteriori leggi di Roma, al di fuori delle Città, e delle Castella: testimonj, ove trovansi tuttora intatti ed illesi in vicinanza delle medesime, i più sinceri, e i più certi dell'esistenza e antichità loro, che somministrar ne possano le remote età; e di cui non è già in difetto neppur l'antico nostro Castello di Udine. Tre grandi Urne di forma quasi ovale, non ha guari di tempo, che scavando il terreno oltre il solito alle rive della fossa della Città fuor della Porta di Pracchiuso, si son vedute disotterrare dai lavoratori di quel fondo: ricoverate poscia, e riposte con atto pubblico della Città dì 27. Giugno 1769. nella Camera dell'Accademia nostra d'Agricoltura. La prima delle quali restò infranta in sei pezzi dai lavoratori, senza saper quello che si facessero, e dispersa in conseguenza senza riparo, e abissata quasi ogni cosa, che conteneasi dentro. e nelle altre due, trattate con più di riserva, e con più carità, oltre i vasi contenenti le ossa, e le ceneri de' defunti, tuttafiata integre e molto ben conservate, e altri arnesi funerali, si è ritrovata in ognuna la sua Moneta di bronzo: la prima di Tiberio Imperadore, e l'altra dello stesso Tiberio, e di Cesare Germanico, pubblicata già nelle Raccolte, e coniata all'occasion del Trionfo di Germanico, occorso il dì 26. di Maggio dell'anno di Roma 770. e di Cristo 17. in memoria delle insegne Romane, perdute ott'anni prima nella famosa rotta di Quintilio Varo, e da lui l'anno avanti ricuperate, col motto: SIGNIS. RECEPTIS. DEVICTIS. GERM. Da queste Monete, e da queste Urne, di cui ne diamo conto in altra Opera più esattamente (2), e da questi depositi, non avventizj, o trasportati qui d'altronde, e dall'integrità loro, e giusta profondità del sito del luogo sacro, onde si sono estratti, chiaro apparisce il tempo della lor deposizione, e il fondamento autentico della loro antichità. Non è già per questo, che noi meditiamo, nè Colonie, nè Municipj, nè Città, o altro principio egualmente notabile e grandioso; ma pure stando a rigore, e fra i confini ultimi del vero, abbiamo quello, che niuno potrà negarci, cioè a dire i sepolcri, e le ossa, e le ceneri Romane, tuttavia esistenti al di fuori dell'antico nostro Castello, come volean le leggi di Roma, e per conseguente introdotta quivi, qualunque ella si fosse, una qualche prisca popolazione: grande argomento, e indizio manifesto dell'esistenza del Castello medesimo fin dai tempi di Tiberio, e di Cesare Germanico.

(1) Ant. d'Aquil. pag. 436. n.º DCLI.

(2) Osservazioni ~~...~~ intorno alle Notizie di Gemonia. Ediz. di Udin. 1779. Cap. II. pag. 133. segg.

Da Questi Castelli adunque, e per antichità reverindi, e per estension di territorio municipale, e per numero di popolo corris=pondente, calcolati sempre da che abbiamo memorie, fra i maggiori che infra di noi si contino, e fra i più importanti: fra i quali Udine, consistente in origine in una Piazza di passi 306. di recinto, per l'affluenza del popolo incominciò a distinguersi molto per antico, con due mani d'accrescimenti, e con replicata ampliazione delle sue mura, e della sua fossa, e coll'antichissima derivazione del canal d'acqua dal fiume Torre, condotto già non si sa bene, nè da chi, nè in che tempo, e che diviso in due rami, come ne risulta dal Documento di Volrico II Patriarca (1), scorreva fin dall'anno 1171. pei Borghi esteriori, o sia per la Villa d'Udine e abbracciava all'intorno il vetusto Castello, situato alla sommità di un Colle, ascendente a passi diciotto di altezza, e i due suddetti accrescimenti, posti al piano che gli sta allato, o sia il recinto della vecchia nostra Città, appellato comunemente ai dì nostri dentro dei Portoni, ascendente a passi 1253. di circonferenza, laddove quel di Genova in quel torno, o sia l'anno 1159. non eccedeva i passi 5100. (2), e quello della vasta Città di Napoli nel 1140. non ne oltrapassava 2363. (3). Da questi Castelli dico, donati, come sopra, da Ottone II. a Rodoaldo, assieme con tutte le Ville, cum omnibus Villis, e con tutti gli uomini liberi e servi, e dipendenze abbracciate da què Territorj, tal=mente che niuno di quegli abitanti mai più tenuto fosse a rispondere, nisi ad Patriarchalem potentiam, e che queste cose tutte, non ad altri che ai Patriarchi fosse lecito firmiter et potenter tenere, grande incremento ne risentì la Chiesa d'Aquileja nella potestà temporale, e gran preludio fu questo del suo innalzamento al Principato dell'intiera Provincia.

(1) Libr. Privil. della Città pag. 127.

(2) Annal. Ital. Tom. VI. pag. 542.

(3) Ann. Ital. ivi pag. 471. Giannon. Stor. Nap. Tom. II. pag. 131. col. 1. Ed. Nap. 1766.

Finì di vivere in Roma nel Dicembre di quest'anno medesimo l'Augusto Ottone II. ciò che aprì l'adito all'esule Nipote di Ottone il Grande e suo Cugino, Arrigo il Rissoso, già Duca di Baviera, a pretendere, che a lui spettasse secondo le leggi la tutela del tenero Re di Germania Ottone III. affidato dal defunto Ottone II. suo Padre alla cura di Guarino Arcivescovo di Colonia; dove entrato lo stesso Arrigo nel seguente anno 984. glielo levò dalle mani. La mira nondimeno fu di occupar per se, come fece, la Corona del Regno Germanico, e di farsi proclamare, come seguì nel giorno di Pasqua in Quidilingeburg, dai suoi parziali Re di Germania (4). Volò da Roma a Pavia al tristo annunzio del miserabile stato, in cui trovavasi in età di quattr' anni il Re Ottone suo Figlio, l'Augusta Teofania, e unita all' Imperatrice Adelaide Suocera sua, passò tosto in Germania, dove tale fu il partito delle medesime, e del picciolo Re Ottone, che nel dì 28. di Giugno il medesimo Arrigo fu costretto consegnarlo all'Augusta Teofania sua Madre. Allora fu, che divino instinctu ad se reversus quel Duca, et vana exaltatione se dejectum conspiciens, trovandosi il susseguente anno 985. il giovinetto Re Ottone III. in Francfort, se gli presentò a vista di tutto il Popolo, e in atto e in abito umiliante, vera compunctus poe=nitentia Regie se tradidit potestati (5). Fu accolto egli a questo passo con tutto onore, e gli fu restituito il grado di Duca, e riconfermato il Ducato di Baviera, e col tempo giunse a conseguire anche il Ducato della Carintia, e la Marca di Verona; veggendolo noi nel Giudicato da lui tenuto in Verona nel Novembre del 993. titolato chiaramente (6): Domnus Henricus Dux Bavariorum, seu Karentanensium, atque istius Marchie Veronensium.

(4) Annal. Ital. Tom. V. pag. 472.

(5) Annal. Ital. ivi pag. 477.

(6) Annal. Ital. ivi pag. 494.

Ed ecco dopo la suggezione immediata per trenta=ott'anni continui di queste nostra Marca ai due Ottoni Augusti, cioè dalla morte del Duca Arrigo, Fratello di Ottone il Grande, o sia dall'anno 955. sino al 993. come

la medesima sotto Ottone III. tornò a staccarsi dalla Sovranità immediata degl' Imperadori, e a darsi in benefizio da quel Monarca, che non eccedeva ancora gli anni tridici della sua età, al suddetto Arrigo il Rissoso, in premio del suo ravvedimento e della sua fede, che finchè visse conservò poscia inviolata verso quel giovine Re suo Signore: raccomandando in punto di morte, che fu nel 995. a far lo stesso anche ad Arrigo suo Figlio, che fu poi Imperadore e Santo (1). Vacò allora colla sua morte il Ducato di Baviera, e questo Bavvariorum electione et auxilio, Rege donante, lo ottenne il suddetto Arrigo suo Figlio (2). Vacò altresì la Marca nostra di Verona; e questa pure l'anno seguente 996. osservasi già conferita ad Ottone Duca della Franconia, nato da Liutgarda Figliuola di Ottone il Grande, e Padre di Brunone, che in quest' anno stesso salì al Trono Pontificio, col nome di Gregorio V. (3).

Colla morte dell' Augusto Ottone II. non era già mancato il reale e generoso animo degli Ottoni verso la Chiesa nostra d' Aquileja, e tuttochè, come sopra, questa nostra Marca data si fosse in benefizio ad Ottone Duca della Franconia, pur nondimeno essendo Ottone III. fin dal dì 21. di Maggio dell' anno stesso 996. giunto ad ottenere la Corona dell' Imperio (4), con Diploma del dì 28. d' Aprile, dato in Ravenna nel 1001. in vigor dell' alto suo dominio, passò ad arricchire il Patriarca Giovanni IV. successor di Rodoaldo, col regio dono della metà del Castello di Siligano, e della metà di Gorizia, e della metà delle Case, diritti, e adjacenze tutte, che trovavansi (5) in illis locis Saligani et Goritie, vel in finibus locorum, que sunt inter Hontium (Sontium), et Vipacum, et Ortona, atque iuga Alpium. L'altra metà di Saligano e Gorizia, Case, diritti, e adjacenze come sopra, conferì Ottone a Variento, o sia Veriento (6) Comiti Comitatus Forijulij. Ricolmò in fine col Diploma medesimo di beneficenze lo stesso Patriarca a larga mano, confermando a quella Chiesa omnes Villas in Contrata Forijulij tam in Terra de Patriarchatu, quam in terra de Concordie Episcopatu, et Sextensis Abbatie, cum omnibus pertinentijs dictarum Villarum, et circa unamquamque ipsarum per duos Milliarios ex omni parte adjacentes. Assolvendo la medesima da tutto ciò, che rei publice exactores a famulis, vel a liberis in terra predicte Ecclesie habitantibus, passando per la montagna, necnon per Clusam de Avenzione, vel ubicumque transeuntibus exigere solebant, nullam sibi vel juri suo partem penitus reservando.

Non sopravvisse molto l'Augusto Ottone III. a questa insigne liberalità verso la Chiesa d' Aquileja, rapito da immatura morte nel dì 22. di Gennajo del 1002. senza lasciar dopo di se prole alcuna maschile; con che venne a mancare la linea di Ottone il Grande (7). Subentrò in sua vece Arrigo III. Duca di Baviera, o sia Arrigo il Santo, della linea di Arrigo I. Fratello di Ottone il Grande, Padre di Arrigo II. il Rissoso, ed Avolo suo, amendue Duchi di Baviera, e Marchesi di Verona; e nel dì 26. di Maggio dell' anno medesimo in Magonza fu coronato Re di Germania (8). Nel dì 15. di Maggio del 1004. in Pavia fu altresì acclamato, e coronato Re d' Italia, dopo due anni e tre mesi di Regno di Ardoino Marchese d' Ivrea, abbandonato dai suoi (9). In quest' anno stesso mancato era di vita il suddetto Ottone, Figlio di Liutgarda, Duca di Carintia, e Marchese di Verona, come

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 496.

(2) Ann. Ital. ivi. pag. 497.

(3) Ann. Ital. ivi. pag. 499.

(4) Ann. Ital. ivi. pag. 501.

(5) Monum. Eccl. Aquil. col. 489.

(6) Monum. Eccl. Aquil. col. 490.

(7) Annal. Ital. Tom. VI. pag. 10.

(8) Ann. Ital. ivi. pag. 12.

(9) Ann. Ital. ivi. pag. 22.

abbiamo dal Necrologio di Fulda (1); a cui succedette nel Ducato, e nella Marca, Corrado suo Figliuolo, che non la campò oltre l'anno 1012. lasciando dopo di se un figliuolo, appellato anch'esso Corrado, in età non ancor capace di governar popoli. Ciò che potè indurre il Rè Arrigo, non essendo per anche stabilite le Leggi Feudali, a conferir l'anno medesimo ad Adalberone l'uno e l'altro Governo (2). L'anno susseguente 1013. lo stesso Rè Arrigo per cagion di Ardoino, che ripigliato il dominio di Pavia, e di qualch'altra Città, teneva ancora per un filo il titolo di Rè d'Italia, sul finir dell'Autunno con possente esercito calò in Italia contro di lui; ed entrato in Pavia senza ostacolo, quivi (3) Natale Domini honorifice celebravit. Quindi il primo del seguente anno 1014. passò a Ravenna, e da Ravenna a Roma; dove alli 14. di Febbrajo assieme con Cunegonda sua Moglie fu coronato Imperadore (4): Passata poscia in Italia la primavera di quell'anno, s'incamminò alla volta della Germania, e la festa delle Pentecoste giunse felicemente a Bamberga (5): trattenendosi intanto oltremonti sino al 1020. anno in cui li 14. di Aprile il Pontefice Benedetto VIII. di concerto col medesimo Augusto capitò anch'egli in Bamberga per disporlo ad accorrere alla difesa dell'Italia Orientale contro Basilio Imperador de' Greci (6). Trovavansi al corteggio dell'Augusto Arrigo l'Arcivescovo di Ravenna, e il Patriarca nostro Poppone, successo l'anno antecedente al defunto Patriarca Giovanni. e nel Matutino di Pasqua il Patriarca recitò la prima lezione, l'Arcivescovo la seconda, e il Papa la terza. Di gran casato era Poppone, e consanguineo di S. Meinwerco Vescovo di Paderbona, della cui Regia stirpe è da vedersi il Papebrocchio nelle Note alla Vita di quel Santo Prelato (7). Gran confidente perciò era egli del Santo Imperadore Arrigo, alla cui calata in Italia, seguita nell'Autunno del seguente anno 1021. il veggiamo nel Placito tenuto in Verona nel dì 6. di Dicembre, alla testa degli Arcivescovi di Colonia e di Milano, e di otto Vescovi d'Italia, di bel nuovo al corteggio di quel Monarca (8). Continuò intanto nel Gennajo del 1022. l'Augusto Arrigo col suo poderoso esercito il suo viaggio alla volta della Puglia; e tale dovette essere la considerazione, che avea egli del Patriarca Poppone, che il condusse seco a quella guerra, destinandolo al comando di quindicimila combattenti, e inviandolo per la Marca di Camerino contra de Greci. Passò quindi in persona all'assedio della Città di Troja, e dopo tre mesi della più feroce resistenza, l'ebbe finalmente nelle mani (9). Con pari felicità di successo, Capuam, Salernum, Neapolim, Urbes Imperij sui ad Graecos deficientes ad deditionem coegit (10).

Turbò nondimeno il bel sereno di sì gloriosa impresa l'epidemia insorta durante l'assedio di Troja, e che a cagione de' calori d'Italia andava sempre più crescendo nell'esercito Imperiale, e che necessitò l'Augusto Arrigo a tornarsene in fretta, e con poche guardie in Germania: Alpium cacumina citato transgreditur cursu. Dove impiegò il Santo Imperadore il breve avanzo di sua vita in raunare un numeroso Concilio di Vescovi, in confermar le esenzioni e i diritti de' Sacri Luoghi e de' Monisteri d'Italia, in disporre a benefizio di Pandolfo Conte di Tiano del Principato di Capoa, e per quanto narra il Dandolo all'anno 1023. in appoggiare il Patriarca Poppone presso il Pontefice Benedetto VIII. nella controversia contra Orso Patriarca di Grado, pretendendolo Poppone suggetto alla Sedia sua. con qual esito poi son da vedersi all'anno medesimo gli Annali d'Italia. Fu egli finalmente nel dì 13. di Luglio del seguente anno 1024. chiamato da Dio ad un Regno migliore, e gli fu data sepoltura nella sua prediletta Città di Bamberga (11). La cui Chiesa fin dal 1007. per opera di quel pio Monarca era stata eretta in Vescovato, e dotata da esso magnificamente,

(1) Dissert. Murat. Tom. III. pag. 564.

(2) Annal. Ital. Tom. VI. pag. 29.

(3) Ann. Ital. ivi. pag. 43.

(4) Ann. Ital. ivi. pag. 44.

(5) Ann. Ital. ivi. pag. 48.

(6) Ann. Ital. ivi. pag. 63. 64.

(7) Monum. Eccl. Aquil. col. 499.

(8) Annal. Ital. ivi. pag. 68.

(9) Ann. Ital. ivi. pag. 69. 70.

(10) Ann. Ital. ivi. pag. 72.

(11) Annal. Ital. ivi. pag. 76.

e con gran solennità fatta da lui dedicare nel 1012. da Giovanni Patriarca d'Aquileja con più di trenta Vescovi (1). E pure questo Santo Imperadore, che non la cedette agli Ottoni Augusti in grandezza d'animo, e in parzialità verso la Chiesa nostra d'Aquileja, e i suddetti due Patriarchi, ne' ventidue anni che durò il suo Regno, di niun dono, o ingrandimento gli accrebbe mai nella podestà temporale. Di modo che Poppone e Giovanni sotto di lui rimasero con que' diritti, e con quelle Giurisdizioni sole nel temporale, che abbiamo finquì novverate da Berengario Imperadore in poi.

Morì Santo Arrigo senza discendenza, e finì in esso anche la linea di Arrigo Duca di Baviera, e Marchese della Marca nostra d'Aquileja, Fratello di Ottone il Grande; e colla sua morte venne a vacare il Romano Imperio col Regno della Germania e dell'Italia. Fra i concorrenti alla Corona Germanica cadde l'elezione in Corrado il Maggiore, detto anche il Salico, a confronto di Corrado il Minore suo Cugino Germano, tutti e due discendenti unici dal sangue di Ottone il Grande, o sia dal più volte allegato Ottone Duca della Franconia Avolo suo, e Figliuolo di Liutgarda nata dallo stesso Ottone il Grande. Ma il più proprio per succedere fu creduto Corrado il Salico. E in quell'anno medesimo nel dì 8. di Settembre ne seguì in Magonza la Coronazione (2). Quetati poscia nel seguente anno 1025. i rumori, e dissipate in gran parte le alleanze tramate in Germania contra di lui, si accinse a calare in Italia nel 1026. con poderoso esercito, chiamato dal favore de' Principi Italiani, e del Romano Pontefice, procuratogli massimamente da Eriberto Arcivescovo di Milano. E giunto che fu di qua da' monti per la via di Verona, e di là passato a Vercelli, ove celebrò la Santa Pasqua nel dì 10. d'Aprile, è fuor di dubbio, che la sua Coronazione in Re d'Italia seguì in quest'anno prima del mese di Luglio (3): benchè per conto del luogo e del momento, ne siamo tuttavia all'oscuro.

Fra i gran parziali del Re Corrado in Italia che fosse in quell'incontro anche il nostro Patriarca Poppone, non ci lascia dubitare il Dandolo, registrando all'anno presente 1026. come quel Patriarca assistito dagli ajuti [illegible] Corrado infestava i confini de' Veneziani: e come lo stesso Corrado, senza voler confermare gli antichi patti, si mise anch'egli a perseguitarli, e a danneggiarli (4). Era giunto Corrado nel dì 25. di Aprile del seguente anno 1027. a conseguire in Roma anche la Corona Imperiale (5). E in quell'anno stesso Adalberone Duca di Carintia, e Marchese di questa nostra Marca, non fu degli ultimi a comprender gli effetti dell'inclinazione e del genio di quell'Augusto verso Poppone. Vedea mal volentieri quel Duca con tante donazioni, esenzioni, e privilegi, accordati di mano in mano ai Patriarchi, diminuirsi alla giornata le prerogative e i tributi di questo suo Marchesato. Sotto il Santo Imperadore Arrigo, da cui riconoscieva Adalberone e il Ducato, e la Marca, se non dovea ignorare a qual segno di grazia, e di confidenza era giunto Poppone presso quel Monarca, non ebbe cuore di tentar la sua sorte. Ma sotto l'Imperador Corrado non potè più contenersi, e nel Giudicato del dì 19. di Maggio dell'anno stesso 1027. tenuto in Verona da quell'Augusto se ne querelò fortemente innanzi a lui, chiedendo col suo Avvocato in faccia a quello della Chiesa d'Aquileja (6), quod de Cortis, et Castellis, seu Villis, et de omnibus tam Servis, quam Liberis ipsi S. Aquilegiensi Ecclesiæ pertinentibus, et supra eiusdem Ecclesiæ pertinentias habitantibus, ex parte ipsius Ducatus, Fodrum, et Angarias, seu publicum servitium in panem, vinum, carnes, et annonam, et alias Angarias, et Functiones publicas sibi dare deberent. Ma l'Augusto Corrado non se ne mostrò punto persuaso, e in favor di Poppone, e della sua Chiesa, tutto all'opposto divenne anzi a una formale perpetua assoluzione.

Avea il Patriarca Massenzio per riparar l'antica Sede (7), quæ in Aquileja Civitate priscis temporibus constructa erat, fin dall'811. ottenuto da Carlo Magno delle Case e de' fondi, e quidquid intra Civitatem Aquilejæ, vel foras prope mœnia Civitatis ipsius possederant in porta Fluminis, qui vocatur Natisonis i due rei Fratelli Rotgaudo e Felice, i quali cum Rotgaudo quondam infideli Duce fuerunt interfecti. Aveano

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 80. 87.

(2) Annal. Ital. ivi. pag. 77.

(3) Annal. Ital. ivi. pag. 82. 88.

(4) Annal. Ital. ivi. pag. 84.

(5) Annal. Ital. ivi. pag. 86.

(6) Monum. Eccl. Aquil. col. 501.

(7) Mon. Eccl. Aquil. col. 402.

altresì decorato il Patriarca Orso II. nel 931. i due Re d'Italia Ugo e Lottario, col nobile e real diritto sull'acque di questo Fiume, o sia del fiume Natissa, chè scorre per quella Città, e che più sotto appellasi Anfora (1). Avea pure Ottone il Grande nel 967. arricchito Rodoaldo, e la sua Chiesa, di tutto ciò che (2) Aquilejæ possederat quel Rondaldo, o sia Rodaldo Longobardo, proscritto dai Principi d'allora, per aver egli ucciso verso il 927. il buon Patriarca Lione (3); di modo che non pochi fondi, e gran diritti eran giunti ad ottenere entro la Città d'Aquileja, e fuori nel suo vicinato fin da quel tempo i nostri Patriarchi. Ma l'Imperador Corrado più di tutti allargò la mano, e portò più avanti l'autorità dè medesimi entro a quella Città, concedendo a Poppone coll'intervento di molti gran Personaggi, e dello stesso Duca Adalberone, nel Settembre del 1028. il bel diritto (4), Monetam publicam infra Civitatem Aquilejæ faciendi, in tanti danari d'argento, che avessero corso, non già in Aquileja, o nè distretti de' Patriarchi, ma per tutte eziandio le parti del suo Regno.

Coronò in fine l'Augusto Corrado nell'Ottobre di quest'anno medesimo le sue beneficenze in favor di Poppone, e della sua Chiesa, col donarvi in perpetuo (5): condedimus, et perpetuo damus, una gran Selva, in Pago Forijulii, in Comitatu Varienti Comitis, assieme col regal diritto della Caccia, incipiendo a flumine Sontij usque ad mare, et sic subtus Stratam, quæ vulgo dicitur Ungarorum, usque in illum Locum, ubi fluvius Flumen nascitur, et ita deorsum per flumen sino a certo podere appellato Cortis Naon, e fra le tenute della Badia di Sesto sino al fiume Meduna; et secus ejus decursum usque ad flumen Liquentiæ, et usque ad Liquentiæ introitum in mare. Dal qual Diploma, oltre la grandezza del dono, abbiamo i confini del Ducato, o sia Contado del Friuli, amministrato in quel torno da quel Variento, che abbiam veduto anche di sopra all'anno 1001. in qualità di Conte Comitatus Forijulii, stesi dal fiume Lisonzo al di là del Tagliamento infino alla Livenza. Nè più di così ci somministrano le memorie, e i Documenti originali di què tempi d'intorno all'animo liberale, e alla munificenza dell'Imperador Corrado verso Poppone, e la Chiesa nostra d'Aquileja. E son favole quelle, che ci vende il Candido della Donazion di Corrado fatta a Poppone della Città d'Aquileja, e del Ducato del Friuli, sognando imitazione e competenza di quell'Augusto con Costantino il Grande nel beneficare il nostro Patriarca: Constantini Magni, dice egli dell'Imperador Corrado (6), vestigia secutus, qui Romano Pontifici almam Urbem, aliasque Italiæ Civitates condonavit. Favola da gran tempo il mondo illuminato ha dichiarata la Donazion di Costantino il Grande a Papa Silvestro; e favola niente manco per conseguente viene ad esser questa, che a imitazion di quella s'inventò il Candido dell'Imperador Corrado al Patriarca Poppone. In questi tempi amministrava, come sopra, la Marca nostra di Verona il Duca Adalberone, e il Contado del Friuli il Conte Variento a nome di quel Duca, e non il Patriarca. Altro Conte del Friuli, benchè anonimo, abbiamo presso l'Anzisio all'anno 1056. nel Diploma del Re Arrigo III. e Imperadore II. a Balduino di Salisburgo (7). E Lodovico Conte del Friuli all'anno 1077. ci manifesta il Diploma del Re Arrigo IV. a Sigeardo Patriarca d'Aquileja, di cui fra poco si parlerà.

Dipendenti erano in quella età questi Conti dal Duca Adalberone, e allorchè il medesimo nel 1031. persa la grazia dell'Imperador Corrado, Ducatu quoque privatus est, passarono alla dipendenza di Corrado il Minore, Cugino di quell'Augusto, e da lui sostituito nel seguente anno 1036. a quel Duca nel Ducato di Carintia, e nella Marca nostra di Verona (8). Alla cui custodia dallo stesso Augusto, e a quella del Patriarca Poppone veggiam perciò consegnato in Pavia nel 1037. e condotto a Piacenza Eriberto Arcivescovo di Milano, caduto gli in disgrazia, a cagion dè torbidi insorti fra esso e i di lui Valvassori (9). Il quale poscia addormentate a forza di vino le guardie, scappò lor dalle mani, e ricoverossi in Milano (10); dove l'Imperador Corrado coll'esercito corse ad assediarlo. Ma riuscitagli malamente

(1) Monum. Eccl. Aquil. col. 465.
(2) Mon. Eccl. Aquil. col. 477.
(3) Mon. Eccl. Aquil. col. 463.
(4) Mon. Eccl. Aquil. col. 505.
(5) Mon. Eccl. Aquil. col. 503. 504.
(6) Candid. Comment. Lib. V.
(7) Mon. Eccl. Aquil. col. 536.
(8) Annal. Ital. Tom. VI. pag. 104.
(9) Annal. Ital. ivi. pag. 110.
(10) Annal. Ital. ivi. pag. 112. segg.

l'impresa, si ritirò a Cremona, e pel soverchio caldo di quest'anno passò la state nelle montagne, e sul finir d'esso venne a Parma, ed ivi solennizò la Festa del Santo Natale. E nella primavera del seguente anno 1038. marciò coll'esercito per la Toscana alla volta di Roma, e di là all'Imperial Monistero di Monte Casino in soccorso di quel Sacro Luogo, dirubato dal malvagio Principe di Capua Pandolfone, dove spogliò costui del Principato per la sua mala fede, e si trattenne qualche tempo a quella parte in dar sesto alle cose de' Normanni. Ma sopravvenuta la bollente state, e introdotta la peste nell'esercito Imperiale, dovette affrettare i passi alla volta della Germania, accompagnato sempre dal malore con fiera strage de' minori, ed anche de' maggiori. Giunto non di meno vivo e salvo nel 1039. in Germania, e fatto un viaggio in Borgogna, dove accettaron que' Popoli per loro Re l'unico di Lui Figliuolo Arrigo, e fattolo eleggere anche Re di Germania, e suo Successore, passò poscia ad Utrecht nella Frisia, dove colto dai dolori nel dì 14. di Giugno si ridusse al termine de' suoi giorni (1). In quest'anno stesso nel dì 15. di Ottobre accadde, che mancò di vita anche l'altro Corrado, detto il Minore, suo Cugino; con che venne altresì a vacare il Ducato di Carintia, e la Marca di Verona. Potea forse pretendere a questa nostra Marca Adalberone, che prima di lui l'avea goduta; ma avea per appunto pagato anch'egli il suo debito alla natura nell'anno presente. Nè s'è finora potuto scoprire, se ne' sei o sett'anni seguenti fosse conferita ad alcuno questa nostra Marca (2).

Anche il Patriarca Poppone tre anni appresso, cioè nel dì 28. di Settembre del 1042. in capo a ventitrè anni di Patriarcato avea cessato di vivere; a cui succedette in quell'anno medesimo Eberardo Canonico d'Augusta, il quale nel Sinodo di Pavia (3) celebrato nel dì 24. di Ottobre del 1046. *precepto Regis Henrici III.* e *in ejusdem gloriosi Regis presentia*, sostenne il luminoso posto del primo luogo fra tutti i Vescovi e Arcivescovi così d'Italia, come di fuori. In quest'anno pure lo stesso Re Arrigo III. fu coronato verisimilmente in Milano anche Re d'Italia; e nel giorno di Natale dell'anno medesimo non v'ha dubbio, che fu acclamato, e coronato in Roma Imperadore II. di questo nome (4). E' certo altresì, che il Ducato di Carintia, e la Marca di Verona, vacante, per quanto credesi, fin dalla morte del suddetto Corrado il Minore, l'anno susseguente 1047. fu conferita da quell'Augusto a Guelfo III. di nazione Suevo, e di Casa nobilissima, e rinomata in Germania (5). Sappiamo innoltre, che il Patriarca Eberardo nel 1049. avea terminato i suoi giorni; a cui l'anno stesso succedette il Patriarca Gotepoldo, soggetto d'alta e riguardevol prosapia, e Zio dello stesso Imperadore Arrigo (6). Gran conto perciò dovette fare di lui quell'Augusto, di che ne abbiam prova non ordinaria nel 1056. all'occasion che Papa Vittore II. andò a Goslaria nel Ducato di Brunswic a ritrovarlo, e che ivi nel dì 8. di Settembre con pompa mirabile celebrarono insieme la festa della Natività di Maria Vergine, dove in mezzo a quasi tutti i Principi Tedeschi, sì Ecclesiastici che Secolari, che intervennero a quella gran funzione, troviam nominato espressamente al suo corteggio il nostro Patriarca (7). E dove assalito il buon Imperadore da una febbre perniciosa, in sette giorni di male, assistito spezialmente dalla presenza del Romano Pontefice, e a buona ragione anche da quella del Patriarca Gotepoldo suo Zio, nel dì 5. di Ottobre passò all'altra vita in età di trentanove anni, lasciando l'unico suo Figliuolo Arrigo IV. in età d'anni sei; mettendolo sotto la protezione della Chiesa Romana, e raccomandandolo a tutti i Principi, e particolarmente a Papa Vittore, che contribuì non poco, affinchè il Re fanciullo fosse di nuovo eletto, e confermato Re di Germania. La cura intanto e tutela di lui, col consiglio e consentimento de' Primati restò appoggiata all'Imperadrice Agnese sua Madre (8).

Per attestato di Lamberto da Scafnaburgo Scrittor di quel tempo, mancò di vita l'Imperador Arrigo II. *Bothfeldini* in Sassonia, dove poscia gli furon fatti solennissimi funerali, assistendo Papa Vittore, e il Patriarca Gotepoldo suo Zio: *Presentes erant*, dice Lamberto, *quasi ad officium tanti funeris evocati, Romanus Pontifex, Aquilejensis Patriarcha patruus Imperatoris*. E gli fu data sepoltura *die natalitio Aposto=*

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 119.

(2) Annal. Ital. ivi. pag. 122.

(3) Mon. Eccl. Aquil. col. 527. 528.

(4) Annal. Ital. ivi. pag. 139. 145.

(5) Annal. Ital. ivi. pag. 147.

(6) Mon. Eccl. Aquil. col. 529. 530.

(7) Annal. Ital. ivi. pag. 175.

(8) Annal. Ital. ivi. pag. 176.

Sorum Simonis et Iude. Sopravvisse parecchi anni Gotepoldo all'Imperadore Arrigo suo Nipote, e si ha fondamento di credere, ch'ei potesse campare anche oltre l'anno 1061. Qualunque nondimeno fosse il tempo della sua morte, ebbe per successore Ravengero, a cui toccò regger sempre la Chiesa d'Aquileja in tempo dell'età pupillare del Re Arrigo IV. fino al termine di sua vita (1), che fu nel 1069. Questo fu l'anno, che Arrigo IV. giunto all'età d'anni 18. videsi finalmente a piegar senza ritegno alla sfrenatezza de' costumi, e di quando in quando ancora alla crudeltà; e quel che più dispiacque, e denigrò più il suo nome, a vendere pubblicamente i Vescovati, le Badie ai più offerenti, ed anche a più di uno lo stesso Benefizio (2). Annone Arcivescovo di Colonia fin dal 1062. l'avea sottratto con artifizio alla cura della Madre, e l'avea preso sotto la sua tutela, attendendo unitamente a Sigefrido Arcivescovo di Magonza a dargli educazione (3). Ma profittando nel seguente anno 1063. dell'età immatura di Arrigo, loro tolse la mano Adalberto Arcivescovo di Brema, e coll'arte dell'adulazione si rese arbitro del giovanetto Re, ed occupò in tal maniera due delle migliori Abbazie della Germania; e per far tacer gli altri, due ancora ne diede all'Arcivescovo di Colonia ed una a quel di Magonza (4). Da sì cattiva scuola non è perciò da stupirsi, se ne surse un pessimo allievo, e se Arrigo IV. riuscì poi quel Principe, che ci fan vedere i malanni immensi, e l'orribile sconvolgimento di cose nella guerra funesta introdotta sotto di lui fra il Sacerdozio e l'Impero, e originata da que' stessi principj, che in lui ci palesano le memorie di quest'anno. Questo pure fu l'anno, che a Sigeardo della famiglia de' Conti di Plajen, e Cancelliere dello stesso Re Arrigo IV. venne fatto di succedere al defunto Ravengero nella Sedia d'Aquileja (5). Di cui non so io decidere, se avesse a credersi quel che Bertoldo da Costanza scrisse aver fatto il Patriarca Volrico) attaccato anch'egli al partito dello stesso Re Arrigo IV. vale a dire (6), Abbatiam S. Galli, et Aquilejensem Episcopatum, non intrando per ostium obtinuisse. Certa cosa è, che Sigeardo non poca influenza potè avere nell'animo del giovane Re Arrigo, e come Cancellier suo, e come suo attinente per via di quel Marquardo, Padre del suddetto Patriarca Volrico) di cui fra poco si parlerà; e che, secondo che all'anno 1078. Lamberto da Scafnaburgo ci fa sapere, lo stesso Re Arrigo IV. riconoscea per suo stretto parente (7): propinquum suum; e che deposto, per quanto fu in lui, l'attual Duca Bertolfo, l'avea creato Duca della Carintia; e di cui sotto la figura di Agnato di Sigeardo ci si nasconde il nome da Volfango Lazio, ove dice (8), che quel Patriarca avea conferito Agnatis suis il posto dell'Avvocazia della sua Chiesa d'Aquileja.

Gran motivi infatti eran questi, perchè lo stesso Re Arrigo sostenesse Sigeardo in questa elezione, e per quelle vie ch'eran della sua scuola, usasse della forza, e della propria autorità. Comunque nondimeno andasse la cosa, la verità si è, che anche dopo il Concilio Romano, accaduto nel 1075. in cui sotto pena di scomunica il Pontefice Gregorio VII. proibì le Investiture de' Vescovati e delle Abbazie, che i Re davano agli Ecclesiastici (9): e dopo la Dieta di Wormazia del 1076. nella quale il Re invelenito per la detta scomunica, unito a molti Vescovi della Germania dichiarò illegittimo e scomunicato lo stesso Papa Gregorio VII. (10), è ben da notarsi in sì terribili circostanze, che il Patriarca Sigeardo nella Dieta unita in Triburia nell'Ottobre dell'anno stesso 1076. (11) in cui trattavasi fra i Principi della Germania di deporre il Re Arrigo medesimo, si attenesse al partito del Papa, e intervenisse in quel Congresso in qualità di Legato Apostolico. Aderant una, dice Lamberto da Scafnaburgo (12) Legati Apostolicæ Sedis, Sighardus Patriarcha Aquilejensis, et Altmannus Pataviensis Episcopus. Non così fecero i più de' Vescovi di Lombardia. Celebravasi in quel frangente un numeroso Concilio nella Basilica Lateranense, ove si presentò un Rolando Chierico di Parma, a nome del Re Arrigo in qualità di Patrizio, con ordini fulminante al Papa

(1) Mon. Eccl. Aquil. col. 529. 530.
(2) Annal. Ital. ivi pag. 218. 219.
(3) Annal. Ital. ivi pag. 197. 200.
(4) Annal. Ital. ivi pag. 207.
(5) Mon. Eccl. Aquil. col. 530.
(6) Mon. Eccl. Aquil. col. 542.
(7) Mon. Eccl. Aquil. col. 533.
(8) Comment. Reip. Rom. Lib. XII. Sect. VI. Cap. VII.
(9) Annal. Ital. ivi pag. 241.
(10) Annal. Ital. ivi pag. 245.
(11) Annal. Ital. ivi pag. 248.
(12) Mon. Eccl. Aquil. col. 532.

di sedere dal Trono Pontificio. Gran sorpresa fu questa. Si ventilò la causa nel Concilio, e il Pontefice animato dai suoi, dichiarò scomunicato e decaduto dal Regno Arrigo IV. con assolvere tutti i di lui sudditi dal giuramento di fedeltà (1). Restarono involti in detta scomunica come aderenti al Re Arrigo, Guiberto Arcivescovo di Ravenna, e un gran numero di Vescovi di Lombardia, i quali uniti al detto Arcivescovo, e a Tedaldo Arcivescovo di Milano, radunato un Conciliabulo in Pavia, scomunicarono anch'essi lo stesso Papa Gregorio (2). Allora fu che il Re Arrigo IV. col favore di quel Conciliabulo deliberò di passare in Italia. Vi capitò in fatti i primi dell'anno del 1077. (3). Ma il Pontefice, non ne sapendo l'intenzione, ritirossi in Canossa, e ricusò di riceverlo, se non a condizione, che deponesse le Regali Insegne, e desse veri segni di pentimento. Fu introdotto pertanto scompagnato da tutti, senza alcun segno di Re, con veste di lana, e co' piedi nudi entro la seconda cinta di quella Rocca, obbligato a rigoroso digiuno sino alla sera per tre giorni continui, mentre un eccessivo freddo regnava sopra la terra. Nè prima del dì 25. di Gennajo, prostrato ai suoi piedi potè essere ammesso all'udienza del Papa. Gran mormorazioni sursero per un tal trattamento in Italia, e contra al Pontefice, e contra di Arrigo, trattando il Papa da Tiranno, e da Omicida, e Arrigo da vile (4). Schifato perciò Arrigo, e vilipeso per le Città, col serrargli perfin le Porte in faccia (5), ritrattò il fatto, ricominciò lo sprezzo, e la nemicizia col Papa; e ricuperata in cotal modo la buona grazia de' Vescovi, e de' Popoli di Lombardia riassunse le Insegne di Re, e ricusò di comparire alla Dieta di Forcheim, come avea dato parola, dubitando forse, come nacque, che in quel Congresso potesse proporsi di creare un nuovo Re di Germania: proposizione in fatti, che in quella Dieta ebbe luogo, e fu mandata ad effetto coll'elezione di Ridolfo Duca di Suevia, e colla di lui consecrazione del dì [illegible] di Marzo del presente anno. Un così fatto avvenimento scompose assaissimo gli affari di Arrigo, e il necessitò di bel nuovo a tornar fuori d'Italia. Sigeberto Gemblacense lasciò scritto, ch'egli indirizzò il suo Viaggio (6) per Aquilejam Ratisponam. Il Bertoldo da Costanza nella Cronaca M.S. presso l'Anziolo vi aggiunge, ch'egli passò le ferie pasquali presso il Patriarca Sigeardo, cadendo in quest'anno 1077. la Pasqua nel dì 16. di Aprile. Lo stesso Bertoldo finalmente nelle aggiunte a Ermanno Contratto ci fa sapere, Sigeardum Patriarcham in auxilium Heinrico contra bannum Apostolici armata manu venientem, in amentiam versum esse apud Ratisponam, et ex ipso itinere morte interceptum. Cotesta morte di Sigeardo nel Necrologio citato ne' Monumenti d'Aquileja ci si discuopre accaduta sotto il dì 12. d'Agosto dello stesso anno.

Non ci occorre di più per comprendere, che il Patriarca Sigeardo, benchè fino all'Ottobre del 1076. in qualità di Legato Apostolico, come sopra, alla Dieta di Triburia venisse in qualche modo a coprire la radical sua propensione al partito del Re Arrigo, alla nuova nondimeno di quel che nacque in Canossa fra esso Re Arrigo e il Pontefice, non tardò un momento a mandar giù la visiera, e ad accedere alla fazione de' Vescovi Simoniaci di Lombardia. Trovavasi il Re Arrigo dopo riassunte le Insegne di Re in Pavia (7) nel dì 3. di Aprile di quest'anno. E in quest'anno per appunto verso i suoi principj vedesi data in Pavia (8) dal Re Arrigo il grandioso e splendido Diploma a favore di Sigeardo, che per la qualità del dono, convien dirlo, oltrepassò i confini, e superò in munificenza ogni altro dono degli Augusti suoi Predecessori, intenti finquì ad ornare, e

(1) Annal. Ital. ivi pag. [illegible].

(2) Annal. Ital. ivi pag. 248.

(3) Annal. Ital. ivi pag. 250.

(4) Annal. Ital. ivi pag. 251.

(5) Annal. Ital. ivi pag. 251.

(6) Mon. Eccl. Aquil. col. 533.

(7) Annal. Ital. ivi pag. 252.

(8) Mon. Eccl. Aquil. col. 537. usq. 539.

ad arricchir soltanto questa nostra Chiesa con què poderi, e con quelle private Giurisdizioni, che abbiam descritte finora, ma non mai a portarla, come fece Arrigo, al Principato, e alla Sovranità. Conferì pertanto il Re Arrigo IV. in què gran momenti, ob fidele servitium, in ricompensa del fedele servizio prestatogli in sì brutta burrasca al Patriarca Sigeardo è Successori suoi il Principato, e la Contea del Friuli, omneque beneficium, quod Ludovicus Comes habebat in eodem Comitatu situm, cum omnibus ad Regalia, et ad Ducatum pertinentibus. Nè si fermò qui la riconoscenza del Re, mentre con eccesso, e con profusione, dirò così, di grazia, ai primi di Giugno di quest'anno stesso conferì con Diploma a Sigeardo anche la Marca della Carniola, e in quel dì medesimo con altro Diploma il Contado dell'Istria (1). Donde a buona ragione possiam dedurre con quali forzè, e in qual tempo il Patriarca d'Aquileja con un primo esempio, per quel chè si sa, potesse comparire in campo con esercito, e con truppe proprie, secondo che testifica Bertoldo da Costanza, in ajuto del Re Arrigo IV. cioè a dire fra il Giugno del 1077. in cui Sigeardo per liberalità di Arrigo giunse a conseguire tutti questi Stati, e l'Agosto susseguente, in cui verso Ratisbona uscito fuori di senno diede fine infelicemente ai suoi giorni. Del Contado dell'Istria veramente i Duchi di Carintia, che ne pretendèan dritto, non lasciaron quieto il possesso nè alla Chiesa d'Aquileja, nè ai Successori di Sigeardo, sino al Patriarca Bertoldo, a cui nel mese di Luglio del 1230. finalmente Ottone Duca di Merania di lui fratello ne lo dimise liberamente, di buon concerto coll'Imperador Federigo II. (2) Non così della Marca della Carniola, di cui Sigeardo e la sua Chiesa n'ebbe fin d'allora quietamente il possesso. Egli è ben vero in processo di tempo, che lo stesso Re Arrigo, consilio quorundam non benè nobis consulentium, ne l'avea tolta di mano ai Patriarchi; ma è vero altresì, chè rientrato in se stesso, con Diploma dato in Pavia (3) sotto il dì 12. di Maggio del 1093. passò a rimetterli nel Principato, e nella Signoria di quella Marca. A tal segno di grandezza, e di splendore portò la Chiesa d'Aquileja l'antica affezione e dipendenza di Sigeardo dal Re Arrigo IV. e la di lui solenne adesione al partito di quel Monarca.

(1) Mon. Eccl. Aquil. col. 513. 514.

(2) Mon. Eccl. Aquil. col. 697.

(3) Mon. Eccl. Aquil. col. 547. 548.

Ritorniamo ora ai Duchi di Carintia, e Marchesi di questa nostra Marca, vale a dire a Guelfo III. sotto il cui comando fin dal 1047. l'Imperadore Arrigo II. e Re III. come osservammo a suo luogo, avea fidato l'uno e l'altro Governo. In capo ad otto anni di reggenza mancò in Altorf nel 1055. questo nostro Duca (4), e mancò in esso la stirpe nobilissima dè Conti Guelfi nella Suevia, transfondendosi le ragioni della sua Casa in Germania in Cunegonda di lui Sorella, maritata in Alberto Azzo II. Marchese d'Este, e in Guelfo IV. loro Figliuolo, poscia Duca di Baviera, e autori dè Principi Estensi, da cui discende oggidì la Reale ed Elettorale Casa di Brunsvic. Accadde il susseguente anno 1056. chè anche il suddetto Imperadore Arrigo II. diede fine ai suoi giorni (5), lasciando per l'età pupillare del Re Arrigo IV. suo Figlio, abbandonato l'Imperio a què disordini, e a quelle vicende, che abbiamo accennato finora, e di cui non è sperabile, che ne andasse esente neppure il Ducato della Carintia, nè la Marca nostra del Friuli e di Verona. Bertoldo da Costanza nella continuazion d'Ermanno Contratto, al Duca Guelfo III. fa succedere in questo nostro Ducato un Corrado (6), mancato poscia avvivi nel 1062. cioè in quell'anno stesso, che il giovane Re Arrigo fu sottratto da Annone Arcivescovo di Colonia alla tutela dell'Imperadrice Agnese sua Madre. Del qual Corrado sì misera fu la figura, che lo stesso Bertoldo giunge a dire di lui, che fu Duca di puro nome, e che al suo Ducato in quelle critiche circostanze non sovrastò che in apparenza: Carentanis solo nomine Ducis prefuit. Motivo forse, perchè negli Annali d'Italia non se gli è dato neppur luogo: e segno non equivoco, chè l'Imperadrice Agnese, durante

(4) Annal. Ital. ivi. pag. 174.

(5) Annal. Ital. ivi. pag. 176.

(6) Mon. Eccl. Aquil. col. 535.

la tutela, comandò sempre con sì bel pretesto dispoticamente le feste, senza lasciarè al Duca finchè visse, neppure un ombra d'esercizio, o d'autorità. Al Duca Corrado lo stesso Bertoldo all'anno medesimo 1062. sostituisce a dirittura il Duca Bertoldo, o sia Bertolfo, nativo della Suevia. Ma Lamberto da Scafnaburgo autor contemporaneo, chè toccò i tempi del Contratto, e scriverà a quelli di Bertoldo da Costanza, e coll'autorità sua gli Annali d'Italia, niuna memoria ci lasciano di questo Duca Corrado, ma puramente ci fan conoscere un Odelrico Duca e Marchese di Carintia tra il Duca Guelfo III. e il detto Duca Bertoldo, che registran per successore del Duca Odelrico, mancato a vivi (1) nel 1070. e non del Duca Corrado, passato al mondo di là nel 1062. secondo che ci narra esso Bertoldo da Costanza. Questa disparità di registri fra Scrittori, o affatto contemporanei, o certamente assai vicini, ella è un indizio manifesto della confusione, e della disparità dè genii al caso dell'età minore del Re Arrigo, e della costituzion cattiva, è dirò quasi anarchia dell'Imperio: confusione, che in breve degenerò poscia in quella discordia, e in què partiti, di cui non ne conta forse di più feroci la Cristianità.

Avea l'anno 1073. il Re Arrigo IV. dopo il ritiro dalla Corte di Annone Arcivescovo di Colonia, lasciato la briglia a tutte le suè passioni (2). Da cui perciò s'eran ritirati, anche Ridolfo Duca di Suevia, Guelfo IV. Duca di Baviera, e il suddetto Bertoldo Duca di Carintia. Del qual Duca Bertoldo, e del suo ritiro restar ne dovette talmente punto il Re Arrigo, che pieno di vendetta gli venne in animo di risarcirè il suo partito, e spogliando Bertoldo di quel Ducato, di conferirlo, come sopra, a Marquardo di lui stretto parente, e di aprir con ciò la strada a succedere, come nacque un dopo l'altro, nel Ducato della Carintia anche a Liutolfo ed Arrigo Figli di Marquardo. Non è però per questo, che il Duca Bertoldo dimettesse, o si credesse dimesso in verun conto dalla sua Dignità. Bertoldo fu semprè Duca, e Duca di Carintia finchè visse, e per tale nè lo registran le vecchie memorie anchè all'anno 1076. allorchè il medesimo, unito a Ridolfo Duca di Suevia, e Guelfo Duca di Baviera, e altri Principi della Germania, a cagion della scomunica fulminata contra lo stesso Arrigo, si ritirò dalla sua comunione (3); e che nella Dieta di Triburia fu trattato di criare un nuovo Re di Germania, come seguì in fatti nel 1077. alla Dieta di Forcheim nella persona del suddetto Ridolfo Duca di Suevia (4). E così purè all'anno 1078. nè combattimenti sanguinosissimi fra i medesimi due Re, Arrigo, e Ridolfo, non potrà già negarsi, che Bertoldo non coprisse tuttavia il Ducato della Carintia, dacchè sappiam di certo, che il Re Arrigo fra le altre cose portò la guerra nè di lui Stati verso l'Ognissanti di quest'anno, entro il quale lo stesso Duca venne a mancar di vita, con gravè danno del partito del Re Ridolfo (5). Non può nondimeno negarsi per lo contrario, che il suddetto Marquardo non fossè Duca anch'egli della Carintia, per tale assicurandolo, oltrè il citato Lamberto, scrittor di quel tempo, anche Burcardo Monaco di S. Gallo nella Vita di Volrico I. Patriarca d'Aquileja, e Figlio d'esso Marquardo, e quel che dà maggior peso alla verità del fatto, la successione a Marquardo in quel Ducato di Liutolfo suo Figlio, sussistendo tuttavia tra vivi il Duca Bertoldo, come abbiamo dagli accennati Diplomi di donazione della Contea del Friuli, della Marca della Carniola, e del Contado dell'Istria, tutti e trè segnati a petizion del Duca Liutolfo l'anno 1077. vale a dirè un anno prima, che il Duca Bertoldo mancasse a vivi: dicendosi dato quel del Friuli (6) interventu Agnetis Imperatricis, et Berthae Reginae, et Ducis etiam Liutolfi: e quelli della Carniola, e dell'Istria, subveniente Bertha Regina, Ducibus quoque Vuritizlao Boemiae, et Liudolfo Carentiae. Non è perciò da attendersi che come error dè copisti presso l'Anonimo Leobiense

(1) Annal. Ital. ivi. pag. 224.

(2) Annal. Ital. ivi. pag. 233. segg.

(3) Annal. Ital. ivi. pag. 248.

(4) Annal. Ital. ivi. pag. 252.

(5) Annal. Ital. ivi pag. 260.

(6) Mon. Eccl. Aquil. col. 527. 528. 529. 534.

l'applicazion della data del 1070. alla donazion della Carniola a Sigeardo, in quelle parole (1): Rex vero etiam interveniente Regina, Marchiam Carniolę, presente Duce Liudolfo Karinthię, obtulit Sighardo Patriarchę, et Ecclesię Aquilejensi. Imperciocchè troppo evidente, e troppo strabocchevole è l'anacronismo, che Liutolfo potesse esser Duca di Carintia nel 1070. quando siam certi dall'altro canto, che Marquardo suo Padre, a cui succedette Liutolfo, non fu intruso dal Re Arrigo IV. in quel Ducato, che nel 1073.

Ecco pertanto i primi semi delle fazioni a nascere, e a serpeggiare fra il Re Arrigo, è i suddetti Principi della Germania nel Ducato nostro della Carintia l'anno 1073. Ecco due Duchi a un tempo stesso, e in quest'anno medesimo in Carintia: Bertoldo della fazion dè Principi, e Marquardo di quella del Re. che furon come tanti preludj del famoso Scisma della Chiesa fra il detto Re Arrigo IV. e il già Cardinale Ildebrando, salito per appunto in quest'anno al Pontificato col nome di Gregorio VII. onde surser poscia i due gran partiti, Pontificio per l'una parte, è Regio per l'altra; nell'ultimo de' quali tanto a suo tempo si distinse, e fu sì gran partitante del Re Arrigo il Patriarca nostro Sigeardo. Ecco anche dopo il catalogo dè Duchi Longobardi e Franchi, e de' tempi dè Berengarj, dè quali ne abbiam dato di sopra un abbondante conto, la serie ancora, dagli Ottoni in poi, dè Duchi, Marchesi, è Conti, che amministrarono la Marca nostra del Friuli, alla quale fin dai tempi di Ludovico Pio, e del Duca Baldrico, era stata aggiudicata anche la Carintia (1): consistenti in Arrigo Fratello di Ottone il Grande, in Arrigo il Rissoso, in Ottone Duca della Franconia, in Corrado suo Figlio, in Adalberone, in Corrado figlio del detto Corrado, e Nipote del suddetto Ottone Duca della Franconia, in Guelfo III. indi in quel Corrado, di cui dicesi, che Carantanis solo nomine Ducis prefuit, poscia in Odelrico, e dopo in Bertolfo, o sia Bertoldo, e a sua competenza in Marquardo; il di cui figlio Liutolfo successo al padre Marquardo intervenne come sopra, in qualità di Duca nel 1077. al Diploma di Donazion del Friuli, fatta del Re Arrigo IV. al Patriarca Sigeardo. Per quel che sia poscia al ruolo dè nostri Conti, subordinati è dipendenti dai detti nostri Duchi, tuttochè il Friuli fino ab antico, e fin dai tempi dell'Imperador Berengario si annoverasse fra le Contee, componenti la Marca nostra di Verona, molto scarsa a dire il vero, è difettosa ci è pervenuta di essi la serie, separata da quella dè Duchi; non trovando noi dè medesimi registro alcuno prima del Conte Variento, di cui di sopra ne abbiam fatta menzione agli anni 1001. è 1092. e di altro Conte anonimo, di cui ne osservammo altresì la memoria all'anno 1056. è così pure del Conte Lodovico, di cui per ultimo all'anno 1077. nè abbiam fatto cenno, e in cui finì la serie dè Conti nostri del Friuli prima del Dominio dè Patriarchi, instituito l'anno medesimo dal Re Arrigo IV. nella persona del suddetto Patriarca Sigeardo. Ecco in una parola a chi appartenesse il Friuli in complesso, e in tutta la serie dè tempi, incominciando dai Longobardi sino al Re Arrigo IV. è al Patriarca Sigeardo. Per autorità di tutti quanti gli Scrittori contemporanei, e di tutte le antiche memorie da noi recate finquì in testimonio fedelmente, e ordinatamente, egli andò sempre soggetto al governo, e al dominio dè proprj Duchi, Marchesi, e Conti, e non mai neppure in apparenza a quello dè Patriarchi d'Aquileja.

Per la qual cosa non è tollerabile in verun modo il delirio del Palladio, che al chiaro lume di Storia si verifica, e si autentica, insister voglia abbagliato nella sua gran favola del Parlamento instituito da Carlo Magno, è dell'origine dell'autorità temporale dè Patriarchi nella Contea del Friuli fin da quel tempo. Più strepitosa ancora è da dirsi l'inconsiderazion sua, e mi sia permesso il termine, la sua mellonaggine, ove giunge a smentir se stesso su questo punto, e a dire, che alla morte [illegible] dell'Imperador Berengario (2) mancò l'ordine dè Duchi in Friuli, che dall'arrivo de' Longobardi fino a questi giorni s'era mantenuto. Grande altrettanto a questo passo ne comparisce l'ommission sua, se non anche la sua mala fede,

(1) Mon. Eccl. Aquilej. col. [illegible]

(2) Pall. Part. I. pag. 183.

nel sorpassar che fa alla morte di quell'Augusto onninamente la successione, e il dominio di questa nostra Marca, transfuso immediate dopo di lui ne' Re d'Italia, Ridolfo, Ugo, Lotario, Berengario II. e Adalberto di lui Figlio ad esclusione d'ogni altro, de' quali, benchè con disordine e confusamente, pur ne registra, e ne riconosce i nomi ad uno ad uno (1). E non è già un inganno, o una semplice svista la sua, ma una frenesia piuttosto, o una cecità volontaria all'occasion della concordia del 952. stabilita fra esso Berengario II. e Ottone il Grande Re di Germania, che conoscendo cioè il Palladio intimamente, che dal Re Ottone fu riconsegnato a Berengario a maniera di Feudo tutto il Regno d'Italia, a riserva unicamente e precisamente di questa nostra Marca: Marca tantum Veronensis, et Aquilejensis excipitur, que Heinricho fratri Regis committitur. vale a dire, come spiega il Palladio medesimo, che il Re Ottone in tutta Italia (2) volle solo tenere il Dominio del Friuli, e dello Stato di Verona, per investire Enrico suo fratello, Duca di Baviera, come in fatti addivenne, non patisca poi rossore, e rossor grande, in dover replicar la scena, e scomparir di bel nuovo, e recedere dalla suddetta sua favola, e imbrogliandola colla vera Storia e co' Diplomi i più reali, e più luminosi, in dover confessare contro se medesimo (3), che la Contea del Friuli, amministrata sempre per lo addietro da proprj Duchi, Marchesi, e Conti, come dicemmo, non pervenne positivamente, e non potè pervenire in dominio e in podestà de' Patriarchi, se non che l'anno 1077. per forma del suddetto Regio Diploma, emanato in Pavia, noto apertamente al Palladio, e allegato da esso intrepidamente in conferma, non senza sorpresa nostra. donde pur potea chiarirsi, e conoscere, che il Re Arrigo IV. fu quello, e non Carlo Magno, che innalzò la Chiesa d'Aquileja al grado di Sovranità, e ch'egli alla fin delle fini, e non Carlo Magno fu quello, che diede in dono (4), in proprium dedit, et tradidit al Patriarca Sigeardo, e suoi Successori la Contea del Friuli, o come dice la Carta, Comitatum Forijulii, amministrato fino a quel tempo da Lodovico, ultimo Conte di questa nostra Contrada.

E questo è quell'Autor veridico, e Scrittor Classico, sul quale all'occasion dell'Ambasceria Sagredo, senza alcun fondamento, o rapporto immaginabile, nè a Carte vecchie, nè a Diplomi, o Memorie che ne lo giustifichi, e nè tampoco a que' molti che scrissero onoratamente delle cose de' loro tempi innanzi a lui, fonda unicamente la boriosa e insolente Informazione la grandezza e splendore, e l'antichità del nostro Parlamento fin dai tempi di Carlo Magno #. Ma perchè mai, dico io, tanto fede al Palladio? Perchè, risponde l'Informazione, a questo Storico Cittadino di Udine non puono li Signori Udinesi negar di prestar plenissima fede; e non si può presumer, che un Cittadino di Udine a favor del Parlamento, e del Castellano abbia scritto, se non la pura verità. Ma la verità ha ella forse a consistere nel genio Liberale e adulator del Palladio, non meno verso il Parlamento, che verso la Città, e tutti insieme i componenti questa nostra Provincia? Sono forse per questo i Cittadini d'Udine in debito di menar buone al Palladio, perchè suo Concittadino, anche le imposture? Lungi da noi, e da chiunque ama la verità questi pensieri, non servendo ad altro questi così fatti sforzi, e queste false asserzioni o deduzioni dell'Informazione, che a palesar sempre più l'improbità sua, e la sua malizia, che per non poter coprire, e palliar la fandonia del Palladio in altro modo, si riduce alla furfanteria di chiamar mallevadori gli Udinesi di questa falsa moneta, e di presumere, che un Cittadino d'Udine non possa aver scritto una cotal leggenda in favor del Parlamento, e del Castellano, se non per la pura verità.

(1) Pall. ivi pag. 134. 135.

(2) Pall. ivi. pag. 137.

(3) Pall. ivi. pag. 163.

(4) Mon. Eccl. Aquil. col. 517. 518.

e il diritto del Patriarca S. Paolino del (5) primo loco nel Parlamento; dove, dice il Palladio (6), in maestoso seggio risedeva come Capo e regolatore gli affari della Provincia nel temporale, passò a dar (7) buone regole anche negl'interessi Ecclesiastici. Tutti sogni, e tutte trappolerie.

(5) Pallad. ivi pag. 82.

(6) Pall. ivi pag. 83.

(7) Pall. ivi pag. 84.

[illegible]

10 1810
80 4170
45
6
186

1

Osservazioni Critiche intorno alla Storia della Città di Udine, dell'antica Famiglia de' Savorgnani del Monte, e del Generale Parlamento della Patria del Friuli, esposte in Nove Capitoli

da un Sozio dell'Accademia della suddetta Città (1)

" Dum relego, scripsisse pudet. — Ovid. de Pont. Lib. I. Eleg. VI. vers. 15.

" Non enim bona conscientia, sed victoria
" Litigantis est praemium.
Cornelius Celsus, apud Quinctilianum
Instit. Orator. Lib. II. Cap. XV. Tom. I. pag. 113.
Edit. Patav. 1736.

(1) L'autore è il nobile Udinese Paolo Fistulario. Vedi il suo Elogio nob[ilitato] dal [illegible] Girolamo. Udine, 1781. in 8.vo